ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

TERZA SERIE — VOL. XII.

(ANNO ACCADEMICO 1893-94)

BOLOGNA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

—

1895.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

(Istituita per decreto del Governatore dell'Emilia del 10 febbraio 1860.)

PRESIDENTE [1]

CARDUCCI prof. comm. GIOSUÈ, Senatore del Regno.

SEGRETARIO

MALAGOLA prof. comm. CARLO.

CONSIGLIO DIRETTIVO

BERTOLINI prof. comm. FRANCESCO, *Vice Presidente*
MALVEZZI DE' MEDICI conte cav. dott. NERIO
GAUDENZI prof. cav. AUGUSTO
} *Consiglieri*

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

FACCIOLI cav. prof. ing. RAFFAELE
BOTTRIGARI n. u. cav. dott. ENRICO
} *Consiglieri*
RUBBIANI cav. ALFONSO — *Tesoriere*

---

[1] Presidenti e Segretarii della Deputazione:

Presidenti:

Conte comm. *Giovanni Gozzadini*, Senatore del Regno, dal 10 febbraio 1860 al 25 agosto 1887.

Comm. prof. *Giosuè Carducci*, Senatore del Regno, dal 26 dicembre 1887; riconfermato per R. Decreto 11 gennaio 1894.

Segretarii:

Dott. *Luigi Frati*, Segretario dal 1860 al 26 dicembre 1863.

Prof. *Luigi Mercantini*, ff. di Segretario dal 24 gennaio al 24 febbraio 1864; Segretario dal 24 febbraio 1864 al 26 febbraio 1865.

Prof. *Giosuè Carducci*, ff. di Segretario dal 12 marzo al 10 dicembre 1865; Segretario dal 10 dicembre 1865 al 26 novembre 1875.

Conte *Cesare Albicini*, ff. di Segretario dal 28 novembre al 26 dicembre 1875; Segretario dal 26 dicembre 1875 al 27 giugno 1880; ff. di Segretario sino al 16 gennaio 1881; Segretario dal 16 gennaio 1881 al 28 luglio 1891.

Prof. *Carlo Malagola*, ff. di Segretario dal 28 luglio 1891; Segretario dal 27 dicembre 1891; rieletto 24 dicembre 1893.

Gli attuali componenti la Presidenza e i Consigli della Deputazione furono eletti nella seduta del 24 dicembre 1893.

ELENCO

dei Membri Attivi e dei Soci Corrispondenti della R. Deputazione

colla data dei decreti di nomina.

MEMBRI ATTIVI

1. Montanari comm. prof. Antonio, Senatore del Regno, *Meldola* (Forlì) . . . . 1861 - 8 maggio
2. Carducci comm. Giosuè, Membro del Cons. Superiore di publ. Istruz., Accad. della Crusca, Socio onor. della R. Dep. veneta di St. Patria, Senatore del Regno, prof. di Letteratura italiana nella R. Università, Presidente della R. Comm. pei Testi di Lingua, *Bologna* . . . . 1864 - 10 gennaio
3. Teza comm. Emilio, professore di Sanscrito e di Stor. compar. delle lingue class. nella R. Univ., *Padova*. 1864 - 24 aprile
4. Malagola comm. Carlo, Socio corr. della R. Deput. veneta di St. Patr. e della R. Dep. per le Prov. modenesi, Direttore dell' Archivio di Stato, professore incaricato di Paleografia e Diplomatica e Dottore Collegiato Onorario della Facoltà giuridica della R. Università, *Bologna*. . . . . 1876 - 15 giugno [1]
5. Masi avv. comm. Ernesto, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Patr., R. Provveditore agli studi, *Firenze*, 1876 - 15 giugno [2]
6. Malvezzi de' Medici conte cav. dott. Nerio, Presidente della R. Commissione Araldica per le Provincie di Romagna, *Bologna* . . . . 1878 - 17 marzo [3]
7. Bottrigari n. u. dott. cav. Enrico, *Bologna* . 1878 - 13 dicem. [4]
8. De Leva comm. Giuseppe, Socio della R. Acc. dei Lincei, Socio ord. della R. Dep. veneta di St. Patr., corr. della R. Dep. toscana, professore di Storia moderna nella R. Università, *Padova* . . . . 1884 - 8 giugno [5]
9. Ricci dott. cav. Corrado, Dottore Collegiato Onorario della Facoltà di Lettere della R. Università di Bologna, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Pàtria, e della R. Dep. parmense, Reggente la Direzione della R. Pinacoteca, *Parma*. . 1884 - 8 giugno [6]

---

[1] Socio corrisp. 9 dicembre 1875.
[2] » » 21 febbraio 1875.
[3] » » 9 dicembre 1875.
[4] Socio corrisp. 8 maggio 1861
[5] » » 31 ottobre 1882.
[6] » » 3 giugno 1880.

10. Villari comm. Pasquale, Membro del Cons. Sup. di Pubbl. Istr., Socio della R. Acc. dei Lincei, Socio onor. della R. Dep. veneta di St. Patr., Vice Pres. della toscana, professore di Storia moderna nel R. Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento, Senatore del Regno, *Firenze* . . . . 1884 - 8 giugno
11. Faccioli prof. cav. ing. Raffaele, Dirett. dell'uff. regionale per la conservazione dei monumenti nell'Emilia, *Bologna,* 1885 - 19 marzo [1]
12. Brizio cav. Edoardo, professore di Archeologia e Numismatica nella R. Università, Direttore del Museo archeologico e degli Scavi di antichità per l'Emilia e le Marche, *Bologna*, 1886 - 11 agosto [2]
13. Bertolini comm. Francesco, professore di Storia antica nella R. Università, *Bologna* . . . . 1887 - 16 genn. [3]
14. Rubbiani cav. Alfonso, Membro della Comm. conserv. dei Monum., R. Ispettore per gli scavi e monumenti, *Bologna* 1887 - 16 genn. [4]
15. Comelli dott. Giambattista, *Bologna* . . . 1889 - 17 genn. [5]
16. Dallari dott. Umberto, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Sotto Archivista nell'Archivio di Stato, *Modena* 1889 - 17 genn. [6]
17. Gaudenzi avv. cav. Augusto, professore di Storia del Diritto nella R. Università, *Bologna*. . . . . . . 1889 - 17 genn. [7]
18. Orsi dott. Paolo, professore incaricato di Archeologia nella R. Università di Catania, Ispettore del Museo Nazionale, *Siracusa* 1890 - 13 marzo [8]
19. Favaro n. u. comm. Antonio, Socio ord. della R. Dep. veneta di St. Patr. e corr. della toscana, professore nella Scuola d' Appl. degl' Ingegneri e Presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, *Padova*. . . . . 1892 - 5 maggio [9]
20. Pasolini conte cav. dott. Pier Desiderio, Senatore del Regno, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Patr., e della toscana, *Ravenna* 1893 - 8 giugno [10]
21. Salvioni dott. Giambattista, professore di Statistica nella R. Università, *Bologna* . . . . 1894 - 15 febbr. [11]
22. . . . .
23. . . . .
24. . . . .

---

[1] Socio corrisp. 4 giugno 1873.
[2] » » 1 maggio 1881.
[3] » » 14 febbraio 1869.
[4] » » 6 marzo 1881.
[5] » » 24 febbraio 1884.
[6] » » 27 agosto 1885.
[7] Socio corrisp. 29 marzo 1885.
[8] » » 3 ottobre 1882.
[9] » » 4 aprile 1886.
[10] » » 2 maggio 1869.
[11] » » 7 febbraio 1890.

SOCI CORRISPONDENTI

ALBERTI prof. avv. Massimiliano, *Treviso* . . 30 novembre 1861

ALBINI prof. dott. Giuseppe, *Bologna* . . . . 11 agosto 1886

AMADUCCI prof. dott. Paolo, Preside del Ginnasio-Liceo, e Membro della Comm. Prov. Cons. dei Monumenti, *Ravenna*, 22 febbraio 1894

ANTALDI march. cav. avv. Ciro, Vice Pres. della R. Dep. di St. Patr. delle Marche; Bibliotecario della Oliveriana, *Pesaro* 21 febbraio 1875

ANSELMI cav. Anselmo, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, R. Ispettore degli scavi e monumenti, *Arcevia* (Ancona) 16 aprile 1891

ARGNANI prof. Federico, R. Ispettore dei monum. e degli scavi, Direttore della Pinacoteca comunale, *Faenza* 17 maggio 1888

ARIA conte cav. Pompeo, *Bologna* . . . . . 11 febbraio 1883

BACCHI DELLA LEGA dott. Alberto, Sotto Bibliotecario nella Biblioteca della R. Università, *Bologna* . . . . . 16 gennaio 1887

BAGLI avv. Gaspare, *Bologna* . . . . 29 marzo 1885

BARNABEI prof. comm. Felice, Direttore del Museo Nazionale romano, S. C. dell' Acc. dei Lincei, *Roma* . . . 31 ottobre 1882

BAROZZI n. u. comm. Nicolò, Direttore delle RR. Gallerie e Musei, Socio ord. della R. Dep. veneta di St. Patr., Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., *Venezia* . . 13 gennaio 1867

BELLUCCI commendator Giuseppe, Professore nell' Università, *Perugia* . . . . 11 febbraio 1883

BELTRAMI ing. comm. Luca, Deputato al Parlamento, professore nel R. Istituto tecnico superiore di Milano, Membro Eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., Direttore dell'ufficio region. per la conserv. dei monumenti nella Lombardia, *Milano*, 2 giugno 1889

BENADDUCI cav. Giovanni, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, *Tolentino* . . . . 17 maggio 1888

S. E. BERTI comm. Domenico, Prof. onor. della R. Univ. di Bologna, Socio dell' Acc. dei Lincei, Socio onor. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., Socio on. della R. Deput. veneta, Deputato al Parlamento, Primo Segretario di S. M. per l' Ordine Mauriziano e Cancelliere dell' Ordine della Corona d' Italia, *Roma* 31 ottobre 1882

BIFFI cav. ing. Luigi, *Faenza* . . . . 31 ottobre 1882

BOLLATI di S.t Pierre barone comm. avv. Emanuele, M. Eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., Soprintendente dell'Archivio di Stato, *Torino* . . . . 28 dicembre 1864

Brandi avv. prof. Brando, Bibliotecario del Ministero dell' Interno *Roma* . . . . 19 luglio 1888

Breventani canonico prof. don Luigi, *Bologna* . 2 giugno 1889

Brini avv. Giuseppe, professore di Diritto romano nella R. Università, *Bologna* . . . . 27 febbraio 1890

Busi cav. avv. Leonida, Prof. emer. dell' Univ. di Ferrara, *Bologna* 11 febbraio 1883

Calzini prof. Egìdio, *Forlì* . . . . 22 maggio 1894

Cantalamessa prof. cav. Giulio, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, Reggente la Direzione della R. Pinacoteca, *Modena* 13 agosto 1889

Capellini comm. Giovanni, Senatore del Regno, Socio della R. Acc. dei Lincei, Rettore della R. Università, professore di geologia e Direttore del Museo geologico, *Bologna,* 31 ottobre 1882

Carutti di Cantogno barone comm. Domenico, Senatore del Regno, Bibliotecario di Sua Maestà, Socio della R. Acc. dei Lincei, Socio on. della R. Dep. veneta di St. Patr., corr. della toscana, Pres. della R. Dep. di St. Patr. pel Piemonte e Lombardia, *Torino* . . . . 11 febbraio 1883

Casagrandi dott. Vincenzo, professore di Storia antica nella R. Università, *Catania* . . . . 31 ottobre 1882

Castelfranco prof. Pompeo, S. C. della R. Acc. dei Lincei, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Milano* . . 15 aprile 1883

Cavazza conte cav. dott. Francesco, *Bologna* . 17 gennaio 1889

Cilleni Nepis conte Carlo, R. Ispett. scolast., *Aquila,* 3 luglio 1892

Corradi dott. Augusto, prof. nel R. Liceo, *Bergamo,* 8 giugno 1884

Costa Torquato, *Anzola* (Bologna) . . . . . 31 ottobre 1882

Dall' Osso dott. Innocenzo, *Bologna* . . . . 11 febbraio 1883

Da Ponte dott. cav. Pietro, R. Ispett. degli scavi e mon., Corr. della R. Dep. di St. Patr. di Piemonte e Lombardia e della R. Dep. parmense, Conservatore del Museo patrio, *Brescia* 25 luglio 1887

Del Lungo prof. comm. Isidoro, Acc. della Crusca, Socio ord. della R. Dep. tosc. di Storia Patria, corr. della R. Dep. veneta, Accademico residente della Crusca, *Firenze*. 15 marzo 1863

De Montet cav. Alberto, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. di Piemonte e Lombardia, Segretario della Società storica della Svizzera Romanza, *Vevey* (Svizzera) . . 18 febbraio 1886

De Paoli avv. comm. Enrico, Soprintendente dell' Archivio di Stato, *Roma* . . . . 19 giugno 1890

Duhn (von) dott. Federico, professore di Archeologia nell'Università, *Heidelberg* (Baden) . . . . 24 febbraio 1884

Ellero comm. Pietro, Prof. emer. della R. Univ. di Bologna, Consigliere di Stato, Senatore del Regno, *Roma*. 17 aprile 1865

Falletti Fossati cav. Pio Carlo, professore di Storia moderna nella R. Università, *Bologna* . . . . 15 febbraio 1894

Fanti avv. cav. Innocenzo, *Imola* . . . . . 31 ottobre 1882

Fattori prof. Marino, Prefetto dell' Archivio governativo, e Bibliotecario, *Repubblica di S. Marino* . . . 25 luglio 1887

Ferraro prof. cav. Giuseppe, R. Provveditore agli Studi, *Reggio Emilia* . . . . 18 febbraio 1886

Ferrero prof. cav. Ermanno, Dottore aggregato della Facoltà di Lettere della R. Università, Ispettore degli Scavi e monumenti, Mem. Eff. della R. Deputazione di St. Patr. di Piem. e Lomb., *Torino* 31 ottobre 1882

S. E. Finali avv. comm. Gaspare, Senatore del Regno, Presidente della R. Corte dei Conti, *Roma* . . . . 6 gennaio 1866 [1]

Fiorini cav. Vittorio, professore di Storia nel R. Liceo E. Q. Visconti, *Roma* . . . . 8 giugno 1884

Fornelli Nicola, professore nella R. Università, *Napoli* 29 gennaio 1891

Gamurrini comm. Gian Francesco, S. C. della R. Acc. dei Lincei, Socio ord. della R. Dep. tosc. di St. Patr., Presidente dell'Accademia di Scienze, lettere ed arti d' Arezzo, *Monte S. Savino* . . . . 31 ottobre 1882

Gandini conte Luigi Alberto, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, *Modena* . . . . . 25 luglio 1887

Gandino comm. Giambattista, Membro del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, professore di Letteratura latina nella R. Università, *Bologna* . . . . 10 gennaio 1864

Gatti prof. Angelo, *Bologna* . . . . 2 giugno 1889

Gennarelli avv. cav. Achille, Prof. Emerito nel R. Istituto di Studi Superiori, *Firenze* . . . . 21 dicemb. 1864 [2]

Ghirardini dott. cav. Gherardo, professore di Archeologia nella R. Università, Socio della R. Acc. de' Lincei, *Pisa* . 11 febbraio 1883

---

[1] Già *Membro Attivo* per decr. 26 marzo 1860; poi, per sua domanda, *Socio Corrispondente*.

[2] Già *Membro Attivo* sin dal Decreto d'istituzione, del 10 febbraio 1860; poi, per sua domanda, *Socio Corrispondente*.

GIORGI cav. Francesco, ufficiale nel R. Archivio di Stato, *Bologna* 6 agosto 1890
GOLDMANN dott. Arturo, *Vienna* . . . . . . 2 giugno 1889
GUARINI conte Filippo, *Forlì* . . . . 24 aprile 1873
GUERRINI dott. cav. Olindo, Bibliotecario della R. Università, *Bologna* . . . . 3 giugno 1880
GUIDOTTI avv. cav. Achille, *Bologna* . . . . 31 ottobre 1882
HERCOLANI principe Alfonso, cav. di Malta, *Bologna* 31 ottobre 1882
HODGKIN prof. Tommaso, *Newcastle on-Tyne* (Inghilterra) 11 febbraio 1883
HOFFMANN, dott. W. J., Segretario Gen. della Società Antropologica, *Washington* . . . . 21 maggio 1885
JONESCO dott. Nicola, professore di Storia nell' Università, *Jassi* (Rumenia) . . . . 17 gennaio 1889
LA MANTIA avv. cav. Vito, Consigliere della Corte di Cassazione, *Palermo* . . . . 31 ottobre 1882
LEGA dott. cav. Achille, *Brisighella* (Ravenna) . 16 giugno 1887
LOVATELLI contessa Ersilia, n. Caetani, Socia della R. Accademia dei Lincei, *Roma* . . . . 31 ottobre 1882
LUMBROSO prof. cav. Giacomo, Socio della R. Acc. dei Lincei, *Roma* . . . . 11 febbraio 1883
LUSCHIN VON EBENGREUTH dott. Arnoldo, professore di Storia del Diritto nella I. R. Università, *Gratz* . . . . . 31 ottobre 1882
MALAGUZZI-VALERI conte dott. Francesco, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, *Bologna* . 5 febbraio 1893
MALAGUZZI-VALERI conte cav. Ippolito, Socio eff. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Socio corr. della R. Dep. ven., Direttore dell' Archivio di Stato, *Modena* . 29 gennaio 1891
MANZONI conte Luigi, R. Isp. dei mon. e scavi, *Lugo* 18 marzo 1877
MARCELLO n. u. cav. Andrea, Socio ord. della R. Dep. Veneta di St. Patr., *Venezia*. . . . . 16 gennaio 1887
MAZZATINTI prof. Giuseppe, Bibliotecario e Conservatore dell'Archivio comunale, *Forlì*. . . . . 2 giugno 1889
MILANI prof. cav. Luigi Adriano, Direttore del R. Museo Archeologico, Libero docente di Archeologia nell' Istituto di Studi Superiori, Socio della R. Acc. dei Lincei, *Firenze* . 11 febbraio 1883
MONTELIUS prof. Oscar, Conservatore del R. Museo, *Stoccolma* 11 febbraio 1883
MORPURGO dott. Solomone, Libero docente di letteratura ital. nella R. Univ. di Bologna, Bibliotecario della Riccardiana, *Firenze* 11 febbraio 1883

MUSATTI dott. cav. Eugenio, Socio corr. della R. Dep. veneta di Storia Patria, *Padova* . . . . 2 giugno 1889
NICOLUCCI comm. Giustiniano, professore di Antropologia nella R. Università, *Napoli* . . . . 31 ottobre 1882
ORSINI Antonio, Archivista comunale, *Cento* . . 24 febbraio 1884
PALMIERI avv. Gian Battista, *Bologna* . . . . 5 febbraio 1893
PANZACCHI prof. comm. Enrico, Pres. della R. Acc. di Belle Arti, Direttore dell' Istituto di B. A. e della R. Pinacoteca, Dottore Collegiato Onorario della Facoltà di Lettere, *Bologna* 31 ottobre 1882
PELLEGRINI dott. Flaminio, professore di Lettere italiane nel R. Liceo, *Vigevano*. . . . . 6 agosto 1890
PODESTÀ barone cav. Bartolomeo, Socio corr. della R. Dep. toscana di St. Patr., Pref. della Bibl. Naz., *Firenze* 10 gennaio 1864
POGGI magg. cav. dott. Vittorio, Membro eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb. e della R. Dep. parmense, Direttore della Biblioteca e dell' Archivio Comunale, *Savona.* 11 febbraio 1883
RANDI Tommaso, *Cotignola* (Ravenna). . . . 6 agosto 1890
RAVA S. E. cav. Luigi, Sotto Segretario di Stato al Ministero delle Poste e Telegrafi, Professore incar. nella R. Univ. di Bologna, Deputato al Parlamento, *Roma* . . . . 17 gennaio 1889
ROCCHI prof. cav. Gino, Direttore del Ginnasio *Guido Guinizelli*, *Bologna* . . . . 3 gennaio 1875
RONCAGLI avv. Giuseppe Gaetano, *Bologna* . . 11 febbraio 1883
ROSSI prof. cav. Girolamo, Socio corr. della R. Dep. tosc. di St. Patr. R. Ispett. dei mon. e degli scavi, *Ventimiglia*, 2 maggio 1869
ROSSI dott. Luigi, professore incaricato di Diritto costituzionale nella R. Università, *Bologna* . . . . . . 29 gennaio 1891
RUGA avv. Cesare, Adiut. nel Museo Civ., *Bologna* 16 gennaio 1887
RUGARLI conte dott. Vittorio, professore nel Ginnasio Guinizelli, *Bologna* . . . . 1 aprile 1894
SALINAS comm. Antonino, Membro del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, S. C. della R. Acc. dei Lincei, professore di Archeologia nella R. Università e Direttore del Museo Nazionale, *Palermo* . . . . 31 ottobre 1882
SAMMARINI ing. Achille, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Presidente della Commissione municipale di storia patria e belle arti, *Carpi* . . . . 25 luglio 1887
SANTARELLI avv. cav. Antonio, Direttore del Museo Archeologico, Ispettore degli scavi e monumenti, *Forlì* . 31 ottobre 1882

SANTAGATA comm. Domenico, Vice Segr. dell'Acc. delle Scienze, Prof. Emer. della R. Università, *Bologna* . . 4 gennaio 1894
SANVITALE conte cav. Stefano, *Parma* . . . . 31 ottobre 1882
SCARABELLI GOMMI FLAMINJ comm. Giuseppe, Senatore del Regno, R. Ispettore dei monumenti e scavi, *Imola* 8 giugno 1884
SCHUPFER avv. comm. Francesco, Membro del Cons. Sup. della Pubbl. Istr., Socio dell'Acc. dei Lincei, Soc. on. della R. Dep. veneta di St. Patr., professore di storia del Diritto italiano nella R. Università, *Roma* . . . . 28 gennaio 1872
SCUTELLARI cav. Girolamo, *Ferrara* . . . . . 15 maggio 1870
SERAFINI comm. avv. Filippo, Membro del Cons. Sup. di Pubbl. Istr., Socio dell'Acc. dei Lincei, Rettore della R. Università, prof. di Diritto romano, Senatore del Regno, *Pisa* 14 febbraio 1869
SERGI dott. Giuseppe, professore di Antropologia nella R. Università, *Roma* . . . . 11 febbraio 1883
SETTI prof. Giovanni, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Libero docente di Lettere greche nella R. Università, *Pisa* . . . . 15 aprile 1883
SILVERI-GENTILONI conte cav. Aristide, Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Macerata* . . . . 11 febbraio 1883
SOLERTI dott. Angelo, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, professore di Lettere italiane nel R. Liceo Galvani, *Bologna* . . . . 27 marzo 1892
SPINELLI cav. Alessandro Giuseppe, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi e della R. Dep. parmense, *Modena* . . . . 2 giugno 1889
S. E. TABARRINI comm. avv. Marco, Acc. della Crusca, Socio dell'Acc. dei Lincei, Pres. della R. Dep. tosc. di St. Patr., Socio on. della veneta, Socio corr. della parmense, Senatore del Regno, Presidente del Consiglio di Stato, *Roma* . . 28 dicembre 1864
TAMASSIA cav. Nino, Professore di Storia del Diritto nella R. Università, *Pisa* . . . . 7 maggio 1893
TONINI prof. cav. dott. Carlo, Bibliotecario comunale, Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Rimini* . . . 11 febbraio 1883
TOSCHI dott. Giambattista, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, R. Ispett. dei monumenti e scavi, *Baiso* (Reggio d' Emilia) . . . . 8 giugno 1884
TROVANELLI prof. avv. Silvio, Libero docente di filosofia del diritto nella R. Università, *Bologna* . . . . . 16 aprile 1891
UNGARELLI Gaspare, *Bologna* . . . . 29 gennaio 1891

Urbani De Gheltof cav. Giuseppe Marino, Direttore del Museo Civico di Murano, *Venezia* . . . . 31 ottobre 1882

Venturi prof. cav. Adolfo, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Ispettore dei Musei presso il Ministero della pubblica Istruzione, Libero docente di storia dell' arte nella R. Università, *Roma* . . . . . 29 marzo 1885

Vernarecci canonico prof. cav. Augusto, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, Bibliotecario comunale, Ispettore dei mon. e degli scavi, *Fossombrone* . . . 26 marzo 1882

Zenatti prof. dott. Albino, Pres. del R. Liceo, *Ferrara*, 11 febbraio 1883

Zonghi mons. Aurelio, Socio On. della R. Dep. delle Marche, corr. della R. Dep. ven., Vescovo di *Jesi* 31 ottobre 1882

Zorli conte Alberto, professore di Scienza della finanza nella R. Università, *Macerata* . . . . 15 aprile 1883

DEFUNTI DURANTE L' ANNO 1893

(APPENDICE)

SOCI CORRISPONDENTI

Undset dott. Ingwald, *Kallundborg* (Danimarca) *Socio Corr. 24 febbraio 1884.*

(† in Cristiania il 9 novembre 1893).

DEFUNTI DURANTE L' ANNO 1894

MEMBRI ATTIVI

Fabbretti prof. comm. Ariodante, Senatore del Regno, *Torino — Mem. Att. 10 febb. 1860.*

(† a Monteu da Po il 16 settembre 1894).

Rezasco comm. Giulio, *Bogliasco* (Genova) — *Mem. Att. 8 giu. 1884.*

(† in Bogliasco, 11 gennaio 1894).

SOCI CORRISPONDENTI

Brunn (von) dott. cav. prof. Enrico, *Monaco di Baviera — Socio Corr. 11 agosto 1886.*

(† in Monaco, 23 luglio 1894).

Curcio avv. comm. Giorgio, Cons. di Stato, *Roma — Socio Corr. 13 gennaio 1867.*

(† in Roma, 27 dicembre 1894).

Lanciani ing. comm. Filippo, *Roma — Socio Corr. 8 marzo 1868.*

(† in Roma, 6 marzo 1894).

ODOFREDO

STUDIO STORICO-GIURIDICO

(Continuazione — Vedi Vol. XI a pag. 183 e segg.)

CAPITOLO II.

Linguaggio e metodo didattico di Odofredo, in relazione con le tradizioni scolastiche del medio evo.

§ 1. Abbiamo già notato che le lezioni del Nostro, nell' edizione a stampa, sono l' eco fedele della viva voce del maestro. Dalle colonne lunghe, interminabili delle sue opere esce ancora la parola arguta e bonaria del vecchio dottor bolognese.

Sotto questo aspetto, le lezioni odofrediane — si ricordi bene — essendo le uniche che siano a noi giunte di quel periodo importante, e quasi complete, hanno diritto alla nostra attenzione.

Il maestro parla quasi sempre in prima persona, e questo aggiunge vivacità alla dicitura; e chi ha *notato* le lezioni, talvolta, « *somniat in Parnasso* » per dirla col Nostro, e adopera le formule: « *repetas ut fecit Odofredus, secundum dicit Odofredus etc.* » [1].

Il quale Odofredo esordisce abitualmente col famoso e tediosetto « *Or Segnori* » che caccia dove può, per tener viva l' attenzione vacillante de' socii, quando non dice: « *Debetis scire, domini mei charissimi* » o « *domini mei* », senz' altro.

In principio del corso il Nostro fa un discorsetto di circostanza a' suoi uditori: « *Or Segnori, dico vobis aliqua et bre-*

[1] Per es. Dig. IV, 3, 13, § 1. *Secundum quod dixit do. Odofr.* p. 163B. D. IV, 6, 28, § 6, p. 190A. *Sed dominus Odo. putat contrarium.* p. 190B. ecc. ecc.

viter ut agamus gratias domino nostro iesu christo de tam honorabili principio, et quia video in scholis istis multos preter spem, invito vos ad perseverantiam etatis, in nomine domini » [1].

Questo esordio è pur esso tradizionale nelle scuole del medio evo; è giunto a noi, infatti, il proemio alle Pandette di Giovanni Bassiano, al quale non c'è una ragione al mondo di toglierlo, per attribuirlo con tutto il resto ad Ugolino, e che ci prova l'uso seguito dal Nostro [2].

Alla fine del corso era pur tradizione che il dottore dicesse qualche parola di commiato agli scolari, prima di andare alla messa in onore dello Spirito Santo, come si soleva fare al termine di un libro. Sono appunto alcune di queste orazioncelle finali del Nostro che diventarono luoghi arcico-

[1] D. Cost. *Omnem rei publ.* n. 12, p. 3B. Cfr. il proemio del Dig. vet. nel ms. Parigino 4489, fol. 102 in Savigny, III, p. 541, ecc. ecc.

[2] Trovasi il proemio nella citata edizione della *Summa Azonis* pag. 1142-3. Il Savigny (V. p. 56-7) non ostante che *dieci* codici portino la sigla Iob. attribuisce invece quella Summa ad Ugolino, perchè si cita in essa talora l'opinione del Bassiano, come contraria a quella espressa nel testo. Ciò accade spesso, e la contraddizione è più apparente che reale. Le Summe sono *notate* anch'esse dalle lezioni e la formula: *verior est sententia Io. distinguentis* equivale all'altra che trovasi nel ms. parigino 4545: *Sed domino Odofredo videtur.* Il raccoglitore fa parlare in terza persona l'autore, e non infrequentemente aggiunge qualche opinione contraria a quella del maestro, in modo da fare indurre in errore sull'autenticità dell'opera. *Quidam tamen dicunt, inter quos est Io. quod etc.* non vuol dire altro che Io. segue l'opinione di alcuni dottori. Stranissima è l'ipotesi del Savigny il quale attribuisce la sigla *iob.* preposta alla Summa all'ignoranza di qualche copista, che dalle prime parole: *In nomine patris et filii et spir. sancti amen. Principium omnium rerum est deus, ut in evangelio Joannis: In principio erat verbum* », dedusse che la Summa apparteneva a Giovanni. No, questa è ipercritica. Gli statuti dello Studio Bolognese più antichi a noi pervenuti cominciano coi proemi degli evangeli. (Malagola, *Statuti delle Università e dei collegi dello Studio di Bologna. Bol. 1888*, I, 1, p. 2) e il proemio della Summa di Azzone, è pur religioso: *Cum post inventionem scientiae supervenerit gratiae plenitudo.* V'ha certo un'idea mistica annessa al *Verbum*, anche trattandosi d'insegnamento?

muni di tutti i libri storico-giuridici, e che ci contentiamo di accennare appena [1].

Nella lezione Odofredo, lasciando in disparte per ora il metodo didattico, si mostra straordinariamente verboso, faceto e quasi addirittura scurrile, ma semplice e piano e alieno da quello stile oratorio gonfio e ricercato di cui faceva gran pompa Pillio [2]; anzi il Nostro mette in canzonatura lo stesso Pier delle Vigne che era un insopportabile oratore [3], e i Lombardi i quali perfino ne' pranzi, dice il Nostro, non sanno trattenersi dall' aringarsi a vicenda [4]. Questa canzonatura della retorica d' allora (di cui vi sono tanti esempi nelle *Artes dictandi*) [5] così argutamente esposta da Odofredo, era uno degli esercizi prediletti anche di Federigo II ne' momenti di umor lieto — che dovevano essere rari —; e il trovarsi d' accordo col dotto Svevo non torna certo a svantaggio del Nostro [6].

[1] *Cod. in fine lib.* IX, p. 217B. *Or Segnori, debemus regratiari Deo et b. virgini matri eius quod hunc librum complevimus* etc. Cfr. *in fine Dig. vet.* p. 192A.: *Or Segnori nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto; de quo agimus gratias Deo etc. et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista quod cantatur missa quando liber finitur etc. sed quia* MORIS EST *quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua, pauca tamen etc.*

[2] Cfr. il proemio alla sua Summa Cod. (Savigny, III, p. 312-14) e nella *Summa Az.* cit. p. 942.

[3] D. XII, 1, 1, p. 2A. *Unde volentes obscure loqui et in supremo stilo ut faciunt summi doctores, et sicut faciebat Petrus de Vineis, quando volunt dicere veritatem.* Cfr. C. IV, 19, 18, p. 209B. *Maledictus advocatus cepit loqui sextupedalia verba* etc.

[4] C. VI, 23, 26, p. 41B. *Lombardi, qui nesciunt lavare sibi manus, quando vadunt ad comedendum, nisi prius alloquerentur ad invicem; ita olim dominus testator — quando testabatur debebat arengare sive dicere quedam verba formalia* etc.

[5] Cfr. *Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte* IX, Bd. 1. Abth. München 1863, p. 53 e segg. Ugo di Bologna, Buoncompagni ecc. ecc. p. 121 e segg. e Gaudenzi, nel *Propugnatore*, Vol. V, fasc. 25 e segg., 1892. Guidonis Fabe *Dictamina Rhetorica* p. 86 e segg. e *Rhetorica novissima* di Buoncompagni, nella *Bibl. iur. med. aevi* II, l. c. ecc. ecc.

[6] Salimbene, *Chron. cit.* p. 170. *Iste imperator trufatorie concionabatur aliquando coram domesticis suis in palatio suo, loquendo sicut faciunt cremonenses ambaxatores.*

Per questa sentita predilezione per lo stile semplice e piano, egli trova di pessimo gusto la retorica e le lungaggini delle compilazioni giustinianee, e più d'una volta esce in esclamazioni come la seguente: « *Imperator facit hic magnam arengam, et de una cirasia facit quinquaginta bolos seu bocones* » [1]. Ma il desiderio di dire le cose alla buona e senza solennità lo trascina poi al punto opposto; e il Nostro riesce egli pure goffamente prolisso, quando a risolvere le questioni usa ed abusa del solito espediente de' glossatori e, abbandonando l'esposizione, imagina un dialogo fra imperatore e scolari o chiedenti un rescritto, ovvero fra un giureconsulto ed un rustico od una donna, non senza però qualche *vis comica.* L'imperatore talvolta (quale rispetto alla maestà imperiale!) « *respondet gratando sibi aurem* » in casi difficili [2], ovvero discute con un usuraio tutto lindo ed elegante col suo bravo falcone in pugno, pronto a donarlo a sua maestà, se questa gli concederà quanto egli domanda [3].

E facciamo grazia al lettore di tutti i proverbi e i modi di dire che abbelliscono le sue lezioni [4], per ricordare soltanto alcune particolarità strane di queste.

[1] C. IV, 13 Auth. Hab. p. 204A. n. 2. C. VII, 6, 1, p. 94A. e passim.

[2] C. II, 1, 8, p. 57B. *Imperator Alex. cepit ridere et dixit: bello filhollo meo tu habes debilem cervicem.* C. V, 44, 2. *Respondet Imperator, gratando sibi aurem.*

[3] C. I, 16, un. p. 39B. *Quidam fenerator venit ad principem, in veste regali et more debito inclinavit principi, dixit princeps: Surgatis. Quid placet vobis? Dixit iste fenerator, qui ivit in veste regali et cum falcone in manu et* NESCIEBAT ALIQUID CUM EO OPERARE (non essendo un nobile, di quelli cioè che andavano a caccia) *iste est melior falco de mundo: presento vobis etc.*

[4] Ne diamo alcuni esempi: *(villani coadunati) confunderent* KAROLUM cioè Carlo Magno C. I, 2, 1, p. 7A. notissimo nome per la diffusione dei poemi cavallereschi, più che per la storia. La frase: *quomodo probaremus* (secundum bul. et Io) *Karolum esse mortuum?* (C. I, 2, 23, p. 20B. n. 7) si riferisce alla morte di Carlomagno, come avvenimento remoto, non già a Carlo di Tocco (SAVIGNY, III, p. 97); e così si toglie ogni difficoltà per l'intelligenza di quel passo odofrediano, che corrisponde alla glossa Accursiana C. V, 18, 5. *Ad presens ova cras pullis sunt meliora*: C. II, 3, 29, p. 70A. n. 6. *Lupus mordet carnes extraneas, sed suam non mordet sed*

Quando la significazione della legge non è chiara, egli dice la *litera « meretrix, cerea »* [1]; o quando la legge stessa è abrogata dall' uso contrario o corretta dalle Novelle, Odofredo sentenzia: « *hec lex non valet unam festucam* » [2]. E le stesse espressioni volgarissime sono usate per indicare il poco valore di certe opere, ch' egli chiama *fabulas* o *nuces marcidas* e via di questo passo [3]. Dev' essere anche un espediente didattico, per provocare l' attenzione degli scolari, l' avvertenza che egli spiegherà una dottrina buona per servire le donne [4], o un qualche mezzo infallibile per rendere irrevocabile un testamento, purchè il grave segreto non sia ripetuto fuori del suo *auditorium* e si sappia, ma non si metta in esecuzione: n' andrebbe di mezzo l' eterna salute dell' anima! [5].

lambit: C. VI, 42, 30, p. 72A. n. 1; (Milites) *cum sunt in exercitu non debent habere culcitram sub se:* C. VI, 21, p. 37A; l'espressione ricorda il *sotto coltre* dantesco (*Inf.* 24, v. 46) *Gania mantelli nimis clinat se in partem:* C. IX, 2, 7. p. 188B, cioè nel senso di essere parziali. — *Sicut sciunt illi de mencorio (?).* C. X, 15, 1, p. 36B. ciò che tutti sanno (?); *proiecit pulverem in oculos romanorum* D. I, 14, 3, p. 28B. ecc. ecc.

[1] C. I, 22, 2, p. 47A. e passim. *Nam sicut meretrix, habita pecunia, potest trahi ad illud et ad illud, ita litera istius legis.*

[2] C. I, 3, 20, p. 24A. *Notate quod hec lex non valet unam festucam — unde non esset hic legenda.* E così spesso.

[3] C. III, 31, 6, p. 166B. *Tango eorum* (opiniones Io. et Az.) *fabulas;* C. VI, 9, 1, p. 22A. *Nec etiam medulam huius legis ad plenum tangunt,* C. VII, 32, 5, p. 106B. *Videtur quod domini Io. et Az. non bene dicant, nec intelligant se ipsos* ecc. ecc. E talora è anche più energico: C. VI, 1, 22, p. 13 A. n. 5. *Sed pro Deo quod est hoc?*

[4] C. VI, 44, 33, n. 1, p. 75 B. Cfr. D. II, 15, 8, § 12, p. 95 A.: *Or Segnori ex lege ista colligetis unam doctrinam serviendi dominabus, vos qui intenditis esse advocati, quando bene diligitis eas, et nocendi si eas non diligitis. Domine tota die rogant iurisperitos ut adsint testamentis virorum suorum, si non vultis servire domine, ita dictabitis testamentum — Sed si diligitis eam — dicetis ita.* E così si chiama dal Nostro LEX SCHOLASTICA (quella che riguarda debiti, fideiussioni, locazioni ecc.)

[5] C. I, 2, 1, p. 7A. *Docebo vos cum quadam cautela, quomodo potest fieri testamentum de iure, ita quod propter posterius non mutabitur — dico vobis hoc ut sciatis ista, non operamini, nisi vestra multum interesset; quia non est bonum quod faciatis relinquere alicui quod relinqueret postea Deo — nec hoc doceatis alios qui non sunt de auditorio meo, sed teneatis pro vobis.*

Tuttavia neppure questa trivialità è colpa esclusiva del Nostro, cui va ascritta solo quella di avere esagerato: studiando la *Summa* e le letture di Azzone sul Codice, facilmente si trovano le tracce d'un consimile indirizzo didattico: una fioritura di proverbi, di storielle, di scurrilità che poco sembrano convenire all'austerità di quella mente altissima [1].

Notevole dal punto di vista filologico è la lingua del Nostro. È un vero latino-romanzo con le desinenze e la maschera della grammatica latina, attraverso la quale, come in Azzone [2], talora esce fuori la parola italiana o dialettale [3]. Avendo Odofredo un uditorio internazionale con una siffatta lingua, che ripetiamo, somiglia a quella di frate Salimbene, riusciva a farsi intendere anche da non italiani, sebbene egli di latino corretto e giusto ne usasse ben poco o nulla.

§ 2. Di maggiore importanza è il metodo didattico odofrediano studiato nelle sue attinenze coi sistemi precedenti delle scuole giuridiche del medio evo: l'argomento, non ostante gli studii del Savigny, completati da quelli del Fitting e

[1] Az. *Summa* C. V, 17, p. 507. *Si* (*uxor*) *in lecto solita erat stertere aut stercorare, sicque cantabat utroque modo. Lect.* C. III, 35, 22, p. 496: *Non est enim praesumendo de aliquo Lombardo vel alio quod pecuniam suam effundat.* IV, 59, 2. *Si habuit per gulam, ib.* C. VIII, 17, (18), 11, p. 937. *Apud Tuscos* INDECHE *tabellio* (*vocatur*). Da INDE HAEC, frequenti parole del gergo notarile? ib. IX, 16, 4 (5), p. 1031. *Cum calcis ictu*] *et ita ludendo, sicut faciunt Hispani.* Cfr. ib. C. I. 1, 5, p. 8. *In monachis — qui male faciunt* (Cfr. *lupi rapaces* di Odofredo). — ib. I, 2, 13, p. 14. *Ponit frenum a cauda;* (C. I, 5, 21. *A tal montone, tal bo*[*n*]*cone* (*boccone.* ib. C. II, 7, 14, p. 148 *gloriosis vocibus*] *hoc exclamando exponit dominus meus, quia dicit:* STA LA NON TE MOVER.

[2] Vedi es. della nota precedente e Az. *Lect.* C. I, 3, 17, p. 30 *Publicum spectaculum*] a la gradicola.

[3] C. VI, 58, 5, p. 87B. *Segnori, queste est una bone leges et non vale una festuca.* Notevole l'uso di alcune parole: *musardus* (C. VII, 72, 9, p. 136A.); *trivilino* (D. I, 15, 3, § 1, p. 29A.) *trupha, truphatarius* (D. II, 14, 1, p. 71A.) *babuinare* (*ut faciat libros babuinare* D. XIV, 6, 7 § 13, p. 65A.) *tinatium* (D. XXXI, 11, 6, 3, § 1, p. 50A.) *burigatium vocatur in lingua nostra bon. et fit de minimis virgis et extra de stercore bovino decoratur* (!) D. XXXI, 49, § 1, p. 27B). Cfr. P. RAINA, *Origini della lingua italiana*, Vol. III degli *Albori della vita italiana* 1891, p. 356-7.

del Chiappelli [1], è pur sempre nuovo e interessante, perchè offre il modo di seguire, ben più sicuramente che con la storia de' dogmi giuridici, le relazioni esistenti fra l'elaborazione scientifica del diritto nell'età prebolognese e quella de' glossatori.

Anzitutto il Nostro si stacca non poco da' suoi predecessori, per l'esagerazione del metodo esegetico. A' tempi di Odofredo, era avvenuto ciò che possiamo chiamare la serrata della glossa per opera dell'Accursio: la straordinaria e disordinata quantità d'ogni maniera di glosse rendeva più che mai necessaria una raccolta razionale di esse, togliendo o adattando negli apparati quelle che impedivano addirittura l'interpretazione del testo.

La reazione contro le glosse è già enunciata nel suo modo bizzarro dal Buoncompagni, il quale le paragona a grandine di locuste faraoniche che finiscono per distruggere tutto: chiarezza, intelligenza e il testo stesso della legge. Il metodo era così degenerato che gl'indotti riuscivano più chiari ne' loro rozzi statuti, che i dottori i quali sudavano tanto ad imbrogliare i testi [2]. Egli è che i glossatori avevano fatto il loro tempo; l'Accursio comprese questa verità e fece quella che chiamammo la serrata della glossa. Il Nostro si mise in capo invece di spiegar tutto, di tener conto di tutto, da Irnerio in poi, e riuscì solo a fare un enorme zibaldone, che doveva

[1] Fitting, *Juristische Schriften des früheren Mittelalters*, *Halle*, *1876*; *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, *Berlin*, *1888*, ecc. ecc. L. Chiappelli, *Glosse d'Irnerio e della sua scuola*, (estr. *Atti dell'Accad. dei Lincei*, a. 1885-6); *La Glossa Pistoiese al Cod.* (estr. *Accad. di Torino*, Ser. II, T. XXXVII, a. 1885). *Le origini dello studio di Bologna*, *Pistoia*, *1888*, ecc. ecc.

[2] *Rhetorica novissima*, *Bibl. iuridica medi aevi* cit. II, p. 291. *Dum glosa glosam requirit*, *lumen queritur a tergo*, *sententia spernitur et in amphibologie mergitur layerinthum* etc. E propone quindi una legge contro i glossatori: *Iniuriosa iuris expositio et sacrarum legum interpretatio cancerosa maiestati nostre manifeste suadent*, *ut in eos exercere debeamus iudicium ultionis* etc.

imbalordire quelli pe' quali era fatto [1]. Comincia Odofredo a premettere la *summa* del titolo, e passa poi a giudicare le singole leggi e le dice buone, utili, o inutili, chiare, piane o difficili e così via: divide la legge in vari capitoli o parti e le spiega coi *casus*, ricorrendo intanto a tutta la ricca letteratura giuridica di cui aveva completa conoscenza, e conciliando le varie glosse o condannandone alcune. Così è tratto, proprio nel bel mezzo dell'esposizione, a glossare egli stesso, parola per parola, per riprendere poi, a tempo opportuno, la dichiarazione interrotta del testo, con quanto vantaggio dell' uditorio, giudichi il paziente che ci segue in questo minuto esame.

Basta aprire a caso un libro di Odofredo per trovare applicato lo schema, che ci siamo ingegnati di delineare alla meglio. La maggiore difficoltà nell' attuazione del suo disegno Odofredo l' incontrava nell' esame e nella sospirata conciliazione delle glosse: il testo quindi passava in seconda linea ed egli era costretto all' ingrato mestiere di glossare le glosse altrui. L' impaccio delle glosse aveva già disturbato Giovanni Bassiano [2], figuriamoci il Nostro! Il quale non sa talora ove volgersi: una glossa d'Irnerio lo pone in gran briga [3], o è spaventato dalla moltitudine delle glosse [4], che rendono difficile la legge [5], poichè sono *irsute* e contradditorie [6], detrun-

[1] SAVIGNY, V, p. 364; e III, p. 541 nota d. (Ms. Parig., 4489 fol. 102). *Legam etiam omnes glossas, quod ante tempora mea non fiebat*

[2] C. I, 18, 8, p. 43A. *Super lege ista dom. yr. scripsit quandam obscuram glossam, que est obscurior* (quam lex?) — *ideo dixit dominus Jo.: hanc glossam yr. de libris esse abradendam.*

[3] C. I, 19 (20), 2, p. 96A. *Dominus — yr. inseruit hic quandam suam glossam, propter quam posuit nos in magna briga.*

[4] C. III, 26, 24, p. 180B. *Lex ista multum difficilis reputatur et famosa est* etc. Cfr. C. VIII, 4, 7 p. 141B, *Lex ista propter multitudinem glossarum et questionum consuevit difficilis reputari.*

[5] D. III, 5, 5 (6), § 8 p. 128A. *Glosse nostre magis reddunt difficilem* (§) *et intricatum.*

[6] D. I, 21, 1. p. 35A. *glossas vestras hic scriptas per Io. et Azo. hirsute et intricate.*

cate e intricate [1], false [2], fuori di posto [3]; e quasi sempre chi ne soffre è la chiarezza del testo [4]. Alcune leggi, dice egli, sono vestite da inverno, tanto numerose sono le glosse che vi si addensano sopra; e pare si consoli, quando esclama che un' altra legge è vestita da estate, cioè è povera di glosse [5]. L' avvertimento del maestro di guardarsi da glosse ingannatrici sembra che non abbia giovato molto al discepolo [6], cui stavano bene le argute parole del Buoncompagni. Una volta, non sapendo come spiegare certe glosse di Giovanni ed Azzone, vien fuori con questa curiosa ipotesi: che quelle si debbono intendere *secundum antiqua tempora,* cioè prima del diritto novissimo dell'Autentico [7], e questo è il supremo sforzo esegetico del nostro brav' uomo!

Nel resto dell' esposizione, egli segue i rigidi canoni della didattica medievale, per ciò che concerne la ricerca iniziale *de nomine, materia, intentione, finali causa* de' libri [8], e

[1] D. III, 5, 9 (10), p. 132A. *Glosse antiquorum et modernorum nimis detruncate loquuntur et nimis sunt intricate.*

[2] D. XXIV, 3, 7, § 1, p. 5A. *Litera est malitiosa, sicut fere sunt omnes mulieres — tangit hic Ro. et Io. et Az. sed nimis breviter, quia glosse sunt false.*

[3] D. XLV, 1, 38, pr. p. 121 A. *Debetis scire quod hic est quedam glossa, que est posita super* l. III, § *idem iuris* (XLV, 1, 3 pr.) *alias* (l. alia) *lex incipit* IDEM IURIS, *quam glossam dicunt quidam quod fecit eam Plac. vel Guarnerius. sed non est vis. Sed hic melius stat quam super* l. III.

[4] D. XXXIV, 5, 1, p, 62B. *Glosse hic posite reddunt l. istam obscuram.* E così spessissimo. Cfr. D. XII, 6, 38, p. 39A ecc. ecc.

[5] D. XII, 1, 21, p. 13B. *hec l. — multas habet glossas et multum est bene vestita pro hyeme; l. superior est vestita pro estate — etc.*

[6] D. XII, 6, 16 p. 35A. *Dixit enim* (dominus meus) *caveas tibi a glossis hic positis, nam videntur sibi invicem contradicere.*

[7] C. VII, 32, 5, p. 106A. *Sed quomodo defendemus opinionem domini Io. et Az.? — Glossa — est intelligenda secundum tempora antiqua*(secondo C. VII, 33, 1). *Sed hodie secus est ut in auth. ibi signata, que incipit: Sed hodie.*

[8] Cfr. FITTING, *Jurist. Schriften des früheren Mittelalters*, p. 95, 98, 100, 116. Cfr. *Gloss. Accurs. Haec quae necess.* v. *fiat.* AZONIS, *Summa* p. 3. *Dig. vet.* v. *collect. Gloss. Acc. Expositio ad Liber Pap. Mon. Germ. Hist. Leges IV,* p. 290. CHIAPPELLI, *Studio Bolognese*, p. 141; cfr. le nostre *Note*

de' modi (e ce ne aveva bisogno) di *reddere attentos, dociles, benevolos* gli uditori [1]. Queste norme scolastiche derivano dal connubio delle teorie logico-retoriche romane con le elleniche, e sono comuni al mondo scientifico occidentale e orientale [2]. Ancora la stretta attinenza delle scuole giuridiche con le retoriche e grammaticali appare luminosamente nel Nostro e nel suo gran modello Azzone: le figure o i colori retorici [3] sono espressi ancora — e già lo notammo — secondo la terminologia greca [4], avanzi d'una cultura vetusta rimasti in un'età,

per la storia del diritto rom. nel M. E. (Studii giuridici offerti per il XXXV a. d'insegnamento di F. Serafini) Firenze, 1892, p. 135 e segg.

I corrispondenti passi di Odofredo sono: C. V, 9, 1, p. 269A. *Quia scientia nostra supponitur ethice etc. Dig. nov. pr. p. 2A. de nomine libri — de materia, de intentione et cui parti philosophie supponatur etc. etc.*

[1] Odofr. C. *Haec quae necessario* p. 2A, n. 2. D. I, 1, 1, p. 5A. ecc. ecc. Cfr. Fitting, *op. c.* p. 101-2 che cita Cassiodoro, Boezio, Marciano Capella, a' quali noi aggiungiamo Augustinus, *De doctrina Christiana* IV, 3, n. 6. *Ed. Venetiis, 1729,* III, p. 66. *Ubi autem benevolos, intentos, dociles, aut invenerit aut ipse fuerit etc.* Cfr. Marc. capella, ed. *Teubneriana* V, § 545 ecc.

[2] Cfr *Note cit.* p. 137-9. Ritter et Preller, *Hist. Philosophiae graecae et romanae* ed. V. Aristot. p. 270. *Metaph.* I, 1, § 12. Simplic. (a. 536) *In Phys.* p. 3, 10, 11 (ed. Acad. Boruss.) Philopon. (a. 617) *In Arist.* T. I, p. 5 (ed. Acad. cit.) Ἐπαναγωγὴ τῶν νόμων (884-886) ed. Zachariae v. Lingenthal, 1877, p. 14. Liudprandi, *Antapodosis, Mon. Germ. Hist.* SS. III, 1, 56 ecc. ecc.

[3] *Dig. vet. Omnem rei publ. prolytae*] *colorite — qui nititur dictum suum colorare, nam multi sunt colores rhetorici*, p. 4A, D. V, 2, 2, p. 210A. *Doctor eloquentie Mar. Tullius instituit nos quod debemus colorate uti id quod est* (uti) *colore rhetorico ornare locutionem.* Il testo è guasto, ma facilmente correggibile, D. XXIV, 3, 7, § 5, p. 6A. *Nota hic illum colorem rhetoricum qui dicitur zeuma etc. etc.* Cfr. Marc. Capella, *ed. cit.* V. p. 183, n. 641-3, *vocem lectione coloremus,* ciò che è un' espressione musicale. IX, p. 354, n. 942.

[4] Odofredo rammenta l'iperbole, lo zeuma, l'*hysteron-proteron*, l'*alleathea* (sic = ἀλλοιότης) ecc. E così Azzone, *Lect. Haec quae nec.* p. 2 *loquitur Imp. anthypophorice (obiectio tacitae quaestioni* cfr. Papias), l'*hysteron-prateron Lect.* C. V, 9, 10, p. 572, il *pleonasmos* ib. C. VII, 3, 12, p. 816, ib. C. VI, 42, 14, *antiptosis (casus pro casu).* Parola retorica è pure *Garamantes* (Papias, *Saevi et a consortio humanitatis remoti)* nel senso di pedanti ib. C. VII, 14, 9, p. 828, *libertina*] *alias liberta*, *quamvis garamantes faciant differentiam.* Si rammenti che Azzone fu scolare di Giovanni, *qui fuit extremus in artibus,* come dice il Nostro.

in cui il greco era sì noto che *lex graeca* significava inintelligibile [1].

Nella lezione signoreggia assoluto ancora il metodo dialettico dell' *explicare materiam opponendo, respondendo et distinguendo* ecc. [2], che non è certo una novità irneriana con cui si possa spiegare il gran successo della scuola bolognese [3]. Da un tal metodo hanno origine le *quaestiones*, le *solutiones contrariorum*, le *distinctiones* comuni alle scuole giuridiche, retoriche e teologico-dialettiche del medio evo. Il *casus* è il mezzo infallibile onde intendere la legge, cioè l' esempio pratico del punto di diritto risolto dalla legge, ed il Nostro non ne fa certo parco uso. Intendete il caso, egli spesso dice come il Maestro, e intenderete la legge [4]: ma pure ammettendo che

[1] Odofr C. III, 2, 3, p. 135B. *Quidam dicunt quod hec l. est* GRECA, cfr. D. XIII, 4, 2, § 3, h. l. *superficialiter intelligentibus videtur* GRECA *et intelligentibus videtur levissima* (di senso chiaro). Cfr. C. III, 36, 24, p. 180B. *Non videretur quod loquerer* LATINUM *sed* GRECUM, nel senso Dantesco *Parad.* III, 63. Del resto le leggi greche sono sempre omesse e le etimologie di *metropoli, ortodosso, pentapoli, monopolio, archimandrita, eremo, eretico, apostata* ecc. derivano sempre dai vecchi glossarii, e non infrequentemente sono errate.

[2] Prooem. Dig. vet. Ms. Parig. N. 4489 (Savigny, III, p. 541 nota *d*) fol. 102, cfr. Savigny, III, p. 553 nota *a*. C. VIII, 42 (43) 1, p. 169A. *Explicabo materiam huius legis opponendo, respondendo et distinguendo.* D. L, 17, 71, p. 193B. Cfr. *Prooem. Io. bas.* (*Summa Azzonis*, p. 1143) *Modus in legendo, quem observare consuevimus, quadripartito progressu — distinguitur. Primo casu simpliciter et unde ponimus, secundo contraria assignamus et solutiones adhibemus, tertio argumenta ad causas de facto adnotamus, que loci generales, vel generalia, vel vulgariter brocarda appellantur. Ad ultimum quaestiones movere et discutere consuerimus etc.* Az., *Lect.*, C. I, 14, 5, p. 64. *Solve et oppone.*

[3] Così il Denifle, *Entstehung der Universitäten,* p. 45. Non è il nuovo metodo, ma sono i nuovi tempi che hanno dato così grande slancio agli *Studia*, i quali poi avendo a base la corporazione erano ormai indipendenti dalla particolare fortuna di questa o quella dottrina.

[4] C. III, 36, 24, p. 180B. *Ia. bal.* (Balduini) *dicebat. l. istam fama et re difficilem esse — tamen si intelligatis casum in terminis et summariam expositionem litere intelligetis multitudinem glossarum.* — Ora il Balduini si riferiva ad Azzone il quale pure pone spessissimo il caso; cfr. *Lect.* IV, 25, p. 390. *Venerunt tres scholares ad foeneratorem etc. ib.* VI, 1, 3. Auth. *sed hodie* p. 670. *Sed in Lombarda ponitur casus etc.*

l' esagerazione di questo metodo d' interpretazione segni una decadenza nella scienza [1], la sua origine è ben più remota del secolo XII, come inclina a credere il Savigny, e lo vedremo subito. Una forma frequente del *caso* è questa: « *Quidam accessit ad principem et coram eo sic proposuit. Respondit imperator* ». Odofredo ha a bizzeffe di questi esempi, ne' quali si ha un vero dialogo fra l' imperatore (o il giureconsulto nelle Pandette) e l'altro interlocutore che domanda il rescritto, o una qualunque decisione giuridica di cui è parola nella legge che si spiega.

I punti notevoli del testo sono fatti risaltare dalle espressioni: « *notate hoc mirabile* », « *notate legem mirabilem, notabo hic quaedam magistralia* » ecc., e le deduzioni pratiche da un principio di diritto: « *colligite, colligetis, colligi potest argumentum* » (per es.) « *pro scholaribus* » ecc. In questo, il Nostro non ha niente di diverso da' suoi predecessori e dalla glossa Accursiana, com' è facile vedere quasi ad ogni pagina di Odofredo e della glossa.

L' arte didattica del nostro dottore, secondo le tradizioni bolognesi, ricorreva anche alle *questiones de facto*, per chiarire ancor meglio un determinato punto di diritto. I vecchi dottori infatti, come causidici, alternavano l' insegnamento con l' assistenza in giudizio delle parti, e da questa pratica attività ritraevano preziosi elementi per le lezioni. Da Bulgaro in poi, i maestri rammentavano le controversie più notevoli alla risoluzione delle quali essi avevano partecipato, discutendo a favore dell' uno o dell' altro contendente; e questi casi veri passavano tradizionalmente da dottore a dottore ed arricchivano così il repertorio scolastico [2]. Ciascun dottore riferiva nella scuola

[1] Savigny, V. p. 339 e 344 e segg. Viviano certo elaborò e ordinò i *casus* (passati poi nelle edizioni glossate) come l'Accursio la glossa, ma del proprio deve averci messo ben poco.

[2] Il più famoso esempio è quello de' quattro dottori alla non meno famosa dieta di Roncaglia: cfr. Savigny, IV, §. 54, e Placent, *Summa Cod.* X, 16. Poi cfr. Pyll. *Summa* C. XI, 21, e *gloss. ad c.* 2 C. XXIII, 9, 2, e Gervas. Doroborn. *Chron.* (*Hist. Angl. Script. Lond. 1652*) p 1497-99, a proposito della lite davanti ad Urbano III fra l' arcivescovo di Canterbury e

i dati della controversia, vantandosi, naturalmente, di aver vinto teoricamente o praticamente sostenendo l' opinione da essi enunciata [1]. La scuola partecipava così alle lotte forensi, e dava all' interpretazione della legge romana un indirizzo pratico, in virtù del quale si creava l'addentellato fra questa e le consuetudini popolari in vigore o i principii giuridici discordanti dai romani [2]. V' era anche un'altra specie di questioni del tutto teoriche che avevano uno scopo didattico. Erano quelle note, nella storia del diritto, sotto il nome di *quaestiones sabbatinae*. Riferendosi al Nostro e a Roffredo, crede il Savigny che le dispute di Pillio si chiamassero *sabbatine*, perchè da questo tenute il Sabbato [3]. Odofredo una volta nel ms. parigino del Codice chiama *sabbatina* una legge [4], e Azzone ci dà l' esempio frequente di tali questioni [5]. Pare si tratti di questioni che si presentano talora come insolubili [6], talora invece la loro risolu-

un monastero; SAVIGNY IV, p. 325. Bulgaro e Martino appaiono consiglieri de' giudici imperiali per la concessione d' un termine ad accusati ODOFR. C. III, 11, 5, p. 145A.

[1] C. III, 5, un. p. 136B. *Et hec quaestio fuit de facto bononie et ex una parte fuit dom. az. et hugolinus et bagarotus, et ex alia parte fuit dominus bandinus et dominus ia. bal. et quilibet palam in scholis suis, hoc est in auditorio suo, iactabat se obtinuisse in questione ista.* Cosa difficile che ambe le parti avessero vinto! Il Nostro si trovò di fronte il maestro (ia. bal.) in una lite concernente il morganatico. C. V, 3, 20, p. 264B. Cfr. Az. *Lect.* C. VI, 32, 3, p. 745-6. *Sic allegabat Alb. contra dominum meum* (Azzone).

[2] Come appunto nella citata controversia C. V, 3, 20, nella quale il diritto nuziale germanico diventato popolare era in opposizione col romano: così pure nella tanto famosa questione della restituzione della dote al padre, in caso di premorienza della figlia ecc. ecc.

[3] SAVIGNY, IV, p. 334. E cita ROFFREDUS, *prooem. quaest. sab.* e ODOFR. C. III, 5, 38, p. 143A. Ma Odofredo, se la citazione è esatta, dice.... *quandam questionem Sabbatinam scriptam in questionibus d. Py.*, frase che è frequentissima cfr. C. I, 19, 8, p. 46A; C. II, 1, 4, p. 56B, n. 3; C. IX, 9, 34 (31), p. 195A ecc.

[4] C. I, 4, 8, Auth. *Si quis autem litigantium* P. 16A, 2 *Sed hec lex iure canonico videtur* SABBATINA: cita infatti C. III, q. 9, c. 19.

[5] Per es. *Lect.* C. VI, 33, 2, p. 750.

[6] l. c. *Quid, si duo proferant testamenta, quae dicunt utrumque fuisse haeredem et in quibus continetur idem dies et mensis et omnia sunt similia, quis mittetur in possessionem? videtur* QUAESTIO SABBATINA ESSE *et videtur quod* RATIONE INCERTITUDINIS *neuter*.

zione pel conflitto di principii opposti, è estremamente difficile[1].

L' enunciazione e le spiegazione dei *brocarda* o *procarda* sono pure frequenti nelle lezioni. La parola è oscurissima, molto probabilmente greca, ma tanto sformata da non riconoscerne più gli originarii lineamenti[2]. Il Nostro cita spesso specialmente quelli di Azzone [3].

Se poi la legge o il titolo era per sè chiaro, il docente diceva soltanto: « *istam legem* (*vel tit.*) *legetis per vos, videbitis per vos* » e passava oltre [4].

Nelle lezioni *de mane* non era ammessa l'interruzione da parte degli scolari [5]. Odofredo ci rammenta il caso capitato ad Azzone, al quale uno sconosciuto chiese licenza di domandare uno schiarimento, mentre il gran dottore leggeva. Azzone concesse il permesso e lo sconosciuto, nel confutare meravigliosamente l' opinione del maestro, suscitò l' ammira-

[1] *Lect. cit.* C. VI, 33, 3, p. 751. *Quid si quis te compulerit ut me haeredem instituas, an haereditatem habebo?* QUAESTIO SABBATINA *esse posset etc.*

Molti *temi* delle scuole retoriche del VI secolo si trovano nelle opere di ENNODIO (*Mon. Germ. Hist. 1885*) cfr. n. 208, p. 167: n. 220 p. 174: n. 221, p. 175, ecc. cfr. il n. 222-223, cit. p. 176-7. *In eum qui praemii nomine vestalis virginis nuptias postulavit.* V' ha opposizione fra il premio promesso e il diritto sacro; cfr. anche p. 260 n. 363. *Thema: Lex: Liberi parentes aut alant aut vinciantur* ecc. ecc.

[2] Anche maschile. Sulla parola cfr. SAVIGNY, III, p. 568-570. Odofredo li dice anche *generalia*, cfr. *ms. Parig.* Dig. vet. proem. fol. 102 in SAVIGNY, III, p. 553, nota *a*. Da brocardo si trae il verbo *brocardizare* usitatissimo in Azzone ed Odofredo. Il VOSSIUS, *de vitiis sermonis*, Amsterd. *1645* p. 304 (cit. dal SAVIGNY) propone: *protarchica* i. e. *prima principia;* spiegazione che il Savigny appunta d' inverosimiglianza. Una parola che foneticamente potrebbe corrispondere è τὸ προχάραγμα » *praevia delineatio* pl. προχαράγματα sincopato in *procarta.* D' origine italica o germanica non è certo questa enigmatica parola tecnica de' glossatori.

[3] La definizione del *Vocab. iur.* è riportata dal SAVIGNY III, p. 567, nota *e*. *Brocardica materia dicitur quae est contrariarum opinionum rationibus involuta.*

[4] C. I. 7, p. 32B. *videatis tit. istum per vos.* C. I, 11, p. 33A. C. I, 16 (17), 1, p. 91B. *Legem istam videbitis per vos* ecc. Cfr. Az. *Lect.* III, 26, 2 e 4 p. 297. *Lege per te;* ecc.

[5] Cfr. SAVIGNY, III, p. 266-7, cioè ordinarie.

zione di questo e dell' uditorio. Azzone diede prova di altezza d' ingegno e di carattere, dichiarandosi vinto e invitando a pranzo l' interruttore, rivelatosi poi a lui e riconosciuto come uno de' più valenti scolari degli anni addietro [1].

Odofredo conserva nelle sue lezioni ricordo di certe particolarità del metodo, che dimostrano ancora una volta lo stretto nesso esistente fra le scuole romaniste e le longobardiste [2].

Fingendo il caso, il Nostro dà alle parti con qualche frequenza il nome di *Pietro* e *Martino* [3], e già questi nomi, tipici nelle formule longobarde, si trovano anche in altri monumenti della scuola bolognese [4].

[1] C. III, 1, 1, p. 129A. *Et certe ista questio fuit facta domino Az. dum legeret l. istam in scholis in mane — quidam admodum peregrinus venit et intravit scholas eius. Quaesivit ab eo: Domine* LICET INSOLITUM SIT QUERERE A DOMINIS SIVE DOCTORIBUS IN MANE DE EO QUOD LEGUNT IN MANE, *peto veniam et fac mihi gratiam, quia incontinenti sum recessurus ad curiam d. Pape.* Avuta licenza, lo sconosciuto chiese: *unde nascitur ista doli mali replicatio.* (Cfr. *Summa* h. t. p. 160, n. 14). La risposta di Azzone non contentò lo straniero che rispose: *domine non feratis moleste, si essem in loco vestro, non dicerem ita vestris scholaribus.* Confuta quindi Azzone, il quale, finito che ebbe lo sconosciuto, *descendit de cathedra et amplexatus est eum valde, et interrogavit eum.* L' interrogato rispose: *fui vester* SOCIUS *tali anno et in tali hospitio, et tunc dominus Azo recognovit eum et multum recommendavit eum auditorio suo* —, *et invitavit eum ad prandium: et hoc pluries retulit do. Az. dum legeret l. istam in scholis.*

[2] Cfr. FICKER, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens.* Innsbruck, 1874, III, p. 138 e segg. n. 491, 492. Cfr. p. 70 e segg. CHIAPPELLI, *Studio Bolognese,* p. 132 e segg. ove l'argomento è trattato con quella sicurezza ed erudizione proprie di questo valoroso storico del diritto. Cfr. CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts* etc. I, 1, *Leipzig 1890,* pag. 393 e segg. K. 28. *Die Literatur des römischen Rechts zum Langobardischen Recht.*

[3] C. III, 28, 19, p. 158A. *Volo eam tradere nuptui* PETRO, *ipsa dicit eum luscum; et non vult eum; unde volo eam tradere* MARTINO, *ipsa eum dicit inhabilem,* C. IX, 15. *De mutatione nominis* p. 204B. PETRUS *qui moratur iuxta s. Proculum — vocor Martinus qui habito in domo d. Abbatis de mala volta in castello.* Cfr. X, 11, 1, p. 27B.

[4] *Quaestiones dominorum* (*Biblioth. iuridica med. aev. cit.* Vol. I), n. 127, p. 190; n. 129, p. 191: *Johannes emit a Martino;* YRNERII, *Formularium tabellionum* p. 204 *Martinus-Iohannes;* p. 205 *testes: Petrus et*

Una volta, a proposito di certe opinioni e teorie, egli chiama queste « *appositiones caprine et asinine* », formula che si avvicina molto alle condannate dottrine, che i longobardisti dicono « *secundum asinos* », la quale espressione, a torto forse, fu spiegata, com' è noto, in modo più serio apparentemente, ma troppo arbitrario [1]. La formula « *salvare literam* » sorella dell' altra prettamente longobarda « *salvare legem* » nel senso cioè di difenderne la validità di fronte ad un' altra disposizione apparentemente abrogatrice, si trova anch' essa nelle lezioni del Nostro [2].

Martinus; p. 204 *Interfuerunt Petrus, Paulus, Johannes;* p. 208 *Matheus, Johannes;* p. 212 *Petrus, Martinus, Johannes;* p. 223 *Martinus Petrus.* Cfr. Az. *Lect.* C. IX, 25, 1, p. 1042. *Petrum vel Joannem.* Notisi il ricorrere di questi nomi Pietro, Martino, Giovanni, Paolo, Matteo, dovuti al Cristianesimo, invece di Primo, Secondo, ecc. ovvero Tizio, Caio ecc. de' giureconsulti classici.

[1] C. II, 3, 13, p. 64B. n. 9. *Sunt appositiones* ASININE et CAPRINE. Cfr. BORETIUS, *Mon. Germ. Hist. Leg.* IV, p. LXXX. *Nomina illa siglis A et Val. quae antiquorum iudices et Walcausum vere significaverunt, male solutis posita esse, iam Joh. Merkel* (*Geschichte des Langobardenr.* p. 32) *idque mihi quoque probatissimum videtur.* Vedi però le ulteriori considerazioni fatte da questo benemerito degli studii longobardisti *ib.* — PIETRO CRASSO nel suo libello contro Gregorio VII (*Libelli de lite Imper. et Pontificum nei M. G. H.*) riferisce un passo di S. Agostino (?): *nemo quaerit* CONSILIA ASININA p. 449, C. 5. Potrebbe dedursene che l' umoristica espressione è tradizionale nelle scuole?

[2] P. es. D. L. 16, 9, p. 172B. *Hanc literam salvabimus.* Cfr. *Expositio ad Roth.* 15, § 1. *Sed ita salvari potest* ecc. e così quasi ad ogni capitolo. Il concetto opposto è espresso dal caratteristico « rumpere » *ib. Roth.* c. 15 *dicebant antiqui « ruptam esse » per capitulum Caroli ecc.* Le scuole romaniste antiche avevano pure quest' espressione: Cfr. CHIAPPELLI, *Glossa Pistoiese* (X secolo) p. 62 n. 856. C. V. 9, 3. *V. ex eodem*] *corrumpitur per novellam.* È notevole il raffronto che d' una certa frase di Azzone si può fare con un' altra dell' *Expositio ad Roth.* c. 1. *Ex hoc quod hec lex dicit « cogitaverit » queritur, quomodo illius cogitatio cognoscatur, cum hominum cogitationes solus Deus discernit.* Az. *Lect.* C. I, 4, 2, p. 44. *Sed quomodo sciemus quod frustatorie appellaverit, quia nemo potest scire mentes hominum?* Anche questo può essere un modo di argomentare scolastico comune alle due Scuole. Il Nostro ancora raccoglie una leggenda che pare risalga a PAOLO DIACONO: C. I, 2, 2, p. 9A. *Dum* (*Trojani*) *gustassent de vinis italie, dixerunt quod non erat bonum recedere:* Cfr. P. DIAC. VI, 36. Ari-

Ai rapporti della scuola bolognese con la pavese accenna pure la leggenda del monaco Gualcosio di Pavia, falsificatore di leggi. Odofredo ne parla con molta diffusione [1] e prima di lui vi accennarono Ugolino e l'Accursio [2]: d'un monaco che scrisse leggi false fecero menzione Irnerio stesso [3] e Azzone [4]. Evidentemente trattasi d'una trama della stessa leggenda.

Ora, Gualcosio non può essere che Walcauso maestro a Pavia (?) e giudice imperiale più tardi, la vita del quale va dal primo all'ottavo decennio del secolo XI [5]. A lui si ascrisse la redazione (appunto detta walcausina) delle leggi longobarde,

berto re dei Longobardi *adevenientibus ad se exterarum gentium legatis, vilibus coram eis vestibus sive pellibus utebatur, numquam eis pretiosa vina vel ceterarum rerum delicias ministrabat.*

[1] C. VIII, 58 (59) *3*, p. 183B. *Or Segnori in titulo isto non debetis habere plures leges: est tamen in multis libris et maxime in antiquis quedam falsa lex, quam quidam falsus monachus fabricavit et incipit:* ACTIONE COMPETENTI. (Cfr. SAVIGNY, IV, p. 371 il quale col CRAMER e col BIENER non crede disperata la difesa dell'autenticità di questa legge: *Imp. Gordianus Aug. Rufino. Actione competenti experire debueras ecc.*) *et debetis scire quod Papie erat iste falsus monachus et vocabatur* GOSIANUS *et studebat in omnibus malitiis etc. etc.*, vedi il resto in SAVIGNY, *l. c.* p. 369-70.

[2] (*Ms. parig.* 4455 e 4486A. SAVIGNY, *l. c.* p. 364 nota c.) ACCURSIO, gl. ad l. 33 D. XLVIII, 10: *Si quis falsis constitutionibus, nullo auctore habito utitur, Lege Cornelia aqua et igni ei interdicitur*] *ut Galcosius Papiensis.*

[3] *Io. Bass. Summa Novell. ed. Venetiis* 1499, fol. 262 (CHIAPPELLI, *Studio Bolognese* p. 48-9). *Licet — non solum dictum sed etiam scriptum fuerit* (l'autentico), *quod scilicet a monaco vel ab alio scriptum fuerit ut ait Hyrnerius.* Lo stesso dice AZZONE, *Lect. C. Cordi nobis est* p. 6 senz'accennare però al monaco. Lo menziona ancora ODOFREDO, *C. Cordi etc.* p. 4A, n. 2 *ille* (liber — dixit Yr.) *non erat a Iustiniano factus, sed a quodam monacho.*

[4] AZZONE *Lect. Cod.* I, 5, 21, p. 53 soggiunge: *habent hic quidam auth. « sed curiales », sed falsum est, nec reperitur in corpore auth. et ideo rescindendum.* Ma a qual legge falsa alluda non ci fu dato di trovare. ROGERIO poi diceva falso un § del Dig. XLI, 1, 8. ODOFR. p. 43 A. *Rog.* (*dixit*) *quod iste versiculus erat falsus.*

[5] BORETIUS, *Mon. Germ. Hist.* Leg. IV, p. LXXXII. Questo *secondo* WALCAUSUS appare ne' documenti degli anni 1055-77-79. Cfr. FITTING, *Die Institutionenenglosse des Gualcausus, Berlin 1891,* p. 35.

nelle quali essendo passate, come testo, molte glosse segnate con la sigla *w* o *v*, si ebbero in conto più tardi di opera falsificata e *lex gualcosina* volle dire senz'altro legge falsa [1]. Di Gualcosio ultimamente il Fitting pubblicò le glosse alle Istituzioni imperiali e (cosa notevole) due costituzioni finte, cioè due trattatelli di materia procedurale, esposti con la forma di costituzioni, come fosse l'imperatore che emanasse le disposizioni legislative di cui si parla [2]. Anzi il Fitting trova nella leggenda odofrediana il maggior sostegno della sua opinione, che appunto a cagione di queste falsificazioni (che sono innocentissimi artificii didattici), a Bologna, Gualcosio si acquistasse la nomea di falsificatore di leggi [3]. Da queste o altre consimili costituzioni, non già dalle glosse passate nel testo delle leggi longobarde, sarebbe nata la leggenda bolognese; poichè, soggiunge il Fitting, se le così dette falsificazioni walcausine riguardavano il diritto longobardo tanto sprezzato a Bologna, come mai si sarebbero i più vecchi glossatori degnati di rammentare questo fatto estraneo a' loro studii? [4]. L'argomento del Fitting non è inoppugnabile. Le indagini moderne ci permettono di giudicare la scuola bolognese e le scuole longobarde come qualcosa di molto affine: nell'una e nelle altre non si studiava, rispettivamente, solo il diritto romano o solo il longobardo. La differenza fra le due grandi scuole consiste soltanto nella maggiore o minore prevalenza data all'uno o all'altro de' grandi elementi della nuova vita italiana. Perchè mai pensare che una scuola medievale potesse avere uno scopo strettamente scientifico? Se si accorreva a

[1] Boretius, *l. c.* p. LXXXIV, § 60. Cfr. però Merkel, *Die Fälschungen des Gualcosius* (Savigny, IV, p. 568 e segg. Anhang IV). L'opinione del Boretius si accorda con quella del Bluhme, vedi Merkel *l. c.* p. 577-8.

[2] *Op. cit.* p. 122 e segg.

[3] *Op. cit.* p. 71-72.

[4] *Op. cit.* p. 73 si riferisce anche alla l. 33, D. XLVIII, 10, che Gualcauso avrebbe violato compilando quelle due costituzioni.

Pavia prima [1] e poi a Bologna, non era certo per istudiare un diritto già morto, come dicevano i romanisti del longobardo, o le anticaglie del romano: si studiava il diritto *vivo;* cedeva al romano il longobardo ogni giorno più, ma supporre a Bologna cattedre di diritto romano puro, come abbiamo oggidì, non è conforme all'intuizione che de' tempi conviene avere; e le lezioni del Nostro, nelle loro attinenze col diritto longobardo, aiutano questa intuizione [2].

È quindi sostenibilissima l'opinione del Bluhme e del Boretius che l'espressione *lex gualcosina* sia passata dalla scuola pavese alla bolognese, nonostante che le presenti falsificazioni si riferiscano soltanto al diritto longobardo. Si ammetta pure come indiscutibile (ed è molto) che le due costituzioni siano di Gualcosio [3]; si ammetta pure la mancanza d'ogni critica ne' glossatori: ma non sarebbe stata cosa facilissima accor-

[1] Cfr. Fitting, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna,* p. 41 e *Zeitschrift der Savigny. Stiftung* VII, Rom. Abth. 2, p. 66-7. Modello di lettera d'un *ars dictandi* (1119-1124) *Vestre paternitati innotescat me exulem Papie studio legum — vel dialetice — alacrem aderere etc. etc.*

[2] Ciò che studieremo più avanti. Diciamo sin d'ora che parlando di scuole intendiamo accennare al fatto indiscusso che a Pavia e a Ravenna, alle scuole retoriche medievali era aggiunto lo studio del diritto, per quella connessione secolare esistente fra i due insegnamenti. I giudici e i causidici (che *non* sono la stessa cosa) dovevano completare in questi studi quell'insegnamento. con quel carattere pratico che non fu mai perduto, nemmeno a Bologna. Come spiegarsi altrimenti il movimento scientifico? Forse il tirocinio forense completava gli studii teorici, e perciò scuola e pratica erano quasi una cosa sola. Il Conrat, negando sistematicamente ogni tradizione scientifica ed ogni studio del diritto romano, non può altresì disconoscere che studi preparatorii erano pur necessari per essere *scholastici*, *oratores, iudices, legumlatores, causidici*, *sapientes* come furono quelli pazientissimamente raccolti dal Ficker, per gran parte delle regioni italiche. La teoria del Conrat non l'abbiamo mai e poi mai intesa. Si nasceva allora giureconsulti? O bastava un decreto imperiale o di qualche margravio per essere giudici giudicanti, cioè non onorari? Fra la pratica e la scuola dunque non v'ha opposizione.

[3] Cosa del resto tutt'altro che provatissima, cfr. Fitting, *Gualcausus* p. 65-6 il quale in gran parte lo deduce dalla fama di falsificatore attribuita a Gualcosio.

gersi di un artificio didattico, non avente l'idea dolosa del falsario? E poi quando i glossatori fanno parlare l' imperatore, sembra a noi che non facciano del tutto cosa remota dal tipo delle costituzioni gualcosine; il Buoncompagni era sì un *trufator,* cioè un burlone, ma non un falsario, e anche lui ha la sua brava costituzione contro i glossatori [1]. Tutto questo vuol dire che non si trattava di una cosa nuova ed insolita.

Ma perchè Gualcosio a Bologna diventa un falso monaco? Il Merkel fa un dubbio accenno a Graziano [2]; ma l'idea è subito confutata irremissibilmente, quando si pensi che la figura di un frate falsario fa capolino già in Irnerio, e certamente poi a' tempi di Giovanni Bassiano [3] e di Azzone [4], il quale conosce bene il Decreto e dice solo che le rubriche sono opera di Graziano, e quindi non si può trarre argomento da esse, come si può dalle rubriche delle compilazioni romane [5]. Già il Merkel col Richter aveva riconosciuto una certa quale parentela fra la 3 C. II. 58 (59), che Odofredo appunta di falsificazione gualcosina, e il c. 22 C. XI. qu. del Decreto, canone che alla sua volta deriva da un capitolo Pseudo-isidoriano [6]. Facciamo il confronto di alcune frasi:

C. II, 58 (59) 3 a nostra maiestate prohiberi et *detestari* (conspirationes). Unde huius rei fautores et socios... ab omni publico honore sibi commisso infamiae nota privamus.	*Pseud. Isid.* Ep. Calixti II. 8 *abbominabilis* est (criminis astutia) – et ab exteris legibus proibita. Et non solum conspirantes sed etiam consentientes eis – – honore quo utuntur cadere praeceperunt – – caeteros infames esse censuerunt –

[1] *Bibl. iurid. med. aev. cit.* II, p. 291. *Iniuriosa iuris expositio etc.* Anche Ugo di Bologna nelle sue *Rationes dictandi, Quellen* cit. p. 77, n. 13 ha una decretale: *Cunctos populos* etc. falsificata sul tipo della prima del Codice.

[2] Savigny, IV, p. 576 nota 4.

[3] *Summa cit.*

[4] *L. c.*

[5] *Lect.* C. V, 20, 2, p. 610. *Et ita ex auctoritate rubricae procedo, quod in legibus permissum est, non in decretis, cum non fuerint factae a s. patribus, sed a magistro Gratiano.*

[6] Hinschius, *Decretales Pseudo-Isidorianae*, *Lipsiae 1863*, I, p. 138. *Ep. Calixti secunda*, C. VIII.

Il cap. pseudo-isidoriano è raffazzonato con parole e modi di dire che hanno talora qualche parentela con leggi romane e germaniche (carolingie)[1], e siccome ripetutamente esso accenna alle leggi secolari che condannano le cospirazioni[2], dallo Pseudo-Isidoro si trasse appunto una legge imperiale, come naturale sostegno della legge canonica. Ma è pavese la falsificazione? Il diritto longobardo aveva dovizia di disposizioni siffatte contro gilde, associazioni, conventicole ecc. e la scuola pavese in una glossa elaboratissima mostra quanto fosse studiato l'argomento[3]. Inoltre a Pavia, dove la prevalenza era data al diritto longobardo, non è facile che si falsificasse una costituzione che, essendo romana, era ipso iure abrogata dalle leggi longobarde[4].

Ravenna potrebbe essere il luogo d'origine di questa leggenda del falso monaco raffazonatore di leggi. Si deve, infatti, considerare che questa città era proprio il centro della lotta scientifica a favore dell' imperatore e dell'antipapa, contro il grande Gregorio. Quella scuola ravennate, che nella controversia sulla computazione de' gradi di parentela si era strettamente tenuta al diritto laico ed aveva provocato forse la famosa decretale di Alessandro II[5], nel conflitto fra le due supreme podestà ter-

[1] Cfr. *C. Theod.* XVI, 4, 1 e 4, XVI, 5, 57. (*C. Iust.* I, 1, 4). *Capitul. ap. Theod. vill.* c. 24, a. 805.

[2] *Exteris legibus prohibita:* Conc. Chalc. c. 18. *Sed etiam saeculi dampnant leges* etc.

[3] Cfr. *Cap. Lothar.* c. 67 (65). *M. G. H. Leg.* IV, p. 550-1 e glossa relativa che distingue le cospirazioni per *obligationem* — per *sacramentum* — per *dexteram.*

[4] *Expos. ad h. cap. Et Romanorum leges de adunatione loquentes ab hoc rumpitur capitulo; quia si sacramento aut dextera obnixa fuerit conspiratio, non illis sed hoc capitulo auctores et adiutores penam sustinebunt.*

Il Merkel poi (*l. c.* p. 576 pone in relazione la citata legge falsa con la costituzione fridericiana del 1158 (*M. G. H. Leges*, II, p. 112): di comune però non v'ha che l'argomento.

[5] Ciò che ammette lo stesso Conrat, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts* etc. I, 604-5 che almeno in questo va d'accordo col Fitting. La decretale di Alessandro è del 1063 C. XXXV, qu. 5. c. 2. I corrispondenti passi di Pier Damiano furono anche troppo citati perchè li ricitiamo qui!

rene, sosteneva l'imperatore. Fra i libelli pro e contro l' una o l' altra parte [1], uno ve n' ha che è opera di Pietro Crasso giudice ravennate [2]: ora l' indirizzo della scuola ravennate non ci par dubbio [3]. Se Pietro Crasso non citasse lo Pseudo-Isidoro, si potrebbe sospettare che per monaco falsario s' intendesse l'autore di quella gigantesca falsificazione: ma le due parti citano, senza il menomo sospetto, molti e molti passi dello Pseudo-Isidoro, e quindi nè papisti, nè imperialisti dubitano dell'autenticità delle fonti citate, se non almeno di tutte [4].

Si noti però che nel furore della lotta, i contendenti misero fuori documenti falsi a sostegno delle tesi favorevoli ai loro principii. Dev'essere una falsificazione ravennate imperialista — e quindi di qualcuno di quella scuola — il privilegio di Leone III, nelle sue varie redazioni, nelle quali si nota lo sforzo di porre a base d'una legge canonica il diritto romano [5]. Con questo privilegio si voleva, com' è noto, far riconoscere compreso il diritto di elezione del pontefice nella sovranità

[1] Sono raccolti nei *Mon. Germ. Hist. Libelli de lite Imperatorum et Pontificum Saec. XI e XII* T. I, 1891.

[2] *Libelli cit.* p. 432 e segg. cfr. Ficker, *Forschungen,* III, p. 112 e segg. e praef. del libello. Ora il Conrat, *op. c.* I, p. 606 preparandosi alla demolizione della scuola ravennate, mette avanti qualche dubbio. *Petrus Crasso* figura in un doc. ravennate (Fantuzzi, *Mon. Rav.* IV, p. 224) del 1074 come teste, presso l'arcivescovo Wiberto. Del resto a questo mondo si può dubitare di tutto.

[3] Almeno questo il Conrat consentirà che sia affermato, perchè anch' egli pone fra le opere ravennati lo scritto di P. Crasso.

[4] *Liber canonum* (*Libelli cit.*) p. 478, 479, 486, 492, 497. È curioso che il c. 45, p. 515 ha una frase eguale a quella che si legge nel proemio di Alberto (*Lombarda-Commentare* ed. Anschütz, p. 2). *Audito igitur verbo Dei, quod ipse digitus Dei et cordibus patrum inscripsit.* Cfr. *Summa Rufini,* ed. v. Sculte, p. 2 *praef. Quam* (*legem*) *a seculo in corde hominis scripserat etc.* Anselmi Luc. ep. *Liber contra Wibertum,* p. 526, 527 ecc. Wido ep. Ferrar. *De scismate Hildebr.* p. 533. P. Damianus, *Disceptationes,* p. 80. P. Crassi, *Defensio Heinr.*, IV, c. 7, p. 447 etc.

[5] Jaffé-Wattenbach, *Reg. Pontificum Rom.* I, Lips. 1885, p. 468 n. † 3704. *Mon. G. H.* II, p. 167. *Decr.* D. LXIII, c. 23. Cfr. per le varie redazioni Conrat, I, p. 612-3 e Bernheim, *Forschung. zur deut. Gesch.* XV. p. 618 e segg.

imperiale, per concessione stessa del papa [1]. Nella citata legge 3 C. II, 58 (59) abbiamo invece un metodo opposto di falsificazione: si trae da una fonte canonica una legge romana. I falsificatori sono i giuristi ravennati, o i papisti? Nessuno interesse avevano i romanisti di creare una legge nuova, quando già il Codice stesso ne aveva abbastanza sull'argomento [2]; anzi potevano prestamente convincere gli avversari di falsificazione di legge; potrebbe quindi ritenersi che la falsificazione appartenga all'altro campo e ciò allo scopo di respingere l'idea che il partito papale si fondasse solo su leggi canoniche, e mostrando ad ogni modo che le decretali dello Pseudo-Isidoro (che costituivano il più forte propugnacolo delle pretese papali) in materia di cospirazione coincidevano con leggi romane [3]. Fors' anche la falsa legge romana era citata tra le fonti canoniche, e come tale era giudicata opera fratesca.

[1] Il principio fondamentale è espresso così: *iam enim dudum populus Romanus imperatori omne suum ius et potestatem concessit — quodcunque igitur imperator per epistolam constituit* etc. *constat esse legem.* Cfr. Hinschius, *Kirchenrecht*, I, p. 229.

[2] C. I, l. 4 e IX, 8, 5 per attenerci solo al Codice. A quest' ultima si riferisce la scuola pavese (*Expos.* ad Loth. c. 65 cit.).

[3] Pietro Crasso accusa il monaco Ildebrando di calpestare le leggi romane (ib. c. 6 p. 445) *abolitis legibus* — c. 5, p. 442 *Legum auctoritate si potes causam tuam defende ecc. ecc.* p. 439, c. 4. *leges que pro nihilo habere* — NOVAS *divinis per omnia contrarias creare, hinc imperium Romanum, legibus perditis totius ornatus sui detrimentum incurrit.* Che sia il monaco falso (cfr. la frase di Pietro Crasso: *monachica palliatum veste* riferita ad Ildebrando) Gregorio VII stesso, autore o ispiratore di leggi false? Pietro Crasso, che specialmente si fonda su leggi romane, tenta spesso di provare l'accordo fra queste e le canoniche p. e. *verum ut haec omnia divinae legis sanctione corroborata esse cognoscatis, beati Gregorii adtendite* etc. Notevole poi che la teoria possessoria in P. Crasso non è inquinata di elementi pseudo-isidoriani cfr. p. 444, c. 6. Il *Liber canonum*, c. 35, p. 504 ha qualche attinenza con la *conspiratio: Cum autem et damnatores et invasores episcopi ex conspirata manu excommunicatorum, qui divinas et humanas leges confusuri in Mogunt. sinodum a. (1085) in qua testimoniis sanctorum patrum omnes insidiosas cavillationes eorundem scismaticorum prudenter annichilasse videtur.* L'autore è Bernardo di Costanza *magister scholarum* cfr. Bernoldus, *Chron. M. G. H.* SS. V, p. 451.

Irnerio che con altri giurisperiti aringa il popolo romano per l' elezione dell' antipapa, dimostra di seguire la corrente ravennate [1], e s'egli rammenta un *monaco falsario*, l'allusione sua potrebbe andar dritta agli avversari papisti: molto probabilmente quindi la leggenda di questo monaco è ravennate, estesa poi, per influenza longobarda, a Gualcosio che si trovò ad un punto frate e falsario, senz' essere stato realmente nè l'uno nè l'altro. Così Gualcosio leggendario rappresenterebbe le tradizioni delle due scuole confuse nella sua persona.

E per tornare ora al metodo didattico odofrediano, soggiungeremo che una parte precipua di esso riguarda le varianti e la critica de' testi, argomento non affatto privo d'interesse, per la storia delle varie famiglie de' manoscritti giuridici. Odofredo (o chi per lui) cita il proprio libro, ch'egli spiega e la lezione del quale accetta e difende: così pure egli rammenta i *libri* di altri dottori [2], ne' quali notavasi qualche variante da quella ch'egli già chiama *litera communis* [3], e che distingue dalla *nova* e dall' *antiqua et Pisana* [4]. Per non tediare più del necessario, a piè di pagina, raccogliamo alcune varianti e particolarità citate da Odofredo, collazionate con l' edizione Mommsen-Krüger [5]. È notevole che già le Pandette

[1] Landulph. iun. Muratori, *Rer Ital.* SS. V. p. 502, c. 32. Savigny, IV, p. 10. Ficker, III, p. 156.

[2] D. L. 16, 5, § 1. *Et dixit do. Odofr. dum legeret hanc literam* (Opere locato ET conducto) *cuidam scholari: hec litera placet nobis, quia est in libro nostro locato ecc.* p. 172 B. D. XXXIV, 5, 2, p. 63A. *Que lex in libro domini Odoffre. non est* (l. *Civibus*). D. III, 5 (6) § 9. *Sed si hominis etc. habebat dominus Io. in libro suo. Dominus Azo habebat etc.* p. 129A. C. III, 1, 7, p. 8B. *In libro Martini non erat etc.* Cfr. Az. *Lect.* C. I, 4, 7, p. 46. *Dominus meus* (cioè Azzone) *habebat literam abfuisse* etc.

[3] D. XII, 1, 1, p. 2A. *Una litera et communis dicit etc.* D. XLIII, 3, 1, § 5, *utique cessabit hec est litera nova, — sed Pyleus alias utique necesse habebat* p. 96A.

[4] D. XXIV, 3, 24, § 5, p. 11A. *hec litera antiqua et Pisana etc.*

[5] D. III, 5, 7 (8) § 3, p. 131A. Quidam habent hic principium legis et maxime libri novi; quidam habent hic § et incipit: *Iulianus tractat si ex duobus*, maxime libri antiqui. Cfr. nota del Mommsen. I Basilici non hanno qui principio di legge. XVII, 5, 8, § 3; il ms. fiorentino ed i bolognesi invece l'hanno.

pisane erano diventate il ms. di paragone degli altri testi. Odofredo le aveva viste, giacchè ne rammenta la *mala litera*

D. XII, 1, 1, p. 2 A. Triplex est hec litera: *a) bene est* (litera communis) *b) here est* (cum aspiratione... *here* est, adverbium aspirandi) *c) ex re*	Mommsen: *E re.*
D. XXIV, 3, 24, § 5, p. 11 A. *naturalis*] hec litera (est) antiqua et pisana, communiter boni libri non habent.	Mommsen: *natura talis.*
D. XXIV, 3, 43, p. 13A. In lege ista sunt varie litere: *a)* neque *amplius* habebit *nec* mandare *b)* neque *amplius debebit sed* mandare neque *amplius debebit nisi quod* mandare	Mommsen: *necesse habebit* etc.
D. XXVI, 7, 5, § 7, p. 37B.	In Odofredo è principio di legge.
D. XXVII, 1, 1, p. 51B. Cfr. l. 2 ib. p. 52A. Dominus herenius non vult esse latinus, sed vult esse grecus et ascendit in precone etc. Invece D. XXVI, 3, 1, p. 31A la traduzione è considerata come originale.	
D. XXX, 26, 2, p. 5B. Quidam habent in litera *necesse*, quidam *nec* pro *non*	Mommsen: divisio earum fieri *non* potest.
D. XXXIV, 5, 2, p. 63A. Que (lex) [*Civibus*] in libro d. Odoffre non est *et dicitur quod non est pisis in pandectis.*	*N.B.* V'ha un errore: la legge mancante non dev'essere la II[a] (*Civibus*) ma la IV[a]: *Paulus respondet id quod:* Cfr. Mommsen *h. l.*

molto somigliante a certe *vilissime litere aurate* d'un documento ravennate ch'egli crede un testamento d'un imperatore romano, e che, probabilmente era qualche crisobolla a favore della metropolitana di Ravenna [1]. Il terribile carattere della cancelleria romana può spiegare l'errore del Nostro, il quale

D. XLIII, 3, 1, § 5. p. 96A. *Utique cessabit* (litera nova): alias, *non utique cessabit. Pyleus utique necesse habebat.*	MOMMSEN: *utique cessabit.*
D. L. 16, 5, § 1, p. 172B. *Opere locato et conducto* et est communis litera. Alia litera est que dicit: *opere locato conducto.* Et dixit do. Odo (fredus) dum legeret hanc literam cuidam scholari: hec litera placet nobis, quia est in libro nostro: *locato.*	MOMMSEN: *Locato conducto.*
C. III, 26, 3, p. 157A. Quidam (libri) habent negationem in principio et in fine, quidam non habent.	
C. III, 43-4, p. 186A e 186B. Unico titolo: De aleae lusu etc. et de religiosis. *De ultima parte rubrice agitur in quadam const. greca, que incipit alearum usus, quam quidam libri habent hic, quidam non.*	Cfr. KRÜGER: *h. t.*
C. VI, 48 e 49, p. 27A. *Dicit Azo: nihil dicitur de incertis personis in litera nigra, sed ponitur in rubrica; sed in legibus grecis fiebat mentio.*	Cfr. KRÜGER: *h. t.*

[1] D. XXXIV, 5, 2, p. 63A. Cfr. C. VI, 1, 23, § 3, p. 288B. *Unde si videatis pandectam que est pisis — est de mala litera; si videatis literas aureas que olim fiebant, quasi vilissime sunt, sicut potest videri ravenne in testamento cuiusdam imperatoris, scripto de literis aureis.* Il Nostro si trovò nel 1253 nell'arcivescovado di Ravenna: è probabile che là vedesse quella crisobolla a favore della Chiesa ravennate.

forse si è arrestato al nome imperiale [1]. Due volte Odofredo cita il Codice Teodosiano, cosa non insolita presso gli antichi glossatori. La citazione delle parole che descrivono la tremenda pena del parricida dev' essere tradizionale e tratta dalle Istituzioni e dalle Etimologie d' Isidoro; l' altra citazione può essere derivata da qualche vetusta glossa [2].

Delle famose ripartizioni del Digesto sulle quali Odofredo ha così minute notizie [3], non aggiungeremo parola, dopo quello che se ne scrisse [4]. Solo ci sia lecito osservare che il Nostro, il quale ricorre per ispiegare l' epiteto *infortiatum* al fran-

[1] La notizia dimostra che a Ravenna vi era ricchezza di documenti antichi. Dalle parole di Odofredo non pare che si alluda al testamento di Carlo Magno che sarebbe conservato a Ravenna. Cfr. D. XXXV, 2, 82, p. 83A.

[2] C. IX, 17, un. p. 198B. *cum cane et vipera et gallo gallinacio*. Cfr. ROGER, *Summa* p. 172 (*Bibl. iurid.* I cit. Anche PIETRO CRASSO cita il passo *C. Th.* IX, 15, 1. *Inst.* IV, 18, § 6. ISID. *Etymol.* V, 27, 36. p. 166 (ed. Lipsiae 1833) C. X, 11, 5 § apertissimi p. 29A. *Nota delationem non probantem pena ferri puniri et quod amputabitur cum ferro caput et lingua, ut dicitur in theodosiano.* Lo stesso AZ. *Lect. h. l.* e ACCURS. *Gl. ad h. l.* SAVIGNY, III, p. 505 nota *a*. Il Savigny qui attribuisce la lectura sugli ultimi tre libri del Codice ad Azzone, mentre altrove nota (e giustamente) che i *tres libri* sono d'altro autore (Ugolino?). Notevole è l' osservazione di Rufino *Summa* cit. p. 222. C. II, 9, 6, c. 25. *Vel quia Theodosianum est, non est cor apponendum:* infatti il cap. citato è PAUL. *Sent.* V, 37, 2 nell' Interpret. della Lex Romana Visig. Nel secolo XII dunque, se un frammento di Paolo era detto *Teodosiano*, vuol dire che il Breviario alariciano era pur noto in Italia, per quanto non ammesso come un libro legale.

[3] C. cost. *Cordi*, § 4, p. 4B, n. 2. Irnerio crede l' autentico falso e poi si ricrede. Cfr. AZ. *Lect. ib.* p. 6, *Dig. infort. prooem.* p. 2A Triplice divisione del Digesto; D. XXV, 2, 82, p. 83A. Storia delle *Tres partes Dig. novum, prooem.* p. 2A. Storia delle Pandette e loro divisione. Cfr. D. XXV, 1, fa l' osservazione che « *fere omnes antiqui libri prim. tit. de divort. habent l. dotis causam, quia in veritate unum est volumen ff.* Vedi l' edizione mommseniana a questo luogo: i più antichi ms. finivano appunto con la l. 1, D. XXIV, 3. Tutte le parti delle compilazioni giustinianee, già in Odofredo, sono comprese nel nome di *Corpus iuris* C. II, 3, 13, p. 65A. D. cost. *Omnem*, p. 3A, n. 9 ecc. ecc.

[4] SAVIGNY III, p. 9 e segg. FICKER, *Forschungen* III, p. 109, 133-4 ecc. ecc. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und der Litteratur des röm. Rechts*, *Leipzig 1888*, p. 382-3. PATETTA, *Sull' introduzione del Digesto a Bologna* nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, Vol. XIV, 1, p. 63 e segg.

cese e al caldeo [1], non doveva saperne molto più di noi sull' origine della ripartizione [2]: preziosa è pur sempre la notizia sul trasporto de' libri giuridici — ossia dello studio — da Ravenna a Bologna [3].

§ 3. Odofredo, porgendoci il tipo preciso e completo d' una lezione bolognese del XIII secolo, meglio delle brevi *Summae* o delle concise glosse, può offrirci materia ad uno studio meno formale e più importante di quello che finora ci ha occupati. Poichè grazie al Nostro verboso dottore conosciamo tutti i segreti e i metodi dell' insegnamento bolognese, se questo e i precedenti hanno comuni lineamenti, noi li potremo afferrare con lieve fatica.

Già da qualche tempo enunciammo l' idea della possibile connessione fra le tradizioni bizantine e le bolognesi o per

[1] *Prooem. Dig. nov.* p. 2A. *Infortiatum — quod est medium volumen dictum est a simplici gallico, vel potius Chaldeo vocabulo, quia in Gallia nil aliud est dicere quam disponere....*

[2] Notisi però (e l' osservazione è dell' amico Chiappelli) che Giustiniano nella Cost. *Tanta*, § 8 dice: *Septimus autem et* NOVISSIMUS *articulus digestorum sex libris formatus est:* quindi la prima parte per logica antitesi, doventa l'*antica;* può anche ammettersi che i libri compresi nel Digesto vecchio siano stati quelli più anticamente studiati nelle scuole romanistico-longobarde, per la loro maggiore adattabilità al diritto vigente non tutto romano; di mano in mano poi che l' elemento romano predominava, anche le rimanenti parti ebbero valore scolastico cioè pratico. Il diritto di famiglia e successorio, compreso negli altri libri del Digesto, doveva lottare contro radicate consuetudini omai fatte italiche e derivanti dal diritto longobardo, che in questa parte, nell' Italia longobarda, aveva profondamente alterato il sistema del diritto nazionale. Cfr. le nostre *Alienazioni degli immobili e gli eredi 1885,* p. 241 e segg.

[3] *Prooem. Dig. nov. cit.* e D. XXXV, 2, 82, p. 83A. *Debetis scire quod studium fuit primo Rome, postea propter bella que fuerunt in marchia, destructum est studium* (è la Marca d' Ancona), *tunc in Italia secundum locum obtinebat pentapolis, que dicta est Ravenna, postea, unde Karolus fixit pedes suos, et ibi est testamentum eius, unde ibi cepit esse studium* (nell' età carolingia quindi) — *post mortem Karoli, civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt portati etc.* Cfr. *Glossa Accurs.* D, XXIV, 2. *Sol. matrim. Rubr.* V. [*quemadmod.*] CHIAPPELLI, *Studio Bolognese* p. 35 e segg.

dir meglio le italiane. Ravenna sarebbe stata l'intermediaria fra i due mondi giuridici, e il metodo delle scuole bolognese e pavese (data la loro stretta parentela) avrebbe avuto per antico substrato quello delle scuole giustinianee e postgiustinianee immediate. Ma quell' idea (tutt'altro che nostra assolutamente) fu combattuta, ed ecco ora il venerando Zachariä di Lingenthal ripresentarne un'altra molto affine alla prima. Nel 1045, Costantino Monomaco restaurò l' insegnamento legale a Costantinopoli, affidandone la direzione al famoso Giovanni Xifilino, divenuto poi monaco e finalmente patriarca della capitale [1]. Questo risorgimento degli studi giuridici in Oriente avrebbe avuto un'eco in Occidente, nel fiorire dello Studio Bolognese? Non lo crediamo, per quanto alcune curiose apparenze vi facciano pensare un momento [2]. Bisogna risalire a quell' epoca della storia italiana in cui l'elemento bizantino era penetrato e signoreggiante nella vita del nostro paese. La discesa de' Longobardi lascia intatta Ravenna con la Pentapoli e il Ducato Romano. L' Italia greca è tutta nella prima regione. Astolfo parla del popolo romano a lui confidato, e forse può rife-

[1] *Geschichte des griechisch-römischen Rechts,* III Aufl. Berlin 1892, p. IV. cfr. p. 29. La Novella περὶ τοῦ νομοφύλακος fu pubblicata dal Lagarde, *Abhandl. der Akademie zu Göttingen* Bd. XXVIII, p. 195 e segg. Cfr. W. Fischer, *Studien zur byzantinischen Geschichte des elften Jahrh.* (*Programm der Gymnasial - und Realschul - Anstalt zu Plauen i. V.* Plauen i. V 1883) p. 2 e segg. *Joannes Xiphilinus.* Dotta ed elegante monografia, che ci fu indicata dalla cortesia del prof. Fitting.

[2] Alludiamo alla controversia sulla computazione de' gradi di affinità, per determinare l' impedimento matrimoniale relativo (Fischer, *op. c.* p. 41 e segg.) che fa ricordare quella ravennate sui gradi della parentela e l' intervento di Pier Damiano e poi del pontefice, come più sopra notammo. Tuttavia le due controversie sono nettamente distinte, perchè in Occidente non si trattava di altro che del conflitto fra il diritto romano ed il canonico-germanico. Fino da' tempi di Gregorio I, la computazione germanica era usata nella Chiesa; il dissidio quindi doveva essere molto antico. Cfr. Löning, *Geschichte des deut. Kirchenrechts, Strassburg 1878*, II., p. 553 e segg. Greg. *Ep.* XI, 64, c. 6.

rirsi alla recente conquista di Ravenna [1]; Romaniola o Romandiola accenna al carattere di pretta romanità rimasta a questa provincia. La scuola Ravennate ove fu educato Venanzio Fortunato, il quale con linguaggio scolastico chiama Felice vescovo di Treviso a' tempi di Alboino « *illustrem socium* » [2], dovette resistere anche dopo la caduta della città sotto il dominio longobardo, difesa dal suo arcivescovo, il quale da' tempi carolingi in poi, di bonissima voglia, ripiglia, il titolo bizantino di *exarchus*, continuando nell' ostilità con Roma [3]. Grandi e frequenti dovevano essere dal secolo VII in poi i rapporti fra le due culture, la latina e la bizantina, e ce lo prova la quantità de' glossari greco-latini, che gli storici del diritto non dovrebbero lasciare ai soli filologi [4].

[1] *Prol.* a. 750. *Traditum nobis a domino populum romanorum.* Pel senso della parola *romano*, cfr. Paul. Diac. *Hist. Langob.* IV, 28 *Erat autem his diebus adhuc discordia Langobardis cum Romanis.* Non per questo diciamo che Romano significhi solo il suddito greco.

[2] *De Vita s. Martini* IV. *Illustrem* socium *Felicem, quaeso, require.*

[3] Hegel, *Storia della costituzione dei municipii italiani,* ed. italiana 1861, p. 165 e segg.

Il titolo dura a tutto il secolo XII. Vedi Tarlazzi, *Appendice ai monumenti ravennati, Rav. 1869* T. I, n. 17, a. 1121 p. 40; n. 19, a. 1124, p. 44; n. 25, a. 1177, p. 52. Agnello, com' è noto, è sempre pieno di fiele quando parla di Roma ed esalta gli arcivescovi che lottarono contro il più fortunato rivale romano. Del resto l'impero bizantino anche a' tempi degli Ottoni manteneva i suoi platonici diritti su Roma e Ravenna: cfr. Liudprandi, *Legatio* c. 15, p. 20 (*Mon. Germ. Hist*).

[4] Goetz et Gundermann, *Glossae latinograecae et graecolatinae*, *Lipsiae 1888. Cod. Paris 7651.* Le parole legali non mancano: *dediticii* (p. 39); *devitum* (p. 47); *dicis causa:* νομου χαρινως παραγαι ωτῶι νωμι κῶι (p. 48). Notevole questa citazione di Gaio, che non può essere il Visigoto. *Dos* (p. 55); *capitis deminutio* κεφαλισελαττωσις (p. 97); *Causidicus* (p. 98) = δικαλογος; *condicit* (p. 107); *Legumpater* (p. 122); *libripens* (p. 122); *manumitto* (p. 127); *momento* (ῥοπῆν) (p. 130); ib. *nexum, obbligatio* (p. 136); *patronus causae* (p. 143); *prorataportione* (p. 162); αγωγη (p. 218); αιτια, αντινομια (p. 221, 230); αντιφωνησις, αποφασις (p. 230-242); αυθεντικον (p. 256); δανειον, δανειον εντοκον (p. 206); δεσποτεια *proprietas* (p. 269); διαιρεσισυπαρχοντων, διαιρετεας ουσιας (*hercisc. fam.* p. 271) ecc. cfr. anche Goetz, *Glossae codd. Vat.* 3321, *Sangall.* 912, *Leidens* 67F. Il 1° è del VII., sec il 2° dell' VIII, il 3° dell' VIII-IX sec. *abrogare legem* (p. 3);

Dalla conquista giustinianea fino al secolo XI le tracce del bizantinismo o ellenismo in Italia sono sicure e ininterrotte, ed il centro di questo dev'essere stato nelle regioni già greche.

Agnello, l'autore ameno del libro pontificale ravennate, usa ed abusa di parole greche e siamo nel IX secolo [1]; nel X Luidprando di Cremona esagera ancor più e fa pompa d' intere frasi greche [2], come Benzone vescovo d'Alba [3].

Papia (lombardo) compila nella seconda metà dell' undecimo secolo una piccola enciclopedia, ove il greco ha rilevantissima parte: per questo grammatico o lessicografo le tre lingue sacre sono l'ebraico, il greco ed il latino [4]. A Pavia e a Piacenza giudici e notari longobardi dell' undecimo secolo sottoscrivono in greco [5]; non solo, ma notisi l' importanza della

antiquavit VACVAVIT (p. 11); *bellum* (pugna) (p. 25); *bona caduca* (definizione p. 26) cfr.: *caducarius* = *quicunque fit heres in bona alicuius qui heredes non habet; confarrati* (p. 36); *comitalis morbus* (p. 40); *doctor, sequax*, *duellium* (p. 58); *mancipare* (p. 152); *teloneum* (p. 174); *metatores* (p. 116) ecc. ecc. Un altro glossario è indicato dal ZANGEMEISTER (*Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der k. Akad. der Wissenschaften*, Bd. 84, *Wien 1876* p. 508) *Harleian ms.* X saec. 3826: *grammatice artis nomina graece et latine notata.* La lingua di questi glossarii è già latino-romanza: cfr. *spissum, benenum, spaciatum* etc.

[1] Cfr. il glossario del *Liber pontificalis Ravenn.*

[2] Vedi la prefazione del DÜMMLER, *Mon. Germ. Hist.* SS. III, p. 264-5. Che Luidprando verso i trent' anni almeno imparasse il greco, in occasione della legazione a Costantinopoli nel 949-50, si stenta a crederlo. Fu mandato là appunto perchè sapeva il greco, non già perchè l'imparasse!

[3] *Ad Heinr. imp. libri VII* (*Mon. G. Hist.* SS. XI) p. 600 *gazophylatum;* p. 601 *sophia, hydea;* p. 602 *prohelempsis;* p. 605 *rampnos, symmistes;* p. 619 *proseuca;* p. 635 *pistica*; p. 636 *pystis, helpis, Agapis*; p. 647 *sedebant in loco deutero* ecc. Vedi anche l' eccellente monografia del DRESDNER, *Kultur-und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit,* Breslau, 1890, p. 195-6.

[4] V. LINGUAE) *quae toto orbe coluntur:* del resto Papia si riferisce talora all'editto longobardo certamente, quando spiega *schamaras*, *scandalum* ecc. ecc. e servì poi ai longobardisti stessi.

[5] FICKER, *Forschungen*, III, p. 49, 50, 106: documenti del 1001, 1014, 1021, 1043; pare che due siano i Sigifridi che si firmano in greco: cfr. BORETIUS, *M. G. Hist. Leg.* IV, p. XCV. (MURATORI, *Ant. It. M. Aevi* V, p. 521, I, p. 409; *Ant. Est.* I, p. 134. TIRABOSCHI, *Storia dell'Ab. di Nonantola,* II, p. 139).

cosa, nei ms. delle leggi longobarde davanti ai capitoli abrogati da altri più recenti o caduti in desuetudine alla frase « *obiit per kap.* » ovvero « *vacuum per legem, per capit.* » corrisponde il segno Θ cioè la θ greca [1]. Papia ci dice che questa lettera si premetteva, ne' ruoli militari, al nome de' soldati morti, poichè quel segno trasversale indicava il dardo mortale [2]; è più probabile però che θ si riferisca a θνητός. La sigla è dunque greca ed usata dalla scuola pavese. Le citazioni di questa scuola per capitoli ricordano il modo di citare bizantino; e i nomi di Pietro e Martino corrispondono a Pietro e Giovanni o Paolo de' giureconsulti post-giustinianei [3]. Notammo più sopra che questi nomi s' incontrano anche a Bologna, insieme con altri assolutamente greci [4]. Le prime parole del proemio dell' *Expositio ad librum papiensem* contengono un grecismo, di significazione almeno per noi, se non

[1] Merkel, *Fälschungen des Gualcosius* (Savigny, IV, p. 569-70) cita i codici *Vat.* 772, 3845, 1060, *Cass.* 468, *Laurent.* LXXVII, 1, *Olmuc.* 210 ecc. del secolo XIII: Θ *per usum* = consueta sigla per *derogatur*. Cfr. anche G. Pescatore, *Die Glossen des Irnerius, Greifswald 1888,* nella tavola dei segni, che è in fine del volume (fig. n. 13, 14), si trova pure il segno Θ; vedi *ib.* p. 52-3. Questi segni sono le *notae* de' libri cui Papia accenna; cfr. nota seguente. Pel segno Θ, vedi *C. Inscr. Lat.* (*Yall. Cisalp.*) I. 1. n. 3466, 3467 ecc.

[2] V. Notatio) *in breviculis quoque quibus nomina militum continebantur propria nota erat, qua inspiceretur quanti ex militibus superessent — Theta* Θ *ad uniuscuiusque defunctionem apponebatur ad caput, unde habet per medium telum .i. mortis signum.* Il segno ⅄ indica cosa notevole, e lo stesso rovesciato, cosa di nessuna importanza. Notisi che Papia parla di questi segni in relazione alle lettere o sigle delle formule giuridiche.

[3] C. J. C. Heimbach, *Basilic.* T. VI (*Prolegomena*) Lipsiae 1870, p. 20 Cfr. p. e. *Bas.* XI, 1, 62; 1, p. 640-1; *Bas.* XI, 2, 3, § 2, I, n. 668 ecc. ecc.

[4] Yrnerii, *Formularium tabell.* (*Biblioth. iurid.* cit.) I, p. 201 e segg. *Petrus, Martinus, Paulus, Johannes, Eufrosinus, Arcanticus, Panfilus etc.* Nella seconda costituzione falsa di Gualcosio v' ha la sigla P. P che il Fitting, *Gualcausus,* p. 129 spiega giustamente *Petrus Paulo: P. P. olim mutuavi tibi X lib. arg. Martino e Giovanni: Exp. ad librum Pap. Liutpr.* cc. 7, 20, 21, 25 ecc. e passim.

pel Boretius, chiara [1]; ed altre parole greche trovansi in un'altra opera longobarda [2].

Tutto questo alito bizantino può essere una pura illusione? Lasciamo pure le questioni e le soluzioni de' vecchi dottori pavesi e poi bolognesi, che rammentano tanto da vicino le ἀπορίαι (difficultates) e le λύσεις e le ἐρωτήσεις bizantine; se vogliamo, lasciamo da parte altre frasi de' longobardisti come queste: « *recordare, male dicit, male dicisti* », che richiamano alla mente il μέμνησο e il κακῶς λέγεις de' dottori orientali [3]; tutto ciò potrebbe essere spiegato con l' identità di metodo delle scuole d' Oriente e d' Occidente, senza conseguente necessità di rapporti. Ma una certa impressione produce il trovare una fraseologia didattica comune alle due scuole: l' espositore longobardo dice: « *Quod cum ad « de illis hominibus et cet. » venimus, deo volente, liquide di-*

[1] *Herronici, qui in vita microcosmi degunt* « non ab antiquis fabulis sanctiones etc. » Papia spiega microcosmo così: *a Graecis homo appellatur* (*microcosmus*) *id est minor mundus*: gli *herronici* sono gli *errantes*, ma non già nel senso del Boretius, *Leg.* IV, p. XCVI, cioè di coloro che sbagliano, ma di pellegrini per amor della scienza, con la formola consacrata *poi* dalla cost. *Habita.*

La frase pavese dice nel gonfio stile greco: *i vaganti* (*cioè gli scolari*) *che vivono la vita umana,* e non altro. Ma ciò è pur un prezioso accenno alle antiche consuetudini studentesche di correre, ove c'era da imparare.

[2] *Quaestiones ac monita, M. G. H. Leg.* IV, p. 592, § 22, *non gerontas, sed presbyteros appellant* (*invalidos*). L'opuscolo è dell' XI sec. Papia v. *senior*: *apud graecos non presbyter sed geron dicitur.* Il *mediator* longobardo pare ricordato dallo stesso lessico v. *sequester — apud graecos* μεσίτης, *apud quem pignora deponi solent.* Cfr. A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, Milano 1884*, § 11, pag. 112, nota 10, i sensali chiamansi con questo nome greco (messeto), a Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Brescia, Bergamo, Ferrara. Altre parole bizantine ebbero per sempre cittadinanza italiana: cappone, trupha (?), zio-a, autentico ecc.

[3] *Basil.* I (ed. Heimbach) p. 161, XI, 1, 85 I, p. 583, XI, 1, 12, ecc. *Breviarium Novell. Theod. Hermopol.* (*Anecdota en Bibl. Montis Atho*, ed. C. E. Zachariae, Lipsiae, 1843) p. 25 *Nov.* XVI e *passim.*

Il *male dicebat, male dicis* etc. ricorre ad ogni pagina dell' *Expositio.* Il *recordare* è frequentissimo nelle *Quaestiones et Monita, Leges* IV, p. 591 e segg. §§ 13, 16, 18, 20, 23, 25, 29, 32.

scutiamus », e il bizantino: ἔχομεν σὺν θεῷ προϊόντες μαθεῖν ἐν τῇ ϛ' etc. [1]; e il nostro Odofredo e predecessori e successori suoi nell' insegnamento adoperano continuamente espressioni siffatte. Sarà ancora questa una coincidenza accidentale? E sia pure: ma non ci par molto strano il supporre che a Pavia, ove già le compilazioni giustinianee erano note all'epoca della compilazione del primo editto rotariano [2], il metodo dialettico-legale ravennate, cioè romano, fosse seguito via via che il diritto longobardo, per l' influenza del diritto romano, ebbe una trattazione scientifica, quale ci è palesata dall' *Expositio ad librum papiensem.* E non ci vuole nemmeno un granellino di fantasia il sospettare che a Ravenna, la Costantinopoli italiana, come ci appare dall' arte, rimasta bizantina per sudditanza, fino all' ottavo secolo, e più tardi ancora per cultura, fossero ignoti i grandi apparati di quei sommi maestri d' Oriente, cui si dovevano realmente le ingenti compilazioni giustinianee. La difficoltà della lingua greca, per quanto abbiamo detto più sopra, non si oppone affatto a questa idea [3].

[1] *Basil.* I, p. 646, XI, 1, 66, cfr. VIII, 2, 100, p. 448. Ἔχομεν σὺν θεῷ μαθεῖν προϊόντες ἐν τῷ γ' β. τοῦ κώδ. Il passo longobardo è nell' *Expos. ad Roth.* c. 5, § 5. Nelle *Quaest. et Monita* § 25, p. 592 le Istituzioni sono citate così: *In libro qui vocatur* INSTITUTA.

[2] Vedi le nostre *Fonti dell' Editto di Rotari* e BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, § 53.

[3] A Ravenna il greco doveva essere ben noto: nell' opuscolo di Pietro Crasso molti luoghi greci sono tradotti in latino; cfr. *Mon. cit.* p. 437. *Basilius augustus inter cetera;* è l' epistola greca di Basilisco (EVAGR., *Hist. eccl.* IV, p. 4).

MILONE CRISPINO, del XII sec., narrando la vita del celebre arcivescovo Lanfranco, già maestro pavese, segnala con alcune parole tutta l' importanza e la superiorità della cultura greca: *Ipsa quoque,* egli scrive, *in liberalibus studiis magistra gentium Graecia, discipulos illius (Lanfranco) libenter audiebat et admirabatur. Beati Lanfranchi Cant. archiep. op. omnia* ed. L. DACHERIUS, Paris, 1648, C. 1, p. 1. Lo stesso Lanfranco nel Comm. dell' *Ep.* II, 25 *ad Rom.* glossa: *Et attende ablativos pro genitivis, more graecorum, qui ablativis carent. Ib.* p. 11. Più risaliamo ne' tempi e più nota ci sembra la lingua greca: poichè un glossatore bolognese non avrebbe potuto fare l'osservazione di Lanfranco. Si studiava il greco anche a Pavia?

Bologna, nota il Ficker [1], applica il metodo longobardo al diritto romano; noi diremo ancor più recisamente: Bologna e le scuole non romaniste hanno qualcosa di più intimo che è loro comune: è la maggiore o minore preponderanza data al diritto romano (già lo notammo) che le distingue, ma l'una e le altre studiano il diritto che vive, quindi anche il barbarico. Dalle terre rimaste più puramente romane, ove il diritto nazionale perdurò come legge quasi unica e territoriale, cioè dalle Romagne, cominciano il movimento contro il diritto longobardo e le *altercationes* fra i *iudices* longobardi e romani, ne' quali i primi hanno sempre la peggio [2]. Le questioni pratiche, surte in occasione dell' applicazione della legge, segnano appunto la lotta fra le due tendenze, finchè il diritto romano in Bologna è insegnato con *relativa* purezza. Le tradizioni romagnole e specialmente ravennati s' innestarono sopra questo nuovo tronco, che sorgeva proprio a cavaliere de' due territorii *giuridici;* e Bologna, come Pavia, faceva suoi i metodi esegetici legali, che pure avendo, come le scuole retoriche, connessione con le antichissime tradizioni latine, durante la dominazione greca, risentirono l' azione delle scuole

[1] FORSCHUNGEN, III, p. 138-9, n. 491-2. Infatti Irnerio, Lamberto ed altri dovevano pur conoscere il diritto longobardo, se giudicavano secondo questo diritto.

[2] Cfr. *Chuonradi II Rescriptum de lege romana, M. G. H. Leges* II, p. 46, a. 1038. *Romanis iudicibus. Audita controversia quae hactenus inter vos et Langobardos iudices versabatur, nulloque termino quiescebat* etc. concede a' giudici a Roma e « *in Romanis pertinentiis* » di giudicare in ogni caso a legge romana fosse longobardo l' attore o il reo. La controversia è la stessa che era già apparsa nel 998 a Roma (cfr. *Reg. Farf.* n. 459 e BETHMANN-HOLLWEG *Der germ. rom. Civilprozess*, V. Bonn, 1871, p. 440 e segg.). — *Const. Heinr. III* (II) *De iuramento calumniae. Leges* II, p. 41, a. 1047, a Rimini. Cfr. FICKER, *op. cit.* I, p. 55 e segg. La questione è decisa nel senso del diritto romano, cfr. *Expos. ad lib. Pap. Ahist.* c. 19. *Kar. M.* 33. Al placito di Rimini v' era *Bonusfilius* pavese: dai doc. romagnoli appare (FICKER, I, p. 58 doc. a. 1029, 1015, 1013) che il giuramento di calunnia si prestava dalle due parti cioè secondo la legge romana, la quale prevale così per la cit. costituzione. L'esenzione degli ecclesiastici è derivata dalla *Nov.* 131, c. 1. E Irnerio non conosceva l'autentico!

bizantine, troppo importanti per essere trascurate nel momento che le compilazioni giustinianee diedero al diritto romano una nuova impronta. Anche il Conrat ora ammette che alcune glosse vetuste siano traduzioni greche, senza che alcuno gli rivolga gentili confutazioni. Ma fra Bologna e quella qualunque influenza bizantina v'ha soluzione di continuità: l'elaborazione fatta del metodo bizantino, certo opera ravennate, non meridionale, è nella stessa oscurità o penombra dello studio onde provenne. A Pavia con minore intensità forse si fece lo stesso: ma dalle tradizioni scolastiche pavesi e ravennati, Bologna non derivò che alcuni lineamenti di quel metodo, e s'intende, di lingua greca non c'era più nulla. I glossatori ignoravano il greco, ma che vuol dire questo? Non furono essi i primi a studiare gli apparati degli *universali maestri* di Costantinopoli: essi ne raccolgono qualche riflesso dai lavori di scuole precedenti e totalmente latini, ed hanno poi bisogno di Burgundio pisano che traduca dal greco i passi non latini delle fonti! Tuttavia traccie bizantine, così indirettamente giunte a Bologna, se ne trovano o almeno crediamo di trovarne. Vediamo.

Desta sempre sorpresa che i glossatori quando parlano delle mutazioni del diritto introdotte dalle Novelle dicano: « SED HODIE *ius mutatum est etc.* ». Questo *hodie* stava bene pe' tempi giustinianei o immediatamente post-giustinianei, ma come mai dopo tanti secoli i glossatori dicevano ancora « *oggi* » e non piuttosto, com'è naturale, adoperavano una espressione storica « *sed postea per Novellam etc.* »? L'*hodie* di essi potrebbe corrispondere alla frase bizantina: τὸ παλαιὸν — σήμερον δέ [1]? La stranezza dell'*hodie* bolognese si spiega pensando alla sua vecchia origine scolastica.

La *casus positio* è una delle note caratteristiche della scuola bolognese. Il Savigny, ammettendone l'antichità, risale

[1] HEIMBACH, *Proleg. Bas. cit.* p. 30 e *passim* ne' Basilici I, p. 637-40, p. 443 ecc.

Nelle *quaestiones et Monita* longobardi, invece si usa l'espressione storica: *sic praecipit lex Romana in libro qui vocatur Novella, quae egit Iustinianus imp. temporibus suis. Leg.* IV, p. 590, § 5.

al XII secolo e ne trova il primo esempio in Guglielmo da Cabriano, ben noto al Nostro e pochissimo a noi [2]. Giovanni Bassiano avrebbe elaborati i *casus* di Guglielmo, ma non si comprende poi il loro rifiorire un secolo dopo, nell' età odofrediana [3]. Ebbene: le scuole bizantine del secolo sesto adoperano espressioni consimili alle bolognesi: ὑποθώμεθα τοιοῦτον θεματισμὸν, ἐθεματίσαι = *est iste casus talis, in lege ista ponitur casus, nota in lege ista casum* [4]. La legislazione ultima giustianea ci dà l' esempio della *quaestio* e del *casus:*

Nov. 84 pr. *Duxit quidam uxorem et filii ex eadem sunt nati; deinde moriente illa duxit rursus aliam ex qua nati sunt filii ei etc. — Quaestio igitur illa erat* (τὸ ζητούμενον τοίνυν ἐκεῖνο ἦν) *si ad mortem fratris etc. ib.* c. 2. *Si vero non talis est* CASUS (εἰ δὲ οὐ τοιοῦτον ἐστιν τὸ θέμα etc.). Per ogni possibile dubbio, qui abbiamo la traduzione, se non ufficiale almeno coeva a Giustiniano, di θέμα con *casus.*

[1] SARTI, I, 1, p. 65. SAVIGNY, IV, p. 237-41. È dubbio se sia quello stesso che poi appare verso la fine del XII secolo, come arcivescovo di Ravenna. Per luogo di nascita, appartiene al territorio longobardo. Il Nostro lo rammenta abbastanza spesso: C. I, 2, 1, p. 7A, n. 2. *Secundum Guilielmum, quia per locum a communiter accidentibus collegia laicorum fiunt ad mala.* La qual frase ha una tinta longobarda. Cfr. *Loth.* c. 55 (53). *Collectam ad malum faciendum fieri omnimodis prohibemus*, cfr. *Expositio ad. Roth.* cc. 19, 249, 279, 280. *Liutpr.* c. 35. *Rach.* c. 10. *Loth.* cc. 4. 5. Guglielmo, il longobardista, non ci ha nulla a che fare, perchè questi appare ne' documenti un secolo prima circa: FICKER, III, p. 48. BORETIUS, *Leges* IV, § 87, p. XCVI. Identica però è la sigla dei due (Uiull.). C. VIII, 4, 7, p. 141B. *Ipse* (il Bassiano) *commentavit eam in casibus dni Guillielmi in quibus fecit additiones suas etc.* Cfr. SAVIGNY, IV, p. 239 nota *d*).

[2] Odofredo però soggiunge D. II, 1, 3, *dominus Gui. de Cabriano in suis casibus quos fecit in C. quia non fecit in ff. et non sunt* CASUS, *sed sunt leges commentate,* p. 38A. Cfr. SAVIGNY, V, §§ 111, 113, 114. I *casus* passano poi nelle edizioni glossate e si confondono talora con l'apparato accursiano. Sui *casus* vedi pure SAVIGNY, III, p. 553, 567. Ma che spesso si tratti di commento e non di *caso*, è indiscutibile.

[3] *Basil.* I, p. 605, XI, 1, 27, § 2, cfr. p. 607; XI, 1, 40, § 3, p. 629 ecc. e *passim.* Vedi specialmente *Basil.* II. p. 121, XIV, 1, 34, δύναταί τις ἄλλο ἐπαγαγεῖν θέμα etc.

Altri esempi di *casus* I, p. 621. *Basil.* XI, 1, 35, ib. p. 640-1. *Basil.* XI, 1, 62, p. 713, XI, 2, 46, ὑποθώμεθα τοιοῦτον θεματισμόν (Taleleo).

Che i professori recassero in iscuola il metodo imperiale non è cosa inesplicabile: in fin de' conti, il legislatore vero aveva strette attinenze con la scuola.

In relazione col *casus* è il solito dialoghetto fra l'imperatore e la parte che chiede un rescritto, un privilegio ecc. « *Quidam accessit ad principem et coram eo sic proposuit.* — *Respondet Imperator* ». È la formola che il Nostro adopera e, già si sa, è tradizionale. Ne' commenti esegetici bizantini, a iosa si trovano consimili esempi: Μήτηρ προςῆλθεν βασιλεῖ — ἀντέγραψεν αὐτῇ οὕτως [1]. Era il sistema d'appello *(offerre preces)* all'imperatore che aveva dato origine a questa forma scolastica, e Giustiniano ne sentiva il peso della pratica applicazione [2].

Le frasi occidentali: « *colligi potest argumentum, collige argumentum, — solvere contraria - notate magistralia, pulchra, mirabilia — custodiatis hic vos — lex est optima mirabilis — tota die quaeritur — erit vobis utile etc.* » sembrano traduzioni fedeli delle bizantine: καὶ συναίξεις ἂν κ'ἐκεῖθεν τά λύοντα τὸν ἐναντίον — σημεσίωσαι.... δύο κάλλιστα — σημείωσαι τεχνολογίαν θαυμαστήν — θαυμαστὸν νόμιμον ἡ διάταξις ἄντη διδάσκει, — καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ὡς εἰπεῖν ζητούμενον — ἔχε... ἐπι μνήμης. — συμβαλεῖται γάρ σοι εἰς πολλὰ etc. etc. [3].

E nulla diciamo delle *glosse, summae,* ecc. e delle altre forme di elaborazione scientifica, perchè andremmo troppo fuori di strada, più di quanto siamo.

Se proprio qui abbiamo qualche lineamento d'un vetustissimo metodo esegetico, che può essere stato trasmesso in pari tempo dalle tradizioni scolastiche retoriche, non mai di-

[1] *Basil.* I, p. 412, VIII, 2, 92; p. 413, VIII, 2, 93; p. 640-1. *Bas.* XI, 1, 62. ἔχων τις υἱοὺς δύο πέτρον καὶ παῦλον.... προςῆλθε βασιλεῖ λέγων ὅτι.... ἰδοῦ, γὰρ ἐὰν μὴ διελύσατο πρὸς τὸν πατέρα μου. Qui il postulante parla in persona prima.

[2] *Nov. 38 pr. Adierunt enim nos viri et mulieres. Nov. 1 pr.* 2; 49; 53; 65, 1; 66, 1; 74, 5; 135 Z. *quispiam cum lacrymis porrectis precibus nos edocuit etc.*

[3] *Basil. passim.* ODOFREDO cita una glossa di Plac. o d'Irnerio D. XLV, 1, 38, p. 121A. *Miranda novitas, mirabilis subtilitas, quis eam rubinabit?*

sgiunte dalle giuridiche, come lo provano i glossarii da noi citati, o ancora una serie di accidentali somiglianze fra metodi bizantini e italiani, giudichi la critica. Del resto Odofredo con tutte le sue notizie, all'infuori della menzione dello studio ravennate e dell'uso del linguaggio greco nella retorica, non ci dice nulla di questa storica connessione [1]. Lo stile greco gonfio e solenne gli dà noia [2]; rammenta, come la glossa, quello strano dialogo a cenni simbolici di mano fra un latino ed un greco [3], e ritiene che i *iura*, non già le compilazioni giustinianee, siano originariamente greci [4]. Sa che a Costan-

[1] Odofredo credeva greche le parole *herciscundae, herus idus* ingannato dalla forma alquanto insolita. Strano che pensa alla somiglianza fra *herus e herr* tedesco; — *in hoc teuthonici participant magis linguam grecam quam latinam, quia dicunt: her got vuilkum.* D. XII, 1, 1, p. 2A. Un'altra volta osserva che *Zoilus* è *nomen de Romandiola* C. VI, 24, 3, p. 51A, e forse perchè grecizzante, e questo sarebbe un debolissimo accenno a qualche riflesso di antica cultura ellenica, nelle regioni del vecchio esarcato.

[2] D. XXVII, 1, 1, p. 51B. *Et debetis scire, more grecorum, loquitur hec l. propter nimiam arrogantiam, ubi debemus duo verba, dicerent centum milia, unde legatis librum ethicorum, ita invenietis in omnibus libris grecorum — quidquid dicit hec lex posset dicere tribus verbis etc.* Qui c'è una vera antipatia per l'ellenismo, proprio da Longobardo, non da Romano.

[3] D. I, 2, 2, § 3, p. 10A. *Dum essent in uno loco causa disputandi utrum essent digni legibus vel non, grecus elevarit unum digitum, ut significaret unum deum esse etc. Gloss. Acc. ib.* È questa una leggenda che ha diffusione grandissima del Medio Evo: sembra una specie di parodia del misticismo simbolico cristiano che in Oriente risale fino agli antichi padri della Chiesa. Così Giustino vede nelle braccia aperte il simbolo della croce: cfr. F. Ch. Baur, *Vorlesungen über die christiche Dogmengeschichte, Leipzig 1861* I, p. 380-1. Il passo di Giustino Martire è nell'*Apolog.* I, 54.

[4] D. XXVII, *1, 1, cit. Omnes scientie sicut dicit Priscianus a grecis traxerunt originem* (così anche nell'Accursio): — *scientia nostra fuit in greca lingua postea in latinam translata, non tamen intelligatis quod compilationes nostre fuerunt in greco, sed ipsa iura sic.* Cfr. *Gloss. Accurs. Omnem rei publ.* V. *graeca lingua, ecc.* Odofredo e la scuola bolognese attribuiscono a' Greci il merito di avere creato istituti giuridici. L'idea si spiega pensando alla superiorità che si dovea riconoscere all'ellenismo autore delle compilazioni giustinianee; ma prova altresì la mancanza assoluta del senso storico in queste regioni di recente riconquistate alla latinità. Nel Ducato romano e nell'esarcato le cose erano ben diverse

tinopoli durava ancora la passione per l'ippodromo [1], e rammenta il fuoco greco [2]. È noto poi che il Nostro fa venire da Costantinopoli le Pandette pisane [3]. Di più egli non sa, nè poteva sapere; le tradizioni bolognesi non si collegano che indirettamente con l'Oriente. Bologna è un centro di elaborazione scientifica de' due diritti vigenti, uno dei quali, il longobardo, è destinato a rimanere vinto nella secolare *altercatio* col glorioso rivale. Ma di ciò diremo più oltre, toccando del diritto longobardo in Odofredo.

---

[1] D. III, 2, 2, § 5, p. 100B. *Fiebat ludus* (corse di cavalli) *rome et adhuc* UT AVDIO *dici, fit constantinopoli.* Non era difficile allora avere notizie di Costantinopoli, pe' tanti rapporti fra le città marittime italiane e l'Oriente.

[2] D. XXIII, f. 12, § 17, p. 52A. *(A barbaris vel grecis) qui habent ignes ita potentes, quod aqua non extinguitur, sed fortius efficitur (et) vocatur ignis cabrinus.* Forse cabrinus è greco χαβὰρ o χαβὲρ = arabo *kabr* cioè grande. Cfr. E. A. SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Bizantine periods, Leipzig, New-Yorck h. v.*

[3] D. VI, 1, 23, § 3, p. 238B. *Pandectam que est pisis, que pandecta quando constitutiones nostre fuerunt facte fuit deportata de constantinopoli pisis.* Il ms. pisano è menzionato anche dal BUONCOMPAGNI, *Rethorica*, l. c. p. 25B: *Pandecta que adhuc est in urbe Pisana.*

CAPITOLO III.

Lo Studio Bolognese: dottori e scolari [1].

§ 1. Premetttiamo i varii luoghi odofrediani che dovremo più frequentemente citare in questo capitolo.

I. D. 1. 1. 6. *Dominus Yr. qui fuit apud nos* LUCERNA IURIS *i. e.* PRIMUS QUI DOCUIT IN CIVITATE ISTA. *Nam primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Sed dominus Yr. dum doceret in artibus in civitate ista, cum fuerunt deportati libri legales, cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit legere in legibus, et ipse fuit maximi nominis, et fuit primus illuminator scientie, et quia primus fuit qui fecit glosas in libris nostris, vocamus eum lucernam iuris* (p. 7A.).

II. D. *infort. prooem. Alii dicunt, dicitur infortiatum i. e. ius augmentatum, nam dicunt quod (prius?) apud nos reperta fuerunt ista volumine tantum, Dig. vetus et Insti. et liber imperialium constitutionum, postremo? dudum (demum?) infortiatum, unde dixit Yr. ius nostrum augmentatum etc.* (p. 2A). Cfr. Ms., Paris, 4489, f. 106: SAVIGNY. III, p. 427-8.

III. D. XXXV, 2, 82. *Debetis scire, studium fuit primo Rome* (MAIORES NOSTRI ITA REFERUNT), *postea, propter bella que fuerunt in*

[1] Citiamo alcune opere alle quali più frequentemente si ricorse: SAVIGNY, III, p. 159 e segg. DENIFLE, *Universitäten*, p. 41 e segg. HINSCHIUS, *Kirchenrecht*, IV, p. 627 e segg. (1888). FITTING, *Rechtsschule zu Bologna*, p. 78 segg. CHIAPPELLI, *Studio Bolognese, passim.* KAUFMANN, *Die Universitätsprivilegien* (nella *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswiss*, I, 1, Freiburg i. B. 1889, p. 118 e segg.). GAUDENZI, *Appunti per servire alla storia dell' Università di Bologna*, 1889, fasc. I. SCHUPFER, *Le Università e il diritto* (*Albori della vita italiana*, III, 1891) e *Manuale di storia del diritto italiano*, 1892, p. 344 e segg.

Marchia destructum est studium, tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea, unde Karolus fixit pedes suos, et ibi est testamentum eius; unde ibi cepit esse studium, et dicta est pentapolis a penta, quod est quinque et POLIS, *quod est civitas, quia dicta fuit de V civitatibus, et postea dicta est Raven(n)a vel a rate dicitur, quia a nave fuit fundata. Post mortem Karoli, civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri C. ff. vetus et novum et inst., postea fuit inventum infortiatum, sine tribus partibus, postea, fuerunt portati tres libri, ultimo liber authenticus inventus est* (p. 83A).

IV. *Dig. nov. prooem. Unde cum libri fuerunt inventi, apud nos primum non fuerunt, sed apud Romanos, postea apud Pentapolim etc. ab illa civitate ad istam civitatem fuerunt portata ista volumina, praetarquam Tres Partes. Unde dixit d. Guarnerius etc.* ULTIMO FUIT DEPORTATUS LIBER NOVELLARUM (p. 2 A).

V. C. I 2. *Auth. qui res. Et debetis scire vos, domini, sicut nos fuimus instructi a nostris maioribus, quod d.* YR. FUIT PRIMUS, QUI FUIT AUSUS DIRIGERE COR SUUM AD LEGEM ISTAM. *Nam d. Yr. studuit per se sicut potuit, postea cepit docere in iure civili, et ipse fecit primum formularium i. e. librum omnium instrumentorum, et scripsit instrumentum emphyteuticum etc.* (p. 17A).

VI. C. II. 21 (22) 9. *D. Yr. quia loicus fuit, et Magister fuit in civitate ista in artibus, antequam doceret in legibus, fecit unam glosam sophisticam, que est obscurior, quam sit textus* (p. 101B). Cf. HOSTIENSIS, *In decret. libr.*, Venetiis, 1581, X, III, 26, 1. SAVIGNY, IV, p. 19, nota *a*). *Propter quod verbum* (AS) *venit Bon. studium civile, sicut audivi a domino meo.* ROFFREDUS, C. l. 10. De prec. imp. (Ms., Paris. 4546: SAVIGNY, IV, p. 15-16. *Notula y(a)r obscura esse videtur etc.*

VII. D. *Cost. omnem rei publ.* § *hec autem. Leges debent doceri in regiis civitatibus et soli regentes in regiis civitatibus doctores vocantur et habent excusationem ab omnibus muneribus etc. unde bononie possunt legi leges, quia regia civitas est et quod ipsa regia civitas est non credatis mihi, sed scripturis authen-*

ticis. Unde quando vos itis ad s. Victorem, queratis ibi hystorias, ubi invenietis epistolas s. Petronii, in quibus continetur, quod imp. Theodosius, iussu beati Ambrosii eam fundavit (p. 4A).

VIII. D. XXVII, 1, 6, § 16. *Custodiatis vos hic propter unam glosam hic scriptam, et est domini Io. et Azo. Et hi glossant hic: remissionem non habent igitur doctores qui docent ultra aposam, et non debent habere immunitatem, de quo docebat dominus bagarotus, unde procedebat hoc: scholares voluerunt quod dom. Azo legeret in platea s. Stephani. Dicebat ipse: Bononia est regia civitas, ut invenitur in legenda s. Ambrosii et s. Petronii et Bononia est ab aposa citra — si nos docemus in regia urbe debemus habere immunitatem, i. e. citra aposam, si ultra non similiter.... Non qui docent regii vel mutine,* IMO EST UNA PRODICTIO. *Alia civitas est Padua, unde hic iacet Antenor. Unde qui regunt in regiis civitatibus recte doctores, alias non dicuntur* (p. 52A). Il testo è scorretto; il SARTI l'ha ritoccato, cfr. I, 1, p. 94 nota *c*.

Le notizie del Nostro sull'origine dello Studio di Bologna si completano con quelle di Azzone e della Glossa accursiana [1]. Il processo logico della tradizione risulta chiarissimo: Giustiniano attribuisce il carattere di scuole ufficiali a quelle esistenti nelle due città regie e nella *Berytiensium pulcherrima civitas* [2]; dunque per godere de' privilegi d'una scuola ufficiale è necessario che la città sia *regia*. Così Bologna deve diventare *regia*, e secondo la leggenda essa è già tale, essendo stata prima distrutta e poi riedificata da Teodosio, che cedette alle severe ingiunzioni di Ambrogio. Il vescovo Petronio poi completò la riedificazione della città [3]. Questa è la

[1] Az. *Lect. C. Haec.* p. 3. *Et idem privilegium Bononiae datum fuit, quam dicunt condidisse imp. Theodosium. Ms. Paris,* 4451. *Ut referri dicunt in legenda d. Petronii.* (SAVIGNY, III, p. 166). *Gloss. Acc. C. Omnem.* V. *regiis urbibus.*

[2] *C. Omnem.* § 7.

[3] Cfr. F. CAVAZZA, *Le scuole dell' antico Studio di Bologna.* (Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le prov. di Romagna. Terza Serie, XI, fasc. 1-3. p. 99-100).

leggenda cui Odofredo si riferisce (N. VII), come fu già osservato da altri [1]: si confuse Tessalonica con Bologna, e dopo questa confusione tutto il resto si spiega. Non sappiamo però, se le melanconiche parole con le quali Ambrogio descrive Bologna e altre città vicine come *semirutarum urbium cadavera*, le non infrequenti menzioni di Bologna nelle opere sue, studiatissime nel medio evo, non abbiano aiutato lo svolgersi della leggenda [2], la quale poi fu abilmente sfruttata dalle tradizioni scolastiche, come appare da quanto dicono Azzone, la Glossa ed il Nostro, finchè, ne uscì un diploma di Teodosio, ingenuamente raffazzonato, a coronare questa costruzione fantastica de' privilegi bolognesi in fatto di scuole [3]. È giusta del resto l'osservazione che Odofredo non parla che della qualità regia della città [4], ma indirettamente, come i suoi predecessori, ne ricava la condizione privilegiata dello studio, senza bisogno di ricorrere ad uno speciale diploma, che fu fabbricato apposta, forse a' tempi stessi del Nostro [5]. Così per via di successione, Odofredo, ripetendo le tradizioni scolastiche, dimostra la legittimità dello studio bolognese: Roma è la prima sede dell' insegnamento giuridico, poi Ravenna la *secunda Roma* eredita lo studio imperiale, che migrando ad altra città regia diventa alfine bolognese. Odofredo innesta poi nella leggenda Carlo Magno, che *Ravennae fixit pedes suos* (N. III): la quale notizia non ispiegheremmo col Chiappelli soltanto come un ricordo del rifiorimento dello studio ravennate sotto Carlo Magno [6], ma invece come, diremo così, una consacrazione della qualità di città regia, che Ravenna ebbe dalla presenza del-

[1] F. Cavazza, *op. c.*

[2] *Opera*, ed. Paris, 1690, II, p. 944. *Ep.* 139, n. 3. Cfr. p. 1005. Per la leggenda di Petronio cfr. V. Bellovacensis, ed. c., *Spec. hist.*, l. XX, c. 25, p. 260B.

[3] Ristampato anche dal Ricci, *Primordi dello studio bolognese*, 1887, p. 97-8, n. 37.

[4] Anche Azzone deduce il privilegio dalla condizione di Bologna, che sarebbe *regia*.

[5] F. Cavazza, *l. c.*

[6] *Studio Bolognese*, p. 38-9.

l' imperatore nella vecchia metropoli bizantina. Ravenna, infatti, rimaneva l' ultima città importante del nuovo impero; Venezia e Dalmazia ritornavano a signoria greca [1]. Carlo Magno avrebbe lasciato a Ravenna il suo testamento e dopo la morte sua, città e studio sarebbero caduti in ruina. Ma badisi: la morte di Carlo Magno accenna evidentemente alla caduta dell' impero occidentale, e già è noto che, nel ciclo dell' epica francese, Carlo Magno riunisce nella sua grande personalità tutti gli imperatori suoi successori e dal suo nome. Cade l' impero e cade la scuola, la quale avendo finora trasmigrato attraverso città imperiali, deve necessariamente risorgere in un' altra città imperiale, che sarà Bologna. Così la logica della leggenda è salva. Se vogliamo uscire dalla leggenda, troveremo in Pillio ristabilita la verità: « *Verum cum imperium modernis temporibus scissuram senserit, istae quaeque civitates (le due Rome) duae, dominationem perdiderunt, coeperunt quoque iura quovis loco tradi et Bononiae maxime, quae legalium studiorum monarchiam* TENUIT, *nec non Mutinne, in qua iuris prudentia arcana reseramus* [2] ». Dunque, c' era completa libertà di studii, e la *monarchia* legale di Bologna era cosa di fatto: la tradizione imperiale era rotta.

Pillio ha una punta ironica contro i Bolognesi e getta loro in viso quel *tenuit*, la passata gloria, che oppone allo splendore dello studio modenese ov' *egli* insegnava: ma è appunto dal contrasto degl' interessi che deve scaturire, non dico la verità su tal soggetto notissimo, ma il sentimento de' tempi. Chi sa come gridavano e strillavano contro Bologna e le sue pretese, i dottori di quei *tradimenti* che si chiamavano gli Studii di Reggio, Padova, Modena, Vercelli, Arezzo! Il Nostro non può infatti trattenersi da un' affermazione quasi canzonatoria: « Bologna essendo città regia ha il privilegio *docendi*, se non lo credete a me, credetelo alle carte auten-

[1] Cfr. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, III, Berlin, 1883, p. 200.

[2] *Summa Az. cit.* C. XI, 19. p. 981. La *scissura* non può essere che la separazione de' due imperi, non le guerre fra papato e impero. Per l' uso della parola cfr. OTTONIS, *Gesta Frider.*, I, 1, *imperium gravissime scissum.*

tiche e andatele a vedere ». Egli parlava davanti ad una scolaresca migratoria, la quale doveva avere udito il pro e il contro delle pretese *imperiali* dello Studio bolognese, e Odofredo non si sognava nemmeno che credessero proprio a lui. In quanto a' documenti era un altro par di maniche.

Notevole è poi che Odofredo collega le vicende dello Studio al trasporto de' libri legali ne' luoghi, ove quello sorgeva. Bologna avrebbe ricevuto i libri successivamente: l'ultimo a comparirvi sarebbe stato il libro delle Novelle. Probabilmente si tratta sempre d' un concetto vero per quanto sfigurato: Odofredo vorrebbe dire che nella scuola, e quindi nella pratica, l' uso del diritto romano si estese talmente da comprendere tutte le collezioni giustinianee. Saremmo perciò inclinati a spiegare le parole del Nostro col fatto della vittoria completa a Bologna del diritto romano sul longobardo. Come si può pensare a scoperte per es. delle Novelle, se la scuola pavese stessa le conosceva a perfezione? Se nel territorio romagnolo. a due passi da Bologna, i giudici le citavano *ab immemorabili?*

Ma continuiamo l'esame de' passi. Il I ed il IV ci dicono che a Bologna prima di Pepone o d' Irnerio c' era solo uno *studium in artibus*, il quale come risulta da altre fonti comprendeva filosofia umana e divina, *Ipocratis prudentia, Tulliana eloquentia,* ma punto *leges* [1]. I modelli di lettere dell' *ars dictandi* scritta da Ugo da Bologna, nel primo quarto del secolo XII, rammentano ancora i *magistri* erranti, come i loro predecessori del primo medio evo [2]. Ad uno di questi si rivolge uno scolare, per sapere *ove quegli reggerà* nel prossimo inverno, e rugiadosamente il maestro risponde che reggerà lo studio a Bologna [3]. Bologna attraeva dunque i maestri

[1] *Quellen zur bayerischen und deutschen geschichte* IX, 1, cit. p. 63 e segg. Pel confronto con precedenti modelli, vedi Fitting, p. 106, nota *b.*

[2] *Quellen cit.* p. 83. Cfr. la citata vita di Lanfranco c. 2, p. 2, *pertransiens Franciam quam plures magni nominis scholares secum habens, in Normanniam pervenit et in Abricatensi civitate demoratus, per aliquod tempus docuit.*

[3] Il maestro risponde alla domanda dello scolare così concepita: *Humiliter deprecor quatinus mihi utrum studium in proxima hieme et* UBI *ectu rum vos speratis — rescribatis.*

ed era già un centro di studi letterarii e teologico-canonici [1]: ma la fama di Pepone e d' Irnerio non ha lasciato tracce ancora nella prima metà del secolo XII, perchè di giurisprudenza non è menzione in quelle lettere.

Odofredo però lega intimamente lo studio legale al letterario. Pepone (cui la critica contestava d' esser stato a questo mondo [2]), dice Odofredo, non ebbe fama — e può essere ben vero — ; ma Irnerio fu di gran nome; era costui *magister in artibus*, fu il primo che insegnò a Bologna, non solo: fu *illuminator scientiae*, fu il primo a glossare le leggi, il primo compilatore del formulario, ecc. (cfr. N. IV e V). Come si vede è un crescendo continuo: Irnerio fu *lucerna iuris*. Prima di lui c' era un gran buio. A Bologna può darsi, ma e gli altri Studii che Odofredo stesso rammenta?

Le parole del Nostro pesarono per molto tempo sulla bilancia della storia, che come la giustizia non ha la spada per correttivo di quella, sino al Savigny che fedele a Odofredo ascrive a Bologna l'origine della glossa, *per quanto egli sapeva* [3].

Noi ora possiamo pensarla diversamente, perchè monumenti indiscutibili dell' elaborazione scientifica prebolognese del diritto romano non mancano [4].

Odofredo è la più copiosa fonte cui si ricorse per notizie, anche per questo momento importante della storia del nostro

[1] Fitting, *Op. cit.* p. 80, n. d. All' antichità dello studio de' canoni a Bologna accenna Innocenzo III. X, I, 11, 12.

[2] Sarti, I, 1, p. 7. *Sed ludunt aliqui in Peponis nomine etc.* Ne' documenti appare negli anni 1072, 1076, 1078. Ricci, *doc.* n. 2, 3, 5, quindi Pepone è ben poco lontano da Irnerio.

[3] III, p. 564.

[4] E non è qui il luogo di ricordare ciò che ormai è notissimo. Cfr. Fitting, *op. cit.*, p. 55. Già nel periodo carolingo si fanno glosse ai canoni che difficilmente si possono ritenere non italiane: Maassen, *Glossen des can. Rechts etc. Sitzungsber. der. phil. hist. Classe der K. Akad. der Wiss.* 84 Bd. *Wien. 1877*, p. 281. La definizione etimologica di *curia* (p. 284) è una glossa lombarda: *Ludov. P. c. 57, Leges* IV, p. 540 ed è seguita anche dai vecchi glossatori: cfr. *Summa Azonis cit.* p. 1020 (il passo appartiene ad Ugolino).

paese e della cultura mondiale. Ma che sapeva il Nostro d'Irnerio? Solo quello che la tradizione scolastica e locale gli avevano tramandato. Veniamo alla critica delle sue parole. Irnerio è per lui *magister in artibus*, e ne' documenti questi appare causidico e giudice, circostanza che il Nostro non rammenta. La notizia odofrediana sul magistero letterario-filosofico d'Irnerio va spiegata così. È forse a proposito d'una glossa *sofistica* irneriana che Odofredo ci dice: Irnerio fu *magister in artibus* (N. I e VI). È forse l'uso delle argomentazioni logiche, frequenti ne' vecchi dottori, fece credere che quelli fossero stati logici, e logica avessero studiato e insegnato, se ne adoperavano tanta! [1] Anche del Bassiano, Odofredo dice ch'era *extremus in artibus*, e lo ripete spessissimo, e l'Ostiense pure raccoglie la leggenda che Irnerio prima fosse un maestro d'arti [2]. La verità è che più si risale e più si trova connessione fra le artes e l'insegnamento giuridico; separatisi i due studii, i glossatori imbarbariti credevano che i loro predecessori fossero passati dall'insegnamento artistico a quello legale, quando trovavano tanto uso e abuso di logica e di retorica [3].

Irnerio è *lucerna iuris, illuminator scientiae, primus qui fecit glosas in libris nostris,* (et) *primum formularium* ecc. (N. V). Tante lodi enfatiche ci sanno di panegirico o d'iscrizione sepolcrale, e ci ricordano queste altre ancor più altisonanti scritte nell'epitafio del Bassiano: *Italiae sidus — Decus orbis — Solus qui fuit absque pari* [4], ed altre ancora nella

[1] Cfr. Fitting, p. 95, che non discute la notizia odofrediana.

[2] Savigny, IV, p. 19.

[3] Da Azzone ad Odofredo già l'imbarbarimento si avverte. Az. *Lect.* C. II, 54 (55) *un. In principio huius l. more sapientis philosophi et tamquam Princeps philosophia plenus, duas praemittit propositiones d. Imperator, ex quibus conclusionem suam infert, et sic quasi syllogistice procedens a dialectico subtiliter inspiciente posset trahi ad illud genus rationis;* p. 237. Es. di classica cultura: C. III, 36, 24, p. 360: *Urbem quam statuo vestra est;* cfr. *ib.* III, 28, 4, p. 460 ecc. ecc.

[4] È merito del Gaudenzi, *Appunti cit.* p. 17-19 l'aver dimostrato che il Bassiano ed il Baziano canonista sono una persona sola.

vita di Lanfranco: *Vir magnus — quem Latinitas in antiquum scientiae statum ab eo restituta, supremum, debito cum honore, agnoscit Magistrum.* Se questo è lo stile dei tempi, e Odofredo ripete siffatte espressioni, come non ci pare dubbio, bisognerà far la tara ad esse, come la facciamo alle lodi del Bassiano e di Lanfranco, per quanto soda ne sia la fama ed incontestabili i meriti.

Le notizie odofrediane rientrano nel ciclo delle leggende, che si raccolgono intorno al nome dei dottori di Bologna e che sono rammentate nello Pseudo-Morena e nel Novellino [1].

Il gran nome, la gran fama derivano tutte dalle tradizioni bolognesi scolastiche.

Roberto da Monte, invece, a poca distanza da Irnerio, fa questo scolare (socius) di Lanfranco, e la notizia, senza fondamento, prova però la celebrità popolare d'amendue de' quali il più vecchio dovea essere stato maestro del più giovane, come si fece d'Irnerio e de' quattro dottori [2]. L'Urspergense, che attinse da fonti nostrane, unisce il nome di Graziano a quello d'Irnerio fra il 1125 ed il 1137 [3], e la notizia par tratta da qualche *Summa* del Decreto e acconciata alla meglio con un po' di frangia [4].

[1] Cfr. la nostra *Leggenda d'Irnerio* negli *Studi giuridici offerti per il XXXV anno d'insegnamento di F. Serafini. Firenze 1892*, p. 139 e segg. *Novellino*, N. XLII. Ed. Sonzogno p. 50-1.

[2] *M. G. H. Chronicon* (ed. scolastica) p. 14-5.

[3] Savigny, IV, p. 21-2, che giustamente confuta il Sarti, I, 1, p. 6.

[4] Burcardo scrive: *Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae variis libris erant* DISPERSA, *in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter* DISTINXIT. *Eiusdem quoque temporibus domiuus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae renovavit, et secundum quod olim a divae recodrationis imperatore Justiniano compilati fuerant, paucis verbis alicubi interpositis eos* DISTINXIT. *M. G. H. SS.* XXIII, p. 342. Si confronti ora la *Summa Rufini*, p. 3. *Intentio autem eius* (Gratiani) *canones in quampluribus locis vage passimque* DISPERSOS, *ordinata quidem dispositione, componere et eorum contrarietates,* INTERIECTIS DISTINCTIONIBUS, *unire.* Non diciamo che Burcardo attingesse proprio qui, ma il

L'unica testimonianza sicura della sapienza giuridica d'Irnerio non è troppo favorevole all'idea che si può avere del fondatore dello Studio Bolognese. Dice una sua glossa che il libro delle Novelle è da ritenersi falso, per le ragioni che in essa si adducono [1]. Il Nostro ripete la strana opinione e, come Roffredo, soggiunge che Irnerio poi si ricredette, studiò quel libro e ne trasse le *autentiche* pel Codice [2].

D'un tale ricredersi però taciono il Bassiano, Uguccione ed Azzone [3]; nè questo silenzio, nè l'esistenza della glossa irneriana citata, sono argomenti per ritenere, come fa il Savigny, certo il ravvedimento d'Irnerio [4].

tecnicismo del linguaggio è molto somigliante ne' due passi: egli con le parole « *paucis verbis alicubi interpositis* » non pare alludere alle glosse, ma evidentemente credette di poter paragonare l'opera d'Irnerio a quella di Graziano. Quanto si dice è contro la *communis opinio* approvata dal Savigny e dal Fitting.

[1] Savigny, III, p. 490 e segg. *Gloss. Irnerio.* Cost. *Cordi* §. 4. *Hinc argumentum sumi potest quod liber iste i. e. Autentica, sit repudiandus.* Perchè lo stile giustiniano è disforme da quello del libro delle Novelle, che non hanno nè principio, nè serie, nè fine.

[2] Odofr., C. *Cordi*, §. 4, p. 4B. n. 2. *Dum dominus Irnerius allegaret semel in iudicio et oppositum fuit sibi de quadam l. aut. que ei contradicebat, ipse dixit: vade bene homo! quia ille liber non erat a Justiniano factus,* SED A QUODA MONACHO etc.

[3] Bassiano, *Summma Novell. proem. Huius autem libri fuit auctor D. Justinianus sicut ex praefatis concordantiis patet, et sic hodie totus mundus observat, et praedicat utique. Unde est argumentum ab opinione vel ab auctoritate, quia sic iudicant plures sapientes etc. licet a quibusdam temere sibi blandientibus aliquando contrarium non solum dictum sed etiam scriptum fuerit, quod scilicet a monacho vel ab alio scriptum fuerit ut ait Hyrnerius.* Così anche Azzone, *loc. cit.* C. *Cordi* p. 6. *Sed salva gratia domini Ir. dominus meus* (cioè Azzone) *dicit contra, nec enim liber ille inutilis est, cum sit approbatus ex interpretatione prudentium et ex consuetudine.* Huguccio, *Summa* C. XXIV, 9, 3, c. 6, e C, XI, 9, 1, c. 38 (Savigny, III, §. 181-3 note *c. e.*) *Novella dicitur quoddam opus, quod dicitur esse factum a Iuliano apostata et monaco etc.* Qui v'ha la strana confusione fra Giuliano l'autore dell'epitome e l'altro Giuliano imperatore apostata e... monaco!

[4] Savigny, p. 492-3. Roffredo dice molto meno di Odofredo (*Ms. Paris.* n. 4546, fol. 2. Savigny, *l. c.*) *Credimus tamen contrarium,* ET IPSE IDEM Y. ILLUM LIBRUM APPROBASSE VIDETUR, CUM DE EIUS CORPORE TRAXERIT AUT. AD

Notevole è pure che Irnerio non pare il solo che abbia avuto quell' opinione sulle Novelle, e nemmeno nell' errore Irnerio avrebbe dimostrato originalità [1]. Il Chiappelli si è arrestato un momento sopra questo fatto, senza trarne le conseguenze che logicamente ne derivano e che noi esponiamo [2].

Tre ipotesi vanno poste. O Irnerio si riferisce all' autenticità delle Novelle per sè stesse, indipendentemente dalle due collezioni in cui sono raccolte, e allora l' errore sarebbe enorme. Per Irnerio tutto il novissimo diritto sarebbe sconosciuto e quindi egli sarebbe al di sotto della cultura giuridica della stessa scuola longobardista [3]; ovvero Irnerio accenna all' Epitome di Giuliano, e mostrerebbesi pure inferiore a' longobardisti che citano l' Epitome più di diciannove volte, e che conoscevano quindi perfettamente [4]. Ovvero ancora, Irnerio ritiene falsa quella raccolta che è nota sotto il nome di *Autentico* e allora avrebbe ignorato un libro importante, studiato poi dalla stessa sua scuola, l' identità del quale con l' Epitome gli sarebbe sfuggita. E sia pure che l' Autentico come *corpus*

CODICEM *etc.* Roffredo deduce che Irnerio si ricredette dalle autentiche segnate colla sigla irneriana. È in fatto di sigle siamo (perchè non dirlo?) completamente scettici.

[1] Cfr. le parole del BASSIANO (*l. c.*) *licet a quibusdam etc. dictum — et scriptum fuerit quod — a monacho etc.* Non sono parole d' Irnerio, ma del Bassiano: vedi CHIAPPELLI, p. 49. Il Bassiano cita anche le autentiche nel Codice *Ordo iud. passim.*

[2] *Op. cit.* p. 49, nota 1.

[3] E veramente le argomentazioni d' Irnerio toccano le disposizioni interne delle Novelle, quanto la loro esteriorità. *Glossa Irn. cit. Novellae istae constitutiones — non promittuntur nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis innodatis.* Anche il SAVIGNY riconosce che Irnerio può essersi riferito tanto all' Autentico quanto all' Epitome (*l. c.* p. 495).

[4] *M. G. H. Leg.* IV. p. LXXXIX (*Boretius*); cfr. *ib.* 433 *Expos. ad Liutpr.* 62 (63) §. 5, citasi la Nov. 83, 1, *Ep. Iuliani* come appartenente alla seconda parte dell' Epitome stessa; vedi HAENEL, *Ep. Iul.* p. 84. Anche la legge del 1047 di Enrico II cita precisamente secondo l' Epitome di Giuliano VI, 1. p. 29 *canones patrum vim legum habere oportet.* Se come pare al BRUNNER, *Rechtsgeschichte der röm. und germ. Urkunde* p. 73, l' Autentico è d' origine toscana, sarebbe venuto di là l' uso dell' Autentico nella scuola di Bologna, o non è piuttosto ravennate?

non sia antico, mentre antiche sono le traduzioni letterali, per quanto inesatte, delle Novelle che lo compongono [1], ma resta pur sempre che esso è opera d' una scuola o di giureconsulti che conoscevano l' autenticità de' suoi elementi constitutivi, mentre Irnerio soltanto tardi ne apprendeva l' esistenza, e della veracità del libro dubitava [2].

Il Bassiano ed Azzone stesso accennano ad opinioni contrarie all' irneriana, per cui si può dire che c' era chi ne sapeva più di lui in fatto di Novelle [3].

In qualunque modo si risolva la triplice ipotesi, non si salva Irnerio dalle deduzioni fatte. Per lui, l' autore del libro delle Novelle è un monaco falsario: è quella tradizione forse ravennate che egli applica erroneamente al libro ignoto e che più tardi si confonde con l' innocente figura del pavese Gualcosio, come già notammo. La maggior parte degli scrittori ritiene che Irnerio parli dell' Autentico, ma già il Savigny aveva notato che le sue parole, più che alla veste esterna delle Novelle, si possono riferire al loro contenuto. Orbene, si consideri che l' Epitome di Giuliano dal IX secolo in poi è parte integrante di tutte le collezioni di diritto canonico, e che in queste le Novelle dovevano apparire alquanto sformate [4]: chi sa se Irnerio, vedendole citate ne' giudizi ecclesiastici e da fonti canoniche non abbia creduto trattarsi di qualche falsificazione fratesca, di cui nulla doveva sapere il diritto laico [5].

[1] KRUEGER, *Quellen des röm. Rechts* p. 357. Però anche ROTARI nel prologo dell' *Editto* cita un' intera proposizione della Novella VII, secondo l'Autentico. Cfr. le nostre *fonti dell' Editto di Rotari* p. 1.

[2] Erroneamente il CONRAT, *Geschichte der Quellen* I, p. 132 dice che l'Autentico rimase ignoto fino a' tempi d' Irnerio. Questi, dato che alluda all' Autentico, poteva ignorarlo, ma non già altri. Il BASSIANO, *l. c.* distingue benissimo le due collezioni.

[3] Ciò che si deduce dalle parole del Bassiano, il quale si riferisce (come Azzone) all' interpretazione de' prudenti, che riconoscevano l' autenticità del libro.

[4] HAENEL, *Ep. Iul.* p. XLVII e segg. Però nella Summa di Rufino si cita sempre l' Autentico.

[5] Fra i canonisti ed i legisti v' ha sempre una certa animosità, che studieremo più tardi, e di cui v' hanno tracce nel Nostro. Del resto poi le non poche falsificazioni di testi canonici giustificavano il sospetto.

Ma quand' anche ciò fosse, Irnerio ha ben lieve scusa del suo errore.

Se dopo quanto osservammo si debba ancora ammettere col Nostro e con altri che le *autentiche* del Codice siano opera di colui che riteneva false le Novelle [1], giudichi il critico spassionato. Certo che i *paratitla* del Codice sono antichissimi e dovevano comprendere i passi delle leggi *dopo il Codice*, e che di *breviarii* di Novelle non manca il diritto orientale [2]. E il Savigny, ci sembra, non riesce a convincere appieno che Gregorio I non citasse le autentiche *nel Codice* [3]. Ma l' argomento non ci riguarda direttamente e per ciò torniamo a Odofredo.

Questi poi dice e ridice Irnerio il primo che insegnò a Bologna: ma per tacere de' tanti *doctores legum* dell' età preirneriana ed irneriana, di dubbia significazione *scolastica* [4], sempre stando alle parole del Nostro, Irnerio fu preceduto da Pepone e l' *antiquus doctor Lambertus* avrebbe pure insegnato a Bologna, a' tempi stessi d' Irnerio [5].

Bisognerà quindi riconoscere nelle notizie odofrediane un solo fatto: un certo successo non comune d' Irnerio nell' insegnamento che riuscì ad attirare in Bologna buon numero di

[1] Savigny, IV, p. 42 e segg.

[2] Oltre l' Epitome di Giuliano, abbiamo anche il Breviario di Teodoro Ermopolitano, ed un' altra Epitome d' un Anonimo; ed. Zachariae *ex Biblioth. Montis Atho etc. Lipsiae 1843* e chi sa quante altre perdute. La collocazione delle autentiche nel Codice suppone una elaborazione completa del Codice. L' avvertenza « *sed hodie* » si riferisce appunto alla correzione del diritto novissimo.

[3] Savigny, III, *app.* III.

[4] *Doctores legum, legis docti legum latores, sapientes, prudentes etc.* debbono essere espressioni sinonime, senza accenno preciso all' insegnamento. *Doctor* viene dall' uso classico e dal diritto ecclesiatico; già nel Concilio romano del 465 il papa è acclamato « *dignus doctor* ». Mansi, *Concilia* T. VII, col. 959.

[5] D. XI, 1, 1, p. 291B. *Hic dixit Lam. antiquus doctor*, il quale, come osservammo non può essere Lanfranco, nè soggiungiamo ora, *Lambertinus Azonis Gardini* (Savigny III, p. 219) 1220 perchè amendue troppo vicini al Nostro, ma sì l' altro Lamberto che appare insieme con Irnerio nel 1113: Savioli I, 2, p. 151. Ricci, N. 17.

scolari, che abbandonarono ormai Pavia ed altre scuole troppo rigidamente longobarde per Bologna, la quale modera e fonde le diverse tendenze e, per usare una espressione scientifica, rappresenta una risultante delle due forze contrarie: romanità e diritto longobardo degenerato in consuetudine sformante non pochi lineamenti del vecchio diritto nazionale. Irnerio è un pratico che ne' giudizii intende alla conciliazione de' due diritti e personifica forse questo movimento in una regione non immune da longobardismo, ma a' confini di quel territorio, ove il diritto romano più vantaggiosamente che altrove lottò contro il men fortunato rivale. E Irnerio avrebbe cooperato alla stabilità dello Studio in Bologna, e preparato così la fine delle scuole vaganti.

Odofredo che ha tante notizie sui dottori e sulla loro successione scolastica, tace affatto di un punto capitalissimo. Egli risale fino a Bulgaro maestro del Bassiano, alla sua volta maestro di Azzone, maestro del suo: ma de' discepoli d'Irnerio e della sua successione scolastica non parla. Per ciò che riguarda Irnerio, la cosa è degna di considerazione: Giovanni Bassiano che combatte l'errore d'Irnerio *e di altri* sulla falsità dell'Autentico, e che non è lontanissimo da Irnerio [1], pare anzi rappresenti una corrente scientifica opposta all'irneriana.

La continuità scientifica da Irnerio ai grandi nomi dei dottori Bolognesi non appare mai: Irnerio rimane sempre iso-

[1] Il Bassiano morì nel 1197, Irnerio era ancora vivo nel 1125 e trovavasi nel Mantovano; se viaggiava non doveva essere vecchissimo: certamente fra i due dottori non vi era più di settant'anni circa di distanza.

[*] Irnerio sarebbe l'autore anche del *primo* formulario notarile: ma questa priorità ci par poco dissimile dall'altra, in fatto di glosse. La scuola longobarda aveva *cartularia* (*M. G. H. Leges IV. Add. ad Lib. Pap.* p. 595 e segg.) e i documenti a legge romana hanno forme tipiche che si collegano direttamente all'ultima età imperiale. Strano ci sembra che il PALMIERI, *Formularium tabellionum, Bol. 1893*, p. XXXII, possa chiamare questo formulario « primo lavoro del genere ». Dal *Codex Cavensis Diplomaticus* si può ritrarre per es. un formulario ricchissimo, e che per secoli fu seguìto da' notai. Se Irnerio è proprio autore di quel formulario vetusto, su cui sorse quello pubblicato dal Palmieri, l'opera irneriana non può non riposare sopra ancor più vecchi esempi.

lato e, sembra, senza grandi discepoli. La grande fioritura di dottori del secolo decimosecondo è indipendente da quel vecchio maestro: il Bassiano ebbe a maestro Bulgaro e quel Guglielmo vescovo di Lucca, cui papa Alessandro III diresse due decretali [1]; che se costui nulla ha a che fare con un altro Guglielmo detto da Cabriano, i *Casus* del quale ebbero però il commento del Bassiano stesso, abbiamo due Guglielmi e due dottori [2]. Il Bassiano dà pure lode di *vir grandis et auctoritatis et nominis* al Magister Aldricus [3], contemporaneo di Bulgaro, ma pare da lui indipendente [4]. E di chi era scolare Placentino? Rogerio è però della scuola di Bulgaro e nella sua *Summa* cita una sol volta Irnerio [5]. Il nome di Rogerio si scinde in due: *Rogerio* e *Frugerio;* ed è notevole che il Nostro cita l'uno dopo l'altro, come due persone distinte [6]. Sarà certo errore, ma nel secolo XIII negli Statuti bolognesi era menzionato un *Frugerio da Marano* [7]. Ora chi potrebbe ricostruire i rapporti di tante diramazioni scientifiche col vantato fondatore dello Studio di Bologna? La parte politica che ebbe Irnerio e gli avvenimenti cui parteciparono i quattro dottori possono spiegare la maggior luce ond' essi risplendono, di fronte ad altri rimasti nella penombra; ma gioverà sempre ricordarsi che nel movimento giuridico dei tempi ebbero vita molte scuole, molti indirizzi gli uni dagli altri indipendenti.

Nel campo delle individualità scientifiche il Savigny ha diligentemente mietuto: scarse saranno quindi le spigolature che raccogliamo dalle pagine del Nostro, riferendoci al Savigny (perchè ripetere cose già note?) per la gran messe di notizie odofrediane.

[1] Gaudenzi, *Appunti etc.* p. 20. *Ordo iudiciorum* §. 21.

[2] Savigny, IV, p. 237 e segg. e nota *d.*

[3] *Ordo iudiciorum* §. 132. Così Roffredo, *Solemnis atque aureus tractatus libellorum etc. Avignone 1400,* Pars I, p. 7A.

[4] Savigny, IV, p. 231 e segg.

[5] *Bibliotheca iuridica m. aevi* I, p. 15, C. I, 7.

[6] La Summa è così intitolata: *Summe Frogerii.* Odofredo, C. II, 50 (51), 3, p. 117B, *opinio d. Mar. Pla-* Rog. et Fregerii etc.

[7] II, p. 463, IX, 1239. *A porticu dni Frugerii de Marano....*

Per Odofredo, l' epiteto di *antiquus doctor* vale per i maestri al di là di Azzone; gli altri sono tutti moderni [1].

Le dissensioni fra Bulgaro e Martino, non certo dissimili dalle *altercationes* de' vecchi Pavesi, sono dal Nostro frequentemente menzionate, a proposito della costituzione famosa *Sacramenta puberum* [2], della restituzione della dote [3] e di altre controversie [4].

Azzone ed altri vivacemente si oppongono alle dottrine di Martino [5], ciò che dimostra l' importanza scientifica della divergenza d' opinione. Non si cerchi però la ragione di questa nell' equità di Martino in opposizione al rigore giuridico di Bulgaro, ma piuttosto nella tendenza di questo, o meglio

[1] Per es. C. VII, 59, unica p. 126B, n. 8, *opinio Ia. antiqui doctoris;* C. XII, 38 (39), 1 p. 75B. *Io. Azo et moderni doctores;* D. II, 11, 8, p. 60A *opinio dni Alb. antiqui doctoris ecc. ecc.*

[2] C. II, 27 (28), p. 105A. Cfr. i passi del Nostro, di Roffredo, di Azzone in Savigny, IV, p. 183 e segg.

[3] C. V, 18, 4, p. 289A. D. IV, 4, 3, § 4, p. 169A. Az. *Summa h. t.* p. 509. *Lect. ib.* p. 608. Alberico avrebbe poi sostenuto teoricamente il principio di Bulgaro, ma in pratica non l' avrebbe osservato. L' opinione di Martino era anche quella di Placentino. Odofr., *l. c., sed opinio Pla. et Mar. de consuetudine observatur.*

[4] C. II, 50 (51), p. 117B. *Et dicebat dominus meus quod (Martinus) fuit usus magna equitate.* C. IX, 35, 5, p. 208A. *In hac parte dn. Mar. melius videtur dixisse etc. etc.* Vedesi che non tutte le opinioni di Martino erano riprovate: si seguiva quindi l' una e l' altra corrente secondo le circostanze. Ecco perchè è difficile stabilire, ed il Savigny se n' accorse, i criterii con cui si giudicava dalle famose dissensioni. Nel caso della legge 55, D. XLI, 1. (Odofr. p. 50A) Bulgaro vieta allo scolare di appropriarsi il cinghiale preso nel laccio, sebbene per diritto romano quell' azione non fosse in alcun modo vietata: *non quia timeam futurum iudicium, sed scandalum vel verba, quia rustici facerent rumorem et insequerentur nos, cum telis et verberarent forte egregie nos.* Bulgaro temeva le bastonate, ma i rustici si credevano autorizzati a darle a chi ledeva un diritto che era fondato sulla legge longobarda, cfr. *Roth.* c. 312-3. Per quanto la teoria romana dell' occupazione sia passata nel diritto longobardo, in questo al cacciatore si tende assicurare la preda contro la possibile occupazione d' un terzo; veggasi Del Giudice, *Studi di Storia e Diritto*, 1889, p. 404 e segg. Dunque sono due diritti in opposizione, giacchè le consuetudini longobarde più salde erano rimaste alla campagna.

[5] Cfr. Savigny, IV, p. 128-30.

dell' indirizzo scientifico cui egli apparteneva, a volere ad ogni costo il ritorno al diritto romano, non ostante le consuetudini svoltesi dal diritto germanico, vive nella coscienza popolare. Il diritto romano non era studiato ed insegnato come un complesso di norme storico e morto: era inveca la guida che presiedeva al movimento rinnovatore del giure nazionale, come la lingua classica di fronte alla trionfante parlata volgare. Il diritto scritto, cioè il romano, lottava contro la consuetudine già condannata dai libri giuridici antichi e quindi contro i principii nuovi del diritto germanico [1]. Bulgaro rappresenta l' indirizzo più deciso verso la restorazione della legge romana, Martino quello più circospetto e meno ostile alla conciliazione del vecchio diritto col nuovo. Il racconto della restituzione della dote ammessa come principio, e realmente fatta da Bulgaro, non può essere che una storiella scolastica, una maniera d' illustrazione pratica del principio controverso, avente un' importanza scientifica [2]. Praticamente la controversia a Bologna doveva essere risolta dalle consuetudini alcune delle quali poi furono trascritte negli Statuti [3], e dagli strumenti dotali, de' quali, nota Odofredo, le donne erano gelose custodi [4]. Nè il diritto giustinianeo, salvo alcuni vecchi ricordi, ammetteva dubbi sulla restituzione della *dos profecticia* [5]; era invece in tesi astratta il principio germanico che si combat-

[1] *Petri Except.* IV, 9. *Iustitia vero in omnibus judiciis vigorem habeat, quia consuetudo multotiens veritati repugnat etc. Et iterum ipse Dominus dixit: ego sum via et veritas et justitia, non dixit: ego sum consuetudo. Summa Rufini*, p. 425. C. XXXII, 9, 4, c. 5. *Et hoc secundum lombardam et quarundam provinciarum consuetudinem; ceterum secundum legem romanam etc.*

[2] Tanto è vero che lo stesso fatto è attribuito anche ad Alberigo.

[3] Frati, *Statuti di Bologna*, II, p. 133 L. VII, 224, a. 1249. È proprio il caso della morte della moglie *non extantibus liberis* contemplato dagli Statuti di Bologna, che ammettono il principio della restituzione della dote. In altri luoghi invece vigeva il principio opposto: Pertile, *Storia del diritto italiano* IV, p. 94-5.

[4] C. II, 17, p. 57A. *Domine mirabiliter diligunt instrumenta sua dotalia, quia sempre portant in sinu suo.*

[5] Cfr. pel vecchio diritto, *Ulp.* VI, 4; *Vatic. Fragm.* 108. Windscheid, *Lehrb. des Pandektenrechts*, 1882[5], II, p. 870, § 499.

teva, come quello che pel mundio maritale faceva proprietario il marito del faderfio recato dalla moglie nella casa coniugale [1]. Due nomi così personificavano la lotta fra le due tendenze [2]. Ciò che Odofredo dice intorno al diritto longobardo spiega in parte l'importanza di questo momento storico, e lo vedremo fra poco.

Del resto quello che il Nostro narra intorno al carattere de' singoli dottori, e che diligentemente il Savigny ha trascritto, costituisce una raccolta di preziose notizie che non è necessario ripetere qui interamente.

Dal Bassiano, il Nostro trae la storiella del disinganno di Bulgaro il dì dopo le sue non felici e seconde nozze [3]; ma il Bassiano narrava la storiella per sollazzo [4].

Altri cenni sulla tarda età di Bulgaro [5] e sulle sue domestiche sventure furono pure ricavati da Odofredo [6]: così pure quel che si sa e si dice della vita non certo morigerata del Bassiano e d'Alberigo [7], e della galanteria di Lotario, morto arcivescovo pisano, che torceva un tantino la legge, per avere occasione di vedere le donne da lui non certo

[1] ARIPRAND und ALBERTUS, *Lombarda-Commentare*, (ALBERT.) II, 14, p. 99. *Sed si hae personae* (figli e loro discendenti) *non inveniantur, succedit ei maritus eius mundium habens.*

[2] Il SAVIGNY, IV, p. 129 scrive: « *Notevole e in parte enigmatico è il modo d'esprimersi de' giuristi posteriori lodando o biasimando Martino* ». L'enigma sembra a noi di non difficile soluzione.

[3] C. III, 1, 14, p. 133A. *Gloss. Acc.* ib. SAVIGNY, IV, p. 94.

[4] *l. c. Hic dn. io. et az. scripserunt quandam glo. solatii causa.* Nè questa ed altre consimili storielle parevano indegne della decorosa gravità accademica. Forse l'aneddoto fu suggerito dalle parole iniziali della legge.

[5] D. III, 5, 9 (10), p. 132A. *Et ita referunt maiores doctores nostri de dno Bul. — Vixit tanto tempore, quod deductus est ad infantiam, quia non recordabutur aliquid et ludebat ad pulverem cum pueris.*

[6] D. V, 2, 14, p. 221A. *Sicut scripsit Io. in commento suo, dn. Bulg. habuit plures filios et bonos, et inter ceteros habuit quendam doctorem et juvenili etate mortuus etc.*

[7] C. II, 1, 3, p. 55A, n. 2. *Io — ita scripsit in summa sua pomposa et verbosa — sed forte* BACATUS *erat.* Cfr. queste parole con la tradizione raccolta dal Pastrengo in SAVIGNY, IV, p. 292 nota *l.* Per Alberigo, C. II, 20 (21), 6, p. 99B. ACCURS., *Glo. ibid.* SAVIGNY, IV, p. 227 nota *h.*

odiate [1] ecc. ecc. Nessuno può assicurarci che queste tradizionali storielle abbiano tutte un fondo di verità, o piuttosto non siano dovute allo spirito sarcastico de' nostri vecchi dottori, i quali usavano così colorare briosamente la loro arida esegesi de' testi. Tuttavia ciò che il Nostro ha lasciato scritto di Azzone, mentre prova la gran fama di questo gigante della scuola bolognese, dimostra la nobile e severa indole sua.

Fiero ci appare Azzone, quando in piena scuola dà del mentitore al bigotto Balduini, che pure tanto doveva a lui [2], e grande, quando si confessa vinto, lui acclamato maestro, da un oscuro scolare [3]. Il Balduini pare accusasse d' eresia Azzone, e certe parole secche di costui, intorno alle stragi de' favoreggiatori degli eretici albigesi comandate dal papa, potrebbero spiegare la curiosa accusa [4]. Nè l' alto ingegno, nè l' indole sdegnosa rendevano Azzone nemico dello scherzo, e lo prova quel suo comparire a pranzo, presso il cortese arcidiacono, seguito da una vera corte di *precedenti* e *susseguenti* [5]. La sua fama immortalò anche il suo bidello speciale, vittima di burle studentesche, che tutti, a cominciare dal Nostro chiamarono *Gallopresso*, mentre ignoto ne resta il vero nome, giacchè Gallopresso forse è una corruzione di *Calabrese*: il bidello infatti era di Tereti, luogo della

[1] C. III, 1, 15, p. 133B. D. IV, 8, 49, § 1, p. 198A. Savigny, IV, p. 386.

[2] C. IV, 21, 14, p. 216B. Sarti, I, 1, p. 93, 112. Savigny, V, p. 106 nota *b*.

[3] C. III, 1, 1, p. 129A, n. 3. *Tunc dominus Azo recognovit eum et multum recommendavit eum auditorio suo et invitavit eum ad prandium secum.*

[4] C. VI, 9. 1, p. 22A. *De quo* (del commento di Azzone) *dominus meus scandalizavit eum ab initio diei usque ad occasum,* ACCUSANS EUM ETIAM DE HERESI *etc.* Cfr. Az., *Lect.* C. I, 5, 4, p. 52. *Sicut contingit in provincia quia multus occidi fecit dominus papa et exhaeredari quia favebant eis* (eretici).

[5] C. II, 1, 3, p. 55A. *Cum dominus Azo esset invitatus a quodam scholari archidiacono — ipse ivit cum bedello suo et cum plurimis sociis etc. Ipse (Azo) se excusavit — quod non decebat ire per civitatem nisi cum honesta comitiva, unde qui invitabat eum ad prandium, invitabat eum cum suis precedentibus et subsequentibus.*

Calabria Ulteriore [1]. Morto Azzone, lo Studio sta chiuso alcun tempo, in segno di lutto, e l' ultimo omaggio tributato a quella gloriosa memoria prova la singolare estimazione di cui godeva il sommo dottore [2]. Odofredo non gli dà lode di fine cultura letteraria, come il Bassiano [3], lo punzecchia per quella sua nervosa concisione, effetto di grande precisione e nettezza di pensiero [4], si propone anche di aggiungere qualcosa alle sue più ardue definizioni giuridiche [5],

[1] C. VI, 22, 8, p. 40A. *Hic formavit d. Azo unam questionem. Quid, si dicam, cecus instituit gallopressum, non expresso aliquo prenomine vel cognomine? — Et debetis scire quod Gallopressus fuit bedellus dni Az. et fecit lucratus secum duo milia lib. Bon. et era valde parvus et erat turpior et nigrior quam inveniretur sub sole. Et natus fuit apud Teretum. Et semel fuit indutus a scholaribus de pellibus de feublatis (felpatis?)* Az., *Lect. ib.* p. 710. *Quid enim si* Galopresium *instituat qui nusquam invenitur nisi hic?* Il Savigny, III, p. 254 scrive che un bidello deve la sua fama *alla singolarità del suo nome* ed alla sua disgraziata figura. Con la correzione proposta si comprende l'esempio di Azzone, che Odofredo non afferrò: in tutta Bologna c'era un Calabrese, il bidello, il quale essendo così chiamato per antonomasia, era abbastanza identificato. Notisi che con la sostituzione del *c* al *g* è ancor più accertata la nazionalità di quel bidello. Per curiosità ricordiamo che in un doc. del Savioli, III, 2, n. 617, si menziona un *Tomasino di Galloprese.*

[2] In fine Cod. lib. IX, p. 217B. *Amore sui (Azonis) fuit tardatum studium usque in festum omnium sanctorum et audivi ab eo quod non infirmabat nisi in diebus vacationis, et ita tempore vacationis mortuus est. Sed dicebat quod quando legebat, semper erat bone voluntatis.* Pare dunque che anche il Nostro udisse Azzone, quando men si ammetta ch'egli riferiva le parole del Balduini. Sul romanzo sfatato della sua decapitazione cfr. Savigny, V, p 8-9.

[3] D. I, 21, 1, p. 35A. *Sed de domino Az. non miror, quia non fuit extremus in artibus, licet in scientia nostra fuerit summus, sed de domino Io. miror, quia fuit extremus in artibus.* Cfr. Savigny, IV, p. 293-4 nota *n.*

[4] C. VI, 50, 10, p. 51A. *Et certe in questione ista d. Az. tedio affectus scripsit deterius quam potuit et obscurius.* D. III, 5, 14 (15). *Dico de d. Az. quia si iurasset ad s. dei evangelia obscurius non potuisset commentare hanc legem.*

[5] D. XLI, 2, 1, p. 52A. Definisce il possesso, secondo il Bassiano e secondo Azzone.

ma di Odofredo si può dire e ridire quello ch' egli rimprovera al Balduini: ne era pedissequo anche troppo [1].

Nota comune a quasi tutti i dottori era l' amore del lucro: e larga fonte di guadagno erano gli affari forensi [2], e pare anche il prestare ad usura agli studenti, per averli poi vincolati a seguire i loro corsi [3].

Delle località ove le lezioni erano tenute, con ricchezza e precisione di particolari tratta il Cavazza, nell' importante studio citato, e delle case e scuole del Nostro toccammo in principio di queste ricerche [4]. Passiamo ora agli studenti, la vita e le consuetudini de' quali sembrano rivivere nelle lezioni odofrediane.

§ 2. Per comprendere ed apprezzare ciò che degli scolari ci dice il Nostro dottore, è d' uopo non dimenticare il carattere della vita studentesca medievale.

Il gran movimento scientifico che agitava già la vecchia società feudale e preparava gli albori del rinascimento dal secolo XII in poi, si manifesta come un fervido rifiorimento degli studi teologico-filosofici in Francia, e presso di noi come un ritorno alla civiltà antica col maggiore impulso dato al culto del diritto romano. Da una parte le arditezze del pensiero si spingevano oltre i confini del rigido dogma, creando

[1] Ciò non impedisce che talora il Nostro esclami con gran fierezza: *Or Signori. istam suam notam teneat sibi dn. Az. in bursa sua.* D. I, 1, 1, § 1, p. 5 B.

[2] Ricorda il Nostro che il Balduini, benchè appartenesse al comune, perorava in questioni contrarie al comune e n' ebbe aspro rabbuffo da Guglielmo da Pusterla podestà. C. IV, 65, 30 p. 260B. e D. III, 1, 10, p. 99B. *D. Guil. de P. interrogavit d. Iac. bal. si erat de consilio, qui respondit quod sic, et ipse dixit ei: quomodo venistis ad advocandum contra communem bon.? etc.*

[3] D. III, 2, 20, p. 104A. *Unde caveant sibi dni scholares, quando rogant doctorem suum, quod mutuet socio suo tantum; nam scholaris tenebitur mandati, si doctor dicat: ego volo exaudire preces tuas.* Il quale essendo un esempio scolastico e per se stesso molto importante. Cfr. D. I, 12, 1, p. 27B. *Collig. hic arg. contra doctores, qui mutuant pecuniam scholaribus, ut audiant eos, nam ex ipso sunt suspecti.*

[4] *op. c.* p. 113-4.

eresie e martirii, dall'altra cercavano nelle norme della più colta società antica il miglioramento d'un assetto sociale, meno impacciato da vincoli di diritti troppo inadeguati allo spirito de' nuovi tempi. *Esulare per amor della scienza* non è soltanto una frase d'imperiale retorica, ma una giusta espressione per indicare l'accorrere della gioventù là dove splendeva un nuovo luminare di sapienza, seguìto con entusiasmo, udito con venerazione. Così sorgeva questa nuova maniera di pellegrinaggio scientifico, la méta del quale non erano più i santuari cristiani, ma le cattedre de' maestri.

Erravano maestri e scolari [1]; dove meno aspra era la vita, dove meno incerta la dimora, e la cortesia degli abitanti non negata a queste folle avide di sapere, là si arrestavano: e le vecchie memorie degli Studii rammentano le lodi delle regioni ove più tardi quelli si fissarono definitivamente [2]. Si cercava cioè un ambiente tranquillo, ove la serenità della vita scientifica non fosse turbata da contatti molesti con elementi locali [3].

Ovunque fossero i pellegrini da varii luoghi accorsi a udire la parola d'un maestro, essi erano in terra straniera e riuniti da un fine comune: questo bastava perchè l'aggruppa-

[1] Così il biografo di Lanfranco scrive: *Relicta civitate, amore discendi, ad studia literarum perrexit etc. — pertransiens Franciam, quam plures magni nominis scholares secum habens etc. op. cit.* p. 2.

[2] I dottori e gli scolari dicono a Federigo I:

Nos hanc terram colimus, rex magne, refertam
Rebus ad utendum, multumque legentibus aptam;
. . . .
In multis, fateor, cives nos urbis honorant etc.

Gesta di Federigo I, *ed. Monaci* v. 476 e segg. Cfr. *Cartularium Univers. Paris.* ed. Denifle-Chatelain, I, *Paris 1879*, n. 72, a. 1229, p. 129. Fondazione dello Studio tolosano:

Pro parvo vinum, pro parvo panis habetur,
Pro parvo carnes, pro parvo piscis emetur

De curialitate populi est pretermittendum etc; lo stesso, per la fondazione dell'università napolitana: *Cives-habetis benevolos et attentos etc.* Huillard-Bréholles, *Hist. diplom. Frider.* II, Vol. IV. 1, pag. 497 e segg. e II, p. 452 e seg. a. 1224.

[3] Ciò che fu poi sanzionato ufficialmente con la cost. *Habita.*

mento prendesse subito i lineamenti di quelle tali associazioni; che l'indole dello Stato germanico doveva tollerare, perchè conseguenze necessarie della sua debolezza e necessarie altresì per le condizioni de' tempi [1]. La reciproca difesa e il sentimento d'indipendenza dall'ambiente irrobustivano i vincoli sociali, fino al punto di assicurare ad ognuno il godimento di una sicurezza relativa e di quella libertà necessaria all'attività propria. Chi avrebbe protetti quegli elementi stessi se dissociati o disuniti? In quei tempi la sicurezza si otteneva riunendosi contro comuni nemici, o premunendosi contro possibili offese, ma guai al solo!

Il vincolo sociale dunque era necessaria condizione di esistenza, per mantenersi superiori alle angherie della terra ospitante e per provvedere alla tutela delle persone e degli averi, altrimenti alla mercè degli arbitrii altrui. Una simile associazione, in fin de' conti, era nè più nè meno una gilda [2]. E come tale non mancava neppure d'una forma religiosa, come le altre istituzioni sorelle [3].

[1] Cfr. K. Hegel, *Städte und Gilden etc. Leipzig 1891,* I, p. 5 e segg. Denifle, *Univers.* p. 135-6.

[2] *Cartularium Paris. cit.* I, p. 78, a. 1215, n. 20. *Item facere possunt magistri et scolares tam pro se, quam cum aliis obligationes et constitutiones fide vel pena, vel iuramento vallatas in hiis* (sic) *casibus; scilicet in interfectione vel mutilatione scolaris, vel in atroci injuria illata scolari, si defuerit justicia, pro taxandis preciis hospitiorum, etc. ita tamen quod propter hec studium non dissolvatur vel destruatur.* Cfr. *ibid.* p. 102-3, n. 45, a. 1222. Onorio III, *Nec scolares interim secundum nationes suas sibi quemquam preficient ad injurias ulciscendas.* Che tali unioni siano gilde non v'ha dubbio alcuno: Cfr. Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I, (1868) p. 220 e segg. (Freie Einigung): e Pappenheim, *Die altdänischen Schutzgilden, Breslau, 1885:* Statuto della gilda di Etore Hedinge p. 413, c. 1. *Si non-gilda interfecerit congildam et affuerint congildae, tunc vindicent eum, si poterint etc.*

[3] Le *obligationes* vallate da giuramento permesse a Parigi avevano anche per oggetto la *sepoltura.* La scolaresca emigrata da Bologna, e stabilitasi a Vicenza, si fece cedere dall'arcidiacono e dal preposito della chiesa episcopale la chiesa di S. Vito: Mittarelli, *Annales Camaldolenses, Venetiis 1759,* T. IV, p. 199, 202, 260-3. App. N. 161-3, a. 1205-6. Ciò che era consuetudine dello Studio bolognese: *Quia opus est karitatis et salutem*

La società così costituita non aveva rapporti, che toccassero la sua costituzione interna, con la terra che l'ospitava: non esisteva un'universitas originariamente *di Bologna*, *di Vicenza* ecc. ma a Bologna e a Vicenza; e quando mancavano le condizioni necessarie alla vita della società, questa passava in tutto o in parte altrove, dove si sperava migliore e più favorevole dimora [1]. Così si spiegano le numerose emigrazioni studentesche da Bologna, e i continui tentativi del Comune diretti a tramutare in bolognese ciò che era semplicemente universitario e quindi libero [2].

Arrestate le trasmigrazioni, la fisonomia degli antichi Studii si alterò essenzialmente, per la parte che nella società ebbe il Comune, sia nel condurre i dottori, nel regolare le lezioni, gli esami; sia per la dipendenza in generale che l'università ebbe a soffrire da questi nuovi rapporti. Due supreme podestà intervennero nella lotta fra le società scolastiche e le terre ospitanti: l'imperatore ed il papa, come sommi moderatori della società medievale: ma questa doppia azione, per quanto pur essa abbia cooperato a rendere meno visibili i lineamenti antichi dell'istituzione, non riuscì a cancellarli affatto e, ad ogni modo, tali forze non diedero certo l'impulso

respicit animarum, convenire fratres in unum ad exercenda opera pietatis, idcirco nos magistri bononienses et Ioh. de multorum magistrorum consilio et scolarium assensu, pro substentacione camaldulensis heremi non longi a civitate Bon. siti, quamdam ordinavimus fraternitatem etc. Buoncompagni, *Quellen z. bay. und deutschen Gesch.* IX, p. 125. Cfr. Gaudenzi, *Appunti etc.* p. 23, nota 1 e pag. 24, nota 1: ma non è vero che il sentimento religioso fosse causa e doventasse poi forma di queste associazioni. La religiosità fervida e sicura de' tempi informava ogni istituzione, la quale sotto l'involucro religioso aveva pur sempre la sua ragione sociale e politica, causa prima di tutto, allora e adesso.

[1] Nell'atto di cessione della Chiesa di S. Vito a' rettori degli Scolari in Vicenza è detto: *Quod si contingere ut praedicta scholarium universitas removeretur de Vicentina urte, ecclesia S. Viti — reverteretur ad ecclesiam maiorem Vicentinam.* Mittarelli, *Ann. Camald.* IV, *Append.* p. 260, N. 161, a. 1205.

[2] Savigny, III, p. 175-6. Sarti, 1, p. 120, 324 ecc. ecc. Denifle, *Univers.* p. 136, 140, 160 e segg. Ma non straordinaria dovette essere l'influenza delle società bolognesi sulle corporazioni studentesche.

primo e originario all' associazione, che esse poi ricostruirono ex novo, prendendo a tipo il vecchio stampo dell' antica e libera.

Ed ora tornando all' associazione libera, giova ripetere che naturalmente essa non poteva contare che *socii:* il maestro *reggeva lo studio* [1], ma chiamava *socii* [2] gli scolari; era egli pure un *socius* e la differente attività de' docenti e de' discenti non recava conseguenze nella costituzione. L' associazione eleggeva i suoi capi, i rettori degli scolari: era quindi il voto de' soci, non già la dignità magistrale che creava gli organi della società stessa. Possono mutarsi dottori e scolari, ma l'associazione, come il corpus romano, è indifferente a mutazioni, e resta.

L'associazione designa i maestri che leggeranno, come un tempo accorreva dove un nome famoso l' attirava a sè, ma entrando nell'associazione stessa il maestro è ad essa sottoposto come qualunque altro socio [3].

Dal Savigny in poi, tutti hanno dato, e giustamente, una grande importanza alla costituzione di Federigo I contenente il famoso privilegio scolastico [4]; ma non fu abbastanza avver-

[1] Hugo Bon. *Rationes dictandi: humiliter deprecor quatinus mihi utrum studium in proximo hieme et* ubi recturum *vos speratis — rescribatis. Quellen zur bay. u. deutsch. Gesch.* IX, 1, p. 83. *Regere studium*, vuol dire tenere cattedra.

[2] Rolandi *Summa: ed.* Thaner; *praef.* p. 4. *Sociis specialiter eum* (Graziano) *scripsisse credimus, vel tamquam universitati providens etc.* E così chiamano gli scolari tutti i vecchi glossatori: Azo, *Summa, praef.* Rofredi, *Quaest. praef. etc.*

[3] Io. Bas. *Summa in Pandectas,* in Az. *Summa* p. 1144: *Eligendus erit magister arte et non sorte vel sorde. Eligendus — aut proprio scholaris iudicio — non iudicio cauponis, aut iudicio vilissimi mercatoris etc.* In quanto alla condizione del maestro essa è benissimo determinata anche dagli Statuti delle Università.

[4] Savigny, III, p. 168 e segg. Denifle, *Univers.* p. 132 e segg. Ma parmi che quest' ultimo scrittore non ne afferri bene il senso, quando scrive che in virtù della cost. Habita anche i dottori potevano riunirsi in corpus. Certo l'imperatore non vuole creare due università, ma entro l' unica costituita, secondo le sue idee, di dottori e di studenti, concede a' primi la giurisdizione privilegiata sugli altri.

tito che il primo Federigo, come il secondo [1], fu ispirato in quella sua legge a concetti classici: si ritornava cioè parzialmente agli ordinamenti giustinianei; ed è chiaro fin troppo che questi male si adattavano ad istituzioni medievali, che nessun nesso costituzionalmente avevano con le scuole imperiali privilegiate.

L' imperatore accoglie sotto l' alta sua protezione dottori e scolari, ma la costituzione è diretta: *Scholaribus et* MAXIME *divinarum atque sacrarum legum professoribus;* egli comprende tutta l' associazione, non diciamo quella esistente a Bologna, ma in qualunque luogo si trovasse. Pellegrini, mercanti, stranieri, ebrei, orfani, pupilli, Chiesa e monasteri erano sotto il mundeburdio regio; non ci meravigliamo se la maestà imperiale si accorge del grande fenomeno de' tempi, delle associazioni scolastiche, giunte a tanta prosperità da richiamare l' attenzione sua, e assicura ad esse una *tuitio* speciale. Però le preferenze imperiali sono per i professori delle divine e sacre leggi, e questo bastava per disturbare non lievemente l' assetto primitivo sociale. In virtù di questo, si comprende bene, la giurisdizione sui soci spetta a' capi sociali: l' imperatore invece tornando all' età giustinianea, quindi a ritroso de' secoli, la concede « *domino, vel magistro — vel ipsius civitatis episcopo* ». La giurisdizione speciale assicurava l' indipendenza dell' associazione dai poteri locali, ma rovesciava la costituzione sociale antica. Di fatto ciò non avvenne: gli scolari presero dalla legge imperiale ciò che v' era di buono per essi, ma, almeno in Italia [2], non si chetarono pel

[1] *Const. Omnem* §. 8-10. *In Berigtiensium autem civitate tam vir clarissimus praeses Pheniciae, quam beatissimus ejusdem civitatis episcopus, et legum professores.* Pel secondo Federigo cfr. *Hist. diplom. Frid. II, cit.* IV, 1, p. 437, a. 1234. *Fridericus etc. universis scolaribus Bon. comm. Cordi nobis est.*

[2] È notevole che a Parigi fra il 1170 e il 1172 si cita e si osserva la cost. *Habita. Cartularium Univers. Paris. cit.* I, p. 7, n. 6.... *Se asserant libertatem habere ut nullus in eos manus injicere aut ecclesiasticam sententiam audeat promulgare, donec coram magistro suo velint justitie stare.*

resto alle parole dello Svevo, nè lasciarono incontrastata la giurisdizione a' dottori.

E qui rientra in campo Odofredo, preceduto da Azzone e dall' Accursio [1].

Le loro osservazioni risalgono al Bassiano, cioè sicuramente verso la fine del secolo duodecimo; vale a dire non più di quarant' anni dopo la pubblicazione della cost. *Habita*. E i dottori ragionavano così: gli scolari, che sono discepoli, non debbono eleggere i loro consoli, infatti gli apprendisti delle corporazioni d' arti e mestieri nol fanno. In queste, sono i *magistri*, che hanno il diritto di eleggere i capi della corporazione, e perciò ai dottori deve essere riservata quella facoltà [2]. Se il Bassiano sosteneva questo, lo faceva certo non teoricamente, ma perchè fino a' suoi tempi gli studenti eleggevano i rettori, non ostante la cost. *Habita*: quindi combatteva ciò che realmente avveniva.

[1] Az., *Lect.* III, 13, 7, p. 286. *Non dicit de discipulis eorum: unde videtur quod scholares qui non exercent professionem aliquam, sed sub exercentibus fiunt discipuli, non possunt eligere consules, sicut nec discipuli pelliporiorum etc. aut similium corporum — magistri ergo possunt consules eligere, quia ipsi exercent professionem etc.*

Accurs. *gl. ad L. cit.* Odofredo, *ibid.* p. 148A. *Scholares cum faciunt quandam universitatem et corpus, quia possunt creare et habere rectores, verum tamen dicimus, quod de iure scholares non possunt eligere rectores et non scholares etc. et ita scripsit hic. Io. et Az. et ita dicitur quod est parisius, quia doctores eligunt rectores et non scholares, tamen per legem municipalem huius civitatis scholares creant rectores etc.*

[2] Il Gaudenzi, *Appunti cit.*, p. 22-3, tenta una distinzione fra consoli e rettori; Odofredo rammenta i rettori, Azzone i consoli: questi presupporrebbero l' organizzazione di un' unica università, quelli delle sue parti, cioè la sua divisione per nazioni. Odofredo ripete la questione fatta dal Bassiano e da Azzone e evidentemente adopera la parola *rettori*, come sinonimo di *consoli*. E che il Nostro si servisse della differente espressione, alludendo alla differenza dell' ufficio non è cosa tanto probabile. Anzi il movimento sociale studentesco è precisamente in opposizione all' ipotesi che si tentasse prima un' unica università, e poi singole associazioni a base di nazionalità. Questo vincolo dovette essere stato la causa prima del movimento, che ebbe per fine la concentrazione delle varie corporazioni nelle due università ultra e citramontana. Cfr. il cit. doc. parigino del 1222. *Cartul. Paris. Univ.*, I, p. 102-3.

In principio del secolo XIII a Vicenza gli scolari hanno rettori scolari, nel 1229 si trova lo stesso a Vercelli [1]; a Bologna fino dal 1214 si era impegnata la lotta fra scolari e Comune pel rettorato [2]: si trattava d'una creazione nuova, o non piuttosto si ritornava all'antico, non ostante la legge imperiale? Stiamo per la seconda opinione. Del resto si comprende bene che con la questione del rettorato studentesco andava connessa l'altra della giurisdizione, che si voleva togliere a' dottori, e ridare a' capi della corporazione [3].

È certo che a Bologna varie erano le corporazioni, a base di nazionalità; la cost. *Habita* poteva fino a un certo punto lasciarle sussistere; neppure i dottori avrebbero avuto di che lagnarsi della loro costituzione con a capo i rettori, se questi non avessero conteso ai dottori la giurisdizione. Onorio III, scrive nel 1214, che i dottori dovevano obbedire ai rettori, cioè in virtù del vincolo sociale, cui dottori e scolari erano astretti, i primi era sottoposti a' rettori [4], mentre per la legge fridericiana dovevano giudicare di tutti gli sco-

[1] *Cartularium univers. Paris. cit.*, I, n. 73, p. 131-2, a. 1229. *Secutus est item quidam probus studens in jure canonico Theutonicus Spirensis canonicus, qui rector erat Theutonicorum scolarium in Vercellis.*

[2] Savioli, II, 1, p. 350 e segg.; II, 2, p. 462 e segg. Denifle, *op. c.* p. 136 e segg. Savigny, III, p. 175 e segg.

[3] Ciò che appare chiarissimo dalle parole di Azzone l. c. in continuazione al passo citato: *Sic et faciunt fabri in terra ista, et alia corpora, quia eligunt ministeriales suos sub quibus possunt conveniri, vel etiam sub potestate, ut dicit l. ista.* A ragione il Savigny, III, p. 175 nota *a*, soggiunge: « In tutta la questione sul rettorato si presuppone sempra la giurisdizione ». Odofredo poi non ammette per gli scolari bolognesi il privilegio di foro: Cost. *Habita cit. Hec const. non tangit dominos Scholares Bononienses, quia sunt cives (et) quia ipsi non peregrinantur causa studiorum, imo in domibus propriis degunt* (p. 204A). Essi infatti erano sottoposti all'ordinaria giurisdizione: dunque è necessaria la qualità di straniero e di scolare insieme per appartenere all'*universitas*.

[4] Savioli, III, 2, p. 56. Sarti, II, p. 58. *Scolaribus universis de Urbe, Campania et de Tuscia Bononie commorantibus.* (Cfr. Denifle, p. 136). ... *Doctoribus, qui non communia commoda sed privata quaerentes stare ut tenebantur sententiae rectorum scolarium contemserunt etc.* (a. 1214, 27 maggio).

lari! Il conflitto quindi era vivo e stridente e finì con la vittoria dello spirito democratico contro le anticaglie imperiali.

Vane proteste sembrerebbero quindi le parole del Bassiano, d' Azzone, d' Accursio, d' Odofredo contro il rettorato studentesco. I dottori, spiegando la cost. *Habita*, dovevano parlare a quel modo; e riconoscere il fatto compiuto *contra legem* sarebbe stato come rinunciare a' loro diritti. Come ideale dottorale, il Nostro rammenta la costituzione parigina [1], ma qui si era in terra di libertà. Quando gli studenti si opposero a' tentativi del Comune di Bologna, che mirava a tramutare un' istituzione mondiale e libera in una scuola ad esclusivo vantaggio della città ospitante, i dottori — è sempre Onorio III che parla — solleciti de' loro privati interessi e non di quelli della Comunità scolastica cui appartenevano, stettero col Comune bolognese, suggerendo leggi ostili alla libertà degli studenti [2]. La loro inimicizia con la parte liberale degli studenti non potrebbe essere più luminosamente provata. E il Nostro, rammentando la restaurazione del rettorato, la gabella come una concessione graziosa dello Statuto del comune [3]: quello Statuto che pure egli stesso ammetteva non obbligatorio per gli scolari [4]! Ma se tutte queste osservazioni sono poste in solido terreno, dobbiamo confessare che mal si spiegano molti luoghi del Nostro, ne' quali si tratta della giurisdizione dottorale esercitata, quando dell' esistenza de' rettori non si può dubitare. Parlando della gran rissa fra Toscani e Lombardi, a' tempi di Azzone, e della rinuncia fatta dagli studenti del loro foro privilegiato, Odofredo s' augura che grossi guai non accadano più, perchè *per dominos doctores male pu-*

[1] C. III, 13. *Periniquum cit.* e prima di lui anche l' Accursio, *ibid.*

[2] *l. c.*

[3] Odofr., *l. c.*, Egli allude allo Statuto VII, 13. Frati, II, p. 27. *Quod scolares possint habere rectores — sicut poterant ante statutum et dictum inter eos de rectoribus non habendis.* Savioli, II, 2, p. 466.

[4] C. I, 1, 1, p. 5A, n. 2. *Coll. quod statuta civitatis huius non ligant scolares vel clericos.* Per questi ultimi lo stesso dice l' Ostiense, *In primam decret.*, Venetiis, 1581, p. 9A. *De const. c. quae in eccl.*

niuntur ista maleficia [1]; egli cita il caso d'un dottore che si rivolge al giudice per l'esecuzione d'una sentenza contro uno scolare potente [2]; parla dell'attore che cita lo scolare *coram magistro suo* [3] e descrive il giudizio dottorale nella casa del maestro stesso [4]. Sono anacronismi? O il rettorato non aveva pur anco strappato a' dottori completamente la giurisdizione sugli scolari? Di più non soggiungiamo, perchè non vogliamo fare la storia dello Studio di Bologna, ma illustrare le notizie odofrediane.

Non sappiamo, a questo proposito, trattenerci dal fare una osservazione. Noi vedremo che Odofredo ed i suoi predecessori punzecchiano gli studenti con una tal quale malignità, che non potrebbe passare per brio innocente, per quanto mordace. Forse, verso la seconda metà del secolo decimoterzo, le animosità fra maestri e scolari erano ancora vive ed il malumore de' primi contro i secondi era conseguenza di quelle condizioni. E i professori dalla cattedra prendevano a canzonare i loro padroni. Notisi poi che il Nostro non cita mai gli

[1] *C. Habita cit.*

[2] C. I, 4, 8, p. 30B-31A. *Si vero scholaris est magnus, contra quem magister timet, vel nollet procedere exequendo sententiam, potest adire presidem prov. — ut ipse exequatur.*

[3] C. I, 3, 25, p. 26A. *Actor convenit scholarem coram magistro suo etc.*

[4] C. VII, 45, 6, p. 119A. *Ego cognosco de aliqua causa inter duos scholares meos, quia doctores sunt iudices suorum scholarium, ut in const. Habita, sub porticu domus mee.* Altri passi ove si rammenta la giurisdizione dottorale: D. *Omnem rei publ.* p. 2A: *Professores iuris civilis sunt iudices ordinarii scholarium ut inter scholares habeant cognoscere. Habent etiam alios duos iudices: episcopum et presidem provincie. Ibid.* § *illud vero: Scholares laici habent tres iudices: potestatem, episcopum et doctorem suum, et possunt eligere quem volunt. In fine proe. Unde olim scolares habebant in civitate ista privilegium in civilibus et criminalibus causis, ut remitterentur ad doctores et hoc fuit tempore dom. Azo. ect.*

Del resto gli Statuti patavini, foggiati sui vetusti bolognesi, dispongono: *Coram iudicibus communis Padue scolarem conveniens Universitatis comodo sit privatus*, I. 8, ed. DENIFLE, *cit.*, p. 390.

statuti degli scolari, quasi non avessero giuridica esistenza per i dottori [1].

Ma vediamo ora ciò che Odofredo ci narra del numero, della nazionalità, della vita, de' costumi, del profitto degli scolari.

È nel commento della costituzione *Habita* che il Nostro calcola a diecimila gli studenti in Bologna, a' tempi d'Azzone [2]; il Luschin, con l'aiuto del Fournier, ha posto in sodo che il manoscritto parigino 4561 odofrediano, nel luogo di cui ci occupiamo ha ẋ cioè il *decem* col punto sopra, e a margine è aggiunto *bn.* Il copista quindi ha cancellato il *decem*, e indicato che nel suo posto va messo *bene* [3]. Quindi quel luogo famoso dovrebbe essere letto così: « *et erant tunc temporis bene millia scholarium* »; cioè, *gli scolari a quel tempo erano a migliaia.* Le edizioni a stampa, mantennero *bene* e *X* e fecero così diecimila. Il manoscritto ambrosiano B. 86 manca del tit. 13 del libro IV, e per ciò non ci può dir nulla in proposito [4]. Se a diecimila scolari ascendeva tutta la famiglia universitaria bolognese, dove avrebbe potuto trovare alloggio tanta gente? Odofredo nota che Bologna a' suoi tempi aveva un decimo della popolazione di Roma [5], e la notizia sebbene affatto imprecisa pare abbia questo senso, che Bologna era una città abbastanza piccola. Nel secolo XIV Bologna forse non conteneva più di 32000 abitanti [6], e poichè il Cardinale

[1] E si ricordi che nel 1253 Innocenzo III approva gli statuti de' rettori e scolari bolognesi, confermati dal loro giuramento. Vedi POTTHAST, N. 684, pag. 297.

[2] *L. cit. Vidi hoc in civitate ista tempore d. Azonis quod scholares poterant declinare forum in causa criminali, et erant hic tunc temporis bene X. millia scholarium.*

[3] *Vorläufige Mittheilungen über die Geschichte deutscher Rechtshörer in Italien. (Sitzungsber. der K. Akad. der Wissenschaften in Wien. Phil. hist. Classe. Bd. CXXVII. Wien 1892)* p. 25-28.

[4] Il ms. ambrosiano è disordinatissimo: da C. IV, 19, f. 45B, col. II, passa a C. IV, 15, f. 46B, col. I; segue C. IV, 16 e 17, f. 46B, 47A.

[5] D. I, 1, 6, p. 8A. *Civitas romana habebat bene X vicibus plures homines quam sint in Bononia.*

[6] Cfr. l'eccellente lavoro del SALVIONI, *La popolazione di Bologna nel sec. XVII. (Atti della R. Dep. di Storia Patria per le Romagne*, III Serie, Vol. 8, fasc. 1-3), p. 29 dell' estratto.

Anglico notava allora una sensibile diminuzione di popolazione, potremmo anche ritenere che nel primo ventennio del secolo XIII la città fosse più popolata, ma non già più vasta. Inoltre, le numerose e severe disposizioni statutarie sugli ospizi degli studenti tradiscono, a nostro avviso, la preoccupazione di trovar modo di allogare i pellegrini della scienza, in una città non straordinariamente ampia [1]. Nè ci si opponga che la preghiera rivolta dagli scolari ad Azzone, rammentata dal Nostro, d' insegnare nella piazza di S. Stefano accenna ad uno straordinario concorso di scolari [2]; ben si comprende infatti che nelle scuole di Azzone [3] qualche centinaio di studenti poteva stare a disagio: e che per desiderare una piazza non c' era bisogno che fossero a migliaia! [4].

In quanto alla nazionalità degli studenti, il Nostro rammenta i Francesi, gl' Inglesi, i Lombardi, i Toscani e quelli delle Puglie [5], o parla senz' altro d' ultramontani [6]. Gli studenti, a Bologna, vivevano a gruppi insieme, e perciò Odofredo li chiama *contubernales,* dimoranti cioè in un *ospizio*

[1] Odofr., C. IV, 40, 1, p. 245A. *Sic interest reipublice ne scholaris solus teneat hospitium pro se.*

[2] D. XXVII, 1, 6, p. 52A. *Scholares voluerunt, quod dominus Azo legeret in platea s. Stephani etc.* Anche Alberigo, come narrava Bagarotto, *habebat tot scholares, quod regebat in palatio Communis etc.* C. II, 1 Auth. *Si quis.* p. 57A, e D. XXII, 4, 2. Savigny, IV. p. 226. La notizia però è più credibile.

[3] Trovansi le scuole d' Azzone menzionate da Raniero da Perugia nella sua *Ars notaria*; cfr. Cavazza, *op. cit.* p. 109-110.

[4] L' errore diventa colossale, se si considerano quei diecimila scolari del solo Azzone! Del resto quest' ultima notizia non proverebbe che il largo concorso degli studenti alle lezioni d' Azzone, e l' iperbolica espressione può essere ridotta a più modeste proporzioni. Anche d' Abelardo s' era detto che *post se sociorum multitudinem traheret.* Ottonis, *Gesta Frid.* I, 50.

[5] C. I, 2, 1, p. 6B. *Sic et mos hodie est gallicorum etc.* D. III, 2, 4, § 1. *Et ita servant etiam gallici scholares* (di non designare i posti nei banchetti) *in civitate ista, dum faciunt aliquem corredum.* p. 100B. D. III, 2, § 5, p. 100B. *Ita faciunt anglici cum cythara et tusci et apuli in licuo (lituo?).* C. VI, 23, 26, p. 41B. *Sicut servant hodie Lombardi etc.*

[6] D. II, 13, 1, § 2, p. 67A. *Possunt scire — ultramontani, nam vadunt ad campsorem etc.* e *passim.*

comune. Era regola antica, d'ordine pubblico, che un intero ospizio non fosse tenuto da un solo scolare [1]. Quattro studenti occupavano una casa in comune, con un servo pure comune, il quale provvedeva il necessario arredo della casa, ricorrendo a qualche vecchia rigattiera affittaletti, non sempre sicura, pel continuo mutar di case, di riavere il fatto suo [2]. Ma ora, soggiunge Odofredo, ogni scolare vuole avere il suo servo e la sua casa per sè solo [3]. I servi erano la dannazione de' padroni scolari: ladri matricolati, di loro rispondevano con fideiussione mensile i cittadini bolognesi [4], ma nessuno di questi avrebbe poi preso i servi degli scolari, tanto era sicura la loro fama di galantuomini [5]. Portavano a scuola i libri degli scolari e le loro cappe, ma talvolta sbagliavano porta e recavano le robe

[1] C. IV, 40, 1, p. 245A. *Sic interest reipublice ne scholaris solus teneat hospitum pro se.* Cfr. D. III, 4, 1, p. 122B. *Undes scholares vel professores proprie non sunt socii, sed contubernales.* Cfr. D. L, 16, 183, p. 181B.

[2] C. VII, 59, un. p. 126A. *Olim communiter in civitate ista consueverunt esse simul quatuor legiste, et habebant unum servientem; postea autem quilibet scholaris voluit habere unum hospitium pro se, vel duo ad plus volunt habere unum servientem et vult ire cum famulo; sed olim communiter ibant sine famulo —. Or ponamus, erant quatuor scholaris qui habebant unum servientem, veniebat servus ad vetulam et dicebat ei: habetis vos unum lectum? Ego vellem unum habere pro uno de dominis meis. Dixit vetula: habeo et locat ei.* A S. Michele gli studenti cambiano casa, si dissolve la società, la vecchia richiede il letto « *et ipsi rident* ».

[3] Ma va inteso questo per i ricchi: la maggior parte degli studenti doveva vivere in alloggi comuni, perchè naturalmente meno costosi e anche per ragione di spazio.

[4] C. IV, 65, 7, p. 258A. *Et idem est in scholaribus qui recipiunt servitores pro uno mense et ab eis recipiunt fidejussores.*

[5] C. IV, 49, 9, p. 251A. *Ergo fur et maxime capiferi scholarium; dominis enim suis, et si nihil aliud possunt subtrahere, candelam tamen vel cinerem eis subtrahunt. Unde cavent se bene cives huius civitatis a servientibus scholarium quando recedunt, quia nolunt eos retinere, ex quo sciunt quod fuerunt famuli scholarium.* Lo stesso avveniva a Parigi: Jacques de Vitry, *The exempla edit. by Th. Fr. Crane,* London 1890, p. 87, n. CCVIII. *Cum essem Parisius audivi quod garciones servientes scolaribus, que omnes fere latrunculi solent esse, habebant quendam magistrum, qui princeps erat huiusmodi latronum.* — Giacomo morì nel 1240.

a qualche usuraio, impegnandole per conto proprio [1]. Quando non sapevano cosa rubare, non risparmiavano le candele e perfino la cenere [2]. Come addetti agli studenti, godevano dell'esenzione di questi [3]. Gli studenti ricchi avevano il loro clericus o segretario che trattava, in nome del padrone, i minuti affari [4], e due servitori uno *maior*, l'altro *minor*, cioè un maggiordomo ed un cuoco [5]. Vivendo in comune, fra gli studenti sorgevano vere e proprie società, che avevano già richiamato l'attenzione de' dottori, i quali discutevano i diritti e i doveri di tali convivenze [6]. L'istituzione rammentata da Roffredo e

[1] C. VII, 32, 12, p. 108B. (*Quest. sabat.*) *Dicit scholaris servienti suo: accipe librum meum et porta ad scholas. Dum deberet portare ad scholas, portat et pignorat.* Cfr. D. I, 15, 3, § 1, p. 29A.

[2] C. IV, 49, 9 cit. D. III, 5, 5, § 2, p. 127B. *Fere omnes negociorum gestores sunt tales, quales sunt servientes scholarium, qui fere omnes stant causa depredandi eos.*

[3] C. I, 3, 2, p. 21B. *Eadem privilegia que habent scholares-debent habere servitores eorum.* I privilegi però a Parigi (*Cartular cit.* n. 141, p. 181, a. 1245) e a Padova (Stat. antichi III, 25; DENIFLE, p. 464) e altrove riguardavano gl'inservienti dell'*universitas*, non de' singoli scolari. La cost. *Habita* parla di *nuncii* de' maestri e scolari.

[4] C. IV, 26, 7, p. 224A. *Bene scitis quod divites scholares habent clericos suos; nec vadit dives scholaris contrahere cum aliquo, sed mittit clericum suum. Chierico* come nell'attuale francese indica qui segretario, scrivano. Cfr. LUSCHIN, *l. c.* p. 30, nota 37, che riporta un documento del 1268 nel quale *D. Ioh. de Mocharne* CLERICUS et FAMILIARIS *D. Erici filii q. D. Ioh. Marchionis Brandeburgensis pro se et dicto dom. Marchione venit, dicens promisisse fratri Fino q. dom. T. dare et solvere etc.*

[5] D. XII, 1, 31, § 1, p. 16B. *Habent (magni scholares) servientes duplicatos; unus est maior, cui maiora committuntur, qui custodit cameram et libros; alius est vicarius qui cedit ligna et facit coquinam et alia vilia.*

[6] ROFREDI, *Libelli iud.* p. 58B, Pars IV. *Si aliqui inter se faciunt societatem ... Utilis enim actio pro socio aliquando habet locum inter scholares et inter aliquos habitantes simul in eodem cenaculo etc. Ibid.* (IX, 3, 4). *Determinavit dominus meus* (Azo) *quaestiones quae aliquando saepe inter scolares vertitur* (sic), *quando unus forte non vult comunicare quod debet,* VEL FACERE DUODENAM *imo plus dixit: quod si scolaris unus in eodem hospitio vel in eadem camera turbavit alium, quod ille legere non potest, vel quia repetit alii vel sibi, et ita alta voce quod alius studere non potest, dixit ipse agendum contra illum utili actione pro socio etc.*

dagli Statuti delle Università bolognesi, dicevasi *duodena*, giacchè mensilmente ognuno doveva contribuire alle spese comuni [1]. E prova questa convivenza il fatto che gli scolari, dopo la svinatura, andavano pel contado a provvedersi di vino, non evitando talora le frodi di qualche furbo villano, che dava loro aceto per vino [2].

Anche gl' inviti a pranzo de' professori mal si potrebbero spiegare, senza presupporre un tal genere di vita [3]. Si sa che numerose disposizioni legislative regolavano il prezzo della pigione di casa ed altri rapporti attinenti all' abitazione [4]: ma la puntualità studentesca co' padroni di casa non era troppo sicura, e questi si rivolgevano a' dottori, per sapere come e

[1] *Stat. univers. Bol.* II, 56, p. 114. *Ad rigorosum et tremendum examen transire cupientes ultra* SOCIOS HOSPICJ ET DUODENE *etc.* Pare si distinguano i soci dell' ospizio da quelli della dozzina. Accenna alla vita comune studentesca anche il GAUDENZI, *Appunti cit.* p. 23 e giustamente. Cfr. *Stat. Pad Univers.* V. 16; *Bol.* II, 66. *Si — inter scholares simul in una societate manente discordia fuerit orta.* GUIDONIS FABAE, *ep.* ed. *Gaudenzi. Propugnatore* VI, 33, 1893, p. 376, n. 33 « *ad quod tenetur pro duodena hospitio et doctrina* ».

[2] D. XVIII, 6, 5, 1, p. 104B. *Scholares pro maiori parte sunt cauti in modicis. Nam cum sunt in festo nativitatis dicunt adinvicem: emamus vinum pro estate, unde vadunt ad castrum episcopi, vel ad castrum britonum. Dum sunt ibi, intrant in domum rustici et vident multa vasa etc.*

[3] D. XIII, 6, 5, § 2, p. 53B. *Sunt quatuor (scholares) in hospitio; dicunt ipsi adinvicem: invitemus magistrum nostrum cras in prandium. Facta invitatione, dicunt alii uni socio: tu habes vasa argentea; in isto prandio faciamus tibi et nobis honorem: commodas illa etc.* D. L, 17, 23, p. 188B. *Scholares volunt invitare doctorem suum ad cenam, vel amicum suum, vel campsorem; unus ex scholaribus habet vasa pulchra, alius non habet etc.* C. II, 1, 3, p. 55A. Riguarda il pranzo d' Azzone presso l' arcidiacono. C. II, 20 (21), 6, p. 99B. Alberigo ubbriacato dagli studenti.

[4] La decretale di Clemente III (1187-91) riguardante gli ospizii (X. III, 18, 1) è menzionata anche da Azzone *Lect.* C. IV, 65, 32, p. 544, e poi passò negli Statuti universitarii. Della *taxatio hospitiorum* parlano il privilegio fridericiano per Napoli, *Hist. diplom. Frid. II*, II, 1, p. 452. *Hospitium quod melius in civitate fuerit scholaribus locabitur etc.;* quello di Gregorio IX per Tolosa, *Cartular. Paris. Univ. cit.* I, p. 151-2, n. 99, a. 1233, nonchè gli stessi statuti delle Università di Bologna II, 63, p. 121, e di Padova V, 14, p. 498. Dottori e scolari dicono a Federigo I (*Gesta cit.* p. 20-1). « *Urbe domos media nobis conducimus aptas* » rel.

quando gl' inquilini scolari dovevano pagare [1]. Fino a Pasqua i soci della dozzina erano reciprocamente cortesi, ma poi, a lungo andare, venivano a male parole e a risse [2].

Forse i professori sapevano il domicilio de' singoli scolari [3], e probabilmente in certe località sorgevano case destinate ad ospitarli [4].

Non tutti si ammazzavano studiando [5]: la figura dello scolare glorioso, derivata dal *miles gloriosus*, ignorante e borioso, che non istudia mai di giorno e solo di notte.... a lume spento, era diventata tradizionale [6]. Il Balduini diceva che gli

[1] C. IV, 65, 2, p. 257B. *Tota die veniunt laici ad nos et querunt quo tempore sit solvenda pensio a scholaribus. Et certe videtur quod ab initio anni debeat solvi etc.* D. XXIV, 3, 7, § 1 p. 6A. *Colligetis arg. ad questionem de qua sepe dubitatur inter cives et scholares. Scholaris conducit hospitium etc.*

[2] C. III, 5 un. p. 136B. *Ponam exemplum in scholaribus: quando intrant in inicio anni hospitium sunt ita curiales unus alteri, quod non comedit alter sine altero, vel non vadit unus sine altero, post pasca resurrectionis perveniunt ad rixas.*

[3] Lo scolare che interruppe la lezione di Azzone per ricordare a questo chi egli fosse, soggiunge: *fui vester socius tali anno et in tali hospicio. Et tunc dn. Azo recognovit eum.* C. III, 1, 1, p. 119B.

[4] *Gesta Frid. I. l. c. Urbe domos media nobis conducimus aptas.* Odofr. C. IX, 25, p. 204B. *Petrus* (scolare che dà nome falso) *qui moratur iuxta S. Paulum in domo Abbatis predicti loci — vocor Martinus qui habito in domo dni Abbatis de Malavolta in Castello.* Per quest' ultima località, vedi Cavazza, *op. c.* p. 108-9.

[5] La cost. *Habita* è rivolta specialmente a coloro *qui amore scientiae — semetipsos exinaniunt.* Così l' Ardizzone, *Summa iuris feud. Coloniae 1569* pr. scrive: *Cum Bononie fere* (il ms. Parm. ha *fetide)-exinanissem.* Ma si capisce che qui si tratta di espressioni retoriche.

[6] C. II, 4, 2, p. 75B. *Et scripserunt hic ita dnus Io. et Az. Quidam scholaris gloriosus et inanis glorie cupidus — fuit in civitate ista, qui tota die non aperiebat librum suum, ex quo exiebat scholas. Tota die ibat spaciatum, ut videret dominas, et ibat ad predicatores ut videret dominas, non ut adisceret theologiam. De nocte semper studebat sine lumine, et istam vitam diu duxit in civitate bon. Tamen postea revocatus ad patriam, invitus recessit etc.* Cfr. C. XII, 36 (37), 3, p. 74A. *Quaesitum fuit a quodam glorioso scholari, qui dormiebat in mane, dum deberet surgere et male studebat etc.* Cfr. Az. *Lect.* C. II, 4, 21, p. 132. *Pone quod aliquis scholaris*

scolari erano smemorati [1], ed Azzone ed il Nostro si lagnavano che col corpo fossero in iscuola e con l'animo in Ispagna [2]; e, nelle pareti stesse della scuola, gli ultramontani col carbone disegnavano la lumaca, noto scherno gallico contro i Lombardi, che rispondevano col disegno d'uno scorpione [3]. Giunti a casa abbandonavano i libri sulla tavola, lasciandoli facile preda a' ladri [4], e pensavano a darsi bel tempo. Chi andava in chiesa per ammirarvi le belle signore, oggetto costante della loro ammirazione [5]; chi noleggiava un cavallo e scorazzava con quello pe' luoghi vicini, tornando in città con la bestia più morta che viva [6]; chi accoglieva in casa propria,

recessit pro sapienti etc. ROFREDI, *quaest. sab.* II. *Odericus quidam scholaris inanis glorie cupidus multum in pompa verborum elatus, recessit ad propria pro sapienti etc.*

[1] C. I, 3, 20, p. 24B. *Sed quia scholares quidam sunt male memorie, dominus meus legebat etc.*

[2] C. II, 4, 40, p. 78B. *Et illi scholares qui sunt in scholis corpore, in hispania animo.* D. XII, I, 14, p. 11A. *Quidam ex vobis qui edificant castra in hispania.* Az. *Lect.* C. V, 38, 5, p. 631. *Licet enim praesentes sint in scholis, non omnia intelligunt, quia forte de alio cogitant.*

[3] D. VI, 1, 23, § 3, p. 238B. *Sed si pingeretur de vili materia, ut faciunt ultramontani qui pingunt limacem in vituperium italicorum, vel scorpiones in vituperium ultramontanorum in pariete, de carbone, inconveniens esset quod paries cederet picture*, essendo cioè la pittura tutt' altro che opera d'arte! Intorno alla lumaca. Cfr. *Revue des langues romanes* III Serie. T. XV. février 1886, T. 38 della coll. ove dal BOUCHERIE è riportato un componimento *de Lombardo et lumaca* poema latino del medio evo attribuito ad Ovidio (!), p. 93 e segg. Fino al secolo XVII durò l'espressione *assaillir la limace,* per indicare il coraggio di chi combatte nemici imaginari. Cfr. l'eccellente illustrazione che di questo luogo odofrediano ha fatto l'amico nostro F. NOVATI, nel *Giornale Storico della Lett. italiana,* vol. XXII, p. 335 e sgg. *Il Lombardo e la Lumaca.*

[4] D. L. 17, 23, p. 189A. *Levis culpa est negligentia, ut in multis scholaribus, qui condunt libros in disco, dum deberent ponere in arca.*

[5] Cfr. C. II, 4, 2, cit. D. VIII, I, 1, p. 261B. *Ultra domum depressam, erant scholares in hospitio ita alto sicut meum et tota die prospiciebant dominas meas.* Però Odofredo insegnava loro la dottrina per servire le donne!

[6] C. IV, 23, I, p. 221A. *Scholares consueverunt accipere equos a civibus etc.* C. V, 12, 21, p. 276B. D. XLII, I, 12, p. 78B. *Bononiensis accomodat equum suum scholari; dominus scholaris scit ita bene equitare — quod semper pungit eum et ita moritur equus etc.*

o di qualche socio compiacente, bagascie [1]: chi coltivava la musica [2]. Il vezzo degli studenti era di contrarre amicizie con persone infami o di niun conto, nota il Nostro, e queste miravano solo a scuoiarli nel momento buono. Erano calzolai, sarti e simile gente che alimentavano la loro passione di comparire con abiti e calzature sempre nuove e fiammanti, cose che poi gli scolari donavano a' bidelli. E sì che a casa loro, osserva Odofredo, non erano abituati a tanto lusso [3]. I novellini specialmente, per darsi l'aria di grand' uomini, comparivano con vesti pompose [4], e l'osservazione si collega alle disposizioni suntuarie degli statuti [5]. Spendevano molto anche per

[1] Cfr. D. II, 2, 1, § 2, p. 42B. D. IV, 4, 37, p. 180A. *Et in hoc caveant sibi scholares etiam minores XXV a. nam unus credit facere alteri magnum servitium, quando accomodat cameram alteri ad . . . . quia ipse committit adulterium.* D. XLI, 2, 3, § 5, p. 55B. *Ut in scholaribus duobus, qui credunt habere eandem concubinam in solidum et quandoque non habent in solidum, nec solummodo cum duobus, imo cum pluribus ecc. ecc.* Cfr. *Statuti di Bol.* I, p. 309, Lib. II, 52. Le meretrici non possono querelarsi di chi le ingiuria, *dum vadunt ad hospicia scholarium.*

[2] C. III, 2, 2, § 5, p. 100B *cit.*

[3] C. III, 7, un. p. 138B. *Hoc est sagacitas scholaribus, quia cum levibus personis contrahunt amicitias, non cum magnis. Levis persona nititur scholarem excoriare; denegat ei aliquid — efficitur ille suus capitalis inimicus.* Costui avverte il servo dello scolare: *Dico tibi quando habebit pedem in stipodio, faciam sequestrari bona sua, tanquam mihi obligata.* C. X, 10, 5, p. 36A. *Habent aliquando scholares amicitiam cum personis que sunt levis conditionis etc. ut sunt sartores et cerdones et alii similes pedagogi scholarium, qui ingerunt operas suas in scholares invitos etc.* C. IV, 28, 5, p. 226A. *Si ita dixit pater filio: volo quod scias reditus nostros, quia ex bonis nostris non possumus habere nisi CC lib. unde volo te facere fratrem meum — Vade Parisios vel Bononiam et mittam tibi annuatim C libras. Iste quid fecit? Ivit Parisios et fecit libros suos babuinare de literis aureis — ibat ad cerdonem et faciebat se calciari omni die sabati etc.* D. III, 5, 22 (23), p. 139B. C. VI, 26, 3, p. 33B. *Dicit Io. sive Nicol. Furiosus: incontinenti sicut scholares veniunt ad civitatem istam, induunt se de bono panno bis vel ter in anno, et semper donant bedellis, qui (scholares) in terris suis irent induti de bisello (panno bigio,* di poco costo?).

[4] C. IV, 40, 1, p. 245A. *Interest reipublice, ne aliquis scholaris in primo anno cum audit leges, utatur veste magistrali et pontificali, quod sepe faciunt in civitate ista, sed hoc reputo magnam arrogantiam.*

[5] *Stat. Univ. Bol.* III, 84; *Pad.* V. 12, p. 497.

avere libri *babuinati* in oro, cioè *alluminati* e vasi preziosi; ma gli orefici bolognesi sapevano profittare della loro inesperienza [1]. La gran piaga de' costumi studenteschi era il gioco, che si teneva in taverne od in luoghi peggiori e che cavava loro di tasca l'ultimo quattrino: e si fosse arrestata qui la brutta manìa! I giuocatori finivano per lasciarvi abiti, libri ed ogni cosa [2].

Qualcuno errava anche di notte, con armi proibite, e incontrato dagli sbirri se la cavava dando falso nome [3].

Altri documenti del tempo ci provano che Odofredo non esagerava, dipingendo così la sregolatezza degli scolari [4]. I quali, se ricchi, avevano regolari conti correnti con banchieri locali, non tutti fior di galantuomini, ma usurai abilissimi [5]; e

[1] D. XLI, 1, 7, § 8, p. 42B. *Auri fabri — in hoc multum circumveniunt scholares, qui non habent huius rei peritiam etc.*

[2] D. XXII, 3, 19, p. 163A. *Scholaris sedens in ludo mittit pro libris suis et dicit ita: libri mei valent C lib. et ultra, proiice* (i dadi). D. XXIV, 3, 22, § 1, p. 9A. *Si filius — qui tota die vel tota nocte vult esse in caupona vel lupanario... Omnes qui ludunt ad hazardum incipiunt ludere sagaciter. Mittit unum denarium, perdit illum, propterea mittit alium, postea omnes etc.* D. XLI, 4, 8, p. 73A. *Qui tota die vult esse in taberna vel lupanario, et ita faciunt multi —. In nocte ludunt ad hazardum, ut faciunt scholares.* D. XLIV, 5, 2, § 1, p. 184A. *Lusor perdit totam pecuniam; perdita pecunia dicit: proiice ad istam cappam, vel ad libros etc.* Sul gioco torneremo poi: notiamo intanto che lo *Stat. delle Univ. Bol.* p. 133, III, 85 ha un capitolo *de ludo taxillorum* e così quello di Padova III, 10, p. 449. Lo Statuto dello Studio fiorentino ha pure severe disposizioni R. 85, p. 88. Permette il gioco solo « *in domo Rectoris — prout est moris in Bononiensi Studio* ».

[3] C. IX, 25. *De mutatione nominis* p. 204B. *Invenitur scholaris a familia potestatis de nocte cum armis vetitis — illi dicunt ei: quomodo vocaris? Dicit: vocor M. etc.*

[4] Cfr. GAUDENZI, *Guidonis Fabe, Dictamina Rhetorica (Propugnatore,* N. Serie, Vol. V, fasc. 25-6, Gennaio-Aprile 1892, p. 86-7). Domanda e spedizione di denari del padre al figlio scolare « *de qua (pecunia) in scholis ipse possis competenter et cum tuis sociis laudabiliter commorari* ». P. 87 Lamenti de' parenti allo scolare: « *cognovimus — quod tu relicto studio litterarum in postribulo die noctuque cum meretricibus turpiter conversaris* ». P. 87-95 Lettere di scolare a fratello, parenti ecc. per aver denari.

[5] D. II, 13, 1, § 2, p. 67A. *Possunt scire experimento ultramontani. Nam vadunt ad campsorem sive ad argentarium, et dicit scholaris ultramon-*

quando spendevano (ed era cosa consueta) più di quanto loro assegnava il padre, ricorrevano gli scolari al domestico tesoretto: a' libri. Gli usurai prestavano pegno sovr' essi, ma li restituivano in precario al debitore: era questo un antico privilegio degli studenti [1]. Questi ricorrevano anche alla borsa dei professori e bene spesso li ingannavano, pagandoli come gli altri [2]. Del resto il credito di cui essi godevano non era straordinario; sempre era necessario che i fideiussori bolognesi garantissero l' obbligazione assunta dallo scolare; ma fideiussori non si trovavano sempre [3].

tanus: scribatis in libro qualiter dedi vobis C marc. argent. prima die dec. — scribatis qualiter mihi solvistis L marc. Per l' onestà de' banchieri d' allora Cfr. Rofredi, *Quaest.* Pars III, Rubr. *Si aliquis habeat instr.* p. 45B. *Et hodie campsores nostri temporis — modicam habent fidem — quicumque habet pecuniam ut possit fenus committere incontinenti efficitur campsor.*

[1] D. III, 5, 22 (23), p. 139A. Il padre assegna al figlio 60 lire: egli ne spende il doppio. Esempio frequentissimo e *scolastico*, come dice il Nostro. C. IV, 23, 2, p. 221A. *Ut potest videri in scholaribus, qui obbligant libros suos creditoribus et postea accipiunt eos precario.* Così ammetteva il privilegio fridericiano per Napoli, ad imitazione di Bologna, *Hist. dipl. Frid. II.* Vol. II, 1, p. 452; ma lo studente doveva giurare di non partire (*recedere*) prima di avere soddisfatto a' suoi impegni, restituendo i libri o pagando il debito. Gli studenti ebbero poi a loro disposizione, per i mutui ch' essi volessero contrarre, una determinata somma loro assegnata dal comune, che perciò faceva loro da banchiere. Cfr. *Stat. Pad.* III, 3, p. 443. *Ib. Pacta vetera*, c. 10, p. 516. Questi debiti, del resto, trattenevano lo studente nel luogo dello Studio, più ch' egli non volesse ed i creditori, appena metteva piede nelle staffe lo arrestavano, citandolo in giudizio. Cfr. Odofr. C. III, 7, un. e spesso. Az. *Lect.* C. III, 7, un. p. 270. *Et posset hic quaeri, si Bononiensis fraude et dolo noluerit aliquem scholarem convenire dum est praesens, sed dum vult recedere et tenebit pedem in stapete:* Cfr. *Ib.* C. VII, 14, 5, p. 826.

[2] D. III, 3, 1, p. 104A. *Unde caveant sibi scholares, quando rogant doctorem suum quod mutuet socio suo tantum etc.* D. IV, 3, 7, § 10, p. 162B. *Ponitur casus de scholaribus, qui sepe decipiunt doctores et mercatores; rogat aliquis scolaris meus me vel aliquem mercatorem, ut sibi mutuem pecuniam etc.*

[3] C. IX, 6, 1, p. 190B. *Tota die videmus quod aliquis mutuat pecuniam X scholaribus et VIII forte sunt fideiussores.* P. C. I, 3, 32 (33) p. 12B, col. II e Az. *Lect.* I, 3, 31 p. 36, *arg. pro scholaribus cum petitur ab eis Bononiensis pro fideiussore et ipsi non possunt dare.*

Non ostante il privilegio scolastico, talvolta gli scolari dovevano pagare per altri [1], e sembra che in giudizio dovessero prestare il solito decimo, come gli stranieri [2], mentre più tardi lo Statuto di Bologna li parificò in questo a' cittadini [3]. I donzelli del comune *frangebant cameram* agli studenti, cioè li citavano secondo quel modo poco cortese non ignoto al medio evo [4]. Però gli scolari avevano immunità per sè e cose loro dalle gravezze locali [5], e la scoperta de' ladri a loro danno era oggetto di particolare diligenza del vescovo [6].

Ne' loro rapporti co' dottori, osserveremo che il Nostro ed Azzone mostrano di non volere essere seccati da loro con domande di fatto [7], e che però i maestri non erano alieni dal

[1] C. V. 53, 1, p. 303A. *Hoc scire scholaribus prodest quia frequenter solvunt pro aliis.* Di questo lagnavansi già con Federigo I. *Gesta cit. Cum cogunt aliquem quod non acceperit ipse || solvere, tollentes propter non debita pignus; || Namque datum nostris vicinis es alienum || a nobis repetunt, qui nullo iure tenemur.* L'abuso doveva essere tolto dalla cost. *Habita*, che in questo aveva precedenti storici: *Nov.* LII, 1. *Roth. Ed.* c. 247. *Nulli leciat alium pro alio pignerare etc.*

[2] C. I, 3, 25, p. 25B. *Est lex municipalis etc. Si aliquis forensis vel scholaris, qui non sit civis, vult aliquid petere a cive, tenetur prestare decimam civitati, eius quantitatis quam petit.*

[3] *Stat.* IV, 17, T. I, p. 400. Cfr. Gaudenzi, *Appunti cit.* p. 54.

[4] D. II, 4, 18, p. 47A. *Istam legem vos scholares debetis allegare contra fatuos nuncios communis, quia fatui nuncii sunt in civitate ista. Nam quando debent vocare in ius aliquem scholarem, ipsi frangunt ei cameram. Debet postea dicere scholaris: domine, nuncius vester non est sapiens, quia non debuisset me vocare in ius verbo et re.* Cfr. per questa forma di citazione, Pertile, *Storia del diritto italiano*, VI, p. 520, 825-6.

[5] C. I, 2,8, p. 10A. *Scholares — non debent solvere vectigal sive pedagium, quando ipsi conducunt res suas.* In cost. *Habita l. c.*

[6] C. VI, 1, 5, p. 8B. *Item etiam faciunt episcopi et archiepiscopi civitatum, cum fit furtum alicui scholari vel alteri legitime persone, nam facit dici per singulas ecclesias civitatis — quod quicunque scit eum qui subtraxit tales res — quod dehinc ad talem diem debeat ei manifestare, vel alicui fratri de ordine minorum vel predicatorum etc.*

[7] C. II, 1, 1, p, 54A. *Non est literati viri, sed mente capti querere a superiori de facto, non de iure, sicut faciunt scholares, qui credunt subtilizare dum querunt a doctoribus suis.* E così Az. *Lect. ib.* p. 87. *Ipse dispice. — Dicit enim imperator, sicut plerumque sapientes dicunt, cum fit eis quaestio de facto.*

prestare agli scolari de' libri [1]. Di ammonimenti dottorali agli studenti non sono avari il Nostro e i più vecchi: viene raccomandato ad essi l'onesto incesso [2], lo studio assiduo anche di domenica [3], l'alzarsi per tempo [4]; è ricordato l'obbligo di salutare per primi i dottori [5], e scrivendo loro di adoperare i titoli convenienti alla dignità dottorale [6]. Ma in quanto alle *collectae*, già è notissimo che il Nostro non aveva ritegno di chiamare gli scolari *non boni pagatores* [7]. È pur noto che due scolari rispondevano in nome di tutti, del pagamento delle *collectae* al dottore, ma i cattivi scolari trovavano il modo con un cavillo giuridico, di sottrarsi all' impegno [8].

[1] D. XLII, 1, 6, p. 77B. *Vel doctor accomodat librum ita quod incaustum cadit in eo.*

[2] C. IV. 19, 21, p. 211B. *Unde illi qui vadunt per viam, et maxime scholares quando vadunt coram prudentibus debent videre quomodo incedant.*

[3] C. III. 12, 2, p. 45B, *Scholares non debent esse ociosi in die solis, imo debent legere et studere.* Az. *Summa* h. t. p. 174. *Quae pertinent ad disciplinam — scholasticam, — etiam feriatis diebus peragenda sunt.*

[4] C. XII, 36 (37), 3, p. 74A. *Quesitum fuit a quodam glorioso scholari, qui dormiebat in mane, dum deberet surgere etc.* Cfr. Io. Bass. *Summa in Pand.* in Az. *Summa* p. 1144. *Non sit ergo vobis vanum surgere non solum ante lucem, sed ante campanam b. Proculi, surgere inquam et legere.* Nello stesso proemio si raccomanda la disciplina in iscuola: *in scholis autem debetis magistrum reverenter et tacite audire, socium quaerentem pati cum benignitate.* Dal cit. luogo odofrediano (C. III, 1, 1, p. 129A) appare che non era costume interrogare il professore *in mane de eo quod legunt in mane.*

[5] C. VI, 3, 6, p. 15B. *Errant multi discipuli, qui non preveniunt dominum suum in salutando, quia expectant quod dominus salutet eos.*

[6] Cost. *Omnem*, p. 2A. *Quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori suo aliquid, in salutatione sua scribit « reverendo viro », licet bene dicat, tamen non honorat doctorem suum sicut deberet —; deberet dicere: « illustri viro etc. »*

[7] In fine *Dig. vet.* p.192A.... *Scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere iuxta illud:* « SCIRE VOLUNT OMNES, MERCEDEM SOLVERE NEMO ».

[8] D. II, 8, 5, § 1, p. 50B. *Dnus Io. — scripsit quod d. Bulg. colligebat ex isto §. arg. pro se in questione tali: d. Bulg. petebat a quodam scholari collectam sibi promissam ab eo etc.* e D. XLV, 1, 79, p. 127B. *Bene scitis*

D' un salario pubblico non è memoria nel Nostro [1].

Della durata del soggiorno degli scolari in Bologna non parla il Nostro: però Roffredo narra che molti facevano la vita studentesca fino alla decrepitezza [2]; in un altro luogo, invece, che il Savigny non riferisce, egli osserva che quasi tutti gli scolari sono minorenni [3]; quindi minori di venticinque anni. Si capisce che il lungo indugiare negli studi era cosa eccezionale. Infatti, non pochi accorrevano a Bologna per istudiar legge, e trovandosi disagiati, dovevano pensare a guadagnare presto, accompagnando i podestà illetterati e gli altri giudici feudali, che non avevano troppa dimestichezza con la giurisprudenza [4].

NINO TAMASSIA

(Continua)

---

quod cum doctores faciunt collectam, doctor non querit a scolaribus, sed eligit duos scholares ut scrutentur voluntates scholarium; promittunt scholares per illos. Mali scholares nolunt solvere, quia dicunt quod per procuratorem non queritur actio domino. Sed si doctor sit presens, queritur ei utilis actio ut hic. Cfr. SAVIGNY, III, p. 254-5 che cita anche la *Glossa accursiana* ad D. L, 13, 1. § 5. Cfr. ROFREDI, *Quaest.* p. 167B, *De off. iud. q. pet. salaria gramm. Hodie tamen usurpatum est ita, ut salaria promissa a scholaribus doctores exigant et libros scholarium pro collectis capiunt, ut tutius sit eis pignori incumbere quam in personam agere.* Odofredo nota espressamente D. XVII, 2, 71, p. 94B. *Tempore harum legum doctores recipiebant salarium de publico: verumtamen si scholares volebant eis ultra offerre, licebat eis accipere.*

[1] Però già ROFFREDO pone e risolve la questione (N. 19) « *an doctor qui recepit salarium a communitate* VEL *scholaribus possit intra tempus recedere, relicto idoneo substituto* ».

[2] *Ordo iud.* R. *qualiter judicium declinetur. Multi scholares facti sunt cives Bon. quia ultra decem annos ibi moram traxerant, et fere in etate decrepita volunt consummare dies suos.* SAVIGNY, III, p. 183, nota *f.*

[3] R. *si colonus vel inquilinus cond. etc.* p. 11A. *Quid ergo dices de scholaribus qui sunt Aretii vel Bononie, qui pro maiori parte sunt minores?* Però il Nostro dice in un luogo: C. V. 17, 2, p. 284A. *Hec l. est contra quosdam homines et maxime contra Tuscos, qui quando veniunt ad scholas accipiunt uxores.*

[4] Il figliastro, cacciato dalla matrigna, *venit Bon. et studuit et didicit bene in lege, — quia non videbat se in bono statu.* C. VI, 20, 3, p. 33B.

ALBERICO E GIOVANNI DA BARBIANO
NEL BOLOGNESE

RICERCHE E DOCUMENTI

L' opera di Ercole Ricotti sulle *Compagnie di Ventura,* che palesa chiaramente l' alto valore e la singolare competenza in questa materia dell' insigne storico piemontese, essendosi dovuta di necessità attenere alle linee generali, non poteva trattare che in succinto di quei tanti avvenimenti che accaddero nelle varie città e che offrono così grande copia di notizie, portando nuova luce alla storia d' Italia. E però in essa di alcuni condottieri si parla diffusamente, per altri si restringono le narrazioni a brevi parole.

Di Alberico e di Giovanni da Barbiano, tanto gloriosi, finora si seppe ben poco, quantunque il conoscere la loro vita sia di somma importanza, connettendosi essa strettamente a quel periodo del sec. XIV, in cui ebbe origine la milizia italiana, allo sviluppo della quale Alberico diede larghissima cooperazione.

L'interesse che possono destare questi due illustri condottieri non è lieve anche perciò che riguarda le loro relazioni col Comune bolognese, poichè Giovanni vi passò quasi tutta la sua vita militare, ed Alberico ebbe parte precipua nei più grandi avvenimenti accaduti durante la signoria di Giovanni I Bentivoglio e sotto la legazione del famoso cardinale Baldassare Cossa, col quale dovette sostenere una lotta tremenda.

L'Archivio di Stato di Bologna ci fornisce al proposito parecchi documenti di non lieve importanza, su cui ho quasi per intero tessuto le presente memoria, la quale mentre illustra le gesta di due celebri personaggi, mi lusingo possa recare nuova luce sopra un tempo veramente importante della storia bolognese.

I.

Le condotte dei conti da Cunio e Barbiano col Comune di Bologna

Fra i tanti condottieri d'armati che nacquero dall'antica e celebre famiglia dei conti di Cunio e Barbiano, i due più illustri furono per certo Alberico di Manfredo, sopranominato da alcuni storici il *Grande,* e Giovanni di Rainiero.

Il primo, come è noto, fu riputato restauratore e « *vero lume e prima gloria della milizia italiana* » [1] nel sec. XIV; il secondo per la grande perizia nell' arte militare, per l' audacia e la celerità con cui soleva condurre i combattimenti fu denominato *fulmine di guerra* [2].

Intorno a questi due capitani ne sorsero parecchi altri della stessa famiglia, che sebbene non fossero di sì alto valore nè lasciassero ricordo di grandi imprese, sono tuttavia degni di essere quì menzionati per aver anch' essi prestato servizio al Comune di Bologna contemporaneamente a Giovanni.

Nei conti di Barbiano, le inclinazioni all'arte della guerra si trasmettevano di padre in figlio con costanza non interrotta. I tempi necessariamente concorrevano a formare tanti guerrieri, ai quali non bastando gli scarsi dominî di Romagna, cercavano altrove fortuna nel mestiere dell' armi. Bologna, quando le mancarono le milizie cittadine, per la sua posizione geografica e per mantenere il primato fra gli stati vicini era

[1] Gataro, *Storia padovana,* in Muratori, pag. 850.

[2] Henricus Barellii ; *De Alberico VII cognomento magno. Milano, 1782,* not. 13.

costretta a servirsi di un esercito numeroso composto di mercenari, e quì pertanto si era formato un centro di non lieve importanza di avventurieri, e vi si trovavano guasconi, inglesi, tedeschi ed italiani.

I libri delle *Condotte degli stipendiarii* che si conservano nel nostro Archivio di Stato, benchè non sieno completi, danno pure sufficente materia per formarsi un concetto del numero grande delle milizie che erano al soldo di Bologna e delle spese enormi che il Comune doveva sostenere per esse. Il Ghirardacci scrive che nel 1381 pel mantenimento delle milizie a piedi la città di Bologna spendeva 157,600 lire, per quelle a cavallo 119,300, e 30,000 in munizioni e artiglierie: in tutto 306,900 lire bolognesi su un' entrata di lire 427,860 [1]. E ciò avveniva in tempi ordinari, mentre le guerre, particolarmente quando accadevano lontano dalla città, aumentavano di molto le spese, che avuto riguardo ai tempi e al valore del denaro, erano certamente onerosissime anche per un Comune di grande importanza come appunto poteva considerarsi quello di Bologna, agli stipendi del quale, tra i numerosi venturieri, noi troviamo parecchi conti di Barbiano.

Nel 1365, poichè in quest' anno cominciano i libri delle condotte, Lodovico di Alberico conte di Barbiano (non di Alberico il Grande) era agli stipendi di Bologna con 14 cavalli e 4 ronzini, e pel mese di febbraio ebbe 6 fiorini e mezzo per ogni cavallo, due fiorini per ogni ronzino e ventotto fiorini per la sua persona [2]. Egli serviva ancora il nostro Comune nel 1377, con dieci lance e con lo stipendio di 18 fiorini per ogni lancia [3]; ma, a differenza degli altri conti che per solito denominavansi di Cunio o di Barbiano, si trova indicato col titolo di *Comes Cunii de Zagonara,* dal feudo che possedeva. E che questo Lodovico fosse diretto signore di Zagonara lo rileviamo da un documento del 1377, esistente nel nostro Ar-

[1] CHERUBINO GHIRARDACCI, *Storia di Bologna,* tomo II, pag. 389.

[2] Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, *Ufficio delle condotte degli stipendiarii. — Capitani di Milizie,* vol. del 1365 c. 67.

[3] Archivio sudd., *Sicurtà prestate dagli stipendiarii*, vol. del 1377, c. 72 r., 81 v., 95 r., e 109 r.

chivio di Stato, col quale egli cedeva quel castello coi beni mobili ed immobili e con tutte le sue pertinenze, adiacenze, mero e misto impero, podestà e giurisdizione, ai Bolognesi, riserbando per sè soltanto le ville di Roncadello e Monteacuto [1]. Da quale causa egli fosse spinto a fare questa cessione dal documento suddetto non risulta; sembra però che non fosse forzata, poichè due anni dopo, nel 1379, lo troviamo nuovamente condotto dal Comune di Bologna con dieci lance, e prelevava dalle sue paghe un anticipo di 200 fiorini d'oro [2]. Ventisei anni dopo, quando il Cardinale Baldassarre Cossa rientrò in Bologna quale legato pontificio, investì di nuovo Lodovico conte di Cunio, con diritto di trasmissibilità ai figli maschi, del feudo di Zagonara e Guarcinoro, e ciò pei benefici ed aiuti che aveva prestati alla Chiesa [3].

Nel 1378 appare Giovanni da Barbiano, che viene condotto dai bolognesi in qualità di caporale di cinque lance [4] e sino al 1383 lo troviamo col conte Francesco, che comandava otto cavalli e quattro ronzini e con la provvisione di 110 fiorini d'oro al mese, e col conte Rinaldo, ritenuto dal Ghirardacci [5] fratello bastardo di Giovanni, caporale di 10 lance. Nel 1382 era aggregato alla compagnia di Giovanni, come semplice lancia, anche uno Sbandezzato da Cunio, da alcuni creduto figlio bastardo, da altri nipote di Giovanni, e che poi finì miseramente sul patibolo in Bologna collo stesso Giovanni nel 1399 [6].

Per tre anni consecutivi non s'incontra nei registri delle condotte alcuno dei conti di Barbiano. Ciò accadde forse per

[1] Archivio sudd., *Provvisioni in Capreto*, libro C., c. 84 v.

[2] Archivio sudd., *Prestanze dei soldati,* vol. del 1379.

[3] Archivio di Stato di Modena, *Archivio Ducale secreto*, sotto la data 1403, *Ind. XI,* ott. 22.

[4] Archivio sudd., Archivio del Comune, *Condotte degli stipendiarii*, vol. del 1378; *pro secundis sex mensibus,* c. 229.

[5] C. Ghirardacci, *op. cit.,* tomo II, pag. 400.

[6] Nell' Archivio di Stato di Bologna, tra le *Provvisioni* e i *Mandati* dall'anno 1378 all'anno 1399, esistono in gran copia mandati di pagamenti fatti al conte Giovanni da Barbiano per le sue condotte.

le discordie sorte tra essi ed i Bolognesi circa l' occupazione del Castello di Barbiano: discordie che furono causa della guerra avvenuta nel 1385. Durante la quale, nel mese di ottobre dello stesso anno, il conte Giovanni con Taddeo e Galeazzo figli di Taddeo Pepoli Signore di Bologna, e Francesco e Giovanni figli di Nicolò Pepoli, furono condannati al bando dal nostro Comune per averne danneggiato con scorrerie il contado, e per aver tentato di occupare i castelli di S. Giovanni, Crevalcore e S. Agata [1].

Il nome del conte Giovanni, ritornato poi in Bologna nel 1386, talvolta s' incontra nei libri delle condotte con quello di Rinaldo e tal altra con quello del conte Bonifacio fino a tutto il 1388 [2].

★

Nel successivo anno era stato deliberato dal Reggimento che su tutto il denaro che pagava il tesoriere per conto del Comune, fossero prelevati 4 denari per ogni lira, da erogarsi per la costruzione della chiesa di S. Petronio.

Contro questa disposizione sorsero a protestare Giovanni da Barbiano e gli altri stipendiarii del Comune, allegando il diritto all' intero stipendio, perchè la loro condotta, avendo avuto principio prima delle calende di gennaio di quell' anno, non poteva essere colpita dalle nuove disposizioni. Infatti gli Anziani, anche per consiglio dei Collegi della città, riconosciuta giusta la richiesta dei mercenari, ordinarono non fosse al riguardo fatta alcuna ritenuta [3].

In progresso di tempo il conte Giovanni aumentò notevol-

[1] Archivio sudd., *Sentenze e Bandi del Podestà*, volume dall' anno 1385 all' anno 1389, c. 42.

[2] Archivio sudd., *Libri delle bollette degli stipendiarii*, vol. del 1386, c. 2., del 1387, c. 1 e 2, del 1388, c. 2; *Mostre della Cavalleria*, vol. del 1387, *pro primis sex mensibus*, c. 1, del 1388, *pro secundis sex mensibus*, c. 2.

[3] Archivio sudd., *Riformagioni*, serie II, vol. del 1389, segnato N.° 320 c. 72 r., 74 v., 139 r., 44 r.

mente la sua Compagnia portando il numero delle lance a 200 [1]; e con queste appunto egli, nel 1391, andava a combattere nel Padovano, per conto dei Bolognesi alleati dei Fiorentini e del marchese d' Este, le genti di Galeazzo Visconti.

Poscia or abbandonando Bologna ed or ritornandovi, finiva l' ultima condotta nei primi mesi del 1399 [2], e nel settembre dello stesso anno fu fatto prigioniero e decapitato da quegli stessi Bolognesi che egli aveva servito per tanti anni.

Anche Alberico nel 1400 fu condotto dal Comune di Bologna nella guerra che ebbe col Signore di Faenza, ma per breve tempo, come vedremo più innanzi.

Durante poi la legazione di Baldassare Cossa, troviamo un Bernardino e Lodovico conti di Cunio che prestavano in Bologna i loro servigi come condottieri d' armati [3]; e forse anche altri individui di questa famiglia servirono colle armi il governo bolognese, ma questo non può da noi affermarsi sicuramente, per la mancanza dei libri delle condotte degli stipendiarii dopo il 1399.

II.

La compagnia di S. Giorgio e le sue vicende nel Bolognese

Non v' ha storico che parlando di Alberico da Barbiano, tralasci di accennare alla celebre Compagnia di S. Giorgio, che alcuni credono aver da lui avuto origine. Alberico non era invece ancor nato che già una Compagnia, denominata di *S. Giorgio*, riempiva di spavento colle sue stragi l' Italia, e solo molti anni dopo questi fatti, egli potè raccogliere alcune bande di mercenari e costituirle in vera e propria compagnia militare.

[1] Arch. sudd., *Mostre della Cavalleria,* vol. del 1391, *pro secundis sex mensibus,* c. 18 e 22.

[2] Arch. sudd., *Libri delle bollette degli stipendiarii,* vol. del 1399, c. 39.

[3] Arch. sudd., *Giornali di Tesoreria* del 1406 e 1407, c. 147 v., 148, 175 e 180.

Per conoscere l'origine ed il progressivo sviluppo di questa compagnia, fa d'uopo risalire all'anno 1339, in cui, Mastino della Scala, dopo la lunga guerra sostenuta contro Firenze e Venezia, fu costretto a firmare vergognose condizioni di pace, in forza delle quali, il vasto dominio della Marca Trevigiana, a lui pertinente, caduto in isfacelo, si ridusse alle sole città di Verona e Vicenza, ove eransi rifugiate e stavano inoperose le sue masnade avventuriere.

A sollevare quel principe da tanto aggravio e pericolo, accadde che Lodrisio Visconti, anelando impadronirsi dello stato di Milano, entrasse in Vicenza, e vuolsi, anche coll'aiuto dell'oro dello stesso Scaligero, persuadesse quei mercenari a seguirlo alla conquista di Milano. Per via le file ingrossavano di altre bande, talchè egli potè mettere insieme un esercito di 2500 cavalli, 800 fanti e 200 balestrieri. Fra queste schiere si trovavano i capitani più esperti ed audaci, quali Rinaldo Giver, detto il Malerba, il conte Lando e il duca Guarnieri [1].

Lodrisio si pose a capo di questa gente; e, come risulta dalle sue lettere, oltre che col titolo di Signore di Seprio, prese a denominarsi capo della Compagnia di S. Giorgio [2]. Questa fu la prima delle Compagnie che con tal nome guerreggiasse in Italia. Ma, dopo la memorabile battaglia di Parabiago vinta dalle genti di Lucchino Visconti e per il valore di Ettore da Panico, fuoruscito bolognese, capitano di 700 lance, la compagnia di S. Giorgio si sciolse, ed i superstiti andarono errando per gli stati italiani.

Un'altra Compagnia di gran numero, denominata di S. Giorgio s'incontra nel 1365, sotto il comando di un figlio bastardo di Bernabò Visconti, per nome Ambrogio, che unitosi

[1] ERCOLE RICOTTI, *Storia delle Compagnie di Ventura in Italia, Torino, G. Tomba e C.°*, 1845, vol. II, pag. 41 e seg.

[2] GIORGIO GIULINI, *Memorie spettanti alla Storia, Governo ed alla Descrizione della città e campagna di Milano, Milano, Francesco Colombo, 1856,* vol. V, pag. 266 e seg.

con Giovanni degli Ubaldini fece capo in Toscana. Firenze scese a trattative con essi, e, sborsando 6 mila fiorini, ebbe promessa che per quattro anni non avrebbero recato danno alla Toscana. Poi ad essi si unì l'Acuto, e tutti insieme s' inoltrarono in quel di Siena, la quale fu costretta a concedere loro una grossa somma contro promessa di non essere molestata per cinque anni. Poco dopo si spingevano fin sotto Genova costringendola a patti, ritornavano sopra Siena altre due volte e sconfiggevano, in una terza scorreria, le genti di quel Comune. Ugual sorte toccò a Perugia che volle resistere. Dopo queste vittorie la Compagnia di S. Giorgio si divise. L' Acuto andò in Lombardia, e Ambrogio Visconti con un esercito di 10 mila tra fanti e cavalli penetrò nell' Abruzzo, e là, vinto a Sacco del Tronto dall' esercito collegato del papa e della regina Giovanna, fu rinchiuso in carcere, ed i suoi seguaci si dovetter disperdere [1].

Sembra però che anche la Compagnia guidata dall'Acuto avesse conservata la denominazione di S. Giorgio, giacchè si legge nel Corio, sotto l' anno 1370 « *Erano Aucut e il Conte* » *Arrigo di Balbiano, o sia Zagonara* [2] *capitani della com-* » *pagnia di S. Giorgio, huomini valorosi nell' arte militare,* » *quanto altri fossero in quei tempi* » [3].

Questa è la prima volta in cui troviamo nominato capitano della Compagnia di S. Giorgio il nostro Alberico, che, sebbene giovane di età, doveva essere assai esperto nell' arte militare, se l'Acuto se lo associò nel comando di quella compagnia, della quale, forse anche prima egli faceva parte, poichè

[1] E. Ricotti, *Op. citata,* vol. II, pag. 149 e seg. Giuseppe Canestrini, *Documenti per servire alla Storia della Milizia Italiana,* Archivio Storico Italiano (ser. I.) tomo XV, pag. LXVIII e seg.

[2] È certo che questo *Arrigo* è la stessa persona di *Alberico di Manfredo*, e non deve confondersi con l'altro Alberico di Zagonara padre di Ludovico che era al soldo di Bologna negli anni 1365 e 1379.

[3] Bernardino Corio, *Historia di Milano, Padova, Stamperia di Paolo Frambotto, 1646*, pag. 480.

si sa che era ancor fanciullo quando abbandonò il castello paterno per seguire gl' inglesi dell' Acuto [1].

Nel 1372, Ambrogio Visconti, uscito di carcere, ricompose la Compagnia di S. Giorgio, e coll'Acuto sconfisse a Rubiera l' esercito della lega guelfa; ma l'anno dopo l' Acuto abbandonò il Visconti e nel 1374 Ambrogio cessava di vivere [2].

Non è noto se fino a questo tempo, Alberico seguisse le bandiere dell' Acuto; ma nel 1375 papa Gregorio XI mandava da Avignone un Breve ai capitani e caporali degli italiani che militavano al suo soldo nelle parti di Lombardia, esortandoli di continuare con fedeltà a combattere i nemici della Chiesa, ed un altro simile Breve rivolgeva ai capitani e caporali tedeschi ed a Giovanni Acuto che trovavansi essi pure in Lombardia [3]. Non è improbabile che tra i capitani italiani, cui rivolgeva le sue esortazioni Gregorio, si trovasse anche Alberico, il quale due anni dopo aveva radunato e comandava una Compagnia propria.

Da una lettera del marchese d' Este ai Priori di Firenze, in data del 13 aprile 1377, risulta che Alberico, allontanatosi dallo stato veneto, erasi trasferito con certa brigata nella Romagna ove era stato condotto al soldo della Chiesa [4]. Questa brigata fu certamente la stessa di 200 lance, colle quali Alberico prese larga parte nella distruzione di Cesena, in cui si rese poi tanto tristamente celebre il Cardinale Roberto di Ginevra.

[1] F. Leandro Alberti, *Descritione di tutta Italia, Bologna, Anselmo Giaccarelli, 1550,* pag. 284, 285.

[2] E. Ricotti, *opera cit.*, vol. II, pag. 152 e seg.

[3] Biblioteca della R. Università di Bologna, *Codice diplomatico* N. 68, doc. 325, 324, 326.

[4] Archivio di Stato di Modena, *Cancelleria Ducale, Nicolai III Epistolarum et Officiorum publicorum Registrum, 1363 ad 1380*, c. 175, 6.

Si noti che la data della lettera è posteriore di due mesi e mezzo all' eccidio di Cesena. Ciò non infirma punto quanto abbiamo detto, perchè è naturale che soltanto dopo quel fatto pervenissero all' orecchio dei Priori di Firenze le atrocità del Cardinale di Ginevra, di cui i fiorentini chiesero notizie all' Estense.

Su quest' eccidio leggesi nella *Cronaca miscella* di Bologna: « *Per quello che si disse i Cittadini sostenevano la* » *brigata* (quella dell'Acuto); *se non fosse stato il Conte da* » *Barbiano colla sua brigata*, *tanto furono essi feroci. Sic-* » *chè il Conte fece loro questo servizio per amore di vici-* » *nanza. Non si potrebbe scrivere a pieno la grande cru-* » *deltà che ivi fecero. Nerone non ne commise mai una sì* » *fatta, che quasi la gente non voleva più credere nè in Papa* » *nè in Cardinali, perchè queste erano cose da uscire di* » *fede* » [1].

Secondo il Ricotti, compiuta quella carneficina, Alberico s' avviò verso Lombardia ai servigi del Visconti, e crebbe la sua schiera ad 800 lance, ne creò maresciallo Francesco da Coreggio, intitolandola *Compagnia di S. Giorgio*, e si spinse con essa nel Veronese [2]. Invece, stando alla *cronaca miscella* pare che la schiera di Alberico si fosse ingrossata nel Veronese con elementi che facevan parte delle soldatesche del Signore di Verona [3]. Comunque sia, dal fatto di Cesena ebbe principio la fama del condottiero romagnolo, la quale sparsasi tra i soldati di ventura, intorno a lui tosto si raccolsero altre 600 lance, sperando forse sotto la sua guida operare cose di gran conto.

*

Vediamo ora se, oltre la Compagnia di Alberico, ve ne fossero altre che avesser preso il nome del Santo guerriero, ed in particolare di quelle che ebbero relazioni col nostro Comune.

A Bologna, troviamo menzione di Galeotto da Rimini caporale della *Brigata di S. Giorgio*, il 6 settembre del 1378, nel qual giorno egli dichiarava innanzi agli Ufficiali delle milizie di essere debitore verso tre persone di Cento, per l'acquisto da esse

[1] *Historia Miscella Bononiensis*, in MURATORI, tomo XVIII, pag. 510.

[2] E. RICOTTI, *op. cit.*, vol. II, pag. 173.

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 520.

fatto, di fieno, vino e denaro a lui prestato. Ed il giorno 13 ottobre dello stesso anno faceva promessa di dare entro tre giorni a Giacomo Lambertini, due scudetti d'argento pel valore di quattro ducati [1]. Ciò prova che egli era con la sua brigata al servizio di Bologna, perchè tale confessione è appunto segnata nei libri dell' ufficio della condotta degli stipendiarii.

L'anno appresso un Antoniolo da Bergamo, ai 23 di maggio, a nome anche di Pasino da Brescia, di Gaspare da Monte Olmo, di Bettone da Crema e di Nicolò da Treviso, caporali della *Compagnia di S. Giorgio*, dichiarava di aver ricevuto per giorni 26 di condotta, a cominciare dal 5 aprile, la somma di 140 fiorini [2]. Quindi convien credere che altre brigate di S. Giorgio esistessero all' infuori della Compagnia comandata da Alberico, la quale nel 1379, pochi mesi prima della battaglia di Marino, venne sul territorio bolognese ove soggiornò per circa tre mesi; e di ciò non solo fanno fede le cronache, ma altresì parecchi documenti che servono a mettere in luce alcuni particolari e a dare più precisi ragguagli.

È noto che con queste masnade, di qualsivoglia nazione fossero, occorreva od affrontarle in aperta campagna, o pagare le taglie che esse imponevano. A quest' ultimo partito, preso per altro il più delle volte dalle città minacciate dai venturieri, s'appigliò anche il Comune di Bologna, che, non ignorando il male che recavano le scorrerie ed i saccheggi venne con essi a patti [3], non ommettendo nello stesso tempo di provvedere alla custodia dei più importanti castelli, vicini ai luoghi su cui aggiravasi la *Compagnia di S. Giorgio* [4]. Di quale natura fossero gli accordi che con questi venturieri

[1] Archivio di Stato di Bologna, *Ufficio delle condotte degli stipendiarii*, vol. dell' anno 1378, c. 54 r. e 81 r.

[2] Archivio sudd., *Giornali di tesoreria*, vol. del 1379 c. 123 v.

[3] Archivio sudd., *Riformagioni e Mandati*, serie II, vol. del 1379, c. 59 v.

[4] Archivio sudd. *Riformagioni e Mandati*, serie II, vol. del 1379, c. 30, 31 e 35. — In questo volume esistono molti mandati pagati a persone che andarono al campo della *Compagnia di S. Giorgio*, durante la sua dimora nel bolognese, ma non essendone indicata la causa, reputo inutile citarli.

ebbe il governo bolognese, non ci è noto: certamente dovetter essere onerosi perchè il 26 gennaio 1379, un Bernardo da Recanati Marescalco, un Andrea da Civitella e un Bernardo da Dozza, mandatari di questa Compagnia, riscossero dal Comune di Bologna 16 mila e cinquecento lire bolognesi in tanti fiorini d'oro [1]; e l'istrumento di questi accordi, o *concordia* come vien detta nei citati documenti, e quello con cui i procuratori della Compagnia degli Italiani assolvevano il nostro Comune del denaro ricevuto, furono rogati da tre notai fra cui un Giovanni di Antonio da Cento [2].

Ma in quelle contingenze le casse del pubblico si trovavano insufficienti ai bisogni, poichè a sopperire a queste spese il Comune fu costretto di ricorrere a mutui presso privati, imporre tasse ai Comuni del contado, e persino ad

[1] Die XXVI dicti mensis [26 ianuarii]

. . . .

Bernardus de Rachaneto Marescalcus socialium italicorum sancti Georgii, Andreas de Civitela et Bernardus de Dutia, socii et conductores in dictis socialibus italicis, vigore cuiusdam mandati emanati a Magnificis dominis Ancianis et ex causis in ipso mandato contentis, suis propriis nominibus et procuratorio nomine omnium nominatorum et descriptorum in dicto mandato, scripto manu Francisci de Bentivoglis notarii dictorum dominorum Ancianorum, die hodierna habuerunt et receperunt manualiter a suprascripto domino depositario, dante et numerate, eisdem de pecunia et avere dicti Comunis, in florenos auri libras sexdecim milia quingentas libr. bon. presentibus *etc.* . . . . libr. XVI.^{M} V.^{C} bon.

[2] Die predicta [xxii februarii] Antiani etc.

Mandamus vobis domino fratri Simoni priori etc. depositario etc., quatenus, vixis presentibus, de avere huiusmodi detis et solvatis Johanni condam Anthonii de Cento notario, qui rogatus fuit una cum alliis duobus notariis de duobus instrumentis tangentibus nostrum Comune Bononie, uno videlicet concordie facte inter sociales itallicos sancti Georgii ex una parte et Comune Bononie ex altera, in quo fuit promissio decem millium flor. auri, et allio absolutionis facte per procuratores dictorum socialium dicto Comuni Bononie de dicta quantitate florenorum pro eius labore et mercede, quia nichil aliud exinde percepit duos florenos auri.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati*, serie II, vol. del 1379, c. 32 v, e 49 v).

otto conventi e ad alcune parrocchie della città [1]. Nei documenti relativi è espressamente indicata la ragione della colletta imposta ai Comuni, ai conventi e alle parrocchie e cioè: « *ocaxione concordie facte inter Comune Bononie ex una parte* » *et gentes Italicorum, Anglicorum et Teotonicorum ex alia* » *parte, que de mensibus ianuarii, februarii et marcii pro-* » *xime preteritis supervenerunt in comitatu Bononiensi* ».

La *Cronaca miscella*, circa il passaggio di queste milizie pel territorio bolognese, narra: « *Ancora venne sul Contado di* » *Bologna una Compagnia d' Italiani ch' era chiamata Com-* » *pagnia di S. Giorgio, ed erano da 800 lance. Questa com-* » *pagnia si creò sul Veronese, e la maggior parte era al* » *soldo del Signore di Verona. Vennero sul detto Contado* » *verso Modena ed ebbero da questo comune ducati 10,000.* » *Si partirono e andarono verso Romagna, e stettero sul* » *nostro contado. A dì 19 Marzo una brigata e compagnia* » *venne sul contado di Bologna ed era di lance 1200 ed* » *erano Tedeschi e Inglesi. Stettero sul detto contado 9 dì,* » *ebbero dal nostro comune 20,000 ducati e andarono verso* » *Romagna e furono assoldati da Papa Urbano VI* [2] ».

Così Bologna potè sfuggire sì terribile bufera, chè Alberico, chiamato da Urbano VI, e, come vuolsi, piegato dalle preghiere di S. Caterina da Siena [3], andò verso Roma per liberarla dalle genti dell' antipapa Clemente.

Qui è assai importante far rilevare che la brigata di inglesi e tedeschi passò pel nostro contado quasi contemporaneamente alla Compagnia di S. Giorgio, e come questa fu assoldata dal papa Urbano VI; il che indurrebbe a credere, che essi servissero ad ingrossare le file dell' esercito comandato da Alberico e da Galeazzo Pepoli nella battaglia di Marino avvenuta il 29 aprile del 1379, giacchè la sola e grande im-

[1] Archivio sudd., *Riformagioni e Mandati*, serie II, vol. del 1379, c. 15 v. e 17 v., 18 v. 21 v., 22, 23 e 26 r., 34 v., 36 v., e 38 r.

[2] *Historia Miscella* in MURATORI, pag. 520.

[3] *Lettere di S. Caterina da Siena*, edizione del Tommaseo, *Firenze, G. Barbera 1860,* vol. IV, pag. 345.

presa militare che allora affaticava l'animo di papa Urbano era quella di combattere le genti dell'antipapa Clemente che stavano alle porte di Roma.

Quel combattimento, come è noto, venne allora giudicato di somma importanza per l'Italia, perchè fu la prima segnalata vittoria riportata da un condottiero italiano sui venturieri d'oltre alpe; e i Fiorentini, che soli in Italia mantenevano ancor vivo il sentimento nazionale e che già avevan compreso i mali incalcolabili delle milizie di ventura, si rallegrarono della vittoria colla compagnia di S. Giorgio. Narrasi ancora che Urbano per riconoscenza ed in premio del valore di Alberico, lo creasse cavaliere, e gli donasse uno stendardo su cui era scritto « *Italia liberata da' barbari* » [1].

È indubitato che dopo quella battaglia Alberico si era acquistato fama di gran capitano, e la Compagnia di S. Giorgio era diventata una potenza militare di prim'ordine [2]. Ma se è giustificato l'entusiasmo sollevato allora dal vincitore di Marino, dopo che tanti stranieri scorrazzavano l'Italia, i fatti posteriori provarono che « *i nobili sentimenti di caldo amor di patria che infiammavano Alberico nel condurre le sue schiere contro i Brettoni, e lo sdegno delle nefandezze straniere* », [3] che alcuni storici additano in questo capitano, furono di breve durata. Infatti un anno solo dopo la giornata di Marino, Alberico era a capo di truppe estere per combattere le città italiane, provando in tal guisa che egli era ben lungi dal pensiero di liberar l'Italia dagli stranieri.

Nel maggio del 1380, entrava nella Toscana colla sua compagnia che fu fermata dalla Repubblica di Firenze; ma poichè i patti imposti da Alberico non convenivano ai Fiorentini, questi assoldarono l'Acuto e il conte Lando per opporli al

[1] C. Cipolla, *Storia delle Signorie italiane dal 1313 al 1530, Milano, Francesco Vallardi*, p. 184. — F. Gregorovius, *Storia di Roma nel Medio Evo*. Traduzione italiana dell'avv. Manzato, vol. VI, *Venezia 1875*, pag. 593.

[2]. G. Temple-Leader e G. Marcotti, *Giovanni Acuto, Firenze, G. Barbera, 1889*, pag. 126.

[3] E. Ricotti, *op. cit.* vol. II, pag. 178.

Barbiano, il quale si ritirò sotto Malmantile e si pose agli stipendi di Carlo Durazzo [1].

L'atto che comprende le condizioni della condotta di Alberico colla repubblica fiorentina, in data del 27 maggio 1380, fu pubblicato dal Canestrini [2], e dal medesimo risulta che faceva parte della *Compagnia di S. Giorgio*, anche quella *dell' Uncino*, composta di tedeschi ed inglesi; ed i capitani Guglielmo Filibach e Pietro Comuald erano incaricati di stipulare il contratto risguardante le condizioni della condotta coi fiorentini, anche a nome degli altri capitani e « *Magnifici Villanucii de Brunforte* [3] *sotietatis Rampini capitanei generalis, ac etiam vice et nomine dictarum societatum* ».

Io credo che non sia fuor di luogo supporre che i tedeschi e gli inglesi, componenti la compagnia dell' Uncino, fossero gli stessi assoldati nel 1379 da Papa Urbano VI, che in suo favore prendesser parte alla battaglia di Marino, e che anche dopo quel combattimento restassero nella compagnia di S. Giorgio, della quale aveva il comando supremo Alberico da Barbiano.

Dopo la battaglia di Marino erano sparse per l' Italia altre schiere che denominavansi di S. Giorgio, e che

[1] GIUSEPPE CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della Milizia Italiana*, cit., tomo XV, pag. LXXI e seg.

[2] G. CANESTRINI, *op. cit.*, tomo XV, pag. 128, doc. XXIII.

[3] Questo Villanozzo di Villafranca seguì per altri anni ancora Alberico da Barbiano: nel 1385, erano insieme al soldo della regina Giovanna di Napoli, prendendo parte agli sconvolgimenti del reame; poi nel settembre dello stesso anno, in unione ad altri capitani partirono da Napoli e si recarono a Manfredonia, ove dovevano aspettare Carlo di Durazzo col quale recarsi in Ungheria. Il 4 maggio poi del 1386, un nipote di Villanozzo con Alberico da Barbiano sostennero un fiero combattimento contro i Napoletani nella Piazza delle Corregge. Tutto ciò risulta dal *Cronicon Siculum incerti authoris ab anno 340 ad anno 1396,* pubblicato a cura di GIUSEPPE DE BLASI, *Napoli, presso la Società Napol. di Storia Patria, 1887,* serie I, pag. 58-62 e 67.

non dipendevano affatto da Alberico. Nel 1380 in Bologna troviamo nuovamente Gaspare da Monte Olmo, Pasino da Brescia, Bettone da Crema, Bernardino da Monforte caporali *della Compagnia di S. Giorgio*, che venivano passati in rassegna dagli ufficiali addetti alle condotte degli stipendiarii, il compito dei quali consisteva nell' esaminare minutamente i cavalli, le bardature e le armi delle compagnie assoldate [1]. Altri ancora se ne riscontrano negli anni successivi: un Nanne da Bibiena, un Bartolomeo Montecuccoli, un Michele Bandiera da Pisa, un Bianco Grassi e un Nicolò Busati da Treviso nel 1381 [2], e nuovamente Gaspare da Monte Olmo e Bettono Benzoni da Crema nel 1382, i nomi dei quali si leggono nei registri degli stipendiarii sino a tutto il 1385, denominandosi costantemente caporali della compagnia di S. Giorgio [3].

Il Ghirardacci scrive che sulla fine del 1391 un Francesco Pepoli ed un Meo da Reggio, capitani della *Compagnia di S. Giorgio* « *da essi radunata* » fecero tra loro alcuni capitoli che dovevano durare sei mesi. In essi si voleva: « *Che durando il tempo delli sei mesi della detta Compagnia, li sopradetti Francesco e Meo debbano essere Capitani generali della detta compagnia, ed in ogni salvo condotto, o lettere che si mandassero, vi si debbano porre li nomi di amendue di detti Capitani. Che durando il tempo della detta compagnia si debba portare un pennone con la Insegna di S. Giorgio che comunemente servì ad ambedue le parti, ovvero due Pennoni con la detta insegna da portarsi dinanzi a ciascuno di detti Capitani, e le Lance habbiano le piccole bandiere alla medesima divisa. Che ogni utile, tributo, o dono, tanto nascosto,*

[1] Archivio sudd., *Mostre della Cavalleria*, vol. del 1380, c. 12, 30.

[2] Archivio sudd., *Riformagioni e Mandati*, serie II, vol. del 1381, segnato N. 17, c. 30, 60 e 64.

[3] Archivio sudd., *Libri delle bullette degli stipendiarii a cavallo*, vol. del 1382, *pro primis sex mensibus*, c. 43 e 292. — *Mostre della Cavalleria*, vol. del 1382, c. 36 a 38. vol. *pro secundis sex mensibus* c. 82 e vol. dal 1383 al 1385. — *Riformagioni e Mandati del 1382*, serie II, vol. N.° 55 c. 74.

come palese, che venisse alle mani delli detti Capitani, durante il tempo della detta Compagnia, si debba partire per metà tanto all' uno che all' altro Capitano. Che ciascun Capitano durante il detto tempo possino fare un Maleschalco a loro piacere. Che niuno delli detti Capitani possa andare a procurare nè meno far procurare, nè pigliar soldo, o provvisione da niun Comune o Signore, overo altro Capitano, o altra general persona sintantochè dura la detta Compagnia, senza concordevole licenza, o volontà di detti Capitani, cioè l' uno dell' altro. Che niuno possa scrivere o far scrivere nè rispondere a lettera di quale si sia Comunità, o Signore, o Ambasciatore, che venisse nel Campo delli detti Capitani senza la presenza di ambidue li detti Capitani, o senza commissione dell' uno data all' altro. Che niuno di detti Capitani possa mettere o condurre nella detta Compagnia, ne meno dar condotta alcuna senza comune volontà di ambidue li Capitani. Che finito il tempo della detta Compagnia niuno di detti Capitani toglia o tratti di togliere niuno compagno all' altro. Che li detti Capitoli debbano essere sugellati delli consueti sigilli delli detti Capitani e sottoscritti di propria mano loro, alla presenza de' testimoni, li quali anch' essi sottoscriveranno [1] ».

Osservando quanto espone il suddetto storico, e cioè che questa compagnia fosse radunata dai predetti due capitani, se ne può dedurre che ormai le compagnie di S. Giorgio sorgevano qua e là secondo la volontà di alcuni condottieri, che probabilmente avendo militato sotto Alberico o l' Acuto od altri capitani di grido, davano il nome di S. Giorgio alle loro schiere quando prendevano soldo presso qualche signore o Comune.

Infatti anche nel 1392 il Biordo, il Broglia, Brandolino e Giovanni da Barbiano congiungevano le loro brigate e formavano una nuova *Compagnia di S. Giorgio*. Con essa andarono verso Firenze, la quale potè liberarsene, secondo il solito, sborsando la

[1] C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 445 e seg.

somma enorme di centomila fiorini d'oro. Poi si diressero su Siena, Lucca e Pisa, e ridussero Perugia all'obbedienza del Papa. A questa compagnia si unì anche Corrado Lando, ma poi presto essa si sciolse ed i varii condottieri tennero ognuno per sè la propria brigata [1].

Parecchi altri caporali colle loro squadre rinvengonsi al soldo di Bologna nell' anno 1395; un Scipione Pio da Carpi comandava diciasette lance, e nello stesso tempo prendevano la ferma altri tredici caporali con un numero totale di ottantatre lance [2].

Nel seguente anno poi alcuni caporali della detta compagnia si trovavano agli stipendi del Comune di Firenze, d' onde chiedevano un salvacondotto per ritornare in Bologna a definire una quistione con Corrado Prospergh capitano di gente tedesca, ai quali fu concesso purchè non sorpassassero il numero di sei e non fossero ribelli nè banditi del Comune [3].

Ma ormai le compagnie di ventura che si formavano non avevano più nome proprio, ma sibbene lo toglievano dal loro condottiero. Ond' è che anche quella di S. Giorgio, pare cessasse al principio del secolo XV, e non è noto neppure da chi fosse comandata [4].

[1] G. CANESTRINI, *op. cit.*, pag. LXXIII e seg.

In quest' anno Alberico, combattendo sotto le insegne di re Ladislao, fu fatto prigioniero con un suo nipote, con Ottone di Brunsvik e con sette caporali, dal Duca di Venosa. Fu poi riscattato per 30,000 fiorini dal Visconti presso il quale s' acconciò a servire con 100 lance. — E. RICOTTI, *op. cit.*, vol. II, pag. 204, Nota — *Cronicon siculum incerti authoris*, cit. pag. 105.

[2] Archivio di Stato di Bologna, *Libri delle bollette degli stipendiarii*, vol. dell' anno 1394-95 c. 131.

[3] Archivio sudd., *Riformagioni e mandati*, serie II, vol. del 1396, N. 69, c. 56 v.°

[4] TEMPLE-LEADER e MARCOTTI, *op. cit.*, pag. 148, nota.

III.

I Bolognosi sconfitti dai conti di Barbiano a S. Prospero — Occupazione del castello di Barbiano, ritolto ai Bolognesi dal conte Rinaldo — I Bolognesi riconquistano Barbiano e ne abbattono la rocca — Ricostruzione della rocca di Barbiano — I conti da Barbiano fan pace coi Bolognesi — Guerra dei Bolognesi ai Faentini — Antonio di Vincenzo costruisce la Bastìa di S. Procolo — I Bolognesi alleati dei Fiorentini movon guerra al Visconti — Vittoria di Giovanni da Barbiano e di Giovanni Acuto sull' esercito visconteo — Passaggio di Alberico per Bologna e offerte di condotta dai Fiorentini — La guerra nel Padovano — Giovanni da Barbiano richiamato a Bologna dal Padovano.

Prima del 1378, di Giovanni di Rainiero conte di Barbiano nulla ci è stato tramandato dagli storici. Non è difficile però l' arguire che egli, appresi i primi rudimenti dell' arte militare in Romagna presso i suoi congiunti quasi tutti guerrieri [1], passasse in Bologna e vi prendesse soldo. Qui lo troviamo col conte Francesco nel 1380, in cui l' avito loro castello fu sul punto di cadere nelle mani del Marchese Nicolò II d' Este, Signore di Ferrara, il quale insospettitosi che i conti di Cunio gli volessero togliere Lugo, comperato dall' arcivescovo di Ravenna, strinse alleanza con Astorgio Manfredi di Faenza e col Comune bolognese, per recarsi all' assedio di Barbiano e demolirlo [2]. Intorno questo assedio che non ricordano nè i cronisti nè gli storici bolognesi, abbiamo un documento che ci mostra come il Comune di Bologna, più che il marchese d' Este, mirava alla conquista di quel castello, o almeno a rendersela soggetto, come tre anni prima, in con-

[1] Dalla relazione del Cardinal Anglico, sulla Romagna, del 1371, si rileva che in quell' anno quattro conti da Barbiano erano al soldo dei Polentani in Ravenna.

[2] F. Girolamo Bonoli, *Storia di Lugo e annessi, Faenza, 1732* pag. 425.

dizioni diverse, aveva fatto di Zagonara. Una provvisione del Consiglio Generale decretò, in forma solenne, di contrarre un prestito di 30,000 lire, per pagare i debiti fatti in occasione della venuta dei mercenari nel territorio bolognese l'anno precedente, e « *pro obviando guerre pestifere Barbiani, subiugandoque et submittendo potestati et dominationi Communis Bononie dictum castrum Barbiani et homines eiusdem* [1] »; ma nell' intento Bologna non potè riuscire che parecchi anni dopo.

Non aveva ancora il conte Giovanni operato impresa militare di qualche importanza, che nel 1383, abbandonato il soldo dei Bolognesi, si ritirava ne'suoi possedimenti di Romagna, d' onde, due anni dopo, colse l' occasione per recar loro gravi molestie.

Nel 1385 Giovanni degli Ubaldini, unitamente ai conti da Barbiano, aveva occupato S. Prospero, fortilizio edificato presso Faenza dai Bolognesi, che per riaverlo vi mandarono le loro milizie ; guidate da Ramberto Bazzalieri, Confaloniere di Giustizia, Egano Lambertini, Tarlato Beccadelli, Corsino Gozzadini, Niccolò Fantuzzi e Francesco Parisi, i quali, per la loro imperizia nelle armi, toccarono una vergognosa sconfitta, e, secondo un' arguta espressione della Cronaca Miscella « *le migliori armi che ebbero furono gli speroni* » [2].

L' avvenimento, oltre lo sdegno che mosse nei Bolognesi, fu anche oggetto di satira alla fantasia popolare che lo trasmise ai posteri in forma poetica: abbiamo infatti un breve componimento riportato da Matteo Griffoni nel suo memoriale storico, in cui dice che sebbene non si fosse mai potuto conoscere l' autore del sonetto indicato, pure da molti ne era

[1] Archivio di Stato di Bologna, *Provvisione in Capreto,* libro B, c. 72 v.

[2] *Cronaca Miscella,* in Muratori pag. 525 e seg. — MATTEO GRIFFONI, *Memoriale Historicum,* in Muratori pag. 195. — C. GHIRARDACCI, *op. cit.*, tomo II, pag. 400.

creduto autore egli stesso [1]. Questi versi quantunque privi di valore letterario, pure sono di qualche interesse dal lato storico, rispecchiando l' impopolarità in cui caddero i condottieri delle milizie di quella impresa e l' effetto che produsse sui cittadini la sconfitta. Ciò nondimeno i Bolognesi nel maggio dello stesso anno poterono occupare Barbiano, in difesa del quale trovò la morte il conte Alidosio [2]. Ma quel castello per poco tempo doveva restare nelle loro mani, chè i conti Giovanni e Rinaldo nel mese di novembre, di notte tempo vi entrarono con pochi seguaci scacciandone il debole presidio bolognese che lo custodiva, e facendo gridare a quei del luogo: *Vivano i Conti* [3]. Giunta la notizia a Bologna, il

[1] Matteo Griffoni notaio degli Anziani, soleva intercalare ne' suoi volumi poesie. Qui riportiamo, a titolo di curiosità, il sonetto sopra citato facendo osservare che il Griffoni lo scrisse di proprio pugno in un suo volume del 1389 (*a*):

« *Difesa non può far più Barbïano,*
» *Zoanne d' Azzo, nè ancor Zagonara;*
» *Che i Bolognesi con quel da Ferrara*
» *Non li convinca con la spada in mano*
» *Che Conte, nè Soldato, nè Villano,*
» *Che li sia dentro, uscir non può che para,*
» *E la passiva ch' è si forte cara,*
» *Ch' in pochi dì di fame cascherano;*
» *Ma là non era mai si lunga mena,*
» *Se i Capitani con la lor bandiera*
» *Soccorso avesser ben la prima schiera;*
» *E se 'l non fosse stato una maniera*
» *De' Cittadin, cho parean Signoritti,*
» *Che incontinenti dieder' a gambitti.*
» *Ma pur vincerà i nostri Bolognisi*
» *Che 'l gh' è Tarlato e Francesco Parisi.* (*b*)

[2] Matteo Griffoni, *op. cit.* pag. 195. — Questo conte Alidosio nel 1383, vendeva al Comune di Bologna mille corbe di frumento al prezzo di un ducato la corba. — V. *Riformagioni e Mandati del 1383,* serie II, vol. 23 c. 30 r. e v..

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 526. — Matteo Griffoni, *op. cit.* 195.

(*a*) Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati del 1389,* vol. segnato N. 37 c. 2.

(*b*) Matteo Griffoni, *op. cit.*, pag. 195.

Reggimento mandò subito le sue genti ad assediar Barbiano; ma, mentre ciò seguiva, si scoprì che il conte Lucio Lando, capitano tedesco al soldo bolognese, era in relazioni segrete coi Signori del castello e che loro rivelava i disegni e le mosse delle genti del nostro Comune. Il conte Lando fu subito richiamato in Bologna per giustificarsi, e non avendo egli aderito all' invito, anzi avendo abbandonato il campo, fu incontanente bandito, e ne fu dipinta l' effigie, come di traditore, secondo l' uso, in molti luoghi della città. Poscia le milizie del nostro Comune accerchiarono più strettamente il castello, finchè quei di dentro si arresero e nell' aprile del 1386 vennero ad accordi coi Bolognesi [1]. Alle numerose milizie a piedi e a cavallo impiegate in quell' assedio, non mancò il potente aiuto delle artiglierie, che manovrate da abili bombardieri italiani e tedeschi poterono abbattere la rocca e recare gravissimi danni al castello [2]. Esiste tuttora nel nostro Archivio di Stato un libro in cui sono segnate le paghe date da Pietro Bianchetti, per incarico del Comune, ai soldati che andarono a quell' impresa, dal quale appare il cospicuo numero di milizie che vi presero parte, e la potenza dei conti da Barbiano che non temevano opporsi alle forze di Bologna [3].

Poco dopo l' atterrata rocca fu ricostruita dai Bolognesi, e anche ciò risulta da un libro di spese, erogate per quella riedificazione da Matteo Bianchetti; nel qual libro si segnavano le paghe degli operai adoperati per le costruzioni in muratura e per quelli che lavoravano nei terrapieni. Le note del denaro pagato cominciano dal 21 agosto e finiscono al 15 ottobre 1386; e se teniam conto del numero non piccolo

[1] *Cronaca Miscella,* pag. 526. — Matteo Griffoni, *op. cit.,* pag. 196. — C. Ghirardacci, *op. cit.,* tomo II, pag. 404.

[2] Archivio suddetto, Arch. del Comune, *Uffizio dei Fortilizi e di Munizioni dei Castelli — Spese pei Castelli e per le bastie,* vol. del 1385, segnato XXI, a pag. 4 e seg.

[3] Archivio sudd., Arch. del Comune, *Uffizio dei Fortilizi e di Munizioni dei Castelli — Libro di paghe date da Pietro Bianchetti a' soldati ed altri che fecero la campagna di Barbiano.*

dei lavoratori e del tempo impiegato, si può ritenere che i danni recati a quel fortilizio dalle armi bolognesi fossero assai rilevanti [1].

Conchiusa la pace, i conti Giovanni e Rinaldo furono cancellati dal bando con una provvisione in data del 17 giugno [2] e Alberico e Giovanni vennero in Bologna [3] a fare atto di ubbidienza al Reggimento, che pur lasciando loro la signoria del castello, pretese un tributo annuo non in denaro, come si legge in qualche storico, bensì nella semplice ricognizione di un falco che i detti conti erano tenuti a presentare ogni anno, nel mese di agosto, alla vigilia di S. Bartolomeo. Ciò infatti si rileva da alcuni documenti donde appare che un certo Giovanni di Gerardino Negosanti, negli anni 1386, 1393, 1394 e 1396, a nome dei conti Giovanni, di Alberico e di altri membri della loro famiglia, presentava « *unum sparverium sive ancipitrem* » agli Anziani, in vigore dei patti e capitoli stipulati tra il Comune di Bologna ed i conti da Barbiano [4]. Di questi i bolognesi giovavansi anche in affari di grande momento, come appunto accadde nel 1386, in cui, stipulandosi un atto di concordia, del quale era arbitro il Mar-

[1] Archivio sudd., Ufficio sudd. — Libro del 1386 intitolato: *Infrascripte enno le quantità de denari pervignudi a le mano de Piero de Mateo di Bianchiti per la costruzione della rocha del castello de Barbiano dì e mixi infrascripti.*

[2] Archivio di Stato di Bologna, *Provvisioni in Capreto, lib. B,* c. 80 r. e v.

[3] *Cronaca Miscella,* pag. 526. — MATTEO GRIFFONI, *op. cit.,* pag. 196. — C. GHIRARDACCI, *op. cit.,* tomo II, pag. 404.

[4] Archivio sudd., *Riformagioni e Mandati, serie II,* vol. del 1386 segnato N. 35, c. 78 v.; vol. del 1393, segnato N. 59, c. 9; vol. del 1394 segnato N. 63 e vol. del 1396 segnato N. 69, c. 21 v.

Circa questo tributo nel 1396 fu dagli Anziani fatta una provvisione la quale tendeva a riformare le spese del Comune. Fra gli articoli della medesima si legge:

« *Che la oblatione dello astorre, che sempre fa agli antiani il Conte* » *Giovanni da Balbiano famosissimo Capitano, si appresenti alla fabbrica* » *di S. Petronio, et il prezzo di essi si converti colla detta fabbrica* ». (Archivio di Stato di Bologna, *Provvisioni,* serie II, vol. del 1396.)

chese Nicolò d' Este, con Bertrando Alidosi signore d' Imola, fra gli aderenti dei Bolognesi appaiono i conti Alberico, Giovanni e Rinaldo [1].

★

In quel tempo Bologna aveva un altro nemico da combattere, non meno potente dei conti da Barbiano. I numerosi ribelli e banditi dallo stato, fra i quali primeggiavano i Pepoli, non cessavano di ordir trame e di raccogliere aderenti per riacquistare la perduta supremazia; ma questi occulti disegni non furono condotti con tal segretezza che non si venisse a scoprire come Taddeo Pepoli, nascosto nel Monastero degli Angeli, dell' Ordine di Camaldoli, fuori porta S. Mamolo, tenesse adunanze cogli esigliati, deliberato di entrare in città con Astorre Manfredi e il Conte Lucio Lando, che a quel fine aveva raccolto 800 lance. Intanto, adunatosi il Consiglio generale, fu decretato che per la pubblica salute e tranquillità urgeva di abbattere l' orgogliosa insolenza di Astorre Manfredi, il quale non contento di aver stipendiato il nemico più accerrimo di Bologna, Lucio Lando, con questi ne minacciava la quiete. E dichiarata la guerra a Faenza, le milizie bolognesi, capitanate da Egano Lambertini partirono tosto alla volta di quella città, devastandone il territorio ed innalzando nelle sue vicinanze, per mantenersi al sicuro dalle insidie nemiche, un forte denominandolo « *Bastia di S. Procolo* [2] », costruito, su avanzi di altro fortilizio, da maestro Antonio di Vincenzo, architetto della basilica di S. Petronio [3], il

[1] Archivio sudd., *Provvisioni in Capreto*, *lib. B*, c. 76 r.

[2] *Cronaca Miscella* pag. 527 e seg., Matteo Griffoni, *op. cit.* pag. 196 e seg.; C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 4.

[3] Fra i parecchi documenti esistenti nel nostro Archivio su questo insigne ingegnere, i seguenti si riferiscono appunto alla costruzione della *Bastia di s. Procolo* e furono noti anche al cav. Corrado Ricci, che pubblicò il primo e citò gli altri nella sua memoria su *Giovanni da Siena*.

quale, se deve la sua rinomanza alla costruzione del più gran tempio bolognese, era spesso adoprato, come ingegnere del

Die predicta [tertia mensis Julii 1386].

Magistri Antonii muratoris | Mandamus tibi Jacobo de Garsendis, generali depositario pecunie averis nostri Comunis Bononie, quatenus des et solvas Magistro Antonio Vincentii Massario nostro, colegialiter misso per nos ad campum nostrum contra Faventiam ad exequendam aliqua sibi commissa super fortificationem bastite, mutuo, de quibus rationem reddere teneatur, libr. decem octo . . . . . . lib. xviij.

Die predicta [xxiij augusti 1386].

M. Antonii Vincentii | Mandamus tibi Jacobo de Garisendis generali depositario pecunie et averis nostri Comunis, quatenus des et solvas Magistro Antonio Vincentii muratori, misso per nos ad campum nostrum contra Faventiam pro quindecim diebus quibus stetit in dicto campo, in duabus pro factis nostri Comunis et duobus equis, ad rationem soldorum viginti pro equo et die, libr. triginta bon. lib. xxx.

Die predicta [decimo setembris 1386].

Antonii Vincentii | Mandamus tibi Jacobo de Garisendis generali depositario pecunie averis nostri Comunis, quatenus des et solvas Honofrio de Zanellis fabro, Confalonerio, quas assignare debeat Antonio Vicentii muratori superstiti laborerio reparationis bastite nostre sancti Proculi in comitatu Faventie, expendendas per ipsum Antonium in operibus et aliis necessariis occasione dicti laboreri, de quibus tamen teneatur reddere rationem, libras ducentas bon. . . . . lib. cc.

Die predicta [vigesima septembris 1386].

Antonii Vincencii | Mandamus tibi Jacobo de Garsendis, generali depositario etc., quatenus des et solvas Antonio Vicentii muratori pro expensis factis et fiendis per eum in laborerio bastite nostre sancti Proculi, site in comitatu Faventie, de quibus rationem reddere teneatur, libr. centum duodecim bon. . . . . . . libr. cxij.

Dicta die lune primo octobris [1386].

Antonii Vicentii | Mandamus tibi Jacobo de Gersendis generali depositario pecunie et averis nostri Comunis, quatenus des et solvas Magistro Antonio Vincencii muratori deputato super constructione et reparatione Bastite pontis sancti Proculi in territorio faventino, quas solvit Bartolomeo de Savignano, quas solverat quatuor segatoribus destinatis per nos ad dictam Bastitam . . . . . libr. xij bon.

Comune, in lavori di castelli e fortezze, fra cui si annovera la Rocca della Pieve di Cento [1], ed in opere fluviali, e per-

Item, quas solvit pro expensis factis Magistro Petro Travaglia, Confalonerio, cum tribus equis destinato ad dictam bastitam, libras quatuor . . sol. xv et den. viiij.

Item des et solvas eidem pro suo salario quindecim dierum quibus stetit in partibus Romandiole in servicium Comunis Bononie cum duobus equis ad rationem sol. xx bon. in die pro quolibet equo; libr. treginta in summa libr. . . . . XLVI sol. den. viiij.

Mandamus tibi Jacobo de Garsendis generali depositario etc., quatenus des et solvas Nicolao de Panzachiis de Ronchastaldo Capitaneo Bastite pontis sancti Proculi in territorio faventino, pro expensis per ipsum factis et fiendis in dicta bastita de nostri mandato de quibus rationem reddere teneatur, libr. trecentas treginta quatuor bon. . . . . . lib. cccxxxiiij.

Ed adverte quod dictus Nicolaus dictam pecuniam iam recepit per manus Magistri Antonii Vincencii.

Mandamus tibi Jacobo de Garsendis, generali depositario etc., quatenus des et solvas Guasperino de Bonacaptis vicario terre Masse lombardorum pro expensis per ipsum factis de nostro mandato in reparatione roche Masse predicte, de quibus rationem reddere teneantur, libr. septuaginta quinque bon. . . . . libr. Lxxv.

Ed adverte quod iam habuit dictam pecuniam per manus Magistri Antonii Vicentii.

Super quibus omnibus dictus Magister Antonius habuit a te mutuo tam per te quam per manus Honofrii Fabri . . . . . libr. iiii^{xx}. ii. sol. v.

Die martis xxvij novembris.

M. Antonii Vicentii

Mandamus tibi Jacobo de Garsendis, generali depositario pecunie et averis nostri Comunis, quatenus des et solvas Magistro Antonio Vincentii muratori predicto misso per nos ad bastitam de ponte proculo pro aliquibus secretis negotiis nostri Comunis pro agendis pro quatuor diebus [quibus] stetit in dicto servitio cum tribus equis pro expensis dumtaxat per eum factis in dicto servitio et de voluntate dicti Magistri Antonii, libr. octo bon. . . libr. viij.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati*, vol. del 1386, segnato N.° 35, c. 4 v., 73 v., 106 v., 118 v. 130 v., 202 r.).

[1] E. Orioli, *Il Foro dei Mercanti di Bologna*, nell' *Archivio Storico dell'Arte*, Anno V, fasc. VI, *Roma*, *Tip. dell' Unione Cooperativa Editrice*, *1893*, pag. 11.

sino in missioni politiche, giacchè nel 1390, con un Mastro Domenico era mandato a Firenze in qualità di ambasciatore [1]. La qual cosa dimostra che il sapere di Mastro Vincenzo non si limitava solamente all' architettura, ma era tale da giustificare l'appellativo, datogli in più documenti del tempo, di « *vir magne sapientie* [2] ».

Mentre le genti bolognesi stringevano d' assedio Faenza, e il Manfredi vedendo ormai che una lunga difesa gli riusciva impossibile, ricorse a Galeazzo Visconti affinchè interponesse l' alta sua autorità per persuadere i Bolognesi alla pace, la quale infatti fu stipulata lo stesso anno a condizioni vantaggiose pei Bolognesi e pei loro alleati, fra cui annoveravansi i conti da Barbiano [3].

L' anno appresso, il Conte Lando unitosi al Dal Verme, capitano al soldo di Galeazzo Visconti, s'era dato a scorazzare il territorio bolognese, e Giovanni da Barbiano che non si arrischiava di affrontarli per disparità di forze, stava campeggiando, attendendo l' occasione propizia per dar loro battaglia. Il Dal Verme poi si separò dal Lando, che rimasto solo, fu dal Barbiano vinto e costretto a ritirarsi nel ferrarese colle schiere rotte [4]. Questo fu il fatto d' armi più importante del conte Giovanni dacchè si trovava al soldo di Bologna.

Mentre ciò accadeva ai Bolognesi, Gian Galeazzo Visconti, impadronitosi della Marca Trevigiana, mostrava già di aspirare al dominio di tutta Italia; e Bologna, che più di ogni altra città era minacciata dalle armi di lui, antivedendo il grave pericolo cui andava incontro, strinse alleanza con pa-

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 548.

[2] E. Orioli, ibidem.

[3] Archivio sudd., *Provvisioni in Capreto*, *lib. R.*, pag. 130 v. Questa provvisione è riportata anche dal Ghirardacci, nella sua Storia, vol. II, pag. 406.

[4] *Cronaca Miscella*, pag. 529. — Matteo Griffoni, *op. cit.*, pag. 197. — C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 409.

recchi signori di Romagna e coi Fiorentini. Assoldò inoltre Giovanni Acuto con 1800 lance, esortando gli alleati romagnoli ad imitarla e non temere le minaccie del Visconti; e mandò anche al Re di Francia Pietro De Bianchi per raccomandare a quel sovrano la protezione della città contro un' eventuale invasione di Gian Galeazzo Visconti [1].

Tutte queste cose, come è facile credere, non fecero altro che maggiormente inasprire l' animo del Visconti, che, saputo come alcuni bolognesi fossero stati decapitati, altri esiliati per aver preso parte ad una congiura in suo favore, decise di rivolgere senz' altro le armi contro Bologna. La quale per altro già stava radunando armati al fine di ingrossare le schiere di Giovanni da Barbiano e degli altri avventurieri [2], e per la seconda volta mandava al Re di Francia ambasciatori per impetrarne aiuti, mentre dal papa riceveva esortazioni a star forte e mantenersi libera dalla dominazione del Visconti [3]. Ma tutto ciò poco valse, chè il 1° maggio del 1390 si presentarono gli araldi del Visconti, del Duca di Ferrara e di quello di Mantova a intimarle la guerra [4]. Con gran prestezza i Bolognesi, presero l' offensiva, spingendo le loro genti nel Frignano, territorio del marchese d' Este, per devastarlo, e il conte Giovanni col grosso dell' esercito passò a Castel Franco. Ma il Visconti che mirava a tener divisi gli alleati, commise a Giovanni Ubaldini di recarsi con 800 lance nella Toscana, a difesa della quale fu tosto richiamato l'Acuto. In questo frattempo l'Ubaldini viene a morte in Siena, e per opera, così sembra, dei Fiorentini, che, liberati da sì potente nemico, rimandarono tosto l'Acuto nel Bolognese ad unirsi nuovamente alle genti del Barbiano [5].

[1] C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 423.

[2] Nel 1390 Giovanni da Barbiano avendo fatto una scorreria in Romagna nelle terre dei Malatesti, fu da questi sbaragliato e costretto a rifugiarsi nella repubblica di San Marino, pagando poi 5000 ducati pel suo riscatto (*Cronaca Miscella*, pag. 538).

[3] C. Ghirardacci, tomo II, pag. 430 e seg.

[4] *Cronaca Miscella*, pag. 840 — Matteo Griffoni, *op. cit.* pag. 200. — C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 437.

[5] Muratori, *Annali d' Italia*, tomo VIII, parte II, Roma, 1753, pag. 287. — C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 441.

Le milizie viscontee guidate da Giacomo Dal Verme non indugiarono molto a far la loro comparsa sul contado bolognese. Già le devastazioni e le stragi mettevano il terrore nelle popolazioni della campagna; e gli Anziani, saputa la presa del castello di Crevalcore per parte dei nemici, pubblicaron un bando col quale s' invitavano tutti quelli, che volevan combattere contro il Visconti, a recarsi a S. Giovanni, ove sarebber stati forniti di armi. Moltissimi cittadini e campagnuoli risposero all' appello, talchè il numero degli armati colà radunati si fece ascendere a 12,000. Ben presto sopraggiunse in campo anche l' Acuto, l' arrivo del quale, pare decidesse i nemici a ritirarsi sul Modenese [1]. Intanto i Bolognesi vedendosi sfuggire innanzi il nemico, posero il campo a Bazzano, Nonantola e Piumazzo, luoghi forti conquistati dal marchese di Ferrara, poscia mandarono milizie ad occupare Visdomino e Pontenara sul Ferrarese. Indi a poco le milizie ducali ricomparvero nel territorio bolognese; ed il 20 giugno erano alla Samoggia in numero di 2000 lance e 600 tra fanti e balestrieri [2]. Allora il Barbiano e l' Acuto condussero le loro genti a Casalecchio, ed ivi occupate buone posizioni atteser le mosse del Dal Verme per offrirgli battaglia; ma questi non pareva disposto ad accettarla, chè anzi mandò a dire all' Acuto esser intento solo a guastare i luoghi per cui passava; e quando seppe che i Bolognesi si preparavano per assalirlo, egli di notte levò il campo e si ritirò a Confortino. Ma poichè il temporeggiare più a nulla valeva, l' Acuto ed il Barbiano lo seguirono rapidamente ed a forza gli fecero accettare la battaglia, che riuscì, sanguinosa e per breve rimase indecisa, finchè il Barbiano assalendo di fianco il nemico con quell' impeto che lo distingueva dagli altri capitani, lo sbaragliò completamente, facendovi prigione Facino Cane e 220 de' suoi [3].

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 542. C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 437 e seg.

[2] *Cronaca Miscella*, pag. 542.

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 544. — C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II. pag. 441.

Dopo questo combattimento il Barbiano e l' Acuto attesero a far scorrerie sul territorio dei nemici senza incontrare gravi ostacoli, ma in Romagna imbattutisi con 300 fanti, che Carlo Malatesta mandava in aiuto del conte di Virtù, ne fecero strage [1].

Poscia l' Acuto, passato il Po, si congiungeva con Francesco Novello da Padova, che guerreggiando con successo nel Polesine, costrinse il marchese di Ferrara ad entrare nella lega, e abbandonare il Visconti. La qual lega fatta tra il Marchese di Ferrara da una parte, e i Comuni di Firenze e Bologna, Francesco Novello da Padova e Astorre Manfredi di Faenza dall' altra, in Bologna fu accolta con segni di gioia [2].

In questo tempo Alberico da Barbiano, proveniente da Napoli, entrò in Bologna, ove si fermò tre giorni [3]; e gli accorti Fiorentini temendo che accettasse le offerte di condotta di Galeazzo Visconti, commettevano a Donato Acciaiuoli di prenderlo ai loro stipendi. Ma siccome conveniva salvar l' amor proprio tanto dell' Acuto, quanto quello di Alberico, e non sollevare gelosie pel conferimento del comando supremo tra questi due capitani, l' Acciaiuoli doveva esporgli che egli sarebbe andato in campo diverso da quello dell' Acuto e che gli sarebbe data la stessa provvigione di 500 fiorini al mese, per sei mesi, e per sei altri a piacimento dei Bolognesi, con 200 lance. Ma poichè gli accordi non riuscirono, si fece a meno della condotta di Alberico, il quale andò in Lombardia e prese la ferma presso il conte di Virtù.

Ciò non ostante gli alleati preparavansi parimenti alla guerra con una costanza ed un ardore incredibili.

[1] *Cronaca Miscella,* pag. 548. — Temple-Laeder e Marcotti, *op. cit.,* pag. 187.

[2] *Cronaca Miscella,* pag. 549.

[3] C. Ghirardacci, *op. cit.* tomo II, pag. 446.

Il loro disegno era di attaccare le genti del Visconti a levante, ed a ponente dal conte d'Armagnac, che doveva scendere dalle Alpi con poderoso esercito, persuaso a ciò dall'oro fiorentino e da Carlo Visconti cognato e nemico di Galeazzo [1].

Bologna, per conto suo, deliberava di nominare suoi principali capitani Giovanni Acuto, Giovanni da Barbiano, Corrado Prospergk e Frizzolino Goldicen, la fama, il valore e la devozione dei quali pel Comune bolognese erano già note, e davano affidamento della buona riuscita della campagna. A Giovanni Acuto furono assegnati mille fiorini all'anno finchè fosse stato amico del Comune, da pagarsi in due rate, la prima a Natale, la seconda a Pasqua; al Barbiano 600 fiorini, 400 a Corrado Prospergk e 200 a Frizzolino Goldicen, e da pagarsi nello stesso modo [2].

In Padova fu fatta la mostra delle genti degli alleati, che pare ascendessero a 2000 lance e 3000 fanti [3]: ma sopraggiunto l'inverno, la guerra si condusse con molta lentezza: i Fiorentini che ne erano l'anima e vi profondevano tesori, desideravano invece che fosse proceduta rapidamente. I dieci di Balìa scrivevano a Donato Acciaiuoli ed a Francesco Allegri, ambasciatori presso il Carrara, meravigliandosi che « *la nostra gente . . . . stia ad attendere alle frasche e lasci i grandi fatti e le buone fortune verso Milano apparecchiate; le quali chi non le piglia quanto puote non le può avere quano vuole* » [4]. Poi con altre lettere li sollecitavano a marciare verso Milano e non perder tempo in cose di lieve momento.

L'Acuto intanto nel febbraio del 1391, coll'esercito passava l'Adige, ma sia pel rigor del verno che rendeva difficili le operazioni, sia pel timore di un tradimento per parte di Astorre Manfredi, suo nemico personale, ritornò sul Padovano,

[1] Temple-Leader e Marcotti, *op. cit.*, pag. 189 e seg.

[2] Vedi doc. N. I.

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 549. — Temple-Leader e Marcotti, *op. cit.* pag. 190.

[4] Temple-Leader e Marcotti, *op. cit.*, pag. 194.

aspettando la buona stagione per riprendere le operazioni guerresche [1].

Intanto il Visconti, quantunque tenesse impiegato il maggior nerbo del suo esercito nel Padovano, trovava tuttavia modo di dar noia agli alleati anche in casa loro. Ai primi di marzo del 1391, le sue genti venivano sul contado bolognese, e vi recavano danni considerevoli, per il che Giovanni da Barbiano fu tosto richiamato dal campo, e il 3 dello stesso mese faceva ritorno in Bologna con 200 lance per difenderla dalle genti viscontee. Esse infatti aggiravansi nel territorio modenese, e, seguendo la solita scuola del Dal Verme, commettevano ruberie e devastazioni poi ritiravansi all' apparire del nemico [2]. Questo tergiversare delle genti viscontee impedì al Barbiano di ritornare nel campo dell' Acuto, il quale continuando la guerra contro il Visconti, ebbe modo, come è noto, di far conoscere le eminenti sue abilità di condottiero nella famosa ritirata dell' Adige, che dagli storici fu giudicata più che meravigliosa.

Vinto l' Armagnac nella pianura di Marengo, il Visconti portò la guerra in Toscana. Ivi l' Acuto accorse a marcie forzate, e ben presto fu raggiunto da Giovanni da Barbiano con 600 lance e 700 balestrieri mandati dai Bolognesi. In Toscana la guerra procedeva con grande cautela, e non diede luogo a combattimenti decisivi, finchè il 20 gennaio del 1392, fu conclusa la pace a Genova e solennizzata in Firenze con grandi feste [3]; la qual pace interessava molto anche Bologna che si liberava, almeno momentaneamente, dal timore delle aggressioni del Visconti, e poteva ormai richiamare l' esercito che, con tanto dispendio era costretta a mantenere in paesi lontani.

[1] Temple-Leader e Marcotti, *op. cit.*, ibidem.

[2] *Cronaca Miscella*, pag. 551.

[3] Temple-Leader e Marcotti, *op. cit.*, pag. 207 e seg.

IV.

Il Conte Giovanni lascia Bologna — Fa uccidere in Barbiano un servo invece di Azzo d'Este, poi si reca in Lombardia — Giovanni da Barbiano ritorna in Bologna, poscia va in aiuto di Francesco Gonzaga — Abbandona nuovamente Bologna e ne scorrazza il territorio — Vien fatto prigione e decapitato.

Trascorse qualche tempo in cui Bologna, non avendo guerre esterne, potè licenziare parte de' suoi venturieri, e il conte Giovanni, nel 1395, finita la condotta, si ritirò per alcun tempo nei suoi possedimenti di Romagna, ove la cupidigia delle ricchezze e l'ambizione del dominio lo resero colpevole del più obbrobrioso dei delitti. Aveva egli, ad istigazione di un Simone da San Giorgio di Bologna, fatta promessa a Nicolò Marchese di Ferrara, di uccidere Azzo suo congiunto ed emulo nel principato e che viveva in quei giorni in Barbiano, dietro la ricompensa di trentamila fiorini d'oro e la consegna dei castelli di Lugo e Conselice. Un figlio bastardo del conte Giovanni, per nome Conselice, che finì poi la vita sul patibolo, in Bologna, poco prima del padre, si prestò a compiere il delitto nella persona di un domestico per nome Cervo, che molto assomigliava al Marchese Azzo. L'infelice designato a vittima, fatto vestire dei panni d'Azzo fu barbaramente ucciso, e mostrato a Simone da San Giorgio istigatore dell'assasinio, il quale riconoscendo il cadavere per quello di Azzo, s'affrettò a mandare la notizia al Marchese Niccolò in Ferrara, e a consegnare i segni pel possesso dei castelli promessi al conte Giovanni. Ma l'inganno fu tosto sventato allorchè le genti, che il marchese di Ferrara aveva mandato a Lugo per ricevere il corpo del suo congiunto, furono assalite da quelle di Azzo, il quale trovandole impreparate, molte ne uccise e molte trasse prigioni in Barbiano. Grandissima fu l'indignazione che per questo fatto sorse contro il Barbiano e contro Azzo, verso il quale furono rivolte le armi di Nicolò, validamente aiutato dai Bo-

lognesi, dai Fiorentini e da Astorre Manfredi che gli dieder battaglia sul Po, e come l' ebber sconfitto, lo trassero prigione a Faenza [1].

Il Conte Giovanni potè sfuggire la pena di un tanto delitto, e l' anno dopo, lasciando i suoi castelli di Romagna, si recava presso il Visconti in Lombardia, ove già aveva preso soldo Alberico. Con lui fu mandato in Toscana contro Firenze che opponeva ad essi due capitani italiani, il Biordo e Paolo Orsini, e Bernardone di Guascogna. Ma Alberico, poco dopo, lasciava la Toscana, non perchè fosse stato sconfitto, ma per correre in aiuto di Iacopo Dal Verme che nel mese di agosto era costretto ritirarsi dal Padovano [2].

Volgeva l' anno 1397, ed il Comune di Bologna aderendo alle richieste di Francesco Gonzaga suo alleato, aveva stabilito di mandargli soccorsi per la guerra riaccesa contro il Visconti.

Giovanni da Barbiano che aveva già rinnovata la condotta col nostro Comune, era il capitano più vecchio ed esperto dei Bolognesi e fu prescelto a comandare le milizie in quell' impresa, per la quale dovevansi riunire, nel castello di Cento, per esservi passate in rassegna, indi muovere verso il Mantovano. Ciò risulta da una grida pubblicata il 15 agosto 1397, in cui si ordinava che: « *a tuti o zaschaduno soldato da chavallo e da pè dela bergada de meser lo chonte Zoane da Barbiano i quai eno al presente in la citade de Bologna, che quigli incontinente se debiano partire da la dita citade e a presentarse al chastello de Cento de nanci al predicto meser lo chonto Zoane a la pena de*

[1] *Cronaca Miscella,* pag. 561 e seg.

[2] E. Ricotti, *op. cit.,* vol. II, pag. 204. — C. Cipolla, *op. cit.,* pag. 210. Sotto le insegne di Alberico in questa campagna militava anche il bolognese Carlo Malvezzi, il quale fino dall' anno prima aveva accettato la condotta, come capitano di molti cavalli, presso il Duca Galeazzo Visconti — (C. Ghirardacci, tomo II, pag. 487 e 489).

perdere le arme e i chavagli a qui da cavallo e a qui da pe' da perdere le arme el pe' » [1].

Anche in questa guerra, benchè riuscisse sfortunata pei collegati, il Barbiano ebbe campo di far emergere le sue qualità di gran condottiero, e di lui prese vivo interessamento il Signore di Mantova nel rispondere ad una lettera dei Bolognesi, colla quale l'avvertivano che la condotta del Barbiano terminava il 22 gennaio del 1399 [2].

Egli infatti il 1° maggio di quell'anno stipulava un pubblico istrumento con gli Ufficiali della Guardia per la liquidazione degli stipendi dovuti a lui ed ai suoi soldati; nel qual atto era incluso, fra altro, che al conte Giovanni spettava lo stipendio di 200 lance per la ferma di quattro mesi a cominciare dal 22 settembre del 1398, più la sua provvisione, parte della quale venivagli pagata sul censo annuo che il Comune di Bologna doveva alla S. Sede [3]. Ma del denaro a lui competente, circa duemila e trecento lire si erogavano pel pagamento dei suoi debiti e di quelli dei figli e nipoti [4].

Partito il Barbiano da Bologna, le fazioni dei Maltraversi e degli Scacchesi che parvero un momento sopite, avevano ripreso fiato, e le famiglie Zambeccari e Gozzadini per contendersi il primato nella città si dilaniavano a vicenda. Nanne Gozzadini e Giovanni Bentivoglio con numeroso seguito di aderenti, volendo rovesciare Carlo Zambeccari, che nel go-

[1] Vedi Doc. II.

[2] C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 498.

[3] Biblioteca della R. Università di Bologna — Codice N. 277 doc. 15. Dopo la morte del conte Giovanni, un figlio di lui, pur di nome Giovanni, riceveva dal Comune 90 ducati, quale residuo della somma dovuta al padre per la convenzione che egli aveva fatto cogli Ufficiali della Guardia prima di lasciar Bologna. (Arch. di Stato di Bologna, *Riformagioni e Mandati*, vol. del 1400 segnato 79 c. 6 v.).

[4] Archivio di Stato di Bologna, *Riformagioni e Mandati* del 1400, serie II, Vol. N. 79, c. 44 r.

verno della Repubblica arrogavasi grande autorità, deliberarono di far venire il conte Giovanni da Barbiano, affinchè colla sua compagnia prestasse loro aiuto. Infatti nella notte dell' 11 marzo 1399, il Bentivoglio e il Gozzadini s'impadronirono della porta di S. Vitale, per la quale doveva entrare il Barbiano colle sue genti; ma Carlo Zambeccari che aveva avuto sentore della trama, più sollecito de' suoi avversari, occupò la piazza e ne chiuse gli sbocchi.

La prova della fazione maltraversa non riuscì, tanto più che il Barbiano non si presentò alla porta nell' ora indicata, ond' è che gli insorti, sopraffatti dalla potenza dello Zambeccari, furono costretti ad andare in esiglio [1].

Pochi mesi dopo quel tentativo il conte Giovanni da Barbiano passava nelle vicinanze di Bologna con 600 cavalli, commettendo ogni sorta di ruberie e saccheggi e violando persino alcune gentildonne che aveano abbandonata la città per l'infierire della pestilenza; poscia si recava nel Modenese. Allora i Bolognesi per punire un tanto oltraggio risolsero di mandare le loro genti, in unione a quelle del marchese di Ferrara, ad inseguire il Barbiano, che, sorpreso presso Vignola, fu fatto prigione con parecchi de' suoi congiunti militanti nella sua compagnia [2]. Fra costoro eravi anche Conselice, quel figlio bastardo del conte Giovanni che ammazzò Cervo nel castello di Barbiano in luogo del marchese Azzo d'Este. Contro costui, forse per il delitto precedente, fu pronunciata subito la sentenza di morte ed eseguita il 15 agosto 1399 [3]; ed il conte Giovanni insieme col conte Lodovico, col conte Lipazzo, con Sbandezzato e con un certo Bolognino Piccinino, suo caporale, furono rinchiusi nella torre degli Anziani. Il conte Lodovico colto da malattia morì in carcere di morte

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 564. — MATTEO GRIFFONI, *op. cit.*, pag. 206. — C. GHIRARDACCI, *op. cit.*, pag. 500.

[2] *Cronaca Miscella*, ibid, MATTEO GRIFFONI, *op. cit.*, ibid. — G. GHIRARDACCI, *op. cit.*, pag. 502.

[3] Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune, sentenze dell' anno 1399, c. 216.

naturale [1], e degli altri, soltanto il 27 settembre venne pronunciata ed eseguita la sentenza di morte [2], ed i loro corpi furono sepolti nella chiesa di S. Francesco [3].

V.

Alberico tenta vendicare la morte di Giovanni — Fa pace coi Bolognesi, restituisce loro il castello di S. Agata, e combatte per essi il Manfredi di Faenza — Acquisto del Castello di Fusignano — Giovanni I Bentivoglio Signore di Bologna — Guerra mossagli dal Visconti — Alberico in Romagna contro il Bentivoglio — Ritorna in Lombardia — Il Bentivoglio danneggia i possedimenti di Alberico — Nanne Gozzadini va in esiglio volontario.

La miseranda fine del conte Giovanni che fu senza dubbio uno dei più valenti capitani di ventura del suo tempo, stimolò i suoi congiunti a trarne vendetta. Alberico che allora viveva al servizio del Visconti, da cui forse ebbe aiuti e consigli per quest'impresa, mosse colle sue schiere verso Bologna. Il popolo, all'avvicinarsi di questo capitano, si levò in armi e depose gli Anziani sotto il governo dei quali era avvenuta la morte dei conti da Barbiano; il che bastò per placare l'animo di Alberico non solo, ma anche per rappacificarsi con Bologna e scendere ad amichevoli accordi [4]. Abbiamo infatti un documento in data dell'8 gennaio 1400, col quale il conte Lodovico da Zagonara che allora abitava Lugo, a nome anche del Gran Conestabile Alberico, e di altri della loro famiglia, facevano restituzione a Bologna del Castello di S. Agata, del quale, scacciati per rappresaglia gli ufficiali bolognesi che lo custodivano, si erano impadroniti [5].

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 565.
[2] Vedi doc. N.° III.
[3] *Cronaca Miscella,* pag. 565.
[4] C. Ghirardacci, *op. cit.*, vol. II, pag. 504.
[5] Vedi doc. N. IV.

Da altri documenti poi rileviamo che Alberico aveva preso condotta dal nostro Comune e unitamente a Pino Ordelaffi, Signore di Forlì, capitano della gente d'armi dei Bolognesi, portava per essi la guerra contro Astorre Manfredi di Faenza, per aver questi occupato il castello di Solarolo che già faceva parte dei possedimenti di Bologna in Romagna. In in pari tempo ci è dato conoscere quali stipendi egli percepiva per quella impresa; che cioè il 2 luglio veniva pagato di mille cinquecento lire bolognesi [1], il quattro agosto di lire cinquecento [2], ed il primo di ottobre di mille ducati d'oro [3].

Su questa guerra combattuta pei Bolognesi, esiste di Alberico anche una lettera, scritta dal campo presso Fusignano, il 30 agosto 1400, con cui notificava agli Anziani d'aver espugnato quel castello, e di esservi entrato colle sue genti, esprimendosi colle parole seguenti: « *vestre magnificentie significo quod hora tertiarum cum gentibus meis intravi castrum Fuxignani et sic habeo tenutam dicti castri dominationi vestre* » [4]. La quale conquista, che non sarà stata di lieve importanza, fu poi annunziata anche al marchese Nicolò di Ferrara, che molto se ne compiacque, e con una lettera scritta da Migliarino l'11 settembre, ringraziava gli Anziani per la gradita notizia della vittoria del Gran Conestabile sulle genti del Manfredi [5].

Pel seguito cambiamento degli Anziani, molti fuorusciti avevan già fatto ritorno in patria, tra cui Nanne Gozzadini e Giovanni Bentivoglio, che le sciagure dell'esilio avevano uniti con vincolo d'amicizia; ma in patria si contendevano il pri-

[1] Vedi doc. N. V.
[2] Vedi doc. N. VI.
[3] Vedi doc. N. VII.
[4] Vedi doc. N. VIII.
[5] Vedi doc. N. IX.

mato nelle pubbliche faccende; e poichè per prevalere conveniva giovarsi dell' appoggio di qualche fazione, l' uno parteggiava pei nobili, l' altro pei popolani. Erasi giunto a tal punto che il Bentivoglio, rimasto superiore al suo rivale, spadroneggiava la città come se ne fosse stato il Signore. Assoldò venturieri, prese accordi con Astorre Manfredi di Faenza, chiese ed ottenne l' appoggio di Gian Galeazzo Visconti, ed il 14 marzo 1401 s' impadronì del potere; indi, il 17 dello stesso mese fece radunare il Consiglio Generale che, sanzionando la violenta usurpazione di Giovanni Bentivoglio, lo proclamò Signore di Bologna [1].

Appagata in tal guisa la sua ambizione, il Bentivoglio, ora pensava a consolidarsi nel principato con potenti protezioni. Mandò infatti ambasciatori al papa Bonifazio per ottenere il Vicariato di Bologna, ma il pontefice rifiutò di confermarlo in tale carica. Egli allora si rivolse al duca di Milano, che da tempo bramando la signoria di Bologna, gli inviò egli pure un' ambascieria, offrendogli la lega e 400 lance [2]. Gli astuti Fiorentini che in questo fatto vedevano scossa la loro posizione, spedirono al Bentivoglio ambasciatori, che mostrandogli i pericoli cui esponeva la città, lo persuasero a rinunziare l' alleanza col Visconti e rinnovare quella colla repubblica Fiorentina. Ma per la mancata fede il Bentivoglio non tardò a provare la vendetta del Visconti. Ordinava egli infatti al conte Alberico e ad Ottobuono Terzi di passare in Romagna e di attaccare il Bentivoglio. Il Barbiano datosi a scorazzare il territorio bolognese giunse fino a S. Lazzaro [3], ma, di lì a poco, fu costretto ad abbandonare il Bolognese, richiamato in Lombardia, per opporsi all' imperatore Roberto che scendeva alla conquista di Milano.

[1] *Cronaca Miscella,* pag. 567 — C. Ghirardacci, *op. cit.*, tomo II, pag. 506 e seg. — Matteo Griffoni, *Op. cit.*, pag. 208 — G. Gozzadini, *Nanne Gozzadini e Baldassare Cossa, Bologna, G. Romagnoli 1880*, pag. 94.

[2] *Cronaca Miscella,* pag. 568.

[3] *Cronaca Miscella*, Op. cit., pag. 568.

★

Mentre Alberico combatteva in Lombardia, il Bentivoglio cercava con ogni mezzo di recargli danno ai castelli e alle terre che possedeva in Romagna. Aveva, dice il cronista Pietro di Mattiolo « *rotto e fatto tagliare una grande aqua adosso lo castello de Barbiano intanto che tutta quella contrada era alagada, e chel ditto signore etiamdio feva tutto so refforzo per fare combattere alchune delle soe chastella o Cho*[*n*]*xellexe o altre de quelle* » [1].

Ma ben tosto Alberico, avute libere le mani dalle cose di Lombardia, tornò sul Bolognese ove, benchè restasse breve tempo, dopo varii saccheggi e devastazioni riuscì ad impadronirsi del castello e della rocca di Dozza, al capitano della quale, per non avere potuto resistere all'assedio, per comando del Bentivoglio fu mozzato il capo. Ugual sorte toccò anche ad Antonio da Camerino capitano generale della gente d'arme di Bologna, perchè non si era opposto alla scorreria di Alberico e di Ottobuono Terzi [2]. Questi ed altri simili atti di barbarie, che cominciava a commettere il Bentivoglio, facevan comprendere il pericolo che sovrastava quelli che avevano tanto osteggiato il suo disegno di farsi signore di Bologna. Tra costoro era principalissimo Nanne Gozzadini, il quale volendo lo Stato a forma popolare ed avendo avversato pubblicamente il Bentivoglio nel Reggimento circa il governo da darsi alla città, veniva allora anche tacciato d'aver chiamato il Barbiano nel territorio bolognese. Vedendo perciò che Bologna era per lui luogo mal sicuro, licenziatosi dal Bentivoglio, se ne partì il 16 giugno 1401, adducendo ragioni di famiglia che lo richiamavano a Venezia.

Ma quella città non era la meta cui aspirava il Gozzadini; chè invece recatosi a Pavia, ove risiedeva il Visconti, nemico

[1] *Cronaca di Pietro di Mattiolo*, pubblicata da Corrado Ricci, *Bologna, G. Romagnoli 1885,* pag. 95.

[2] *Cronaca Miscella*, pag. 568 e 569.

dichiarato del Bentivoglio, non gli riuscì difficile indurre il Duca a muover guerra a Bologna per liberarla dal suo tiranno, tanto più che il Gozzadini profittando delle sue grandi ricchezze, esibì per le spese di guerra 14 mila ducati al Visconti, non tralasciando in pari tempo di allettarlo anche dimostrandogli la facilità dell' impresa [1].

Francesco Giorgi

(Continua)

[1] Giovanni Gozzadini, *op. cit.*, pag. 101 e seg.

L'ARTE IN FORLÌ

AL TEMPO DI PINO III ORDELAFFI

(RICERCHE)

Il Primo Rinascimento o, come altri vogliono, l'epoca dei « Primitivi » se non segnò in Forlì un' era molto feconda per l' arte, vi lasciò certamente notevoli traccie del suo passaggio. Nondimeno per chi voglia seguire gli storici ed i cronisti locali, non è malagevole vedere come, a cagione delle secolari guerre intestine, le arti quì non trovarono un campo adatto al loro sviluppo. La ragguardevole serie d' artisti forlivesi fiorita dal principio del secolo XV a tutto il XVI secolo, non operò per impulso di principi generosi, fatte poche eccezioni, o di mecenati intelligenti. Essi, all' infuori dell' Ansuino e dell' insigne Melozzo, attesero all' arte prediletta, diremmo quasi oscuramente, senza fortuna e senza gloria, svolgendo l' attività loro in soggetti religiosi nelle chiese della città e de' luoghi vicini.

A differenza quindi di altre piccole corti italiane del secolo XV, ove si davan convegno tutti i progressi e tutte le eleganze di un' epoca illuminata, quella di Forlì, consacrò poca parte della sua vita intellettiva alla coltura delle arti belle.

Tra gli stessi cortigiani della famiglia Ordelaffi — salita al potere sin dal principio del secolo XIV con Scarpetta, l' animoso campione del ghibellinismo in Romagna (1315) ai primi anni del governo di Cecco (1448) — sempre preoccupati

dalle fazioni interne e dagli interessi della loro fortuna, non troviamo gli attivi, i volonterosi che si risvegliano per ogni causa generosa di civiltà e di progresso, che organizzano con uguale maestria i piaceri dello spirito e gli accorgimenti della diplomazia.

È solo al tempo di Pino (1436-1480), fratello di Cecco, che l'ardore di nuove cose, lo spirito dei tempi nuovi, invade l'animo del principe e di pochi altri tra' suoi concittadini, segnando in questo senso un vero risveglio.

Risveglio che poi s'attenua, e quasi sparisce, per la morte di Pino stesso e per la venuta di Girolamo Riario, il congiunto prediletto di Sisto IV. Chè se alla fine di quel secolo, uomini appunto come il Riario e sua moglie Caterina Sforza — i dominatori non più grandi, ma più noti forse nella storia forlivese — mostrano di proteggere, od anche proteggono, artisti quale il Melozzo e il Palmezzano, non fu tuttavia mercè loro che le arti ricevessero qui il più potente impulso. La dominazione dell'odiato Conte, imposta e non accetta ai Forlivesi, era cagione di ben altri sentimenti, da cui traevano origine lotte e congiure sanguinose.

Mentre il Riario poneva ogni sua cura, ogni suo pensiero nel comprimere la libertà de' sudditi, questi, alla loro volta, nobili e artigiani, ricchi e poveri, sprezzavano o almeno trascuravano i piaceri della vista e dello spirito, sdegnando ogni altra cura che non fosse quella di togliersi all'odioso governo.

Nè è da meravigliare quindi se affermiamo che qui anche la pittura, benchè rappresentata da valorosi campioni, non avesse in quel periodo tutta la fortuna di cui era degna. Quando Caterina Sforza, nello scorcio del secolo XV, diè incominciamento in S. Biagio, per opera del grande Melozzo, agli affreschi della vecchia cappella Ordelaffi, i quali dovevano, segnatamente con quelli della lunetta, eternare il nome della famiglia di lei e quello del favorito Giacomo Feo, Caterina volle che ciò fosse più per quel senso d'ambizione che mai si scompagna dall'animo di principi avidi di gloria e che li fa parere sempre pronti all'ammirazione de' suoi progressi, che per l'effetto di una intelligenza di eccezionale penetra-

zione, per ciò che è bello e gentile. D'altronde chi non vede in lei la donna intrepida, eroica, nata piuttosto pel mestiere delle armi, che per la coltura e per l'amore delle arti? [1] V'ha persino chi aggiunge che le pitture di S. Biagio, terminate più tardi dal Palmezzano, stiano a mostrare insieme all'esaltazione della famiglia Riario-Sforza e del Feo, il risentimento della donna atrocemente offesa, contro coloro che le uccisero il marito e l'amante. E non mancano scrittori [2] i quali asseriscono, tra altro, come nella ributtante figura del carnefice che mozza il capo al martire S. Giacomo (nell'affresco della parete) sia il ritratto, ordinato dalla Contessa, di quel *Babone* di cui Caterina si serviva nelle sue terribili vendette: quegli stesso che al dire del Cobelli, *pareua un turco horibile e fero da vedere. Grande di statura, grosso di persona, crudele in facti: certo non vidi mai la più spaventosa cosa,* etc. (Cronaca, p. 335). E che, con tale rappresentazione, Caterina volesse alludere principalmente al castigo sempre pronto pe' nemici suoi, e al risentimento di lei contro coloro che la odiavano, devesi, sempre secondo alcuno, giudicare dall'aver voluto che ne' soldati, che attorniano il martire, si ponessero l'effigie d'altri suoi sgherri. Nella figura invece posta alla sinistra della parete, la più guasta dalla mano dell'uomo che dalle ingiurie al tempo, era, secondo afferma anche lo Schmarsow, il ritratto dell'avvenente Giacomo Feo.

Ed ecco la cagione per cui si congetturò come i molti tra' forlivesi da lei oppressi, sfregiassero con strumenti accuminati tutta la parte inferiore di quel magnifico lavoro; e ciò, subito dopo la caduta della Contessa (1500), vendicandosi dell'onta patita anche sulle cose che ricordavano, insieme a lei, il suo dominio.

Però benchè sia purtroppo vero che molta parte del famoso dipinto trovisi (diciamo pure da secoli) pieno di sfregi

[1] Si vegga la bellissima monogr. del PASOLINI: *Caterina Sforza,* Roma, 1893.

[2] Cfr. G. CASALI. *Intorno a Marco Palmezzani e ad alcuni suoi dipinti, Forlì, 1884,* p. 9; e le *Note alle Cronache del Cobelli, Bologna 1874,* p. 473.

e di profonde incisioni, praticate con chiodi o con armi, nondimeno noi non giungeremo al punto da accettare, senza migliori prove, quanto intorno ad esso ci tramandò, più che tutto, la tradizione del paese; ben possiamo invece, indipendentemente da ciò, e a mo' di conclusione, affermare che Caterina e il Conte Girolamo Riario (il quale del resto non regnò quì che appena otto anni) non ebbero che una minima parte nella rifioritura delle arti in Romagna.

Lo stesso Melozzo, eletto cavaliere, o scudiero, da Girolamo Riario, non apparisce che gran fortuna traesse da lui: non si conoscono almeno opere del grande maestro in Romagna, ordinategli dal Riario o che il Melozzo eseguisse per la sua protezione. Il nome e la gloria del pittor forlivese (che probabilmente ebbe a dipingere in patria parecchi anni prima) sono giustificati, secondo noi, più che dalla simpatia del principe, dal fatto che in Roma era stato al servizio di Sisto IV e che vi godeva la protezione del munifico cardinale Raffaello Riario [1], fratello al Conte di Forlì. D'altra parte sospettando con lo Schmarsow, che il Melozzo nel 1486 si ritirasse (per l'avvento di Innocenzo VIII, nemico de' Riari) nella sua città nativa, ben poco potè restare al servizio del Conte Girolamo, ucciso due anni dopo, cioè nel 1488.

Ma, come dicemmo, un periodo più fortunoso per le arti si ebbe nondimeno anche qui: il periodo che precedè il governo de' Riari e che appartiene al penultimo ventennio del secolo XV. In quel tempo Forlì consacra al Rinascimento una serie di interessanti lavori e, segnatamente, mercè le cure di Pino III degli Ordelaffi.

Ci si permetta quindi, sin d'ora, di affermare che il nome di questo principe operoso, del quale gli storici locali nar-

[1] È noto come il Melozzo in Roma, dipingesse anche nell'antico Palazzo de' Riari, alla Lungara.

rano i molti atti malvagi [1] senza rilevare quanto basti le sue virtù di mecenate e di artista, equivale ad evocare l'immagine più alta e più luminosa del mecenate forlivese.

I servigi resi da lui alla causa dell'arte, specialmente edilizia, sono molti e tutti notevoli. Raggiunto lo scopo di poter governare da solo, dopo la morte del fratello (1466) e quella del suo fiero persecutore, il Manfredi di Faenza, egli tanto seppe operare e rendersi bene accetto a' concittadini, che la sua Forlì godette per lunghi anni i beneficii di una tranquillità e di un raccoglimento fecondi.

Liberatosi dagli orrori delle guerre che contristavano, impoverendolo, il suo piccolo stato, comprese e mostrò coll'esempio come la pace soltanto — conquista suprema di un popolo civile — serva a ingentilire i popoli e a conservarne le virtù, traendo da essa ogni bene ed ogni progresso.

Il pensiero quindi che costantemente informa lo spirito novatore di Pino si esplica in un miglioramento continuo nelle

[1] Narrano alcuni cronisti, secondo il Marchesi, (supp. p. 485 e segg.), che Pino, consenziente la madre e la moglie Barbara Manfredi, ordì una congiura contro il fratello maggiore, Cecco Ordelaffi. Nella notte del 4 gennaio 1466 andarono i congiurati al palazzo di Cecco, che giaceva infermo nel letto, ed entrativi con frode, lo imprigionarono e lo tradussero nella torre dell'orologio. Il giorno dopo giunsero soldati condotti da Astorgio Manfredi, e Pino si proclamò signore della città. Temendo poi che Isabella, moglie di Cecco, potesse vendicare il marito, Pino, la fece imprigionare insieme ai figli; anzi, la sorella di lei, l'inumana Barbara, avrebbe tentato di avvelenarla, insieme al cognato, senza però riuscirvi. Ma il 22 aprile dello stesso anno, coloro che avevan congiurato contro Cecco, lo finirono a furia di ferite in carcere, malgrado la ripugnanza di Pino. Nè ciò basta; poichè, Barbara, indignata col marito il quale si era mostrato più che riluttante nel far togliere la vita al fratello, si era posta, frattanto, a congiurare ai danni di Pino stesso; del che caduta in sospetto, questi l'avrebbe fatta avvelenare. Barbara morì il 7 ottobre 1466, ed il marito ordinò che le venissero fatte esequie « sumptuosissime ».

Ma la cagione vera di quella morte violenta non pare debbasi attribuire a ragioni politiche solamente. L'amico e collega, prof. G. Mazzatinti potendo, con altra cronaca forlivese, colmare le lacune del COBELLI sarà in grado di dimostrare come la morte di Barbara fosse cagionata anche da infedeltà coniugali.

stesse condizioni economiche de' suoi sudditi e nell' abbellimento della sua piccola capitale e del suo territorio. Egli diedesi a restaurare i castelli del Forlivese, malconci per le guerre passate, e a proprie spese, fece fortificazioni, risarcì le mura della città e ne costruì alcuni tratti ove mancavano. Fortificò e fece adornare la rocca di Forlimpopoli (1471) riedificandone i torrioni, rialzandone la cinta, munendola di nuove fosse. Non guardando a spese, fortificò alcuni luoghi della montagna per la sicurezza degli abitanti e dello stato, massime la Rocca d' Elmice e Pietra d' Appia, ove rinnovò anche le mura.

D' altronde è sin dal 1459 che Pino legò il suo nome ad un' opera importantissima: la fondazione e l' erezione del portico del Palazzo di Città, che più tardi condusse a termine, come vedremo a suo tempo.

Nel 1460, facendo appello ad artista di fuori, innalza il grande arco e la porta maggiore (alta m. 10. 50) della Cattedrale, allogata per 262 ducati d' oro a Maestro Citrino da Venezia, che la compiè nel 65 [1].

In questo medesimo anno, per una guarigione prodigiosa del figlio, la madre di Pino, Caterina Rangoni, volle che in

[1] La *Cronaca Padovani* (fol. 180) ha questa variante: « L'anno 1464 il vesc. Giacomo Menghi, insieme con il suo Capitolo pattuirono con M.ro Marino venetiano, di fare la porta maggiore del Duomo al modo che hoggi la si vede, per ducati 262. Lui metteria tutti li sassi, et ogni altra materia, con questo però che il detto vescovo et Capitolo facesse a sue spese condurre i marmi da Ravenna, et le desse una casa per potere lavorare li detti marmi, con una camera, et un letto per dormirvi, et questo accordo fu facto il primo dì di Genaro ».

Sta il fatto però che sulla porta del Citrino, la quale si conserva nelle cantine del palazzo degli studi, si vede in alto, lo stemma dell' Ordelaffi; e più sotto, nella lunetta, un guerriero a cavallo; la qual cosa ha fatto sempre sospettare che il rappresentato, che non raffigura certamente un santo, fosse appunto Pino III.

Per i restauri, le fabbriche e gli abbellimenti alle Chiese di Forlì, al tempo dell' Ordelaffi, cfr. la *Cronaca Albertina*, pp. 86-100.

Per i lavori della vecchia Cattedrale, in gran parte rifatta nel 1424, '26, '29 etc., vedi E. CALZINI e G. MAZZATINTI, *Guida di Forlì*, ivi, 1893.

s. Francesco sorgesse un altare ove, tra le immagini di altri santi, narra il Bonoli e conferma il Marchesi, « era quella di s. Antonio di Padova alli cui piedi vedesi prostrato Pino effigiato al naturale con analoga narrazione dell' avvenuto [1] ».

Nessuno tra gli storici che videro e ricordano il dipinto [2] accenna al nome dell' autore. Quale artista forlivese, nel 1465, era in grado di servire degnamente gli Ordelaffi? L'Ansuino, il quale aveva probabilmente lavorato per il fratello Cecco, 14 anni prima, in alcuni affreschi del vecchio palazzo, doveva essere ben innanzi con gli anni; e il Palmezzano era ancora un fanciullo; ma non vi è forse da sospettare che il giovane Melozzo, già provetto nell'arte (a 27 anni), non sia stato chiamato in tale circostanza dall' intelligente principe, suo coetaneo? [3]

Così nell' anno successivo, per la morte della moglie Barbara Manfredi, Pino, fa ancora appello ad uno scultore forastiero, a Francesco di Simone Ferrucci da Fiesole [4], e gli commette il magnifico sepolcro eretto nella seconda cappella in s. Biagio. Quegli stesso che eseguì il bassorilievo, già nella Cattedrale, ed ora sopra la porta della Pinacoteca, con la Madonna, il Bambino e due angeli ai lati; pregevole scoltura che il Vasari attribuiva a Simone, il preteso fratello di Do-

[1] BONOLI, *Storia di Forlì*, 2ª ed. vol. II, p. 183.

[2] Tale pittura, il 10 genn. del 1798, venne acquistata dal forlivese Benedetto Rosetti. Oggi però non sappiamo ove sia, chè la raccolta de' quadri di quella famiglia fu venduta la più parte in Roma, e il resto in epoche diverse, altrove.

[3] Marco Melozzo degli Ambrogi, nato nel 1438, non aveva che due anni meno dell' Ordelaffi. Del quale il Cobelli così scrive: « L'anno 1436, nacque un filiolo al Signor Antonio Hordelaffo de la sua donna Madonna Caterina dei Rangoni, e tenello a batesmo el conte Francesco da Cotognola ouero uno so imbassatore per lui; e fo del mese de marcio: et era quello dì uno bello tenpo e 'l sole, et inmediate uenni una gran tempesta e non si moueua el sole: fu tenuta che fosse per gran facenda E posigli nome Pino tercio. Poi cade del mal catiuo, essendo in fassola, factogli remedi; e li posero li nomi Bartolomeo Pino tercio », p. 187.

[4] A. VENTURI, *Arch. Stor. dell' arte, anno V, fasc. VI.* — Cfr. anche la cit. *Guida di Forlì*, 1893, p. 39.

natello; mentre critici moderni, come il Venturi, vi scorgono tutta la maniera dell' artista fiesolano.

Non è raro del resto in quell' epoca che artisti toscani portino in Romagna il contributo illuminato e fecondo dell' arte loro. Per citare qualche esempio, Faenza già aveva avuto il vanto di occupare, circa la metà del secolo XV, il Donatello, come ebbe più tardi quello di accogliere i fratelli da Maiano. Ma più ancora, Rimini, che circa la stessa epoca ebbe l' onore di ospitare, per l' erezione del tempio malatestiano, il focoso campione degli antichi, Leon Battista Alberti; e, contemporaneamente a lui, il ricordato Ferrucci da Fiesole, stabilitovisi secondo il Müntz [1], fin dal 1442; Bernardo Ciuffagni, dal 1447 al 1450; e quel valoroso e originale pittore che fu Piero della Francesca.

E nel 1458, la stessa Forlì accoglieva lo scultore Antonio Rosellino, l' artista dall' espressione gentile e dalla modellatura morbida e soave, chiamato qui dal forlivese Nicolò Dall' Aste, vescovo di Recanati, per l' esecuzione del sarcofago di marmo, elegantissimo, in cui fu rinchiusa la salma del Beato Marcolino.

Tale monumento oggi, trovasi nel primo riposo dello scalone che conduce al Museo Civico, e proviene dalla soppressa Chiesa di s. Domenico. In origine era sostenuto da 6 colonnine con capitelli d' ordine ionico: attualmente, è appoggiato sur una base parallelepipeda in muratura. Misura, in lungo m. 2. 00; in altezza m. 0. 70; col coperchio, m. 1, 03, non comprese le due statuette che rappresentano l' annunziazione; ai lati, m. 0. 60. Nelle facce del sarcofago, rivestite da un bugnato e da pilastrini scanalati, stile quattrocento, sono scolpite intorno intorno, entra a 10 nicchie, le figure dei santi Tomaso, Domenico, Pietro martire e del Beato Marcolino; poi quella della Fede, della Speranza, della Carità e della

[1] *L' Arte italiana nel quattrocento, Milano, 1894*, p. 514. Stando invece col Venturi (*Arch. Stor. dell' Arte, An. V, fasc. VI*) è da sospettarsi che l' artista fiesolano non andasse al servizio del Malatesta molto prima del 1468.

Prudenza; e nelle due laterali, le figure della Giustizia e della Temperanza. Nelle due facce del coperchio, sormontato dalle due piccole statue accennate (la Vergine Annunziata e l'Angelo) è scolpita, in quella anteriore, una cartella sostenuta da due angeli, portante la iscrizione « BEATO MARCOLINO S. NICOLAUS DE ASTIS RACAN. EPS FACIVNDUM CURAVIT. M.CCCC.L.VIII. »; ed in quella posteriore, altri due angioletti ignudi, reggenti una ghirlanda con entrovi lo stemma del vescovo Dall'Aste.

Più tardi, nel '71, Pino Ordelaffi, si rivolge anche ad un altro toscano: a *M. Zorzo fiorentino*, come afferma il Novacula (Cronaca, vol. I, fol. 35) per la ricostruzione od ampliamento della rocca, i cui lavori incominciati « dal Signore Pino de l'ano 1471 die 10 iunii die luni hore 12 » dureranno sino all'81. Ciò manifesta come a cotesto principe liberale, attivo, non fanno difetto nè la scienza, nè l'arte della guerra — virtù importantissima, per quei tempi — porgendocene ampia fede appunto la costruzione della cittadella da lui inalzata, la quale, insieme al resto e quantunque oggi malamente ridotta, è da considerarsi un vero monumento di architettura militare.

Condotta al punto da poter gareggiare con qualsiasi altra fortezza del tempo, essa costò somme ingenti all'Ordelaffi; il quale poi tanto n'andava altero, che nell'anno seguente, quando cioè l'opera era giunta a buon punto, volle eternarne il ricordo con la seguente iscrizione, riportata dal Bonoli, il quale assevera d'averla veduta, in capo alla scala maggiore della medesima cittadella:

OPVS ÆGREGIVM
F. PINVS III. ORDELA.
PRINC. ILL. B. M.
XXXVII. ET. PR.
SAL. M. CCCCLXXII,

E dall'esservisi egli chiamato principe, alcuni scrittori, traggono argomento, come lo stesso Bonoli, della vera grandezza di lui.

D' altronde, più degli storici, le cronache del tempo concordano nel magnificare le virtù civili e guerresche di Pino III, celebrandone il fasto, la ricchezza, la liberalità e l' innata passione per le arti; ed offrono descrizioni di abbellimenti, restauri e nuove fabbriche che sorsero a ornamento della sua città e della sua corte.

Erano appena incominciati i lavori della Rocca, che nell' anno appresso (1472), sempre a sue spese e con l' ardore di mecenate « fornì quelli portici altissimi et spatiosissimi del palazzo grande in piazza, con le colonne che hoggidì si vedono, et con l' arme dentro al portico di Catharina Rangoni sua madre, facendo dentro al palazzo sale, camare et logge, con suffitti messi a oro, et colori finissimi, adornandolo con pitture, et scolture d' artefici pregiatissimi, et con finestre acconcie in varie foggie di marmo, dove fece scolpire l' arme Ordelaffi, si come anchora l' arme di Zeffira Manfredi sua [seconda] moglie, in modo che era giudicato il più bel palazzo di tutta la provincia [1] ».

Dalla importantissima cronaca del conte Brandolini, oggi presso i conti Dall' Aste, pubblicata dal Muratori in *Rerum ital. scr.* etc., deduciamo che le volte del magnifico loggiato erano « ad aurum et colores diversos et figuras pictas et sculptas cum tanta arte, decore et ornatu totius Palatii et Plateae, quod videtur esse in Paradiso delitiarum ».

Tale portico oggi è ridotto a pilastri massicci che nascondono le vecchie colonne, le quali simmetricamente rispondevano ai bellissimi capitelli pensili, ancora all' antico posto, riccamente intagliati e portanti infatti gli stemmi degli Ordelaffi, de' Manfredi e dei Rangoni di Modena.

Ma anche qui dobbiamo ripetere la domanda. Di quali artisti si sarà servito l' Ordelaffi per innalzare ed abbellire la sua nuova abitazione?

Nessuno tra gli scrittori locali ce ne fa menzione. Tuttavia, quanto all' architettura, sono vari i nomi d' artisti che

[1] Cfr., oltre gli storici Bonoli e Marchesi, la *Cronaca Anonima*, sotto l' anno 1471; e l' *Albertina* a p. 96.

ci permettono di congetturare; è anche supponibile però che alcune sue fabbriche [1] venissero da lui stesso dirette, poichè non è raro in quel tempo vedere principi intelligenti, veri collaboratori de' propri architetti, deporre la spada per la sesta, negli anni di pace e di prosperità. D'altronde Giovanni di maestro Pedrino [2], ci ricorda un maestro *Laorenzo da Forlì* che d'ordine di Cecco e Pino Ordelaffi incominciò il palazzo del Podestà (1458), e l'altro forlivese maestro *Matìo de Recevudo* che nel seguente 1459 ricominciò lo stesso palazzo; poichè il 16 marzo dello stesso anno una parte della fabbrica rovinò « e fo per diffetto — scrive il cronista — delle colonne e capitelli tagliati de prede cotte marze e non fè danno a persona: fo comenzato un altro palazzo per la ditta cascò in quello luogo medesimo a dì 3 de luglio 1459 »; quindi soggiunge: « fo cavo maestro *Matìo de Receondo* da Forlì ». Sulla fronte del palazzo che guarda la piazza, sono tre grandi archi a sesto acuto, adorni di fregi intagliati sul mattone, di luce l'uno diverso dall'altro, e le finestre del piano nobile che dovevan essere di stile gotico, furono rifatte e impostate sull'asse dei tre archi sottostanti; mentre in origine erano in direzione delle tre bifore superiori, che ancora

[1] Nella *Cronaca Padovani* (fol. 182) è detto che Pino Ordelaffi eresse, nel 1465, il convento di S. Girolamo (S. Biagio); e quello delle monache di S. Maria della Ripa. Il Marchesi invece assevera che quest'ultima fabbrica fu dallo stesso Pino innalzata nel 1474.

Così dalla stessa *Cronaca* (fol. 192) che, in questo caso, è la traduzione di quanto è detto negli *Annali Forlivesi*, pubbl. dal Muratori, si rileva che l'Ordelaffi « non mancò in questo istesso tempo (1472) di adornare il Convento di S. Girolamo di libraria, et la sacristia di apparati condecenti per celebrare gli divini offizii, et adornare gli altari in augumento della religione. Gli cittadini all'esempio del loro principe non mancavano ancora loro di fabricare le proprie habitazioni con farle magnifiche et raguardevoli; onde in breve tempo la città fu così arricchita di case et abitazioni nobili, che più non rassomiglia quella che era prima; per il che egli a quelli cittadini che fabbricavano prestava ogni favore, *aiuto et consiglio*, desideroso che la città quanto fosse possibile fosse abbellita et adornata...... i cittadini giubilavano d'essere retti et governati da un clemente, onesto, forte, magnanimo et ottimo principe ».

[2] *Cronaca Dipintore*, fol. 338.

esistono. I pilastri che reggono il portico, hanno i capitelli, anche di mattone, (imbiancati!) lavorati sul posto: agli angoli di essi sono grandi foglie intagliate; in mezzo alle facce, l'impronta degli stemmi degli Ordelaffi, sopra, lo scudo specialmente usato nel quattrocento.

Ma la nostra maggiore attenzione, rispetto agli architetti al servizio del principe di Forlì, devesi fermare sul toscano Giorgio Fiorentino che per circa un decennio trovossi alla corte dell'Ordelaffi; come non dobbiamo dimenticare che proprio in quel tempo fioriva il forlivese Pace di Maso Bombaci, architetto assai noto in Italia, secondo il Marchesi [1], e che servì molti principi, compreso il papa Sisto IV (1471-1484), che se lo teneva carissimo.

Ma anche di questo artista, che appartiene completamente al secolo XV, non si hanno che poche e incerte notizie. Il Marchesi che lo proclama architetto celebre, non cita nè una data, nè una sola opera sua, eccettuate le due costruzioni già segnalate dallo storico Bonoli; e cioè, la cappella della Canonica in Forlì e la chiesa di S. Sebastiano. È ben vero che il Bonoli aggiunge che Pace diè il disegno *di altre fabbriche*; ma non dice quali; nè se erette in patria o fuori. La notizia più importante intorno al Bombaci, del quale lo stesso Bonoli afferma essere stato « il primo ricamatore de' suoi tempi, ed architetto noto a tutta Italia », consiste nell'anno della sua morte avvenuta nel 1500 [2]. Il Bernardi (*Cronaca* ecc. vol. I, fol. 435), da cui il Bonoli deve avere attinto, aggiunge che Pace Bombaci aveva circa 60 anni quando morì.

Ad ogni modo per la storia dell'arte in Romagna sarebbe importantissimo istituire intorno alla vita ed alle opere di questo maestro indagini accurate, pazienti negli archivi e nelle cronache del tempo, onde raccontarne la biografia e l'operosità artistica [3].

[1] G. V. Marchesi, *Vitae Vir. ill.*, p. 257.

[2] Bonoli, *Storia di Forlì*, vol. II, p. 30.

[3] Delle due costruzioni che ancora si vedono in Forlì, erette, con i disegni del Bombaci, nell'ultimo decennio del quattrocento, basteranno queste poche note, per segnalarle agli amatori e studiosi dell'arte. L'antica

Nè, ancora, ci sono noti gl'intagliatori di marmo o scalpellini, chiamati dall'Ordelaffi ad eseguire gli ornamenti del suo palazzo [1]. Così ci mancano notizie intorno ai pittori che

cappella della Canonica principiata « adì 15 d'aprile 1490 » (*Cronaca Albertina*, fol. 270) subì molti cambiamenti. I pilastri, che sembrano ancora quelli d'origine, furono nel 1618, colle pareti, imbiancati: operazione questa, ripetuta assai volte e ciò sino alla metà di questo secolo. Nel 1861 « siccome erano così malconci (*Cenni storici della Catt. di Forlì*, 1882, p. 67) che non consentivano alcun ripulimento, furono rivestiti di marmorïdea imitante il diaspro di Sicilia ». La cupola, esternamente, conserva il disegno originale. Essa consta di un tamburo ottagonale con pilastrini in marmo, sormontati da capitelli semplicissimi, senza ornati, e da una trabeazione che gira intorno alla base della volta. La quale è illuminata da 8 piccole finestre, larghe appena un terzo della propria altezza, con vetri colorati.

L'ex oratorio di S. Sebastiano invece appartiene proprio agli ultimi anni di quel secolo (Marchesi, *suppl.* p. 593). Venne chiuso, la prima volta, al tempo di Napoleone; in seguito, fu ridonato al culto; ma da circa 30 anni venne definitivamente soppresso. Dalla famiglia dei conti Dall'Aste, che ne era proprietaria, passò ad un industriale che vi ha posto oggi una officina. Nell'interno, misura longitudinalmente m. 21.50, e trasversalmente m. 14.80; ma la parte centrale del tempio è quadrata. Quattro piloni, allacciati tra loro mediante quattro archi uguali, elegantissimi, sostengono la parte superiore, che, semplice e maestosa, s'innalza sino all'imposta della cupola. Oggi è proprio peccato che la magnifica costruzione si trovi in così cattive condizioni e che la cupola, il cui diametro superava i 10 metri, sia da molto tempo caduta. Sui fianchi della chiesa, murate, veggonsi ancora le antiche finestre con l'arco lievemente acuto, nella stessa proporzione di quelle nella Canonica, e cioè larghe un terzo della loro altezza. Le quattro grandi finestre, invece, che davan luce al corpo centrale, sotto la cupola, erano perfettamente tonde, simili a quella sopra la porta d'ingresso.

Leggemmo un giorno, non sappiamo più in quale memoria, che Pace Bombaci fu allievo di Leon Batt. Alberti Noi non abbiamo documenti sicuri per accettare o respingere tale notizia; ma è fuor di dubbio che la semplicità, la chiarezza, e quel certo che di nobile e di elevato che riscontriamo nelle poche cose che quì ci restano del Bombaci, ci fanno pensare all'influenza di maestri fiorentini. Come, del resto, nella purezza delle linee, nella sobrietà degli oggetti, e nella eleganza delle sagome a noi sembra di riconoscere nelle sue opere, anche un accenno di quella scuola, o di quella evoluzione, che nel Primo Rinascimento condusse l'architettura verso quella bellezza classica che dal suo più grande rappresentante, prese il nome di bramantesca.

[1] Ci si potrebbe rimproverare d'aver dimenticato di menzionare il Donatello. Ecco: dura ancora in paese la tradizione, tramandataci dagli storici

ne abbellirono i portici suntuosi e le splendide sale. Ma tra questi ultimi, avrà dimenticato, Pino, gli artisti che qui allora fiorivano e più specialmente il Melozzo?

L'amore del principe per le arti, da un lato, l'eccellenza dell'artefice dall'altro, bastano a farcelo sospettare. Certo non è inverosimile il pensare che l'insigne maestro vi abbia lasciato qualche suo lavoro, in tale circostanza, e forse il più grande ciclo d'affreschi prodotti in patria. Non dimentichiamo che la famosa sala delle Ninfe e quella degli Angeli furono dipinte in quegli anni, e che il nome dell'artista che le produsse rimase per gli studiosi un'incognita. E poichè non abbiamo motivo per credere che Pino non volesse servirsi degli artisti del luogo, chi tra' pittori romagnoli poteva competere allora col grande Melozzo?

Infine aggiungeremo che a voler mostrare completamente in quante direzioni siasi spiegata l'operosità dell'Ordelaffi nelle

del seicento, che Pino III siasi fatto ritrarre da lui. Nel Civico Museo è un busto, che un'iscrizione afferma essere il ritratto di Pino; opera esuberante di vita, piena di forza caratteristica e veramente notevole, quantunque guasta e racconciata da tasselli. Ma per ciò solo, e senz'altra prova, chi vorrà continuare ad attribuirla al grande artista?

Del resto l'effigie di tale guerriero che all'aspetto mostra circa quarant'anni, invece che il ritratto dell'Ordelaffi (il Bonoli dice ch'esso rappresenta Cecco, il fratello di Pino), non potrebbe essere quello di altro capitano romagnolo del quattrocento? E poi, perchè sospettare il Donatello al servizio di Pino Ordelaffi, se questi non aveva che 14 anni, quando Donatello venne in Romagna, anzi, più propriamente, in Faenza, circa la metà del quattrocento?

Stando poi all'età che quel ritratto dimostra, non si può ragionevolmente pensare nè meno ad un'opera dal Donatello eseguita nell'ultimo anno di vita (1466), chè anche in quel tempo l'Ordelaffi raggiungeva appena la trentina.

Dunque una delle due: o il busto, volendolo accettare quale lavoro del Donatello, non rappresenta Pino Ordelaffi; o quello è il ritratto del principe e non è opera del Donatello.

In tutti i modi è sempre inesatta l'iscrizione che ancora si legge sotto a quel marmo, la quale deriva dall'avere accettato per vero ciò che la barocca tradizione volle tramandarci, senza addurre mai una sola prova di quanto si volle affermare: difetto gravissimo da cui non è certo immune il Bonoli particolarmente.

manifestazioni dell' arte [1], bisognerebbe conoscere, oltre i principali, tutti i maestri da lui chiamati alla sua corte: i decoratori, gl' intarsiatori, gli ebanisti, i doratori, i tapezzieri ecc.; ma ciò è argomento di uno studio speciale che non si farà troppo attendere. Allora, raccolte le memorie ancora disperse e ignorate intorno a codesto principe romagnolo — al tutto degno di quel secolo, che col fascino dell' arte cercò di farsi perdonare grandi ingiustizie e grandi colpe — rifulgerà nella pienezza sua la nobiltà e magnificenza di colui, che, per circa un quarto di secolo, legò i propri destini a quelli del Rinascimento.

Forlí, aprile 1894.

Prof. EGIDIO CALZINI.

---

[1] Non si conosce ad es. l'artista che nel 1477-79 scolpì il monumento a frate Pietro Bianco, eremita e fondatore della magnifica chiesa di Fornò, posta a 7 chilometri circa dalla città; al quale « dite Pino fe fare uno belo molumento de marmora come lui di sopra intagliato » (BERNARDI, *Cronaca* ecc., vol I, fol. 7). L'urna, con entrovi la salma dell'eremita, misura in lungh. m. 2. 10 ed in alt. m. 0. 76, ed è sorretta da due mensole molto ben lavorate. Sul coperchio è distesa la figura di frate Bianco con le mani incrociate sul petto.

Ma non soltanto il monumento di Pietro Bianco è notevole lavoro del quattrocento in questa importantissima Rotonda di Fornò; ma meritano tutta la nostra attenzione e tutta la simpatia degli amatori le tre bellissime porte d'ingresso, in marmo di Carrara, perfettamente lavorate, specie la principale; la pila dell' acqua santa, e più ancora il piccolo Battistero con il basso rilievo sopra, anche in marmo e della stessa epoca. Così amiamo segnalare agli studiosi l'elegante portina, in cotto, che dalla vecchia sagristia mette al pianterreno del grandioso campanile, ove trovasi un *lavabo*, anch' esso tutto in marmo, che è una maraviglia per semplicità elegante e per esecuzione. Delle pitture a fresco nel tempio poche ne restano. La migliore è ancora quella che adorna la parte superiore del monumento a Pietro Bianco, rappresentante una *Pietà*, col ritratto dell' eremita orante. Tutte le altre, quelle cioè nell'atrio d'ingresso e quelle che adornano, in alto, il tempio, sono malamente ridotte dal tempo e più ancora dagli ultimi restauri del 1853.

Comunque sia, devesi convenire che la grande Rotonda di Fornò (del diam. di m. 33. 83) costituisce anche al presente, com' è, uno dei più importanti monumenti della provincia forlivese.

LA MONETA BOLOGNESE

E LA TRADUZIONE ITALIANA DEL SAVIGNY

Nel rivedere quel mio lavoro sulla popolazione bolognese, a cui la Dep. di Storia Patria ha fatto tanto onore, per una pubblicazione che pareva prossima e della quale oramai dispero di vedere gli inizii non chè la fine, ho voluto considerare un'altra volta la moneta bolognese, in ispecie per illustrare quel singolare documento che è la Relazione del Cardinale Anglico. Sopratutto volli rifarmi da capo a studiare quello che ne scrisse il dottissimo Savigny nella sua classica opera « *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter* », e procuratomi, non senza fatica, l'originale tedesco [1] e precisamente la seconda edizione del 1834, uscita coi tipi della ditta Mohr di Friburgo, volli spiegarmi alcune evidenti inesattezze che mi si erano presentate nella versione italiana del Bollati che corre per le mani di tutti [2]. Gli errori del traduttore si assommano e fanno capo

[1] L'ebbi dalla gentilezza del nostro collega, cav. prof. Nino Tamassia, cui sono lieto di renderne le più sentite grazie. Le « *Untersuchungen über den Münzfuss* » sono nelle pag. 611 e segg. del III volume.

[2] *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo per* F. CARLO DE' SAVIGNY — Prima versione dal tedesco — Corredata di note e giunte inedite dall'avvocato EMANUELE BOLLATI, *Torino, Giannini e Fiore, editori 1857.* — Tre volumi in 8° di pp. 764, 784, 532. (Al volume III è aggiunta un' Appendice di pp. 74). La parte da noi studiata si trova nel volume III, pp. 205-219.

nella tavola riassuntiva a p. 214 del volume III, così alla correzione di questa mi parve di dover consecrare le mie sollecitudini. Mi parve ancora cosa onorevole per questo nostro sodalizio e proficua per la scienza, se nelle nostre Memorie rimarrà, se non un vero ragguaglio fra la moneta bolognese dell'età di mezzo e la moneta corrente — argomento impossibile a risolversi e che oggi le condizioni monetarie generali e le viziatissime nostre, hanno più specialmente complicato con nuovi elementi perturbatori — almeno rimarrà, diciamo, una sanzione degli artifizii corretti, coi quali il Savigny tentò, ai suoi tempi, di raggiungere quel ragguaglio e la rettificazione dei guasti portati nei suoi computi dal Bollati citato. Mi duole, sotto un certo riguardo, di censurare l'opera di questi, perchè si tratta di una traduzione in generale esatta, e per quanto lo consente l'argomento, elegante, eleganza proveniente da una ragionevole libertà di riproduzione che negli scrittori tedeschi è difficile a conseguire ed è insieme necessaria [1]. Per maggiore tranquillità che le mie osservazioni cogliessero nel segno volli cercare e potei vedere [2] anche la traduzione dell'opera del Savigny condotta in lingua francese dal Guenoux e devo subito aggiungere che se, modestia a parte, i miei computi mi sembrano più rigorosi e fondati, in generale il mio dissenso col traduttore francese è in limiti assai più ristretti che di fronte ai risultati del traduttore subalpino. Non vi meraviglieranno cotesti miei scrupoli in materia tanto delicata, ma dovete anche avvertire che il Bollati ha fatto espressamente notare che i suoi computi erano

[1] Siccome per renderci conto compiuto delle inesattezze del Bollati abbiamo rifatta la traduzione di quanto il Savigny scrisse sul nostro argomento, possiamo assicurare che di inesattezze gravi non abbiamo trovato che quest'unica: a p. 207, dove sono segnalati come *molto trascurati* i computi del Letronne e del Carli, il Savigny li chiama invece « degni di fiducia » ossia il Bollati dal *zuverlässige* tedesco ha fatto un *zu verlässige*. Devo però avvertire alla sostituzione, altrettanto erronea, quanto confonditrice, della parola *grammi* a *grani* nelle pp. 209, 210, 211.

[2] Per la cortesia dell' ottimo nostro consocio dott. Alberto Bacchi Della Lega.

stati riveduti dal padre suo, il quale, a detta del figliuolo, era ben noto in tutto il Piemonte per esperto e profondo ragioniere. Non essendo io adunque nè ragioniere, nè figliuolo di ragioniere, nè per tale conosciuto anche in minore o meno nobile parte d'Italia, doveva procedere peritoso e guardingo.

Dopo le quali cose è tempo di venire all'argomento.

I.

Il Savigny comincia dal dimostrare l'opportunità e la possibilità di un ragguaglio fra le monete medievali e le moderne ad illustrazione della sua opera e cerca di abbattere l'obbiezione pregiudiziale che la marea dei metalli preziosi provenienti dall'America dopo la scoperta del grande navigatore genovese abbia talmente scompigliate e rabbuiate le indagini da non potersene cavare alcun costrutto. Si studia in quella vece di provare che le alterazioni furono meno gravi di quello che d'ordinario si reputi, e ciò col corredo di taluni prezzi medievali. Non insiste però su questo punto, nè arrischia un coefficiente purchessia con cui correggere i risultati del suo studio principale, il quale si risolve nella più prudente ricerca del valore della moneta come si può desumere dall'intrinseco e dal peso dei conii, senza aver riguardo all'alterazione economica dei valori.

Nel mobile terreno di queste indagini il procedimento preferito dal classico romanista fornisce infatti almeno un punto d'appoggio, mentre il paragone dei prezzi è attraversato da tante difficoltà per varietà di luoghi, di costumi, di quantità disponibili, di facilità di comunicazioni che fanno disperare dei risultati, specialmente se non si disponga, cosa molto improbabile, di una grande suppellettile di dati. Dei prezzi e ragguagli del Savigny ci riserviamo di aggiungere qualche cosa in Appendice a questo studio, non si tratterà che di un'applicazione materiale dei nostri risultati, e seguiremo invece analiticamente le sue determinazioni dell'intrinseco delle nostre monete.

Nella investigazione di questo ragguaglio principale, tanto il traduttore italiano che il traduttore francese commettono l'errore di abbandonare lo scrittore alemanno, desiderando, con una fretta mal consigliata, di venire ai risultati in lire italiane e rispettivamente in franchi, di venire alla *moneta di franco*, come stampa, non bene, il Bollati. Noi invece non potremo avvantaggiare la nostra critica meglio che col riferire le parole testuali del Savigny:

« Ora » scrive egli [1] « si deve anzitutto ridurre la moneta antica di Bologna in una moneta a noi nota e precisamente in talleri e grossi del taglio di convenzione, giusta il quale, come è noto, si cavano 20 fiorini o 13 $^1/_3$ talleri dalla marca di Colonia d'argento puro, od altrimenti, un tallero e sedici grossi per oncia. Questa riduzione presuppone due cose: il confronto della marca di Colonia col peso dei metalli di Bologna e la determinazione del fino d'argento nelle monete bolognesi giusta il peso di Bologna ».

Si abbiano queste poche linee per una vera redintegrazione del testo dell'autore, perchè il Guenoux non le traduce affatto, il Bollati le omette in gran parte e sostituisce nell' ultimo periodo alle parole « marca di Colonia » il « peso metallico di Parigi ». L' ommissione però non è lodevole perchè toglie il modo di riscontrare, dalle fondamenta, i ragguagli.

Il Savigny soggiunge in appresso alcune esatte osservazioni sul peso dei metalli ed avverte che, avendo la libbra variato in modo che fu prima di 12 oncie e poi di 16, intende attenersi, nei ragguagli ponderali, all' *oncia* che fu peso più fisso e sicuro.

Secondo il Savigny la libbra bolognese dei suoi tempi, che fu, a non dubitarne, quella stessa del medio evo (e quella che adoperiamo, per abuso, ancora oggidì) constava di 12 oncie ed ogni oncia di 640 grani. Il Savigny per afferrarne una esatta nozione crede opportuno di metterla a paragone coll'oncia di Parigi che constava di 576 grani. I due traduttori hanno trascurato anche questo raffronto nella suddi-

[1] *Op. cit.* p. 615.

visione in grani, e tuttavia è di qualche importanza e di molto ajuto nello studio della questione.

La libbra di Bologna di 12 oncie è stata pareggiata da fonti autentiche [1] a kg. 0,361850. L'oncia quindi riesce a kg. 0,030154; la libbra parigina di 16 oncie è ragguagliata invece a kg. 0,489586, l'oncia a kg. 0,030594; fra le due oncie corre di conseguenza il rapporto di 30154 : 30594 ed il peso minore della libbra bolognese, tradotto in grani parigini, ne darà 567 $^{7}/_{10}$ in luogo di grani 576.

La marca di Colonia (lasciata da parte anch' essa dai nostri traduttori) contiene 4402 grani parigini, e siccome la marca è ragguagliata ad 8 oncie è come dire che ogni oncia di Colonia contiene 550 $^{1}/_{4}$ grani parigini. Di conseguenza:

oncia bolognese : oncia di Colonia = 567 $^{7}/_{10}$: 550 $^{1}/_{4}$.

È facile convertire questo ragguaglio in *grammi*, perchè se 576 grani parigini, un' oncia di Parigi, sono gr. 30,594, 550 $^{1}/_{4}$ grani di Parigi, cioè un' oncia di Colonia, saranno grammi 29,225. Questo è infatti il ragguaglio accettato dal Martini [2] per la *vera* [3] marca di Colonia, a due milligrammi di differenza (grammi 29,227). Noi ci atterremo al ragguaglio del Martini nel seguito di questo lavoro [4].

[1] Il SAVIGNY cita l'*Istruzione sulle misure e sui pesi che si usano nella Repubblica Cisalpina, pubblicata per ordine del comitato governativo, Milano, 1801,* in 8° pp. 126, 128. Il ragguaglio è dovuto probabilmente all'astronomo Ciccolini di Bologna.

[2] MARTINI ANGELO, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente ed anticamente presso tutti i popoli, Torino, Loescher, 1883.*

[3] Nella confusione metrica del passato vi erano più marche colla stessa denominazione locale e la stessa diffusione dell'uso di un peso finiva coll'alterarne la precisione.

[4] La marca, o come si dice male « il marco » di Colonia, cominciò ad usarsi verso la fine del secolo X.°, e pesava 234 grammi (infatti gr. 29,227 × 8 = gr. 233,816); era la metà di un'antica libbra di Colonia di 468 grammi (e di 16 oncie). La città di Colonia aveva appreso a servirsi di questo peso dai proprii commercii col settentrione d'Europa, infatti la marca scandinava era pure di 234 grammi e la libbra anglosassone di gr. 350 (gr. 29,227 × 12 = gr. 350,724). Colla identità del peso, si mirava a facilitare, in pro' dei traffici, la concordanza delle monete, fra quei popoli e

II.

Chiarita così la questione del *peso* il Savigny entra a discorrere della nostra moneta. Nei documenti medievali si parla di bolognini come della moneta più minuta nostra e se ne distinguono di due qualità, vale a dire *grossi* e *piccioli,* distinzione del rimanente che troviamo in tutta la numismatica dell' età di mezzo.

Le prime monete carolingie e degl' imperatori erano infatti di un valore relativamente elevato [1] e non si compren-

la grande metropoli renana. In virtù di questi stessi commercii e della probità delle monete di Colonia, la sua marca si diffuse dal Reno in tutta la Germania entrando sino a pochi anni fa in tutti i computi monetarii tedeschi, dopo aver dato già in antico lo sfratto alla libbra imperiale di Carlomagno. La troviamo anche in Italia: il cronista veneziano Dandolo ci narra che il peso del ducato veneziano fu calcolato « ad pondus Coloniae quo utitur terra nostra » ed è molto verosimile che anche il fiorino di Firenze fosse ragguagliato a questo stesso peso. Cfr. *Die Chroniken der deutschen Städte*, Lipsia, Hirzel, I (1862), p. 229 ed anche Schönberg, *Finanzverhältnisse der Stadt Basel im XIV und XV Jahrhundert,* Tubinga, Laupp, 1879 nella citazione e nei ragguagli della n. 3, a p. 55 del « La Popolazione di Bologna nel secolo XVII » dello scrivente (*Atti e Memorie* della Dep. di Storia Patria per le prov. di Romagna, ser. III. vol. VIII). Ivi si possono trovare anche i ragguagli meno conformi di Simonin e di Martini. In ogni modo la differenza fra il marco di Firenze e quello di Colonia sarebbe stata come grammi 226,360 : grammi 233,8. A Pavia la marca di Colonia usavasi *ab antiquo*, tanto che in uno statuto dei mercanti di Pavia compilato fra il 1200 ed il 1350 trovasi scritto « quod omnes fabri et campsores teneantur et debeant habere et tenere justos et legales pensos et pensas, ad quos et quas vendiderint vel emerint aurum et argentum et perlas, qui pensi sint equales *Marco* qui apellatur et dicitur *Marchus papiensis* vel de Colonio » Brambilla Camillo, *Monete di Pavia raccolte ed ordinatamente dichiarate, Pavia, Fusi, 1883, p. 277.*

[1] Si questiona molto sul ragguaglio della libbra di Carlomagno e le opinioni oscillano da grammi 367 a 433,42. Siccome tuttavia il peso più verosimile del denaro carolingio sembra di grammi 1.70 avremo: 240 denari × 1.70 grammi = grammi 408. Il valore di ogni denaro, coniato in origine di tutta purezza, sarebbe di gr. 1.70 × cent. 22,222 = 37,777 centesimi, ossia = a 38 centesimi circa di nostra moneta, valore dunque piuttosto alto trattandosi della moneta minima in corso.

derebbe come si potesse provvedere alle minute contrattazioni se il commercio prima del 1000 non fosse stato scarso ed accentrato in pochi grossi negozianti di professione. Negli strati inferiori. ancora avvinti alla condizione servile, continuava lo scambio in natura. Nei pagamenti commerciali si suppliva, a quello che pare, con generi (forse con droghe, *species* [1], materie ricercate e preziose) al saldo delle piccole differenze. Più tardi, fra il buio fitto del primo medio evo, si trovano menzionati i *ramesini*, come li chiama l' Affò [2], moneta che se fu in corso e non ne è alterato il nome, egli giustamente congettura essersi così chiamata dalla lega scadente — dal molto *rame* — da cui era formata. Questi *ramesini* e per il tipo e per il loro valore corrente servirono di preludio alle monete delle città; e come queste erano di poco peso e di più scarso valore rispetto alla moneta imperiale citata, ne venne la differenza de' *grossi* e de' *piccioli*, di cui favellano di continuo le carte medievali [3]. Qui va considerato il corso

[1] Cfr. l'Affò (P. Ireneo), *Della zecca e moneta parmigiana illustrata* — libri III, che si trova nel vol. V. della *Nuova Raccolta delle monete e zecche d' Italia* dello Zanetti, uscita a Bologna coi tipi Lelio della Volpe dal 1775-1789 in cinque volumi in 4° grande. I documenti coll' espressione « in aliam speciem » ed anche « in aliam mercem » sono del 927, del 951, del 987 e si citano a pp. 11 e segg. dell' opera dell'Affò.

[2] Op. citata p. 23. La carta che li nomina è del 1044 e vi è scritto « tres ramesini pro uno denario » ma devo notare che corsero anche a Parma, i denari *veneti* che erano la metà dei milanesi ossia dei denari più in voga. Dei denari veneti così ragguagliati troviamo una prima menzione nel 972.

[3] A Lucca trovo documenti del 1134 coll'espressione: « Unus Denarius Lucensis vel duodecim *albuli* (piccioli bianchi) »; del 1142: « unus denarius Lucensis et sex *blanci* »; del 1185: « quinque libre denariorum lucensium et septem solidi et quatuor *denarii minuti* ». Vedi Zanetti, *Nuova Raccolta* citata, dove parla delle monete di Lucca che correvano a Faenza, tom II, p. 397 e segg ; ma discorrendo nel tom. V delle monete riminesi, chiarisce che quegli spiccioli non erano monete di Lucca, ma erano d'origine veneziana. Da Venezia dunque, cioè da un centro commerciale ed autonomo provennero i primi esempii della moneta minore. Anche in Germania troviamo denari « leichte » e « schwere ». I « groschen » tedeschi sono i denari « grossi » italiani passati nel secolo XIV col « fiorino d'oro » in Ungheria e Boemia. Cfr. *Die Chroniken der deutschen Städte,* I (1862), p. 245.

parallello dei fatti politici ed economici, il formarsi della libertà cittadina coll'origine del commercio interiore, l'affrancarsi delle classi inferiori coll'insorgere delle minute contrattazioni, donde la corrispondente coniazione de' *piccioli* da parte delle città medesime. Gl' imperatori accordando il privilegio di battere moneta alle città riconoscevano è vero la loro *sovranità,* ma la concessione *politica* era voluta anche dalle nuove necessità *economiche* del tempo [1].

Tornando ai bolognini il rapporto era il seguente: dodici formavano *un soldo*, venti soldi formavano *una lira:* se *piccioli*, un soldo ed una *lira di piccioli*, se grossi, un soldo ed una *lira di grossi*. Il sistema vive ancora nella tradizionale Inghilterra dove dodici *pence* formano uno scellino, venti scellini una lira di sterlini. I *pence* si scrivono ancora, nei computi, colla lettera *d.* (denarii) e *denari* erano anche i *bolognini,* chiamati così per distinguerli dai moltissimi altri

[1] Due altre potevano essere le ragioni per cui dovette costituirsi la moneta locale: l'interesse che avevano le città di attirare il commercio e perciò di fornire il loro mercato della necessaria moneta, l'abituale precetto che in ogni mercato si usasse della sola moneta locale, consolidatosi più tardi per il desiderio di lucrare sul monetaggio, ma in origine derivato dalla poca fiducia nelle monete di altri luoghi. Gl'imperatori col ribassare successivo della bontà dei loro conii dovevano rimproverare a sè medesimi la decadenza della loro autorità monetaria Essi poi non potevano fornire regolarmente il mercato della moneta necessaria, perchè i zecchieri ambulanti che conducevano seco non davano una produzione regolare, quelli fissi erano male sorvegliati. Le concessioni monetarie cominciano già sotto i Carolingi. Non è provato che Carlo Magno abbia smentito le sue massime: « ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad curtim » (*Monumenta Germaniae historica,* Legum I, 153) e della circolazione universale della propria moneta (a Francoforte nel 794 decretava: « de denariis autem certissime sciatis nostrum edictum, quod in omni loco, *in omni civitate,* et in omni empturio similiter vadant isti denarii et accipiantur ab omnibus »). Ma già con Lodovico il Pio cominciano le concessioni alle città di moneta propria. Cfr. in proposito Inama-Sternegg, *Deutsche Wirthschaftsgeschichte,* Lipsia, Duncker e Humblot, I (1879) pp. 457 e segg., II (1891) pp. 343 e segg., specialmente da p. 389 in poi. In particolare sul nesso fra moneta e mercato vedi le concessioni riferite dal Lamprecht, *Deutsches Wirthschaftsleben in Mittelalter,* Lipsia, Dürr, 1886, vol. II, p. 87.

denari contemporanei [1]. I denari piccioli ed i grossi erano poi legati fra loro in questo senso che dodici bolognini piccioli ne formavano un grosso: ossia il soldo di piccioli ed il bolognino grosso erano equivalenti. Nel periodo di cui discorriamo in questa memoria (1191-1464) non si coniarono realmente che i soli bolognini piccioli e grossi [2], le altre erano monete di computo, anzi le lire ed il soldo di grossi non compariscono che isolatamente, in qualche convenzione monetaria. È quindi da aversi per sicuro che nelle convenzioni private e nelle leggi pubbliche ordinariamente le somme monetarie rappresentino denari di piccioli; in lire, soldi e denari di piccioli deggiono aversi come espressi i prezzi ed i salarii che rimangono.

Dopo le quali premesse entriamo a studiare, sulle traccie del Savigny, giovandoci di altri documenti e fonti [3], la storia monetaria di Bologna nei tempi di mezzo.

[1] Il rapporto fra *dodici* denari ed *un soldo* risale ai Franchi ripuarii, la divisione della lira in *venti* soldi a Pipino dopo la metà del secolo VIII. Cfr. Inama Sternegg, *op. citata,* I, 454. Le traccie di una coincidenza perfetta nei sistemi monetarii delle città tedesche si possono leggere in *Die Chroniken der deutschen Städte,* I, p. 225.

[2] Verso la fine del periodo, come se ne farà cenno, si coniarono altre monete multiple o submultiple delle accennate, che rimasero ignote al Savigny, ma e per la loro poca importanza teorica e per la difficoltà di assegnarne il giusto ragguaglio a cagione dell'epoca confusa e turbolenta in cui sorsero ed ebbero corso, basterà di avere precisato qui in nota le asserzioni del testo. Del resto nei computi di salarii, di prezzi, ecc. queste monete non trovarono applicazione.

[3] Il Savigny attinse dalla citata *Nuova Raccolta delle monete e zecche d'Italia* di Guid'Antonio Zanetti, uscita in cinque tomi in 4° grande dal 1775-1789, coi tipi di Lelio della Volpe, in Bologna. Egli cita precisamente il tom. II, pp. 408 e segg. Lo Zanetti cioè inserì nella sua *Nuova Raccolta* una dissertazione « *Delle monete di Faenza* » (T. II, pp. 343 e segg.) ed a pag. 408 e segg. parla delle monete bolognesi che ebbero corso in quella città. Si valse ancora il Savigny delle *Opere* di Gianrinaldo Carli, tom. IV, pp. 123 e segg., ma assevera « che le notizie ed i computi di Carli relativamente a questo soggetto non meritano alcuna fiducia ». Il Bollati omise questo acerbo giudizio. Soggiunge poi il Savigny « La dissertazione speciale, che lo Zanetti (*l. c.* p. 411) voleva pubblicare purtroppo non è uscita ». Noi abbiamo voluto ricercare se nei mss. dello Zanetti conservati nella Biblioteca Municipale ci fosse modo di riparare alla lacuna deplorata dallo

III.

Cominciamo dal ricercare quando fu coniata moneta per la prima volta in Bologna. Critici e storici visionarii, che per

storico insigne. I mss. dello Zanetti sono, come ci riferiva il chiarissimo cav. Frati, una porzione esigua di quelli lasciati dallo stesso autore che in parte andarono a Milano, in parte altrove ed anche malamente dispersi. Altri potrà farne ricerca più accurata e studio più profondo; noi ci siamo ristretti a consultare quelli che sono nell' Archiginnasio e ne abbiamo potuto ricavare un grandissimo profitto. Essi si trovano enumerati dal n. 8380 al n. 8395 nelle « *Opere della Bibliografia bolognese che si conservano nella Biblioteca municipale di Bologna classificate e descritte a cura di Luigi Frati, Bologna, Zanichelli, MDCCCLXXXIX*, tom. II, p. 1066, e ne è data anche una diligente descrizione. Formano due gruppi: i nn. 8380-8384 sono di testo, i nn. 8385-8395 sono selve di appunti, collezioni di documenti, di bandi, di tariffe, manoscritti ed a stampa. Il num. più importante è l' 8384 che il Frati descrive come segue: « Volume in parte a stampa in parte manoscritto di carte 285 comprese le bianche, in folio. Comincia con sei fogli stampati (pp. 1-48) poi segue manoscritto di mano di Bernardo Monti, come sembra, meno il capitolo I° ed il principio del II° della parte seconda che sono di mano dello Zanetti. La compilazione fino a Martino V [1417-1431] è abbastanza ultimata, indi è poco più che abbozzata, ripetendo la semplice descrizione delle monete coi rispettivi disegni ed è stata tratta dal volume autografo descritto al n. 8381 ». Aggiungiamo che alle 48 pagine a stampa del volume testè descritto che porta un numero speciale 4, si aggiunge un altro fascio di carte a stampa col n. 4 *bis* che sono bozze di stampa rivedute dallo Zanetti colle quali si va sino a p. 72 dell'opera rimasta in tronco. Il Frati sarebbe di parere che possa trovarsi il manoscritto del rimanente in qualche altro luogo e varrebbe la pena di farne ricerca, perchè dalle cose dette si può arguire che ne era già bene avviata la stampa. Noi però dubitiamo che si possa affidarsi a questa speranza. Lo Zanetti aveva certo destinato la sua dissertazione sulle monete di Bologna al T. VI della sua *Nuova Raccolta* come apparisce dal formato e dai tipi di ciò che rimane nella Biblioteca comunale, ma la laboriosa pubblicazione che erasi incominciata nel 1775 e che nel 1789 era giunta al quinto volume, aspettava la continuazione dalla vita dell'Autore. Ora Guidantonio Zanetti morì il 3 ottobre 1791, nella fresca età di 50 anni e non è improbabile che non potesse condurre a termine l' opera. Forse iniziò la stampa senza che fosse compiuta, avendo di già esaurito con gran diligenza ed erudizione lo spoglio delle fonti stampate ed archivistiche delle quali poteva disporre. È da desiderarsi che altri tragga maggiore profitto dal materiale prezioso che, sia nel testo abbozzato, sia negli spogli fatti, l' A. aveva accumulato: un lavoro

la fama della nostra città, furono abbastanza numerosi, non mancarono di parlare di monete bolognesi etrusche e romane, longobarde [1] e carolingie con tanta sicumera da divisarne i conii. Devesi invece avere per sicuro che Bologna non ebbe moneta propria prima del 1191, sia perchè prima d'allora nei contratti figurano monete di altre città, sia perchè dopo quell' anno si cominciano a trovare nei documenti i denari e le lire bolognesi. Lo Zanetti si diffonde a provare che le città dalle quali Bologna prendeva la sua moneta originariamente

ex professo sulla moneta bolognese soverchierebbe i nostri propositi, le nostre forze e la nostra competenza. Abbiamo perciò voluto dare a questa Memoria il titolo modesto sotto il quale essa comparisce, perchè il lettore benevolo ci sia grato delle molte aggiunte e schiarimenti che siamo in grado di fare al testo del Savigny, ma non ci ascriva a demerito se non abbiamo impreso un lavoro sproporzionato, in parte tecnico e troppo alieno dai nostri studi abituali. Alla bibliografia della moneta bolognese bisogna aggiungere anche il nome di Filippo Schiassi, *Dissertatio de moneta bononiensi* nei tomi IV e V dei *Novi Commentarii Accademiae Scientiarum Instituti bononiensis*, *Bononiae, MDCCCXL, ex typis Emygdii ab Ulmo.* Sono due dissertazioni accademiche, nel senso brutto della parola, retoriche, vuote, senza originalità. Varrebbe qualche cosa la tavola, annessa alla seconda dissertazione, delle monete bolognesi, ma si salta dall'anno 1191 al 1236, dal 1236 al 1338, senza conoscenza dei fatti e con ragguagli di peso e valore oscuri e senza giustificazione. Il cav. Luigi Frati inserì un articolo d'occasione, di qualche pregio, intitolato *la Zecca* nell' « *Albo a memoria dell' augusta presenza di nostro Signore Pio IX in Bologna l' estate dell' anno 1857, Bologna, tip. governativa della Volpe e del Sassi* » e qualche erudita nota monetaria aggiungeva alla sua edizione degli *Statuti di Bologna dall' anno 1245 all' anno 1267, Bologna, Tipografia Municipale, MDCCCLXIX.* (Cfr. specialmente tom. III, pp. 317, 318, 319). Finalmente possono consultarsi gli *Antiqua Monumenta ad rem monetariam Bononiensem spectantia ex vetustissimo ejusdem Urbis Archivo deprompta, et nunc primum in lucem prolata* nelle *Dissertationes variorum illustrium virorum de monetis Italiae* dell'Argelati, uscite a Milano, coi tipi palatini, nel 1752 e le Dissertazioni XXVII e XXVIII del Muratori.

[1] La esistenza di una moneta bolognese longobarda si appoggiava ad un preteso diploma di Desiderio impugnato dal Muratori (Vedi *Antichità Italiane,* II, 260, nell'edizione milanese dei classici, MDCCCXXXVI), confutazione appoggiata dagli altri storiografi bolognesi, ed anche dallo Zanetti.

erano Lucca [1] e Verona [2] cioè le due città colle quali essa, posta a cavaliere fra la Toscana e la Venezia, aveva più frequenti le relazioni commerciali, le città dalle quali avveniva spesso anche l'immigrazione nella nostra come ce lo mostrano e successive matricole delle Società d'armi. I denari di Verona corsero nel tempo più antico, come ne fanno fede i contratti che lo Zanetti cita dall'opera del Trombelli [3]; i denari di Lucca compariscono, almeno nel Trombelli [4], per la prima volta nel 1149. Erano denari di Lucca anche le *sexcentas li-*

[1] Lucca si trova, come ci attesta il Muratori, sino dai primordii dell'Evo medio alla testa della Toscana ed il suo diritto di moneta risale all'epoca longobarda, perchè vi è memoria di moneta lucchese fino dall'anno 739. Strinse accordi con Pisa per l'eguaglianza della moneta e più tardi i suoi denari si ragguagliarono perfettamente con quelli altrettanto diffusi ed accreditati di Pavia e di Milano. Un riassunto erudito sulla moneta lucchese trovasi in Zanetti nel lavoro sulle monete di Faenza (*Nuova Raccolta* cit., t. II, p. 397 e segg.).

[2] Verona ebbe, come Lucca, antichissima facoltà di coniare monete, cosicchè si risale all'epoca longobarda anche per essa od almeno a Pipino ed a Berengario. Le monete di Verona corsero anche in Ferrara almeno insino all'anno 1113, in cui ne abbiamo documento, e di denari veronesi parlano le carte di Rimini e di altre città romagnole. I denari veronesi corsero persino in Germania al punto da far concorrenza ai denari reputati di Ratisbona. Cfr. Inama Sternegg, *op. cit.*, II, 408. Sulla zecca di Verona sono due memorie di mons. can. marchese Giangiacopo Dionisi e lettere del bar. di Sperges e di G. B. Verri nello Zanetti, *N. Raccolta*, IV, 203 e segg.

[3] Trombelli ab. Giovanni Grisostomo, *Memorie Istoriche concernenti le due Canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore insieme unite, Bologna, Corciolani ed eredi Colli, MDCCLII*, vedi il Doc. n. XXXV dell'anno 1084, p. 414: « in argento denariorum veronensium solidos treginta »; il Doc. n. XXX, dell'anno 1090, p. 401: « in argentum denariorum veronensium duos » e più innanzi: « in argentum denariorum veronensium solidos centum ».

[4] *Op. cit.* Doc. XXVI p. 397 « libras tredecim denariorum lucensium » per compenso dell'utile dominio accordato dal Monastero di S. Bartolomeo di Ferrara ai canonici di S. Maria di Reno sulla Chiesa di S. Salvatore e le terre ad essa annesse, locchè prova la diffusione dei denari lucchesi anche in Ferrara. Citiamo il Trombelli per secondare lo Zanetti, ma i documenti contemporanei coi denari lucchesi sono assai frequenti nel nostro Archivio di Stato.

bras delle quali si parla nel giuramento di sudditanza degli Imolesi ai Bolognesi nel 1181, cioè quasi alla vigilia della nuova moneta bolognese e che altri avea preso per « *bononienses* » ma che sono invece di « Luc. bon. » buoni denari lucchesi. Una notizia importante e che meriterebbe di essere verificata ed appurata sui documenti è la notizia lasciata dal cronista Tolomeo di Lucca che nell' anno 1180 venissero stretti patti giurati fra il Comune di Lucca ed i Bolognesi, coi quali questi si obbligarono a spendere nei loro commerci la moneta di Lucca, tanto nella città di Bologna che nel suo territorio [1].

Ma nel 28 luglio 1191 le cose mutarono, e comparisce per la prima volta nelle carte il *denarium bononiense*. È lo Zanetti che ci segnala questo documento che appartiene all'Archivio dei Canonici di S. Salvatore e di cui diamo, per primi, come reputiamo, il testo importante [2]. Si tratta di un'enfiteusi accordata da quei frati ad un Attone Verardi e ad un Manno di due chiusi di terra alle condizioni che seguono:

Anno Domini M. C. nonag. primo. imperante Henrico romanorum imperatore invictissimo quinto kal. augusti. indic. nona. petitionibus enphyteotecariis annuendo. Nos quidem dompnus Ugo prior sancte Marie de Reno presentibus et volentibus fratribus mei scilicet dompno Lanfranco dompno Michiele dompno Oderico dompno Gerardo Galiciani et dompno Henrico nomine ecclesie sancti Salvatoris vendo et

[1] Vedi gli *Annales Ptolomaei Lucensis* nei *Rerum italicarum Scriptores* del MURATORI, T. XI, col. 1272:

« Anno Domini 1180. . . . . . .

Eodem anno invenitur facta promissio et juramentum per Bononienses Lucensi Communi de moneta Lucensi tenenda et expendenda per civitatem Bononiae et totam suam fortiam et nullam aliam monetam et si contra fieret, quod possit tolli unicuique: et sic juraverunt mercatores, campsores Bononienses observare et dictum fuit hoc in publico Parlamento ».

[2] È nell'*Archivio Demaniale,* Busta $\frac{25}{2472}$ n. 21.

concedo tibi Attoni Verardi tuisque heredibus unum clusum vacuamenti terre predicte ecclesie minus duodecimam partem retro domum tuam positum et tibi Manno tuisque heredibus medietatem unius clusi vacuamenti similiter retro domum tuam positum cum introitu et exitu suo usque in viam publicam et cum omnibus super se et infra se abentem in integrum. confines illius vacuamenti empti ab Attone esse videntur. a mane possidet emptor. a sero via. a meridie ecclesia predicta. ab aquilone heredes quondam Beroardi notarii et Mannus. confines illius vacuamenti empti a Manno. a mane et Meridie Atto. a sero ecclesia predicta. ab aquilone Mannus vel siqui alii affines sunt. omnia quae infra praedictos fines continentur in presenti vendo et trado jure enphyteosin vobis emptoribus vestrisque heredibus *pro duodecim soldis imperialibus* pro singulis clusis ad habendum et tenendum possidendum et vestra auctoritate possessionem intrandum. et quicquid vobis emptoribus vestrisque heredibus deinceps placuerit salvo jure domini faciendum ut nullam litem vel controversiam seu molestiam hujus rei nomine vos jam dicti emptores vel vestri heredes a me vel meo successore quolibet modo aliquo in tempore sustineatis et liceat tibi Attoni tuisque heredibus singulis annis *denarium bononiensem* in marcio gracia pensionis et tibi Manno tuisque heredibus *veronensem* unum similiter mihi meisque successoribus nomine ipsius ecclesie dare, et, tribus personis exactis, quarta renovacionem a me vel meis successoribus accipere. ab omni quoque homine predictam rem semper legitime defendere et autorizare vobis vestrisque heredibus promitto et si ego vel mei successores omnia ut supra legitur omni tempore non observavero aut contra quemlibet agentem legitimam defensionem non exhibuero pene nomine duplum vobis emptoribus vestrisque heredibus dare omneque dampnum resarcire promitto et insuper hoc venditionis instrumentum , ut supra legitur , semper incorruptum servare spondeo.

actum apud sanctum Salvatorem indicione predicta. .

prefati emphiteotecarii hanc apparam ut supra legitur scribere rogaverunt.

Landultinus de Lauro Landulfinus Corbellarius et Rolandus Guidonis Bernardi hujus rei rogati sunt testes.

ego Tettacapra domini Federici olim imperatoris auctoritate notarius rogatus interfui et scripsi, subscripsi, signavi.

Quest' *appara*, come è stranamente intitolata, con vocabolo ignoto al Ducange, ma non ai notai che servivano il convento di S. Salvatore, è importante per la questione che ci occupa, perchè ci informa di un altro genere di monete che correvano allora in Bologna cioè le lire imperiali, delle quali discorreremo fra poco, ci mostra che il denaro veronese entrava ancora nella nostre contrattazioni e finalmente che una nuova moneta era sorta, vale a dire, il denaro di Bologna. E che fosse sorta di recente lo prova il fatto che il denaro di Verona si appella *veronensem* semplicemente, mentre il *bononiensem* è accompagnato dal sostantivo *denarium* non ancora logorato nell' uso del linguaggio.

Dopo di chè, per non tenere a bada troppo lungamente i lettori, ci affrettiamo a narrare che il documento testè riportato non è che una prova di contorno, come dicono i giuristi, perchè abbiamo nei nostri archivi, in copia autentica è vero, ma possediamo il diploma dell' 11 febbraio 1191 con cui Enrico VI concesse alla città di Bologna il diritto di coniare moneta. È un'ampia concessione, riportata tante volte [1] che non vale la pena di essere qui trascritta, ma diremmo che l'Imperatore vi aveva apposta una sola clausola che la nuova moneta non fosse uguale all' imperiale nè per quantità, nè per la forma, nè per il valore [2]. Il documento di S. Salvatore

[1] Prima dal MURATORI, poi dall' ARGELATI e da altri. Lo si cerchi in SAVIOLI, *Annali bolognesi*, II, 2, 167, Doc. CCXCVIII da cui preferiamo fare le nostre citazioni dei documenti per la maggiore diffusione dell' opera e per averli sopra il suo testo collazionati. La copia è nel Registro Nuovo c. 14 v. all' Archivio di Stato. Le varianti sono minime, nè una rigorosa esattezza diplomatica, fuori delle cose essenziali per il tema che trattiamo, importa al caso nostro. Il documento nel Registro è intitolato « De Henrico sexto rege concedente Bononie incudendi monetam ».

[2] Enrico VI che faceva rispettare la moneta imperiale a Bologna dimenticava che l' anno prima aveva dovuto subire dall' arcivescovo di Colonia l' umiliazione di promettere di non coniare nè « in archiepiscopatu Coloniensi quam extra eundem archiepiscopatum aliqua moneta..... secundum valentiam et formam et ymaginem Coloniensis monete » ed aveva promesso all' arcivescovo di Colonia che se gli fosse venuto in mente di dare nel suo territorio lo sfratto alla moneta imperiale, che osasse imitare la coloniense « id graviter non feremus ». Cfr. INAMA STERNEGG, *op. cit.* II, 401; LAMPRECHT, *op. cit.* II, 353, 412.

ci mostra che il Comune non tardò a valersi del suo privilegio, anzi qualche cronista assevera che le prime monete bolognesi uscirono ai 7 di maggio dell'anno medesimo.

IV.

Tanto il Savigny che lo Zanetti sono d'accordo nell'osservare che s'ignora il titolo ed il peso delle monete di questa prima emissione, nè si può desumerlo dagli esemplari delle raccolte, se ne vennero a noi di que' tempi, perchè le monete uscite dalla nostra zecca serbarono a lungo la stessa impronta, senza designazione di anno. A noi però l'asserto dei due scrittori pare suggerito da uno scrupolo eccessivo, e poichè c'è noto il titolo ed il peso della moneta bolognese dell'anno 1205 noi affermiamo, come cosa tanto verosimile da parerci indubitata, che quel titolo e quel peso furono gli stessi della moneta del 1191.

È verosimile che Bologna mutasse a così breve distanza di tempo un sistema monetario pur mo' inaugurato?

Di più, esiste un documento del 10 marzo 1193 [1], nel quale certe gabelle sulle merci viaggianti sono espresse più volte in « solidos ferr. vel bon. » ora nell'anno 1205 sopra citato, si venne appunto ad un trattato fra Bologna e Ferrara per dare assetto di comune accordo alla propria moneta. Nulla di più facile adunque che questo accordo esistesse nel *fatto* anche prima, ma che in quell'occasione gli si volesse dare una solenne sanzione *convenzionale*. Questo dicono anche le cronache che attribuiscono questo trattato ad abusi incorsi, vogliamo dire al conio di denari scarsi per parte di Ferrara. Certo è che, per quello che a noi consta, la zecca di Bologna fu sempre esemplare nella propria condotta, ma all'ipotesi che difendiamo non importa punto di raccogliere e comprovare l'accusa dei nostri cronisti alla città consorella.

[1] Il documento del 1193 è nell'Archivio di Stato nel *Registro grosso* lib. I., fol. 59 e nel *Registro nuovo* c. 127. Si intitola: « De pace et concordia per Ferrarienses jurata Comuni Bononiae ». È riportato dal Savioli, II, 2, 171 Doc. CCC.

Soggiungeremo più volentieri, per ultimo appoggio di essa, che, come venne avvertito, la concessione dell' Imperatore fu elargita a Bologna sotto l' espressa condizione che la moneta bolognese « nostris imperialibus nec quantitate nec forma nec valentia debeat adequari ». Ora abbiamo dallo Zanetti che in un documento del 5 gennaio 1205[1] anteriore cioè di qualche giorno al trattato con Ferrara, si parla del pagamento di XLI lire imperiali « in bononienses scilicet tres bononienses pro unoquoque imperiali ».

Ora lo Zanetti argomenta come verosimile che Bologna coniasse con questo ragguaglio sino dalle prime la sua moneta, perchè non dovendo essa essere uguale al denaro imperiale non poteva nemmeno rappresentarne *la metà* chè avrebbe dato ombra ai *mezzani* usciti dalla zecca imperiale, nè il *quarto*, chè si sarebbe confusa colle *medaglie*, i Bolognesi dovettero di conseguenza appigliarsi al terzo [2].

E qui mi sarebbe di gran compiacenza di avanzare i miei predecessori provando che questo *terzo* dei documenti corrispondeva anche alla realtà, ma dalle opere tedesche, e sono le magistrali che abbiamo consultato, dell' Hegel, del Lamprecht, dell' Inama Sternegg, non si può cavare nessuna nozione esatta sulla moneta imperiale che ebbe corso in Italia ed anche i nostri scrittori vi si dibattono intorno faticosamente [3].

[1] Non possiamo nè identificare nè riscontrare il documento, perchè lo Zanetti scrive che gli fu comunicato dall' ab. Gaetano Marini che lo trovò nell' Archivio Vaticano.

[2] Lasciamo parlare lo Zanetti, esperto e profondo conoscitore della moneta medievale, ma a noi consterebbe che i *mezzani* non furono moneta imperiale, ma che così si chiamarono i *denari nuovi* di Milano, tuttavolta le osservazioni dello Zanetti si potrebbero ammettere per la confusione incorsa, come si vedrà, fra la moneta milanese e l' imperiale. Non abbiamo notizia delle *medaglie.*

[3] Non parliamo dei soli vecchi, come lo Zanetti ed il Carli, ma anche del recentissimo e dotto lavoro del Brambilla, *Monete di Pavia*, pp. 272 e segg. e della splendida ed erudita opera dei signori Gnecchi Francesco ed Ercole, *Le monete di Milano da Carlo Magno a Vittorio Emanuele*, *Milano, Dumolard*, *1884,* a pag. XLIV e segg. della Prefazione.

Da questi scrittori mi pare di poter attingere tuttavia, come certo, un fatto importante: che la moneta così detta imperiale cioè le lire ed i denari imperiali compariscono in scena [1] ai tempi di Federico I Barbarossa e precisamente dopo che tolse la zecca, per vendetta, a Milano concedendola a Cremona (1155) [2]. Apparirebbe anche da più indizii che il fiero monarca avesse riordinato questa materia della moneta, ma non ne trovo traccia nella classica opera che il Raumer consacrò agli Hohenstaufen e nemmeno nell' ultima pubblicazione delle leggi imperiali uscita lo scorso anno nei *Monumenta historica* di Germania. Vi troviamo cionondimeno un diploma molto succinto ma non senza importanza e sfuggito agli scrittori da noi citati, che è datato da Como ed appartiene probabilmente allo stesso anno 1155. Esso s' intitola « Mandatum de nova imperiali moneta cudenda » e se anche non annunzia una vera restaurazione monetaria, afferma schiettamente il carattere *nuovo* della moneta che l' Imperatore intendeva di battere, e dimostra come essa tendesse a sostituire i denari *nuovi milanesi* che si erano venuti di recente diffondendo[3], probabilmente colla restaurazione

[1] Si erano però dette *imperiali* qualche volta in documenti assai remoti le monete carolingie.

[2] Il furioso latino dell' inviperito monarca, dichiara che « judicatum est gitur a principalibus nostris et tota curia: Mediolanenses moneta *etc.* . . . . . esse privatos ita ut moneta *etc.* . . . . . ad nostram potestatem redeant et nostro statuantur arbitrio. Et quia Cremonensis civitas pre cunctis Ytaliae urbibus fide et probitate omnique honestate semper florentissima et in rebus militaribus expertissima nobis et predecessoribus nostris divis imperatoribus ac regibus fideli devotione et indefessa probitate servivit, eorum merita digne remunerare volentes *jus faciendae monetae* quo Mediolanenses privavimus Cremonensibus donavimus » *Mon. Germ. Historica*, Legum, sectio IV, tom. I, pp. 216 e segg. (Hannover, Hahn, 1893).

[3] Crediamo di dover riportare il Decreto per le sua brevità. È senza data, ma l' editore dei *Mon. Germ.* (l. c. p. 218) ritiene che sia del 1155 promulgato subito dopo quello della nota precedente:

« Fridericus Dei gracia Romanorum imperator et semper augustus omnibus Cumanis et hominibus universis per totnm Cumanum episcopatum constitutis omnibus quoque de comitatu Leucensi et de comitatu Martisano atque Sepriensi graciam suam et bonam voluntatem. Vestre universitati atque fidelitati notum esse volumus, quod nos aput Cumas civitatem nostram *pro-*

dei *mediolanenses veteres* più conformi alle tradizioni imperiali e di valore maggiore.

È risaputo da altra parte dai cronisti del tempo che nel 1162 Federico Barbarossa faceva battere a Nosedo presso l'abbazia di Chiaravalle da un Rodolfo tedesco, probabilmente un monetiere ambulante ch' egli aveva recato seco, moneta nuova.

Tutto questo però poco serve all' intento nostro che sarebbe di conoscere l'intrinseco ed il peso di questa moneta destinata a diventare tanto volgare da essere citata in tanti documenti e da servire di norma alle nuove monete cittadine. È qui appunto che gli scrittori vagano nelle congetture, molto più se è vero (e par singolare) quello che assevera il Brambilla, che la zecca di Nosedo (o Noceto come si dice inesattamente) coniasse per un quinquennio senza che a noi sia arrivata pur una delle sue monete. Ma in sostanza gli scrittori si accordano nell' opinione che giusta le consuetudini dell' epoca e l' attestazione dei documenti la nuova moneta imperiale si foggiasse conforme agli accreditati denari di Milano e precisamente dei *denari vecchi* di quella città [1].

priam monetam novam noviter cudi et fieri precipimus que formam nostram pariter cum nomine nostro in se debeat continere. Quia vero excellencie nostre placet ut predicta nova moneta duret ad honorem imperii et stabilis perseveret, nostra imperiali auctoritate omnibus vobis firmiter precipimus, ut in omnibus predictis locis et comitatibus nostram novam monetam, omni contradictione remota, recipiatis et teneatis et ab omnibus recipi et teneri faciatis, sicut moneta *novorum Mediolanensium* in prefatis comitatibus recipi et teneri solebat ».

[1] L' autorità principale per questo pareggiamento è un documento del Muratori, *Antiq. ital. M. Aevi,* diss. XLVI, T. IV, col. 68, ma ve ne sono anche altri. Gl' imperatori spogliati della privativa monetaria conservarono nullameno la loro prerogativa di battere moneta, ma perchè le loro monete avessero corso dovevano naturalmente coniare, nelle zecche proprie, monete conformi a quelle del territorio in cui le istituivano. Le affermazioni del testo sono quindi anche le più verosimili, molto più che noi sappiamo, ad esempio, che lo stesso Federico Barbarossa monetò a Colonia denari affatto corrispondenti a quelli dell' arcivescovo e nelle sue zecche di Kalsmunt e di Francoforte battè ottimi denari del tipo di Magonza. Cfr. Inama Sternegg, II, 401.

La nostra ricerca si ridurrebbe a vedere quale fosse l'intrinseco di questi milanesi vecchi. Ora trovo dato come cosa certa dai Gnecchi che il denaro milanese da gr. 1, 70, di puro argento come era in origine, secondo le prescrizioni di Carlo Magno, fosse disceso a gr. 0, 930 sotto Ottone I, a gr. 0, 830 sotto Arduino, a gr. 0, 770 sotto Enrico II, a gr. 0, 700 sotto Corrado il Salico, a gr. 0, 520 sotto Enrico IV, a gr. 0, 500 sotto Federico I [1]. Questo denaro è quello che si chiamò *mediolanensis vetus*, quando, sotto gli Enrichi, si cominciò a coniare un denaro *picciolo* che era *la metà* dell' imperiale e fu detto perciò anche *mediatinum* o mezzano. Il Brambilla dà varie versioni su questo stesso ultimo intrinseco per cui afferma che altri vi ha trovato gr. 0, 580, altri, come il Mulazzani, gr. 0, 550, il Biondelli gr. 0. 500. Secondo il Martini, che disgraziatamente non cita i suoi autori [2], il denaro milanese sotto Enrico II (1002-1044) pesava gr. 0, 765 colla lega di 667 millesimi ciò che ci darebbe un intrinseco di gr. 0, 510.

Abbreviamo. Se, come pare, è pacifico che i milanesi vecchi rispondono agli imperiali e che l' intrinseco di quei denari si aggirava intorno al mezzo grammo, risultando d' altra parte che il primo denaro bolognese fu di gr. 0,149, il triplo sarebbe 0,447 gr. in luogo di 0,500 gr. ossia 63 milligrammi di meno. Se questa inferiorità dipenda da un qualche peggioramento successivo della moneta imperiale al momento in cui si coniarono i primi denari bolognesi o dall' avere calcolato sul logoro presumibile medio di essi o se nei documenti si ricorresse ad un corso commerciale approssimativo, non lo sapremo dire: sta che il rapporto *di fatto* sarebbe non di 1 a 3, ma 1 : 3, 423.

[1] Questo i Gnecchi dicono nella Prefazione, ma i denari che descrivono nella loro raccolta non rispondono a questa asserzione, forse sono denari *nuovi*, ma poichè parlano di assaggi da loro praticati sui denari imperiali i distinti monetografi avrebbero fatto cosa buona a dire donde li avessero tolti.

[2] Nella sua *Metrologia* a p. 358 cita veramente il REPOSSI, *Milano e la sua zecca, Roma, Loescher, MDCCCLXXXVII*, ma abbiamo fatto viaggiare indarno il volume dalla Biblioteca di Brera a questa nostra dell'Università chè è opera superficiale ed arruffata, senza spirito di critica moderna.

V.

Tornando ora alla storia, il patto monetario fra Bologna e Ferrara, ci dà alla data del 1° febbraio 1205 tutte le notizie desiderabili [1] su quella moneta che ci siamo sforzati di dimostrare che i Bolognesi adottarono sino dalle prime (nel 1191). Venne cioè stipulato che da una libbra bolognese di peso, composta per oncie $2\,^3/_4$ d'argento e per oncie $9\,^1/_4$ di rame, si coniassero soldi $46\,^1/_2$ o denari piccioli 558 [2]. Ora ritornando sui ragguagli, di cui sopra, della libbra a 12 oncie, dell' oncia a 640 grani, si ricava che una libbra era $640 \times 12 = 7680$ grani. Il peso del danaro risulta evidentemente dalla frazione $\frac{7680}{558} =$ grani $13\frac{71}{93}$. Ma per fare il ragguaglio colla moneta

[1] Il documento è in Savioli tom., II, p. 2. p. 265 Doc. N. CCCLXIII, nell' Archivio di Stato nel *Registro nuovo*, c. 139, col titolo: « De sacramento Ferrarie super facto monete ». Riferisco il passo più importante: « Juro ego quod numquam ero in consilio vel facto ut moneta ista Ferrariensis debeat minui de *tribus unciis minus quarta* ad unciam Bononiensium et de *quadraginta sex solidis et dimidio* Ferrarie per libram ». L' apografo del Savioli è discretamente esatto, sono ommessi pochi nomi proprii degli intervenuti nell' atto o sono leggermente errati, ma che non costituiscono certo l' essenza del documento, nè sono importanti, a nostro riguardo, l'inserzione di una parola in un punto del documento o lievi alterazioni del testo altrove. Lo ripetiamo, abbiamo collazionato i documenti più importanti per assicurarci della loro essenziale concordanza cogli originali, ma non crediamo dover noi pubblicare il *Codex diplomaticus* della moneta bolognese.

[2] Si sarà avvertito alla debolezza della lega che risponde (vedi la tavola) al 229 % ma quanto più tornava necessario coniare monete di poco valore, altrettanto era impossibile attenersi al sistema antico del metallo puro, chè desse sarebbero sfuggite all' occhio ed alla mano. Nè si poteva pensare al conio di moneta di rame: perchè il concetto della moneta d'appunto non poteva allora essere chiaro, come fu poi; perchè non si sarebbe saputo come mantenere il ragguaglio fra la moneta maggiore più antica e le nuove spicciole; perchè finalmente quanto più si torna addietro nel tempo, tanto più la mente, non so dire se più rozza o meno scaltrita, esige di avere nella moneta un *pegno* del valore che rappresenta. Oggi stesso vi ha chi guarda con disgusto alle nuove monete di nichelio, che reputa monete di pura convenzione, perchè ignora a qual altro uso possano servire fuori dell' uso monetario.

attuale conviene prescindere dalla lega: ora il fino era oncie $2\,^3/_4$ pari a grani 1760 e quindi ogni denaro picciolo rispondeva a $\frac{1760}{558}$ = grani $3\,\frac{86}{558}$ d' argento puro, come computa lo Zanetti, o grani $3\,\frac{43}{279}$ come semplifica il Savigny. È un risultato da cui si ricava facilmente l' altro che il soldo equivaleva a $3\,\frac{43}{279} \times 12$ = grani $37\,\frac{79}{93}$, la lira a $37\,\frac{73}{93} \times 20$ cioè a grani $756\,\frac{92}{93}$ [1].

VI.

Nel 1207, come ha dimostrato l' Affò [2], il diritto di coniare moneta fu accordato anche ai Parmigiani e, come risulta, adottarono a base del loro sistema la stessa lega dei nostri danari, ma li emisero in numero maggiore per ogni libbra. I Parmigiani dovettero invadere il nostro mercato, per la nota legge della moneta peggiore, cosicchè i Bolognesi sentirono lo stimolo d' allargare la loro lega monetaria, abbracciandovi anche Parma. Il Savigny non dice precisamente così, tratto probabilmente in errore dal Savioli [3], lascia, cioè, che si creda che, nel 1209, Bologna si facesse licenziare da Ferrara ad adottare il taglio di Parma. È più esatto, in quella vece affermare che le tre città, tutte insieme, si costituirono in lega

[1] Non si stimeranno eccessivi questi particolari computistici, sia per il carattere critico del nostro lavoro che esige una rigorosa dimostrazione, sia perchè non essendo famigliari ai più, giova propagarne la conoscenza.

[2] V. *op. cit.* pp. 30 e segg. Il Muratori faceva risalire la coniazione parmense al 1027 cioè ai tempi di Corrado il Salico.

[3] V. Savigny, *op. cit.*, p. 619, n. 26 dell' edizione tedesca citata, da confrontarsi con Savioli, *op. cit.*, II, 2.ª parte, p. 300 Doc. N. CCCLXXXV del 19 Settembre 1209 che intitola « Il Comune di Ferrara concede ai Bolognesi che possano conformare la loro moneta a quella di Parma ». — Il documento è nel *Registro nuovo* p. 132 e s'intitola « De licentia bononie data a ferraria quod cum parmensibus monetam faciant ». Per l' esattezza del testo rimandiamo alle avvertenze già fatte; abbiamo trovato nella collazione un *tenerantur* per *tenebantur*, *earum* per *illarum* e nulla più.

monetaria [1] perchè il documento relativo dice chiaro de' legati bolognesi: « quod volebant suam monetam *et monetam Ferra-* » *riensem* facere insimul et facere ad modum et quantitatem » monete Parme pro comodo et utilitate *utriusque* Civitatis » e i Ferraresi decidono anche per sè « et volunt similiter » *suam monetam* (cioè la ferrarese) ad eundem modum facere ».

Anche questa volta non ci par dubbio, che sebbene prima del 1216 non se ne ha espressa documentazione si possa far datare dal 1209 il *secondo* sistema della moneta bolognese. Risulta infatti che i Parmigiani coniarono la loro prima moneta uguale a quella che risulta coniata più tardi nei documenti bolognesi del 1216, cioè che dalla libbra bolognese traevano anzichè 558 piccioli, 594. Ma siccome da un documento del 1212 apparisce che già si ragguagliavano fra loro i bolognini, i ferrarini, i parmigiani [2], dal 1209 doveva dunque datare questo pareggiamento.

[1] A questa lega dovette aderire in seguito anche Reggio d'Emilia, ma non ne abbiamo testimonianza esplicita. Sappiamo soltanto che, quel Vescovo nel 15 agosto 1233 ordinò al suo zecchiere di coniare moneta « ad modum monete Bononie vel Parme seu Ferrarie et prendere argento et ramo talem videlicet qualis inveniretur comuniter tempore quo incipietur laborari ». Questo decreto è confermato dalla Rubrica XXVI del libro VII degli Statuti di Bologna (ediz. Frati, II, p. 35); « De denariis falsis destruendis. — Dicimus quod si quis jnvenerit denarios quos noverit esse falsos scilicet bon. ferrarin. vel parmis. vel reçaninos incidat vel destruat illum vel illos et omnes alias monetas cujuscumque generis sint, et potestas faciat inquiri utrum reçanina moneta sint ita bona sicut nostra; et consules mercatorum et campsorum et ministrales artium teneant habere illum statutum et legere omni mense jnter socios suos ». Lo Zanetti ed il Frati reputano che posta la parità dei piccioli, la moneta da saggiare, di cui la rubrica, fosse la grossa, uscita da noi come vedremo, nel 1236 prima di questo Statuto. A noi pare invece che la forma elastica del decreto vescovile e la mancanza di una convenzione con Reggio rendano verosimile che il saggio potesse riferirsi anche ai denari piccioli. Col tempo, dopo il 1242, anche Modena (che non coniò prima d'allora, secondo il Muratori) entrò nel gruppo e negli Statuti dei nostri cambiatori compariscono insieme coi denari di Bologna e gli altri i « Mutinenses parvos ».

[2] Il documento fu pubblicato da Lodovico Antonio Muratori nelle *Antiquitates italicae Medii Aevi.* vol. II, Diss. XXVIII, col. 821 e, con qualche variante, nei *Monumenta Monasterii Leonensis* del P. Ab. Lucchi, Roma, 1759, p. 59, donde lo cita lo Zanetti.

VII.

Per comprendere poi i documenti del 1216, anzi quelli del 1219, dove più precisamente il *secondo* sistema viene descritto, conviene premettere che probabilmente appena istituita la zecca bolognese vi ebbero ingerenza, com' era del resto opportuno, le Arti dei mercanti e dei banchieri (*campsores*). Infatti esiste un atto del 14 Maggio 1200 col quale un certo Pelavacca, ch'era console dei mercanti, riceve in deposito da Zuzzone piacentino e da Paltrone suo collega e dai consoli dei banchieri tutte le masserizie della Zecca che sono descritte e stimate nel documento [1]. Il Comune però non sopportava in pace questa inframmettenza e si parla di discordie insorte fra esso e le Arti a cui avrebbe posto fine la convenzione del 5 Aprile 1216 [2] con cui il Comune col mezzo di Viscontino Visconti piacentino, podestà nostro, dava in appalto alle Arti stesse la zecca per due anni « monetam ad cudendam et batendam a kal. Jun. proximi ad duos annos, ejusdem legalitatis et bonitatis et ponderis et rami ut cudita et battuta fuit tempore retro proxime preterito. Et non auferre eis pro dando aliis hinc ad predictum terminum et batere debeant donec proficuum fuit in dicta moneta cudenda ». Il correspettivo dell' appalto è di *ottantacinque* lire di bolognini (it. L. 633. 07) in due rate da pagarsi in ogni caso, « sive cudatur moneta sive non ». Qui apparisce per la prima volta che si ricavasse qualche vantaggio dal coniar la moneta, ma quale non sappiamo, certo non picciolo a giudicare dal compenso piuttosto vistoso dell' ap-

[1] Il documento e inserito nel *Registro grosso* lib. I, p. 94 ed è riferito dal Savioli nel Tom. II, p. II, p. 219 Doc. CCCXXXI. Sarebbe importante che ne facesse un commento persona esperta della tecnica monetaria e del linguaggio industriale dell' età di mezzo. La stima degli oggetti e strumenti è in lire imperiali e lo Zanetti acutamente argomenta che se ne riportino gli elementi da una estimazione anteriore.

[2] Anche questo documento è nel *Registro grosso* lib. I., p. 323 ed è riferito dal Savioli nel Tom. II, par. II, p. 368, Doc. N. CCCCXXXVIII.

palto, tenuto pur conto che v' era compreso il fitto della suppellettile di zecca.

Due anni dopo, nel 1218, l' appalto fu certamente rinnovato, ma i *mercatores* ed i *campsores* pensarono di addossarne il carico ad un Aldobrandino de' Burigagni da Lucca del quale ci è rimasto il solenne giuramento per il buon governo della zecca [1]. Lo zecchiere promette di conservare tutte le suppellettili della zecca e di non introdurre robe sue o d'altri « in summa moneta Bononie, nisi [2] illam mobiliam que mihi [3] designata erit a consulibus mercatorum et campsorum. *Et monetam bon. bonam et legalem faciam et facere faciam et alligabo et alligare faciam et tres untias minus uno quarterio arzenti* [4] arienti) *mittam seu mitti faciam et viiij uncias et unum quarterium de ramo mittam* vel seu mittere faciam *et xlviiij sol. et vj den.* de denaris modenatis (*sic*) *per libr. bon. ponderatam* faciam secundum consuetudinem monete facte tempore domini Vicecomitis olim potestatis Bononie». Queste dichiarazioni ci danno evidenti la lega ed il peso della moneta d' allora e provano che risaliva almeno al 1216, anno di reggimento di quel Visconti piacentino che vedemmo podestà di Bologna.

Successivamente il Burigagni giura ancora di sottostare agli ordini dei Soprastanti alla zecca che furono istituiti, come pare, in quest' occasione. Abbiamo anche il loro giuramento che, confermandoci le notizie sulla moneta del 1219, essendo per altri rispetti importante e, come crediamo, inedito [5], ci affrettiamo a riportare:

[1] È riferito dal Savioli nel Vol. II, P. II, p. 399 Doc. CCCLXII che lo ha ricavato dal solito *Registro grosso* lib. I, p. 347, ma i patti corsero fra le Arti ed il Burigagni, non fra il Comune e lo stesso zecchiere, come appare dal Savioli.

[2] Savioli « *nec* ».

[3] « *mihi* » manca in Savioli.

[4] Savioli « *arienti* ».

[5] E riportato nella parte stampata del Ms. Zanetti a pp. 31 e segg. Ci pare indispensabile pubblicarlo perchè sta, a complemento del contratto citato dalla nota precedente, nel *Registro grosso* lib. I, p. 348.

In Dei nomine amen. Juro ego Superstans monete Bononie quod bona fide, omni fraude remota, emam et emere faciam per magistrum monete vel per alium pro eo, nomine ipsius monete, cambium totum a civibus Bon. equaliter ad honorem et utilitatem monete et ab omnibus extraneis prout melius potuero ad utilitatem monete. Et quod habebo unum librum vel plures, in quo, vel in quibus scribam vel scribere faciam cambium totum et pretium cambij secundum quod emptum erit a civibus Bon. et ab omnibus videlicet extraneis. Et ad aligamentum ero et quam monetam alligabo vel alligare faciam ad rationem *iij unciarum minus quarta arzenti et viiij unciarum et quarte de ramo et ad rationem xlviiij solidorum et vj denariorum pro scingulis libris ad pondus Bon.* secundum consuetudinem monete facte tempore domini Vicecomitis olim Bononie potestatis. Et videbo quot marche erunt pro catio et quot catii erunt et ipsos catios et quantitatem catiorum ponam et scribam vel ponere seu scribere faciam in libro monete et quicquid ipsi catij callabunt ad exitum ignis et arzentum totum quod datum erat operariis, scribam vel scribere faciam in libro monete. Et ero ad recipiendum denarios nigros, vel eos recipere faciam qui erant facti ab operarijs de dicto arzento et scribam vel scribere faciam pretium totum quod datum et solutum erit operarijs. Et dabo operam secundum quod potuero ut denarij omnes fiant equales sine fraude et secundum consuetudinem monete, ut supradictum est. Et ero cum denarij dabuntur ad imblancandum, et scribam vel scribere faciam callamentum imblancature, et quantitatem marcharum in libro monete, et ero cum denarij dabuntur ad afflorandum et ad cuniandum et ad eos ab eis recipiendos, et scribam vel scribere faciam pretium eorum monetariorum, et quod habebunt, vel recipient, et aliquem denarium non permittam extrahere de moneta, nisi primitus sazius elevabitur et in ygnem positus erit et de ygne extractus et laudatus erit secundum modum supradictum. Et in ponderare et in arzento et in ramo ero et ad sagium ero bona fide si assazator mihi consentiet et si reprobos et non legales in toto vel in parte invenero, reprobabo eos et destrui faciam nec expendi permittam ulla fraude interveniente. Et omnes denarios qui de moneta extracti erunt in illo die in quo extrahentur et ipsum diem et quantitatem denariorum scribam vel scribere faciam et

solutionem, et facere inter eos cives equaliter faciam et dabo operam bona fide pro posse meo ut moneta fiat bona et legalis ad modum et pondus mihi designatum. Et in ea facienda et circa eam per me vel per alium dolum vel fraudem non faciam nec committam nec permittam, nec consentiam aliquem dolum vel fraudem facere seu committere nec consentiam dictam monetam injuste aut minus legaliter alligare vel fabricare; immo pro posse meo vetabo, et si vetare non potuero, potestati Bononie, qui nunc est vel pro tempore erit, et consulibus mercatorum et campsorum Bononie quam cicius potuero manifestabo. Et omnia, que ad me pervenient occasione predicte monete vel alia qualibet occasione quae ad ipsam monetam pertineant vel pertinere debeant, bona fide, omni fraude remota, salvabo et custodiam ad utilitatem ipsius monete, et veritatem dicam potestati Bononie qui nunc est vel pro tempore erit et consulibus mercatorum et campsorum Bononie de omnibus eis que a me postulaverint seu dicent de predicta moneta. Et procurabo bona fide sine omni fraude ut omnès operarij qui ibidem laborabunt jurent laborare et operam dare bona fide sine omni fraude in predicta moneta et eam custodire et salvare et cetera omnia attendere, que in brevi pro eis facto vel facturo continebuntur, et ut omnes alii qui ad ipsam monetam existent, licet non sint operarij jurent, eam monetam et omnia que in ipsa moneta sunt vel erunt custodire et salvare bona fide et sine omni fraude et quod furtum nec fraudem facient nec facienti consentient aliquo modo vel ingenio, et si sciverint aliquem vel aliquos illud facere velle quod bona fide ei vel eis vetabitur et manifestabunt potestati Bononie et consulibus mercatorum et campsorum et Superstantibus vel uni eorum bona fide sine omni fraude quam cicius poterunt. Expensas omnes officialium et carbonis et incisorum et sazatorum et funditorum et omnes alias expensas ad utilitatem monete in scriptis ponam vel ponere faciam et ad omnia alia que videbo et cognoscam per me vel per alium, que pertineant ad utilitatem monete faciam, et operabo bona fide sine omni fraude et singulis vj mensibus rationem inquiram ab Aldebrandino et ab ejus sociis vel ab illo qui esset loco Aldebrandini; et lucrum totum, quod invenero potestati Bononie vel cui voluerit potestas et consulibus mercatorum et campsorum [manifestabo]. Nec Societatem aliquam habebo, nec tenebo nec aliquem

eam facere consentiam cum aliquo qui ad monetam stabit et si scivero aliquem contrafacere potestati Bononie et consulibus mercatorum et campsorum quam cicius potero, manifestabo. Et meum cambium et meorum sociorum, si eum emam vel emere faciam bona fide sine aliqua fraude ad utilitatem monete equaliter, secundum quod alienum cambium civium, emam vel emere faciam et non plus et solutionem equaliter mihi et omnibus aliis faciam et non aliter. De mobilia autem monete nulli mutuabo vel mutuari consentiam. Et si quid additum vel mutatum vel diminutum erit a potestate Bononie qui nunc est vel pro tempore erit vel rectoribus Bononie et consulibus mercatorum et campsorum Bononie, qui nunc sunt vel pro tempore erunt, huic brevi de diminuto sive absolutus et de addito et mutato, sicut additum et mutatum erit, tenear.

Anno domini millesimo cc.viiij die xv intrante mense martii indictione vij in palatio Comunis Bononie coram D. Uberto judice et vicario domini Henrici comitis Bononie potest. et in presentia d. Johannis Gerardi de Castro Britonum consulis justitiae comunis et d. Ubertini de Rodaldis et d. Guidonis Zagni et d. Balduini Zovenzoni consulum mercatorum Bononie et d. Petri de Castro Britonum et d. Arardi de Ricomanno et domini Bonaiunte olim Marxilij consulum campsorum Bononie, Rudolfini Guidonis Ungarelli et Ungarelli ejus fratris et Henrigiti Clariximi et Ugolini nuntij communis Bononie et aliorum quamplurium.

¶ Dominus Bonusjohannes Johannis Bene et dominus Gerarditus de Castro Britonum Superstantes monete juraverunt omnia que in supradicto brevi scripta sunt attendere et observare et non contravenire aliqua occasione et predicta scribere rogaverunt.

Eodem die Dominus Gracienus Cazeta Superstans monete juravit in ecclesia s. Marie de porta ravignana, presentibus domino Ubertino de Rodaldis et domino Guidone et domino Balduino supradictis consulibus mercatorum que in supradicto brevi continentur bona fide observare et non contravenire.

[L. ✠ S.] Ego Gerardus filius quondam Balbi notarius omnibus supradictis interfui presens et rogatus ea subscripsi.

La lunghezza del documento ci impedisce di darne qui un commento che non potrebbe essere breve, ma chi lo leggerà sarà convinto che conveniva riportarlo a compimento di quanto fu pubblicato dal Savioli e potrà interessarsi alla vivace dipintura che vi si contiene dell'amministrazione, del regime interiore, delle operazioni tecniche, del personale, della messa in scena, starei per dire, di una zecca medievale. Noi vediamo l' acquisto del *cambium*, che noi intenderemo, del metallo da monetare [1], assistiamo all'alligazione dei metalli, vediamo formarsene i *catii* [2] e trarsene i denarii (in tondelli) *nigri* cioè ossidati dall'azione del fuoco. Se ne vede sperimentare la perfetta uguaglianza [3] prima di *imbianchirli* colla liscivia o con acidi e finalmente si affiorano e si coniano. Un successivo riscontro, uno scarto dei denari *reprobi*, una registrazione dei denari compiuti e legittimi che escono di zecca, esauriscono la monetazione. La parte metallurgica spettava agli operai fra i quali erano *funditores*, *sazatores*, *incisores;* il conio ai *monetarii.*

[1] Manca in Ducange con questo significato. Cfr. però SACCHETTI, *Tecnologia monetaria*, *Milano*, *Hoepli*, *1884,* alla voce: *Cambio di zecca*, p. 36.

[2] Il Ducange non registra questa voce. Sono le paste metalliche di cui si traevano i tondelli prima fuse in giusta lega e poi laminate e poi passate per il fuoco per ridonare loro la malleabilità? Cfr. SIMONIN, *L'or et l'argent*, *Paris, Hachette*, *1877,* p. 204.

[3] L' uguaglianza dei denari lasciava molto a desiderare in Germania ed è verosimile che anche da noi l' imperfetta tecnica monetaria dei primi tempi si accontentasse che il numero ed il peso complessivo dei denari rispondesse alla legge, ma non si preoccupasse dell' uguaglianza dei singoli denari fra loro, di quà le differenze, che oggi sarebbero enormi, di peso fra moneta e moneta. Le stesse osservazioni si potrebbero applicare alla lega. Ora noi dovremmo (se l'asserzione del Lamprecht non ci paresse un po' debolmente documentata) gloriarci che a Bologna si disponesse nel 1219 quello che in Germania non si regolò che nel 1399 cioè che i fiorini « glich geschroden und gewegen werden sollen » venissero coniati con uguaglianza di lega e di peso (LAMPRECHT, *op. cit.* II, 392.).

VIII.

Ed ora conchiudiamo: che la moneta la quale si coniava dal 1209 (secondo la nostra opinione) a Bologna, ed è esplicitamente dichiarata nei documenti ora citati e riportati, era tale, che dalla solita lega si traevano 49 s. 6 d. in luogo di 46 $^1/_2$; ora col ragguaglio che conosciamo abbiamo 49 $\times$ 12 d. $=$ 588 d. $+$ 6 d. $=$ 594 d. per libbra. La libbra essendo di 7680 grani avremo $\frac{7680}{594} = 12\ \frac{92}{99}$ grani di peso per ogni denaro, ma il fino essendo di soli grani 1760 avremo per ogni denaro: $\frac{1760}{594} =$ grani $2\ \frac{572}{594}$ per denaro di argento o grani $2\ \frac{26}{27}$, come ottenne il Savigny, semplificando per 22. Il soldo, che diremo del 1209, è presto trovato: sarà stato del peso di grani 35 $^5/_9$ d' argento puro, la lira di grani 711 $^1/_9$.

IX.

Nel 1236, come narra la cronaca Bolognetti (e tutti gli altri storici confermano): « Messer Uberto Sordo fu podestà di Bologna et in quale anno li Bolognixi comenzano a batere la moneda grossa d' argento » cioè la nostra città accenna ad essere avanzata nel commercio e nella ricchezza da non poter più bastare ai suoi traffici la moneta minuta fino allora coniata. Ci mancano notizie precise sul titolo e sul peso di questa moneta, ma lo Zanetti afferma che i bolognini grossi di quel tempo da lui posseduti pesavano al massimo 32 grani, onde, avuto riguardo, al logoro è da presumersi che questo fosse il peso di tutti. Se noi ora moltiplichiamo 32 per 240, quanti erano i denari in una libbra, abbiamo 7680 grani ossia troviamo rinnovata in Bologna quella perfetta rispondenza fra la unità ponderale ed il peso monetario che Carlomagno aveva, ai suoi tempi, sapientemente instaurata e che s' era smarrita nelle età successive.

Quanto al titolo, lo Zanetti riferisce da un codice Magliabechiano la notizia che fra il 1250 ed il 1254 « la libbra dei bolognini tiene oncie d' argento X ».

Dopo di chè, se tutte queste induzioni sono esatte, si potrebbe ancora una volta affermare: che il *terzo* sistema monetario, che, secondo le fonti del Savigny, data dal 1269, dovrebbe riportarsi al 1236. Infatti se i bolognini grossi d' argento si coniavano con *dieci* oncie di fino e ne andavano 240 per libbra, avremo oncie $10 = 6400$ grani, da cui $\frac{6400}{240} = 26\ ^2/_3$ grani d' argento puro per ogni bolognino grosso che è appunto il peso, come si vedrà, prefisso ad esso bolognino nel 1269.

G. B. Salvioni.

(Continua).

ATTI

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA.

Anno accademico 1887-88 [1]

TORNATA III — 18 marzo 1888.

Il segretario conte Cesare Albicini legge la prima parte di una Memoria sulle *Origini dello Studio bolognese*, nella quale, indagato il carattere della *Curia regis* di Pavia che si vuol contrapporre, con pretesa di priorità, alla scuola di Bologna, e detto del Collegio dei giudici e degli avvocati di Ravenna, che talvolta si diè all' insegnamento, esamina e la prima costituzione del Comune e le prime memorie dei dottori e degli scolari di leggi in Bologna, concludendo che prima d'Irnerio vi si insegnava diritto.

Poscia, trattando di Irnerio e del primato che acquistò fra noi colla sua scuola di giure romano, dimostra il peculiare carattere di quel primo insegnamento, tutto dovuto alla fama e alla dottrina dell' insegnante, al suo ardore per la scienza, ed allo zelo degli scolari, che da lontane regioni traevano a migliaia qui, dove tutto era vivo perchè libero, e dove la scuola trovava prosperità di forze in sè stessa.

[1] Avendo il Consiglio Direttivo e Amministrativo della Deputazione fatti compilare dal Segretario e stampare alcuni sunti di letture degli anni accademici 1887-88 e 1889-90, per la mancanza dei quali rimaneva incompleta la serie dei *Processi Verbali,* chiusa col 1889-90, si è stimato utile di pubblicare qui i sunti delle letture i quali non videro la luce negli *Atti e Memorie,* affinchè pur in questi ne fosse completa la serie.

Anno accademico 1889-90

TORNATA XI — 17 aprile 1890.

Il sig. Tomaso Randi, ammesso dal Presidente, dà lettura di un *saggio di canti popolari romagnoli raccolti nel territorio di Cotignola.*

Precede un breve preambolo, dal quale si rileva che questo saggio è piccola parte di più vasta raccolta di proverbi della Romagna bassa, messa insieme dal sig. Randi, e che formerà tre volumi, divisi in quattro rubriche generali: *fanciullezza, gioventù*, *virilità, vecchiaia.* Questo saggio si limita ai canti della fanciullezza, che egli raggruppa in varie classi, secondo che riguardano la *nascita,* il *battesimo,* la *nanna,* l' *allevamento,* le *orazioni,* i *sermoni di Natale,* le *cantilene di giuochi,* le *filastrocche,* gl' *indovinelli,* le *fole,* le *favolette* e i *ricordi;* canti improntati ad una ingenua vivezza di stile, non scompagnata da una certa abituale rozzezza di espressione che, fra spessi lampi di verismo, dimostra la fierezza d' animo forte che caratterizza il popolo donde emanano questi canti. I quali dal sig. Randi sono accuratamente chiosati, e spiegati spesso con dichiarazioni storiche così precise e calzanti, da persuadere facilmente il lettore intorno l'origine di essi canti, che, per merito dell' illustratore, acquistano valore sincero di contributo alla storia non molto nota della regione cui si riferiscono.

TORNATA XIV ed ultima — 8 giugno 1890.

« *Rodrigo Borgia* (poi Alessandro VI) *allo Studio bolognese* » è il titolo di una memoria del socio corr. sig. Francesco Giorgi, la quale si rende interessante per l' argomento nuovo, trattato con documenti, fin qui sconosciuti, del nostro Archivio di Stato, e posti in appendice.

Premette il disserente due capitoli, in cui tocca della elezione di Callisto III e delle origini della famiglia dei Borgia, della nascita di Rodrigo Lanzol e di Gian Lodovico Mila, dell' età di Rodrigo

quando venne allo Studio di Bologna e dell' autorità esercitata da papa Callisto sui giovani nipoti.

Poi, toccando della legazione pontificia del Mila in Bologna, narra come con lui venisse nel 1455 il cugino Rodrigo, non ancora cardinale, che prese stanza nella casa già del Collegio gregoriano tra il palazzo vecchio dei Pepoli e la volta dei Sampieri, trattandovisi suntuosamente.

Il Senato, provveduto il Mila di un cospicuo appannaggio, si affrettò ad esentare Rodrigo da tutti i dazi per sè e per 30 famigliari. Il ch. Socio, dopo aver accertato come gli studii del Borgia in diritto canonico durassero qui dal principio dell' anno scolastico 1455-56 all' ottobre del 1456, nel qual tempo frequentò quotidianamente la scuola del Barbazza, e dopo aver ragionato del metodo che tenevasi negli esami presso i nostri Collegi di diritto, narra della dispensa e dell' esame, per cui ottenne Rodrigo la laurea in diritto canonico il 13 agosto del 1456, ricevendo solennemente le insegne dottorali, e gratificando i dottori, secondo l' uso, di berretti e di guanti.

Anche il cugino Gian Lodovico Mila, sebbene Legato, frequentava le scuole; e il 20 agosto dello stesso anno riceveva laurea di dottore in diritto canonico.

Chiuso così il corso dei loro studi, i nipoti di Papa Callisto, chiamati a Roma a prendere il cappello cardinalizio, lasciarono la città il 18 d' ottobre del 1456, seguiti da grande corteggio ed onorati ancora dal Senato di grossi donativi. Il Mila tornò poi alla Legazione di Bologna, che resse fino al 1458. Rodrigo invece colla Legazione nelle Marche e col Vicecancellierato della Chiesa proseguiva la carriera politica ed ecclesiastica, che, coll' astuzia e le ricchezze, doveva condurlo nel 1492 al pontificato, a perpetuo disonore del soglio, fra l' obbrobrio dei contemporanei. I quali, registrandone la morte di fronte all'atto di sua laurea nei Libri Segreti del Collegio canonico, notavano, quasi con presagio imprecativo: *et sepultus in inferno.*

Carlo Malagola Segretario

Anno accademico 1893-94

TORNATA I — 24 dicembre 1893.

Il Segretario, adempiendo l'incarico ricevuto, riferisce *Delle cose operate dalla R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna dal 1875 al '93;* e, ricordate le splendide relazioni antecedenti dell' illustre Segretario Giosuè Carducci, e commemorati i Soci defunti, ed in particolare il Presidente Sen. Gozzadini e il Segretario prof. Albicini, delinea l' argomento nelle parti rispondenti agli uffici precipui del nostro istituto.

Accennate in breve le cure usate dalla Deputazione in pro' degli scavi e degli archivi, e quelle soprattutto dirette a dotare Bologna di un Archivio di Stato, dovute in buona parte alla generosità non dimenticabile della Provincia e del Comune, si fa a dimostrare quanto la nostra Deputazione abbia costantemente operato pei ristauri di monumenti medioevali, che formano un vanto di questa città. La torre Garisenda, la casa Isolani in via Mazzini, il palazzo d' Accursio ed il rimanente del Comune, il palazzo Grassi, quello del Podestà, S. Vittore, S. Stefano, S. Francesco e le tombe dei Glossatori, per citar solo i principalissimi, mentre attestano la civiltà antica e nuova di Bologna, hanno il loro nome indissolubilmente legato a quello della Deputazione, quasi sempre promotrice, regolatrice sempre, di quei ristauri, e benemerita dell' arte e dell' antichità anche per molti guasti evitati e per distruzioni contrastate o impedite di altri monumenti.

Passando a trattare degli studi storici, più particolarmente proprii di questo istituto, prima rammenta, fra le numerose Memorie lette alla Deputazione, quelle che non videro la luce, e quelle che non uscirono nei nostri atti accademici. Poi, passando in rassegna le tre serie nei nostri *Monumenti storici* (Statuti, Carte e Cronache) e quella altresì dei *Documenti e studi,* e l' altra degli *Atti e Memorie*, illustra in breve le varie materie che vi sono particolarmente trattate; e da ultimo fa cenno anche della pubblicazione dei *sunti delle letture.* Delle quali serie si produssero, dal 1875, circa 30 volumi.

E, detto in fine di altri lavori di indagini e di studi già iniziati o compiuti, e della parte avuta dalla Deputazione nei Congressi storici ed in sussidio dell' Istituto storico italiano, conclude potersi dedurre dai fatti che l' opera della Deputazione in quest' ultimo periodo non fu men proficua agli studi eruditi, nè alla diffusione della coltura storica e del rispetto ai monumenti, di quel che sia stata nel periodo antecedente.

TORNATA II — 21 gennaio 1894.

Si legge dal Segretario il III.° capitolo di un lavoro del Socio corrispondente prof. Nino Tamassia sopra Odofredo, e che s' intitola *Lo Studio bolognese: dottori e scolari.*

Il disserente, estratti dalle voluminose opere del celebre glossatore i diversi passi nei quali fa cenno delle origini dello Studio, dei suoi primi maestri, della sua costituzione e degli usi scolastici, discute con essi primieramente alcune importanti questioni, quali quelle dei rapporti di origine delle nostre colle scuole di Ravenna, e del primo Studio bolognese di Arti in relazione colla susseguente scuola di leggi, fermandosi sulla cultura giuridica di Irnerio e sulla scienza e le vicende dei suoi discepoli e successori.

Poi, in una seconda parte, raccoglie del pari quanto riguarda la vita scolastica in Bologna nei primi secoli dello Studio. Della quale tocca alcuni principali argomenti e segnatamente della origine e natura delle associazioni scolastiche e delle loro emigrazioni nei primi tempi, della particolare giurisdizione universitaria e dei tentativi dei Governi per rendere stabili e locali quelle libere società. E, dopo aver discusso la nota quistione del numero degli studenti, dei furti che abitualmente pativano, dei loro ospizi, delle dozzine e delle gite che intraprendevano per provvedersi di vino, e soprattutto dei numerosi scolari che studiavano, secondo un detto del tempo, solo di notte... a lume spento, tratta del loro non infrequente consorzio con usurai e con altra gente di mala fama dell' uno e dell' altro sesso.

TORNATA III — 28 gennaio 1894.

Il Segretario legge la prima parte di una monografia del prof. Paolo Amaducci, Preside del Liceo di Ravenna, contenente le *Notizie storiche su gli antichi conti di Bertinoro.*

In una breve introduzione l'Autore tratta delle varie denominazioni che dai tempi più antichi assunse Bertinoro, e tocca della sua condizione come feudo della Chiesa.

Poi, accennato sulle generali al dominio dei Conti che furono o tutti, o in grandissima parte, della vetusta famiglia degli Onesti, ragiona della origine, delle vicende e dei possessi di essa, nei secoli VIII, IX e X, dimostrando, per la comunanza dei luoghi in cui possedettero beni gli Onesti ed i Sassi, la comune origine di questi due rami di una stessa famiglia.

E, dopo avere esaminate le serie dei Conti di Bertinoro fin qui pubblicate, l'Autore prende a rettificarle con documenti, illustrando in particolare i varii Conti che si successero in quel dominio da Ugo, che ne ebbe per primo l'investitura forse nel 1004 o 1005, fino all'ottavo Conte che fu Cavalcaconte II, morto nel 1177, figliuolo di Rainerio e di Aldruda, nota anche per la leggenda nell'assedio di Ancona.

TORNATA IV — 11 febbraio 1894.

Il Socio corrispondente conte dott. Francesco Malaguzzi-Valeri, in una sua memoria intitolata *La Miniatura bolognese e la collezione dell' Archivio di Stato di Bologna*, si propone di studiare le caratteristiche della scuola bolognese sugli esemplari della raccolta ricchissima di questo Archivio, e ne passa in esame i codici più notevoli dei varii secoli.

Dimostra in primo luogo come la tecnica dei nostri miniatori del secolo XIII e del XIV fosse tutta affatto convenzionale, e foggiata sulle forme della scuola che dicesi bizantina. Poi, enumerati e descritti i codici del secolo XIII della citata raccolta nelle varie loro composizioni, passa ad illustrare similmente quelli del trecento, che

è il periodo più caratteristico della miniatura in Bologna, e del quale pure l'Archivio nostro di Stato possiede numerosi e preziosissimi esemplari.

Ricordati poi i molti nomi e le notizie di miniatori di questi secoli, si intrattiene più particolarmente sopra Nicolò di Giacomo artista fecondissimo, ma che, sebbene restringesse l'arte sua entro formole sempre ripetute, ebbe notabili pregi che rendono ricercati i suoi lavori, spesse volte firmati, e che ornano molti codici delle biblioteche d'Italia e dell'estero, e che in particolar modo arricchiscono la collezione dell'Archivio, dove, oltre che del caposcuola sono anche miniature dei suoi discepoli e seguaci.

Procedendo poi al secolo XV, il disserente dà molte nuove notizie, tratte da documenti inediti, sopra miniatori; poi si fa a provare come la tecnica del minio, pur non riuscendo da principio a spogliarsi del tutto delle forme antiche, si venisse migliorando, fino al tempo in cui il propagarsi del nuovo stile ferrarese rinnovellò, sebbene un po' tardi, anche quest'arte, della quale ci restano numerosissimi monumenti in molti codici e nei grandi *rotuli dello Studio* che l'Archivio conserva dal 1438 in poi.

Finalmente del periodo di decadenza, che s'inizia dopo i primi lustri del 500, fra la grandissima quantità di miniature che pur ne ha l'Archivio, menziona i sedici volumi delle *Insignia* degli Anziani, in cui, se veramente, per ragione dei tempi, l'arte non brilla, la storia degli usi e dei costumi trova un materiale forse unico. Chiude il ch. Socio la sua memoria ricordando i principali miniatori di quest'ultimo tempo, e dando un cenno anche della numerosa serie dei disegni dal XIII al XVIII secolo, che compie le raccolte artistiche dell'Archivio di Stato bolognese.

CARLO MALAGOLA Segretario.

VERBALE DELLA TUMOLAZIONE DELLE OSSA TROVATE NELLE TOMBE DEI GLOSSATORI.

Regia Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna.

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento novanta quattro, questo giorno di venerdì primo del mese di giugno, alle ore 8 e $^1/_2$ antim. in Bologna nella chiesa di S. Francesco in Piazza De' Marchi si sono adunati:

il *Consiglio Direttivo e Amministrativo* della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna nelle persone dei signori:

prof. comm. GIOSUE CARDUCCI, Senatore del Regno, Presidente,
n. u. cav. dott. ENRICO BOTTRIGARI, Consigliere,
cav. ALFONSO RUBBIANI, Tesoriere,
e prof. CARLO MALAGOLA, Segretario;

e la *Commissione per la fabbrica di San Francesco* nelle persone dei signori:

conte cav. dott. NERIO MALVEZZI, Presidente,
conte cav. dott. FRANCESCO CAVAZZA, Tesoriere,
marchese dott. TOMMASO BOSCHI,
e dott. ADOLFO MERLANI.

È opportuno premettere che sino dal 21 agosto 1874 la R. Deputazione di Storia Patria anzicitata, a mezzo della Prefettura di Bologna, muoveva ricorso al Governo perchè la chiesa monumentale di S. Francesco, allora adibita a magazzino del Genio Militare, fosse ridonata alla città e al decoro dell'arte italiana; e che, ripresi dalla Deputazione gli uffici nel 1877 coll'aiuto volonteroso e costante del Municipio, e superati molti ostacoli sorti, otteneva nel 1886, colla cooperazione dei nostri Soci Marco Minghetti e conte Nerio Malvezzi e dell'on. Deputato comm. Ulderico Levi, che il tempio fosse finalmente riaperto al culto.

Similmente nella seduta del 28 novembre 1886 la R. Deputazione di Storia Patria alla notizia della indetta celebrazione dell'VIII Centenario dalle origini dello Studio Bolognese, additava e si proponeva come concorso degno di tanta solennità restituire al pristino onore le tombe dei glossatori che furono tanta parte della fama mondiale dello Studio, incaricando il Socio effettivo cav. Alfonso Rubbiani della relazione che determinò i modi per tradurre in atto il concetto.

Poscia, quando della possibilità dell'opera s'era perduta ogni speranza per le difficoltà finanziarie e per quelle dal Ministero del Tesoro opposte al trasloco degli uffici finanziari dai locali da demolirsi (sorgenti sopra l'area in cui le tombe dovevano nuovamente innalzarsi), il felice augusto desiderio di S. M. Margherita Regina d'Italia, che visitò il tempio di S. Francesco addì 7 maggio del 1888, indusse il Ministro di Pubblica Istruzione, on. Boselli, a far rimuovere ogni ostacolo e a prestare il sussidio dei mezzi opportuni, che salirono a lire 40,610, aggiunte poi altre lire 5,000 dalla Provincia di Bologna per miglior complemento dell'opera e pel ristauro della tomba dell'altro leggista Pietro de' Canetoli. Posti pertanto in maggior evidenza ed onore gli avanzi delle tombe di Accursio e di Odofredo, e trasferiti dalla Certosa in S. Francesco nell'agosto del 1888 quelli del monumento di Rolandino De' Romanzi, e incaricato dal Ministero di Pubblica Istruzione il cav. Alfonso Rubbiani il 22 novembre 1889 a dirigere i lavori di restauro delle tre tombe, essi furono ripresi nel febbraio del 1890. Di quella di Accursio restavano due lati del basamento e del peristilio superiore, e fu compiuta e fornita dell'arca mancante, rimessavi l'iscrizione e sovrappostavi la guglia di cui esistevano due tratti. Della tomba di Odofredo rimaneva la sola parte rivolta a levante con quattro colonne della loggetta, già circondante l'arca, e con tre del peristilio a terreno, fra le quali erano infissi due lati dell'arca primitiva; e fu anche questa rifatta, e di nuovo scolpita l'antica iscrizione e restituito il cappello piramidale a mattoni vetrati. E similmente si ricostruì la base alla tomba di Rolandino de' Romanzi (ripostavi la primitiva iscrizione) nel luogo stesso ove si accertò essere stata finchè nel 1804 fu disfatta; e si ripristinarono sopra la base gli avanzi riportati dalla Certosa coll'arca antica, aggiunti i pezzi mancanti e la guglia.

All' inizio dei lavori nel 1888, nella cella inferiore del monumento di Accursio si rinvennero resti umani di uno o più scheletri, e due cranii situati al disopra di uno strato di rottami e così si trovarono altre ossa in un loculo, immediatamente scavato sotto gli avanzi del monumento d' Odofredo quando l' arca fu manomessa al principio del nostro secolo, dopo che già nel 1713 la tomba era stata più che dimezzata per la costruzione della Cappella del Crocifisso. Le quali ossa, secondo la perizia del dott. Giulio Melotti, appartenevano ad uno scheletro solo d' uomo di età piuttosto avanzata, e, dallo stato in cui si trovarono, lasciavan credere essersi conservate, prima che in quel loculo, in luogo asciutto come nell' arca sul monumento. Ai 4 di agosto del 1888, anche le ossa trovate entro la tomba di Rolandino de' Romanzi, trasferite già con parte del monumento alla Certosa, si ricevettero dal cav. Rubbiani in consegna con quello. E quindi le ossa rinvenute nella cella del monumento di Accursio, e le altre presso quello di Odofredo, e quelle tolte dall' arca di Rolandino de' Romanzi, si raccolsero in tre distinte casse di quercia fornite di opportune scritte indicative incise sul piombo) depositate da prima temporaneamente nella cella inferiore del monumento di Accursio, ed indi a poco consegnate all' on. Commissione per la fabbrica di S. Francesco e dalla medesima chiuse nell' antica tomba sotterranea scavata nell' abside principale del tempio, dove fin qui si sono conservate.

Ed ora, dalla medesima Commissione fatte estrarre da questa tomba le tre casse suddette contenenti le ossa umane già nei sepolcri dei glossatori, e deposte sul pavimento dell' abside, le medesime, premesse le cerimonie del rito religioso, vengono aperte alla presenza di tutti gl' intervenuti: e dalla Commissione della fabbrica di S. Francesco se ne fa consegna alla R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne.

Le tre casse sono di forma quadrangolare in legno di quercia con coperchio superiormente aderente, fermato con viti.

La prima di queste casse contenente i resti umani trovati nel 1888 nella tomba degli Accursii, ha, sopra, una lamina di piombo colle parole: « *Ossa rinvenute nella tomba di Accursio, glossatore delle leggi romane, quando si intraprese il ristauro della tomba. Giugno 1888.*» E nella cassa, entro un tubo di piombo, si è posta la

seguente memoria, stampata su pergamena, colle firme del Presidente e del Segretario della R. Deputazione: « QUESTE OSSA RINVENUTE NEL GIUGNO MDCCCLXXXVIII NELLA CELLA SOTTERRANEA DEL MONUMENTO DI ACCURSIO E FRANCESCO D'ACCURSIO, DEMOLITO IN GRAN PARTE NEI PRIMI ANNI DEL SECOLO XIX, FU GIUDICATO CHE FOSSERO STATE FINO A QUEGLI ANNI RIPOSTE NELL'ANTICA ARCA MARMOREA SOPRASTANTE, RICONOSCENDOSI IN ESSE ANCHE PER PERIZIA D'ARTE GLI INDIZII DI UNA SIFFATTA PRECEDENTE TUMULAZIONE E CONSUMAZIONE. E RISTAURATO IL MONUMENTO, NELL'ARCA RINNOVATA FURONO RACCOLTE IL I.° DI GIUGNO MDCCCXCIV PER CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ROMAGNE ». E quindi chiusa la cassa colle viti, e posta sopra di esse l'impronta del sigillo della Deputazione, in cera rossa, si è legata con funicella in croce coi due capi fermati sotto il medesimo sigillo pure in cera rossa.

La seconda cassa contiene i resti di uno scheletro, trovati nel 1888 nel loculo presso il monumento di Odofredo, descritti nella citata perizia del Dott. Melotti, e va distinta colla leggenda, incisa in piombo esternamente: « *Ossa rinvenute nella tomba di Odofredo. Giugno 1888* ». Anche in questa cassa si è collocato un tubo di piombo con entro un'iscrizione stampata su pergamena, del tenore che segue, e firmata come la precedente: « QUESTE OSSA RINVENUTE NEL GIUGNO MDCCCLXXXVIII IN UN LOCULO SOTTO GLI AVANZI DEL MONUMENTO DI ODOFREDO, FU GIUDICATO CHE FOSSERO STATE RIPOSTE NELL'ANTICA ARCA MARMOREA SOPRASTANTE CONSERVATASI IN SUO POSTO FINO AI PRIMI ANNI DEL SECOLO XIX, RICONOSCENDOSI IN ESSE ANCHE PER PERIZIA D'ARTE GLI INDIZII DI UNA SIFFATTA PRECEDENTE SEPOLTURA E CONSUMAZIONE. E, RESTAURATO IL MONUMENTO, NELL'ANTICA ARCA RESTITUITA FURONO RACCOLTE IL I.° DI GIUGNO MDCCCXCIV A CURA DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ROMAGNE ». La cassa si è chiusa colle viti e sigillata e legata in croce nel modo identico della precedente.

La terza cassa poi contiene le ossa già esistenti entro l'arca di Rolandino de'Romanzi. Ha, sulla lamina di piombo affissa all'esterno, le parole: « *Ossa di Rolandino de' Romanzi. Giugno 1888* », e in essa pure si è acchiuso un tubo di piombo con iscrizione stampata su pergamena firmata come sopra, e così concepita: « QUESTE OSSA CONSERVATE FINO AL MDCCCIV NELL'ANTICA ARCA MARMOREA DI RO-

landino de' Romanzi, portate al cimitero comunale quando in detto anno il monumento vi fu trasferito, qui nel monumento stesso ristaurato nell' antica arca ricomposta furono rese il i.° di giugno mdcccxciv, a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne ». Ed anche questa cassa si è chiusa, legata e sigillata nello stesso modo e collo stesso sigillo delle due precedenti.

Compiute, come si è esposto, la revisione, chiusura e sigillazione delle tre casse, le medesime, sempre sotto l' assistenza del Consiglio e della Commissione predetti e dei testimoni, si sono fatte trasportare nel sacrato dietro l' abside della chiesa di S. Francesco; ed ivi aperte le tre arche dei monumenti, si è posta la prima delle descritte casse entro l' arca di Accursio, la seconda entro quella di Odofredo e la terza entro quella di Rolandino de' Romanzi, calandosene poscia i coperchi.

Gl' intervenuti sono poi ritornati alla tomba d' Accursio, nella base della quale si è scoperta dal signor senatore Carducci, Presidente della R. Deputazione di storia patria, la iscrizione che qui si riporta, incisa a memoria del fatto :

« Questa tomba di Accursio e Francesco d'Accursio e l'altre due di Odofredo e di Rolandino de' Romanzi, glossatori delle leggi romane nel secolo xiii, in più parti guaste e quasi nascoste da recenti edifizii, furono per grazioso desiderio di Margherita Regina d'Italia, dal Ministro della Pubblica Istruzione restituite, avendo la Provincia di Bologna aumentato le somme necessarie ai lavori, l' anno mdccclxxxviii intrapresi nei giorni solenni dell' ottavo centenario dalle origini dello Studio Bolognese, l' anno mdcccxciii compiuti.

La Deputazione di Storia Patria, che, preside Giovanni Gozzadini promosse l' opera e, preside Giosue Carducci la curò, il I.° di giugno mdcccxciv rendendosi agli antichi avelli le ceneri rinvenute, pose ».

Parimenti dal suddetto signor Presidente si è scoperta un' altra lapide, murata presso la tomba ricostruita di Pietro de' Canetoli, che ricorda:

« L' anno mdcccxciii il sepolcro di Pietro dei Canetoli leggista e milite famoso, riposte in luogo le scolture che erano disperse, fu restituito a spese della Provincia di Bologna e per cura della R. Deputazione di Storia Patria ».

In fine tutti gl'intervenuti sono ritornati nella Chiesa di San Francesco, ed ivi, da me sottoscritto Segretario della Deputazione di Storia Patria data lettura del presente verbale d'uffizio, lo hanno meco sottoscritto i signori del Consiglio Direttivo e Amministrativo della Deputazione e i signori Membri della Commissione della fabbrica di San Francesco, e, come testimonii, i Membri e Soci della R. Deputazione presenti in fede di quanto è sopra narrato.

Del presente Verbale si redige un solo originale, da comunicarsi in copia al Ministero di Pubblica Istruzione, alla Deputazione Provinciale, al Sindaco, al Rettore della R. Università, all' Archivio di Stato di Bologna, e alla Commissione per la fabbrica di San Francesco.

Giosue Carducci pres. della r. Deputazione storica
Enrico Bottrigari, Consigliere
Alfonso Rubbiani
Nerio Malvezzi, Pres. della Comm.e per la Fabbrica di S. Francesco
Francesco Cavazza
Tommaso Boschi
Adolfo Merlani
Umberto Dallari Socio eff.° della R. Deputaz.e di Storia Patria
Giuseppe Brini Socio corr. della Deputaz.e
Silvio Trovanelli Socio corrispondente
Giambattista Palmieri Socio corrispondente
Francesco Giorgi Socio corrispondente
Carlo Malagola Segretario della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne.

(L. ✠ S.)

NOTIZIE STORICHE

SU GLI ANTICHI CONTI DI BERTINORO

---

*

Il « castrum Iesubeum » feudo della Chiesa romana.

Tra le molte denominazioni che Bertinoro ebbe in antico, e delle quali parla Vincenzo Carrari nella prefazione alla « Istoria della Romagna [1] », e assai largamente e coi criterî filologici del suo tempo Gian Battista Morgagni nella XIII^a delle « Epistolae Aemilianae [2] » e negli « Appunti di Storia romagnola [3] », una delle meno conosciute, ma delle più certe, per i documenti pubblicati dal Conte Marco Fantuzzi [4], è quella di « Castrum Iesubeum », o di « Castrum Sussubium » come si legge in un passo del Cardinal d'Aragona [5].

Se questa seconda forma è solo nella grafia diversa dalla prima, e così pensarono gli Annalisti Camaldolesi [6] e lo stesso

[1] *Istoria della Romagna*, di Vincenzo Carrari, inedita, nella Classense di Ravenna.

[2] *Epistolae Aemilianae*, con molte correzioni ed aggiunte autografe. Fondo G. B. Morgagni. Biblioteca Comunale di Forlì.

[3] Manoscritti della Biblioteca Comunale di Forlì. Fondo G. B. Morgagni, n.° 38.

[4] *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, del Conte Marco Fantuzzi, *Venezia, MDCCCIII*, Vol. IV, p. XIII.

[5] *Cenni*, Codic. Carol. T. I, p. 66 e T. II, 308.

[6] *Ann. Camald.* Vol. I, 123b, 267c, A. 414c — Vol. III, p. 331.

Fantuzzi [1], Bertinoro avrebbe fatto parte dei beni donati da Pipino alla Chiesa romana, come sono notati da Anastagio bibliotecario nella vita di Stefano II. È provato, in ogni modo, che i Papi, da parecchi secoli in qua, credettero quel castello di loro spettanza. Così, poichè fu morto il Conte Rainerio, Papa Celestino II, nel cedere, il 29 Dicembre 1141, a Pietro di Onesto di Ravenna, tutore dei pupilli, quanto i Conti di Bertinoro tennero delle terre di S. Pietro nella Romagna o altrove, dice quel castello « iam longo tempore a Sancta Romana Ecclesia subreptum [2] »; e Papa Alessandro III, confermandone il possesso nel 1177 a Gerardo Arcivescovo di Ravenna, afferma che l'esarcato e il ducato di Ravenna, e quindi anche Bertinoro, che v'è dentro, fu della Chiesa di Roma, la quale ne fe' dono agli Arcivescovi di quella città [3].

Quando ciò avvenne, e se fu in virtù di atti violenti, o piuttosto di spontanea dedizione, come può far credere il testamento del primo conte Ugo [4], non sappiamo in modo sicuro. È però noto che il 29 Dicembre dell'anno 1000, Ottone III concesse, tra gli altri beni, a Neone Arcivescovo di Ravenna e a' suoi successori il contado bobbiense, forlivese, e foropopiliense *con le città e loro distretti*, perchè erano diventati apertamente nemici della Repubblica e della Chiesa di Ravenna; e che il 24 Novembre dell'anno dopo, 1001, la stesso Ottone III confermò « al dilettissimo e famigliarissimo e angelico Arcivescovo Federico (successo a Neone il quale, di propria volontà, si era ritirato) » dette concessioni, e gli diede potere e giurisdi-

[1] *Op. cit.* T. IV, p. XII e segg. V.i anche il *Prospetto* del T. VI per l'ubicazione del castello; il quale, per ragioni che qui non si riportano, sorse certamente dov'è oggi Bertinoro.

[2] V. App. alla presente monografia n.° XII, p. 241. — Il Ficker però riconobbe in ciò non un diritto, ma una preparazione del passaggio di Bertinoro alla Chiesa. (*Forschungen zur Reichs- und Recktsgeschicte Italiens von* D.r Iulius Ficker, *professor an der R. K. Universitaet zu Innsbruck. Jnnsbruck Verlag der Wagner' Schen Universitaets. Buchhandlung, 1868, 1874,* p. 307, p. 218).

[3] App. n.° XVI, p. 248.

[4] App. n.° II, p. 229

zione dal mare Adriatico sino alle Alpi, e dal fiume Reno sino al fiume Foglia [1].

A quell' anno, dunque, o in quel torno, risale, con molta probabilità, l' origine della Contea bertinorese, la quale, da umili principî, andò via via ingrandendosi, e superò poi, con la gloria del nome e della potenza, la più gran parte di quelle altre non poche che, fin dalla seconda metà del secolo X, si erano sovrapposte ai ducati. Ciò si dovette, più particolarmente, e alla sua felicissima positura e all' opera coraggiosa, e, non rade volte, soverchiatrice dei nobili uomini che ne furono investiti, appartenenti tutti, o nel maggior numero, ad una delle più illustri famiglie di Romagna, la « Aunesti » o « Honesti » di Ravenna.

La « Gens Honestia ».

Di questa famiglia non si può dire, con certezza, quale sia la vera origine. Perchè alcuni storici la riportano ai re Langobardi, o ai Duchi di Benevento; altri a Giovanni Duca di Persiceta, figliuolo di Ursone Duca, vissuto circa il 776, o ai Sassi, signori di Monte Sasso (secolo IX), ed altri a Martino Duca di Gregorio Duca, del quale si hanno notizie intorno all' 889.

Nè queste sono tutte le opinioni che corrono al proposito, ma le principali. Certo è però, a testimonianza del Rossi [2], che questa famiglia fin dall' 824 era fra le ravegnane più illustri; e che, per consentimento generale degli storici romagnoli antichi e moderni, era anche detta dei Duchi. « De Honestis vero appellabantur quia sic proprio nomine cognominabantur, et quoniam gubernatores Ravennae saepe fuere cum titulo ducali (gu-

[1] Carrari, *Op. cit.* sotto l' a. 1000 e 1001.

[2] Hieronymi Rubei, *Historiarum Ravennatum, libri decem. Venetiis, M.DLXXXIX*, lib. V, p. 239.

bernatores Ravennae tunc vocabantur Duces) ideo semper retinuerunt cognomen Ducum, prout in multis monumentis patet [1] ».

Dal propagarsi poi largamente assunse anche altri cognomi, tra i quali sono noti quello « De Saxo » « quoniam erant comites ac domini Montis de Saxo », di Alidosii, Dusdei, Tiberti e Traversari; e contrasse parentela con le più illustri case di Romagna e d'Italia, quali furono gli Accarisii e i Caccianemici di Faenza, gli Aguselli e gli Almerici di Cesena, gli Arcani, i Bandi, i Beccari, i Bernardini Conti di Massa, i Bertazzoli, i Fattiboni, i Galeffi, i Gualaquini, i Martinelli signori di M. Pietra, gli Orgogliosi di Forlì, i Conti di Carpegna, di Castel Fenocio, i Marchesi de Exemptis o della Salsa di Rimini, i Della Faggiuola di Città di Castello, i Fontani di Ferrara, i Frangipani di Roma, i Guidi di Toscana, i Malatesta, i Monaldi e i Polentani.

E alla nobiltà dei natali e alla dignità della numerosa famiglia si aggiungevano le straordinarie ricchezze dei vasti possedimenti sparsi nel territorio di Rimini, di Bobbio, del Montefeltro, di Cervia, di Fano, di Faenza, di Forlì, di Pesaro, di Cesena e di Ravenna, senza contare quelli posti entro queste due ultime città. La Chiesa di Porto, Mercato Saraceno e il Monastero di S. Michele Arcangelo sono i monumenti che meglio dimostrano l' alto grado di potenza al quale gli Onesti arrivarono [2].

[1] Iacopo Sassi. Vedi più avanti. È degna di osservazione anche la nota seguente che precede un processo sopra la discendenza di alcuni Onesti, nobili d'Arezzo, dei quali fu procuratore Gian Claudio Zirardini, ravennate. « Lineales origines nobilissimae Saxorum aut Honestorum familiae ut colligitur ex historicis et scripturis ex qua ortus est S. Romualdus Congregationis R.R. P.P. Camaldulensium fundator. Haec familia ortum duxit a Romualdo filio Grimualdi Ducis Beneventi qui primo imposuit filio nomen Romualdi, et a regno expulsi Ravennae incolae fuerunt, ibique domicilium sumpserunt, nomenque Ducum propter nobilitatem familiae retinuerunt usque ad Ugonem Comitem nuncupatum de Saxo, qui a Monte Saxo originem duxere. Erantque huiusce loci Domini ac Comites; inter quos primus fuit Pater Sancti Romualdi ». (Archivio Comunale di Ravenna, Laici. Liti diverse dal 1738 al 1751, n. 434).

[2] Marco Fantuzzi, *De Gente Honestia, Caesenae, MDCCLXXXVI.*

A questa famiglia, dunque, e, secondo alcuni, a quel ramo di essa ch' ebbe con la signoria di Monte Sasso il titolo di Conti verso il secolo IX, toccò anche la signoria di Bertinoro. Al quale effetto debbono aver concorso oltre le relazioni politiche tra Ravenna e Castel Cesubeo, quelle tra privati, le quali non furono poche e, tenuto conto dei tempi, di non poca importanza.

Delle carte che si riferiscono a queste basta ricordarne alcune. Nell' a. 950 circa « in turre majore q. est infra Castro Cesubeo » fu tenuto un placito generale da Andrea Dativo, in una vertenza fra Paolo Diacono Abate di S. Tommaso fuori di Porta S. Lorenzo, figlio del fu Paolo Duca di Traversara di Ravenna, e alcuni Conti, alla presenza di grandi signori « fulgidae nobilitatis viri, bonae opinionis, et laudabilis famae » e con l' assistenza di Giovanni « popilliensis territorii » tabellione di Ravenna [1]. Nel 958, a dí 16 Giugno, Sergia Abadessa del Monastero di S. Maria a Cereseo in Ravenna, concesse a livello tre once del fondo Bevano nella Pieve di S. Maria sul monte di Castel Cesubeo [2]. Il 12 Agosto del 1003, Federico, Arcivescovo di Ravenna diede in enfiteusi a Pietro e a Deusdedit tre oncie di terra nel fondo detto Villa Magna posto « in territorio Popiliense, plebe Castri Cesubei [3] ». Nel 1004, il 19 Gennaio, Ramverga Abadessa del Monastero di S. Maria in Cereseo, più sopra ricordato, concesse a livello l' ottava parte del fondo Bevano [4]. Il 18 Dicembre del 1018, Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, cedette in enfiteusi al Monastero di S. Maria d' Urano e, nominatamente, a Pietro, Abate di detto Monastero, alcuni fondi « in territ. pupiliens. plebe Sanctae Mariae quae vocatur Castro Cesubeo [5] ». Nel 1122, il 1° Maggio, Gualterio, Arcivescovo di Ravenna, diede in enfiteusi a Giovanni trenta tornature di terra « in Massa, territ. popiliense plebe S.^{ae} Mariae in Castro Cesubeo, q. vocatur Bretenoro [6] ».

[1] Fantuzzi, *Mon. Rav.*, T. IV, p. 176.
[2] *Id.* T. I, 148.
[3] *Id.* T. II, p. 367.
[4] *Id.* T. I, p. 237.
[5] *Id.* T. V, p. 273.
[6] *Id.* T. II, p. 371.

Oltre questi esistono alcuni atti che si riferiscono proprio agli Onesti-Duchi. Uno è del 27 Marzo 1126 e ricorda un Onesto, figliuolo di Onesto, che, col consenso di sua moglie, vende a Giovanni « De Bertenorio » una casa nella regione di S. Maria in Virtute di Porta S. Lorenzo, a lato della piazza maggiore di Ravenna [1]; e l' altro è del 19 Settembre 1178, per il quale Giovanni Duca, testando, lascia al Monastero di S. Maria d' Urano dodici tornature di terra del feudo che un tal Ansedise « detinuit suo iure [2] ». Ma ancor più importante è quello dell' 11 Maggio 973. Pietro Duca e Conte, figliuolo del Conte Severo, col pieno consenso di sua moglie Azia, illustrissima contessa, concede e supplichevolmente offre alla Chiesa di S. Apollinare nuovo in Ravenna, perchè ivi si stabilisca la regola monastica di S. Benedetto, moltissimi beni, tra i quali « vinea... quae est posita in fundo « funtanella » in predio podismo, longo, latoque et signato extendente ipsa vinea cum suprascripta vacuamenta sua ab uno capite perticas decempedas sexaginta et novem, et ab alia parte perticas decempedas quadraginta et septem sitas territorio pupiliense plebe Sancte Marie quae vocatur in monte Castro Cesubeo et infra fines eius ab uno latere in strata publica, et ab alio latere juris S. Rofilli, seu a tertio latere fluvio percurrente, atque a quarto latere Cellabura... ». Onesto Arcivescovo « praedicti Sancti Apolenaris timore assensum per omnia praebuit ». Tra i testimoni si nota Pietro, figliuolo del fu Andrea, *ex genere Ducum* [3].

Il primo a fermare questi rapporti di parentela fra i Conti di Bertinoro e gli Onesti fu, per quanto io so, Jacopo Sassi, canonico ravennate, in una sua dissertazione sulla genealogia della famiglia Sassi che, com' ebbero a notare gli Annalisti Camaldolesi e il Fantuzzi, si trovava manoscritta nell'archivio del Monastero di Classe a Ravenna [4]. Egli intese a dimostrare che

[1] *Id.* T. II, p. 112.

[2] *Id.* T. III, p. 54.

[3] *Id.* T. I, p. 178.

[4] Il titolo della dissertazione è il seguente: *Nobilissimae Saxorum familiae linealis series prout ex scripturis, diaceptis, ac instrumentis, quae ego Iacobus Saxius S. Ravenn. Eccles. Canonicus colligere potui. A. 1590.*

S. Romualdo è del ramo degli Onesti, detto dei Sassi, ed asserisce che in un documento dell'a. 970 è ricordato « Ugonem Sergii, cognomine Saxum, comitem Flumanae, Pertesedae, arcis Hermicis, et castelli de Saxo » (il cui testamento fu riportato dal Rossi, nel quale si nomina « Conte di Bertinoro » e lascia una metà del castello di Monte Sasso al Vescovo di Sarsina), e che questo Ugo è fratello di S. Romualdo.

Nella « Genealogia Familiae Honestorum, sive Ducum, 1682 » che si trovava pur manoscritta nel Tabulario dei Canonici di Porto di Ravenna, e che comunemente fu attribuita a Serafino Pasolini, Canonico Lateranense, era inserta nell'albero la famiglia dei Conti Bertinoresi; ed è, ma « extra arborem » in un altro « Stipes » di « Joannes Dux », che tuttavia si conserva in « Memorie e documenti spettanti a varie Chiese di Ravenna, Canonica di Porto », e in altro ancora che si trova nella biblioteca comunale di Forlì, ed è di D. Lorenzo Pantaleone Bargeo Abate Camaldolese, vissuto nella prima metà del secolo XVII.

Il Fantuzzi, a proposito dell'investitura del Conte Ugo, sotto l'a. 1000, nota: « Anonimus hystoricus gentis Honestiae, aliique non dubitarunt Comites Brettinorii ex Honestiis descendere. Num. 371. Certe ex charta a. 1144. n.° 101 huiusce rei aliquod indicium apparet, unde non alienum inter Honestorum monumenta, illa etiam Comitum Brettinorii inserere [1] ». E al num. CI « An. 1144. Decemb. 29 — Jam diximus aliquos credidisse Comites Brettinorianos de eadem gente Honestia fuisse. Certe tutela Petri de Honesto non leve indicium praesefert saltem alicuius affinitatis. Sed Honestii habuerunt etiam bona a Cavalcacomite possessa post extinctionem huius familiae. Num. 159, 161 etc. et jure pontificiarum concessionum Num. 152, 159. Hinc vero proximum est haec accidisse vi declarationis Coelestini Pontificis proximiores respicientis, et proinde relatam opinionem non parum virium adquirere est iudicandum [2] ».

Un'altra prova ancora — fin qui non accennata — si può

[1] *De Gente Honestia.*
[2] *Id.*

avere col riscontrare a quale famiglia appartennero ab antico i beni allodiali dei Conti Bertinoresi.

Nel testamento del Conte Ugo sono ricordati come suoi beni proprî « Monte Sasso » del quale vuole sia restituita la metà al Vescovo di Sarsina, perchè ingiustamente la teneva, e altri, ma in termini generali, « in montaneis partibus, in Marchas, in partibus Romaniae [1] ».

Ora che gli Onesti abbiano avuto dominio su Monte Sasso, non v'è dubbio, come appare dai documenti pubblicati dal Fantuzzi nel « De Gente Honestia » contrassegnati dai numeri 142, 154, 156, 161, 186, 187.

I beni poi ai quali accenna « in partibus montaneis », come si vedrà meglio nei testamenti de' suoi successori, erano specialmente nel territorio di Bobbio e del Montefeltro — e da tempo antico — come provano i documenti che portano i numeri 7, 25, 106, 130, 142, etc.; il primo dei quali è dell'a. 860 circa, ed è una petizione di Onesto, glorioso Duca, e di Rodelinda duchessa sua moglie, alla Chiesa di Ravenna.

È anche fuor di dubbio che gli Onesti ebbero beni nelle Marche e, nominatamente, in quel di Fano e di Pesaro. Così abbiamo una carta del 17 Novembre dell'a. 953 (Num. XIX) con la quale Maria, Abadessa del Monastero di S. Martino, dà in enfiteusi a « Johanni nobili viro filio Honesti et Anne nobili femine jugalibus » alcuni appezzamenti di terra fuori Porta Anconetana nella città di Fano. Abbiamo poi una carta dell'a. 973 (Num. XXVII) con la quale l'Arc. Onesto dà pure in enfiteusi a « Honesto nobili viro filio Johannis et Mariae jugalibus » dei beni nel territorio di Fano e di Pesaro. Tra i testimoni va notato il nome di Andrea *ex genere Ducum*.

Quanto poi a quelli ricordati « in partibus Romaniae » basterà, per ora, accennare i beni che gli Onesti ebbero nel Riminese « prope flumen Use » e altrove, indicati nei numeri 4, 11, 57, e che risalgono rispettivamente all'820 circa, al 903, al 1067.

[1] App. n.° II, p. 229.

Morto poi Cavalcaconte II, dovendo questi beni, per l'atto del 29 Dicembre 1144 [1] di Celestino Papa e nel caso venissero a morire i figliuoli maschi del Conte Rainerio « sine legitimis liberis » e la madre loro Aldruda, toccare « ad illos proximiores cognatos pupillorum in quibus romana curia cum Baronibus pupillorum aut major pars illorum convenerit », vedremo, in aggiunta alle carte ricordate dal Fantuzzi, che, quantunque Cavalcaconte donasse al Papa Bertinoro colle dipendenze «et totam terram suam», questa, col tempo, ritorna o tutta, o in parte agli Onesti di Ravenna, con atto del 27 Agosto 1287, in cui si fa menzione della cospicua eredità di Onesto degli Onesti, e si ricorda, tra i beni ereditati, Monte Sasso e S. Damiano; e con altro del 30 Agosto 1292, col quale Giovanni Fantino degli Onesti vende all' Arc. Bonifacio la sua porzione di alcuni beni e castelli, e cioè: « medietatem tertiae partis de omni eo et toto quod fuit in toto.... castro et curte Taybi, quod fuit de jurisdictione D. Cavalcaco.... tam in omnibus et singulis aliis bonis, juribus et jurisdictionibus » [2].

Per queste prove sembra che si possa con quasi certezza affermare la consanguineità dei Conti di Bertinoro con la famiglia Onesti di Ravenna. E a questa conchiusione non so che si opponga, tra gli storici di cose romagnole, altri che l' Amadesi, il quale li dice « de familia Cavalcacomitum », e che furono chiamati « Cavalcacomites », senza avvalorare con documenti questa sua affermazione [3].

Serie dei Conti.

La più antica serie dei Conti bertinoresi è, per quanto mi consta, quella attribuita comunemente a Serafino Pasolini Canonico Lateranense, e che risale al 1682, non potendosi consi-

[1] App. n.° XII, p. 241.

[2] Fantuzzi, *De Gente Honestia*, p. 70-73.

[3] Schede manoscritte esistenti nella Classense. Nota alla pag. 351, linea 35 delle *Istorie* del Rossi.

derare come tale l' accenno ad alcuni di essi riportati nell'albero della famiglia Onesti che si trova manoscritto nella biblioteca Comunale di Forlì, ed è opera di D. Lorenzo Pantaleone Bargeo Abate Camaldolese (1617), nè lo « stipes » di Giovanni Duca, della Classense, dove « extra arborem » sono notati alcuni nomi di questi Conti, senza data e senza firma di autore. La serie pasoliniana, com' è riportata dal Fantuzzi, dà:

1°) Ugone — figlio di Gerardo Console di Ravenna nell' a. 941.

2°) Gerardo — figlio di Ugone.

3°) Ugone II — figlio di Gerardo.

4°) Cavalcaconte — figlio di Ugone II.

5°) Rainerio — figlio di Cavalcaconte.

Dopo il Pasolini fecero un « excursus, neque inutiliter, neque iniucunde » sui Conti bertinoresi gli Annalisti Camaldolesi, i quali diedero i nomi dei Conti e segnarono la loro parentela nel modo seguente [1]:

1°) Ugo — investito dall' Arc. Giovanni l'a. 997. Furono suoi figli Maria e Gerardo.

2°) Gerardo — detto forse anche Ugo — al quale nel 1046 il pseudo-arcivescovo di Ravenna Giberto allogò e confermò il castello di Bertinoro, con le due ville di Trentola e di Bosazio. Morì nel 1062, e lasciò una figliuola di nome Drudizia ed un figliuolo non nominato, ma detto, forse, Gerardo come il padre.

3°) Gerardo — investito nel 1076 dall' Arc. Wiberto. Gerardo fu padre ed avo di Cavalcaconte o Cavalca.

4°) Cavalcaconte o Cavalca — investito dall' Arc. Gualterio l' a. 1130. Fu suo figliuolo

5°) Rainerio — investito dall' Arc. Gualterio l' a. 1142. Questi sposò Aldruda Frangipani e lasciò un figliuolo di nome Rainerio « ex primo Rainerio suscepto ».

6°) Rainerio — morto nel 1177 a Venezia. Non lasciò figliuoli, e pare abbia avuto anche il nome del padre, Cavalcaconte.

[1] *Ann. Camald.* V. 3, lib. XXX, p. 328 e segg.

Per il Fantuzzi — secondo lo stemma dei Conti Onesti, posto alla fine del libro « De Gente Honestia » — la serie dei Conti è così determinata:

Ma nei « Monumenti Ravennati », in seguito a un più minuto esame, il Fantuzzi ebbe a correggersi così [1]:

1°) Ugo — (1004? 1039). Fu suo antecessore Agabito console di Ravenna.

[1] *Mon. Rav.* T. IV, Prospetto dal p.° XVI al p.° XX.

2°) Gerardo I, figliuolo di Ugo (1049 . 1062).

3°) Gerardo II, figliuolo di Gerardo I, secondo la supposizione degli Annalisti Camaldolesi, o figliuolo di Ubolinello della Marca (1062 . 1130 ?).

. . . .

4°) Cavalcaconte I, dopo l' interruzione della serie (1130 . 1142).

5°) Rainerio, figliuolo di Cavalcaconte e sposo di Aldruda Frangipane (1142 . 1144).

6°) Aldruda e i figliuoli Cavalcaconte e Rainerio, sotto la tutela di Pietro di Onesto di Ravenna.

7°) Cavalcaconte II (. . . . † 1177) figliuolo di Rainerio e di Aldruda.

Anche per le mie ricerche, come meglio si rileverà in seguito, i Conti bertinoresi si succedono nel modo indicato dal Fantuzzi, ma non è esclusa la probabilità che tra Girardo I e Girardo II vi possa essere stato un Ugo II, e si può credere che la serie non sia interrotta con Girardo II. Ulteriori documenti, che non debbono mancare, chiariranno meglio la cosa: intanto, con le carte che oggi si conoscono, si deve tracciare la serie genealogica dei Conti nel modo seguente:

1°) Ugo I (1004? 1039) successo ad Agabito, non console di Ravenna, ma probabilmente figliuolo di Pietro console di Ravenna. Sono suoi figliuoli: Girardo, Ubolinello, Maria.

2°) Girardo I, figliuolo di Ugo I (. . . . 1062). Ha due figli: Ugo e Drudicia.

3°) Ugo II, probabilmente figliuolo di Girardo I. (1056 . 1063).

4°) Girardo II, nipote di Ugo I. (1076).

5°) Cavalcaconte I . . . . (1130 . 1142).

6°) Rainerio di Cavalcaconte I e marito di Aldruda (1142 . 1144).

7°) Aldruda e i figli sotto la tutela di Pietro Onesti di Ravenna (1144).

8°) Cavalcaconte II di Rainerio (. . . . † 1177).

★

Il Conte « Ugo I. »

Del Conte Ugo I resta l'atto d'investitura e il testamento; e sono andati perduti o smarriti, come si rileva da questi, un « instrumentum factum per manus » di Demetrio notaio cesenate, una « cartula » un « capitolare » e alcune promesse fatte a lui dall'Arcivescovo che l'aveva investito. È poi riportato il suo nome in certe pensioni pagate alla Chiesa di Ravenna [1], in una relazione di concessioni fatte dagli Arcivescovi ai Conti [2], e nei patti imposti dall'Arc. Giberto al Conte Gerardo nel confermargli il castello di Bertinoro ed altri beni.

Di questi documenti due sono veramente importanti, vale a dire quello d'investitura e il testamento; ma gli altri servono quasi solo a fermare l'età in cui egli visse, o a indicare il vincolo di parentela col suo successore, il Conte Girardo.

Veramente, meglio che « atto d'investitura », com'è generalmente chiamato il primo di essi, sembra atto di libera sudditanza, e di patti tra Conte e Arcivescovo. Il Conte, di sua volontà, e in un co' figliuoli e cogli eredi, dà e concede all'Arcivescovo Giovanni e a tutti i suoi successori il castello di Bertinoro con quanto gli era annesso, da Casale alle Croci di Forlimpopoli, da Monte Alto ai confini di Polenta; e promette di pagare a lui e a' suoi successori, nella festa di S. Apollinare, il tributo di dodici monete d'oro. L'Arcivescovo, a sua volta, si obbliga al Conte di atterrare il Castello di Monte Maggio in modo che non possa più essere riedificato, e di ingiungere agli abitanti, quando siano venuti ad accasarsi a Bertinoro, di dare a lui il censo ch'erano soliti di pagare alla curia ravennate. Il Conte si obbliga ancora di accompagnar l'Arcivescovo, quando anderà a Roma, a proprie spese; e se questi si moverà contro i nemici nelle terre romane promette di accompagnarlo con cin-

[1] App. n.° IX, p. 238.
[2] App. n.° IV, p. 231.

quecento uomini, e con venti, se oltre Po; e sarà tra i primi così nel combattere in guerra come nel comporre la pace, e lo servirà con ogni fede. Nella festa di S. Apollinare non mancherà di andare alla sua curia, e non farà conoscere ad alcuno i secreti che gli saranno affidati; e, morendo, lascierà all'Arcivescovado il destriero, un buon *bisaurio*, un ronzino, la lorica con lo scudo, l'elmo e il vessillo. Termina col ricordare ancora l'abbattimento del castello di Monte Maggio e le emende da pagarsi entro sei mesi, le case che i castellani dovranno intanto abitare, e i luoghi dove avranno a sorgere le nuove. Che se in ciò fare nasca qualche lite, il Conte la farà decidere ai Vescovi di Bologna, di Rimini e di Bobbio.

Dichiara da ultimo che, se non manterrà le sue promesse, pagherà cento libre d'oro eccellente, nel modo stesso che s'era obbligato di fare l'Arcivescovo quando non avesse osservato i patti segnati in altra carta [1].

L'atto d'investitura del Conte Ugo è prodotto dall'Amadesi, dal Savioli, dagli Annalisti Camaldolesi e dal Fantuzzi. L'Amadesi lo riporta all'a. 900, il Savioli al 1102, gli Annalisti Camaldolesi al 997, e il Fantuzzi ai primi anni dopo il 1000 e, più particolarmente, tra il 1004 e il 1006. Non è dato d'indicare le ragioni che indussero l'Amadesi ad attribuire all'atto quella data; ma è probabile che altri sia stato tratto in errore dall'indice del Tabulario Arcivescovile Ravennate redatto da D. Paolo Ginanni, il quale di un atto unico ne ha fatti due, ponendo il primo, cioè l'atto d'investitura, nel 997, e il secondo, in cui si ricorda a quali Vescovi doveva ricorrere il Conte per le liti che avrebbero potuto sorgere dietro all'abbattimento delle case di Monte Maggio, nel 1102 [2]. Il Fantuzzi poi il quale dice di aver preso ad accu-

[1] App. n.° I, p. 226.

[2] « Tab.ii S.ae Eccl.ae Rav.is — Chartas, pergamenas collegit et ordinavit favente Maphaeo Nicolao Farzetto S. Raven. Eccl. Arch. indices generales et particulares confecit et absoluit sub auspiciis D. Ferdinandi Guiccioli S. Raven. Eccl. Arch. D. Petrus Ginannius Ravennas Abbas Monasterii S. Pauli de Urbe — A. D. MDCCXXXXV ».

ratissimo esame la detta pergamena, da prima notò che fuori dell' M iniziale, gli altri numeri « ita deleti sunt ut impossibile videatur eos agnoscere » e più tardi che « l' anno non si potè ben riconoscere, ma solo il primo numero I (forse errore del proto in luogo di M . . .) indicante il mille » [1]. E veramente gli altri numeri riesce impossibile di poter decifrare anche con l' uso dei più adatti reagenti chimici; ma oltre al primo M si leggono con abbastanza facilità le lettere *ill*, cioè *Mill*; e queste, anche con maggiore chiarezza, si ripetono nelle righe immediatamente sotto.

Se non fosse bastato ciò a dimostrare che l' atto presente non può essere anteriore al 1000, il Fantuzzi ebbe ancora a ri levare che in esso si cita un' antecedente investitura del pseudo-Arcivescovo Federico, il quale, secondo l' osservazione dell' A-madesi, usurpò la cattedra ravennate dal 1001 al 1005. Ora l' Arcivescovo che investì si chiama Giovanni; e poichè dopo Federico non vi fu altro Arcivescovo noto col nome di Giovanni che nel secolo XV, così conviene supporre un nuovo Arci-vescovo vero od intruso, il quale sia stato nel lungo tempo della vacanza di quella sede, come ammette l' Amadesi, vale a dire tra il 1004 e il 1013. Ma queste difficoltà sembrano tolte definitivamente da una carta del 1043, nella quale chiaramente si dice che l' Arcivescovo Giovanni concesse Bertinoro al Conte Ugo, e dall' elenco di pensioni pagate dai Conti agli Arcivescovi di Ravenna; il primo dei quali pagamenti è del Conte Ugo, ed è dell' a. 1005 [2].

E però l' investitura di questo Conte, ch' è ritenuto uni-versalmente per il primo, risale molto probabilmente all' a. 1004, o all' a. 1005.

Il testamento del Conte Ugo è del 16 Agosto 1039. Il pic-colo Conte « exiguus Comes » lascia la metà del castello di Monte Sasso al Vescovo di Sarsina, perchè dice di possederlo ingiustamente, e il castello di Monte Frascone al Monastero della Santa Trinità, con quanto egli occupa illegalmente da quelle

[1] *Mon. Rav.* T. IV, p.° XII.
[2] App. n.° IV, p. 231.

parti; e vuole che siano spese per l'anima sua cento libre (d'oro?). E così vuole e comanda che sia suo erede universale il figliuolo *Girardo*, e siano dati alla sorella di Girardo, *Maria*, tutti i beni delle Marche e della Romagna. Che se Girardo dovesse morire senza figliuoli maschi, il castello di Bertinoro con tutte le sue dipendenze, il « pasaio » di Forlimpopoli, Maliano, e quella parte del territorio meldolese che confessa di aver usurpato, debbono essere restituiti all'Arcivescovado. Se poi avrà delle figliuole, diventeranno queste signore di tutto ciò che possiede nei monti, ma non di Bertinoro, perchè non è a lui concesso « ut filiae feminae habeant ». Se però la casa sua resta priva di maschi, vuole che tutti i possedimenti di pianura siano restituiti al detto Arcivescovo, e Civitella « de Galiada », con tutto il tenimento, a S. Ilaro. Dà, infine, libertà al suo servo Uberto e a tutta la famiglia di lui [1].

Del presente testamento si trovano nell'Archivio Arcivescovile ravennate due copie: la prima nella capsa F. n° 1912; la seconda nella capsa J. n° 4138; l'una è scritta da Pietro Notaio e autenticata da Causa, tabellione ravennate, e l'altra da Arialdo notaio del sacro Palazzo, e autenticata da Ravenno, tabellione pur ravennate. Il primo a rendere di pubblica ragione l'atto presente fu il Rossi (Lib. V, p. 281); lo riferirono poi gli Annalisti Camaldolesi (T. II, p. 7), e da ultimo il Fantuzzi (Mon. Rav. T. IV, p. 204, 205). Delle due copie il Rossi pubblicò la prima, la quale è stata fin qui seguita dagli altri storici.

Il Conte « Girardo I. »

Il Conte Girardo, o Gerardo, è secondo nella serie; e convengono in ciò lo « stemma dei Conti Onesti », la « Genealogia » attribuita a Serafino Pasolini, gli Annalisti Camaldolesi e il Conte Marco Fantuzzi.

[1] App. n.° II, p. 229.

Di Girardo ci resta solo il testamento, che il Rossi pubblicò, per primo, nelle sue Storie Ravennati (lib. V, p. 291), e poi il Fantuzzi ne' Monumenti Ravennati (T. IV, p. 215).

Con questo il Conte Girardo nomina eredi il figliuol suo, del quale fu impossibile al Rossi di leggere il nome nella pergamena, e la figliuola sua, di nome *Drudicia*. Alla figlia lascia i beni di S. Maria in Bagno, o, in cambio di essi, dugento libre (d'oro?). Il figlio avrà invece tutte le castella e i beni immobili; ma, se morirà senza figliuoli maschi, tutti i beni di montagna debbono essere divisi tra i figli del fratel suo, *Ubolinello della Marca*, fuori che Monte Frascone e Monte Benedetto che saranno della S. Trinità. Vuole che al Vescovo di Bobbio sia reso Monte Sasso, e che tutta la pianura, vale a dire il castello di Bertinoro con le sue ville e appartenenze, e Maliano siano restituiti all'Arcivescovo di Ravenna; ma specialmente il tenimento di Maliano, come testò il padre suo. A S. Ilario sia ridato ogni suo avere in Galeata. Se poi il figliuolo morirà senza discendenza maschile, Giberto di S. Agata diventi padrone del feudo del quale è investito, e così faccia Pietro Tonrengelli; Berta, Maria e Peppo di Berta siano liberi da ogni onere di servitù. Al Monastero di S. Agata siano dati subito cinque bovi e una giumenta e dieci libre: alla Chiesa di S. Pietro cinque libre; a S. Maria d'Urano la vigna del Corso e cinque libre; al Vescovado di Forlimpopoli dodici libre; alla Pieve di Bertinoro sei libre; a S. Bartolomeo di Mauriano cento soldi; all'Arcivescovo di Ravenna venti libre, il palafreno, il destriero, la lorica e il vessillo, secondo i patti di locazione. Si largiscano in elemosina venti libre e altrettante per messe. Al Vescovo di Forlimpopoli lascia il cavallo bianco, a quello di Cesena la mula, e cinque delle migliori giumente alla Chiesa di S. Severo. A quella di S. Vitale lascia sei libre. Questo egli vuole e comanda, e maledice i disubbidienti [1].

[1] App. n.° V, p. 233.

★

Il Conte « Girardo II. »

Il Conte Girardo I lasciò suo erede col testamento del 1062 il figliuol suo. Ora il successore di Girardo I, nelle serie su riferite, se si eccettua quella attribuita a Serafino Pasolini, è un Girardo II, non figliuolo, ma nipote di Girardo I; la cui investitura non si è potuto scoprire in che anno sia caduta, ma la riconferma della quale è attestata da un atto del 2 Agosto del 1069, secondo il Carrari, o del 1076, secondo il Rossi [1]. Che il figliuolo di Girardo I abbia avuto la contea non si può asseverare con documenti; ma non è fuori d'ogni probabilità che, a conferma del Pasolini, sia ciò avvenuto nella persona di Ugo, che chiameremo II, al quale fu moglie la contessa Imelda e al quale gli Annalisti Camaldolesi e il Fantuzzi riportano un atto del 1057 (che si riferisce ad una vendita di due mila tornature di terra nella corte di Maliano, fatta all'Arcivescovo Enrico dal

[1] Ecco le parole del Rossi « sub anno 1076 ». « Gerardum Comitem Ugonis filium anno 1062 testamentum condidisse et obiisse tum videtur; nam anno 1076 eundem Comitatum Archiepiscopus iure itidem beneficiario concedit alteri Gerardo nepoti, non filio Ugonis ». Gli Annalisti Camaldolesi, il Vecchiazzani e il Fantuzzi seguono il Carrari: l'Amadesi invece riporta quest'atto all'a. 1043; e una copia dell'Archivio Arcivescovile (non riferita ancora, ma non integra) nel di fuori reca l'a. 1046, e si legge così anche nell'« Indice generale », ma dentro sta scritto chiaramente MXLIII. È diversa poi anche l'assegnazione del giorno, riportandola l'Amadesi e la copia dell'Archivio Arcivescovile all'11 Agosto, e il Carrari ai 2 Agosto. Sembra però chiaro che gli antichi storici siano nel vero, perchè, dovendosi, per il testamento di Girardo I, ritenere questo come successore del Conte Ugo, deriva logicamente che ogni atto che si riferisce al nipote del Conte Ugo, del quale si parla, abbia ad essere posteriore al 1062, anno nel quale Girardo I fece testamento.

Il Carrari poi — cadendo probabilmente in errore — scrisse « 2 Agosto 1069 — Alli 2 Agosto concesse ad affitto e glielo confirmò a Girardo nobilissimo Conte per sè e suoi figli maschi il detto Arcivescovo Giberto il castello che si chiama Bretinoro, il quale Ugo *suo fratello* aveva tenuto prima per concessione di Giovanni parimenti Arcivescovo di questa città ». (Vol. I, sotto l'a. 1069). V.i App. n.a III, p. 230.

Conte Ugo [1]), e un altro, di minore importanza, del 31 Maggio 1056 [2].

Girardo II è ricordato come nipote, per parte di padre, nell' atto di conferma dell' investitura, e nella ricordata relazione delle concessioni fatte dagli Arcivescovi di Ravenna ai Conti di Bertinoro. È quindi possibile che fosse figliuolo di Ubolinello della Marca, di cui è parola nel testamento di Girardo I.

L' Arcivescovo Giberto (tale è in costrutto l' atto d' investitura), fatta menzione di avere allogato e confermato a Girardo, *nobilissimo* Conte, il castello di Bertinoro che Ugo, suo zio paterno, aveva ricevuto dall' Arcivescovo Giovanni, dice di allogare a lui (Girardo II) anche la villa di Trentola, ch' è presso al detto castello, e la villa chiamata Bogascio. I patti per la conferma di questi beni sono: che, ogni anno, il Conte sborsi, in persona, a titolo di pensione, dodici *marabottini* [3]; che accompagni l' Arcivescovo con cento militi contro i nemici, nel territorio di Romagna, con cinquanta militi e trecento pedoni e più agli assedi, e con venti al di là del Po. Quando l' Arcivescovo sarà chiamato alla Curia pontificia il Conte dovrà seguirlo a sue spese. Per questo, mediante il vessillo, l' Arcivescovo investe il Conte della « *drudaria* » della curia ravennate, e gli perdona tutto il male che i suoi *predecessori* fecero contro la curia stessa, per avere sborsato cento libre di buon argento monetato.

[1] *Ann. Camald.* T. II, p. 190 — FANTUZZI, *Mon. Rav.* T. IV, p. 211. App. n.° VI, p. 235.

[2] Dalle « *Antichità di Sarsina,* di FILIPPO ANTONINI » ristampate da *Giuseppe Fantini, Faenza 1769.* — La pergamena che ricorda quest' atto è nell' Arch. Arc. Rav., contrassegnata dalla lettera F e dal numero 2387.

[3] Il marabottino era, secondo il CARRARI (*St. di Rom.* sotto l'a. 1069), «una sorte di moneta che allora generalmente s' usava e del valore di sessanta quattrini ». « Par pur che voglia il Marobettino esser stato del valore di sessanta quattrini, e quello del re Alfonso stato di valore dell' antico sesterzio romano, da che comprendiamo Marobettino non solo esser stato vario di esso, ma ancor esser stato nome quasi generale alle monete di quel tempo, onde in tanta varietà non so quanto valessero i Marobettini, de' quali il Co. Gerardo doveva pagare in pensione del castello di Bretenoro. Ma ben so questo, che, come s' è detto, dovevano esser buoni e di giusto peso, e di quelli che andavano sette all' onzia ».

Finita la seconda generazione, se i figliuoli del Conte avranno maschi saranno riconfermati nella contea, purchè paghino allo stesso modo cento libre di argento buono; se non vi saranno alla morte del Conte figliuoli maschi, o alla morte dei figliuoli di questi, ma solo femmine, i successori dell' Arcivescovo non saranno obbligati alla riconferma dei beni, se ciò non piacerà loro; ma se non vi saranno nè maschi nè femmine, allora tutto, senz' altro, dovrà ritornare all' Arcivescovo, e i beni e i cavalli e le insegne di dignità. — Il trasgressore dei patti sarà obbligato a colui che li osserva fedelmente per cento libre di argento buono.

L' atto presente è riferito dall' Amadesi [1] e dal Fantuzzi [2], il quale lo desume dall' Amadesi.

Girardo II è anche ricordato in un atto del 1077, secondo la relazione che ne dà il Vecchiazzani: « Nel susseguente anno (1077) Girardo II ottenne alcune possessioni da Hunfredo abbate di S. Hillario in Galeata, sottoscrivendosi all' investitura Pietro Vescovo di Forlimpopoli, per le giuste ragioni della Chiesa, come per essere suo ordinario » [3].

Il Conte « Cavalcaconte I. »

Il Fantuzzi scrisse: « Certamente l' intervallo tra il 1062 e il 1130 (tra il testamento del primo Girardo e i patti di convenzione tra Gualterio Arcivescovo e Cavalcaconte, de' quali soli finora si hanno memorie) suppone necessariamente un altro Conte di Bertinoro intermedio. Carta posteriore all' a. 1130 nella quale si dá conto delle diverse concessioni ai Conti di Bertinoro fatte dalla Chiesa di Ravenna, non scioglie la difficoltà, perchè non

[1] « Iosephi Aloysii Amadesii in Antistitum Ravennatum Chronotâxim » — Faenza, 1783, T. II, p. 330 (ex Cod. Archiv. Secr. Vat. n. 2614).

[2] *Mon. Rav.* V. IV, p. 208.

[3] *Storia di Forlimpopoli*, Rimini, 1647, p. 99.

parla che di un solo Conte Girardo investito dall' Arcivescovo Giberto, circa l' a. 1043, e dell' investitura data dall' Arcivescovo Gualtieri a Cavalcaconte e a Ranieri suo figlio, quale sembra esser quella che esibisco all' a. 1130... Se si potrà scoprire qualche atto fra l' a. 1062 e il 1130 si potrà allora sciogliere ogni dubbio » [1].

Un atto posteriore all' a. 1062 l' abbiamo trovato nelle condizioni imposte da Giberto Arcivescovo a Girardo II; ma restano tuttavia molti dubbi, e per quante ricerche io abbia fatte in proposito, e per quanto io creda alla continuazione della contea bertinorese nella stessa famiglia, pure conosco che non vi è ancora documento per cui si debba prestar fede a ciò con sicurezza. È solo probabile; ma studî ulteriori chiariranno meglio la cosa.

Nella relazione delle concessioni diverse fatte dagli Arcivescovi ai Conti bertinoresi, da me più volte citata, si legge che tanto il Conte Ugo quanto Girardo, suo nipote, « in suis testamentis preceper. *filiis* suis ut si sine liberis masculis morerentur castrum jamdictum (Bertinoro) Ravenn. Ecle. restituerent ».

Gli Annalisti Camaldolesi, con poca circospezione, credo io, asserirono che « Gerardus fuit pater vel avus Cavalcacomitis vel Cavalcae, qui in possessionem ejus comitatus immissus fuit anno 1130 a Gualterio Archiepiscopo Ravennate » [2].

Il Chiaramonti: « Anno 1130 — Britonorium jure beneficiario Cavalcaconti in institutione Comiti illustrissimo vocato fuit a Gualterio Ravennate Archiepiscopo concessum: forte enim Ugonis et Lamberti (?) soboles extincta erat » [3].

E il Vecchiazzani, ricopiando dal Chiaramonti, assevera che nel 1130 « essendo estinta la famiglia di Ugone e di Lamberto fu questo (Bertinoro) concesso dall' Arcivescovo Gualterio a Cavalcaconte et a i di lui figliuoli e nepoti sotto li sette di luglio

[1] *Mon. Rav.* T. IV, Prospetto p.° XVI.
[2] *An. Camald.* Vol. III, lib. XXX, a. 1153.
[3] *St. di Cesena*, libro VI, sotto l'a. 1130.

col titolo di illustrissimo Conte per prezzo di Lire 100 di Lucca, come diffusamente descrive il Rosso » [1].

Pare che gli Annalisti Camaldolesi inclinino a credere che sia questo il Cavalcaconte che fu, l'a. 1118, presente ad un placito della regina Matilde moglie di Enrico V imperatore per il Monastero di S. Maria fuori di porta della città di Faenza, e ch' è ricordato col suo « Castrum Gazium » in un diploma dell' imperatore Ottone IV dell' a. 1210 per il cenobio di S. Apollinare in Classe. Parimenti di lui si farebbe menzione in un privilegio di Corrado Vescovo Metense e Spirense, legato dello stesso Federico l'a. 1221, con le parole che confermano detta concessione « cum omnibus honore et districtu, et cum omnibus exactionibus et fodris et cum omni jure quod ad Cavalcaconte noscitur pertinuisse » [2].

Lasciando da parte questi di dubbia appartenenza, l' atto più importante e che si riferisce sicuramente a Cavalcaconte, è quello in cui si descrive la convenzione tra lui e l' Arcivescovo Gualtieri. A quest' atto accennò prima il Rossi e ne diede un transunto, notando l' « illustrissimo » dato al Conte [3]; e lo pubblicò nella sua interezza il Muratori, seguendo la trascrizione della pergamena dell' Archivio Arcivescovile Ravennate (Capsa B, n° 381) fatta e mandata a lui dal Gherardi, grandissimo amico suo. Il sommo storico riteneva che non dovesse tornare ingrato al lettore di conoscere a quali condizioni si dava il feudo; e che da questo documento ricevesse maggior luce il racconto che il Boncompagno fa dell' assedio di Ancona (come vedremo più avanti), e meglio fossero chiariti i dissidî che per l' occupazione del castello di Bertinoro sorsero poi, dopo la pace di Venezia, tra Alessandro III e Federico I Augusto [4].

Il Fantuzzi, per ultimo, pubblicò il presente atto, non por-

[1] *St. di Forlimpopoli*, p. 124.

[2] *An. Camald.* Vol. III, lib. XXX.

[3] *St. di Rav.*, lib. V, sotto l'a. 1130.

[4] *Antiq. it. Medii aevi. Dissertatio undecima.* Milano MDCCXXXVIII, pag. 634.

tando differenze notevoli alla lezione del Gherardi, per essere la pergamena in ottimo stato [1].

In questa convenzione si accenna all'investitura già fatta del castello di Bertinoro, con tutte le appartenenze, a Girardo e a' suoi figliuoli legittimi, e al patto che, se questi non avesse avuto figliuoli maschi, il feudo dovesse ritornare all' Arcivescovado. E adesso si aggiunge che anche i nipoti maschi avranno diritto alla successione, perchè il Conte paga di contanti, alla presenza delle persone sottoscrittrici dell' atto, cento libre di buoni denari di Lucca.

Si conviene che quando l' Arcivescovo anderà a Roma alla curia del Papa, il Conte lo seguirà a sue spese, per il vitto; e quando moverà contro i suoi nemici nelle terre di Romagna, avrà obbligo di andarlo ad aiutare con cento militi e con trecento pedoni. Quando poi piacerà a Dio di chiamare l' Arcivescovo ad altra vita, il Conte, nel termine di trenta giorni, dovrà giurare fedeltà al nuovo eletto e con esso, pagando del proprio, anderà alla consacrazione. Udendo qualche cosa che possa tornare a danno dell' Arcivescovo, il Conte avrà l' obbligo di fargliela sapere con inviargli un messaggio, e, morendo, i cavalli e tutte le armi sue dovranno essere inviati a Ravenna. E perchè il Conte promette di prestare larghi servigi, e i suoi militi ne fanno calda preghiera, l' Arcivescovo condona una terza parte della pensione pagata ai propri antecessori, la quale è ridotta ad otto *marabottini* da darsi nella festa di S. Apollinare; ma, se passerà un biennio senza ch' egli faccia il pagamento, e ciò per sua colpa, scadrà dalla detta locazione. Si obbligano da ultimo Arcivescovo e Conte di stare strettissimi ai patti, e quello dei due che manca dovrà a chi li osserva cento libre di oro legittimo, e, pagata la pena, i patti rimarranno saldi [2].

La presente convenzione fu fatta in Sarsina; ma, non ostante la solennità dei giuramenti, ebbe breve durata. Perchè Cavalcaconte s' impadronì, contro ogni diritto, di Casamurata, Massa Gradicia, dei Mansi e dei beni di S. Maria d' Urano; distrusse il

[1] *Mon. Rav.* T. IV, p. 249.
[2] App. n.° VII, p. 236.

borgo di Cesena; tentò di occupare per tradimento Ripa Ursiana, e una parte di essa abbattè dalle fondamenta. Manomise i beni di S. Severo, di S. Apollinare in Classe, di S. Rofillo e della Canonica e del Vescovado di Forlimpopoli; ardì di rapire Bobbio al vescovo e, a tradimento, occupò il castello di S. Ilaro a Galeata. E il figliuol suo, oltre che depredare i sudditi dell'Arcivescovo nel mercato di Cusercoli, e non restituire la preda fatta, anche se ricuperata con danaro, ebbe l'audacia di spogliare sulla pubblica strada, nulla temendo la minaccia della scomunica, alcuni forestieri. Fece pure appiccar fuoco a Forlì, nel quale incendio morirono piú di cento persone; a tradimento, s'impadronì di Bassaconte e Meldola e, sacrilegamente agendo contro la chiesa di Roma e di Ravenna, mise le mani sul vescovo Castellano.

Contro questo Conte, invasore dei beni dell'Arcivescovo, e il figliuolo, ladro da strada, che con le rapine e col fuoco avevano inteso ad allargare la loro signoria, abbiamo un atto assai importante in cui si leggono le querele dell'Arcivescovo di Ravenna [1]. Il primo a renderlo di pubblica ragione fu il Fantuzzi, ma con parecchie scorrezioni; e suppose che, a cagione del carattere morale di Cavalcaconte II, come risulta da una carta del 1165, meglio fosse da attribuire a lui [2]: ma l'inverosimiglianza è evidente, perchè Cavalcaconte II, essendo nato dopo il 1142, non avendo figliuoli nel 1165, ed essendo morto senza figliuoli nel 1177, non può avere avuto un figlio d'età sufficiente per compiere i fatti che gli sono attribuiti.

Sembra da ultimo che sia questo il Cavalcaconte ricordato in un transunto di un diploma imperiale, senza nome dell'Imperatore e senza note cronologiche, con cui ad istanza di Ajmerico abate del Monastero di S. Severo gli sono confermati tutti i diritti e i beni secondo i privilegi di Federico I. Ivi si legge che gli sono pur concesse e confermate tutte le cose che « il Conte Cavalcaconte di Bertinoro gli aveva lasciato nel suo

[1] App. n.° VIII, p. 238.
[2] *Mon. Rav.* T. V. p. 285.

testamento » e tutte quelle che al medesimo Monastero erano state largite da Gerardo Arcivescovo di Ravenna [1].

★

Il Conte « Rainerio ».

Cavalcaconte I mancò di vita verso il 1142, perchè di quell' anno si ha una carta in cui Rainerio, suo figliuolo e successore, confessa di tenere il castello di Bertinoro per l' Arcivescovo Gualtieri, e gli giura fedeltà non solo perchè gli era stato riconfermato il feudo paterno, ma perchè l' Arcivescovo aveva promesso di dargli in moglie una Frangipani di Roma.

Tutti sanno, egli dice nel giuramento di fedeltà, ch' ei tiene il castello di Bertinoro quale feudatario dell' Arcivescovo Gualtieri e de' suoi successori, e però, messa la mano sugli Evangeli, alla presenza del giudice Bonfilio e di alcuni testimoni, giura quanto segue. Giura, cioè, di tenere tutto se stesso alla balia dell' Arcivescovo, e che in nessun modo permetterà che si rechi a lui disonore e danno, nè svelerà secreto alcuno che gli sia stato manifestato, e pagherà, a mano di Berardo giudice che roga il presente atto ed ha rogato quello di locazione, l' annuale pensione, e si atterrà pienamente a quanto è ivi scritto. Che se dovesse venir meno alla sua promessa, si obbliga di pagare cinquanta libre d' argento e, pagate queste, continueranno a restar fermi i patti segnati [2].

Il primo a dare un transunto di questo atto fu il Rossi che lo disse fatto nella plebe « S. Famiani (Damiani) »; errore ortografico che fu religiosamente ripetuto dagli storici posteriori (Lib. V, p. 340). A pubblicarlo poi integralmente spettava al più volte ricordato Fantuzzi ne' suoi Monumenti Ravennati. (T. IV, p. 260, 61). Nel Rossi e nel Carrari l' atto presente

[1] Dall' *Elenco cronologico delle pergamene dell' Archivio Comunale antico,* opera di Michele Tarlazzi (1871), diligentemente rifatta dal Signor Silvio Bernicoli vice-bibliotecario della Classense. Questo diploma si trova nella Capsa 4ª e porta il n. 22.

[2] App. n.° X, p. 239.

è riferito al 1143, ma nella pergamena, esistente nell' Archivio Arc. ravennate e ch' è tuttavia in ottimo stato, sta chiaramente scritto 1142.

Del Conte Rainerio non è a mia notizia che questo solo documento, e un accenno di lui in un atto mutilo del 1143 dove si legge aver egli pagato la pensione di otto marabottini a Berardo Cardinale della Chiesa di Ravenna [1].

La Contessa « Aldruda » e « Rainerio » suo figliuolo.

La storia dei Conti che fin qui s' era tenuta ristretta alla signoria del castello di Bertinoro e delle sue pertinenze, e così intimamente legata agli Arcivescovi di Ravenna, alla morte di Rainerio prende aspetto nuovo per l' ampiezza del territorio sul quale i Conti hanno giurisdizione, per il numero e la forza della milizia e per la parte che essa viene ad avere nella storia generale d' Italia. — Il Papa Celestino II reclama a sè l' alto dominio sulla Contea, la quale in tal modo si sottrae all' azione diretta degli Arcivescovi ravennati, e nomina a tutore del figlio minorenne, Cavalcaconte, e di quello il quale « conceptus est in utero Boldrudae [2] » *Pietro di Onesto* di Ravenna.

I documenti che riguardano Boldruda o Aldruda sono degli

[1] App. n.° XI, p. 240.

[2] Da un periodo molto involuto del Carrari apparirebbe che il figliuolo, al quale si allude con queste parole, oltre al nome di Ranieri, ch' è il più noto, avesse anche quello di *Teodosio*. Le parole del Carrari sono le seguenti: « A. 1155. Circa questi tempi Anselmo Arc.° fatto esercito con Lamberto Conte nato di Alberto lo prese e consegnò all' Arc.° la torre del girone di Roversano, avendolo posseduto lungo tempo pacificamente esso, e il Co. Ronifacio suo figlio e il Co. Uberto suo nipote, il quale anche col Co. Lamberto suo avolo Cavalcaconte e Teodosio nati di Rinieri di Cavalc. signore di Bertinoro, teneva per indiviso la metà di Meldola » (Carrari, Vol. I).

anni seguenti: 29 Dic. 1144, 31 Luglio 1152, Giugno 1153, 1172 [1].

Nel primo di questi il Pontefice Celestino alloga e concede, coll' assenso e volontà dei Vescovi, dei Cardinali e di tutta la Curia, a Pietro di Onesto della città di Ravenna, tutore dei figliuoli del fu Rainerio, cioè del bambino, a nome Cavalcaconte, e di quello ch' era per nascere da Aldruda, Bertinoro, la cui locazione dovrà essere compiuta e rinnovata ogni ventinove anni dai pupilli, dalla loro madre e dai discendenti legittimi. Se poi i detti pupilli moriranno senza figliuoli legittimi, e la madre loro sopravviverà, questa continuerà ad essere signora del feudo mentre che vive; e, lei morta, quello passerà ai parenti più prossimi dei pupilli, a giudizio della Curia romana e della maggior parte dei baroni.

Da questo documento si rileva che i beni del Conte Rainerio e del padre suo appartenenti a S. Pietro erano sparsi per il contado di Forlimpopoli, di Forlì, nel Montefeltro, nel contado di Bobbio, di Rimini, d' Imola, di Faenza, di Bologna, nel contado Castellano, in quello di Cesena, di Cervia, nella Pieve di Bagno e in altri castelli e città. Questi beni hanno, in virtù del presente atto, da tornare tutti in pieno uso e dominio della Chiesa romana perchè già da lungo tempo le furono tolti, ed ora debbono esserle restituiti « pro salute et remedio » delle anime del predetto Conte Rainerio e de' parenti suoi. Pertanto, ogni anno, devono gli eredi, per titolo di pensione, portare al sacro palazzo di Laterano uno *schifato* d' oro, e i pupilli, quando saranno divenuti puberi, dovranno giurare fedeltà al cattolico pontefice romano. Similmente, chiunque possederà i beni sovra indicati giurerà fede al Pontefice Romano e, ogni anno, come

[1] Posteriormente all' a. 1153, e propriamente all' a. MCLIX, abbiamo questa notizia tramandataci dal Rossi: « Alexander Tert. Hadriano Kal. sept. mortuo subrogatus, Abbatibus D. Felicis Bononiensis, et D. Rophilli Foropopiliensis, et Praeposito Faventinae Ecclesiae mandavit, ut opidi Britonorii homines, sacramento fidem Ecclesiae Ravennati, ad quam spectabant nullo medio, dare curarent: ut patet litteris Id. Octobr, Pontificatus anno primo Anagniae scriptis ». Lib. V, p. 340.

censo, pagherà il detto schifato, e un altro schifato pagherà ogni ventinovesimo anno, alla rinnovazione del feudo. A nessun altro, in nessun altro modo, potranno essere dati i beni predetti. Il Pontefice poi e i suoi successori si obbligano di difenderli, se capita il bisogno, contro qualunque nemico. — Termina la convenzione promettendosi vicendevolmente che la parte la quale contravverrà a qualcuno dei patti, pagherà all' altra che li osserva cento libre d' oro, rimanendo poi quelli in tutto e per tutto inalterati.

Tra i testimoni, dopo il Papa, che si sottoscrive di suo pugno, e i Vescovi e i Cardinali, sono da notare i nomi di Cencio e di Oddone Frangipani, parenti di Aldruda [1].

Il secondo dei documenti ai quali s'è accennato più sopra, e che risale al 31 Luglio 1152 [2], riguarda una rinunzia fatta dal Conte Rainerio, il figliuolo postumo, e della madre sua la Contessa Aldruda a favore del monastero di S. Pietro, in riverenza di S. Giuliano, dei diritti loro su Castellabate e sulla Pieve di S. Martino in Bordonchio. La rinunzia fu stesa presso la Chiesa di S. Martino in Cerrito.

Invocato il nome di Dio onnipotente, e fatta professione del devotissimo affetto loro al Monastero di S. Pietro, dove si venera il piccolo corpo del santissimo martire Giuliano, il Conte Rainerio con Aldruda sua madre rinunziano nelle mani di Berardo che teneva le veci dell' abate del luogo, a nome Arduino, e de' successori suoi, in perpetuo, ogni loro diritto su Castellabate e sulla Pieve di S. Martino in Bordonchio. Il Conte Rainerio poi conferma e vuole che abbia valore *in perpetuo* quanto Aldruda « femina clarissima » e madre sua ebbe a fare per la redenzione dell' anima del padre alla presenza di grandi personaggi, tra i quali notasi il nome di Pietro Onesti. L'atto si chiude con questa obbligazione: che se egli, o sua madre, o i suoi eredi non manterranno le presenti donazioni, sarà dover

[1] App. n.° XII, p. 241.
[2] App. n.° XIII, p. 243.

loro di pagare, come multa, sei libre di oro eccellente, rimanendo però, pagate queste, fermo quanto è stato stabilito.

Il terzo documento è del Giugno 1153[1]. — Aldruda e il figliuol suo Rainerio concedono e donano a Rolando, abate del Monastero di S. Maria in Insula e vicario di Rodolfo, priore camaldolese, il cenobio della S. Trinità di Monte Ercole, presso il castello di S. Agata nel Montefeltro, le possessioni annesse e tutte le capelle, delle quali si fa lungo e particolareggiato elenco. Concedono e donano inoltre allo stesso Rodolfo ogni giuspatronato che fino allora essi avevano avuto sullo stesso monastero, sulle capelle e sulle possessioni, e rimettongli ogni antico e novello *uso*, eccettuato il placito degli omicidi, adulteri, spergiuri, ladri e assassini sui quali deve essere fatto giudizio dai Conti e dall' abate di detto Monastero, o da chi per esso. E, naturalmente, si tratta delle persone fuori del Monastero, perchè di quelle che vi stanno ogni giudizio è riservato in tutto e per tutto all' abate.

La maggior parte dei beni donati era nel Montefeltro, e i Conti confessano di trasmetterli ai Camaldolesi a suffragio dell' anima del Conte Rainerio e di Cavalcaconte, l' uno padre e l' altro nonno di Rainerio, e vogliono che il Monastero della S. Trinità con tutte le sue possessioni sia dato all' ordine Camaldolese sotto il regime dell' abate Insulano che, temporaneamente, starà ivi a riformare la religione e l' ordine nel detto Monastero. Tra i testimoni si legge il nome di Giovanni Marchese che non è, come notano gli Annalisti Camaldolesi, titolo di dignità, ma cognome, a quel modo che in parecchie carte si trovano i nomi papa, vescovo, conte, duca, duchessa, abadessa che sono agnomi o nomi di famiglia e null' altro.

L' ultimo dei fatti ai quali prende parte la Contessa Aldruda è glorioso negli annali d' Italia e risale all' anno 1172, e cioè alla liberazione d' Ancona (assediata per terra da Cristiano Arcivescovo di Magonza e cancelliere dell' impero, e per mare dai Veneziani) avvenuta per opera sua e del Marchesella

[1] App. n.° XIV, p. 245.

di Ferrara. Boncompagno fiorentino, maestro di retorica a Bologna nel secolo XIII, dà di questo assedio una lunga e particolareggiata narrazione [1]. Non credo però di doverla riassumere perchè non presenta tutti i caratteri della verità storica; e perchè basta, certo, il ricordo.

Il primo a rendere di pubblica ragione l' atto del 29 Dicembre 1144 fu il Fantuzzi che lo trasse dalle « Ragioni della S. Sede sopra il Ducato di Parma e Piacenza. Sommario dei documenti. Parte Sesta: num. 14, p. 173. Ex Arch. Castri S. Angeli [2] » ma, per la sua importanza, trovasi abbastanza diffuso in copie manoscritte. Così se ne trova una bellissima tra le schede Garampi nella Gambalunghiana di Rimini, e vi si aggiunge questa nota: « Ex libr. 2, privileg. collect. p. Urbanum de Hisco, p. 48 in Arch. Secr. Aplo. Vat. Plut. XXXV. n.° 4 ». — Nel Fantuzzi l' anno è il 1144; e il 1143 nella copia che trovasi nella Gambalunghiana, in una citazione del Ficker [3] e nella ristampa del Theiner [4].

[1] L. A. Muratori, *Rerum italicarum scriptores. Tomus Sextus, Mediolani. MDCCXXV.* « Liber de obsidione Anconae a copiis Friderici I Imperat. Anno MCLXXII peracta ejusque urbis liberatione, auctore Magistro Boncompagno florentino. Nunc primum prodit ex manuscripto codice Philippi Argelati Bononiensis ». A proposito del qual libro e del suo autore è da consultare tra gli altri Adolfo Gaspary, *Storia della letteratura italiana*, tradotta dal tedesco da Nicola Zingarelli, *Torino, Loescher, 1887*, Vol. I, p. 36, 37.

Aldruda è descritta dal Boncompagno così: «... pollens nobilitate, nempe quae originem contraxerat in Urbe de nobili prosapia Fragapanum, curialitatis et largitatis titulo adornabatur, quia universis et singulis extitit liberalis, et animo libentissime indulgebat; specie quippe ac forma corporis ita inter Dominas emicuit, sicut appropinquante aurora prae ceteris stella matutina relucet. Etenim vidua et animosa plurimum, pro quibus poterat similari, videlicet quae Olofernem interfecit et populum israhaeliticum liberavit ».

[2] *Mon. Rav.*, T. IV, p. 262.

[3] Ficker, *op. cit.*, V. 2°, N.° 339, p. 316.

[4] Theiner Agostino, *Codex diplomaticus Dominii temporalis Sanctae Sedis. Roma, 1862.*

Tratto dal Battaglini (Mem. sulla Zecca p. 132) e dal Garampi, fu ripubblicato dal Tonini l' atto secondo del 31 luglio 1152. E il Battaglini e il Garampi lo trascrissero dall' originale presso i monaci del convento di S. Giuliano « eidem dono dato a nob. vi. Joh. Bapta Gervisonio a. 2733 [1] ».

Infine quello del giugno del 1153 fu fatto prima conoscere dagli Annalisti Camaldolesi e fu riportato poi dal Fantuzzi [2]. E gli Annalisti Camaldolesi tolsero questa carta di donazione di su un autografo « tabularii Fontisboni » scritto l' a. MCLIII, a' tempi di Eugenio Papa, durante la quindicesima indizione. E però notano che deve essere emendato il Fortunio, che riferisce la presente donazione all' a. 1094, nel quale Rodolfo primo di questo nome e quarto priore dei Camaldolesi era già morto e al quale il Fortunio crede che questa donazione sia stata fatta; e notano pure che tanto meno sia da leggere, come vorrebbero alcuni, 1053, nel quale anno nè ricorreva la quindicesima indizione, nè ricorrevano i tempi di Eugenio, nè alcun Rodolfo amministrava il priorato dei Camaldolesi. Forse è da correggere l' indizione che in quest' anno era la prima; o ritenuta per vera la quindicesima, la donazione sarà da riferirsi all' anno precedente, se l' estensore della carta non si è servito dell' anno pisano.

Il Conte « Cavalcaconte II. »

Ultimo per tempo, ma più noto di tutti per le copiose notizie storiche che di lui abbiamo, e per l' importanza che sembra aver avuto grandissima non solo in Bertinoro, ma in altre città di Romagna, è il Conte Cavalcaconte. Prima però di ricordare quel che la storia narra di lui, è da risolvere una questione capitale.

[1] Tonini, *St. di Rimini*, V. II, p. 574. 575. Questa notizia, ch' io tolgo dal Tonini, avrebbe bisogno di altre prove oltre l' autorità di lui, perchè nelle schede Garampi (a. 1733) varia la data, ch' è il primo agosto 1152, e variano i nomi dei testimoni.

[2] *An. Camaldolesi*, T. III, p. 162. — Fantuzzi, *Mon. Rav.*, T. IV, p. 265.

Gli Annalisti Camaldolesi scrissero [1]: Aldruda aveva cessato di vivere l'anno 1177, nel quale anno senza figliuoli morì a Venezia Rainerio, che sembra avere avuto anche il nome di Cavalcaconte suo avo, per testimonianza del cardinale Niccolò Arrigoni (Script. Rer. Ital. Tom. III, p. 472) nella vita di Alessandro III, il quale lo designa soltanto con la lettera C, e che « pro remissione peccatorum suorum, suorumque parentum castrum Brectanorum quod alio nomine vocabatur Sussubium et totam terram suam, licet ab antiquo juris beati Petri fuerit, sacrosanctae Romanae Ecclesiae in propriam hereditatem donavit, et ad majorem donationis ipsius firmitatem domno Alexandro papae suisque successoribus pubblicum exinde instrumentum fieri fecit ».

Bonconte fiorentino, nota il Fantuzzi [2], descritta Aldruda d' animo virile, bellicoso e di forme elettissime, dice che si portò alla liberazione d' Ancona coll' *unico* figlio. Per conseguenza bisognerebbe supporre che in quel tempo uno de' due figliuoli di Rainerio fosse mancato di vita. Papa Celestino nominò il piccolo Cavalcaconte e il ventre pregnante; e la donazione dell' anno 1153 nomina solo Rainerio secondo. Ciò potrebbe far supporre che il primogenito Cavalcaconte fosse già morto. Ma l' ultimo Conte di Bertinoro, il quale si portò a Venezia nell' anno 1177, per fare la sua corte ad Alessandro III, e ch'ivi morì, lasciando erede la Chiesa Romana, viene indicato dal Cardinale di Aragona con la lettera C; e nello stesso modo è indicato da Alessandro III all' a. 1177, nel monumento che pubblicarono gli Annalisti Camaldolesi. Dovrebbesi perciò credere che quest' ultimo Conte fosse chiamato Cavalcaconte. Potrebbe però essere anche che Rainerio fosse mancato dopo la donazione fatta al Monastero della Trinità dei beni della sua porzione.

Lo stesso Fantuzzi, nel prospetto del V. volume, p. 28, ebbe poi a notare: « del secondo Cavalcaconte ed ultimo Conte di Bertinoro dò una carta del 1165, pubblicata dal Clementini, storico riminese, ma che egli credette appartenere ad

[1] *Annali Camald.* lib. XXX.
[2] *Mon. Rav.* T. IV. p. XV e segg. Prospetto del T. IV, p. XVIII.

un Conte del M. Feltro. A me sembra onninamente appartenere all' ultimo Conte di Bertinoro, specialmente perchè promette ai Riminesi — *fore salvos et securos in districtu Brittinorii* —. Se così è, si scioglie ogni dubbio, che esposi nell' antecedente Tomo, se l' ultimo Conte di Bertinoro si chiamasse veramente Cavalcaconte ».

L' errore nel quale incorsero gli Annalisti Camaldolesi, e con essi molti altri storici, e quel velo di oscurità che ancora rimane dopo lette queste ultime parole del Conte dottissimo, sarà tolto interamente dalle molte altre prove e dai documenti che più avanti dovrò riferire.

Cavalcaconte è uno spirito ribelle, ed è un guerriero di prodigioso valore: la ragion della vita la pone nella lotta, e con la lotta allarga la sua signoria. Il nome di lui si lega con quello di papi e d' imperatori e, per un momento, la sua contea si leva a così grande importanza da farla gloriosamente figurare negli anni più belli della storia medievale; intendo dire nella titanica guerra de' Comuni contro l' Imperatore; e, per quella, poco manca che si rinnovino i dissidî fra il pontificato e l' impero. — La lunga guerra tra i Comuni e l' impero, a' tempi del primo Federico, si chiude col nome di Bertinoro —.

Nel 1165 infierivano le lotte intestine tra le città di Romagna, e particolarmente fra forlivesi e faentini, per avere quelli edificato Castel Leone così vicino a Faenza da stendere l' ombra fino alle sue porte. Cavalcaconte stette a favore dei faentini contro i forlivesi insieme a Guido Guerra, agli Imolesi e a' Conti di Cunio, di Bagnacavallo e di Castrocaro.

Nello stesso anno, nei frequenti e lunghi litigi tra il Vescovo di Cesena e i Riminesi per il confine territoriale fra Rimini e Cesena malfermo e malnoto, il Vescovo ricorse all' aiuto del braccio secolare de' suoi cesenati e di Cavalcaconte, creato lor capitano, il quale pretesseva particolari diritti sulle pievi di Gazo, nel compito di Savignano, rimaste di qua del Rubicone [1].

[1] « Erat Caesenatum dux Cavalcacomes Feretrianus Comes, et Comes Brittonorii et Caesenae praefectus et quasi dominus » così il Clementini citato dal Chiaramonti lib. VI, p. 209. — Quanto all' epiteto di « Feretrianus »

Ma sopraffatti dai Riminesi, prima il Vescovo e poi Cavalcaconte pensarono di venire a una composizione, e fu giurata la pace, le cui obbligazioni sono riportate nel documento che qui riassumo.

Cavalcaconte giura, in persona, ai Riminesi la sua fede e dà loro il castello di Calbana. Di più loro promette che saranno salvi e sicuri, così nelle persone come nell' avere, vuoi nel distretto di Bertinoro, vuoi in tutti i suoi possedimenti, e, scoppiando guerra tra Riminesi e Ravennati, egli servirà lealmente, dal principio alla fine, i Riminesi. Dà fede inoltre che chiunque sia colui al quale egli lascierà i suoi beni, questi sarà tenuto a ripetere quel ch' egli fa presentemente, e così tutti gli uomini suoi e i suoi sudditi. Restituisce il mal tolto, e non farà cosa alcuna nella contea riminese, senza il consenso de' consoli. Giura che le promesse fatte da' Cesenati saranno mantenute. Avvenendo poi che qualcuno de' Riminesi abbia a querelarsi di lui, si dovrà stare al giudizio dei loro consoli. Dice di abbandonare ogni sua « abitudine » favorevole sulle chiese della contea di Rimini e, nominatamente, nelle Pievi di Gazo, e coi Ravennati non farà tregua nè adesso nè poi, senza il loro permesso. Promette da ultimo di abitare per un mese dell' anno a Rimini.

L' atto fu pubblicato prima dal Clementini, poi dal Fantuzzi e, per ultimo, dal Tonini che lo trasse da un codice membranaceo intitolato « Liber Instrumentor ' Comunis Arimin. p. 19 » scritto al tempo del podestà di Rimino Bernardo da Cornazzano (nel 1230), ed ora unito al codice Pandolfesco della gambalunghiana. Il Clementini credette appartenesse ad un Conte del

si leggano le parole seguenti di Filippo Ugolini « Primo (dei Conti e Duchi d' Urbino) di cui si faccia menzione nella istoria, è Montefeltrano, della famiglia di Montefeltro... Prima di Montefeltrano viene nominato da alcuni storici anche *Cavalca Conte di Montefeltro, che dominava in que' luoghi, ed era signore di Bertinoro,* il quale nel 1165 si obbligò per pubblico atto di aiutare i Riminesi e far lega con loro. E già sin dal 1160 quasi signoreggiava Cesena, e ne era duce, ed aveva aiutato quel Vescovo ad allargare la sua giurisdizione » (*Storia dei Conti e Duchi d' Urbino di* FILIPPO UGOLINI. *Firenze, Grazzini, 1859,* p. 12, 13).

Montefeltro, ma il Fantuzzi (come s'è veduto testè) disse di sembrargli « onninamente appartenere all'ultimo Conte di Bertinoro, specialmente perchè promette ai Riminesi « fore salvos et securos in districtu Brittinorii »; e così pensò anche il Tonini [1].

L'inimicizia co' Ravennati fu però di breve durata; perchè, tre anni dopo, i Bertinoresi giurarono con essi patti di fratellanza « ad honorem Dei, et Domini eorum Federici Imperatoris ». Il documento importantissimo ci fu, in transunto, conservato dal Rossi e dal Carrari [2].

Agli 11 d'Aprile di quell'anno 1168, nella Chiesa di S. Apollinare in Classe gli uomini di Bertinoro, i catanei, i valvassori e il popolo dettero fede ai consoli di Ravenna d'essere sempre d'allora in poi cittadini ravennati; che ai Ravennati e ai loro beni avrebbero guarantita sicurtà in Bertinoro e nel suo distretto, che sarebbero loro sempre amici, com'erano stati per l'addietro quando avevano per nemici i nemici di essi, e che avrebbero tenuto un esercito d'uomini a cavallo per andare dove volessero. Il patto sarebbe durato per quarant'anni e, in questo tempo, nè pace nè guerra doveva esser fatta senza il consenso dei Ravennati, e, se alcuna discordia fosse sorta, i Consoli di Ravenna l'avrebbero a terminare con pieni poteri. Ciò i Bertinoresi promettevano di osservare senza frode alcuna e ad onore e lode de' consoli di Ravenna.

Perciò, quando, due anni dopo, cioè nel 1170, i Bolognesi dimandarono aiuto ai Ravennati per avere combattuto infelicemente presso il ponte di S. Procolo contro i Faentini, i Bertinoresi furono coi Ravennati, coi Riminesi, Cesenati, Forlivesi, Forlimpopolesi e Cerviesi. E furono coi Ravennati, con que' di Cesena, di Forlimpopoli, di Cervia, di Castel Leone e di Galeata l'istesso anno 1170 a favore dei Forlivesi contro i Faentini, i quali operarono miracoli di valore contro i sostenitori della mala fede di Ubaldo di Pitrignano. In questa occasione vennero fatti prigionieri Augustello ed Enrico de' Mainardi, con Pietro Tra-

[1] Tonini, *Storia di Rimini*, V. II p. 584, 585. App. n.° XV, p. 247.
[2] Sotto l'a. 1168.

versari il giovane, Lucio della Rovere, un figlio di Pietro Ordelaffo e Geremia da Polenta [1].

Perdurando i malumori tra i Faentini e i Forlivesi, l'anno seguente 1171, nel mese di Febbraio, si ebbe una nuova e più terribile battaglia. Il borgo di Schiavonia fu per opera di Guido Guerra, capitano dei Faentini, abbruciato; e i Ravennati vedendo di non poter piú difender la città di Forlì e Castel Leone, si rivolsero a Malvicino Conte di Bagnacavallo, agli Imolesi e ai Bolognesi e assaltarono con incendi e ruine la città di Faenza e abbruciarono e saccheggiarono la villa di S. Procolo. Escirono allora i Faentini dalla città, e, dando dentro ai nemici, ne ammazzarono centoventi e ne fecero prigioni più di settecento. Per tale sconfitta, i Bolognesi fecero leva di soldati in Toscana, in Lombardia, nella Marca e trovarono aiuto dai Riminesi, Cesenati, Forlimpopolesi, Cerviesi, Ravennati e Bertinoresi. Mosse Bulgaro, nato da Ugo di Pietro Bulgaro, bertinorese, contro i Faentini, ma postosi in mezzo Guido di Ramberto, podestà dei Faentini, e Guglielmo Marchesella, mandato dai Ferraresi in aiuto suo, si patteggiò, e così fu evitata una terribile guerra.

Di Cavalcaconte in questi fatti ultimi non si parla (nè facile è determinarne la ragione) ma ricompare nel 1175, quale condottiero dei Cesenati, uniti a Cristiano, Arcivescovo di Magonza, a Guido Guerra, capitano de' Forlivesi, a' Ravegnani, Imolesi e Faentini contro i Consoli di Bologna, i quali avevano allestito una spedizione per abbattere il castello di S. Cassiano [2].

Dopo il quale fatto, e nello stesso anno, di Aprile, Cavalcaconte è nominato, col titolo di *Conte di Bertinoro*, al tempo

[1] È di quest'anno una pergamena inedita, ma di poca importanza e in condizioni piuttosto cattive, dell'Arch. Arc. di Ravenna (I. 4473) nella quale si parla del giuramento di fedeltà fatto dagli uomini del Monte di S^{a} Maria a Cavalcaconte.

[2] A proposito del racconto che Leandro Alberto fa dell'assedio posto a Sancassiano nell'a. 1175, il Chiaramonti scrive « Cum Leandri narratione de auxilio a Caesenatibus misso et *de ductore Cavalcaconte* conveniunt monimenta civitatis, quae insuper addunt numerum multum fuisse, scilicet quatuor millium (lib. 7, p. 253).

dell' armistizio di Montebello, come membro della lega lombarda, accanto ai nomi di Bologna, Ravenna, Ferrara e Rimini [1]. Seguita poi la battaglia di Legnano il 29 Maggio del 1176, tra le città e i nomi dei grandi signori che presero parte ai preliminari di pace di Venezia e che sono ricordati in un documento estratto dall' archivio di Modena e che erroneamente, secondo la dimostrazione del Muratori, fu dal Sigonio riferito al 1183, dove è del 1177, sono i seguenti: Cremona, Lodi, Bergamo, Ferrara, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Bologna, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bobbio, Tortona, Alessandria, Vercelli, Novara, Obizzo Marchese Malaspina, *il Conte di Bertinoro*, Ruffino Castellano di Trino e tutti i castellani del loro partito [2].

E a Venezia, dove Cavalcaconte era andato con ottanta uomini, per quel che sembra, a fine di trattare la pace, o, come vuole il Fantuzzi, a fare la sua corte ad Alessandro III, venne a morte [3]. E trovandosi senza figliuoli, a remissione de' suoi peccati e di quelli de' suoi antenati, lasciò il castello di Bertinoro « et totam terram suam » alla Chiesa Romana, e, perchè la donazione fosse ancor più sicura, volle che fosse fatto pubblico instrumento a favore del Papa Alessandro III e de' suoi successori.

Il testamento di quest'ultimo Cavalcaconte, nota il Carrari, si conservava già nell'Archivio della Chiesa di Ravenna, siccome afferma di averlo veduto Giovan Pietro Ferretti, nel quinto libro dell' Esarcato. Ma io, continua il Carrari, avendo

[1] FICKER, *Op. cit.* Vol. II, n. 305, p. 212. — Vedi anche i *Mon.ª Germ.ª* 4, 151 citati dal FICKER.

[2] ANT. MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane.* — *Milano, MDCCLI,* T. III, Diss. 48ª p. 107.

[3] « Nella cronica veneziana prodotta da Fortunato Olmo Monaco Cassinese nell' Historia della venuta a Venezia occultam. nell' a. 1177 di Papa Alessandro III App. pag. 62 probabilmente s'indica il Conte di Bertinoro col nome di Cavalcabò « Lo Conte Vido Guerra con homini 100. Lo Conte Cavalcabò con homini 80 » (FANTUZZI *Mon. Rav.* T. IV, pag. 15 e segg. nota n° 22).

rivoltate quelle scritture diligentemente, non l' ho potuto vedere e può essere che sia andato a male, come altre bellissime cose di quella Chiesa [1].

Ad esecuzione del suo testamento, e a ricevere l' investitura di detto castello, il Pontefice, senza alcun indugio, mandò Rainerio diacono cardinale, R. suddiacono e P. Saraceno, suo dapifero. Per mezzo loro Alessandro ricevette e ritenne, per breve tempo, l' investitura e il possesso di quella contea in potestà e dominio della Sede apostolica. Ma l' imperatore, a giudizio del Baronio, non rispettando i giuramenti, e violando ogni legge divina ed umana, appena fu nell' Emilia, sulla fine del Settembre, raccolta gente, si diede all'assedio del munitissimo castello, e, chiamati a sè i ricordati nunzi pontificî, li pregò caldamente della restituzione anche di quanto apparteneva ad esso [2]. Rispondendo i legati che non potevano, senza il permesso del Papa, nè dovevano farlo, l' imperatore raccolto un esercito d'ogni intorno, li cacciò dal castello e a

[1] Sotto l'a. 1178. E anche dopo il Carrari nessuno è stato così fortunato da trovarlo: vero è che quell'archivio desidera sempre un riordinamento compiuto e definitivo.

[2] *Ann. Ecc. auctore* CAESARE BARONIO. *Lucae Typis Leonardi Venturini MDCCXLVI.* Tom. XIX p. 449 et seg. Il giudizio del Baronio non è però diviso dall'autore della vita di Alessandro III, il quale nota che anche durante le trattative di pace l' Imperatore aveva preteso per sè Bertinoro, e che l'oggetto della controversia era rimasto sospeso (Cfr. *Vita Alexandri*, Waterich 2, 446. 448 — e il Ficher, P° 134 n. 10, P° 307 n. 4). L'Amadesi, come si rileva dalle sue schede sotto l'a. 1177, crede che la cosa sia andata così. Tra i patti di concordia stabiliti a Venezia ci fu anche questo che il patrimonio delle contessa Matilde e il castello di Bertinoro dovessero rimanere per quindici anni all' Imperatore il quale adduceva ragioni di diritto, e che il Papa gli abbia concesso Bertinoro non solo per amore di pace, ma perchè non sapeva che facesse parte dei beni dell'Arc. di Ravenna. Fatto però accorto di ciò dall'Arc. Gerardo, il quale si trovava allora a Venezia, prese occasione dal testamento di Cavalcaconte per revocare quel castello alla chiesa di Ravenna e di riconfermarlo novellamente. « Quam confirmationem ne illusoria evaderet curavit ut castrum nomine Ecclae Romanae, sub cuius supremo dominio erat, ab illis Cardinalibus recuperaretur ac Archiepiscopo nae Ecclae feudatario restitueretur. »

sè e al figliuol suo fece giurare ubbidienza da tutti gli abitanti. Il che gli riuscì facile per essere già sorte in paese le reciproche gelosie tra i Bulgari e i Mainardi « i più forti militi del luogo » e perchè « altera pars eorum » (i Mainardi) favoreggiava l'impero.

Per quanto fosse grave al Pontefice quel ch' era accaduto a' suoi messi e il perdere una fortezza tenuta per inespugnabile, egli seppe tutto sopportare, per non turbare la pace appena conchiusa. Ma non ci fu nessuna abdicazione di diritti da parte della Chiesa; e, forse mosso da quel procedere dell' Imperatore, il Papa riconobbe apertamente l' 8 ottobre 1177 le pretese elevate dall'Arcivescovo di Ravenna, come signore dell' Esarcato, riconfermandogli la contea quale elemento dell' Esarcato stesso.

Il documento è riferito dagli annalisti Camaldolesi (T. III) e dal Fantuzzi (Mon. Rav. T. IV p. 274)[1].

Federico , intanto , attraversate le città di Toscana a lui rimaste fedeli, andò a Genova , e di là, scortato dalle milizie del duca di Zaringa, si ridusse in Germania a sfogare la sua rabbia contro Arrigo il Leone , capo di casa Guelfa, il quale aveva ricusato seguirlo in Italia, nell' ultima guerra contro il Papa e i Lombardi. E Bertinoro, ch' era rimasto sotto la soggezione dell' Imperatore, ebbe per alcun tempo il suo magistrato imperiale col titolo di « Gastaldo » [2]; poi, per un certo altro periodo, fu indipendente nelle mani delle famiglie dei Mainardi e dei Bulgari, finchè gli uni nel primo maggio del 1201 giurarono fedeltà a Pietro Traversara, e gli altri il dodici giugno del 1202, alla presenza del Consiglio di Ravenna, cedettero e restituirono all'Arcivescovo Alberto tutto ciò che Cavalcaconte aveva posseduto in Bertinoro e nel suo distretto [3].

Con Cavalcaconte scomparve l'ultimo della nobilissima e potentissima famiglia dei Conti Bertinoresi dei quali non restava,

[1] App. n.° XVI, p. 248.

[2] Ficker, *Op. cit.* P° 307 p. 218.

[3] Fantuzzi, *Mon. Rav.* T. IV, p. 307, 308.

oltre il vano nome, che la santa gesta di Aldruda e alcune pietose leggende che una nobil donna italiana narrò, pochi anni sono, con grande discernimento dei tempi nei quali si svolgono e con intelletto d'artista [1].

Questo difetto della storia paesana e della storia italiana è tolto, in piccola parte, dalle ricerche degli Annalisti Camaldolesi e del Fantuzzi, ma un poco più, mi giova sperarlo, dalla presente memoria.

Dott. Paolo Amaducci

[1] Cesira Pozzolini-Siciliani « Un paesello di Romagna » *Nuova Ant.* fasc. XXIV, vol. LIV. Roma, 1885.

APPENDICE

DOCUMENTI [1]

I.

(*Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. Q. Num. 9319*).

[An. 10 . . . . .]

In nomine Domini . Anno ab incarnatione ejus Mill. . Indicione.... Ub.o Comes Castri Briptinori de mea voluntate do, et concedo tibi domine Johannes Venerabilis Archiepiscope Sancte Ravennatis Ecclesie omnibusque tuis Successoribus cum meis filiis, et heredibus pagine precepto Castrum Britinori cum apendicibus suis cum introitibus et exitibus cum Massis suis, et cum Angariis et perangariis suis cum viis, pascuis, montibus et Collibus usque in appendiciis Casal. et usque ad Cruces Forinpopoli, et usque ad Montem Altum, et usque ad fines Polente sicut tenuit *Agabitus* ꝑ *Consul Ravenne* tempore Archiepiscopi Fridrici, et censum reddere tibi tuisque Successoribus in festivitate Sancti Apollenaris Aureos duodecim, et si pro nostra culpa steterit quod Censum non reddamus per spatium trium Annorum in Vestro Archiepiscopio restituer . . . . . mic . . . . . nisi placuerit vestre sanctitati relinquere sicut aparet per meum instrumentum factum per manus ipsius Notarii, et pro eo quod promittis mihi destruere Castrum Montis Madii ita ut nunquam ibi amplius redificetur, et eo canigo et vivigaicum cum hominibus quod ibi abetis in Castro Bretonori ad habitandum veniant, et consuetum censum quod

[1] Non mi prendo licenza di ritoccare il testo di questo e degli altri atti — irti di errori grammaticali e ortografici — perchè rimanga inalterata l' effigie degli scrittori e dei tempi.

ipsi vobis solvere solent nobis solvant sicut in Capitulari vestro apparet, et . . . . quos autem providebimus ponere in Villis abitabunt in eo loco ubi precipiemus. Clerici vero, et Milites in Castro Britonori habitabunt, milites vero promitto iusta gironem, et in Regione S. Laurentii, et . . . alios Clericos quoque in Plebe ponemus, et in nostra Capella S. Andree, et ubi cum vestro Consilio ponere potuerimus, et possessionem Ecclesie Montis Madii in nostra plebe concedetis. Insuper vineas quas propriis manibus detinuistis mi . . . . a Lupo mihi concedetis. Domos Gusbertinorii ad arbitrium Domini Guidonis Osavrei, et Ricardi vestri Camerarii, et Domini Guidonis Sigizi emendabo. Domos Fasanorum ad preceptum Giberti Arriossi, et Armanni Melosi emendabo. Domos Sassonis pomarii ad arbitrium presbiteri Petri Patritii emendabo. Domos Ferrariorum ad arbitrium Domini Bulgari emendabo. Domum Ascletini ad eius voluntatem emendare promitto. Domos Berardi Greci, et Petri Greci et Rodulfi ad estimationem Brittonis et Randisci emendabo. Domum Gusberti ad ejus jusiurandum emendare promitto. Domum Domini fidelis ad arbitrium Nicolai Perocci et Rainerii Crassi emendabo. Domos Cirimbaldi, et Gregorii, et Stiglini ad arbitrium Petri Clerici et Baronis emendabo. Domum Balduini Tiniosi sicut ipse jurabit emendare promitto. Domum Gibellengorum ad voluntatem Tancredi Nasonis et Petri Burgensis et Angelini emendare promitto. Et nunc ad presens Centum libras bonorum denariorum dare promitto tibi Domino Archiepiscopo, et quando in vestro Archiepiscopatu nutu Dei acciderit quod Archiepiscopus ordinetur usque triginta dies fidelitatem ei jurabo si hoc nobis reconfirmaverit sicut in mea cartula legitur, et quamdiu per eum steterit reconfirmatio nos non teneamur ei de fidelitate, neque de pensione, postquam ipse fecerit nobis cartulam confirmationis nos teneamur ire Romam cum eo cum nostro expendio, preter si moriuntur ibi nobis eque vos emendabitis nobis ad consuetudinem bone Curie. Quando invitabitis nos ad vestrum servicium contra vestros inimicos cum militibus quingentis in Romanis partibus veniam, et cum . . . . Si ultra padum cum viginti militibus veniam sed tamen ad usum bone Curie fiat si ibi aliquid damnum passus fuero. Inter primos Curie stare me promittis et in bello et in pace componenda secundum vestram bonam consuetudinem. Ita . . . . ias quas inde habere potuero bona fide sine fraude . . . . . negotium vestrum . . . . in festivitate Beati

Apollenaris onorifice ad Curiam vestram deo annuente veniam pro singulis annis, negotia quae nobis commiseritis bona fide tractabo, et secretum quod mihi credideritis ad vestram damnietatem non pandam. Ad mortem meam destrarium bonum, et unum bonum bisaurium, et unum Roncinum, et loricam cum clipeo et galero, et vexillo ad Archiepiscopatum relinquam. Emendationes vero domorum infra sex menses, postquam destructus fuerit Castrum Montis Madii persolvam, et interim ad Domos abitandum eis pacifice tribuam donec ipsi sine fraude domos eorum edificent in illis locis ubi inter nos jam statutum est. Et si in accipienda sedia domorum aliqua discordia nata fuerit ad arbitrium Episcoporum tuorum scilicet Bononiensis, et Ariminensis, et Bobiensis de discordia decidatur. Et si ex hinc ad quindecim dies aliquod boni ad confirmandum quod statutum est inter me et Dominum Archiepiscopum Judex Gibertus adibere voluerit obbedire paratus ero. Et ego dictus Comes Ub.o si contra hec omnia que supradicta sunt venire temptavero, et omnia non observavero componam Domino Archiepiscopo suisque successoribus centum libras Auri optimi . pro eo quod ipse similiter michi pena centum librarum auri promisit si omnia quod in mea Cartula legitur non observasset, que omnia scribere rogavimus Demetrium Cesenensem Notarium in die et anno supradenotato, et castrum vero destruere promittis ex hinc ad octo dies [1].

† Ego Iohannes Dei gratia umilis Archiepiscopus Sancte Ravennatis Ecclesie manu mea subscribo.

† Ego Gibertus diaconus Sancte Ravennatis Ecclesie subscribo.

† Placuit hec omnia Uberto Duci.

† Sinebaldo de Ponte Marino. † Iohanni de Pepo † Petro Plateario † Uberto pretioso † Domino Giberto de S. Iohanne Evangelista, et Fratri suo Capriolo, et Gusberto, et Cioffo.

Ego Demetrius Notarius Cesenensis feci supradictorum dominorum, scilicet Domini Johannis Archiepiscopi, et Domini Ugonis Britonorii Comitis eorum precibus scripsi.

[1] Il che avvenne. — Gli « Annales Caesenat. » citati dal Chiaramonti (lib. 10, p. 401) sotto l'anno 1297 portano « Die 21 Julii Caesenates obsederunt Britonorium et reposuerunt *Montem Magium* et pulcherrimam Arcem in ipso construxerunt ». E il Chiaramonti aggiunge « Cum ergo *reposuisse* dicat alias constructa ibidem fuerat ».

II.

(*Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. F. Num. 1912*).

[1039, 16 Agosto.]

In nomine Domini Nostri Iesu Christi Amen. Anni ipsius millesimo XXXVIIII. Indictione VII. mense Augusti die XVI. Quia metu mortis tollit hominibus perfectum sensum habere. ideo Ego Ugo exiguus Comes Castri Brittonori quamvis sim eger corpore, tamen mente sanus sum, et voluntate propria res meas ita disponere volo, ut Deus inde honoretur, et anima mea detrimentum non patiatur. In primis precipio ut medietatem Castri Montis Saxi restituatur Sarsensi Episcopo quia injuste teneo. Castrum Montis Frasconis restituo totum Monasterio Sancte Trinitatis. Et si aliquid in partibus illis injuste retineo ut restituatur. Pro anima mea precipio ut centum libre dentur. Item volo et precipio ut Girardus filius meus sit mihi heres in totum, et volo ut det Sorori sue Marie totum quod habeo in Marchas et ipse habeo in partibus Romanie. Et si Girardus sine filiis masculis mortuus fuerit, totum quod habeo in plano, sicque Castrum Brittonorii cum toto tenimento suo, et cum pasajo de Forimpopuli, et cum Maliano quia tenimentum Maliani usurpavi. De tenimento Medole et totum quod habeo in plano Archiepiscopo Ravenn. restituatur et nunc ad presens restituatur totum quod tuli de tenimento Medole in dicto Archiepiscopatu. Tamen si filie femine habuerit habeat totum quod in montaneis partibus habeo, quia Castrum Brittonorii non est michi concessum ut filie femine habeant. Ubertum servum meum liberum relinquo cum tota familia sua, sed tamen quocumque tempore domus mea sine filiis masculis remanserit totum quod habeo in plano predicto Archiepiscopo restituatur. Civitella de Galiada restituatur Sancto Ylaro cum toto tenimento suo. Hec est mea ultima voluntas unde septem testes rogo. In primis Ubertum Guarnerium Stefani Pagani, Uberto Azonus, Johannes Johannis Stulti, Gusbertus de Caro, Ugolinum de Rolando, Petrus Sparanzellus.

Ego Petrus Notario precepto suprascripti Testatoris hoc testamentum scripsi et complevi.

Ego Causa Dei gratia Ravenne Tabellio scripsi hoc exemplum sine fraude ut in authentico vidi et legi.

III.

[. . . . .][1]

In nomine Domini Dei nostri Salvatoris Iesu Christi anno ejus MXLIII. Indictione decimaquarta mensis Augusti die XI. Constat me D. Gibertum S. Ravennatis Ecclesie Archiepiscopum locasse et confirmasse tibi Domino Gerardo nobilissimo Comiti Castrum quod Patruus tuus Ugo bone memorie pro locatione tenuit ab antecessore meo D. Joanne Ven. Archiepiscopo quod nominatur Brittinoro in secundo gradu ideo tibi et tuis filiis Masculis, et locamus ti. Villam nostram que est iuxta ipsum Castrum nomine Trentola cum toto redditu, reservamus nobis Ecclesiam pro hospitio nostrorum servitorum cum venerint, vel iverint ad Castellos nostros et locamus tibi aliam Villam que vocatur Bogascio, hec omnia concedimus tibi ut supra dictum est vita tua, et tuorum legitimorum filiorum hoc denique tenore, ut annuatim nomine pensionis tribuatis pro pensione dicti Castri duodecim Marabotinos bonos non minus pensantes, sed sint septem per unciam; et non mittatis eos nobis per aliquem nuncium, sed vos ipsi deferatis in partibus Romanie, ad insultum contra inimicos nostros cum centum militibus venietis ad obsidionem cum L, et cum CCC peditibus vel plus, citra Padum cum XX et hoc sit ad usum bone Curie, si ibi aliquid amiseritis pro Censum Ville sit vobis in feudum sed tamen sub tenore locationis. Cum vocatus fuero ad Curiam D. Pape nobiscum venire debes vestro expendio, et per vexillum te investimus de Drudaria nostra Curie et de bono usu et quidquid ante predecessores tui in tenore locationis contra nos peccaverunt omnino remittimus pro eo quod centum libras boni Argenti monetati nobis tribuisti finita vero secunda generatione si filii tui Masculos habuerint eis concedere et locare cum meis successoribus promitto et pro locaturo similiter centum libras boni Argenti tribuant et omnia secundum tenorem huius locationis faciant, quod si filios masculos ad

[1] Di quest' atto, come si è veduto a suo luogo, non è possibile segnare, con certezza, la data. — Lo pongo qui perchè, secondo la copia dell'Arch. Arc. Rav. seguita dall' Amadesi, risalirebbe all' a. 1043; ma è, con tutta probabilità, di molto posteriore.

mortem tuam vel ad mortem filiorum tuorum non fuerint et filias feminas.... habuerint non cogamus relocare, nisi nobis nostris successoribus placuerit, quod si nec masculi, nec femine remanserint sine mora in nostro Archiepiscopatu revertantur...... suis utilitatibus ad mortem vestram vestrorumque filiorum equos et arma; quas tunc habueritis nobis et Successoribus nostris publice revertantur. Si quis vestrorum contra omnia que supra notata sunt venire presumpserit, et omnia non observaverit pro pena solvat qui promissa non servat servanti fideliter suprascripta centum boni Auri libras preter solutionem pene, he due Cartule uno tenore de . . . . firme stabilesque permaneant scripte per manum Johannis Notarii Forlimpopulo in mense predicto die, et anno. Hoc actum est apud S. Apolinarem in Classem ante presentiam Petri Johannis Alferi, et Johannis Melonis, et Petri Burdenarii, Stephani Gusberti, et D. . . . . Alferi et Ugolini Magoli et D. Petri de Contessa et Vitalis Fabri, et aliorum multorum . . .

. . . .

. . . .

Ego Gibertus Dei gratia humilis Archiepiscopus S. Ravennatis Ecclesie manu mea subscribo.

Ego Johannes Notarius Civitatis Forimpopuli ex precepto D. Giberti S. Rav. Ec. Archiepiscopi scripsi et complevi.

Et ego Ubaldus Ravennatensis Tabellio et Notarius S. Rav. Ecclesie ut in authentico vidi quod legi ita scripsi anno Domini MCLXXIV mensis Augusti Indict. XII.

Ego Petrus Dei misericordia Raven. Tabellio profiteor me vidisse et legisse in authentico per omnia sicut supra legitur.

Ego Johannes Dei gratia Raven. Tabellio etc.

Ego Leonardus Dei gratia Raven. Tabellio etc.

IV.

(Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. I, Num. 4266).

[1057.]

Anni Domini mill. V. Ego Presbiter Petrus Sancte Ravennatis Ecclesie minister accepi a te Domino *Ugo Comes* XII marabutinos pro pensione Castri brittonori.

Similiter in mill. VI, similiter et in mill. VII.

Ego Presbiter Henricus accepi pensionem de Castro Brittonorio, et de toto tenimento ipsius castri XII . aureos a te Ugo Comes in mill. VII . . . . similiter in mill. VIII et in mill. novem.

Ego Girardus Diaconus accepi a te Ugo Comes XII marabotinos nomine pensionis pro *castro* Brittonori, et pro toto tenimento suo mill. X et similiter in mill. XI et XII et tercio decimo et XIV et XV.

Ego Presbiter Petrus accepi a te Ugo Comes XII marabutinos pro pensione Castri Brittonori in mill. XVI et XVII.

Ego Iohannes Presbiter accepi a te Ugo Comes XII marabutinos pro pensione Castri Brittonori in mill. XVIII.

Ego Nicolaus Diaconus accepi a te Ugo Comes XII marabotinos pro pensione Castri Brittonori in M. XVIIII et XX.

Ego Johannes Presbiter accepi a te Ugo Comes pro Ecclesia Ravennate XII marabotinos pro pensione Castri Brittonori et in mill. XXI.

Ego Ardrado Subdiaconus Sancte Ravennatis Ecclesie accepi a te Ugo Comes pensionem Castri Britinori silice XII marabotinos in M. XXIIII.

Ego Nicolaus Diaconus Sancte Ravennatis Ecclesie pro ipsa Ecclesia accepi pensionem a te Ugo Comes pensionem XII marabotinos pro Castro Brittonori in mill. XXV . et XXVI . et XXVII.

Pensionem accepi ego Petrus Dei gratia Sancte Ravennatis Ecclesie a te Domino Ugo eodem nobilissimus Comes XII . . . pro Castro Brittonori in mill XXVIII. Pensionem accepi ego Girardus presbiter Sancte Ravennatis Ecclesie a te Domino Ugo eodem nobilissimus comes XII . marabutinos pro Castro Brittonori et pro toto tenimento ipsius Castri in mill. XXIX.

Similiter ego Girardus presbiter Sancte Raven. Eccl. accepi pensionem XII marabotinos a te Domino Ugo Comes pro Castro Brittonori, et pro toto tenimento ipsius Castri in MXXX.

Ego Johannes Dei gratia presbiter Ven. Ecclesie Archiepiscopus Ravenne accepi a te Domino Ugo XII marabotinos pro pensione castri brittonori in mill. XXXI.

Ego Robertus Presbiter Ven. Ecclesie Raven. accepi a te Ugo

comes XII marabotinos pro pensione Castri Brittonori in mill. XXXII et XXXIII.

Ego . . . . Sancte Ravennatis Ecclesie accepi a te Ugo comes XII . marabotinos pro pensione Castri Brittonori in mill. XXXIV.

. . . . Di gratia ven. Ecclesie Raven. accepi a te Ugo Comes . . . . marabotinos pro pensione Castri Brit. . . . .

Pensionem accepi ego Rainerius . . . a te Domino Ugo de Castro Brittonori . . . marabutinos pro Ecclesia Sancta Ravenn. in mill. XXXVII.

Pensionem accepi ego Johannes Notarius Sancte Ravennatis Ecclesie pro ipsa Ecclesia XII marabotinos a te Domino Comiti Girardo pro Castro Brittonori, et pro toto tenimento ipsius Castri in mill. XLIV.

Similiter ego Johannes Notarius accepi a te Domino Girardo pensionem pro castro Brittonori, et pro toto tenimento XII marabotinos in mill. XLVI et XLVII et XLVIII.

Ego Bernardus accepi pensionem a te Domino Girardo nobilissimo Comite XII marabotinos de Castro Brittonoro in mill. XLIX.

Ego Ubertus Diaconus Sancte Ravenn. Ecclesie accepi pensionem a te Domino Girardo comiti XII marabotinos pro castro brittonoro in mill. L.

Ego Petrus Diaconus accepi a te Domino Girardo comite pensionem XII . marabotinos pro Castro Brittonoro in mill. LI . auri. Similiter in mill. LII et LIII et LIV.

Similiter Ego Petrus Diaconus accepi a te Domino Girardo comiti XII marabotinos pro pensione Castri Brittonori in mill. LV et LVI.

V.

[1062, gennaio]

In Dei nomine. Anni ejus MLXII. Indict. . . . . Mense Januario. Quia vita, et mors in manu Dei sunt, et nullus in hoc seculo permanere potest, nisi quantum ei placuerit. ideo ego Gerardus Comes Castri Britonorij, quamvis egrotus sim corpore, tamen sanus sum mente, et timore mortis testamentum facere curo, in quo filium meum . . . et filiam meam Drudiciam heredes mihi instituo. Drudicia sit heres

apud Sanctam Mariam in Balneo et sufficiat ei, vel ducentas libras ei detur. Filium meum habeat omnia alia Castra, et etiam omnia immobilia. Et si filios Masculos minime habuerit, totum quod habeo in montanis partibus dividatur inter filios fratris mei Ubolinelli de Marchia preter Montem Frasconem, et montem Benedictum quos volo ut habeat S. Trinitas. Montem de Sasso reddatur Bobiensi Episcopo; et totum planum scilicet Castrum Britonorii cum Villis suis, et cum omnibus suis tenimentis, cum Villis, cum suis rebus, ut in nostris detinemus manibus, et Mallianum restituatur Archiepiscopatui Ravenne; sed precipue tenimentum Malliani, sicut Pater meus in suo testamento precepit, omnino, et sine mora restituatur, quia de tenimento sui Castri Meldule est. Totum quod habemus in Galiada restituatur S. Hilario, si sine filiis masculis decesserit filius meus, feudum quod Gibertus de S. Agatha habet, sit ejus proprietas. Feudum Petri Tonrengelli similiter habeat ad proprietatem. Berta, et Maria volo ut sint libere, et ab omni jugo servitutis liberate, et Peppum de Berta similiter volo ut sit liber. In Monasterii S. Agathe nunc ad presens quinque boves et unam jumentam Falfullam et decem libras relinquo. Ecclesie S. Petri quinque libras relinquo. S. Marie de Urano vineam de Curso, et triginta libras relinquo. Episcopatui Forimpopoli duodecim libras relinquo. In Plebe Brittonorii sex libras relinquo. Ad S. Bartholomeum de Mauriano centum solidos relinquo. In Archiepiscopatu Ravenne propter offersionem pensionis XX libras relinquo. Et insuper Palafrenum, et destrerium, et loricam, et vexillum relinquo per tenorem locationis Castri Brittonorii. In elemosinis XX libras relinquo. pro Sacrificio XX libras relinquo. Forimpopuliensi Episcopo equum Album relinquo. Episcopo Cesenati mulam meam relinquo. In Ecclesia B. Apolenaris quinque jumentas ex melioribus relinquo. In Ecclesia S. Severi quinque jumentas relinquo. In Ecclesia S. Vitalis sex libras relinquo. Hoc volo, hoc jubeo, et huic mee ultime voluntati fieri mando. Quod si filius meus hoc totum adimplere noluerit habeat meam maledictionem. et incidat unicuique cui delegavi in poena legati dupli. Unde hos testes voco. Girimbaldus de Petro, Gundolus Chichalmus, Petrus Arcidosso, Gabriellus, Longellus, Henricus Mainardus, Balduinus Taffonellus. Ego Joannes Notarius precibus Domini Gerardi Comitis et testatoris hoc testamentum scripsi, et complevi.

VI.

(Archivio Arcivescovile di Ravenna. Capsa. G.Num. 2780)

[1057, 31 maggio]

In nomine Domini anni ab Incarnatione ejusdem Redemptoris millesimo sexagesimo tercio defunctus Enricus Imperator . . . . . . Conradi Imperatoris et regnantis Enricus filius ejus anno octavo die vigesimo mensis Madii indictione prim. . . . . . exempla de priori scriptura brevi de fide quae fecit Ugo Comes et Imilda iugales. Enrico Archiepiscopo Sancte Rav. Ecclesie. In nomine D.ni nostri Jesu Christi Salvatoris et anno ab incarnatione ejus millesimo quinquagesimo septimo sitque Imperator Domno Enrico in Italia vero anno decimo die tricesimo primo Mensis Madii indictione nona in Claustra Moni Sancti Rofilli. Multa quidem in nostris actibus evenire cognoscimus que modo expedita et luce clariora sunt ac deinpedita e tenebris obscuriora videntur unde congruentis et legitimi moris fiunt feream litteris assignare aut in posterum eorum, non interveni ad ipsis quod a. . . . . testibus comendare. Igitur cum Chisti auxilium dum adeessent Viri maxime bone opinionis et laudabilis fame eorum nom. sunt. Id. in primis Oldericus Episcopus Sancte Corneliensis Ecclesie, Hejenricus Episcopus Sassenensis Ecclesie. Fulcus Abbas Mon. Sancti Illari, Ubertus Comes. Bonushomo judex, Paulus Traversaria. Amizo Frogerius. Mainardus Seniorelli q. d. . . . . . atus. Vitalis q. voc Bonusfilius Amelricus qnd Johannis Ducis natus; Ugo de Sasso. Ugo de epo alegrito Johannes eleto ger . . . . tus q. voc Bulgarus Petrus et Mascarus germ Gandulfus filius suavito q. voc. Seniorellus Andreas raus Johannis Constantino Tedaldus Bobiensis et alii plures. In nostrorum omnium et me presen Johannis in Dei nomine tabell. q. voc. Cessine fecerunt cartulam vendo Ugo Comes et Imilda indita comitissa jugalibus ad domino Henrico VV. Archiepiscopo Sancte Rav. Ecclesie suisque successoribus in perpetuum de bis mille turnaturias terre integras posite in curte q. dicitur Maliani cum omnibus quae infra se et supra se abentur et integriter qb. sitas territorio Pupiliensis plebe Sancte M . . . . et plebe Sancti Petri q. voc. in Meldula ea fide atque tenoris si ab ac ora in antea si Comes Ugo

a . . . . . filii sui vel . . . . fecerit Castellum vel turri in monte majore vel facienti consensum prebuerint tunc ipsa carta quam fecerunt Archiepiscopo de bis mille turnaturiis terre in Curte Maliano sit firma et stabilis in perpetuum . . . . soribus licentiam abeat ipsas terras que mea cartula legitur introire, et preocupare tenere possidere in perpetuum hoc factum est sub die et Mense et Indictione Sta nona.

† Ugo Comes ff.

† Amelricus Dux huic pagi. a me exepli ut vidi et legere audivi pro mea recordatione ff.

† ☧ Ego Johannes de vito hac expla ut vidi et legere audivi et pro mea recordacione ff.

† Ego Ungarus filius Ursoni vulpio in ac exepla ut vidi et legere andivi pro mea recordacione.

Conradus Ravennatensis in Dei nomine Tabellio huius brevi exempli scriptor post roboracionem testium complevi et absolvi.

Notitiam	Testium	Idest
Amelricus	Dux Filius qnd	Johannis Ducis
Johannes vc.	q. v.	Devito
Ungarus vc.	Filius qnd	Ursonis vulpio

VII.

(*Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. B. Num. 38*)

[1130, 7 luglio]

In Dei nomine. Anno Dominice Incarnationis M.C.XXX, VII. mensis Julii. Indict. VIII. Constat me Domnum Gualterium, quamvis indignus Sancte Ravennatis Ecclesie Archiepiscopus locasse et concessisse tibi Cavalcaconte illustrissimo Comiti Castri Britt. tuisque filiis legitimis tantum, hoc est Castrum Brittonorii cum toto suo tenimento, cum montibus, et collibus, cum plagetis et pascuis, viis, et semitis, cum Angariis, et perangariis suis, cum villis, et Villanis, sicut videris nunc detinere in manibus, aut etiam aliquis vobis tenet. Quod si filios masculos non habueris in nostro Archiepiscopatu redeat. Mortuis itaque predictis personis, si Nepotes masculos habueritis, iterum

cum suprascripta et subscripta conditione eis locetur. Pro eo quod centum libras bonorum denariorum Lucensium nobis tribuis coram subscriptis personis. Et quando ad Curiam Domini Pape ego aut successores mei ire voluerimus, nobiscum venies cum expendio, quantum in Victualibus. Et quando super inimicos nostros Ostem facere voluerimus in partibus Romanie, cum centum Militibus in nostro servitio venietis, et cum trecentis peditibus. Et quando placuerit Deo, ut alium Archiepiscopum eligatur infra triginta dies fidelitatem ei facietis, et cum ipso ad eius expendium quantum in victualibus ad consecrationem illius ibitis. Secretum quod tibi patefaciemus nulli notificetis ad nostram dannietatem. Et si audieritis de nostro danno, aut de amissione vite, aut de persona nostra, quam citius poteris per tuum Nuntium nobis notificare studebis. In morte vero tua equos tuos, et omnia tua arma mihi, vel successoribus meis per tuum Nuntium mittatur. Et pro eo quod multum mihi, et successoribus meis servire promittis, et precibus tuorum Militum, et nostrorum Fidelium, remittimus tibi tertiam partem de pensione, quam antecessores tui nostro Archiepiscopatui reddere solent, et in festivitate S. Apollinaris octo Marabotinos dare pro pensione nobis promittis. Et si per biennium vestra culpa steterit quod pensionem non solvatis, cadatis a suprascripta locatione. Et obligamus nos ad invicem suprascripti videlicet ego Archiepiscopus Gualterius, et ego Cavalcacomes omnia suprascripta inter nos firma et rata tenere omni tempore ab omni persona legaliter et contra non venire, et omnia adimplere. Quod si hoc distulerimus vel agere, vel causare, vel contendere, vel minuere presumpserimus, tunc dare et componere promittit pars parti servanti fidem legitime centum boni auri libras; et post penam solutam hec cartula firma permaneat. Actum in Sarsena feliciter.

Signo manum suprascripti Archiepiscopi et Comitis qui hanc Cartulam fieri rogaverunt.

Signo manum Rodulfi de Ponte Marino, Petro de Petratiffi, Maitrani de Vessa, Petrus de Monte Petra et Rodulfinus de Ponte, et Landulfus Bulgarus et Pastalea qui rogati sunt testes.

Ego Berardus Judex et Notarius ex mea parte recognovi et complevi.

VIII.

(Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. P. Num. 8550).

[Post. all' anno 1130.]

Iste sunt querimonie quas Archiepiscopus contra Cavalcacomitem Comitem Britinorii qui contra fidelitatem quam sibi fecerat cum agressus et capere voluit Casamuratam, et Massam Gradiciam, et Mansos . . . . . Monasterii Urani contra jus per violentiam detinet, que omnia sibi reputavit. Feudum suum C . . . occupavit. Burgum Cesene cum suis [complicibus?] destruxit: Ripam Ursianam temptavit per proditionem invadere: quandam partem fracto Sacramento quod Ecclesie Ravennati fecit funditus destruxit: bona Sancti Severi, et Sancti Apollenaris in Classe, et Sancti Rofilli et Canonice et Episcopatus Popiliensis, cotidie devastat. Castrum quoque Bobiensis Episcopi per proditionem contra Episcopum tentavit: Castrum quoque Sancti Hilari de Galiata per proditionem invasit: Homines nostros in Mercato Causercoli filius suus depredat, et nec de dicta preda nihil reddidit nec quantum precio redemptum est. Peregrinos etiam sub excommunicatione in strata publica sub mea reclamatione expoliavit. Liviensem Civitatem comburi fecit . in qua combustione plusquam centum homines mortui sunt. Bassacomitem et Meldulam per proditionem cepit, Episcopum Castellanum contra romanam, et ravennatem Ecclesiam cepit: Treguam quam modo mecum fecit homines sui fregerunt . . . . . .

IX.

(Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. F. Num. 2091).

[Post. all' anno 1130].

. . . . . . Imperiali, et regie clementiae ac majestati. G. . . . . . Ecclesie Archiepiscopus Castrum Brettenorii aga . . . . . Ravennate Ecclesia tenendum concessit. Post eum . . . . . Ugoni comiti concessit praedictum Castrum . . . . . annis in festo Beati Apolenaris . . . . . cen . . . . . et sibi ac successoribus suis. Ipse et . . . . et cum eis

Romam irent suis expensis pt.er . . . . . ibus et ccc peditibus ad eorum servitium . . . . . et singulis annis in praedicto festo debebant ejus curiam . . . . . eorum fideliter tractare, et confidentias non pandere . . . . . debat relinquere Ravenn. Ecclesie dextrarium palafrenum et arma . . . . . allis . et haec omnia praedictus comes pro se, et suis masculis liberis observa . . . . . sit Ravenn. Ecclesie sub pena centum librarum optimi auri. Gibertus quondam Archiepiscopus in eundem modum Gerardo comiti nepoti supradicti Ugonis concessit et confirmavit addita villa quae vocatur Trentula iuxta ipsum Castrum et comes addidit alios quinquaginta milites. Dictum est . . . . . instrumento q. qu. predictus comes vel ejus liberi masculi sine masculis liberis decederet, et si filias haberet in Ravenn. Archiepiscopo placeret filiabus feminis concedere non teneretur immo quia jamdictum Castrum libere cum omnibus suis ad Ecclesiam reverteretur. Ambo que predicti comites in suis testamentis preceper filiis suis, ut si sine liberis masculis morerentur castrum jamdictum Ravenn. Ecclesie restituerent et sine ulla mora mandaver villam Malliani Archiepiscopo restitui quia de tenimento sui Castri Meldule erat et male Ravennati Ecclesie ablata. Modernis que temporibus Dominus Gualterius Archiepiscopus Cavalca comiti, et Rainerio ejus filio pt.ea eodem modo jam dictum Castrum concessit redacta pensione ad octo mairabotinos ; et promissionibus intervenientibus et centum libris pro renovat . . . . . . horum omnium autentica p.n . . . . . . habeo, et ma . . . . . .

X.

(Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. I, Num. 1135).

[1142.]

In Dei nomine. Anno Dominice Incarnationis eiusdem millesimo centesimo quadragesimo secundo. Indictione . . . . . Manifestus sum ego Rainerius Comes filius Cavalcaconti bone memorie tenere Castrum Brittonorii pro te Domine Archiepiscope Gualteri, et per tuos successores ante presentiam Bonifilii Judicis, et subscriptorum Testium, et tactis sacrosanctis Evangeliis ob hanc causam juro tibi fidelitatem tali modo. Juro tibi vitam, membra, et mala captione, et non ero in

facto, neque in consilio, ut perdas honorem tuum, neque bona tui Archiepiscopati, et secretum quod mihi manifestaveris nulli ad tuam damnietatem pandam, et pensionem sicut in carta locationis facta per hunc eumdem Notarium legitur sine fraude fideliter solvam, et ostem, et conloqu similiter ut in carta illa legitur vobis faciam, et omnia ut ibi legitur observabo sine fraude, et malo ingenio. Pro eo quod vos investistis mihi, et confirmastis totum quod Patri meo de locatione Castri Briptonori fecistis et promittistis mihi tuo studio, et tuorum Episcoporum de genere Frajapanorum dare uxorem mihi. Et obligo me supradictus Comes Rainerius omnia tibi tuisque successoris observare secundum tenorem locationis. Quod si hoc non fecero vel agere, vel causare, vel contemnere vel minuere presumpsero, et omnia quae supra leguntur non observavero tibi dare, et componere promitto, et componam vobis libràs quinquaginta boni auri, et post poenam solutam hec carta firma permaneat.

Actum in Plebe s. Damiani.

Signo manus d. Comes Raineri qui hanc cartam fieri rogavit.

Ego Bonusfilius Judex pro cuius interrogatione hoc actum est manu mea supscripsi.

Signo manus Henrici Johannis Gille, et Rainerius de Drudo, et Giradus Taselli, et Tancredus Bulgarus, et Brusciabarra qui rogati sunt testes.

Ego Berardus Judex, et Notarius ex mea parte, scripsi et complevi.

XI.

(*Archivio Arcivescovile di Ravenna. Caps. S. lett. N. Num 7.*)

[1143]

. . . . . . me Berardum Cardinalem Sancte Rav. Ecclesie accepisse a Comes Rainerii pensionem octo marabutinos de Castro Brittunoro et de toto tenimento ipsius Castri predicta Indictione VI. mill. cent. X. LIII. Similiter . . . . sedecim marabutinos ipse accepi a duobus pro tociens. annis . . . .

XII.

[1144 . 29 Dicembre]

In nomine Domini. Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo quadragesimo quarto Indictione septima mensis Decembris die 29. Ego Coelestinus Dei gratia Sancte Catholice et Apostolice Romane Ecclesie Papa secundus: Cum consensu et voluntate Episcoporum et Cardinalium ac totius relique Curie hoc die propria nostra voluntate nomine libelli locamus et concedimus tibi Petro de Honesto ex Civitate Ravenne Tutori filiorum quondam Rainerii de Cavalcaconte illustris Comitis Bretinorum scilicet parvuli Cavalcacontis ac etiam qui quoque conceptus est in utero Boldrude Illustris Comitisse quondam Uxoris prefati Rainerii Comitis ad opus ipsorum pupillorum nec non et predicte Matris eorum ac eorum liberis legitimis in viginti et novem annos complendum et renovandum in perpetuum. Quod si ipsi Pupilli sine legitimis liberis obierint tunc si predicta Mater eorum supervixerit diebus vite sue detineat et post mortem suam ad illos proximiores Cognatos pupillorum deveniat in quibus Romana Curia cum Baronibus pupillorum aut major pars eorum convenerit: idest totum quod prefatus Rainerius comes aut Cavalcaconte Pater ejus tenuerunt ex bonis seu possessionibus Beati Petri in Comitatu Forimpopuli et in Comitatu Forlivii et in Comitatu Feretrano sive in Comitatu et in Comitatu Bobiensi et in Comitatu Ariminensi atque in Comitatu Immolensi seu in Comitatu Faventino sive in Comitatu Bononiensi et Comitatu Castellano et in Comitatu Cesenate et in Cervia atque in Plebe de Balneo nec non et in aliis Castellis seu Civitatibus vel quibuslibet aliis possessionibus ad jus et dominium Beati Petri pertinentibus una cum omnibus eorum usibus et utilitatibus seu districtu et placitis atque redditibus eorum et pertinentiis exceptis omnibus Ecclesiis que per ipsa loca costitute esse noscuntur omnia juris Sancte Romane cui Deo auctore deservimus Ecclesie ad tenendum utendum fruendum et sicut dictum est nomine libelli in propriam possidendum pro eo quod pro salute et remedio animarum predicti Comitis Rainerii et Parentum suorum quidquid ipse aut Pater ejus habuerunt ex bonis Beati Petri, tam in predictis Comitatibus quam et in aliis divisis locis vel Vocabulis jam longo tempore a Sancta

Romana Ecclesia subreptum nobis restituistis et refutastis et in jus et dominium Sancte Romane Ecclesie revocastis. Et annuum anno unum aureum schifatum nomine pensionis Sacro Lateranensi Palatio conferatis. Et cum ipsi Pupilli puberes effecti fuerint debent jurare fidelitatem Catholico Romano Pontifici. Similiter et quicumque pred. bona seu possessiones detinuerint semper fidelitatem Romano Pontifici jurare debent et d. Schifatum pro censu annualiter tribuere et semper tempore renovationis quod est viginti novem annorum unum aureum Schifatum pro innovatione libelli Romano Pontifici tribuatis. Nulli alii pio loco predicta bona aliquo modo detis. Nos autem et nostri Successores defendemus ea vobis ab omni homine si necesse fuerit. Si que vero pars contra fidem his locis venire temptaverit, vel si tu Petre de Honesto Tutor et pro predictis Pupillis conductor aut ipsi pupilli seu Heredes successoresque eorum omnia que dicta sunt nobis et nostris successoribus non persolveritis et observaveritis, tunc dicta pars infidelis parti fidem servanti nomine pene centum Auri librarum et soluta pena hi duo libelli uno tenore conscripti per manum Johannis † scriniarii in mense et indictione ut supra septima secundum eorum tenorem perpetuo firmi permaneant.

Signum † manus Sanctissimi Domini nostri Coelestini Summi Pontificis et Universalis Pape qui hanc chartulam scribere precepit.

† Ego Coelestinus Dei gratia Sancte Chatolice Ecclesie Episcopus propria manu subscripsi.

† Ego Albericus Sancte Hostiensis Ecclesie Episcopus subscripsi

† Ego Petrus Sancte Albanensis Ecclesie Episcopus subscripsi.

† Ego Gregorius Presbiter Cardinalis tit. Sancti Calixti subscripsi.

† Ego Petrus Presbiter Cardinalis de Tit. S. Pastoris subscripsi.

† Ego Raynerius Presbiter Cardinalis Tit. S. Prisce subscripsi.

† Ego Otto Diaconus Cardinalis S. Georgii ad Veluni Aureum subscripsi..

† Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

† Ego Octavianus Diaconus Cardinalis S. Nicolai in Carcere subscripsi.

† Ego Rodulphus Diaconus Cardinalis S. Lucie in Septem soliis subscripsi.

Dominus Cencius Frajapanus.
Dominus Leo Petrus Leonis.
Dominus Oddo Frajapanus.
Cencius Frajapanus Frater ejus.
Johannes Petri Leonis.
Petrus de Bicione.
Petrus de Attegia.
Bobo Bobonis.
Bobo de Petro nepos ejus.
Erasmus Frater ejus.
Stephanus Norma.
Oliverius de Romonlium.
Stephanus Lambardanus.

Ego Johannes ✝ Scriniarius Sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi anno primo Pontificatus ejusdem Domini Coelestini secundi Pape etc. etc. etc.

XIII.

[1152. 31 luglio].

In nomine coeterne summeque Deitatis Xpi adventus annorum curriculo. Milleno. Centeno, quinquagesimo secundo imminente . et temporibus Eugenii PP. et Federici Regis . die primo Kal. Augusti an. primo Regis jam dicti Regni eius indictione XV volvente . ad ecclesiam Beati Martini in Cerrito. Hec ratio bona est hominum votuntates litterarum apicibus irretiri. quo temporibus recordetur plurimis. Pagina refutacionis . atque perpetualis diffinicionis quam facio ego Rainerius Comes . cum Altrvda Comitissa genitrice mea, invocato nomine omnipotentis Dei . ob maximam devocionem quam in monasterio beati Petri habemus . in quo corpusculum sanctissimi Juliani martiris celebratur . et habetur . atque colitur cuius devocione hec omnia que in sequenti declarabuntur gerimus. Per te domnum berardum acceptore vice Domni Arduini ejusdem venerabilis loci Abbatis reverentissimi . eiusque successoribus in perpetuum . nec non et pro cuncta congregacione ibidem perpetuo existente. Ego predictus Rainerius Comes cum jam dicta matre mea . per invocàtionem Sancti

Spiritus et amore Beatissimi Juliani cuius oracione cupio salvari . . . . . . tibus titulis refuto et remitto omnem commendacionem . omnemque accionem . seu querimoriam . quam hactenus habuimus vel habemus . aut in antea habere possumus . in castello abbatis nominati . et to . . . . . . pertinenciis suis . nec non et in plebe sci martini in burdunclo . ac suis pertinenciis in un . . . . . mittendo quoque omnem invasionem . et condicionem quam in rebus illis hucusque habuimus per nostrorum per . . . . . cessionem sive bona sive mala fuisset . quod de cetero nullam litem . nullam causacionem faciam . nec facere sinam . neque in judicio . neque extra. Immo quod ego pretaxatus Rainerius Comes in presenciarum ob prenominatam devocionem facio . et Altrvda femina clarissima pro redempcione anime patris mei olim fecit in presencia horum virorum . quorum nomina sunt ista Glitterius filius Balduini Mainardisco filius Liuci Feliti . Perfuge filius Andulfi . Ugolottus Zocculus . Joannes Grecus . Enricus ugolini Bernardini . Tassone Valni . Trebavicinus Bagni . Berardus Enrici Rustici , Opizinvs Pvzoli . Petrus aunesti. Clarius Forolivii . Albericus Dundelli filii Ugolini mellani . Girarduccius forpopuli. Ego jam dictus Comes hoc totum confirmo . et ratum in perpetuum ac stabilitum habebo. Quoniam per beatissimi luliani oracionem et fratrum in e . . . . existencium nunc et succedentium salvum et incolumem fieri spero . quam diffinic[ionem], refutacionem ratam habere , minimeque corrumpere occasione juris vel facti seu pr. . . . . . . etatis spondeo . et si contra quod divina celsitudo ammoveat fecero . et omnia ut supra . . . . . . observavero aut mei heredes vel Altrvda . ut supra polliceor . datarum cum ea nos nostrosque heredes prenominat . successoribus . et soluturos pene nomine auri optimi libr. sex in stipulacione deductas et solut . . . . . maneat firma.

Signa manuum suprascripti Rainerii comitis et Altrude refutantis ut suplt.

Vivianus Rigi Guilelmi . Opicinus puzoli . Rainaldus.

Rolandus Teberti . Johannes de Montepetre . Merlinus huius rei predicte testes rogati sunt.

Ego Artusius scriba comunis complevi hanc et absolvi diligentissime.

XIV.

[1153, gennaio]

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Anno ab Incarnatione ejusdem M.C.L.III. in Mense Junii indict. XV. temporibus Eugenii Pape. Omnibus manifestum est atque congrua ratione dispositum libenter debere eorum desideriis annuere pro quibus etc. Ideo nos quidem in Dei nomine Rainerius Comes et Altruda Uxor quondam Comitis Rainerii concedimus et largimus et transactamus tibi domno Rolando Abbati Monasterii insule Acceptori vice domni prioris Rodulfi de Camaldulo videlicet. Monasterium Sancte Trinitatis de Monte Herculis cum omnibus possessionibus ejus que usque hodie habet et detinet sub nostro dominio undecumque sibi advenisse cognoscitur, et cum omnibus Capellis quas nunc habet in Castro et Curte S. Agathe, videlicet Capellam S. Andree in Cerafusti, et Capellam S. Barbare, et Capellam S. Donati, et Capellam S. Marie in fundo Majano, et Capellam S. Mauritii in loco Ausi, et Capellam S. Agathe in supradicto Castro, et Capellam S. Christine in fundo Casatico et Capellam S. Pauli in fundo Buzano, et Capellam S. Andree in loco Plegole, et Capellam S. Paterniani in Curte de Antiquo, et Capellam S. Angeli in Curte Scaulino, et Capellam S. Angeli in Serzano, et unam partem Capelle S. Martini in Casatico, et unam portiunculam de Capella Montis S. Laurentii, et unam partem de Capella S. Marie in antiquo et medietatem de Capella S. Paule in Rotario. Et similiter damus vobis vestrisque successoribus in perpetuum omne jus patronatus, quod usque hodie habuimus in eodem Monasterio sive in Cappellis sive in possessionibus, sive in Colonis, et omnem antiquum usum sive novum excepto de placito homicidarum adulterorum perjurorum et furum, vel sanguinem fundentium et hec comuniter judicare debemus cum Abbate, aut cum ejus Misso si noluerit interesse. et hoc fiat de personis illis que sunt extra Monasterium. De illis vero personis, que erunt pro tempore in Monasterio fiat in Arbitrio Abbatis ejusdem loci. Hec omnia supradicta cum omnibus suis pertinentiis cultis et

incultis, pratis, rivis, et pascuis, maior pars quorum est in Episcopatu Feretrano in plebibus sibi constitutis, omnia in integrum nos dicti Comes et Comitissa concedimus damus et transactamus et in proprium jus Camaldulensium vestrorum successorum transferimus pro remedio animarum Rainerii comitis olim defuncti et ejus patris Cavalca Comitis et pro remedio nostrorum peccatorum quatenus mihi Altrude orationibus et precibus venerabilium fratrum Camaldulensium Deus mea dignetur peccata et filio meo vitam tribuere, suoque servicio manu tenere. Hec omnia concedimus etc. in Congregatione Camaldulensi sub regimine Abbatis de Insula, qui pro tempore ibi erit, et ea concedimus ad reformandam religionem et ordinem in eodem Monasterio, et debitam et indebitam consuetudinem ibi largimur et ab hodierna die non liceat nobis, neque nostris heredibus, ac proheredibus vobis vestrisque successoribus exinde aliquam molestiam inferre per nos vel per summissam personam, sed modo omnique tempore quieti permaneatis in perpetuum. Et si quis vobis amodo exinde aliquam injuriam inferre voluerit, nos omni tempore promittimus defendere, et authorizare ab omnibus ominibus. Quod si quod absit omnia quae supradiximus non observaverimus, vel non adimpleverimus, et si contra hec ire, vel agere, aut contendere, aut corrumpere voluerimus, tunc daturos nos esse promittimus cum nostris heredibus vobis vestrisque successoribus penam auri optimi libras centum, et post solutionis penam hec pagina donationis et transactionis permaneat suo robore plenissima firmitate sub mense, et indictione suprascripta.

† Signum manus Rainerius Comes scribere rogavi.

† Signum manus Comitisse Altrude scribere rogavit ea que supra leguntur.

Signum manibus Henrici olim filius Johannis de Gisla et Jacobus ejus Nepos, et Armannus Galfoli filius, et Galfreduci, et Rainutini et Leonis Clerici, et Johannis Viezi et Martini Tebaldi, et Johannis Marchionis, et presbiteri Ugonis. Illi vero, et multi alii rogati testes huic pagine sunt.

Et ego in Dei nomine Johannes tabellarius scripsi et complevi.

XV.

[1165 . 31 Maggio]

In nomine coeterne sumeque trinitatis Christi adventus annorum curiculo milleno . ac centeno . sexagesimo quinto . tempore discordie romane sedis. Friderico Imperatore . die ultimo exeunte mense madii. Indicione XIII rotante Arimini. Q[uonia]m humani casus multifariis varietatibus mortale genus euacuare non desistunt . idcirco pluribus implicitos oportet ea que geruntur scripture uinculis annodari. Et ideo ego Cavalcacomes sacramento a me corporaliter prestito promitto uobis Ariminensibus omnibus personas vestras . et bona vestra adiuuare et saluare, perdita recuperare . recuperata retinere bona fide sine fraude . contra omnes homines et nominatim concedo uobis castrum calbane ad faciendum quicquid uobis placuerit . excipio personam meam et domini Imperatoris Frederici. Insuper promitto omnibus Ariminensibus et suburbanis fore saluos et securos . tam in personis quam in rebus tam in districtu brittinorii quam etiam in toto meo districtu . uel ubicumque potuero . bona fide sine fraude. Item promitto uobis Arlminensibus ut quocumque tempore Rauennates uobiscum guerram habueri[n]t ego uobiscum ero, ad meum proficuum . et damnum capitaneo modo usque ad finem bona fide sine fraude . et hoc faciam quotiescumque ravennates uobiscum guerram habuerint. Preterea promitto uobis quod cuicumque bona mea reliquero . illut idem ab eo fieri faciam . hoc idem per sacramentum fieri faciam ab omnibus meis hominibus et fidelibus quibuscumque uolueritis . et si quem malum usum in toto vestro comitatu habui . de cetero penitus remitto, nec ulterius me intomittam de guida in toto vestro comitatu absque licentia ariminensium consulum qui nunc sunt vel in antea erunt. Insuper promissionem uobis a cesenatibus factam firma[m] teneri fatiam. Hec autem omnia sacramento confirmo. Item quicumque, ex Ariminensibus contra me querimoniam habet uel habuerit . ego ad precepta Ariminensium consulum stabo. Item remitto omnem consuetudinem que ecclesiis vestri comitatus habui : nominatim in plebibus

gazi nec cum rauennatibus finem uel treguam fatiam absque vestra licentia. nec de ista nec de alia que uobiscum habuerit. Preterea promitto me habitaturum in ciuitate Arimini per annum uno mense secundum preceptum consulum. excipio enim fauentinos et sua bona. Et sic predicta omnia sacramento confirmo. firma et illibata teneri.

Gelfus Ariminensis procer. Et in eo tempore erant consules. Pezone iudex. Vgolinus baialandi. et Ariminus Iohannis guidonis. Calo Iohannes iudex. Drudo causidicus. Conradus legis doctor. Sittuuivas aduocatus. Nichola Vgolini ferucci. Iohannes montisbelli. Tedelgardus. Petrus tiniosus. Vguizone de Sancto casano. Vguizonus brittami. Adalardus ferrariensis. Iohanne girardini. Vittonus rabetini. Guittonus galiate. Bucca de ferro. In istorum et aliorum quam plurium psentia hec predicta omnia gesta sunt.

Ego Sasso Ariminensium scriba publicus complevi hanc. et absolvi. feliciter.

XVI.

[1177, Ottobre]

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri G.... Ravennati Archiepiscopo, et dilectis filiis Archidiacono preposito et choro Ravennati salutem et Apostolicam benedictionem. Novimus et tenemus ex privilegiis nobis representatis, quomodo quidam predecessores nostri Ecclesie vestre exarchatum et ducatum Ravenne dederunt, et plerique alii predecessores nostri, qui eis successerunt, ipsorum donationem privilegiis confirmarunt. Unde quia Castrum et comitatum de Bretenorio infra eumdem exarchatum consistere dicitur sicut apparet ex publicis instrumentis, nos fervorem devotionis, quam Ecclesia et civitas vestra circa nos et Romanam Ecclesiam exhibuisse dinoscitur, diligentius attendentes, et credentes, quod eadem Ecclesia et civitas magis ex hoc debeat in nostra et Ecclesie devotione fervere, quod Ecclesiam vestram in predicto castro et comitatu ex illa antiqua donatione contigit, eidem Ecclesie confirmamus, et quod uobis

et Romane Ecclesie in eodem castro et comitatu pervenit ex testamento bone memorie C. quondam comitis ejusdem comitatus, et ex donatione progenitorum suorum tibi frater Archiepiscopo et Ecclesie tue Apostolica auctoritate concedimus, et presentis scripti patrocinio communicamus. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et concessionis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eiusdem noverit incursurum.

Datum Venetiis in Rivoalto VIII. Octobris.

ALBERICO E GIOVANNI DA BARBIANO NEL BOLOGNESE

RICERCHE E DOCUMENTI

(Continuazione e fine — Da pag. 84 e segg.)

VI.

Scorrerie promosse da Lippa di Barbiano nel Bolognese contro il Bentivoglio — Pratiche segrete di Alberico con alcuni bolognesi per entrare in Bologna — Le genti viscontee comandate da Alberico e dal Dal Verme s'avvicinano a Bologna — Soccorsi di Firenze e Padova al Bentivoglio — Primi scontri presso S. Giovanni in Persiceto — Battaglia di Casalecchio (26 giugno 1402) — Alberico da Barbiano entra in Bologna coi fuorusciti — Rifiuto della signoria di Bologna dato da Nanne Gozzadini — Giovanni I. Bentivoglio preso da Alberico, e ucciso dal popolo.

Le condizioni del nuovo Signore di Bologna non erano certamente delle migliori. Da una parte i più facoltosi cittadini che vivevan in esilio tramando congiure ed eccitando il Visconti a muovere verso Bologna, dall' altra il malcontento che serpeggiava nella città, e le rappresaglie che accadevano all' esterno, talvolta per opera dei conti di Barbiano, rendevano al Bentivoglio ogni giorno più difficile il governare. Egli a sua volta adoprava mezzi violenti per reprimere le turbolenze, ed infierendo coi bandi e colle confische si faceva maggiormente odiare dalla cittadinanza. Fra le gride ingiuste e crudeli pubblicate nel 1401 dal Bentivoglio vi fu quella in data del 6 agosto, colla quale vietava, pena il capo, di riscattare i prigionieri che avesser fatti le genti di Alberico dal giorno in

cui questi aveva cominciato a fargli la guerra [1]; intorno alla quale abbiamo trovato un notevole documento da cui appare che anche le donne nella famiglia dei conti da Barbiano possedevano coraggio virile, e non ispregiavano di condividere coi loro forti congiunti, le sorti della guerra. Nel 1401 veniva processata in contumacia Lippa da Barbiano, contessa di Cunio, sorella di Giovanni e condannata alla pena del capo per aver essa di concerto con Alberico ordinato una *cavalcata* sul territorio bolognese, e specialmente nella *guardia* di Medicina e di Budrio, durante i mesi di maggio, giugno e luglio, e per aver dato *aiuto e consiglio e per aver cooperato contro il pacifico e tranquillo stato di Bologna* [2]. Ma questa sentenza fu revocata circa 3 anni dopo, il 26 luglio 1404, dal Cardinale Cossa, e la detta Lippa, moglie ad Obizzo Pepoli, ebbe facoltà di tornare liberamente in Bologna [3].

Di questa insigne donna abbiamo trovato anche il testamento, che è in data del 10 settembre 1426; dal quale traspare il grande amore che essa nutriva per l' infelice suo fratello decapitato in Bologna nel 1399 (nella tomba del quale voleva essere sepolta) e pei figli di lui Giovanni ed Alidosio, che istituiva eredi universali delle sue sostanze [4].

Alle scorrerie che Lippa ordinava in danno del Signore di Bologna dal castello di Barbiano, seguivano le insidie tramate da Alberico. Egli trovavasi in questo tempo all' Isola della Scala presso Verona, ed era in relazioni segrete con alcuni bolognesi partigiani del Gozzadini e coi banditi che la tirannide bentivogliesca teneva lontani dalla patria.

Ci resta una sentenza pronunciata dal Podestà contro un tal Giovanni di Sante da Monte Battaglia, nel contado d'Imola, il quale era presso il conte Alberico nel decembre del 1401 ed era stato da lui mandato in Bologna con let-

[1] Vedi doc. N. X.

[2] Vedi doc. N. XI.

[3] Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Libro Fantacini* c. 33 r.

[4] Archivio sudd., sezione Demaniale, Archivio di S. Francesco, *Istrumenti*, Vol. $\frac{338}{5081}$, N. 30.

tere da consegnare ai nemici del Bentivoglio coi quali aveva trattato, e ricevute da essi le risposte, doveva portarle ad Alberico. Dalle accuse formulate nel notevole documento, e secondo che nella sentenza si spiega il contenuto delle lettere, in base alle quali i giudici condannarono al capestro il corriere, si rileva come Alberico avesse in animo di venire nel contado di Bologna e coll' aiuto delle persone a lui fedeli, occupare una porta della città ed entrarvi colle sue squadre, poscia impadronirsi del palazzo ove risiedeva il Bentivoglio, e percorrendo la città per intimorirla, abbattere il governo, uccidendo quelli che si fossero opposti al suo volere. Ma ciò che è anche più importante a conoscersi in questo documento si è che Alberico voleva « *dictam civitatem Bononie sub* » *suo tirampnico periculosiximo et tremendo regimine re-* » *ducere et subiugare* ».

Per mandare a compimento il disegno, Alberico aveva puntualmente istruito Giovanni di Sante, il quale doveva prima recarsi a Mantova ed ivi vestirsi da eremita e sotto queste spoglie proseguire per Bologna e prender dimora nel convento di S. Maria del Monte fuori di S. Mamolo; di là scendere in città e consegnare le lettere ai destinatari. Inoltre aveva dato Alberico a Giovanni sei ducati per l'acquisto dell' abito da eremita, ed in premio delle fatiche per l'esecuzione di così pericolosa missione gli aveva promessi cento ducati; e se ogni cosa avesse poi avuto buon fine, gli avrebbe dato dieci ducati al mese per tutto il tempo della sua vita. Riuscì questo Giovanni, come risulta dal detto documento, ad entrare in Bologna, rimanervi per alcuni giorni e consegnare le lettere a coloro cui erano indirizzate; ma, mentre attendeva nel convento le risposte per portarle senza indugio ad Alberico, venne da alcuni denunciata la trama, ed il finto eremita preso, fu spacciato all' altro mondo il 18 gennaio 1402 [1].

[1] Vedi doc. N. XII. — Con altra sentenza, in data 24 gennaio dello stesso anno, furono condannati a morte un Bentivoglio di Masio e un Gervasio di Francesco, entrambi di Bologna, imputati di aver tentato di corrompere il capitano di una porta della città per la quale dovean far entrare le genti di Alberico e di Nanne Gozzadini (Sentenze del 1402, c. 110 v. e seg.).

★

Fallito questo tentativo, non andò molto che un fiorito esercito di Galeazzo Visconti, guidato da Alberico, da Iacopo Dal Verme e da altri reputatissimi capitani moveva verso Bologna. Seguivano le genti viscontee Nanne Gozzadini in qualità di commissario ducale e Guido Galeazzo Pepoli con molti altri fuorusciti bolognesi.

Le ostilità cominciarono nel gennaio del 1402; e ai 31 dello stesso mese Alberico espugnava Pieve di Cento, e Nanne Gozzadini se ne impossessava pel Duca di Milano. Poi ai 10 di febbraio prese il castello di Massumatico, S. Prospero, Galliera e la torre del Verga, e poco dopo al Bentivoglio si ribellarono Argile e S. Agata, gridando i villani *viva il Popolo, l'arti e la libertà.* Seguirono le ribellioni di S. Giovanni, del Poggio e di Minerbio; e il conte Alberico il 7 febbraio faceva una scorreria fin sotto le mura di Porta Galliera mettendo lo spavento fra i cittadini [1].

Contro sì irrompente fiumana non potendo il Bentivoglio resistere, impetrò soccorsi dai suoi alleati. Firenze gli mandò Bernardone di Guascogna, famoso condottiero, con 2000 cavalli e molti fanti, compresa la compagnia della Rosa di 300 lance, comandata da Martino Crivelli; Giacomo Novello, da Padova, altri 700 cavalli, capitanati dal proprio fratello naturale Iacopo e dai propri figli Francesco e Giacomo [2]. Con queste milizie il Signore di Bologna ebbe a sostenere vari scontri colla gente del Visconti, finchè ai primi di marzo ebbe luogo un combattimento più importante presso il Castello di S. Giovanni in Persiceto, i cui abitanti, chiamato a parlamento lo stesso Giovanni Bentivoglio, lo ricevevano a colpi di bombarda, uccidendogli sotto il cavallo ed ammazzando anche il capitano Scorpione. A punire siffatto tradimento il Bentivoglio mandò Sforza da Cotignola, Giacomo da Carrara, Lancelotto Beccaria e la

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 569.

[2] G. Gozzadini *Op, cit.*, pag. 111 e seg.

compagnia della Rosa: in aiuto dei ribelli castellani accorsero il Gran Conestabile Alberico, Pandolfo Malatesta e Facino Cane. Secondo lo storico Gataro i capitani di ambe le parti pugnavano l' un coll' altro. Facino Cane era alle prese con Giacomo da Carrara, Pandolfo Malatesta si azzuffava con Sforza da Cotignola, e si ferivano a vicenda, e due cavalli erano morti sotto Alberico. In questo combattimento si distinse il valore e l'astuzia dello Sforza che, fatto scendere di sella le sue genti, cominciarono esse a ferire alle cinghie dei nemici, a cui furono uccisi molti cavalli. Facino Cane avvedutosi di ciò fece egli pure smontare la cavalleria e si combattè a piedi fino a tarda sera, finchè Alberico e Facino Cane entrarono in Castel S. Giovanni, e lo Sforza e Giacomo da Carrara si ridussero verso Bologna senza aver potuto sottomettere il castello e lasciando sul campo più di cento persone e molti cavalli, di cui quattrocento circa di Alberico [1].

Ad espugnare S. Giovanni andò poi il citato Bernardone, che dopo aver spianati i sobborghi e deviato il corso dei canali, desolò col ferro e col fuoco la campagna. Ma i pericoli per Bologna crescevano di giorno in giorno, e il nemico colle sue scorrerie si avanzava fin sotto le mura, mentre i cittadini, eccitati dal Bentivoglio a prendere le armi, non se ne curavano affatto [2].

Frattanto l' esercito bolognese capitanato da Bernardone di Guascogna, aveva posto il campo presso Casalecchio, quello del Visconti gli si era messso di fronte al di là del Reno, di guisa che da un momento all'altro potevano venire alle mani. Se non che Bernardone da capitano prudente ed esperto accortosi che l' esercito ch' egli doveva combattere era assai più numeroso del suo, stimava opportuno ritirarsi su Bologna per difenderla più facilmente dalle genti del Barbiano se l' avesse assediata, mentre il Bentivoglio

[1] Gataro *op. cit.* pag. 849 e seg.

[2] *Cronaca Miscella.* pag. 570. — C. Ghirardacci *op. cit.*, tomo II, pag. 529. G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 124.

avrebbe voluto dar subito battaglia. Indeciso sul da farsi, scriveva a Firenze chiedendo istruzioni alla Signoria e fortificando nello stesso tempo il campo. Ma il 25 giugno Alberico da Barbiano, Pandolfo Malatesta e Iacopo Dal Verme, dopo aver compiuta una perlustrazione, deliberarono di dar battaglia l' indomani [1].

La descrizione di questo fatto d'armi ci è data dal contemporaneo Gataro con tanti particolari che da lui possiamo togliere le notizie per accennarla.

Comandavano le schiere viscontee oltre Alberico da Barbiano e Iacopo dal Verme, Facino Cane, Lodovico Cantelli, il Signore di Mantova, il Conte Lodovico da Zagonara, il conte Antonio da Urbino, Pandolfo Malatesta, Ottobuon Terzo ed altri di minor conto; le bentivogliesche erano guidate da Bernardone, dallo Sforza da Cotignola, da Frizzolino, da Tommaso Crivelli, da Martino Polsort, dal Tartaglia, da Lancelotto Beccaria e dai fratelli Francesco e Giacomo da Carrara. Il fiore dei condottieri di ventura di quel tempo si trovavano a fronte nella memorabile giornata di Casalecchio. Il citato Gataro fa ascendere il numero dei cavalli del Visconti a quindicimila e a settemila quelli dei bolognesi, e tra i molti particolari del combattimento avvenuto il 26 giugno 1402, descrive anche gli atti di valore personale operati dai principali capitani, fra' quali emersero in modo particolare Facino Cane, lo Sforza e Francesco Carrara.

La battaglia durò con inaudito accanimento parecchie ore, finchè le genti del Bentivoglio furono soverchiate da quelle del Visconti, che da ogni parte affluivano sul campo di battaglia. La compagnia della Rosa si volse in fuga verso Bologna, accrescendo il disordine e la paura nelle schiere rimanenti, che in breve furono completamente rotte. Il capitano Bernardone, Francesco e Giacomo da Carrara furono tra i numerosi prigionieri di parte bentivogliesca; e soltanto tra i padovani ne furono più di quattrocento de' primi cittadini che pagarono pel loro riscatto più di centomila ducati d'oro [2].

[1] Gozzadini, *op. cit.*, pag. 128 e seg.
[2] Gataro, *op. cit.* pag. 850, 852.

Il cronista bolognese Pier di Mattiolo, molto attendibile perchè viveva in Bologna in quel tempo e potè parlare con persone che presero parte a quella battaglia, ci lasciò scritto che: « *segondo lo ditto de molte persone che fono a quella* » *meschia, el glie fo morto tra del una parte e del altra,* » *circa zinquecento persone, o più, e gli altri sen fugino* » *suxo per le montagne. E questa sconfitta fo dada apresso* » *lo ponte da Caxalecchio, de fuora da la porte de sara-* » *gozza in grande vergogna e obprobrio del dito Zoane si-* » *gnore de Bollogna ben che de questo non è da fare me-* » *raviglia perchè la gente adversaria de Bollogna era assai* » *più che quella de Bollogna. E in quella era lo fiore di* » *tutti gli notabili homini d' arme che fossero in Italia al-* » *lora, zoè Misser Ottobon Terzo, Facino Cane, lo conte* » *Alberigo di conti da Barbiano, per excellentia chiamado* » *lo gran contestabile, Misser Francesco signore de Man-* » *toa, Misser Pandolfo e Malatesta di Malatesti, di citadini* » *gli era Nane de Gabione di Gozadini, Misser Bonifacio* » *so fradello, Misser Gozzadino so nevode, chavaliero e* » *doctore de lege, Misser Bente figliuolo di Messer Andrea* » *di Bentivogli, Misser Iacomo figliuolo che fo de Zoanne de* » *Menzolo Isolano doctore de lege, Nicholao di Fantuci,* » *Gandolfo so figliolo, Ponaro so consorto, Thonio da sancta* » *Lucia, pilizaro, e multi altri....* » [1].

Seguendo poi nella sua narrazione aggiunge che a Bernardone, fatto prigioniero da Facino Cane, fu imposta la taglia di venti mila ducati, e che morì in quella mischia anche il Tartaglia valente capitano.

La disfatta di Casalecchio e l' avvicinarsi del nemico avevano fortemente sbigottito il Bentivoglio, contro il quale l' odio popolare, accresciuto dalla mala fortuna, non aveva più

[1] *Cronaca di Pietro di Mattiolo, pubblicata da* Corrado Ricci. — *Bologna G. Romagnoli, 1885,* pag. 107 e seg.

ritegno. Si cominciò a gridar per la città « *viva il popolo e muoia il signor Giovanni* », poi occupata dal popolo la piazza, se ne chiusero tutti gli sbocchi. Il Bentivoglio volendo soffocare quella ribellione, vi accorse con alcuni suoi partigiani rimastigli fedeli e con alcune lance della compagnia della Rosa: e venutosi fra le due parti alle mani, si combattè per tutta la notte. Gl' insorti riuscirono ad impadronirsi delle porte di S. Mamolo e di Saragozza, ed il giorno seguente Nanne Gozzadini, e gli altri fuorusciti entrarono in città col conte Alberico e col Gonzaga, il quale creò cavalieri Nanne Gozzadini, Guido Pepoli, Alberto Pio, un De' Bianchi ed un Lambertini [1].

Poscia Alberico, profittando dell' autorità che godeva e forse mosso dalla grande amicizia che aveva per Nanne Gozzadini dal quale aveva anche ricevuto prestiti di denaro [2], lo voleva fare Signore di Bologna, promettendogli ogni maggior aiuto nell' impresa. Ma Nanne, com' è notorio, non accettò l' offerta del Barbiano; sicchè, radunati i comizi, furono ripristinati i magistrati, fra i quali fu eletto lo stesso Nanne [3].

Giovanni Bentivoglio, vedutosi perduto, fuggí a nascondersi in casa d' una vecchia che abitava presso il ponte di S. Arcangelo, posto nella via denominata *Pugliole di S. Margherita* [4]; ma un certo Domenico di Procolo, che aveva avuto notizie del suo nascondiglio, lo denunziò. Tratto di là fu condotto avanti al Gonzaga, al conte Alberico e a Nanne, cui, secondo riferiscono le cronache, chiese perdono ricordandogli l' antica amicizia, che però nulla valse, giacchè Alberico, padrone della città, e più d' ogni altro desideroso della morte del Bentivoglio, per vendicarsi dei danni patiti ne' suoi possedimenti durante la guerra col Signore di Bologna ed in causa della pace fatta col Manfredi senza suo consenso, con alcuni

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 573. — Matteo Griffoni. *op. cit.* pag. 209. — Gataro, *op. cit.* pag. 853. — G. Gozzadini, *op., cit.* pag. 143 e seg.

[2] G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 25.

[3] G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 147.

[4] *Cronaca Miscella*, pag. 573 — G. B. Guidicini, *Cose Notabili della città di Bologna*, vol. 1°, pag. 67.

esuli ripatriati lo trasse dalla prigione e lo condusse in piazza, ove a furore di popolo fu barbaramente ucciso.

Narra la cronaca *Miscella* che il Bentivoglio fu trafitto con più di quaranta ferite da un fratello di Nicolò da San Pietro e da Carlino Gozzadini, e che un Floriano barbiere, per ischerno, mozzatogli un' orecchia disse che voleva farne una bragiola [1].

Il suo cadavere, sconciamente gettato in un mastello, fu poscia portato nella chiesa di S. Giacomo, per esservi seppellito, e là per tutta la giornata trasse la gente d'ogni condizione per vederlo [2].

VII.

Il governo popolare ripristinato per breve tempo — Le genti del Visconti in città — Gli Anziani deposti e la proclamazione di Galeazzo Visconti in Signore di Bologna — Morte di Galeazzo Visconti — Alberico abbandona il soldo del Visconti — Lagnanze della duchessa reggente contro Alberico — Lega del Comune di Firenze, del Marchese di Ferrara, dei Malatesti e di Alberico da Barbiano colla Chiesa — Fine del Governo Visconteo in Bologna — Baldassarre Cossa entra in Bologna.

Neppur colla morte del Bentivoglio nè col ripristinamento del governo popolare era stata ridonata la pace a Bologna.

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 173 e 174. — G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 149.

[2] *Cronaca* di Pietro di Mattiolo, cit. pag. 116.

In un volume del *Provvisore* A. Paganelli del 1399, esistente nell'Archivio di Stato di Bologna, trovasi una narrazione della battaglia di Casalecchio e degli avvenimenti bolognesi che la seguirono, la qual narrazione non è priva d' importanza perchè, pur ripetendo cose dette da altri cronisti, reca anche nuove notizie. Sulla sciagurata fine del Bentivoglio per esempio si legge: « *tandem populus bononie confixit dictum Iohannem et die* » *adveniente, populus obtinuit plateam et habuit palatium dicti Iohannis.* » *Et ipsum Iohannem ceperunt et palatium derobaverunt in quo erat valor* » *L. milium librarum bon. et ultra etc.* » (*).

(*) Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune — Ufficio del *Provvisore*, vol. del notaio Antonio Paganelli del 1398 c. ultima.

Gli odì di parte, l'ambizione del potere prevalevano sull'amore di patria, e nella notte stessa del 28 giugno in cui la repubblica era stata reintegrata, messer Bente Bentivoglio e Giovanni Isolani, con alcuni amici s'impadronirono della porta di S. Donato donde il dì seguente fecero entrare le genti del Duca di Milano; le quali correndo alla piazza colle grida di *viva Galeazzo Signore di Bologna*, occuparono il Palazzo e deposero gli Anziani. Il conte Alberico in quel tumulto mise a saccomanno la brigata della Rosa, che era alloggiata all'Albergo della Luna in via S. Stefano, perchè, secondo la cronaca miscella, fu quella che aveva sorpreso e fatto prigioniero presso Vignola, il suo nipote Giovanni [1].

Il giorno dopo Alberico da Barbiano, Iacopo Dal Verme, Francesco Gonzaga e Malatesta Malatesti scrivevano al duca Galeazzo annunziandogli il loro ingresso in Bologna, con parte dell'esercito al grido di *viva il Duca di Milano;* al che i cittadini avevano risposto con altri evviva [2]. Il 10 luglio poi si tenne un Consiglio del popolo, nel quale fu acclamato Signore il duca di Milano. Entrarono tosto le rimanenti milizie del Visconti, in nome del quale il Dal Verme prese possesso della città, che s'affrettò di mandare ambasciatori al Visconti per consegnargli le chiavi e stabilire i patti della dedizione [3].

Ma non andò a lungo che il dominio visconteo fece risentire i suoi tristi effetti. Quale luogotenente del duca era stato mandato Lionardo Malaspina che, avuto nelle mani il governo della città, fece tosto costruire una cittadella alla Porta del Pratello, cosa che produsse gran malcontento fra i bolognesi, i quali s'avvidero come, liberati da un tiranno, fosser caduti nelle mani di un altro [4].

Tali avvenimenti turbarono assai anche gli alleati di Bo logna; e quelli che maggiormente ebbero a rammaricarsi della sorte toccata a questa città furono i fiorentini, non tanto per

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 572 e 573.

[2] G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 161.

[3] *Cronaca Miscella,* pag. 574. — C. Ghirardacci, *op. cit.*, pag. 385.

[4] *Cronaca Miscella*, pag. 575.

la misera fine del Bentivoglio, quanto perchè essi venivano a perdere un fedele alleato, ed erano più strettamente accerchiati dal potente ed implacabile loro nemico, il Visconti [1]. Lo scaltro duca però, anzichè portar la guerra in Toscana, come riferiscono alcuni storici e la stessa Cronaca miscella, ove facilmente avrebbe potuto penetrarvi, per mostrare moderazione trattò di pace cogli stessi fiorentini [2].

★

Nei vasti dominii del Visconti non erano ancora cessati i gridi di gioia e le feste per la grande vittoria riportata dalle armi viscontee nella giornata di Casalecchio, che scoppiata la peste in Pavia, il duca fuggì a Melegnano, ove morì il 3 settembre 1402, troncando così a mezzo l'ardito disegno, come narrano alcuni storici, di cingere la corona reale.

Lo stato di Galeazzo andò diviso fra i tre figli Giovanni Maria, Filippo Maria e il bastardo Gabriello. Bologna fu assegnata al primogenito Giovanni Maria, il quale non avendo ancor raggiunto l'età maggiore, era stato dal padre affidato ad una reggenza, di cui, oltre la duchessa Caterina, facevan parte Pietro Filargo, Arcivescovo di Milano, eletto poi papa dal Concilio di Pisa col nome di Alessandro V, Francesco Gonzaga, il conte Antonio d'Urbino, Iacopo Dal Verme, Francesco Barbavara e il conte Alberico da Barbiano. Ma la troppa autorità arrogatasi dal Barbavara nel governo, destò l'invidia degli altri reggenti, sì che alcuni di essi declinarono l'incarico [3].

È certo che Alberico, morto il Visconti, per poco tempo restò in Lombardia, poichè ai primi dell'anno 1403, trovavasi di già in Romagna, ove più volte aveva dato motivo alla Duchessa reggente, di lagnarsi di lui. Ciò rilevasi da una lettera in data del 7 gennaio 1403, direttagli da Caterina e dal

[1] G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 165.

[2] Muratori, *Annali*, vol. 17, pag. 12.

[3] Muratori, *Annali d'Italia*, vol. 17, pag. 13 e seg.

figlio Giovanni Maria, nella quale veniva tacciato di aver fatto alcune innovazioni sui dazi, nei luoghi che egli possedeva nel contado d'Imola, le quali innovazioni erano di detrimento alle entrate della città di Bologna. Esortavanlo pertanto a conformarsi a quanto si faceva nel tempo in cui Bologna pervenne in loro dominio, e lo invitavano altresì a desistere dall'introdurre novità circa il trasporto del sale e delle altre merci dirette al Signore d'Imola [1].

Colla morte di Galeazzo la Lombardia cadde nella più profonda desolazione per le lotte interne che con maggiore accanimento risorsero. I nemici esterni ripresero coraggio e profittando della triste condizione dei nuovi duchi, continuarono la guerra. I più potenti fra questi, Firenze e il Papa conchiusero una lega alla quale tosto si unirono altri principi [2]. I rappresentanti di essi, fino dal maggio, eransi radunati col cardinale Baldassare Cossa in Ferrara [3], ove concertati i piani della guerra da intraprendersi fu consegnato il bastone di Maresciallo al giovine marchese Nicolò d'Este. [4] Premessa la sfida l'esercito s'avanzò sul Bolognese, ove in breve tutti i castelli e luoghi forti caddero in potere dei collegati; ma la più accanita resistenza oppose Bologna presidiata da Facino Cane che in varii scontri colle genti dei collegati aveva preso alcune bandiere al Malatesta ed all'Estense, che per dileggio furono trascinate per le vie della città [5].

[1] Vedi doc. N. XIII.

[2] Francesco da Carrara aderì il 29 luglio 1403; nel qual giorno istituiva suo mandatario Luca Leoni per trattare la lega col cardinale Baldassarre Cossa, Legato del Papa, col Comune di Firenze, col marchese Nicolò d'Este, con Carlo Malatesta signore di Cesena e col Gran Conestabile Alberico da Barbiano (*Archivio di Stato in Modena — Archivio Ducale secreto, sotto la data 1403 — Ind. XI luglio 29*).

[3] Il Ghirardacci, oltre ai molti altri celebri capitani che si radunarono in Ferrara col Cossa, annovera anche Manfredo figlio di Alberico da Barbiano e Lodovico da Zagonara. (Tomo III, pag. 142).

[4] C. Cipolla, *op. cit.*, pag. 237.

[5] *Cronaca Miscella*, pag. 570; C. Ghirardacci, *op. cit.* pag. 543, 544. G. Gozzadini, *op. cit.*, pag. 206.

Il conte Alberico non prese parte a queste fazioni; era andato verso Castel S. Pietro ove doveva entrare per trattato concluso. e giunto presso il Sillaro ne fu respinto da quei castellani: ma poco dopo, cioè il 7 luglio ebbe a sostenere una scaramuccia colle genti del Visconti, fuori della Porta di Strada Maggiore: per il che gli artigiani, credendo che la città fosse in pericolo s' affrettarono a chiudere le botteghe. [1]

Frattanto la duchessa di Milano, che in questi avvenimenti vedeva minacciata l' esistenza dell' opera compiuta dal marito con tanto spargimento di sangue e con tanta profusione di denaro, risolse di pacificarsi col papa per arrestare, almeno in parte, i mali che le poteva arrecare la potentissima lega. Ne fu quindi affidato l' incarico a Carlo Malatesta, che trattò col solo Baldassare Cossa, legato pontificio; e improvisamente il 25 agosto fu pubblicata la pace tra i Visconti e la Chiesa, alla quale furon cedute Bologna, Perugia ed altre città [2]; senza che di quelle pratiche fossero fatti consapevoli gli altri alleati.

Ciò non ostante, Facino Cane che governava Bologna, volle ancora resistere, ma inutilmente; giacchè dopo aver represso alcune ribellioni del popolo, fu costretto di abbandonare la città e recarsi in Lombardia, non senza aver prima arse trecento case circostanti alla cittadella. [3]

Partito Facino Cane, il Cossa, che trovavasi in Persiceto, si affrettò a venire a Bologna, ed il 3 settembre del 1403 fece il suo ingresso per la Porta del Pratello, ove il popolo armato e numerose schiere di fanciulli lo ricevettero col grido di *Viva la Chiesa.* Per festeggiare poi con maggior solennità l' entrata del Legato pontificio, e consegnargli le chiavi in atto pontificale, secondo l' uso antico, fu fatto un secondo ingresso il giorno 11 novembre per la porta di strada Maggiore, nella quale occasione le milizie e le compagnie del-

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 578 e 579.

[2] *Cronaca Miscella,* pag. 580; C. Ghirardacci, *op. cit.* pag. 545.

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 584. Matteo Griffoni, *op. cit.*, pag. 211; G. Gozzadini, *op. cit.,* pag. 211 e seg.

l' arti coi loro stendardi presero parte al suntuoso corteo. Nè mancava il Carroccio, pavesato di drappi color rosa, tirato dai buoi bardati, sul quale era posto lo stendardo del Comune, circondato dai dodici Anziani che avevano le chiavi della città.

A sì splendido ricevimento erano presenti Giovanni Malatesta signore di Pesaro, l'arcivescovo di Ravenna, il vescovo di Verona e tutti i prelati di Bologna; e per tre giorni di seguito continuò questa festa, durante la quale, dice il cronista Pier di Mattiolo, « *la matina visitavano lo signore, el doppo dexenare bagordavano, e tutti vestidi andavano per citate fagando gram festa e gram sollempnitade*[1] ».

VIII.

Il Cossa acquista Faenza — Alberico si ribella al Cossa ed è scomunicato — Solenne promessa al Legato di non più molestare la Chiesa e le sue terre — Nuova guerra tra Alberico ed il Cossa — Alberico, fatta la pace col Cossa, va a Napoli — Il Cossa, morto Alberico, toglie le castella ai conti di Barbiano.

Mentre il Cossa, avuto nelle mani il potere, attendeva a reprimere in Bologna la potentissima famiglia Gozzadini, Alberico ritiratosi in Romagna aveva conquistate le importanti castella di Solarolo, Dozza, Granarolo e Castel Bolognese, e già stava per cadere nelle sue mani anche Faenza, quando Astorre Manfredi, veduto il grave ed imminente pericolo che gli sovrastava, piuttosto che cedere le armi al suo inesorabile nemico, entrò in trattative di vendere la città ai Fiorentini per cinquanta mila fiorini.[2] Il Cossa pertanto prevedendo l' incalcolabile danno che ne avrebber avuto gli stati della Chiesa in Romagna, se ciò si fosse avverrato, fu più sollecito dei Fiorentini, e da accorto politico tenne negoziati segreti con Gian Galezzo, figlio di Astorre

[1] *Cronaca Miscella,* pag. 584. Pietro di Mattiolo, *cronaca cit.*, pag. 183.
[2] *Cronaca Miscella*, pag. 587.

Manfredi, che era rimasto a custodia di Faenza, per mezzo di Paolo Orsini suo capitano, e se la fece consegnare per dieci anni in nome della Chiesa, dietro il compenso di 2400 fiorini all' anno.[1] La cronaca Miscella dice che il prezzo di compera di Faenza fu di 25 mila fiorini [2], somma che il Manfredi non potè neppure riscuotere per la mancata fede del Cossa, e che fu costretto a ritirarsi in Forlì sotto la protezione di Carlo Malatesta, suo parente, poscia in Urbino, ove visse poveramente. [3]

Frattanto erano sorte gravi divergenze tra il Cossa ed Alberico; questi pretendeva di essere rimborsato di tutte le spese sostenute per la guerra, e per pegno ne chiedeva di tenere i castelli da lui conquistati. [4] Il Cossa, al contrario, che mirava di allargare sempre più lo Stato con nuove conquiste, si oppose con ogni potere alle pretese del Gran Conestabile, talchè la contesa si prolungò per qualche tempo. Rimase però vincitore il Cossa, che, o colle minaccie o coll' accortezza condusse le cose, che potè ottenere da Alberico, e dai figli e nipoti di lui, una solenne promessa, con cui in solido, si obbligavano di non recare mai più danno alcuno nè offesa alla Chiesa, alle sue terre, al papa ed ai suoi Vicarii. [5] Da quest' atto, in data del 16 agosto 1404, appare che una promessa più ampia ed umiliante il Barbiano non avrebbe potuto fare; senonchè, come parola di un soldato di ventura, ebbe brevissima durata.

Infatti l' anno seguente, per la carestia che infieriva in Bologna, il Legato Cossa aveva fatto venire dalla Marca molti carri di frumento, ma arrivati in Romagna furono sequestrati da Alberico che non li voleva più restituire se non a patto di cedergli Faenza e Castel S. Pietro. Il Cossa, adirato per la soverchieria di Alberico, fece subito convocare il Consiglio

[1] G. C. Tonduzzi, *Historie di Faenza, 1675,* pag. 455. — Il Tonduzzi riporta l' atto di dedizione che è in data del 13 settembre 1404.

[2] *Cronaca Miscella,* pag. 587.

[3] Muratori, *Annali d' Italia,* vol. 17, pag. 27.

[4] Bonoli, *Storia di Lugo*, libro I, cap. VI, pag. 68. Tonduzzi, *ibidem.*

[5] Vedi documento N. XIV.

Generale, che deliberò di intimare la guerra al Barbiano; e mentre se ne facevano i preparativi, provò in via diplomatica di fargli rilasciare la preda. Gli mandò il Cardinale più volte ambasciatori, ed egli stesso si recò in persona l'11 di marzo scortato da buon nerbo di truppe a Castel S. Pietro, ove l'*una e l' altra parte erano schierati come se dovessero combattere.* Da ciò che risulta dalle cronache intorno questo abboccamento, il Barbiano esigeva che gli fosse confermato il possesso di tutte le castella che teneva in Romagna, e cioè Lugo, Barbiano, Zagonara, Cotignola, Riolo Secco, Doccia, Tosignano, Granarolo, Mancicolo, Monte Catone, Fagnano, Liano ed altri luoghi, e gli fosser dati 12 mila ducati.[1] Le eccessive pretese di Alberico non furono accettate dal Cossa, il quale si apprestò con più ardore a proseguire la guerra, e raccolto un esercito di 7000 uomini, s'inoltrò nei possedimenti del Barbiano. E poichè sperava di poterlo atterire anche colle armi spirituali, gli scagliò contro la scomunica; sulla quale il cronista Pier di Mattiolo riferisce come « *al principio del mese de zugno lo Reve-*
» *rendissimo in Cristo padre e signore de Bollogna e legato*
» *de la santa madre ghiexia, Miser Valdesserra Chosa, del*
» *titolo de santo Eustachio cardenale, si interdisse e sco-*
» *munigò e privò dogne honore e de chavalaria e dogne*
» *altro onore e de possere testare lo conte Alberigo ditto*
» *lo gran contestabile di conti de Chunio over da Barbiano,*
» *perchè ello era sperzuro et aver rotto ogne promessa a*
» *la ghiexia de Roma, e chosi ogne persona che a lui desse*
» *aiturio nè consiglio, come apparve per una bolla che*
» *stette apicada a la porta de sam piedro maore, e ala*
» *porta de sam petronio de piaza*[2] ».

Anche il pontefice Innocenzo VII, in seguito della ribellione di Alberico, con un'enciclica in data del 26 giugno 1405,

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 588; C. GHIRARDACCI, *op. cit.*, tomo II, pag. 560.

[2] PIETRO DI MATTIOLO, *Cronaca cit.*, pag. 166.

intimava al marchese d'Este e a tutti i signori di Romagna di astenersi dal prestar aiuto in qualsiasi modo al Barbiano, ed anzi di soccorrere il cardinal Cossa ogniqualvolta li richiedesse della loro opera, contro il suo nemico, spergiuro e traditore di Santa madre chiesa [1].

Ai primi di giugno il Cossa trovavasi già in campo ed ebbe a sostenere varii scontri colle genti del Barbiano; ed in un combattimento, dal quale uscì vittorioso, perirono più di cento uomini di Alberico. Ma siccome le cure dello Stato richiamavano il Legato in Bologna, egli vi fece ritorno, non senza aver prima conchiuso una tregua col conte Alberico, la quale fu bandita in Bologna il 5 luglio, e doveva durare tutto quel mese [2],

A por fine a questa guerra s'interposero Carlo Malatesta e il marchese Nicolò d'Este, il quale accompagnato dal suo ministro Uguccione de' Contrarii, si recarono assieme col cardinal Cossa a Castel S. Pietro, ove dovevansi abboccare col conte Alberico per definire le quistioni che da non breve tempo tenevano occupate le parti belligeranti; ma Alberico non essendosi presentato al convegno, ed avendo in sua vece mandato il figlio Manfredo, il Cossa non volle con esso trattare alcuna cosa, ond'è che il Legato sdegnato ritornò in Bologna. [3] Fallito questo tentativo di riconciliazione, al Cossa non rimaneva altro che proseguire la guerra, e passato di nuovo in campo il 10 agosto con mille guastatori e con Carlo Malatesta, ricuperò i castelli di Fagnano, di Montecatone, di Granarolo di Romagna e di Loiano, tenuti fino allora da Alberico [4]; il quale, visto che la fortuna delle armi non gli era

[1] Odorico Raynald, *Annales Ecclesiastici, Lucae*, *1752,* tomo ottavo, pag. 132.

[2] *Cronaca Miscella*, pag. 588; Matteo Griffoni, *op. cit.*, pag. 214.

[3] *Cronaca Miscella*, pag. 388; Mattiolo, *Cronaca cit.*, pag. 68; G. Ghirardacci, *op. cit.*, pag. 564.

[4] *Cronaca Miscella*, pag. 588-89.; Pietro di Mattiolo, *Cronaca cit.*, pag. 171, 72; Matteo Griffoni, pag. 214.

propizia, deliberò di fare la pace col cardinale Cossa. In questa fu stabilito la cessione dei castelli di Dozza e Castel Bolognese al Legato. In Bologna la notizia giunse il 1° ottobre 1405, e verso sera nello stesso giorno, il Cossa di ritorno dal campo faceva il suo ingresso in città con tutte le genti d'armi per la porta di Strada Maggiore, ove fu accolto festosamente da tutti i cavalieri e notabili cittadini [1].

Alberico, lasciata nelle mani del figlio Manfredo la somma delle cose, se ne partì pel Reame di Napoli ove il Re Ladislao lo aveva richiamato per la guerra contro il papa, senza però aver sopito l' odio implacabile che nutriva verso il Cossa. Il quale viveva in continua apprensione benchè il Barbiano si fosse allontanato dalla Romagna, e qualche anno dopo, temendo di un tradimento per parte del conte Manfredo, nel settembre del 1408 lo assediò nella rocca di Castel Bolognese, che egli dovette consegnare al Cardinale col Castello di Tossignano. [2]

Poscia nel 1409, Alberico coll'esercito di Ladislao pervenne ai confini della Marca anconitana, sperando forse di trovar occasione di vendetta sul suo rivale Baldassarre Cossa; ma colto da malattia si ritirò a Perugia e morì nel Castello della Pieve di quella città il 26 aprile 1409.

Il Cossa, saputa la morte del Gran Conestabile, decise di togliere gli altri castelli che i figli ed i nipoti di lui ancora conservavano; e con un poderoso esercito si recò ad assediare Barbiano ove viveva il conte Rinaldo. Dopo alcuni combattimenti ed un assedio di pochi giorni, l' ebbe in sue mani: nello stesso giorno espugnò Cotignola residenza dei conti Alidosio e Zannino, figli del conte Giovanni perito in Bologna per mano del carnefice nel 1399, e successivamente ottenne il castello di Solarolo, che aveva il conte Giorgio figlio di Alberico, lasciando il possesso di Lugo al

[1] *Cronaca Miscella*, pag. 589. — MATTEO GRIFFONI, *op. cit.*, pag. 214; PIETRO DI MATTIOLO, *Cronaca* cit., pag. 175.

[2] *Cronaca Miscella*, pag. 595.

conte Ludovico di Zagonara pei segnalati servigi prestati alla Chiesa durante la guerra. [1]

In tal modo il Cossa liberatosi dai conti da Barbiano, ed oppressi i varii Signori che dominavano in Romagna, potè formarsi come un principato che, per pochi anni, governò a guisa di tiranno.

FRANCESCO GIORGI

---

[1] *Annales Estenses*, IACOBI DE LAYTO, *in Muratori*, tomo XVIII, pag. 1083-1084; *Cronaca Miscella*, pag. 597.

DOCUMENTI

Doc. I. 1391, 31 agosto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Provvisioni in Capreto*, Libro segnato E e F, c. 266 r. e *Riformagioni*, Serie II, vol. N. 51, c. 13 r.

In christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecenteximo nonagesimo primo, indictione quartadecima, die ultimo mensis augusti. Consilium generale sexcentorum populi et Comunis Bononie, convocari et coadunari fecerunt magnifici et potentes domini domini Antiani, Consulles et Vexiliffer iustitie dicti populi et Comunis, in sala magna superiori pallatii eorum residentie in qua consuevit dictum consilium congregari ad sonum campane et vocem preconis; in quo quidem consilio fuerunt presentes omnes dicti domini Antiani et plures duabus partibus honorabilium dominorum confaloneriorum et massariorum artium utriusque collegii et hominum consiliariorum dicti consilii, qui representant et representare solent et possunt totum dictum populum et Comune, et in quo consilio et congregatione, circumspectus et prudens vir dominus Iohannes Iacobi Oretti mercator, unus ex prefatis magnificis dominis Antianis, de comisione prioris dictorum dominorum ac consensu et voluntate aliorum suorum sociorum proposuit infrascriptas postas prius obtentas, provisas et firmatas inter dictos dominos Antianos et dominos de collegiis secundum formam statutorum comunis Bononie.

In primis postam generalem quam dicti domini Antiani proponere tenentur et debent in dicto consilio saltem bis singulo mense

secundum formam statutorum disponentium super his super qua licet cuilibet de dicto consilio dicere, proponere, consulere et aringare quicquid credat utile, honorificum et salubre Comuni Bononie et presenti statui populari et libertati eiusdem.

Item sicut propositum fuit in consilio precedenti prefati domini Antiani et domini utriusque collegii una cum officialibus balie attendentes dapna, pericula, incomoda et expensa que in damnificando et offendendo viriliter ultra et citra Padum loca, subditos et gentes perfidi hostis nostri, tulerunt pro Comuni Bononie strenuus miles dominus Joannes Agud et dominus comes Joannes de Barbiano cum infrascriptis caporalibus domino Corado Prospergh, domino Frecelino de Goldicem, qui fuerunt principales duces exercitus nostri et de quorum diligentia, famositate, industria et probis gestis dicta regimina plene sunt informata tam per cives qui pro Comuni Bononie dictu exercitu extiterunt et plures allios fide dignos, quam per demostrationem et effectum eorum qui ab ispis capitaneo et caporalibus facte sunt et fieri sperantur in dispendium et ignominiam dicti hostis cum felici acessu et redictu dicti exercitus nostri, deliberaverunt, decreverunt et firmaverunt in quantum placeat presenti consilio et hominibus ipsius consilii prius facto partito et legiptimo obtento scruptinio inter eos ut dictis Capitaneis et Caporalibus et alliis causa detur essendi (sic) fideliores amatores et servitores Comunis Bononie et se fortius animandi ad virilem guerram et hostium ofensas dum viderint eorum fidelia et bona servitia recognosci congrua gratitudine premiorum. Quod per dictum consilium dentur et concedantur ac concessa sunt et esse inteligantur prefatis presentibus magnificis dominis Antianis libera et absoluta potestas arbitrium, auctoritas et bailia providendi dictis Capitaneis, caporalibus et cuilibet eorum in retributionem et premium premissorum, prout ipsis dominis Antianis videbitur et placebit, et quicquid per ipsos dominos Antianos in predictis et eorum ocasione factum fuerit, provisum et concessum, valeat, teneat et observari debeat auctoritate presentis consilii.

Super quibus quidem postis dicti domini Antiani petierunt eis ab hominibus dicti consilii sana et utilia consilia exibita de eo quod ipsis consiliariis videatur et placeat in premissis provideri, decerni et firmari; ex quo consilio surrexerunt quam plures notabiles, prudentes et boni vires in effectu .dicentes, aringantes et consulentes quod suprascripta

posta procederet, approbaretur et plenum sortiretur effectum, prout lecta fuit et superius scriptum est.

In cuius quidem reformatione consilii, auditis et intellectis dictis consiliis ut super datis, et deinde facto partito per dictum dominum Johannem Jacobi Oretti mercatorem, de mandato, consensu et voluntate quibus supra, in hac forma videlicet: quod quibus dicta posta placebat et qui ipsam approbabant ponerent fabas albas et quibus displicebat ponerent nigras, datisque fabis albis et nigris hominibus dicti consilii et in ipso consilio existentibus, illisque restitutis ab eis ac recollectis et numeratis per fratres heremitanos ordinis sancti Augustini conventus sancti Jacobi Bononie, ut moris est, illi quibus dicta posta placuit et qui voluerunt quod procederet et plenum consequeretur effectum prout in ipsa continetur, fuerunt in numero trecenti quadraginta septem, illi vero quibus displicuit et qui opositum voluerunt, fuerunt septuaginta duo. Et qui partitum non intelexerunt seu qui noluerunt animum suum magis uni parti quam alteri aplicare redentes fabas medias, fuerunt duo et sic bene, solemniter et legiptime obtenta et aprobata, prouisa et firmata fuit dicta posta in dicto consilio et ipsius consilii auctoritate et que continentur in ea non obstantibus aliquibus in contrarium disponentibus quibus per dictum consilium expresse extitit et specialiter derogatum.

Acta fuerunt predicta omnia et singulla Bononie, in sala magna superiori palatii residentie prefatorum dominorum Antianorum, presentibus fratri Jacobo de Pradello, fratre Anthonio de Vignatio, fratre Petro de Burgo Galerie, fratre Bertholomeo de strata sancti Donati omnibus fratribus heremitanis ordinis et conventus sancti Jacobi de Bononia, Petro Johannis et Anthonio Ugolini tubatoribus Comunis Bononie testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Benus quondam Bonutii de Papazonibus publicus imperiali et Comunis Bononie auctoritate notarius et nunc notarius dictorum dominorum officio reformationum populi et Comunis Bononie, predictis omnibus interfui eaque rogatus scribere predicta publice scripsi, subscripsi.

Eodem millesimo indictione mense et die, prefati magnifici domini Antiani una cum dominis de bailia populi et Comunis Bononie invicem in camino magno pallatii ressidentie ipsorum dominorum, in suficienti numero congregati, vigore provisionis hodie facte et legiptime celebrate et solemniter obtente in consilio generali sexcentorum populi et Comunis Bononie vigore auctoritatis, potestatis, arbitri et bailie, per ipsum consilium dictis dominis antianis concessorum et atributorum, providerunt, decreverunt ac unanimiter et concorditer inter ceptera firmaverunt quod magnifichus miles dominus Johannis Augud nunc comunis lige etc. capitaneus generalis, habeat et habere debeat anuatim a Comuni Bononie, donec erit amicus dicti Comunis et in partibus Italie permanebit, florenos mille de camara sibi vel cui voluerit, per generalem depositarium pecunie et averis Comunis prefati qui pro tempore fuerit seu ab alio pro ipso Comuni, dandos et efectualiter persolvendos in duobus terminis, videlicet pro dimidia in festo nativitatis domini nostri Jesu Christi et pro reliqua dimidia in festo paschatis resurretionis eiusdem. Mandantes ex nunc notariis officio buletarum stipendiariorum, provisionatorum et alliorum officialium et salariatorum dicti Comunis, presentibus et fucturis quatenus in libris eorum officii scribere debeant, ponere, registrare prefatum dominum Johannem Agud, et buletas dicte sue provisionis faciant et libere extrahant in terminis supradictis incipiendo primam dimidiam in festo nativitatis dicti domini nostri Jesu Christi proximi venturi, reliquam dimidiam in festo pascatis resuretionis eiusdem, et dominus comes Johannes de Barbiano capitaneus generalis Comunis Bononie florenos sexcentos de camera, dominus Coradus Prosberg florenos quatuorcentos de camera et dominus Frecelinus de Goldicen florenos ducentos de camara eis dandos et soluendos ut supra, modis terminis et temporibus suprascriptis. Mandantes insuper prefati Magnifici domini Antiani et domini de bailia per me Benum notarium infrascriptum de predictis unum seu plura confici eiusdem tenoris consimilia instrumenta provisionem, provisiones, reformationes.

Acta fuerunt predicta in dicto camino, presentibus Johanne Martini de Capraria, Matteo dominorum Antianorum et Johanne Martini famulis decem officialium bailie et ser Anthonio de sancto Georgio notario bon., testibus omnibus ad predicta hadibitis vocatis et rogatis.

Ego Benus quondam Bonutii de Papazonibus publicus imperiali et Comunis Bononie auctoritate notarius, et nunc notarius officio provisionum, reformationum Comunis Bononie, predictis omnibus interfui atque mandato et rogatu dictorum dominorum Antianorum predicta publice scripsi subscripsi.

Doc. II. 1397, 15 agosto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Bandi* dall'anno 1392 al 1450, c. 47 v.).

La crida fo fata dal Mccclxxxxvii a dì xv da gosto.

La crida dal chonte Zoane

El fa comandare i magnifici nuostri signuri antiani a li onorevuli signuri di colegie del puovolo e Comune de Bologna a tuti o zaschaduno soldado da chavallo e da pe dela bergada de meser lo chonte Zoane da Barbiano i quai eno al presente in la citade de Bologna, che quigli in chontinente se debiano partire da la dita citade e a presentarse al chastello de Cento de nanci al predicto meser lo chonto Zoane, a la pena de perdere le arme e i chavagli a qui da chavallo, e a qui da pe, de perdere le arme el pe.

E chel non sia alchuno ostiero, albergadore, albergadrixe ne alchuna altra persona che ossi, overe prexuma, retegnire ne recetarre in alcuna soa chaxa, albergo, propia overe chonduta alcuno di diti soldadi ne cavali a la pena de cinquanta bolognini dorro a zaschaduno che contrafesse ale predite chosse.

E chel non sia alcuna personna donc chondizione che i voleno essere se siano che ossi ponerre persuma tegnire per alcuno modo, alcuno chavallo in pegno, e ne per alcuno altro modo de quigli dela bergada del chonte Zoane a la pena de cento bolognini dorro a zaschaduno e per zaschaduno chavallo, lo qualle fosse atrovado.

E chel sia licito a zaschaduno acusare e denonzare de secrieto o de pallexe zaschaduno che contrafesse ale predite cosse e arra la mita delle arme e di cavagli e sera tegnudo a credenza se a lui piaxra e arra la mita dela condanaxone.

Doc. III. 1399, 27 settembre.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Sentenze* dell'anno 1399, c. 185 r e v).

In Dei nomine amen. Hec est quedam exequutio corporalis et sententia exequutionis corporalis cuiusdam bapni lati et dati per nobilem et egregium legum doctorem dominum Anthonium de Baldinottis, honorabilem vicecapitaneum et conservatorem Comunis et populi civitatis Bononie, et lata, data et in hiis scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata per ipsum dominum vicecapitaneum et conservatorem vigore et occasione dicti bapni, et scripta, lecta et publicata per me Lippum filium Ser Laurentii quondam Mini de Faventia publicum imperiali actoritate notarium atque iudicem ordinarium, et nunc notarium et officialem dicti domini vicecapitanei et conservatoris ad officium maleficiorum spetialiter deputatum, sub anno a nativitate domini nostri Iesu Christi, millesimo trecentesimo nonagesimo, indictione septima, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Bonifacii, divina providentia pape noni, die et mense infrascriptis.

Nos Antonius legum doctor et vicecapitaneus et conservator supradictus, pro tribunali sedentes ad nostrum solitum banchum iuris maleficiorum, infra positum et confinatum, ubi similes exequutiones corporales et sententias exequucionum corporalium solitum est dari et proferri, infrascriptam exequutionem corporalem et sententiam exequucionis corporalis contra infrascriptos homines et quemlibet eorum factis, commissis et perpetratis damus et sententialiter proferimus in his scriptis et in hunc modum videlicet:

Comitem Iohannem de comitibus de Cunio olim recomendatum et censuarium Comunis Bononie,

Comitem Bandezatum de dictis comitibus de Cunio,

Comitem Lippacium de dictis comitibus de Cunio,

Bologninum Picininum de Bononia, homines rebelles Comunis Bononie, robatores, assassinos, fractores stratarum, adulteros, proditores, seditiosos, violatores mulierum publicosque latrones et homicidas, male conditionis, conversationis, vite et fame, ad

hanc nostram exequucionem corporalem, et sententiam exequutionis corporalis audiendam personaliter constitutam contra quos et quemlibet eorum per modum et viam inquisitionis ex nostro nostreque curie officio, arbitrio et bailia formata, processimus in eo, de eo et super eo quod locho et tempore in dicta inquisitione contentis predicti comes Iohannes, Bandezatus, Lippacius et Bologninus Picininus, inquisiti predicti, et quilibet ipsorum, spiritu diabolico instigati, Deum preocculis non habendo, sed potius humani generis inimichum, scienter, doloxe et appensate una cum certis aliis, quorum nomina ad presens tacentur pro meliori, animo et intencione derobandi, assassinandi, homicidia comictendi, stratas, vias ac itinera rumpendi seu frangendi, mulieres violandi ac etiam turbandi pacificum et tranquillum statum populi et Comunis Bononie, cum eorum sociis et familiariis, numero equorum sexcentorum venerunt per territorium Bononie noctis tempore, et dictum territorium insultarunt et incursarunt, homines et quascumque alias personas derobando, mulieres violando, et multiplices predas et robarias fatiendo, assassinando interficiendo homines, ipsosque vulnerando et percutiendo, in grave dapnum et preiudicium Comunis et populi civitatis Bononie eiusque comitatus et hominum ipsius et contra formam iuris et statutorum et ordinamentorum Comunis Bononie, et in dedecus, obprobrium et verecundiam dicti Comunis Bononie et contra ipsius Comunis Bononie voluntatem.

Et quia constat nobis et nostre curie supradictum comitem Johannem, comitem Bandezatum, comitem Lippacium et Bologninum Picininum esse ipsos inquisitos et bapnitos suprascriptos ipsasque personas, et eadem corpora per ipsorum comitis Johannis, comitis Bandezati, comitis Lippacii et Bolognini Picinini inquisitorum predictorum ac etiam bapnitorum, ut supra veram et legiptimam confessionem affirmationem et ratificationem per ipsos inquisitos et bapnitos, et quemlibet eorum coram nobis et nostra curia in iudicio sponte factam, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenus et latius continentur, id circho, nos Antonius legum doctor et viceeapitaneus supradictus, pro tribunali sedentes ut supra, sequentes et sequi volentes in predictis et circha predicta formam iuris et statutorum et ordinamentorum Comunis Bononie et vigore arbitrii et bailie, nobis in hac parte concessi et attributi, et concesse et attribute, et ne pre-

dicti comes Johannes, comes Bandezatus, comes Lippacius et Bologninus Picininus vel aliquis ipsorum de tot, talibus et tantis maleficiis per eos et quemlibet eorum factis, comissis et perpetratis valeant de cetero gloriari, et ut eorum et cuiuslibet ipsorum pena ceteris transeat in exemplum, dicimus, sententiamus, pronunciamus, declaramus et in his scriptis sententialiter condepnamus quod predicti comes Iohannes comes Bandezatus, comes Lippacius et Bologninus Picininus, et quilibet ipsorum duchantur et duci debeant ad lochum iustitie consuetum, et ibidem ipsis et cuilibet ipsorum caput a spatulis amputetur, ita et taliter quod penitus moriantur et ipsorum et cuiuslibet ipsorum anime a corporibus separentur. Alterata ipsis pena bampni ex certis de causis nos moventibus et nichilominus in confiscationem et publicationem omnium ipsorum bonorum applicandorum camere Comunis Bononie.

Et quia parum esset sententias dare et ferre, nisi debite exequutioni mandarent, id circho nos Anthonius legum doctor et vicecapitaneus supradictus pro tribunali sedentes ut supra, commictimus, imponimus et mandamus, ser Thome ser Paulini de Macerata nostro sotio militi, presenti, audienti et intelligenti, quatenus una cum nostris familiaribus, domicellis et beroariis vadat ad dictum lochum iustitie consuetum et illuc sechum ducat et duci fatiat supradictos comitem Johannem, comitem Bandezatum, comitem Lippacium et Bologninum Picininum et quemlibet ipsorum, et ibidem supradictam nostram sententiam exequutivam, executioni mandet et mandari fatiat in omnibus et per omnia de cuius executioni nobis plenam fidem fatiat per publicum instrumentum, scriptum manu nostri publici notarii.

Lata, data et in his scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata fuit supradicta executio corporalis, et sentententia exequutionis corporalis per supradictum dominum vicecapitaneum et conservatorem pro tribunali sedentem ad eius solitum banchum iuris maleficiorum, positum in domo, sive palacio primiceriorum, habitationis et residentie dicti domini vicecapitanei, in capella sancte Iuste, cui pallacio ab uno latere platea Comunis Bononie, et ab aliis sunt confines vie publice, in publico et generali consilio octingentorum bonorum virorum Comunis et populi civitatis Bononie, sono campane voceque preconis, more solito congregato, et scripta et lecta et publichata per me Lippum filium ser Laurentii quondam Mini de Faventia, pu-

blichum imperiali auctoritate notarium, et nunc notarium et officialem dicti domini vicecapitanei et conservatoris ad officium maleficiorum, specialiter deputatum, sub anno a nativitate domini Ihesu Christi, millesimo, trecentesimo, nonagesimo, indicione septima, tempore sanctissimi in Christo patris et domini Bonifacii divina providentia pape noni, die vigesimo septimo mensis septembris, presentibus Monte Bertolini de Imola, capelle sancti Mame de Bononia, Francisco Cervaxii capelle sancti Felicis et Tonio Dominici capelle sancti Felicis, testibus ad hoc vocatis et rogatis.

(L. ✠ S.) Ego Lippus filius ser Laurencii quondam Mini de Faventia publichus imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius et nunc notarius et officialis supradicti domini vicecapitanei et sue curie ad officium maleficiorium spetialiter deputatus, suprascriptis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi, signumque meum apposui consuetum.

Eodem anno, indictione, pontificatu et die suprascriptis videlicet vigesimo septimo septembris, supradictus ser Thomas sotius miles supradicti domini vicecapitanei, retulit dicto domino vicecapitaneo se hodie ex commissione sibi facta per dictum dominum vicecapitaneum ivisse et secum duxisse et duci fecisse usque ad lochum iustitie consuetum supradictos comitem Johannem, comitem Bandezatum, comitem Lippacium et Bologninum Picininum et quemlibet ipsorum et ibidem in dicto loco et ad dictum locum iusticie, videlicet in platea Comunis Bononie, supradictam executionem corporalem fecisset et fieri fecisse et eius sententiam executioni mandasset in omnibus et per omnia et prout a dicto domino vicecapitaneo habuit in mandatum. Que executio facta fuit presenti me notario suprascripto et infrascripto, presentibus Johanne Jacobi, capelle sancte Margarite, Tonio Dominici capelle sancti Felicis, Jacobo Bitini tubatore et Johanne Martini tubatore testibus ad hoc vocatis et rogatis.

(L. ✠ S.) Ego Lippus filius ser Laurentii quondam Mini de Faventia, pubblicus, imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius, et nunc notarius et officialis supradicti domini vicecapitanei et eius curie ac officio maleficiorum spetialiter deputatus, supradictis omnibus

et singulis dum sic agerentur interfui, et rogatus scribere scripsi et publicavi signumque meum apposui consuetum.

Die xxvij septembris producta ad cameram.

Doc. IV. 1400, 18 gennaio.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Provvisioni in Capreto*, Libro segnato ✠ ✠ ✠, c. 20 v.).

In Cristi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem domini millesimo quadrigentesimo, indictione octava, die decimo octavo presentis mensis ianuarii, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Bonifacii divina providentia pape noni. Cum, vigente guera inter magnificum et excelsum Comunem Bononie ex una parte et dominos comittes de Barbiano ex altera, ipsi comittes seu eorum gentes, castrum, rocham et teram sancte Agate, que tunc pro dicto Comuni tenebantur, vi et hostiliter aceperunt et eorum dominio et gubernationi supponerunt expulsis capitaneis et repulsis omnibus oficialibus Comunis Bononie qui officio et regimine dicte terre ac custodie preerant. Et cum tractata et concordia ac unanimiter concluxa pace inter dictum magnificum Comunem Bononie et dominos comictes de Barbiano, de omnibus guerris, inimiciciis que inter eos vigebant, ipsi comittes amicabiliter, benivole et concorditer, dictam terram, rocham, castrum, territorium et iurisdictionem dicto Comuni Bononie dare, reddere et libere in suis manibus forcia et gubernatione restituere promisserunt, id circo ipsi domini comittes volentes promissa per eos attendere et observare ad actum restitutionis dicte terre pervenerunt, ea propter universis et singulis presens hoc publicum instrumentum, inspecturis pateat evidenter quod magnificus dominus comes Lodovichus natus olim magnifici viri Alberici de Zagonaria comitis Cunii, ad presens habitator terre Lugi, suo proprio et principali nomine, ac vice et nomine magnifici et potentis domini domini Alberici nati olim Magnifici et potentis viri comitis Manfredi de Barbiano comitis Cunii, magni comestabilis regni Sicilie et omnium et singulorum et eius consortium, pro quibus omnibus et singulis de rato et rati habitione contractus huiusmodi promisit et se ita et taliter facturum et curaturum omni exceptione et deffensione remotis, quod dictus dominus

dominus comes Albericus et ceteri sui consortes predicti, infrascriptam dationem et tenutam infrascriptam nec non presentem contractum et omnia et singula in presenti contractu contempta perpetuo firma et rata habebunt, tenebunt et observabunt et adimplebunt et non contrafacient vel venient pro se vel aliqua ratione vel cauxa seu ingenio, de iure vel de facto, et omnia et singula in presenti contractu contempta ratifficabunt et approbabunt ad omnem requisicionem et instantiam prefati magnifici Comunis Bononie; volens exequi et exequcioni mandari omnia et singula eidem comissa et ordinata per dictum comitem Alberichum et promissa per eos omni modo, iure, via et forma, quibus magis et mellius potest et potuit indussit et immissit discretum virum Maxinum filium condam Pauli de la Colla de Bononia inzignerium dicti Comunis Bononie, ibidem presentem, et vice et nomine magnifici et excelsi populi et Comunis Bononie, dicte civitatis Bononie, stipulanti et recipienti, in tenutam et corporalem possesionem roche, terre sancte Agate, districtus Bononie, provincie Romandiole, nec non castri dicte terre, que iura ipsius terreni, iurisditionis et territorii spetantia et pertinentia ad dictum castrum seu rocham, terrenum vel territorium predictum, in presentia mei notarii et testimoniorum infrascriptorum, exequendo dictam commissionem sibi factam et promissionem per ipsos factam ut supra una cum dicto Maxino, me notario et testibus infrascriptis in dictum castrum et rocham acessit, et ipsum Maxinum ibidem presentem et quo supra nomine stipulantem, in dicta rocha et castro et iurisdictione, ipsarum causarum, tenuptam et corporalem possessionem coram dictis testibus infrascriptis et me notario, ut supra, posuit, indussit et claves dicte roche atque castri in manibus dicti Maxini tradidit in signum vere, actualis et corporalis possessionis dictarum roche, castri, territorii et iurisdictionis supradictarum. Qui Maxinus sit inductus et immissus in tenutam predictam dictam rocham et castrum intrans et exiens, dixit et declaravit dictam rocham et castrum, territorium et iurisdictionem ipsarum vere, naturaliter et civiliter possidere, rogans dictus Maxinus me notarium infrascriptum ut publicum de predictis conficiam instrumentum. Actum sancte Agate supradicte, super ponte mortuo roche dicte terre, presentibus Galiazio filio ser Guerrini de Fronzola, Philipo condam domini Nerii de Fuiano, ser Paulo filio condam Francisci de Viterbo, Zafuxio filio condam Coradi de Cexena

et Zexio filio condam Manini de Zagonaria, omnibus Lugi, Barbiani, sociis magni conestabilis supradicti, testibus dicte tenute et ad ipsam vocationem habitis et rogatis.

Ego Jacobus filius condam Bertholini Ugonis de Chiudanis de castro Masse Lombardorum, publicus imperiali auctoritate notarius, ac iudex ordinarius, predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi, signumque meum consuetum apposui.

Ego Bartholomeus filius magistri Ugolini de Tamaraciis publicus, imperiali ac Comunis Bononie auctoritate notarius, et nunc notarius ad cameram actorum populi et Comunis, predicta omnia prout in dicto instrumento inveni, fideliter sumpsi, scripsi, exemplavi et registravi.

Doc. V. 1400, 2 luglio.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati* del 1400, serie II, vol. segnato N. 79, c. 3, r.).

Die veneris secundo iulii.

. . . .

Magni Conestabilis | Mandatum fuit Pasio de Fantuciis tesaurerio nostri Comunis, quatenus daret et solveret domino magno conestabili de libris mille quingentis bon. compensandis in pretiis suis paghis. lib. M $\overset{c}{\text{V}}$.

Doc. VI. 1400, 4 agosto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati* del 1400, serie II, vol. segnato N. 79, c. 29, r.).

Die quarto mensis Augusti.

D. Magni conestabilis | Mandatum fuit Pasio de Fantuciis generali depositario predicto quatenus daret domino Magno conestabili pro resto provisionis sue mensis augusti

libras V^{c}, pro provisionibus mensium fucturorum libras duas mille bon. super relationem factam per officiales pacis. Que duomilia quingenti libre solvi debeant solummodo in kalendis novembris proximi venturi.

Doc. VII. 1400, 1 ottobre.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Riformagioni e Mandati,* del 1400, serie II, vol. segnato N. 79, c. 85, r.

Eodem die primo mensis octobris.

Mandatum fuit Pasio de Fantuciis generali depositario nostri Comunis quatenus det et solvat Anthonio Beltrando de Barbiano, recipienti vice et nomine magnifici domini D. Alberici magni conestabilis ducatos mille auri, mutuo retinendis de ipsius paghis
Ducatos (Mille) auri.

Doc. VIII. 1400, 30 agosto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Lettere agli Anziani,* busta 2).

Magnifici et potentes domini honorandi. Quia me certissimum reddo dominationem vestram de omni meo bono non aliter quam de proprio letari, vestre magnificentie significo quod hodie hora tertiarum cum gentibus meis intravi Castrum Fuxignani et sic habeo tenutam dicti castri; dominationi vestro me et mea totaliter recomando. Datum in campo prope Fuxignanum xxx Augusti Mccc.

Albericus comes Cunii.

(Fuori) Magnificis et potentibus dominis, honorandis dominis Anzianis Consulibus et vexilifero iustitie populi ac Comunis Bononie.

Doc. IX. 1400, 2 settembre.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Lettere agli Anziani*, busta 2).

Magnifici et potentes patres nostri karissimi. Recepimus paternitatis vestre literas continentes Magnificum Comitem Albericum, sicut placuit altissimo creatori, tenutam Fusignani feliciter accepisse. Ad quas respondentes vobis de comunicatis tam letis novis exolvimus gratiarum possibiles actiones.

Nicolaus Marchio Estensis etc.

Miliarii ij septembris 1400.

(Fuori) Magnificis et potentibus dominis dominis Antianis Consulibus et Vexilifero iustitie populi et Comunis Bononie etc., patribus nostris karissimis.

Doc. X. 1401, 6 agosto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Bandi*, vol. dal 1392 al 1450, c. 74).

La crida di prixi del gran chontestabele fo fata del Mccccı adì vi dagosto.

La crida di prexuni da Barbiano

El fa comandare messer lo podestà dela cita de Bologna chel non sia alcuna persona done chondecione che in voleno essere se siano che da mo innanci osi overe prexuma reschodere, ne fare reschodere alcuno prexone el quele sia stado menado in le terre del gram chontestabele dal dì che se chonmenzo la guerra in ca, ala pena de la testa a zaschaduna persona, la qualle chontrafesse a la prexente crida.

Doc. XI. 1401, 26 ottobre e 4 novembre.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Sentenze* dell'anno 1401, c. 90).

. . . .

Dominam Lippam de Barbiano comitissam de Cunio contra quam per modum et viam inquisitionis processimus ex nostro nostreque curie offitio, autoritate arbitrio et balia in eo de eo et super eo quod fama publica precedenti et clamorosa insinuatione referentium, non quidem a malivolis vel suspectis sed potius a veridicis fidedignis hominibus et personis, non tam semel sed sepe sepius ad aures et notitiam domini potestatis eiusque curie auditu pervenit quod supradicta domina Lippa fecit et ordinavit et fieri fecit, ordinavit cum effectu una simul cum comite Albrico et cum multis aliis quorum nomina pro meliori tacentur, ca[va]lcatam in territorium bon. et maxime in guardia Medicine et Butrii, comitatus bon. et ut dicta cavalcata pluries fieret dedit auxilium, consilium et favorem et cooperationem contra pacificum et tranquillum statum magnifici domini nostri et Comunis Bononie causa dictum statum turbandi et inquietandi. Et hec omnia et singula commissa et perpetrata fuerunt per supradictam dominam Lippam modo et forma qua super de anno presenti et mensibus maii, iunii et iulii in comitatu bon., in dicta guardia Medicine et Butrii in gravem dapnum et preiuditium Magnifici domini nostri Johannis de Bentivolgis (sic) et omnium civium et comitatinorum dicte civitatis Bononie.

Die xxvj mensis octubris.

Existens Bartolomens Palmerii publicus tubator Comunis Bononie ad discum ursi, positum in sala magna palatii veteris etc. In publico et generali consilio octingentorum bonorum virorum Comunis et populi Bononie ad sonum campane, vocemque preconis, de mandato domini potestatis eiusque iudicis malleficiorum convocato et congregato, more solito, publice, palam et alta voce premisso, dixit quod cum supradicta domina Lippa inquisita sit et fuerit legitime citata et requisita per publicos et varios numptios et tubatores Comunis

Bononie, quod certis terminis iam elapsis venire et comparere debeat coram dicto domino iudice et curia ad se excusandam et defendendam a supradicta inquisitione et contentis in ea, contra ipsam formatam alias etc., et non venit ipsa nec aliquis alter pro ipsa, qui eam excusaret vel defendere vellet, sed potius contumax fuit et est et semper in eius contumatia persistendo et perseverando, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius, latius continetur, id circho supradictus Bartholomeus, tubator predictus, in dicto consilio existens de mandato domini potestatis et eius iudicis malleficiorum ut supra pro tribunali sedentium, banuit, et in banno posuit de dicta civitate Bononie eiusque comitatus fortie et districtus predictam dominam Lippam in amputatione capitis et in publicatione omnium suorum bonorum camere magnifici domini applicandorum.

Dandis el solvendis generali camerlengo seu depositario camere nostri magnifici domini, pro ipso magnifico domino recipienti in pecunia numerata, cum effectu secundum formam statutorum et ordinamentorum Comunis Bononie. Et si quo tempore predicta domina Lippa pervenerit ad manus et in fortiam prefati domini potestatis, vel suorum in posterum in offitio successorum, quod predicta domina Lippa ad locum iustitie consuetum conducatur et ibidem caput a spatulis amputetur, ita et taliter quod penitus moriatur et eius anima a corpore separetur. In quo quidem banno seu exbandimento, supradictus tubator de mandato domini potestatis et eius iudices malleficiorum, pro tribunali sedentium ut supra, statuit, prefixit et asignavit supradicte domine Lippe inquisite, terminum octo dierum proxime futurorum, in quo venire et comparere possit et debeat coram prefato domino iudice et curia ad se excusandam defendendam a supradicta inquisitione, et contentis in ea contra ipsam formata; alias, dicto termino elapso, dicta domina Lippa remaneat exbandita et in dicto banno posita, ut supra premictitur, et hoc esse intelligatur de dicta civitate Bononie eiusque comitatus, fortie et districtus. Quod quidem bannum supradicti dominus potestas et eius iudices malleficiorum cum consensu, presentia et volumptate omnium aliorum iudicum dicte curie approbaverunt, adfirmaverunt et emulgaverunt et pro approbato, emulgato et affirmato voluerunt et mandaverunt, presentibus Jacobo Zanchardini notario, Gerardo de Cavitiis notario, Gurono de Plastel-

lis notario et predicto Bartholomeo tubatore testibus in dicto conslio existentibus.

Die iiii mensis novembris.

Firmatum et completum fuit dictum banum seu exbandimentum per supradictum dominum potestatem et eius iudices malleficiorum pro tribunali sedentes ad eorum solitum banchum iuris malleficiorum positum etc.; cum consensu, presentia et volumptate omnium aliorum iudicum et offitialium dicte curie, contra et adversus supradictam dominam Lippam inquisitam. Scriptum et publicatum per me Santum Johannis de Firmo notarium infrascriptum, publicum notarium et offitialem dicte curie domini potestatis; sub anno domini mileximo quatricenteximo primo, indictione nona, diebus et mensibus supradictis.

Exemplatum fuit dictum bannum per me Johannem condam Francisci Marignani notarium et nunc notarium pro Comuni et populo Bononie dicto discho et officio banitorum et ex actis dicti notarii dicta die.

Doc. XII. 1402, 18 gennaio.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Sentenze*, fascicolo dell'anno 1402, c. 107 e seg.).

In dei nomine amen. Hec est quedam condempnatio corporalis et sententia condempnationis corporalis lata, data et in hiis scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata per magnificum et excelsum militem dominum Paganum de Capitibus Vacce de Padua, honorabilem potestatem civitatis Bononie, eiusque comitatus fortie et districtus pro magnifico et excelso domino Johanne de Bentivoglis Bononie domino ac pacis et iustitie conservatore, sub examine sapientis et egregi legum doctoris domini Bartholomei condam Philippi de Piperno iudicis maleficiorum curie prefati domini potestatis, ad dictum officium maleficiorum per ipsum dominum potestatem in singulis quarteriis, specialiter deputati, cum presentia volumptate et deliberatione egregii ac famosi utriusque iuris doctoris domini Prosdoximi, condam Manfredini de comitibus de Padua honorabilis vicarii Curie

prefati domini potestatis nec non egregii legum doctoris domini Paduani de Pizacomis de Padua iudicis ad discum aquile omniumque aliorum officialium curie prefati domini potestatis. Scripta, lecta, vulgarizzata et publicata per me Anthonium condam Johannis Morrutii de Murro Vallium notarium publicum et nunc notarium et offitialem curie prefati domini potestatis ad offitium maleficiorum, per ipsum specialiter deputatum, sub anno domini Mccccij, indictione x[a], tempore sanctissimi in Christo patris et domini, domini Bonifatii, divina providentia pape noni, die et mense infrascriptis.

Nos Paganus miles et potestas predictus pro tribunali sedentes ad nostrum solitum banchum iuris maleficiorum positum in arengheria nova palatii veteris Comunis Bononie, cui palatio undique sunt vie publice, ubi similes condepnationes corporales et sententie condepnationum corporalium solite sunt dari et proferri, contra infrascriptum hominem et personam pro infrascriptis eius maleficiis, culpis, excessibus et delictis per ipsum factis commissis et perpetratis damus et in hiis scriptis sententialiter proferimus in hunc modum videlicet:

Johannem condam Sancti de Monte Bactalia, comitatus Imole, hominem facinorosum, male conditionis, conversationis, vite et fame, in eo de eo et super eo quod fama publica precedente et clamorosa insinuatione referente, non quidem a malivolis et suspectis orta, sed potius ab honestis veridicis et fidedignis hominibus et personis, non semel tantum, sed sepe, sepius ad aures et notitiam ipsius domini potestatis sueque curie auditu pervenit, quod Johannes inquisitus predictus dolose, scienter et apensate animo et intentione infrascripta maleficia comictendi et perpetrandi et etiam ea comictentibus et proditorie commictere tractantibus, auxilium, consilium et favorem prebendi et dandi, spiritu diabolico instigatus Deum preoculis non habendo, sed potius humani generis inimicum, de anno proximo preterito et mense decembris proxime elapso, existens cum comite Albrico in quadam villa comitatus Verone, que dicitur Lisola dela Scala, et sciens quod prefatus comes Albricus tractatum habebat cum aliquibus personis habitantibus in Bononia, quarum nomina ut maiora scandela evitentur pro meliori tacentur ad presens, furtive et proditorie de veniendo cum magna comitiva gentium armorum equestrium et peditum ad dictam civitatem Bononie, et cum auxilio dictarum persona-

rum, unam ex portis dicte civitatis, que pro meliori non specificatur ad presens, pro suo et dictarum gentium armorum introitu ad eius libitum volumptatis habere, et ea habita, cum omnibus dictis gentibus magno furore ac armorum violentia et terrore dictam civitatem Bononie intrare et versus palatium residentie magnifici et excelsi domini nostri Johannis de Bentivoglis, Bononie domini ac pacis et iustitie conservatoris, ac etiam per singulas partes huius civitatis Bononie venire et discurrere, subvertendo et destruendo presentem, pacificum et tranquillum statum, ac felicem et quietam gubernationem prefati magnifici et excelsi domini nostri antedicti, ac totius huius alme civitatis Bononie regiminis et tranquille gubernationis, omnesque amicos benevolos et sequaces magnifici et excelsi domini prelibati ac presentis quietis et felicis regiminis huius alme civitatis Bononie amatores, auxiliatores et defensores occidere et depredari, ac omnes contra prefati comitis Albrici dictum inquisitum facinorosum et diabolicum prepositum, quomodolibet resistentes, expellere et trucidare et dictam civitatem Bononie sub suo tirapnico periculosiximo et tremendo regimine reducere et subiugare, ut que predicta prefatus comes Albricus proditorie et clamdestine habilius executioni mandaret, confidens de Johanne inquisito predicto, eidem Johanni imposuit et commixit ut certa brevia seu literas exportaret ad civitatem Bononie quibusdam personis, quarum nomina pro meliori tacentur ad presens, cum quibus prefatus comes Albricus antedicta omnia pertractabat et ut dicta brevia proditorie et secrete Johannes inquisitus predictus securius exportare posset et continentias et gubernationes magnifici domini nostri antedicti et totius huius civitatis occulte et clandestine perscrutari et investigare posset et dictorum brevium responsa et cetera alia predicto comiti Albrico rapportare, prefatus comes Albricus imposuit et mandavit Johanni inquisito predicto, ut iret ad civitatem Mantue et ibidem habitum heremitarum asumeret, et in dicto abitu heremitarum incederet cum dictis brevibus ad civitatem Bononie, et se reduceret cum aliis heremitis existentibus in monte sancte Marie in monte civitatis Bononie, et sic in dicto habitu heremitarum eundo et redeundo per civitatem Bononie proditorie et clandestine predicta omnia perficeret et investigaret, et ut predicta vestimenta heremitarum Johannes inquisitus predictus emere posset, dedit ei prefatus comes Albricus sex ducatos et promixit dictus co-

mes Albricus Johanni inquisito predicto pro suo labore in predictis omnibus exequendis, centum ducatos nunc, et decem ducatos pro quolibet mense toto tempore vite sue, si predicta executioni mandabantur qui Johannes inquisitus predictus, audita volumptate et deliberatione prefati comitis Albrici se eidem spontanee paratum optulit et exibuit predictis omnibus exequendis, et prehabitis dictis ducatis, promissionibus et brevibus a dicto comite Albrico ac etiam receptis duobus aliis brevibus ab Anthonio Pilippario de Bononia, qui tunc erat cum comite Albrico in dicta villa que dicitur Lisula della Scala, qui pro dicto facto in exequendo debebat aliquibus personis de Bononia, quarum nomina pro meliori tacentur ad presens adsignari. Adcessit Johannes inquisitus predictus ad dictam civitatem Mantue et ibidem dictum habitum heremitarum adsumpxit, et in dicto habitu venit ad civitatem Bononie, ad quemdam locum heremitarum qui est iuxta capellam sancti Proculi iuxta stratam publicam, per quam itur ad ecclesiam sancte Marie in monte, et ibidem in dicto habitu ut heremita eundo et redeundo stetit per plures et plures dies, in quos omnia dicta brevia consignavit clamdestine, proditorie et secrete, predicta omnia alia fatiendo prout a dicto comite Albrico habuit in mandatis ac etiam responsa dictarum literarum in dicto loco heremitarum ab illis quibus dictas literas consignaverat expectabat ut hiis habitis, incontinenti redire posset ad prefatum comitem Albricum pro predicto eorum iniquo facinoroso ac diabolico proposito explicando. Que omnia et singula Johannes inquisitus predictus sibi imposita et comissa per prefatum comitem Albricum peragisset et consumasset, nisi quod aliqui ex quibus dictas literas consignaverat, responsum in suspenso tenuerunt. Et interim nutu divino totus dictus tractatus et omnia predicta fuerunt per quamplures et plures cives Bononie devotos, benivolos et amicos magnifici et excelsi nostri domini Bononie, prelibati ac presentis, felicis, pacifice et tranquille gubernationis civitatis Bononie amatores, prefato magnifico domino nostro Bononie revelata, et per dictum Johannem inquisitum predictum non stetit quin dictum suum iniquum et diabolicum propositum explicasset et omnia predicta proditorie et clamdestine executioni mandasset, prout et sic a prefato comite Albrico habuit in mandatis sed omnia in quantum plus poterat in actu et dispositione perduxerat.

Et costat nobis et nostre curie predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta vera esse et fuisse loco et tempore, modo et forma in dicta inquisitione contentis per veram et legitimam confexionem dicti Johannis inquisiti predicti coram nobis et nostra curia in iuditio sponte factam, cui datus et adsignatus fuit certus terminus secundum formam iuris et statutorum civitatis Bononie ad omnem ipsius defenxionem fatiendam de predictis et quolibet predictorum, et nullam fecit ipse nec alter pro eo, immo dictus Johannes sciens se omni defensioni carere circa predicta et quidlibet predictorum, sponte coram nobis et nostra curia in iuditio, terminis et dilationibus per nos sibi statutis, ad omnem ipsius defenxionem fatiendam circa predicta et quodlibet predictorum expresse et ex certa scientia renumptiat, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius et latius continetur.

Idcircho nos Paganus miles et potestas predictus sedentes ut supra, sequentes et sequi volentes in predictis et quolibet predictorum formam iuris statutorum et ordinamentorum Comunis Bononie, ac etiam vigore arbitrii, autoritatis, arbitrio et bailia nobis in hac parte specifice quomodolibet actributis et concexis, ut predictus Johannes non possit nec valeat gloriari de tot et tantis malis, culpis, excessibus et delictis per eum factis, commissis et perpetratis, et ut pena eius aliis transeat in exemplum, quod dictus Johannes inquisitus predictus usque ad locum iustitie conducatur, et ibidem furcis laqueo suspendatur, ita et taliter quod eius anima a corpore separetur, et penitus moriatur et in confiscatione et publicatione omnium suorum bonorum camere prefati domini nostri applicandorum omni meliori modo, via, iure et forma quibus magis et melius possumus et debemus in hiis scriptis sententialiter condempnamus.

Et quia parum esset proferre sententias nisi debite executioni mandarentur, idcircho nos Paganus miles et potestas predictus commictimus, imponimus et mandamus provido viro ser Dario condam Endrici de Verona nostro militi sotio, presenti, audienti et acceptanti, ut prefatum Johannem ad locum iustitie consuetum superius dictum, simul cum nostris familiaribus et domicellis ducere fatiat et dictam sententiam debite executioni contradat, de qua executione, nobis fidem fieri fatiat per publicum instrumentum.

Lata, data et in hiis scriptis sententialiter pronuptiata et promulgata fuit dicta condempnatio per supradictum dominum potestatem pro tribunali ut supra sedentem, ad eius solitum banchum iuris maleficiorum ut supra positum et confinatum, in publico et generali consilio octingentorum bonorum virorum, ad sonum campane vocemque preconis, sono tube premisso, more solito congregato, et scripta, lecta, publicata et vulgarizzata per me Anthonium Johannis notarium inscriptum, sub anno domini Mcccii, indictione x et die xviii mensis ianuari, presentibus Jacobo Bectini, Piero Jacobi, tubatoribus, Tarlato Zazolis de Beccatellis et Marchione condam Verii de Cazanimicis, testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis, et quampluribus aliis, in dicto consilio existentibus.

(L ✠ S.) Et ego Anthonius condam Johannis Morutii de Murro Vallium, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis prefati domini potestatis, ad maleficia deputatus, predictis omnibus et singulis que superscribuntur presens fui, atque rogatus scribere, scripsi, publicavi et vulgarizavi et ad fidem meo solito signo signavi.

Ser Darius condam Endrici de Verona miles, sotius predictus ac predicti domini potestatis ivit una cum familiaribus et domicellis, post commissionem de dicta sententia sibi factam, et dictum Johannem inquisitum predictum duxit ad locum iustitie et ibidem dictam sententiam prout superscribitur executioni debite emandavit ac prout sibi impositum fuit, presentibus Laurentio Benvegnuti de Bononia capelle sancti Felicis, Jabobo Nannis capelle sancte Marie maioris, Sancto Micoli capelle Alamanorum et me Anthonio Johannis notario, testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis et sic fidem feci supradicto domino potestati.

Et ego Anthonius condam Johannis Morutii de Murro Vallium, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus dum sic agentur presens fui, atque rogatus per ipsum militem ut de predictis plenum conficerem instrumentum supradicto domino potestati, de predictis fidem feci et ad fidem hic scripxi et meo solito signo signavi.

Signum mei ✠ Antonii notarii supradieti.

Doc. XIII, 1403, 7 gennaio.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio degli Enti Autonomi — Archivio Alidosi — *Miscellanea*, busta 77, c. 209).

La Duchessa e Duca di Milano scriveno al conte di Barbiano e dicono di fuori [1] « Magnifico militi domino Alberico de Barbiano comiti Cunii, Regni Sicilie magno connestabili, consiliario et generali capitaneo nostro dilecto ».

Ducissa et Dux Mediolani et Papie Anglerieque, Comitissa et Comes Anglerie ac Bononie, Pisarum, Genarum et Perusii Domini.

Magnifice dilecte noster, sicut per aliquas alias nostras literas vobis scripsimus, propter aliquas innovationes factas circa datia in terris quas teneatis in comitatu Imole deteriorantur intrate civitatis nostre Bononie, propterea ne damnum illud nobis sequatur, vos requirimus et hortamur quatenus taliter provideri facere velitis, quod in dictis terris, circa dicta exigenda, servetur quo ad omnes transeuntes per terras predictas cum rebus et mercantiis suis ad quod solitum erat servari tempore quo adepti fuimus dominium dicte nostre civitatis Bononie. Itaque ultra solitum nichil inovatur etc., quod promitatis magnificum filium et fratrem nostrum carissimum Dominum Imole fieri facere conductas salis et aliarum rerum tam per terras comitatus, quam etiam districtus Imole, quas tenetis prout solitus est facere, et ipsum uti imunitatibus et aliis beneficiis quibus est solitus uti per tempora predicta. Itaque nichil sibi innovetur, sed gratiose tractetur, in quo complacebitis nobis multum. Datum Mediolani die VII Januarii MCCCCIII.

[1] La presente lettera è in copia.

Doc. XIV. 1404, 16 agosto.

Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Libro *Fantacini*, c. 17 r.

Litera promissionis comitis Alberici de Cunio de Barbiano, de non offendendo ecclesiam, terras ecclesie, papam, vicarios ecclesie et eorum gentes.

In christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo quarto, indictione duodecima, die sextodecimo augusti, in Castro Bologneseo, tempore sanctissimi in christo patris et domini domini nostri domini Bonifacii divina providentia pape noni. Sia manifesto a zascaduno signore, re, principo, populo, barone e altro capitanio de gente de arme e a zascuna altra persona de che conditione, stato e professione esser voglia e che vederà questa presente scripta, come nui Alberigho cavaliero conte da Cunio e del Regname de Sicilia gran conestabile et etiandio in alcuna parte de Romagna Vicario per sancta Romana Chiesia, prometemo al reverendissimo in Christo padre e signore misser Baldassera cardinal de Sancto Eustachio Legato e de Bologna etc., vicario generale che con la nostra persona nè ancora li nobili ed egregi infrascripti nostri proximi et de sangue coniuncti de la casa da Cunio, cioè conte Manfredo, conte Ludovigo, conte Zorzo, conte Rainaldo, conte Ruberto, per li quali nui prometemo, che observando le infrascripte cose che nui nè alcuno de quelli non ce trovaremo nè seremo mai in alcuna cossa nè in alcuna parte palesemente nè secretamente che possa essere nè tornare in fatti nè in parole in danno, vergogna nè iniuria o dispiacere de la sancta madre Eclesia, del Sanctissimo in Christo padre e Signore nostro miser Bonifatio, per la divina providentia papa nono, nè de alcuno suo legitimo successore romano pontifice, nè ancora contra el soprascripto reverendissimo in Christo padre e signore miser Baldassera Cardenale Legato e Vicario predicto, nè ad alcune gente de arme dapiè nè da cavallo, nè ad alcuni capitanei nè ad governaduri de quille che fosseno a soldo o al servitio o a piacere de la ecclesia de

Dio nostro Signore e Legato predicti, nè a quilli impediremo nè lassaremo impedire per li nostri suditti nè gente de arme da piè nè da cavallo alcuni andamenti, cavalcate, scorte, zuffe o battaglie che per quelli fare se volesseno in qualunche luogo nè in qualunche parti, e contra qualunche signore, populo, terra o castello o villa, le ditte genti del dicto nostro Signore e del Legato predicto fare si volesseno nè ad alcuno signore, Comune o castellano di chi conditione esser si fosse, contra li quali como innimici de li ditti luoghi e persone andasseno, nui nè li nostri supranominati non daremo aiuto, conseglio nè favore palesemente nè secretamente, nè lassaremo dare a nostri suditti nè gente darme da piè nè da cavallo che soto nostro nome fosseno a soldo, provisione overo servitio nè da altri che in nostre terre se retrovassemo per lavenire. E se alcuno de quelli nostri supradicti nè daltri che venuti o recetati fosseno ne le nostre forze per alcuno tempo ne li casi soprascripti se retrovasseno, o fosseno de nostro mandato o de alcuno deli nostri nominati dela casa da Cunio per alcuno tempo a la defesa dalcuna terra, cità, castello, villa, passo, o luogo de alcuna persona, signore, Comune, principe o castellano el quale fosse innimico del dicto nostro signore lo Papa, messer lo Legato predicto o successore de alcuno de quilli, contra li quali le predicte gente desse cavalcasseno le ditte nostre genti da piè o da cavallo overo subditti, faremo revocare dali ditti luoghi e dale ditte parti e omne nostra possibilità sempre faremo che crederemo esser utele alo stato de sancta Ecclesia o di ditti nostro Signore e miser lo Legato, e ale ditte lor genti sempre daremo libero passo e terra, sito per li nostri terreni passi e luoghi così per terra come per aqua, e victualia necessaria per li loro dinari e quili sempre ne li nostri terreni e luoghi a nostra possibilità aiutaremo, defenderemo e salvaremo da zascuno da piè e da cavallo che quili volesseno offendere o iniuriare o pure che le ditte genti non fosseno contra lo stato nostro o de nostri o nostre terre, o luoghi che alora volemo ce sia licita ogne defessa e ofesa de quilli. Nè volemo le ditte cosse abiano luogo per alcuno modo che nui nè nostri ac nostre genti habiano a fare contra lo stato o ofesa del serenissimo principe e signore re Lancilao re de Jerusellem e de Sicillia etc. Et a fermezza dele ditte cosse qui apresso questa scripta sugillamo del nostro sigello e diamo nostra fede per

observanza de zo che de sopra. E faremo questa fare a Lombardino nostro Cancellero perchè de nostra mano sarebe malegevole scrivere.

Lombardinus cancellarius scripsit et subscripsit.

Registratum per me Guilelmum de Varignana notarium ad dictam cameram actorum et ascultatum per me una cum domino Iohanne de Causaldis legum doctore et milite.

Ascultata cum originali per me ser Iacobum de Blanchictis et propter ea, me subscripsi et superscribi curavi.

LA MONETA BOLOGNESE

E LA TRADUZIONE ITALIANA DEL SAVIGNY

(Continuazione e fine — Da pag. 140 e segg.)

X.

A proposito di questo *terzo* sistema, definito espressamente nel 1269, vi si trova una novità, che il titolo delle nostre monete viene ragguagliato alla « lega dei grossi veneziani »; e prima di descriverlo cade in acconcio di rammentare un episodio che spiega questa innovazione e che è riferito e documentato dal Savioli [1] e narrato anche dallo Zanetti.

Per maggiore esattezza conviene però risalire più addietro del 1264, a cui si riportano i citati scrittori, cioè al 1262, quando venne la prima volta podestà a Bologna Andrea Zeno veneziano. Già da qualche anno esisteva nei nostri Statuti una rubrica « De moneta facienda » che è la LXVIII del libro XI [2], ma nel 1262 la rubrica fu mutata « Quod Potestas

[1] Nel tom. III, P. II, pp. 377, 380, nota 9. Il documento relativo si trova nello stesso Autore, tom. III, P. II, p. 398 al n. DCCXLII. È tratto dall'Archivio del Comune nel nostro Archivio di Stato, *Ufficio della Camera, Giudice dei Dazii, Affitti*, 1264-1271, e *Miscella Fragmentorum*, vol. VI, n. 8, carta 7 verso ed 8 recto.

[2] Vedi ediz. FRATI, III, 317. La rubrica suona così: « Statuimus et ordinamus et simillitter stabilimus quod Potestas teneatur jnfra mensem ab ingressu sui regiminis proponere et facere preparari domum . et operarios . et omnia necessaria ad monetam faciendam . ita quod moneta grossa et minuta ab illo mense in antea batatur et fiat exinde continue . et de hiis teneatur Potestas precise et ponatur hoc statutum in statutis comunis Bon. »

teneatur dare operam quod moneta grossa batetur » e per di più si introdusse nello Statuto la seguente aggiunta:

« Addimus huic statuto quod medalie menute que sint medalia valimenti medietatis unius denarii parvi battantur, et etiam bononini grossi aurei, qui sint quilibet bononinus aureus valimenti xx soldorum bononinorum et hec omnia sint precisa et precise debeant observari per Potestatem et ançianos et consules. et si aliquis ançianus sive consul poneret ad conscilium populi quod hoc fieri non deberet, vel concionaretur in conscilio comunis Bononie quod predicta non fierent vel quod differetur, condempnetur per potestatem quilibet ançianus sive consul in XXV libris bononinorum et hanc condempnationem Potestas precise facere teneatur jnfra xv dies postquam contra hoc factum fuerit vel dictum ».

Il veneto patrizio nutriva adunque la nobile ambizione di procacciare ugualmente alle classi inferiori come alle superiori della città da lui amministrata la moneta necessaria e voleva che anche da Bologna pigliassero il volo quelle monete d' oro che tanto lustro apportavano diggià alla zecca fiorentina. E quale insistenza e calore ponesse nelle sue proposte lo dicono le severe sanzioni dello Statuto.

È cosa strana che quest' aggiunta, come sfuggì al Savioli, non cadesse nemmeno sotto gli occhi del diligentissimo Zanetti al quale sarebbe tornata molto utile per l' interpretazione di un passo di Odofredo, che si trova nel commento di questo al § 65 del Dig. XLV, 1 [1].

[1] Il Savigny cita Odofredus in Dig. nov. ad L. 65 D. de verb. oblig. Noi abbiamo riscontrato il passo in *Domini* ODOFREDI *inter jureconsul. facile prim.*, *elaboratae Praelectiones in postremum Pandectarum Justiniani tomum, vulgo Digestum novum, nunc primum in lucem emissae, Lugduni, cum privilegio, 1552* a p. 125 v. alla legge: « *Quae extrinsecus* ». Il pareggiamento dell' aureo alla lira bolognese è ripetuto due volte in questo frammento, noi riportammo la porzione citata dal Savigny. Lo Zanetti nel suo Ms. (alla pag. 46 a stampa), per una svista, cita Odofredo *super ff. Dig. veterum lib. XII lege* « num quid » n. 1. Questo luogo si riferisce bensì alla moneta di Bologna ma ci dice che sessant' anni circa prima del glossatore questa non correva ancora, e circolava invece quella di Pisa. Lasciando ora da parte l' errore della citazione, lo Zanetti alla pag. 46 testè riferita, discute lo stesso passo che è riportato nel nostro testo.

Scrive l' illustre giureconsulto: « Verbigratia ego ita dixi: Promittis dare decem libras Bononienses ex causa donationis: Tu dixisti: Promitto decem aureos: hic mutas rem: tamen quia eadem est estimatio, valet stipulatio ». Lo Zanetti si domanda: che cosa erano questi dieci *aurei* che corrispondevano alle lire bolognesi? E passa in rassegna i soldi d' oro imperiali, gli agostari, i bisanti, e dimostrato che non potessero essere gli *aurei* in questione, nega ancora che potessero essere il fiorino, perchè poco dopo la morte di Odofredo i fiorini d' oro valevano 27 soldi e non 20. Noi abbiamo invece la prova uffiziale che poco prima della morte del grande glossatore (3 dicembre 1265) il fiorino d' oro equivaleva per l' appunto ad una lira bolognese e siccome in origine (nel 1252) il fiorino era pari alla lira fiorentina, non può trattarsi che del fiorino d' oro. Lo Zanetti, col suo fine intuito, arriva a crederlo egli stesso: « Non voglio però dissimulare un dubbio, che Odofredo cioè, dovendo difficilmente ignorare la coniazione del fiorino, cosa allora nuova presso di noi, riferisse ad esso il suo ragguaglio, come a quello, cui era in commercio nel suo principio » [1].

Le premure di Andrea Zeno non ebbero quel successo immediato che era da aspettarsi dalla loro risolutezza, cosicchè nel 1264, quando tornò la seconda volta Podestà fra noi, pensò all' attuazione dei suoi divisamenti. Chiamò da Venezia un certo Guido Megano [2] assistito dai fratelli Damiano e Pietro, e creatolo zecchiere, stipulò secolui nel 24 aprile 1264 una complicata monetazione di medagliole, denari piccioli, denari grossi e bolognini d'oro [3]. Le medagliole dovevano coniarsi a ragione di

[1] Vedi la pagina 46 stampata del solito Ms. 4 (n. 8384 della *Bibliografia bolognese* già citata).

[2] Lo Zanetti scrive Menegazzi nel testo del Ms. e poi *Mengatio* nel riferire il documento; il Savioli legge nel documento citato a pag. 33 *bis* n. 1 « Megatio » ma nell' originale si legge abbastanza chiaramente *Megano,* e siccome per altre ragioni, che vedremo, doveva chiamarsi Egano o simili, adottiamo questa lettura.

[3] Il documento relativo è sempre quello della pag. 295, n. 1.

mezzo denaro picciolo cadauna « XXIV medagliole valeant XII bononin . parvos ». I denari piccioli dovevano coniarsi in modo che « XII bonon. parvi valeant unum bononinum grossum ». I bolognini grossi dovevano essere coniati con « decem untias et tertia de bono ariento » ossia con sole oncie $1\,{}^2/_3$ di lega per libbra. Il fino però era quello dei « veneziani grossi » ch' era un po' meno fino del vero, come diremo. Il contratto soggiunge, che : « de pondere in marca ad marcam bononinorum » se ne devono cavare « tredecim solidos et quatuor denarios » colla *tolleranza* di denari *fortes* sino a 13 s. 2 d. e di *flebiles* sino a 13 s. 6 d. per marca. Noi sappiamo già che la marca, peso preferito dalle zecche [1], era di *otto* oncie. Il ragguaglio ci dà adunque che si coniavano

$$\text{s. } 13 \text{ d. } 4 = 13 \times 12 \text{ d.} + 4 \text{ d.} = 160 \text{ d.}$$

per oncie otto od altrimenti denari 240 per libbra. È lo stesso che dire 20 soldi o finalmente una lira di moneta per ogni libbra di peso, come vedemmo testè calcolato dallo Zanetti. Essendo poi oncie otto pari a 5120 grani, abbiamo $\frac{5120}{160} = 32$ grani, ossia di nuovo il peso dallo Zanetti attribuito al denaro del 1236, ragione di più per riportare a quel tempo il sistema convenuto col Megano.

Bologna, collo stesso contratto, si proponeva di entrare in piú alta sfera di splendore monetario stipulando anche la coniazione dell' oro. Si dovevano coniare ancora « bononinos grossos de auro puro et fino de viginti quatuor caratis et de pondere *decem et dimidia* in uncia et octuaginta quatuor in marca ». Il nuovo zecchino estratto da oro purissimo a $\frac{1000}{1000}$ doveva dunque pesare $\frac{640}{10\ 1/2} = 60\frac{20}{21}$ grani.

È un peso che vuol essere avvertito perchè sarebbe stato ragionevole che il nuovo zecchino si coniasse alla pari con quello che formava il lustro di Firenze. Il fiorino del Battista si computa del peso di grammi metrici 3. 53 a 3. 65 secondo

[1] L' Italia ebbe comune colla Germania il peso della marca e si è visto più addietro; ma più tardi noi l' abbiamo mutato di femmina in maschio, cosicchè addimandiamo *marchi* le monete attuali tedesche, che dovremmo chiamare « marche » (*die Mark*).

gli autori [1], ossia risponderebbe al peso di grani 75 bolognesi all'incirca. Ma perchè adunque il podestà Zeno voleva dare un fiorino così scarso a Bologna? La spiegazione più verosimile dovrebbe essere questa. Quando i fiorentini vollero coniare il loro fiorino ne determinarono il peso in conformità colla loro lira d'argento, in corrispondenza al ragguaglio corrente nel 1252 (anno della coniazione) fra i due metalli. Sarebbe dunque da supporre che questo medesimo volesse fare il podestà di Bologna nel 1264, vale a dire, coniare una moneta d'oro che equivalesse alla lira d'argento bolognese e perciò, in corrispondenza d'una avvenuta alterazione nel rapporto dei due metalli, ne diminuisse, come si è dimostrato, il peso. Se questo fosse vero, essendo la lira d'argento bolognese che si batteva nel 1264 eguale a quella più esplicitamente descritta nel 1269, cioè a grani 533 $^1/_3$ di argento fino, se ne potrebbe ricavare il ragguaglio fra i due metalli colla seguente proporzione:

$$60 \tfrac{20}{21} : 533 \, ^1/_3 = 1 : x$$

da ciò x = 8, 75, rapporto che potrebbe inscriversi nella storia, oggidì tanto coltivata, del ragguaglio fra i due metalli, se non corresse troppa differenza da quello che intercedeva fra i due metalli a Firenze, appunto nell'anno 1252, cioè di 1: 10, 75. Non è verosimile un cosiffatto divario a non troppa distanza nè di luogo nè di tempo. Nè è del tutto improbabile che un erroneo ragguaglio facesse per allora abortire la progettata coniazione dell'oro.

Quali che fossero le premure dello Zeno per allargare l'azione della Zecca bolognese, non riuscì nell'intento; nè, come reputiamo, le medagliole videro la luce nè i bolognini d'oro brillarono in quell'occasione nei forzieri dei cittadini. Lo sciagurato Megano, fra le altre cose, come narra il Memoriale del Griffoni, espiò sul rogo il delitto di falsa moneta [2].

[1] Cfr. la nostra *Popolazione di Bologna* citata, p. 55.

[2] La condanna, si legge anche nel *Libro dei giustiziati* (*Bibl. dell'Arch. di St, di Bol.*): « *A. 1266, Guido Egani veneziano fu appiccato perchè faceva Ducati veneziani falsi.* » p. 4. Il Griffoni si esprime così: « Guido Heganus de Venetiis fuit combustus in Bononiam propter falsam monetam. »

Rimase però nella nostra zecca, unico vestigio di questo episodio, l'uso della lega dei grossi veneziani.

XI.

Nel 1269 i Bolognesi capitati male con uno zecchiere veneziano, ne cercarono un altro in Firenze e l'ebbero in Betto Tornaquinci con cui strinsero i patti nel 5 febbraio di quell'anno.

Il documento è stato pubblicato dal Sarti [1] ed è riportato anche dallo Zanetti [2]. È un contratto col quale il nostro Comune « concessit et locavit opus et laborationem et fabricationem monete.... Domino Bitto de Tornaquinci de Florentia ».

Lo zecchiere farà « monetam bononinorum crossorum de lega in libra bononinorum crossorum de lega in libra bononinorum (sic) crossorum de decem unciis et tercia de bono argento et purificato sicut est argentum venetorum crossorum et de pondere in marcha ad marcham bononinorum de tredecim solidis et quatuor denariis. Et ipsa moneta debeat balanzari ad fortes et ad flebiles, ita quod fortes possint esse de tredecim solidis et duobus denariis in marcha et non minus et flebiles de triginta (*sic*) solidis et sex denariis in marcha et non plus et de ipsis fortibus et flebilibus non possint esse in unzia ultra duo fortes et duo flebiles ».

Quanto alle monete di piccioli è prescritto: « quod tantum argentum sit in duodecim bononinis parvis quantum est in uno bononino crosso et debeant esse de *quinquaginta duobus et quarta* in unzia albi et forniti. Et debeat ipsa moneta balanzari ad fortes et flebiles ita quod in unzia non possint esse

[1] *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Bononiae*, *a Vulpe, MDCCLXIX-MDCCLXXII*, nella par. II, p. 102. È il Doc. ZZ dei *Monumenta.* È ricavato dai Memoriali di Semprebene de Nigro per i primi sei mesi del 1269 p. 33 v. Nella nuova edizione in corso del Sarti, curata dal comm. Malagola, il documento sarà nel tom. II, par. I, p. 53, Doc. XXXII.

[2] Nelle bozze del Ms. 4 *bis* a pp. 56 e seguenti.

ultra tres fortes et tres flebiles, videlicet quod flebiles non possint esse plus *quinquaginta quinque et quarta* et fortes minus de *quadragintanovem et quarta* et exeant de zecha pro libra ad rationem *quinquaginta duorum solidorum et trium denariorum* albi et forniti. Promisit etiam dictus dominus Bittus et coniata moneta parva taliter quod ipsi denarii sint forniti et albi et sint *quinquaginta duo solidi et tres denarii* in libra ponderata », ed è soggiunto per la lega: « Si reducerentur ad ignem, quod possint et debeant extrahi pro sazo *due unzie et quarta* de argento veniciani crossi in libra, vel pro libra ».

Fra tante prolissità e ripetizioni appariscono chiarissimi i patti della convenzione. Da ogni oncia si dovevano ricavare d. 52 $^1/_4$ di piccioli (colla tolleranza da piccioli 49 $^1/_4$ a 55 $^1/_4$) e quindi ogni libbra contava 52 $^1/_4$ d. $\times$ 12 = 627 d., ogni denaro pesava perciò $\frac{7680}{627} = 12 \frac{52}{209}$ grani. Ma al compito nostro torna acconcio di conoscere, come di consueto, il fino, il quale è determinato in oncie 2 $^1/_4$ d'argento per ogni libbra. L'argento però è quello dei grossi veneziani [1] e non è quindi purissimo, anzi è tale che sopra oncie 10 $^1/_3$ di quell'argento sono soltanto oncie *dieci* di fino. Le oncie 2 $^1/_4$ devono adunque ridursi in ragione di $\frac{30}{31}$. Il Savigny, tutto considerato, computa che il bolognino piccolo conteneva grani

[1] La lega dei grossi veneziani sente anch'essa l' influenza settentrionale e fu adottata dal Doge Enrico Dandolo per i suoi grossi, dopo il 1192. L'origine se ne desume dal *Capitolare dei Massari di zecca* in Venezia dell'anno 1278, dove al cap. 73, sta scritto: « Preterea teneor et debeo ligare et bullare vel facere bullare totum argentum quod mihi per mercatores presentabitur ad *ligam de sterlino* », Cfr. Papadopoli Nicolò, *Enrico Dandolo e le sue monete, Milano, Cogliati, 1890,* p. 9. Gli sterlini (*denarii sterlingii*) che diedero il nome alla moneta inglese, coincidevano in lega ed in peso con quelli di Colonia, ai quali anzi si sostituirono quando i coloniensi scaddero di pregio (Lamprecht, *op. cit.* II, 426). Noi troviamo dunque a Bologna una derivazione lontana di quei celebri traffici dell' Hansa e della Germania col settentrione d' Europa, di cui la marca di Colonia (v. n. 4 a p. 144) ci ha fornito altre traccie.

2 $^{2}/_{9}$ di fino [1], di conseguenza il soldo va ragguagliato a grani 26 $^{2}/_{3}$ e la lira a grani 533 $^{1}/_{3}$. Il bolognino grosso rispondeva al soldo di piccioli, era dunque di grani 26 $^{2}/_{3}$, per modo che il soldo di grossi conteneva, di conseguenza, grani 320 o mezz'oncia, la libbra grossa grani 6400 o *dieci oncie* di fino.

E qui soggiungeremo brevemente che anche il Tornaquinci non approdò perchè nell'anno successivo (1270) la zecca venne appaltata per cinque anni ad un Nicolò di Guglielmo di strada Castiglione e nel 1284 trovasi che fu concessa ad Opizzino dei Lamandini ed a Matteo Culforato, ma senza maggiori particolari. I due notai Geremia Angelelli (1270) e Giovanni Barbarossa (1284) lasciarono memoria dei rispettivi contratti nei loro *Memoriali*, ma non li riportarono. Lo stesso Zanetti, di conseguenza, fra il 1269 ed il 1289 non può dare informazioni più particolareggiate di quelle del Savigny.

XII.

Nei 1289 abbiamo il *quarto* sistema della moneta bolognese, del quale il Savigny raccoglie la notizia dalla storia del Ghirardacci [2]. Questi ci indica anche la fonte a cui attinse cosicchè possiamo qui riportarne il testo compiuto ed inedito ed aggiungeremo quei particolari accessori che ci sono forniti dallo Zanetti.

Quali che ne fossero le ragioni, i Bolognesi penavano a trovare uno zecchiere, probabilmente perchè il profitto della

[1] Veramente grani 2 $\frac{1442}{6479}$ perchè oncie 2 $^{1}/_{4}$ ossia 1440 grani, divisi per 627 denari piccioli, dánno, per piccolo, grani 2 $\frac{186}{627}$ e riducendo di $\frac{30}{31}$ avremo grani 2 $\frac{1442}{6479}$. Di questa guisa il soldo sarebbe grani 2 $\frac{1442}{6479} \times 12 = 26 \frac{4346}{6479}$ e di nuovo grani 26 $\frac{4346}{6479} \times 20$ darebbero la lira in grani 533 $\frac{2693}{6479}$ = 533,415 . . . . cioè *qualche cosa più del terzo*. Il Savigny arrotondò i $\frac{1442}{6479}$ in $\frac{1440}{6480}$, semplificò per 720 ed ottenne i $^{2}/_{9}$ del testo, con cui abbreviò, opportunamente, il suo computo, al quale ci atteniamo.

[2] *Historia di Bologna, Bologna, Rossi, M.DC.V*, I, 290.

monetazione era scarso ed il Comune non accordava una provvigione sufficiente per il delicatissimo uffizio. Cotesto squilibrio fra la mercede ed il lavoro si faceva sentire di più nelle monete minute che battute alla pari colle grosse lasciavano un tanto meno di vantaggio allo zecchiere per la difficoltà del coniarle. Il loro stesso pregio poi era cagione che uscissero da Bologna e girassero tutt' all' intorno della città ed anche molto lontano [1], cosicchè scarseggiavano per i

[1] Sulla diffusione del bolognino vi sarebbe molto da dire. Essa venne procurata dalla città nostra medesima col mezzo di leggi e trattati nell'intento non dubbio di agevolare i suoi traffici e confermare la sua egemonia sulla Romagna. Negli statuti bolognesi c'è la rubrica IX del libro undecimo che suona:

« Rub. quod expendantur bononini in omnibus terris de Romagna. Item quod Potestas et Comune bon. teneantur precise dare operam quod in omnes civitates et omnibus civitatibus vel in Cesena et in Cesena citra non expendatur aliqua moneta nisi bononini, vel moneta que currunt per civitatem et qualibet predictum teneantur et debeant abere statutum precisum de predictis omnibus attendendis et observandis. In hiis civitatibus intelligimus Ravenam et Cesenam. »

Nel 1256 si ha memoria dell'imposizione dei bolognini a Forlì:

« De laudo et preceptis factis super facto Forlivj.

Item quod dictum . . . . et consules faciant et facere teneantur quod moneta bononiensis currat et expendetur et recipiatur in civitate, comune, districtu, et moneta bononinorum parvorum et grossorum sicut expenditur et currit Bononie et in eius districtu expendatur et currat in civitate Forlivi, et districtu et ad eam celebrentur contractus et non ad aliam monetam. »

Nei patti impostile nel 1257 Faenza si obbligò ad usare la moneta bolognese: « Item dicimus et laudamus quod similis moneta que expenditur in civitate Bononie expendatur et currat in civitate Faventia et ejus districtu ».

In un atto del 1307 riferito dal Boissin (Argelati, *op. cit.*, tom. IV, p. 81, col. 1 al n. 9) troviamo a Firenze promesso « unum bononinum » e presso i computisti del secolo XV si annoverano: bolognini del Papa, di Perugia, di Ferrara, di Lucca. Sul finire del secolo scorso correvano ancora a Modena i bolognini ed a Lucca si tenevano i conti mercantili in bolognini. Il rustico romagnolo *bulén* per centesimi è l'ultima reliquia della nostra moneta. In Germania i denari di Halle (*Heller*) dopo aver preso il carattere generale dei nostri bolognini finirono col sopravvivere nel recente riordinamento della moneta austriaca (La corona si divide in 100 *heller*).

bisogni del commercio locale. Insomma anche allora c'era la crisi degli spezzati e poichè non era il caso di rivendicarli dal di fuori nè s'erano ancora divisati gli accorgimenti della carta moneta minuscola, si nominò una Commissione (anche allora!) che decise, come doveva decidere, di ridurre i denari piccioli in confronto ai grossi, acciocché perdessero favore nella circolazione esteriore e potessero ripagare delle maggiori fatiche i monetieri del Comune. Tuttociò ci apprende il documento che ci affrettiamo a trascrivere [1] e pubblicare per la prima volta:

«Item placuit toti Conscilio, facto partito, per predictum d. Capitaneum de sedendo ad levandum, quod moneta grossa et minuta debeat fieri et fabricari in civitate Bononie quomodo antea [2] qualiter et qua forma remaneat et remanere debeat in provissione et examinatione d. Capitanei antianorum et consulum et illorum sapientum quos elligere voluerint de societatibus cambii et mercadandie quod melius noverint in predictis, non obstantibus aliquibus statutis, ordinationibus, reformationibus et provissionibus Comunis et populi bononiensis, lectis et non lectis, precissis et non precissis, legendis et non legendis, de quibus oporteat vel non oporteat expressam fieri mencionem, a quibus omnibus et singullis d. Capitaneus et ejus familia anziani et consulles et eorum notarius et dictus massarius et omnes quos predicta tangerent sint penitus absoluti . . . .

die martis xviij octubris [1289]

Infrascripte sunt provissiones facte per infrascriptos sapientes de societatibus cambij et mercadandie electos per anzianos et consulles ad providendum super facto monete bononinorum grossorum et minutorum faciende in civitate Bononie in eo quod esse crediderint melius et utilius pro comuni et populo Bononie congregatos in palatio primizeriorum de voluntate et mandato domini Capitanei anzianorum et consullum populi Bononie quorum sapientum nomina sunt hec:

[1] Dal libro delle *Provvisioni,* lett. H. fol. 262 r. e v. nell'Arch. di Stato.
[2] Lo ZANETTI nel suo Ms. legge *autem.*

d. Thomaxinus de Plantavignis
d. Vittorus de S. Gervaxio
d. Nicolaus d. Bonjohanini
d. Mattheus de Culforatis
d. Jacobinus Sassolini
d. Jacobus Sycardi
d. Upizinus de Lamandinis
d. Rodaldus de Lamandinis
d. Bombolognus de Pegolotis
d. Montenarius d. Iacobi Montenarii
d. Egidius de Ponte ferri
d. Rubeus d. Corradini
d. . . . . (*sic*)

Imprimis providerunt, ordinaverunt et firmaverunt quod si contingerit debere fieri monetam bononiorum grossorum in civitate Bononie sive fabricari, quod fieri debeat eque bonam arienti ponderis et lighe prout hactenus fieri consuevit in civitate Bononie scilicet *quod esse debeat de ligha ad decem unzias* et *terciam argenti veniziani grossi* vel eque boni, et *duas unzias minus tercia rammi* in duodecim unziis bononiorum grossorum *et sint ponderis tredecim solidorum et ij denariorum in marca* et *flebiliores* non possint intrare plusquam *tredecim solidis et sex denariis* in marcha bene stanpitos albos et rotondos.

Item quod *moneta bononiorum parvorum* debeat fieri sic quod *in duodecim unziis bononiorum parvorum ponderatis esse debeant due unzie et medium quarterium argenti veneziani grossi* vel eque boni et *novem unzie et iij quarterii et dimidij rami* et quod debeant ascendere *in unzia* liij bononini parvi tali modo quod forciores non possint esse minus l in unzia et flebiliores plusquam lvj in unzia.

Item quod cridari debeat per civitatem Bononie et burgos per bannitores comunis quod quicumque vult conducere a comuni Bononie ad faciendam monetam in civitate Bononie grossam et minutam hinc ad tercium diem proximos coram d. Capitaneo anzianis et consulibus populi Bononie debeat comparere, quia illi qui melius pactum fecerit comuni per dictos d. Capitaneum anzianos et consulles concedetur et dabitur. »

I banditori del Comune girarono la città, percorsero i borghi, ma lo zecchiere non uscì, nè dopo tre giorni, nè dopo

un mese, cosicchè convenne pregare e supplicare i signori banchieri e mercatanti di assumersi questa bisogna e venire a questa seconda provvisione [1]:

« die mercurii vigesimotercio novembris [1289]

. . . .

Item cum reformatum fuerit in conscilio populi Bononie quod moneta grossa deberet fieri et fabricari in civitate Bononie quomodo ante et qua forma et qualiter remanere deberet in provisione et examinatione d. Capitanei anzianorum et consullum et illorum sapientum quos elligere voluerint de societatibus cambii et mercadandie quod melius noverint in predictis et predicti d. Capitanei anziani et consulles habuerint sapientes prout in dicta Reformatione continetur, qui inter cetera providerunt et firmaverunt quod si contingeret debere fieri moneta bononiorum grossorum in civitate Bononie quod fieri debeat eque bona arigenti ponderis et lighe prout hactenus fieri consuerit in civitate Bononie scilicet quod esse debeat de ligha ad decem unzias et terciam arigenti veniciani grossi vel eque boni et duos unzias minus terciam (*sic*) rami in duodecim unziis B. grossorum et sint ponderis tredecim solidorum et duorum bononinorum in marcha et flebiliores non possint intrare plusquam tredecim solidos et sex denarios in marcha bene stampitos albos et rotondos.

Item quod moneta bononiorum parvorum debeat fieri, scilicet quod in xij unziis bononiorum parvorum ponderatos esse debeant due unzie et dimidium quarterium arigenti veniziani grossi vel eque boni et novem unzie tres quarterij et dimidium rami et quod debeant ascendere in unzia quinquaginta tres bononeni parvi tali modo quod forciores non possint esse minus quinquaginta in unzia et flebiliores plusquam quinquaginta sex in unzia. Et quod minutim bannietur per civitatem Bononie in locis consuetis per bannitores comunis quod quicunque volunt conducere a comuni Bononie. ad faciendam moneta[m] in civitate Bononie grossam et minutam quod usque ad certam diem compareat coram d. capitaneo ancianis et consullibus quod quidem factum fuit et nullus comparuit et ea de causa ançiani et consulles rogaverunt procuratores cambii et mercadandie quod predictam monetam deberent facere fieri

[1] Dallo stesso libro delle *Provvisioni* lett. H, c. 272 r. e v.

pro dicto cambio et mercadandia, et sepius rogati de predictis dixerunt se velle facere fieri ad omne suum proficuum et dampnum, servata semper forma dictorum Sapientum quod eque bonam monetam faciant fieri ut solitum est.

Quid placeat conscillio et masse populi providere super predictis

In Reformatione cujus conscilii . . . .

Item placuit toti conscilio et masse populi, facto partito per dictum d. Capitaneum de sedendo ad levandum et postmodum ad scrutinium cum fabis albis et nigris, datis per bannitores populi Bononie hominibus in dicto conscilio existentibus et postmodum per fratres heremitanos sancti Iacobi strate sancti Donati, receptis a dictis consciliariis super posta que continet de facto monete faciende etc. et incipit.

Item cum reformatum fuerit, in conscilio populi quod moneta grossa et minuta deberet fieri et fabricari in civitate Bononie etc. placuit illis qui posuerunt fabas albas, qui fuerunt numero iij^{c}iij, quod per Comune Bononie moneta detur et concedatur ad faciendum et fabricandum in civitate Bononie procuratoribus Societatum Cambij et mercadandie civitatis Bononie secundum formam provisionum factarum per sapientes sicut continetur in supradicta posta et in provisionibus predictis cum hac additione quod marcha bononiorum grossorum debeat esse tredecim soldorum et quatuor denariorum comuniter. Illi vero qui posuerunt fabas nigras in contrarium fuerunt numero xiij numeratis fabis per anzianos et consulles in presencia dictorum fratrum et conscilii supradicti.

Sciogliendo dai loro avvolgimenti di stile e di formalismo questi documenti medievali, si ricava che i savii della Commissione, scelti opportunamente fra coloro che avevano avuto già il maneggio della zecca, avevano suggerita una leggera riforma del sistema monetario della città e che le loro proposte avevano raccolto il suffragio pressochè unanime del Consiglio cittadino. La proposta era quella che i denari grossi si coniassero, come per lo innanzi, nella ragione di 13 s. 4 d. per libbra, e che invece dei piccioli se ne ricavassero 53 per oncia ossia $53 \times 12 = 636$ in luogo di 627 per libbra. È facile quindi riscontrare, col Savigny, che il fino del denaro, nel 1289,

veniva ridotto a grani $2 \frac{114}{1643}$, quello del soldo a grani $24 \frac{1368}{1643}$ nella lira (di piccioli) a grani $496 \frac{1072}{1643}$ [1].

XIII.

Dopo il 1289, il Savigny non crede che avvenissero altre mutazioni nella nostra moneta insino al 1464, cioè per 175 anni — quasi due secoli — e con tante trasformazioni, più o meno leggere, che potemmo raccogliere in un secolo solo, il fatto pare inverosimile. Si potrebbe tuttavia riflettere che in questo intervallo abbiamo avuto anche il periodo più travagliato della storia cittadina, quando Bologna passava dalla libertà alla signoria dei Pepoli, dai Pepoli andava ai Visconti, poi andava e tornava alla libertà, al Papa, ai Visconti, piegandosi da ultimo al giogo dei Bentivoglio. In simili contingenze può parere anche possibile che il frequente cangiar dei signori lasciasse immutate le istituzioni monetarie e tutt' al più entrassero nel commercio locale le monete straniere come le viscontee o si alterassero le forme esteriori dei conii, ma non si toccasse alle leghe ed ai pesi consuetudinarî.

Di una parte di quest' epoca lo Zanetti dà notizie abbastanza minute, ma il lavoro suo, rimasto inedito, esigerebbe un largo contributo di critica e di ampliamento, tale, che noi entrati a discorrere semplicemente di un computo inesatto, dovremmo assumere la veste ambiziosa, ma non ambita, di storiografi della moneta bolognese. Se sarà il caso che l' argomento di nuovo ci attiri, se ne potrà discorrere un' altra volta: ora il minuzioso tema non ci consente troppo lunga dimora in simili ponderose e complesse investigazioni.

[1] Infatti oncie $2\ ^1/_8$ = grani 1360, da dividersi per 636 e da ridursi come sopra, ci dánno per il denaro:

$$\frac{1360}{636} \times \frac{30}{31} = \frac{40800}{19716} = \frac{3400}{1643} = 2 \frac{114}{1643} \text{ o } 2{,}0694 \ldots$$

È facile ottenere le due altre cifre: moltiplicando per 12 si avrà il *soldo*. moltiplicando il soldo ottenuto per 20, si ricaverà la *lira*.

Per non eludere del tutto, in ogni modo, la curiosità dei lettori, ricorderemo pochi fatti soltanto che possono servire di capo saldo a futuri studî nostri od altrui e dimostreranno che le cose non andarono così liscie come si potrebbe supporre ed è reputato dal Savigny.

Fino al 1337, in cui Taddeo Pepoli acquistò la signoria di Bologna, lo Zanetti non riesce a ripescare nei documenti scarsi ed imperfetti che la notizia di qualche zecchiere, ma non di riforme monetarie.

Col Pepoli invece s' introduce una novità, il conio della *pepolesca*. Convien avvertire, cioè, che coll' ingrandirsi dei traffici da Ancona era venuta l' iniziativa di una moneta d' argento maggiore del grosso, cioè di un doppio grosso che fu detto *agontano*, corruzione di anconitano e che dopo Ancona fu imitato da Rimini. La *pepolesca* rispondeva anch'essa a questo tipo, cosicchè equivaleva a due grossi, ma se sappiamo che ne fu ordinata la coniazione, se ce ne rimangono gli esemplari, se viene citata nei contratti, non possediamo però alcun documento che ne assegni con precisione il titolo ed il peso. Diremo tuttavia che, secondo lo Zanetti, le pepolesche da lui possedute pesavano 57 grani e quindi, come egli suppone, da nuove, grani 58, ciò che corrisponderebbe ad una lira di grani 511 $\frac{19}{36}$ di peso. Questa lira darebbe per il bolognino grosso grani 25 $\frac{11}{20}$ ossia un po' meno del grosso che abbiamo veduto sinora.

Sotto il regime successivo dei Visconti apparirebbe che la lira discendesse ancora più giù, a grani 480 $\frac{80}{99}$, cosicchè il denaro grosso fosse ridotto a grani 24 $\frac{4}{99}$, ma anche di questa mutazione ci mancano maggiori particolari e pronti documenti. La relativa esiguità della differenza mostra che il sistema del 1289 sostanzialmente perdurava.

Più importante innovazione fu quella del conio del fiorino d' oro decretata nel 1379 ed attuata dopo il 1° gennaio 1380 quando Bologna era ritornata sotto la signoria della Chiesa [1].

[1] Bologna ebbe così il fiorino quando esso aveva già compiuto la sua gloriosa peregrinazione nel mondo. Nato a Firenze nel 1252 sotto l' egida

La nuova moneta fu chiamata *bolognino d'oro*, cosicchè la gerarchia dei *bolognini* rimase completata, dal picciolo al grosso, dal grosso all'aureo [1]. I primi ad assumerne il conio furono Bernardo di Domenico Nardo e Zenobio di Paolo Saceto, fiorentini. Fu battuto ad imitazione del ducato veneziano (che si era mantenuto più fedele al tipo originario del fiorino di Firenze) e quindi d' oro purissimo in ragione di 102 fiorini per libbra d' oro, ossia del peso di grani $75\frac{15}{51}$ per cadauno $(\frac{7680}{102})$ che sono grammi metrici 3, 5471.

Il fiorino venne valutato a 34 grossi d' argento ossia a 2 s. 10 d. di grossi, che corrisponderebbero giusta l'ultimo ragguaglio del 1289 a 906 grani di puro argento e si ricaverebbe per il 1379:

$$75: 906 = 1: 12, 8.$$

come ragguaglio fra i due metalli [2].

di S. Giovanni Battista, se nel 1264 Bologna avesse attuato la proposta dello Zeno, sarebbe stata fra le prime città ad imitarlo, l' onore spettò invece a Venezia che nel 1283 cominciò a coniare i suoi celebri ducati o zecchini. Quando la casa d'Angiò di Napoli salì sul trono d'Ungheria Carlo Roberto (1319-1342) coniò, sul tipo fiorentino, il fiorino ungherese che sotto il nome di *ungaro* durò a memoria d' uomo nel nostro secolo. Accolto in Germania, dove già si conosceva e contrattava cogli *aurei* di Firenze, fu quindi imitato dal re Giovanni di Boemia nel 1325. I principi tedeschi in seguito vollero battere loro proprii fiorini e nella seconda metà del secolo XIV cominciano a circolare i fiorini renani. Questi particolari meritavano di essere ricordati per conchiudere coll' Hegel: « è abbastanza degno di considerazione il fatto, con ciò confermato, che un peso tedesco (*la marca di Colonia* V. nota 4 a p. 144) nel secolo XIII era in vigore in Italia, mentre la Germania alla sua volta riceveva dall' Italia la forma ed il conio della sua moneta d' oro » (*Chroniken* citate, I, 229) e si dovrebbe soggiungere appoggiata a quel peso. L'allusione al *conio* rammenta un fatto reale perchè i fiorini ungheresi ed i renani portarono in origine l' effigie del Precursore, il giglio veniva invece sostituito colle armi dei diversi governi e principati.

[1] A Firenze la celebrità del fiorino d' oro spense il ricordo degli altri fiorini, ma anche a Firenze vi furono *fiorini di piccioli* e *fiorini d' argento* prima e dopo del fiorino d' oro. Cfr. ARGELATI, *op. cit.* Tom. IV, pag. 80, col. 2.

[2] Tuttavia se, come pare, il denaro grosso era disceso in quel frattempo a 25 grammi circa, avremo 850 grammi per 34 grossi e perciò:

$$75: 850 = 1: 11, 33$$

ragguaglio più conforme alle memorie del tempo.

Bologna in quella moneta affermò per la prima volta la sua sovranità scientifica, e sul bolognino d'oro splendette la scritta - BONONIA DOCET - come sui bolognini d'argento contemporanei assunse l'epiteto di - MATER STUDIORUM -. Alla magnificenza della moneta aurea non corrispondevano però i piccioli che venivano struggendosi, dacchè pare che in questo giro di tempo fossero discesi a grani 10 di peso per cadauno, che la loro lega constasse di oncie 1 denari 22 di argento puro e di oncie 10 denari due di rame. Se ne ricavavano quindi 768 per libbra, e l' argento essendo ridotto a grani 1226 $^2/_3$, ogni denaro non conteneva più di grani 1 $\frac{43}{72}$ di fino. È così, che dopo quest'epoca tenebrosa, troviamo tanto deprezzato il denaro di piccioli.

La riduzione successiva dei piccioli condusse nella necessità di una moneta spicciola più grossa, e così nel 1404 si pose mano alla coniazione dei *quattrini*, chiamati così perchè corrispondevano a quattro denari di Milano, ma equivalevano soltanto a *due* dei nostri denari.

Senza adunque indugiarci più oltre su questo tempestoso intervallo, possiamo dire che al momento in cui il Savigny ripiglia e chiude la sua storia, se non possiamo documentare e seguire passo a passo le fasi della nostra moneta, siamo in ogni caso in grado di affermare che nell' epoca da lui trascurata :

1° erano entrate nel nostro commercio tre nuove specie di moneta: la pepolesca ribattuta anche più tardi col nome di *agontano*, il *fiorino d' oro* ed il *quattrino*;

2° che il decreto del 1464, pubblicato dall'Argelati e che ci fa trovare il denaro tanto decaduto, non fu una innovazione improvvisa come si potrebbe credere dalla lettura del Savigny, ma il risultato ultimo di una diminuzione graduale appartenente al periodo sottaciuto ; anzi la lega dei denari del 1464 era già stata applicata fino dal 1381.

Ed ora passiamo, per finire, alle notizie del 1464.

XIV.

Il regime monetario del 1464 è stato pubblicato dall' Argelati e si desume dai Capitoli di locazione della zecca, fatti in quell' anno ai mercanti cittadini Paolo di ser Marco de' Lupari e Giovanni di Boncompagno Federici da alcuni magistrati a ciò delegati dai Riformatori di Giustizia, e dai Difensori dell' avere. Il documento è più complicato delle provisioni antecedenti e si occupa del conio dei bolognini d' oro, dei bolognini d' argento, dei quattrini e dei « denari pizzoli ». È in italiano, salvo il proemio, il titolo dei primi capitoli e la sottoscrizione del cancelliere Parisio.

Per i *bolognini d' oro* è prescritto che siano della lega di carati 23 $^3/_4$ almeno, ogni bolognino doveva pesare carati 18 $\frac{67}{103}$ ossia grani 74 $\frac{61}{206}$, e per ogni libbra ne dovevano andare 103; per cui l'oro puro d' ogni bolognino era uguale a $\frac{7600 \text{ grani}}{103 \text{ bolognini}}$ = grani 73 $\frac{71}{103}$, cioè grammi metrici 3, 482 con una diminuzione di grammi 0, 065 sul conio primitivo.

Per i bolognini d' argento o denari di grossi della vecchia terminologia, era prescritto che la lega fosse di oncie *nove e cinque sesti* d' argento e di oncie *due ed un sesto* di rame. Ne dovevano andare 33 per oncia o 396 per libbra. Le oncie nove e cinque sesti sono grani 6293 $^1/_3$, che divisi per 396 danno per ogni bolognino d'argento il fino in grani 15 $\frac{265}{297}$. La diminuzione risulta considerevole dall' ultimo grosso che il Savigny ha illustrato e che era di grani 26 $^2/_3$.

Per i *quattrini* è stabilito che debbano contenere *oncie una e ventidue denari* d' argento ed *oncie dieci e denari due* di rame. Da ogni libra si devono ricavare *quattro lire ed otto soldi* al più, cioè denari 960 più 96 che sono 1056, ma non è espresso chiaramente che ognuno ne debba contenere *due* e quindi che il loro peso debba essere doppio dei denari piccioli di cui si parla successivamente. In ogni modo il loro

peso assoluto è calcolato dallo Zanetti in grani 14 $\frac{328}{927}$ ed a noi riuscirebbe invece di grani 14 $\frac{6}{11}$.

Finalmente « li denari pizzoli » dovevano battersi della stessa lega dei quattrini, ridotti cioè alla medesima proporzione di once *una e denari ventidue* ossia 1 $\frac{22}{24}$ d'argento ed il resto in rame, e da ogni libbra di peso si dovevano ricavare egualmente *lire quattro e soldi otto*, ossia, scrive il Savigny [1], si dovranno ricavare 968 piccioli. Nel che l' illustre autore inciampa in un errore, perchè lire quattro sono denari $240 \times 4 = 960$, gli otto soldi sono alla loro volta 96 denari e quindi il loro esatto importo è, come fu sopra affermato, 1056 piccioli. Il Savigny calcola poi esattamente il fino di once 1 $\frac{11}{12}$ in grani 1226 $^2/_3$ ossia l'intrinseco d' ogni piccolo sarà eguale a $1226\,\frac{2}{3} : 1056 = \frac{3680}{3} : 1056 = \frac{3680}{3168}$ e finalmente, semplificando, $= \frac{115}{99}$ che sono grani 1 $\frac{16}{99}$. Il Savigny che deve avere corretta per via la cifra dei denari, calcola grani 1 $\frac{31}{192}$, con una differenza dal nostro computo, di $\frac{1}{6336}$ di grano, per il quale l' indulgenza del lettore adotterà certo il *de minimis* del pretore romano.

Il denaro dunque nel corso di quasi tre secoli aveva perduto pressochè la terza parte del suo intrinseco, ed il suo peso assoluto era disceso da grani 13 $\frac{71}{93}$ a grani 7 $\frac{3}{11}$ come calcoliamo noi; a grani 7 $\frac{164}{927}$ come vorrebbe lo Zanetti.

XV.

I risultati di questa lunga e faticosa analisi compariranno riassunti più evidentemente ed ampliati nel successivo prospetto disposto nelle seguenti colonne:

[1] Il Savigny non si occupa che dei soli piccioli per determinare comparativamente le lire, e trascura le altre monete da noi precedentemente descritte. V. infatti il prospetto a p. 315.

1.ª la data delle varie fasi della moneta bolognese, che, in due casi, con un prudente segno interrogativo, vorremmo correggere di fronte alle date del Savigny;

2.ª le specie effettive o di computo della moneta bolognese, come ce le dà il Savigny;

3.ª il fino d'argento delle specie stesse, *in grani bolognesi*, come risulta dalla esposizione storica e dai computi precedenti;

4.ª il fino d'argento *da noi* ridotto a grammi metrici e che potrà servire di riscontro ai nostri *nuovi* ragguagli;

5.ª il titolo con cui le dette monete erano coniate, *da noi* ragguagliato a 1000, come usa oggigiorno;

6.ª il ragguaglio del Savigny in talleri di convenzione, come è nell'originale tedesco;

7.ª il ragguaglio del traduttore italiano Bollati *in moneta franca*, come egli si esprime;

8.ª il ragguaglio in lire italiane *da noi* proposto e contrapposto a quello del Bollati;

9.ª il rapporto del Guenoux, traduttore francese [1], che si discosta un po' meno dal nostro e che ci rassicura sulla bontà del procedimento da noi seguito anche se per avventura ne scemasse il pregio.

[1] E qui dobbiamo aggiungere del primo traduttore italiano, perchè, dopo che avevamo da lungo tempo licenziato per le stampe questo lavoro, abbiamo trovato a Padova, nella Biblioteca Universitaria, la « *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo scritta da Federico Carlo Savigny con una biografia dell' Autore, una notizia delle sue opere, e note del traduttore,* Firenze, per Vincenzo Battelli e compagnia, 1844 ». Il fatto della posteriorità e della maggiore diffusione della traduzione del Bollati non toglie tuttavia opportunità alle nostre osservazioni e meno ancora, speriamo, alle notizie e documenti con cui corredammo la storia del Savigny. La perfetta consonanza fra il primo traduttore italiano ed i calcoli del Guenoux libera poi noi ed il lettore dall' impegno di ogni nostra ulteriore critica presente e futura di quello.

TAVOLA della moneta bolognese dal 1191 al 1464.

Anni 1	Moneta effettiva o di conto 2		Peso del fino d'argento in grani bolognesi 3	*Peso del fino d'argento in grammi metrici* 4	*Titolo della lega d'argento delle monete effettive* $n/_{1000}$ 5	Ragguaglio del Savigny in talleri di convenzione 6			Ragguaglio del traduttore italiano (Bollati) in moneta franca (!) 7		***Ragguaglio Salvioni*** *in lire italiane* 8			Ragguaglio della traduz. francese Guenoux (V. III, p. 457) 9	
						talleri	gr.	pf.	lire	cent.	lire	cent	mill.	lire	cent.
1191 ?	Lira di	piccioli	756 $\frac{92}{93}$	35, 661	—	2	—	9	7	43 $\frac{3}{8}$	7	92	860	7	85
1205	Soldo di	»	37 $\frac{79}{93}$	1, 780	—	—	2	5	—	26 $\frac{13}{21}$	—	39	270	—	32
	Bolognino di	»	3 $\frac{43}{279}$	0, 149	229	—	—	2 $\frac{7}{16}$	—	0 $\frac{117}{128}$	—	3	300	—	03
(**1209** ?)	Lira di	»	711 $\frac{1}{9}$	33, 500	—	1	21	10	6	32 $\frac{3}{4}$	7	44	790	7	26
1216	Soldo di	»	35 $\frac{5}{9}$	1, 675	—	—	2	3	—	25 $\frac{19}{24}$	—	36	562	—	17
1219	Bolognino di	»	2 $\frac{26}{27}$	0, 140	229	—	—	2 $\frac{7}{24}$	—	0 $\frac{165}{192}$	—	3	102	—	3
	Lira di	»	533 $\frac{1}{3}$	25, 129	—	1	10	4	4	94 $\frac{7}{12}$	5	57	916	5	52
	Soldo di	»	26 $\frac{2}{3}$	1, 257	—	—	1	9	—	13 $\frac{7}{24}$	—	28	436	—	20
(**1236** ?)	Bolognino	»	2 $\frac{2}{9}$	0, 105	181	—	—	1 $\frac{3}{4}$	—	0 $\frac{21}{32}$	—	2	359	—	1
1269	Lira di	grossi	6400	301, 540	—	17	4	6	63	41 $\frac{7}{12}$	66	40	124	66	94
	Soldo di	»	320	15, 077	—	—	20	7	2	49 $\frac{7}{24}$	3	34	478	3	29
	Bolognino di	»	26 $\frac{2}{3}$	1, 257	833	—	1	9	—	15 $\frac{17}{24}$	—	28	436	—	20
	Lira di	piccioli	496 $\frac{1072}{1643}$	23, 402	—	1	8	—	8	38 $\frac{2}{3}$	5	20	000	5	18
	Soldo di	»	24 $\frac{1368}{1643}$	1, 170	—	—	1	7	—	14 $\frac{23}{24}$	—	25	728	—	18
	Bolognino di	»	2 $\frac{114}{1643}$	0, 097	171	—	—	1 $\frac{3}{5}$	—	0 $\frac{3}{5}$	—	2	167	—	1
1289	Lira di	grossi	6400	301, 540	—	17	4	6	63	41 $\frac{7}{12}$	66	40	124	66	94
	Soldo di	»	320	15, 077	—	—	20	7	2	49 $\frac{7}{24}$	3	34	478	3	29
	Bolognino	»	26 $\frac{2}{3}$	1, 257	833	—	1	9	—	15 $\frac{17}{24}$	—	28	436	—	20
	Lira di	piccioli	278 $\frac{3}{4}$	13, 130	—	—	18	—	2	22	2	92	500	2	88
1464	Soldo di	»	13 $\frac{15}{16}$	0, 657	—	—	—	10 $\frac{3}{4}$	—	4 $\frac{1}{32}$	—	14	545	—	10
	Bolognino di	»	1 $\frac{31}{192}$	0, 055	159	—	—	$\frac{11}{12}$	—	0 $\frac{11}{32}$	—	1	241	—	1

XVI.

Questa tavola ha d'uopo di qualche commento. Per quanto grande possiamo supporre la cortese fiducia di chi leggerà queste pagine, dobbiamo rendere ragione delle nostre divergenze dai predecessori ed accreditare le cifre che ora presentiamo.

È possibile che cada tosto sotto gli occhi una prima inconseguenza in cui sono erroneamente caduti il Bollati ed il Guenoux. Le monete *effettive,* come oramai lo abbiamo ripetuto anche troppo, furono il denaro o bolognino di piccioli e più tardi anche quello di grossi: è adunque evidente che se io assegno un dato valore x al bolognino, il soldo rispettivo dovrà essere $= 12\ x$, la lira a $20 \times 12\ x = 240\ x$, poco più, poco meno, a cagione delle piccole correzioni nelle frazioni trascurate lungo il calcolo.

Ora prendiamo il primo bolognino del 1191 come viene computato dal Bollati. Esso sarebbe uguale a $\frac{117}{128}$ di centesimo di lira italiana; moltiplicando per 12 si ottiene cent. $6\ \frac{36}{128}$ che dovrebbero essere il soldo, il Bollati invece ci dà per lo stesso soldo cent. $26\ \frac{13}{24}$! Almeno avremo la corrispondenza nella lira, Nemmeno: cent. $26\ \frac{13}{24} \times 20$ mi danno L. it. 5. 31, il Bollati invece mi dà una lira di piccioli di L. it. 7. 43!

Molto diversamente, ossia correttamente, procede il Savigny. Egli valuta, come vedemmo, la moneta bolognese in talleri e grossi del taglio di convenzione cioè della convenzione monetaria del 1753, giusta la quale si traevano 13 $^1/_3$ talleri dalla marca di Colonia od un tallero e 16 grossi per oncia (d'argento puro). Questo tallero si divideva in *ventiquattro* (24) grossi e *dodici* (12) « pfennige ». Il Savigny ci dà il denaro in pf. 2 $^7/_{16}$ ed è facile riscontrare che moltiplicando questa cifra per 12 si ottengono pf. 29 $^4/_{16}$, ossia 2 gr. 5 pf., come nella tavola. Moltiplichiamo i 29 pf. per 20 ed avremo 580 pf., ossia talleri 2 pf. 4. La tavola ci dà talleri 2 pf. 9, qualche

cosa di più, differenza meschina in ogni caso e più che giustificata da ció, che l'Autore tedesco ha spinto, per la moneta maggiore, a maggiore approssimazione il suo computo.

Riscontrata l'esattezza della valutazione in talleri del Savigny, la riduzione in lire italiane diventa facilissima: basta precisare che cosa valessero i talleri, i grossi, i *pfennige* del romanista in moneta nazionale. Noi sappiamo che la marca di Colonia era grammi metrici 233, 816, sappiamo che il tallero ne formava la 13, 33 parte, avremo dunque che il fino d'ogni tallero era uguale a:

$$\frac{233,816}{13,33} = \text{grammi } 17,54.$$

Ora un grammo d'argento puro, secondo le norme da noi vigenti, si valuta cent. 22, 222, quale che sia l'attuale decadenza del metallo bianco. A questo valore si appoggiano tutti gli scrittori di cose monetarie e certo non era minore nell'età di mezzo. Avremo dunque

$$17,54 \times 22,222 = \text{L. it. } 3,8977388....$$

come valore del tallero [1]. Prendiamo la cifra tonda L. 3, 90 e sarà facile argomentare che ogni grosso ($^1/_{24}$) valeva lire it. 0, 1625, ogni *pfennig* ($^1/_{288}$) corrispondeva a centesimi italiani 1, 3541.... Con questo ragguaglio otteniamo subito per il bolognino del 1191 cent. 3, 300, moltiplichiamo per 12 ed avremo all'incirca 39 centesimi, come nella tavola (colonna 8), dove il soldo è precisamente di L. it. 0, 39 270, moltiplicando questo soldo per 20 abbiamo la lira bolognese in L. it. 7, 8540 di poco disforme (per la minore approssimazione) dalle lire 7, 9286 della tavola (col. 8).

Se adunque il Bollati avesse: 1.° trasformato i talleri del Savigny in lire italiane; 2.° riscontrato i suoi risultati colla moltiplicazione del denaro, non sarebbe caduto in errore ed avrebbe risparmiato al mondo questa nostra cantafera.

[1] Infatti anche il Martini lo calcola a L. it. 3, 8976.

Ma il Bollati applicò in parte il primo espediente e tuttavia incappò, per sua sventura, in un altro errore che lo trascinò fuori del seminato. Infatti egli ha supposto, nonostante le chiare espressioni del Savigny, che il tallero, del quale il suo Autore parlava, fosse quello *prussiano*, non osservando che di questo se ne traevano **14** e non 13 $^1/_3$ dalla marca di Colonia, per la qual cosa a lui risultava un tallero di valore minore di quello considerato dal Savigny. Il tallero di convenzione vale infatti, come fu dimostrato, L. it. 3, 90 circa, quello prussiano si ragguaglia d'ordinario a L. 3, 75; il Bollati lo ha computato a L. 3, 70. Questo scambio si trascinava dietro un altro guajo, perchè il tallero prussiano si divide effettivamente, come nota il Bollati, in 30 grossi e 12 *pfennige*. I grossi del Savigny quindi si rimpicciolivano ancor più collo scambio del Bollati: da L. 0, 16 25 discendevano a L. 0, 12; il *pfennig* non era più di L. 0, 01 35, ma di centesimi *uno* soltanto.

Dopo di che si domanderà: come va che il Bollati che dovrebbe calcolare il pf. a L. it. 0, 01, quando ci dà il valore del bolognino del 1191 cioè di pf. 2 $^7/_{16}$, invece che 2 centesimi italiani ed una frazione ci dà $\frac{117}{128}$ di centesimo (colonna 7)?

Qui il Bollati cadde in un nuovo errore. Noi sappiamo che alla base dei computi del Savigny sta il calcolo dei *grani bolognesi di fino* compresi in ogni moneta. Trovati i grani, non restava al Savigny che di sapere, coll'aiuto della comune misura della marca di Colonia, il valore in *pfennige* di convenzione di *un* singolo grano, dopo di che, moltiplicando questo valore unitario per i grani scoperti e dimostrati, il calcolo del valore di ogni moneta bolognese in talleri, grossi e *pfennige* gli tornava la cosa più semplice che si possa imaginare. Il Bollati, per le monete più picciole, si argomentò, senza una certa ragione, di provvedere nella stessa guisa, nè era difficile il riuscirvi. Data l'equivalenza dell'oncia bolognese a grammi metrici 30, 154, era facile dedurre il valore del grano, perchè il valore dell'oncia bolognese diventa:

gr. 30, 154 × cent. 22, 222 = L. it. 6, 70.

Il grano corrisponde alla 640.ma parte di questo ragguaglio, ossia a centesimi 1,046 875. Se adunque noi abbiamo, ad esempio, che la lira del 1191 era di grani 756 $\frac{92}{93}$ ossia, se non dispiace al lettore, di 757 grani, moltiplicando questo peso per L. it. 0,01 468, avremo L. it. 7,92 484 375.... La valutazione coincide, entro i centesimi, colla nostra cifra della tavola (colonna 8) e può servire di riprova all' esattezza dei nostri calcoli [1].

Ora, non arriviamo ad indovinarne il perchè, il Bollati (e curioso a dirsi anche il Guenoux) calcolino l'oncia bolognese di fino in L. 3,62 ed appresso il grano bolognese ($\frac{362}{640}$ che sarebbero in ogni caso $\frac{36}{64}$) in $\frac{36}{128}$; ne viene che il Bollati moltiplicando i suoi $\frac{26}{128}$ di centesimo di lira per grani $3\frac{43}{279}$ (peso del fino nel bolognino di piccioli del 1191) arriva ai suoi erronei $\frac{117}{128}$ di cent. dei quali prima si è discorso. Questo errore turba tutti i suoi ragguagli e lo porta ad altre inconseguenze. Ammesso il suo punto di partenza che cioè l'oncia bolognese di fino sia L. it. 3,62, nella lira di grossi del 1269 sono oncie 10, e perchè invece di ragguagliare $3,62 \times 10 = $ L. it. 36,20, stampa L. it. 63,41 $^7/_{12}$? *Felix culpa*, che lo conduce

[1] Tre sono i modi che la tavola a p. 315 presenta per calcolare il valore delle monete bolognesi: o direttamente dal tallero di convenzione (A), o dal peso in grani bolognesi della singola moneta, moltiplicando per cent. 1,0468, valore *unitario* del grano in base al prezzo uffiziale dell' argento (B), o finalmente dal calcolo del valore sui grammi metrici d'argento fino a cui abbiamo ragguagliato i grani del Savigny (C). Noi abbiamo pareggiato, per esempio, i grani 756 $^{92}/_{93}$ della colonna 3.a a grammi 35,661 (col. 4.a). Moltiplichiamo i gr. 35,661 per i soliti cent. 22,22 ed otteniamo L. it. 7,84 542. Abbiamo dunque la lira bolognese di piccioli del 1191 uguale:

	col metodo A	col metodo B	col metodo C
a L. it.	7,92 860	7,92 484	7,84 542

Il paragone ci pare assai convincente e la minore approssimazione del terzo metodo non porta un errore superiore all' 1 %!

più presso al vero, ma scopre la fallacia della sua base d'argomentazione. Per noi l'oncia bolognese equivale a L. 6, 70, e calcolando dal tallero del Savigny, ricaviamo per la lira di grossi del 1269 L. it. 66, 40, ossia con una differenza di 60 centesimi da quello che vorrebbe il rigore del calcolo diretto! [1].

Non ci conviene indugiare più oltre [2] e ci resta la fiducia di avere sufficientemente rischiarate le fasi storiche delle nostre coniazioni, di averne restaurato il ragguaglio colla moneta nazionale, riuscendo ad una convincente dimostrazione, se non della nostra esattezza, del buon volere e delle sollecitudini con cui abbiamo cercato di raggiungerla.

[1] Quanto più piccola è la moneta e quindi minori le frazioni trascurate, la differenza è ancora più esigua. Il soldo di grossi del 1269 è 320 grani = mezz'oncia. L'oncia del Bollati è di L. it. 3, 62, il soldo dovrebbe essere di L. it. 1, 81, invece nella sua colonna trovansi L. it. 2, 49. Il soldo di grossi calcolato sul tallero dà a noi in quella vece L. it. 3. 34 478 che moltiplicate per *due*, sono L. it. 6, 68 956 cioè L. it. 6, 69 con *un centesimo* di differenza del calcolo più rigoroso sulla base del peso.

[2] P. es. sull'errore, certo tipografico, per cui il Bollati assegna alla lira del 1289 il valore di Lire 8, 38 in luogo di L. 5, 38.

APPENDICE

I PREZZI MEDIEVALI RIFERITI DAL SAVIGNY (OP. CIT. P. 613).

A pag. 142 della presente Memoria ci siamo riservati di ritornare in Appendice su quel brano dell' opera del Savigny che si riferisce ai prezzi di certe merci nell' età di mezzo e lo faremo brevemente.

Il Savigny comincia dal parlare dell'onorario di una causa pagata con 100 ducati d' oro. Egli ragguaglia ogni ducato a due *talleri*, cosicchè il Bollati ci dà corrispondentemente, per l' intero onorario, L. 740. 74, il Guenoux, L. 750; sarebbero in realtà L. it. **780**. Il Savigny viene con questo a considerare come metallo direttivo, per il ragguaglio, l'argento ed a reputare che nel 1230, a cui si riferisce il suo computo, 100 ducati d' oro fossero suppergiù uguali a 100 lire bolognesi d'argento. Non ci dice però il Savigny di quali ducati d' oro parli Roffredo e perchè adotti questo pareggiamento. Non in base al noto ragguaglio col fiorino, perchè il fiorino non comparve, come fu detto, che nel 1252, i ducati romani e veneziani in quello stesso giro di tempo, e quindi torna difficile il riscontrare il computo dell' illustre storico. Soltanto egli ci avverte in una nota che Roffredo calcolava *sei* ducati per oncia e deve intendersi oncia d'oro, ma non ci dice quale oncia. Se si fosse trattato per es. dell' oncia bolognese, al prezzo attuale dell'oro puro, essa avrebbe corrisposto a grammi 30, 154 × lire 3, 444 = 103, 85 lire it. ossia ogni ducato avrebbe dovuto ragguagliarsi a L. 17, 30 circa, i ducati d'oro si appaleserebbero, anche per il valore, più che mai distinti dal fiorino, l' onorario citato da Roffredo ammonterebbe a L. it. **1730**, ed il ragguaglio del Savigny non reggerebbe, per quanto alto fosse allora il valore dell' argento [1].

[1] Infatti due talleri sono (p. 317) grammi 35,08 d' argento puro, il ducato d' oro di Roffredo, posto che fosse da ragguagliarsi all' oncia bolognese, sarebbe uguale a grammi 30,154 : 6 = grammi 5,026 d'oro puro ed avremmo, fra i due metalli, il rapporto:

$$5{,}026 : 35{,}080 = 1 : 6{,}9$$

rapporto affatto impossibile, dacchè in quel tempo superava certamente il 10 ed oscillava fra l' 11 ed il 12.

Per non lasciare adunque nell' incertezza il primo dato che il grande romanista ci porgeva, e ad illustrarlo in quella misura che consente l' intricato argomento, abbiamo cercato il testo di Roffredo [1] dal quale verrà, crediamo, maggiore chiarezza anche nel testo dello stesso Savigny. Ecco le parole del commentatore: « Illud semper attendo quod secundum facundiam advocati et qualitatem causae et consuetudinem fori prestetur salarium: salarium enim .c. aureorum non est exiguum salarium, nam. lxx duo aurei accepto feruntur in libram auri ut C. lib. de susceptoribus aut arcariis. quotiens. et ego ipse habui maiora salaria et aliquando lx. uncias, aliquando l. »

Di che moneta si tratti apparisce dunque chiaramente dal passo roffrediano, cioè di quella presa in considerazione dalla L. 5 Cod. X, 72, *De susceptoribus praepositis et arcariis* che suona come segue: « Quotienscumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur aut auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepta. » I ducati d' oro del Savigny devono perciò essere intesi come soldi d' oro imperiali.

Che valore si può attribuire a questi soldi? Noi sappiamo ora che l' oncia di cui tratta Roffredo è la romana. La libbra di Roma si ragguaglia a grammi 322,539 e poichè da essa si ricavavano 72 aurei avremo il peso di ogni *aureo* in grammi 4.479. Facciamo grammi 4,48 e moltiplicando per il prezzo unitario del grammo d' oro fino — l. it. 3,4444 — otterremo L. it. 15,42912 ossia lire it. 15,43. Roffredo dunque, *a ragione d' oro,* poteva ripetere per una causa molto più di quello che reputasse il Savigny, cioè L. it. **1543**.

Potrebbe dimandarsi: in qual modo i soldi d' oro di un decreto di Valentiniano potevano servire di norma agli onorarii forensi di un glossatore del secolo XIII? Rispondiamo

[1] A pag. CXVIII *recto* col. 1 del « Solemnis atque aureus tractatus libellorum Domini Rofredi beneventani super utraque censura cum suis fructuosissimis questionibus sabbatinis » stampato ad Avignone nel 1500, a spese di Domenico Anselmo. Il commento porta per titolo: *De officio judicis quo petiunt salaria gramatici.*

che nello stesso volume citato, Roffredo ha un trattato *de jure pontificio*, dove a pag. *XLIII recto* col. 2 parla del delitto di falsa moneta, del *libellus super crimine falsae monetae*, ed ivi accenna alle pene particolari ed alla legge da applicarsi ai falsificatori della moneta d' oro, ed ha questo passo: « Si autem *(moneta)* fit de auro sicut sunt aurei seu solidi quod idem sunt. quorum. lxxij. accepto feruntur in libram auri: ut. C. lib. X de susceptoribus et arcariis. l. quotiens. sicut forte amphismi et portugalensis in hispania: sicut forte mecodalorum messamitine in affrica: sicut tenireg. et augustales in regno Siciliae et sicut perperi in constantinopoli, tunc ecc [1]. » Se non c' inganniamo, apparisce dal passo che, se non si voglia limitare l' assimilazione delle eteroclite monete citate al semplice metallo, tutte le monete stesse che dovevano rappresentare la circolazione aurea contemporanea al glossatore, erano modellate sui solidi imperiali e per questo Roffredo poteva servirsi di essi come misuratori dei prezzi.

Nel conferire un valore agli aurei di Roffredo noi ci siamo attenuti all' estimazione attuale dell' oro, e non potevamo fare altrimenti, ma è una questione ancora insoluta e che per di più rimarrà tale gran tempo, e forse non si risolverà mai, se per le monete medievali si debba attenersi al loro valore attuale in oro od al loro valore (sempre attuale) in argento, quando si abbiano, come avviene di frequente, notizie di ragguaglio fra le monete d' oro e d'argento contemporanee.

[1] Di fronte a tanta numismatica medievale noi ci troveremo abbastanza imbarazzati se dovessimo e potessimo farne un' illustrazione. Sono notissime fra le monete citate gli *agostari* ed i *perperi* (il cui nesso coi soldi imperiali è accertato) e farò notare anche i *messamitine,* che ci ricordano il famoso e controverso *massamotino* del contrasto di Ciullo d' Alcamo, finalmente interpretato come una moneta dal Desimoni nel *Giornale Ligustico,* a. 1886, pp. 73-75. Dei *massamotini* parla anche il DUCANGE a lungo s. v. *Masmodina* nel *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort., 1885, Tom. V, p. 295.

La questione è sottile, ma non ci par difficile a comprendersi.

Noi sappiamo che oggi un grammo d'argento fino vale cent. 22, 222, giusta la tariffa dell' Unione latina (a parte sempre il recente deprezzamento del metallo bianco), il grammo d'oro puro vale L. it. 3, 444 ossia *15 volte e mezzo* di più. Questo ragguaglio non era il medesimo nel Medio Evo; anzi se partiamo dall' ipotesi che l'argento di quell' età valesse, come vale oggi giorno, L. it. 222, 22 al kg., l'oro non ne valeva, supponiamo per la più facile intelligenza, che *dieci* volte tanto ossia il chilogrammo d'oro puro dovrebbe venire valutato solamente a L. it. 2222, 22. Ma se noi operassimo su questa base, noi valuteremmo le monete d'oro medievali in una misura che repugna al loro prezzo metallico odierno.

Se invece pigliassimo a base il prezzo attuale dell'oro, dovremmo allora elevare il prezzo dell'argento, e precisamente ad un *decimo* di 3444, 44, cioè a L. 344,44 per kg.: ma, di nuovo, sarebbe allora il valore delle monete medievali d'argento, così calcolate, che ripugnerebbe coll' attuale.

Non sappiamo che questa quistione sia stata mai sollevata e discussa in Italia. Il Cibrario, se male non ci apponiamo, s'è attaccato allo zecchino e quindi all'oro, ma le ragioni dell'argento non le discute. L'Hegel, in Germania [1], propose per disperata la soluzione di dare *due* valori della moneta in *oro* ed in *argento*, esprimendoli tuttavia colla moneta d'argento in corso (talleri, marchi, lire ecc.) e non con frazioni di moneta d'oro (p. e. ventesimi di napoleone).

Spieghiamoci con un esempio. Ammettiamo che ai tempi di Odofredo fosse dimostrata la *perfetta equivalenza* fra il progettato bolognino d'oro e la contemporanea lira d'argento bolognese (v. pp. 296, 297). Se noi volessimo ora esprimere il valore di quel bolognino, lo desumeremo prima dall'equazione del peso: grani bolognesi $60 \frac{20}{21}$ = grammi 2,87 circa d'oro puro.

[1] *Chroniken citate,* I, 226.

Questi, al prezzo attuale dell'oro, ci danno L. 9, 88, *primo* valore del bolognino in *oro*. La lira bolognese d'argento valeva invece Lire 5, 94 e quindi anche al bolognino medesimo *valutato in argento* si dovrebbe attribuire un *secondo* valore di L. 5, 94, differenza notabile, come si vede, fra le due valutazioni, ma era anche fortissimo il divario nel ragguaglio reciproco dei due metalli da allora ad oggi. Non ci pare tuttavia che l'Hegel abbia seguito il suo sistema rigorosamente, almeno nel calcolo delle monete di Norimberga, e se il suo metodo è sostenibile in teoria, è in ogni modo assai molesto e tale da portar confusione ai bisogni pratici ed alla curiosità di questa ricerca.

Il Lamprecht sostiene, dopo di ciò, che si debba astrarre completamente dalle monete odierne ed abbandonare ogni considerazione sul rapporto di valore fra l'oro e l'argento nell'età di mezzo ed al giorno d'oggi, e che non rimanga altro espediente che di ridurre le monete medievali *in peso* attenendosi ad uno dei due metalli nobili. A quest'uopo deve preferirsi senza dubbio l'*argento*, se non foss'altro perchè è il metallo più a buon mercato. Inoltre i valori monetarii nel loro sviluppo, nelle loro oscillazioni, nel loro deprezzamento, sono espressi in argento e ci presentano perciò una quantità molto più copiosa di dati, ossia una sostanzialità più considerevole ed una maggiore vitalità. Ma il motivo preponderante a favore dell'argento, secondo il Lamprecht, si deve ricavare dalla circostanza che in quasi tutto il Medio Evo non prevalse che il tipo argenteo ed anche nel tempo del doppio tipo di fatto, dopo il 1340, le fonti danno il valore delle monete d'oro in argento [1]. In conchiusione, il Lamprecht *non volendo attribuire nè attribuendo alcun valore* alle monete medievali, esprime tutti i valori monetarii del Medio Evo in *grammi d'argento* puro. Se, per un esempio, l'*aureo* di Roffredo corrispondeva a grammi 4,479 d'oro puro e se l'argento

[1] Il Lamprecht, *opera citata*, II, 397.

avesse avuto ai suoi tempi un valore *dieci volte minore* dell'oro, il Lamprecht non direbbe L. it. 15, 43, ma grammi 44, 79 d'argento fino per *aureo* ed il compenso per il patrocinio della causa si ragguaglierebbe a kg. 4,479 d' argento puro. Siccome Roffredo attesta di avere ricevuto, per lo stesso titolo, anche 300 o 360 *aurei,* o meglio 50 o 60 oncie d'oro, rispettivamente kg. 1,344 e kg. 1,613 d'oro, si potrebbe ragguagliarli a kg. 13, 444 e rispettivamente a kg. 16,130 d'argento puro. La soluzione è scientificamente commendevole, ma non sappiamo se anche questa possa soddisfare alla comune intelligenza ed alla necessità e facilità di quei raffronti, per cui questi studii si fanno e per cui interessano i lettori. Non è in ogni modo qui il caso d'innovare su tutto il procedimento del Savigny, e di introdurre nella critica *formale* che è tema di questo nostro lavoro, anche un elemento di trasformazione *materiale* dei risultati, e per questo continuiamo col sistema da lui adottato che è del resto quello abituale di simili investigazioni [1].

Il Savigny dà il ragguaglio successivamente del salario del podestà di Bologna nel 1239. Esso importava la somma di 2 000 lire bolognesi od oltre 3 800 talleri; il Bollati dà 14 200 lire it. circa, e non si allontana dal vero: sarebbero a rigore L. it. 14 820. Nell' anno 1274 il podestà di Bologna fu pagato con 3 000 lire, sono per il Savigny 4 250 talleri, per il Bollati 15 740 lire ital. Non c'è motivo di diminuire di quasi un migliajo di lire la paga del podestà che doveva con quella fare le spese a tutta una « *famiglia* » di vicarii, assessori, notaj, e quindi, giacchè possiamo farlo, eleviamola a 16 575 lire ital.

Questo podestà ebbe la disgrazia di essere cacciato e saccheggiato, per cui dovette essere risarcito e ci rimase il prezzo degli oggetti a quest' uopo determinato. Abbiamo p. es.

[1] La *nostra* colonna 4 nella tavola a p. 315 soddisfa in ogni caso alla teoria del Lamprecht e può permettere, a chi volesse, di adottarne il sistema.

due cavalli da sella coll' arcione ed il freno valutati con 70 e 50 lire ossia, per il Savigny, con 100 talleri e 70 rispettivamente, che per noi sono lire it. 390 e rispettivamente 273. Per il Bollati sono L. it. 370 e rispettivamente (e qui fu tradito dallo stampatore) L. it. 2 259, 25 per 259, 25.

Il podestà possedeva anche un cavallo da tiro da *quaranta* lire o 56 talleri di convenzione che sono 218, 40 lire nostre. Il Bollati si ferma a L. 207, 40. Una bestia da soma, come traduce il Bollati, od un mulo, come scrive il Savigny, è valutato in lire 50, che il Bollati ragguaglia a L. it. 266, mentre poco fa vedemmo che la stessa somma la ha ragguagliata a L. 259, 25. Per noi rimangono L. it. 273. Colla stessa somma il Comune di Medicina pagò, alla medesima data, il patrocinio di una causa, ma siccome altri procuratori ebbero anche 100 lire, una causa potè rendere anche L. it. 546.

La casa venduta dagli eredi di Accursio fruttò loro, nel 1287, 3 700 lire, ossia 5 293 talleri che sono L. it. 20 642, 70, per il Bollati, 19 602.

Nell'anno 1321 Marin Sanudo il vecchio presentò al Papa un progetto importante di una nuova crociata nel quale si trovano altri computi di spese. Fra le altre cose la libbra di biscotto da munizione (la libbra piccola di 12 oncie) viene calcolata in denari veneziani 4 $^1/_3$. Il Savigny li ragguaglia ad $^1/_3$ di grosso circa, cioè a cent. 5, 42. Per il Bollati si discende ad un buon mercato ancora maggiore, a cent. 4, 115. Il Sanudo calcola la libbra di carne salata a 12 denari, il Savigny traduce *un grosso* circa, per noi circa cent. 16, 25, e sono cent. 12, 345 per il Bollati. Con questi prezzi è naturale che un soldato costasse assai poco per il vitto quotidiano; 12 denari veneziani e tre quarti bastavano, ossia un grosso del tallero di convenzione, 16, 25 centesimi nostri, e per il Bollati, meno ancora, cent. 13 circa. Chi oserebbe a questa stregua chiedere economie nell' esercito?

Ripigliamo: nell' anno 1388 corrono a Bologna i seguenti prezzi:

La libbra d' olio: otto bolognini circa, ossia un grosso,

cent. 16, 25; cent. 13 per il Bollati (Oggidì la si pagherebbe *quattro* volte tanto!).

La libbra di sego valeva un bolognino, circa un *pf.* $^1/_2$, ossia cent. 2, 16 e per il Bollati appena un centesimo e mezzo: le uova erano a 5 bolognini per centinajo ossia 7 $^1/_2$ *pf.* che sono 10, 15 centesimi nostri e per il Bollati *otto* centesimi, prezzi che ai giorni nostri appariscono assolutamente favolosi.

Anche le Messe si risentivano dell'universale buon mercato e 3 o 4 bolognini compensavano il celebrante, cioè da 7 ad 8 centesimi nostri.

Chiudiamo con un funerale. Il Savigny raccoglie la spesa delle esequie di Cino da Pistoja e narra che per 200 libbre di cera si dispendiarono 80 l. 12 s. cioè più di 80 talleri od altrimenti più di L. it. 312. Il Bollati ci dà L. 297 all'incirca. Il notajo che ne rogò il testamento col relativo codicillo ebbe 22 lire che non sono ragguagliate dal Savigny e nemmeno dal Bollati, ma dovrebbero essere L. it. 86 circa, col ragguaglio di sopra, perchè il Savigny non ci dice di che lire si tratti.

Il sepolcro di Cino da Pistoja costò, per ultimo, 90 fiorini d'oro. Il fiorino d'oro, a ragguaglio d'oro, corrisponde a L. 12, 18 [1] ossia avremo L. it. 1096, 20. Ma sapendo noi che nel 1333 il fiorino d'oro valeva 36 soldi di Bologna avremo:

Lira del 1289 =	20 soldi =	L. it.	5, 20
	16 soldi =	» »	4, 12
		L. it.	9, 32

per ogni fiorino d'oro; e perciò per il monumento la spesa di L. it. 838, 80. Per accontentare il Lamprecht converrebbe dire che il monumento costò grammi d'argento [23, 402 + (1, 170 × 16). 90] = (23, 402 + 18, 720). 90 = 42, 122 grammi d'argento puro, moltiplicati per 90, ossia a kg. 3, 790 d'argento puro [2].

[1] Vedi la nostra « *Popolazione di Bologna* » *l. c.*, p. 55.

[2] Il valore più sopra della lira ed il peso in questo computo sono desunti dal solito prospetto a p. 315, col. 8 e 4, dell'anno 1289.

Questi prezzi il Savigny li riferisce sopratutto dall'opera del Sarti sui professori di Bologna, e noi nello studiarli non possiamo non avvertire che la loro scarsa quantità e qualità poco giovano alle considerazioni dell' illustre Autore tedesco, che molto meno conferiscono all' importanza dei suoi studii sulla moneta bolognese, che da parte nostra non ne abbiamo favellato che per esaurire, applicandole, le rettificazioni da portarsi alla parte sostanziale della versione del Bollati.

G. B. Salvioni.

ODOFREDO

STUDIO STORICO-GIURIDICO

(Continuazione e fine — Vedi vol. XII, a pag. 1 e seg.).

CAPITOLO IV.

Diritto longobardo, feudale, statutario, consuetudini, diritto canonico, eresie.

§ 1. Notammo già che la scuola bolognese era rivolta allo studio del diritto vivo, non trascurando gli elementi nuovi che il diritto longobardo e il canonico avevano aggiunti all' antico substrato della legge nazionale. Il testo della Lombarda e de' Feudi erano libri scolastici [1]; e in Bologna stessa, lo vedremo subito, l' azione del diritto longobardo non era stata dianzi, nè era in pieno secolo XIII, del tutto trascurabile. Gli Statuti bolognesi, infatti, sono ricchi di nomi, di terminologie, di principii dovuti al diritto longobardo [2]; e per quanto il Nostro non avesse gran simpatia per le leggi municipali, ch' egli diceva scritte da asini [3], dovette pur tenerne

[1] Malagola, *Statuti delle Università* etc., I, 36, p. 35.

[2] Gli Statuti bolognesi rammentano gl' *yscarii* (I, p. 176: Lib. I, 23) nome longobardo (*scario, hovescario*) i *saltuarii* (I, p. 135: Lib. I, 16) la *decena* (II, p. 84, Lib. VII, 77), gli *armanni* (I, p. 489, Lib. VI, 23), cfr. Savioli, II, 2, p. 102, N. 258, a. 1179; il *morganato* (II, p. 60, Lib. VII, 47). Ammettono il duello in caso di accusa di falsa testimonianza (I. pag. 259, Lib. II, 5). Talvolta ripetono espressioni e principi longobardi purissimi. La figlia che va a marito « *sit contenta de dote que fuit data — et ea in bonis paternis amplius non petat* » (I, pag. 414, Lib. IV, 41) cfr. *Roth. Ed.* c. 181 *In hoc sibi sit contempta de patris vel matris substantia . . . et amplius non requirat* etc.

[3] D. I, 3, 1, p. 10A. Vedi Cap. I, § I. Il Buoncompagni chiamava queste leggi *umbra lunatica,* perchè mutavano come la luna, ma non negava loro la qualità invidiabile della chiarezza. I villani sapevano far meglio che i dotti. *Rhetorica novissima, Bibl. Jur. cit.* II, p. 253 e 291.

conto, come Azzone aveva fatto nelle sue lezioni [1]. Anzi Odofredo rammenta frequentemente le disposizioni statutarie della sua città e con tanta precisione, da potere ritrarre dalle sue parole i lineamenti generali della legislazione municipale bolognese. A piè di pagina riferiamo quasi complete le sue citazioni degli Statuti e delle patrie consuetudini, che provano la perfetta conoscenza ch' egli ne aveva [2]. Tuttavia, il Nostro

[1] Az. *Lect.* C. IV, 12, 4, p. 410-1, contro gli Statuti che ammettono le rappresaglie: cfr. Odofr. IV, 12. *Auth. Sed omnimodo,* p. 202B. Az. *op. cit.* C. IV, 38, 14. *Diritto di prelazione a Milano*, p. 504.

C. V, 67 (68) un. p, 657 cita lo *Stat. Bol.*, I, p. 238. Lib. I, 49, che perciò dev' essere anteriore (e di molto) all'a. 1253 ecc.

[2] C. I, 2, 14, p. 14A. Rotazione agraria obbligatoria per *lex municipalis iurata in civitate ista.* Gli Statuti rammentano il *breve de' rustici*, I, p. 134 (Lib. I, 6).

C. I, 3, 17, p. 23A. Matricola de' tabellioni: *Stat.*. II, p. 189 (Lib. VIII, 2).

C, I, 3, 25. *Auth. Generaliter,* p. 25B. Decima dello: *res litigiosa* che gli stranieri debbono prestare: *Stat.* I, p. 421 (Lib. IV, 51).

C. I, 12, 4, p. 33A. Uccisione lecita del bandito *pro gravi crimine: Stat.* I, p. 355 (Lib. III, 5).

C. I, 22, 6, p. 49B. Ingrossazione: *Stat.* I, p. 139 (Lib. I, 47).

C. II, 6, 7, p. 81A. Avvocati de' poveri salariati *de publico: Stat.* I, p. 214 (Lib. I, 42),

C. VIII, 29 (30), 5, p. 159A. *Statutum est in civitate ipsa, quod creditor possit vendere pignus elapso anno, post denunciationem factam debitori, ut solvat elapso uno mense.*

C. VIII, 52 (53), 2, p. 177B. Validità del testamento con due testimoni: *Stat.* III, p. 625, R. 43.

C. IX, 17 unica, p. 198B. Pena romana del parricida: *non est diu (!?) quod in civitate ista pena istius legis fuit alterata, quia non habemus mare proximum nec amnem proximum.* Lo Statuto irroga la pena di morte all' omicida, non ostante la pace con gli eredi dell'ucciso: III, p. 234 (X, 106).

C. IX, 43, 2, p. 211B. Pace con l' offeso o l'erede per uscire di bando: *Stat.* I, p. 22 (I, 14) e I, p. 346, 351-2.

C. X, 12, p. 31. Rappresaglie: *Stat.* II, p. 29-30 (Lib. VII, 17). Cfr. C. IV, 12. *Auth. Omnimodo,* p. 203B.

D. I, 3, 29, p. 14 A. Ineleggibilità del podestà alla carica dopo un anno di governo: *Stat.* III, p. 158.

D. I, 16, 4, p. 31A. Magro stipendio de' quattro giudici detti *pauperrimi: Stat.* III, p. 153-4 (Lib. X, 73).

D. I, 18, 19, p. 33B. A tutti dev' essere accessibile il podestà: *Stat.* I, p. 74-5 (Lib. I, 4).

mostra di avere pel diritto longobardo quell'avversione, che al Buoncompagni aveva suggerito le note espressioni sarcastiche, a proposito di quella legge [1]. Odofredo vuole anzitutto provare che Bologna non osservava il diritto longobardo, per espressa volontà dello Statuto; e ragiona così: il podestà, assumendo il governo del comune, giura di rispettare e far rispettare fedelmente *leges et rationes:* la legge longobarda *non est lex, nec ratio, sed est quoddam ius quod faciebant reges per se,* quindi essa non è fonte giuridica in vigore a Bologna [2]. L'impero del diritto longobardo, secondo Odofredo,

D. II, 13, 4, p. 68A. Casi ne' quali il figliofamiglia può essere bandito: *Stat.* I, p. 395 (Lib. IV. XIA).

D. XLVII, 9, 7, p. 171B. Responsabilità collettiva degli abitanti d'un territorio, se non riescono ad arrestare il reo.

Consuetudini: C. VIII, 52 (53), 2, p. 178B. *Bon. est consuetudo quod venditor caveat emptori de simplo; Ferrarie de duplo — Mutine de triplo* etc. Cfr. SAVIGNY, II, p. 188, 233.

Ibid. Si citra viam publicam habeo domum et ultra viam publicam habeo aliam domum, possum facere de consuetudine porticum deambulatorium de una domo ad aliam. Consuetudine che spiega certi criteri edilizii delle città medievali.

D. I, 3, 32, p. 16B. *Bon. est consuetudo, quod iuretur de calumnia ab actore et reo; Ferrarie — ab actore tantum — Mutine a reo tantum.*

D. I, 3, 39, p. 16B. *Consuetudo est in civitate Bon. quod si dominus posuit manum ad plaustrum et plaustrum ruit vel cecidit, hoc casu non tenetur plaustrarius, etiam si plastrarius fuerit in culpa* etc. *Glossa Acc. ibid.*

[1] *Op. c. Sed non debet dici lex, immo potius fex, quoniam est fece turpium vulgarium sordidata — posset enim dici, lex* SIQUATA (dal SI QUIS parole iniziali de' capitoli longobardi, ma anche l'*Epit. Iuliani* meritava certo questo epiteto). Cf. ODOFR. C. VI, 46, 5, p. 76B. *Ut dicit fetidissimum ius Longobardorum.*

[2] C. V, 3, 28 *Auth. Dos data,* p. 264B. *Sed, Signori, hoc erat secundum consuetudinem longobardorum, unde ut non habeat locum longobardorum ius, in civitate ista, facimus iurare ita potestatem servare leges et rationes. Et ita continetur in Statuto huius civitatis* (I, p. 30) *cum longobarda non est lex nec ratio, sed est est quoddam ius quod faciebant reges per se. Et vocantur longobardi, id est apuli, quia primo venerunt de Germania in Sardiniam, et postea in Apuliam* etc. Notisi che il non riconoscere la qualità di *legge* al diritto longobardo è tradizionale a Bologna; una glossa di BULGARO (SAVIGNY, III, p. 385) dice: *Quidam sunt qui ex hac*

non si stenderebbe *citra Padum* dove *servatur ius romanorum* [1], e Bologna ne dovrebbe essere immune; ma quanto osservammo a proposito degli Statuti di questa città non si adatta al limite geografico assegnato dal Nostro al diritto longobardo, cioè la Lombardia odierna. In Toscana, continua a dire Odofredo, invece vige il diritto longobardo [2]. In un altro passo notevolissimo, il Nostro rammenta la *morgengabe*, ch' egli chiama anche, per la confusione avvenuta fra i due sistemi dotali romano e germanico, *donatio propter nuptias* e *antefatto* [3]; e la rammenta in occasione d' una lite nella quale egli si trovò come avvocato della donna che esigeva la morgengabe, di fronte al suo maestro che difendeva il marito, che di morgengabe non voleva sapere [4].

lege (C. I, 14, 3) *inferre volunt, legem Longobardam non esse legem* etc. L' avversione al diritto longobardo era nata ab antiquo ne' vari conflitti cui esso aveva dato luogo, trovandosi di fronte il diritto romano. Di qui il disprezzo de' romanisti. Qual conto i giudici romani facessero della legge longobarda è palesato dal doc. farfense, ristampato dal Bethmann-Hollweg, *Civilprozess des gem. Rechts*, V, p. 440-1. *Reg. Farf.* N. 459, a. 998. Cfr. Chiappelli, *Studio Bolognese,* p. 132. È strano che Odofredo faccia venire i Longobardi dalla Germania in Sardegna: probabilmente il nostro trasse la notizia da qualche *Summa* di diritto longobardo, sul tipo del Commentario d' Ariprando; il luogo di Paolo Diacono (I, 1) *Longobardorum gens — ab insula* Scadinavia *dicitur adventavit;* scorretto: forse diceva *ab insula* Sardinia. La discesa de' Longobardi nel mezzodì d' Italia e la fondazione del ducato beneventano spiegano l' altra notizia della venuta di essi dalle Puglie.

[1] C. III, 18, un. p. 151A. *Citra padum servatur ius romanorum, ultra padum servatur ius lombardorum, et in Tuscia servatur ius lombardorum.*

[2] Cfr. nota prec. che non va presa però nel senso più assoluto.

[3] C. V, 3, 20, p. 264B. *Iste donationes propter nuptias variis modis nuncupantur, secundum longobardam vocatur* murgitatio (= morganatio) *sed secundum vulgare nostrum vocatur* murganale (parola errata per *morganato cfr. Stat. Bol.*, II, p. 60), *unde olim, et adhuc non sunt XXV anni, quicunque contrahebat sponsalia, dicebantur talia verba per iurisperitum:* « *Vos, domina, habetis in pacto donare tantum in dotem?* » « *Vos, domine vir, promittitis ei facere secundum ius?* » *In aliis locis vocatur* antifactum, *sed in partibus ultramontanis vocatur* dotalium *eius* etc. Per la formula cfr. *Cartul. Longob.* N. 10. (*Mon. Germ. Hist. Leges,* IV, p. 599) e Ficker, *Forschungen,* IV, Doc. n. 458, a. 1269, p. 465-6.

[4] *Auth. Dos data ib.* p. 265A. *Sed, Signori, denuo super auth. istam formo quandam questionem, que fuit de facto Bon. et dominus meus erat*

Il fiero romanista per amore della professione era diventato longobardista! L'avversario del Nostro alla domanda dell'attrice opponeva che, a Bologna, da un ventennio non si era più costituita la morgengabe, e quindi l'usanza era caduta in desuetudine [1]. Fosse stato pure così, è certo che le memorie del diritto longobardo erano recenti e vive, a segno da potere sovr'esse fondare una domanda in giudizio.

Odofredo sebbene non riconosca più, almeno come professore, il diritto Longobardo vigente al di quà del Po, nel corso delle lezioni, cita la pena longobarda pel falsario [2], la maggiore età secondo quel diritto [3], il duello che pel diritto romano non è prova ammessa [4], il mundio del marito sulla moglie a differenza del diritto romano [5]; e ancora i principii longobardi

ex parte mariti et ego ex parte mulieris. Et est questio talis: ponamus, aliquis contraxit matrimonium cum muliere, et dedit sibi dotem mulier, et tunc mulier a marito non petiit donationem propter nuptias sibi constitui, poterit ne? Ex parte mariti dicebatur quod non poterat, quia XX annis ultra in civitate ista non fuit petita et lex per dessuetudinem aboletur. — Ego autem dicebam mulierem posse petere don. propter nupt. sibi constitui.

[1] E quest'osservazione prova che si trattava d'istituto longobardo, per quanto talora larvato dal nome romano.

[2] C. VI, 1, 3. *Auth. Sed novo.* p. 4B: Cfr. *Rot.* 243, *Liutpr.* 91.

[3] C. III, 18 unica, p. 151A. Cfr. *Liutpr.* 19. *Expos. ad Roth.* 155. *Lib. Pap.*

[4] C. IV, 10, 9, p. 202B. *Lex non admittit eam (pugnam) ad probandum — sed jure longobardo, quod non servamus, bene permittitur pugna.* Cfr. C. VI, 4, 3, p. 17A. *Quos vocamus hostes, veteres perduelles, ideo quia olim ab illo crimine (lese maiestatis) habebant necesse se defendere per duellum.* D. IX, 2, 7, § 4, p. 272B. *Nunquid pugna permittitur iure nostro? — Dicimus regulariter pugnam iure nostro non esse permissam — quia dicitur: non tentabis dominum tuum. Istud est tentare deum et negantes armata vi terrere etc. Permittitur per statutum terrarum: si quis utitur instrumento quod dicitur falsum —; si quis dicitur falsum testimonium tulisse.* Vedi Patetta, *Le ordalie, Torino 1890,* p. 401-2, 409, 410. Cfr. Az., *Lect.* C. VIII, 16 (17) 5, p. 935.

[5] D. XXIV, 3, 10, p. 7B. *Secus iure longobardo, quia (filia) transit in mund(i)um iur. (l. viri) i. in potest. viri.* Notisi che Odofredo usa l'espressione longobarda *mundio.*

in fatto di caccia [1] e alcune consuetudini ed istituti prettamente germanici, talvolta rimasti in vigore fra i rustici: come l' investitura *per festucam* [2], un interessante mezzo di prova del deposito fatto, che ha stretta attinenza con la storia dei titoli al portatore [3], e finalmente le curiose trasformazioni della longobarda *wiffa* [4].

[1] D. XLI, 1, 5, § 1. p. 41B. *Eius non efficitur* (*la fiera*) *antequam fuerit capta —. Et quod dicit iste § est verum de iure romano, id est legibus nostris, secus tamen iure lombardo, quod non servatur apud nos.*

[2] C. VIII, 53 (54), 1, p. 178B. *Rustici quando faciunt investituram solent tradere festucam vel baculum; et secundum quosdam per baculi traditionem transfertur possessio.*

[3] C. VIII, 17 (18), 11, p. 153B. *Simplices homines et bone fidei possessores eam faciunt et maxime mercatores vel scholares, qui consueverunt ire ad fratres minores vel predicatores; et dicunt uni ex fratribus: volo ire in tali loco. Depono apud vos hoc, et faciunt scribi unam schedulam, in qua est una sola linea, in qua faciunt scribi alphabetum, vel* GLORIA IN EXCELSIS *et scinditur per medium illa schedula; et dicit: hoc sit secretum. Et dimidia remanet apud depositarium, alia dimidia apud deponentem. Et dicit: vado viam, dum veniam* VEL ALIVS MEO NOMINE, *habebimus dimidiatam, et* QUICUNQUE HANC DIMIDIATAM FERAT, *reddatur ei depositum.* Così Odofredo spiega *idiochira i. divisis scripturis* (!!). Ma, a parte il grossolano errore, è notevole la menzione di questa costumanza. Il *documento primitivo* fu certo un oggetto, anello, moneta spezzata ecc. chiunque lo presentava era certo inviato dal primo deponente. Festuca e documento perciò si equivalgono, nota benissimo l' HEUSLER che rammenta esempi affini a quello descritto dal Nostro (*Institutionen des deutschen Privatrechts,* 1885, I, p. 91-2). La clausola al portatore non sarebbe che l' estensione alla carta della funzione primitiva del contrassegno.

[4] C. II, 14 (15). *Ut nemo priv. tit. praed.* etc. p. 91A. *Unde hoc non licet facere privato (suspendere vela regalia* sui fondi, per farli credere imperiali e quindi salvarli da devastazioni o rapine).. *Ita fit apud nos, quando aliqua civitas vadit contra obsessionem alicuius civitatis, intitulant omnes fundos ecclesiasticas et vocamus apud nos* GIFFAM. RATERIO (974) così definisce la wiffa (*Opera, curantibus fratribus Ballerin. Veronae 1765, Praeloq.* IV, n. 12, p. 109)*: Wiffam etiam quoddam vocant signum, quod qui regali habuerint dono, et alicuius invasu alicui subjacuerit damno, vindice defenditur gladio.* Nel diritto germanico appare come un segno per impedire il passaggio, o un modo di pignorazione della terra, cioè il segno di un' obbligazione assicurata sulla proprietà. Cfr. *Liutpr.* 134, 148, *Loth.* 43, *Lex Baiuw.* IX, 12 e SCHADE, *Altdeutsches Wörterbuch,* p. 1148; GRIMM, *Deutsche Rechtsaltert.* p. 195; 941.

Intimamente legata alla storia del diritto intermedio è la materia feudale. I lavori degli antichi glossatori, specialmente di Pillio e la scuola stessa azzoniana avevano fatto larga parte allo studio del diritto feudale [1]. Il Nostro obbedì alle tradizioni vecchie, scrivendo quella tal Summa feudale, modestissimo rifacimento delle precedenti, nota dalle parole iniziali *Cum natura* [2]; anche nelle *lecturae* egli pone e risolve, quasi di sfuggita, questioni feudali che la consuetudine scolastica tramandava di maestro in maestro [3]; dà un cenno storico sull' origine del feudo e del suo diritto [4] e definisce il feudo e l' allodio [5].

[1] L' Ardizzone, scolare d' Azzone, nella sua summa feudale (*ed. cit.*) cita antiche questioni feudali di Bulgaro e Giovanni Bassiano, per es. c. 137. p. 169 e le leggi alemanna, salica, ripuaria (c. 16, p. 24, c. 86, p. 95, c. 153, p. 244 ecc.).

[2] Rifusa, come si vide, in quella di Baldo e tenuta in qualche conto dai feudisti.

[3] C. I, 2, 11, p. 10A. *Dn. Io. et Az. et etiam dn. Columbus in commento suo formavit hic talem questionem: hic dicitur quod nec clerici, nec laici excusantur in adventu principis; sed quid erit de gualdana?* Cfr. *gloss. Acc.* ib. V. *parangariis. An ergo quod accepit gualdana* etc.

Altre questioni feudali C. IX, 41, 11, p. 210A. D. IV, 7, 1, p. 191A. Torre comune D. I, 3, 32, p. 15A.

Contractus libellarius est quidam contractus qui non invenitur in legibus nostris, sed ex consuetudine regni apulie est introductus — nam tempore harum legum ignorabant homines quid esset in feudum dare, vel inire contractum libellarium etc.

[4] C. I, 2, 12. Auth. *Cassa et irrita.* p. 10B-11A. *Dn. Hugolinus post nonam coll. posuit librum feudorum* etc. C. I, 14, 1, p. 34B. *Legis nostre non tractant de feudis, quia ante tempora regis conradi, frederici primi et secundi, non erat in nostri legibus tractatum de feudis, — sed postea fuit facta decima coll.* etc. C. VIII, 53 (53), 1, p. 177A. *Questiones feudales — legibus nostris decise non sunt, sed in usibus et consuetudinibus feudalibus sunt determinate, in libello qui appellatur usus feudorum i. consuetudines feudorum — in legibus nostris non fit mentio de feudis, — quia dare in feudum cepit habere locum — temporibus Caroli imperatoris —* etc. Cfr. Ardizzone, *Summa feud* II, p. 3B. *Iure romano nihil de vasallo vel de feudo potest reperiri, excepto — de clientulo* etc.

[5] C. III, 36, 14, p. 179B. *Feudum dicitur quod a domino, cui fidem prestamus, cognoscimus —; allodium quod nos aliunde quam a domino recognoscimus.* Cfr. C. I, 2, 13, p. 12. Auth. *Ingressi mon.* Ardizz., *op. cit.* IV, p. 6B.

Delle frequentissime citazioni degli Statuti bolognesi abbiamo già detto; aggiungeremo ora che il Nostro conosce e menziona le consuetudini milanesi e veneziane [1], gli Statuti di Pisa, Firenze e Perugia [2], e qualche consuetudine di Francia [3].

[1] D. I, 3, 32, p. 15B. *Consuetudo dicitur ius non scriptum — et postea memorie causa in scriptis redigitur, quod fit in multis locis, ut Mediolani, non Bononie.* C. VII, 71, 6 p. 135B. *Mediolani non habet locum hec lex, quia Mediolani fit quedam turpis solemnitas: ut si quis vult cedere bonis debet cedere in publica concione. Quando est ibi dicit potestas: dicam vobis breviter causam quare vocavi vos, quia talis vult cedere bonis et forte non. Unde ille qui vult cedere bonis, ascendit locum eminentem et deponit vestes inferiores privatas et dicit: cedo bonis ter. Et cum capite posteriori percutit illum lapidem* etc. Cfr. Berlan, *Liber consuetudinum Mediolani*, 1869, p. 12 e A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria italiana*, 1884, p. 314. Anche Az. *Lect.* C. IV, 38, 4, p. 504 ricorda la prelazione *propter consuetudinem Mediolani.* Per Venezia, Odofr. C. VIII, 13 (14), I. p. 149B. *Venetiis servatur contra. Nam dicitur ibi: « Chi non a bon pigno batta lo cho cum ello ».* — D. XII, 1, 25, p. 15B: *Quia (Veneti) cum servant legem, sed solummodo vivunt eorum consuetudine.*

[2] C. V, 16, 1, p. 281B. *Et sic est in civitate pisana, quia si decedit aliquis et nullus vult ei succedere, vel est extraneus nationis, ut quia fuit de finibus mundi, commune pisanum facit se fiscum*: Cfr. *Constituta legis et usus Pis. civ.* ed. Bonaini, II (a. 1241-81) p. 777, c. 37. *Civitas iure fisci secundum legem romanam succedat.*

C. VIII, 10, I. p. 148B. *Ex lege ista colligitur si statutum sit in civitate ista (sicut florentiis et in civitate perugii in turribus) quod nulla domus possit ultra talem formam elevari*: Cfr. *Stat. Bol.*, I, p. 280 (lib. II, 26).

[3] C. II, 3, 12, p. 62B. *Hoc vidi fieri Parisius, ubi quicunque burgensis celebrat contractum, vult quod illud pactum in contractu factum fiat in iudicio coram officiale curie episcopi* etc. C. IV, 38, 14, p. 244B. *In Picardia est consuetudo quod nullus possit vendere extraneo rem suam, donec consanguineus vel consors vellet rem venalem emere.* D. I, 9, 1, p. 26A. *De consuetudine gallicana — femine habent dignitatem cum administratione.* Luogo tradizionale nella scuola del Bassiano, come nota l'Ostiense (*Summa aurea, Venetiis 1586*, p. 426). *De arbitris. Item femina prohibetur.... nisi consuetudo terrae repugnet — et hec decret. forte sumpta fuit de gl. D. Ioa. quam fecit super l. ult. C. « Sed quid si aliquis magnus vir, quam habet iurisdictionem alicuius terrae decessit, relicta filia* etc. » L'Ostense si riferisce alla decretale d' Innocenzo III del 1202 (X, 1, 43, 4) Cfr. Odofr. C. II, 55 (56), 6, p. 115A. cit.

Altra consuetudine universitaria parigina e bolognese: D. II, 14, 2, p. 71B. *Unde Bon. et Parisius omnia que per scholares inducuntur in hospitio tacite domino domus intelliguntur obligata pro pensione.*

Anche le consuetudini *non scritte* locali o generali hanno trovato posto nelle opere odofrediane [1]. E spigolando in questo campo ricchissimo di memorie giuridiche, ne troviamo alcune riferirsi al galateo degli avvocati [2], a cui si ribellava la rozzezza indomita de' Ferraresi [3]; altre riguardare il divorzio vigente ancora nella marca trivigiana a' tempi de' da Romano [4];

[1] C. I, 54, 6, p. 53B. *Tamen ex consuetudine huius civitatis et fere. totius Lombardie contra servatur* (cioè s'irrogano più di tre multe annuali). C. VI, 51, 1, p. 82A. *Et ista lex est utilior apud italicos, que sit in toto corpore iuris.* ecc. ecc. Egli distingue anche gli *Statuta* fatti da nobili e ignobili, dagli *Ordinamenta populi* fatti dai rustici. D. I, 1, 6, p. 8A.

Cosa curiosissima è questa che l'Ardizzone distinguendo le buone dalle cattive consuetudini soggiunge: (C. I, p. 2A) *Mala inventa malaeque consuetudines non confermantur etiam longo tempore —, propter tamen consuetudinem Longobardorum legem* IMPIAM *vetare non possumus.* Egli argomenta dal c. 118 di Liutprando, che ha IPSAM invece di IMPIAM!

[2] C. I, 45. *De off. civ. iud.* p. 52A. *In prima lege huius tituli ponitur unum quod servatur in Italia, sed in Gallia non. Ed dicit quod advocati quando allegant coram iudicibus non debent sedere* etc. Cfr. nota seg. e C. II, 6, 6, p. 80B.

[3] D. III, 1, 1, § 5, p. 98A. *Aliquis quando venit coram magistratu debet ei revereri, quod est contra Ferrarienses, qui si essent coram deo non extraherent sibi capellum vel birretum de capite, nec flexis genibus postularent. — Consuetudo est quod quis non postulet cum capello in capite.* Cfr. BONAGUIDA, *Super aff. advoc. De moribus adv.* Tit. I. *Si autem advocatus actoris habet aliquid proponere coram judice, surgat tanquam discreta persona — inclinato capite et extracto birreto vel capucio* etc. (WUNDERLICH, *Anecdota quae ad proc. civ. spect. Gottingae 1841*, p. 136). Pare che ciò fosse contro le consuetudini tedesche, giacchè Luitprando vescovo, lagnasi così dell'imperatore Niceforo: « *Cum tam languidus essem, ut non solum statio, sed ipsa etiam sessio gravis mihi morae videretur, discoperto capite, quod male valetudini meae nimis contrarium erat, ante se me stare coegit* ». *Legatio*, c. 25. Anche BUONCOMPAGNI, *Rhetorica*, *Bibl. Iurid. M. Aevi* cit. II, p. 261, ha le stesse norme di buona creanza per l'avvocato.

[4] C. V, 17, 8, p. 285A. *Sed olim iure ff. erat pulchrior ludus, et illud etiam erat in marchia trivisana, tempore Anselmi (Alberici?) de Romano, quia bona voluntate et gratia celebrabatur divortio.* È mirabile la precisione storica del Nostro. Se non Alberigo, certo il fratello suo, Ezzelino, fu accusato da una bolla di Innocenzo IV di essere contrario al sacramento del matrimonio, favorendo il divorzio. Vedi VERCI, *Storia degli Ecelini, 1779*, II, p. 153 e III, p. 310 Doc. n. 183, a. 1248. *Exsecrans preterea commune*

altre il mezzo per ottenerlo [1]. Dice il Nostro ch' era consuetudine generale italiana che il padre istituisse le figlie eredi nella dote e in qualcosa di più, oltre la dote, per evitare contestazioni [2]. La qual dote consisteva in Italia in fondi, in Francia in selve cedue, in Inghilterra in bestiame; ma qui forse la parola anglosassone aveva tratto in errore il modesto filologo [3]. Erano le donne gelose custodi degli strumenti dotali, che portavano sempre in seno [4]; e pare anche che nella vita coniugale, per italico costume, aspirassero al godimento della libertà, senza soverchie vessazioni maritali [5]. Rimaste vedove, dif-

omnibus gentibus et magnum in Christo ed Ecclesia Matrimonii Sacramentum — damnabili, et de abominationis heretice procedenti presumptionis audacia separat, contra Legis Evangelice interdictum, legitime coniunctionis federe copulatos, adeo inter complices suas feda connubia et adulterina contubernia jungendo etc. Ezzelino stesso aveva avuto quattro mogli. (Verci, I, p. 149; p. 400; II, p. 155; 224; 267). La nota seguente pare descriva la procedura per ottenere il divorzio.

[1] C. IX, 9, 29 (30), Auth. *Si quis.* p. 194B. *Si autem invenisti eum in oratorio* (ginocchioni davanti alla bella?) *post predictas tres denunciationes, ut fiebat in Marchia,* si può rivolgersi al giudice per ottenere il divorzio (?) Ma il testo è scorretto od incompleto.

[2] C. III, 28, 29, p. 159A. *Ad tollendam — dubitationem* (Cfr. *Gloss. Acc. ib.*) *ita provisus est de consuetudine huius civitatis et totius Italie, quod instituit quis filiam suam et in reliquo modico ultra.* Ma ciò perveniva dalla conciliazione del diritto longobardo col romano. Lo stesso dice Az. *Lect.* III, 28, 29, p. 110.

[3] D. XXIV, 3, 7, § 6. p. 6B. *Mulier non dat mihi fundum in dotem — quia non est italica, nec dat mihi silvam ceduam, quia non est francigena, sed quia est anglica, dat mihi oves in dotem....* Odofredo certo si riferisce all' anglosassone *feoh,* che tanto vuol dire *bona,* quanto pecunia e bestiame. Cfr. Schmid, *Gesetze der Augelsachsen,* 1858. Gloss. p. 572.

[4] C. II, 1, 7. *Auth. Si quis in al.* p. 57A. *Domine mirabiliter diligunt instrumenta sua dotalia, quia semper portant in sinu suo.*

[5] C. II, 3, 10, p. 61B. Una donna è esitante a concedere la sua mano a chi gliela richiese, *quia non permitteretis ire spaciatum, ut alie mulieres, preterea sum mulier que volo ire ad s. Iacobum et forte non daretis mihi sumptus.* Dice il Salimbeni, *Cron. cit.* a. 1248, p. 94, che secondo i costumi bolognesi e pisani, se il re di Francia venisse in quelle città, il fiore delle gentildonne gli sarebbe andato incontro, mentre in Francia non è costume che le donne escano di casa.

cilmente rimanevano co'figli, ma si ritiravano nella casa paterna, secondo le antiche tradizioni longobarde [1]. I figli del resto non erano tutti dabbene, tanto che il prudente padrefamiglia doveva salvare il testamento suo dal pericolo della soppressione, deponendolo presso i frati e in doppio esemplare [2]. L'esercizio della tutela dava luogo a gravi inconvenienti e Odofredo chiama *baratores* tutti i tutori [3].

Il limitare della porta della cattedrale accoglieva sempre, come a' tempi romani, i poveri frutti della dissolutezza cittadina [4].

Il marchio e le tremende pene de' servi [5], il contrassegno

[1] D. XXXV, I. 84, p. 74B. *Vix invenietis hominem in civitate ista, qui ita dicat in testamento uxoris: 'si uxor moratur cum filiis' Aliquando non vult morari, aliquando non potest.* Cfr. Rosin, *Die Formvorschriften für die Veräusserungsgeschäfte der Frauen nach langob. Recht.* 1880, p. 59 nota 68. *Roth. Ed.* c. 183, 199, 216 ecc. Rammenta anche il Nostro una curiosa superstizione delle donne. Queste volevano il letto nuziale fatto di legno vivo: D. XXXIII, 10, 9, § 1, p. 55A. *Ex hoc colligunt hic mulieres unum: quando nubunt nolunt lectum de lignis siccis, sed de arbore vivente. Sed in omnibus opinionibus suis fatue sunt sic.* Rimasta vedova, C. II, 11 (12), 15, p. 81A, *Mulier debebat tristissimum habitum eligere, ytem non debebat sibi lavare capillos, nec ungues sibi auferre.* Az. *Lect.* C. V, 9, 1, p. 565. *Olim erat (ita), quod non debebat (mulier) caput lavare, nec ungues incidere; quod adhuc, ut dicitur, observatur in Hispania. Hodie autem non est ita.* Su queste forme di lutto, cfr. Buoncompagni, *Cedrus, l. c.* p. 141 e seg. *De consuetudinibus plangentium.*

[2] D, XXXI, 47, p. 27A. *Nam divites apud nos hodie faciunt fieri duas scripturas; unam deponunt apud dominum predicatorum, aliam apud dominum (l' abbate) minorum, ne filii abraderent illud testamentum, unde faciunt filii de talibus ludis.* Così accadeva a Bologna, cfr. *Stat. Com.* III. p. 650.

[3] C. II. 4, I, p. 71A. *Omnes tutores sunt baratores a communibus accidentibus.*

[4] C. VIII, 51 (52), p. 176A. *Ut fit Bon. ante hostium ecclesii s. Petri.* Confr. C. 24, VII, 2, 2, e E. Löning, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*, 1878, I, p. 328. *Decret. Grat.* D. LXXXVII, c. 9. Pertile, *Storia del Diritto italiano*, V, p. 593.

[5] C. IX, 47, 17, p. 213B. ...*Sclavos qui omnes bullantur in facie, quod est contra legem istam:* cfr. Az. *Lect. ib.* p. 1058. *Hoc non conservatur de consuetudine vel secundum Lombardam.* D. IV, 3, 7, § 7, p. 162A. *Tu in-*

d'ignominia che gli Ebrei portavano in Germania [1], la cerimonia dell' *iactus lapilli,* costumanza rusticana, per la denuncia di nuova opera [2] e parecchie altre notizie di minor conto trovansi pure menzionate nelle lezioni del Nostro [3].

§ 2. Vediamo ora quel che il Nostro maestro dicesse e pensasse circa il diritto canonico e argomenti affini.

Si sa che fra legisti e canonisti non v' era buon sangue. La rivalità fra le due spade scendeva anche a coloro che di esse disputavano. Il Buoncompagni scriveva che i decretalisti

dignatus et iratus contra eum (servo) tempore estus, in meridie, spoliasti eum, et in equo ligneo ligatum posuisti ad solem, et 'forte unctum melle, ut animalia parva luderent cum eo, dum servus tuus ita staret, quidam papalardus ex adverso vidit servum tuum etc. Il diritto penale per rispetto agli schiavi ha sempre tracce del diritto longobardo: D. III, 5 (6), § 10, p. 129B. *Hic servus condemnatus erat ad decapitandum, nisi infra mensem solveret C. lib. sicut tota die condemnant potestates Lombardie.* Cfr. *Roth.* c. 237, 239, 254. *Liutpr.* c. 64. Vedi Schupfer, *Aldi, Liti e Romani,* 18, 28 (*Enciclopedia Giuridica* h. v.).

[1] C. V, 8. *De iure anul.* p. 21A. *In Alemania, ubi sunt Judei, habent unum pilleum in capite et isti sunt Judei, alii qui non habent sunt Christiani.*

[2] D. XXXIX, 1, 1, § 2, p. 3A. *Per iactum lapilli, quem sciunt facere omnes laici et rustici, quia accipiunt tres lapides el proiiciunt eos et denuntiant per quemlibet, ne procedatur in opere* etc.

[3] C. XI, 61 (60), 1, p. 60A. *Est ibi (nelle Puglie) ita ordinatum de consuetudine antiqua, quod quantumcunque intrat grex ovium ab illis remotis et frigidis partibus veniens in territorium alicuius civitatis, debet dare certam quantitatem pecunie balivo civitatis, qui est ibi loco regis* — Anche Azzone riferisce interessanti *consuetudini* lombarde: la prima riguarda l' usanza de' magnati di dare in pegno i proprii figli: *Lect.* VIII, 16 (17), 6. *Non videmus tamen tota die per consuetudinem contrarium, quia isti magnates — obligant pro debito filios suos* etc. Consuetudine tristissima che ha lontani precedenti negli usi romani, C. IV, 16, 12, VIII, 16 (17), 6. Mitteis, *Reichsrecht und Volksreoht,* Leipzig, 1881, p. 362-3, p. 455-6. Lo stesso dicasi del carcere privato, abuso lombardo ricordato da Azzone, C. IX, 5, 1, p. 1015, Mitteis, *op. c.*, p. 453. Un'altra riguarda il diritto del padrone su colui che è sorpreso con la schiava; C. VII, 16, 3, p. 828.... *Secundum Lombardam, si aliquis habuit consuetudinem ad alienam ancillam et invenerit eos dominus insimul, si potest eos cooperire cum pallio, fit servus ipsius.* Per la funzione simbolica del mantello, cfr. Grimm, *Deut. R. Alt.* p. 160-1.

dovevano ricorrere alle leggi laiche, e Odofredo soggiungeva che questi rubavano allegramente a' legisti [1]: volevasi dire che i canonisti dovevano ricorrere al diritto romano per la costruzione del proprio. I decretalisti osservavano, non senza fine ironia, che i legisti ed i fisici non volevano vivere in povertà: cioè tendevano con lo studio ad arricchire, senza mirare a idealità disinteressate [2].

Però l' importanza del diritto canonico fece sì che i legisti dovessero pur tenerne conto; infatti per l' intromissione delle decretali in ogni rapporto giuridico, politico e sociale, i glossatori non potevano trascurare la prepotente fonte giuridica che giungeva là, ove mai non erasi spinto il diritto romano [3], e che aveva portato e portava modificazioni continue all' *ius civile* antico.

Le teorie politiche de' glossatori sono conosciute completamente e noi non vogliamo ripeterle a sazietà. Basterà che tocchiamo di alcune osservazioni che il Nostro fa a proposito del papa, dell' imperatore, della Chiesa, dell' impero delle leggi

[1] *Rhet. noviss. l. c.* p. 258. *Decretaliste coguntur legum suffragia implorare, quia sine ipsis non valerent causas incipere vel finire.* ODOFR. C. 1, 22, 2, p. 48A. *Domini canoniste, quicquid possunt furari, furantur a nobis.* C. IX, 15. un. p. 197B. *Istud latinum sunt furati canoniste a legistis.* I canonisti, del resto, mostravano un profondo disprezzo del diritto secolare, RUFINI, *Summa*, p. 6-7. *Si quis vero velit in hoc loco magis supervacue quam fructuose in traditione legum disserere, de rerum acquisitione* etc. *vel alia plura legisticae traditionis documenta vexare notum teneat quisquis ille est conductor vane laudis, quin (?) instar sacrilegii est canonici tractatus longum cursum externarum* (meglio *extranearum*) *legum inviis remorari.*

[2] HOSTIENSIS, *Summa aurea*, p. 12. *Phisici et legistae nolentes in paupertate vivere....*

[3] JAFFÈ, *Mon. Greg.* p. 199. *Greg. VII ad Sueinum reg. Dan. Plus enim terrarum lex Romanorum pontificum, quam imperatorum obtinuit; in omnem terram exivit sonus eorum, et quibus imperavit Augustus imperavit Christus.* Il BASSIANO, nel suo *Ordo iudiciorum* si riferisce tanto al diritto romano, quanto al canonico; cfr. §§ 10, 21, 22, 23, 24 etc. quindi si prepara una elaborazione del diritto, tenendo conto del canonico. Dato il carattere pratico dell' insegnamento, è impossibile immaginare un *ius civile* senza influenza canonica.

canoniche, del dominio temporale della Chiesa, del clero e dell' eresia.

Come i suoi predecessori, il Nostro si chiede *qui sit maior an papa vel imperator?*

Risponde che le due giurisdizioni spirituale (del papa) e temporale (dell' imperatore) sono distinte, quindi alla prima *praest papa,* nell' altra l' imperatore. Vero è, soggiunge, che *dominus papa ratione peccati, intromittit se de omnibus*, e quindi la distinzione male si mantiene [1]; resta sempre però che nel temporale l' imperatore è Dio in terra, nello spirituale è Dio in terra il papa [2]. La Chiesa romana è concepita dal Nostro come una monarchia spirituale universale: l' impero romano non ha più le quattro prefetture del pretorio, ma la Chiesa ha i quattro patriarcati [3]. I cardinali allato al papa rappresentano i consoli [4]: il papa può andando a s. Pietro gettare oro alla folla, come l' imperatore [5], i cardinali

[1] C. I, 1, 8, p. 6A. Cfr. Az. *Lect.* I, 1, 8, p, 8; Hostiensis, *Summa*, p. 7. Cfr. L. Chiappelli, *Cino da Pistoia*, p. 120, 1. (Vedi Richter, *Lehrbuch des Kathol. und evangel. Kirchenrechts.* 1886, p. 121, 3). Cfr. *Glossa* ad *Auth.* Coll. I, Tit. VI, *Quomodo oport. episc.* V. *conferens.*

[2] C. V. 4, 23, p. 266B. Il mutamento della legge regolatrice del matrimonio è ammesso, s' intende, dal Nostro, che spiega in modo curioso. ma efficace, le condizioni antiche così: *imperator erat papa in terris super nuptiis prohibitis* (C. V, 5, 4, p. 267B). Però il Nostro mantiene l' indipendenza della podestà imperiale *in temporalibus*, nè fa la questione della maggior dignità papale, come Azzone (*l. c.*). Egli ammette parità di potere, cfr. D. I, 12, 1, p. 27A (nota 0).

[3] C. *Haec q. necess.* p. 3B. *Nota quod in re publ. rom. hodie non videmus istas dignitates, sed in ecclesia romana sunt iste dignitates, nam ecclesia romana habet IIII sedes principales, ut sunt IIII patriarchatus, ita olim imp. rom. habebat IIII pref. pret.* C, VII, 42, 1, p. 116B. *Ecclesia romana habet quatuor archiepiscopos, ultra mare, qui dicuntur pref. pret.*

[4] C. I, 35, *De off. proc.* p. 51B. *Similiter et domini cardinales, quando sunt iuxta latus Pape sunt consules.* D. I, 16, p. 29B e D. I, 18, 1, *Sed dominus papa si mittit aliquem cardinalem de latere suo ad regendam provinciam est proconsul.*

D. I, 11, p. 27A. I patriarchi hanno nello spirituale la stessa podestà, che i proconsoli avevano nel temporale.

[5] C. XII, 3, 2, p. 64B. *Prudens non debet pecuniam suam effundere — fallit hodie de facto in papa, quando vadit ad s. Petrum.* Per questa cerimonia, vedi, Gregorovius, *Storia di Roma,* IV, p. 11 e segg.; cfr. nota seg.

potrebbero spargere argento... ma amano piuttosto acquistarne che gettarlo via [1]. Chi legge al papa le epistole è come un questore del sacro palazzo, e così via [2].

Non nega il Nostro un dominio temporale della Chiesa nella Marca di Spoleto e d'Ancona [3]; ma, pur riconoscendo vera la donazione costantiniana, di cui si rideva in Oriente già nel secolo decimo [4], arditamente soggiunge che *Roma non est sua,* cioè del papa, e che questi è il vicario dell'imperatore, il quale può però revocare la donazione fatta, ma (maliziosamente continua) *tamen domini pape sunt ita sagaces, quod non dant ei (imperatori) coronam, nisi primo confirmet omnia privilegia* [5].

[1] D. XLI, 1, 9, § 8, p. 42B. *Papa vel pretor transit per viam et tanta est multitudo hominum, quod non potest transire, unde proiicit pecuniam. — Imperator spargit aurum in vulgus — sed alii consules possunt spargere pecuniam auream, cardinales argenteam, quod non faciunt, imo potius intendunt acquirere.*

[2] D. I, 13, 1, p. 28A. *De isto quest. ill. non habemus exemplum in republica romanorum — sed papa habet cancellarium cuius officium est in legendis epistolis domino pape, quem proprie questorem debemus nuncupare.*

[3] C. I, 2, 1. *...Ubi dominus papa habet iurisdictionem temporalem et spiritualem .i. gladium ecclesiasticum et secularem, ut in marchia anconitana et spoletana....*

[4] *Liudprandi legatio* c. 15, 16, 17, 18. Discutendosi le pretese degli imperatori bizantini su Roma, Liudprando esce con la citazione del famoso documento costantiniano, ma persuase ben poco! *Tunc omnes — cachinno commoti, disceptationem dimiserunt,* conclude il buon vescovo (c. 18).

[5] D. 1, 12, 1, p. 27B. *Ex quo coll. arg. contra dominum papam et eos qui dicunt quod Roma est domini pape, et dicimus quod licet dominus imp. Constantinus concesserit domino pape urbem, tamen urbs romana non est sua, sed est vicarius principis; — dominus imp. Constantinus dotabat ecclesiam, et in dotando eam, donavit ei urbem et patrimonium ecclesie Petri — sed nunquid imperator poterit revocare quod donavit dotando? Videtur quod sic, quia par in parem non habet imperium. — Tamen domine pape sunt ita sagaces, quod non dant ei coronam, nisi primo confirmet omnia privilegia.* Notevolissima è pure la troppo trascurata Glossa all'*Auth. Coll. I, Tit. VI. Quomodo oporteat episcopos* etc.. « *Licet solutio facti ad nos non pertineat* (se valida sia la donazione costantiniana) *solvimus quod de iure non valuit talis collatio sive donatio... quia sic posset totum imperium perire* ». Vedi in Fulgosio, *in primam partem Pandectarum,* p. 3A le opi-

Almeno per certe decretali, che riguardano il diritto civile, ammette ch' esse non hanno vigore in tutto l' orbe cattolico, ma solo in quelle regioni ove il papa ha la podestà temporale [1]; considera quindi la legislazione pontificia in materia non spirituale alla stregua de' principii soliti, e quindi il papa è un sovrano come un altro [2]. Talvolta anche si scaglia con pochissimo rispetto della sede apostolica contro i

nioni de vari dottori e gli argomenti *non giuridici (!)* che le ispirarono. È innegabile che la questione sollevata dal Nostro (o meglio ripetuta) si collega al movimento religioso, che ha la sua più alta e più pura espressione in Francesco d' Assisi. La Chiesa doveva tornar povera: gli eretici già avevano veduto nel papato, come poi i più fervidi seguaci della riforma, l'Anticristo; il papa era il successore di Costantino, non di Pietro, dominando in Roma. Cfr. VEN. PATRIS MONETAE CREMONENSIS ORD. PRAED *adversus Catharos et Valdenses,* Romae, 1743, p. 409. *Adhuc etiam haeretici agitati veneno perfidiae nituntur probare, quod Romani Pontifices — non sunt successores Petri, sed Constantini* e quindi soggiungono (p. 410): *Quomodo Silvester successit Cristo? Christus enim regnum huius mundi fugit.* — Ed alla Chiesa romana applicano quel luogo famoso dell'*Apocalisse* XVII, 3, (*ib.* p. 397). Frate Moneta, grande oppugnatore delle eresie morì nel 1235. Cino da Pistoia, più tardi opponeva alle pretese del papa su Roma la dottrina dalla imprescrittibilità dei *signa subiectionis Imperatoris.* (CHIAPPELLI, *op. cit.*, p. 122-3). Il Nostro ammetteva invece una specie di delegazione dell' imperatore al papa della sua sovranità su Roma. Appartiene all'istesso ordine d' idee il lamento dantesco: *Inf.* XIX, 106 e segg. *Parad.* XXVII, 40 e segg.

[1] C. I, 2, 1, p. 8A. *Item nos legiste dicimus, quod ille decretales sunt restringende, ubi dominus papa habet iurisdictionem temporalem et secularem — ut in marchia, anconitana et spoletana, non in civ. bon. vel in Lombardia.* La decretale, cui il Nostro si riferisce è la X, III, 26, 10 e 11. Cfr. però Az. *Lect.* C. III, 20, 2, p. 429. *Videtur mentiri, quia nonne divinus sermo est, quod in ore duorum vel trium stat omne verbum?* E *Summa* p. 585. ODOFR. C. VI, 11, 2, p. 27A. *Sed ille decretales habent locum in foro clericorum — vel intelliguntur — in illis terris in quibusdom. papa habet utrunque gladium* etc.

[2] Dai passi precitati appare che il dominio temporale papale nella Marea d' Ancona era generalmente ammesso a' tempi del Nostro. Però Manfredi nel 1256 nominava ancora un vicario generale per la Marca: FICKER, II, p. 513. Ma era certo un vicario *in partibus.*

papi che hanno canonizzata un' opinione non sostenibile [1]; e va quasi a cercare la legittimità della scomunica nel fatto che di questa è parola nelle leggi romane [2]. Di altre decretali nota che non hanno vigore in Italia o fuori [3]. Intorno all' usura condannata dalla Chiesa non discute, ma si affretta a dire come il papa conceda a' mercanti di poter chiedere le usure [4]. Magister Gratianus ed altri canonisti sono citati dal Nostro [5].

[1] C. III, 32, 13, p. 170A. Savigny, IV, p. 129. *Et ista opinio antiquorum — est canonizata* (X, II, 12, 5) — *quam decretalem dom. Innocentius III fecit, et fecit eam sicut faciunt domini qui non verentur dicere, nisi sicut placet eis. quia non est ita in illa decret. alia ratio nisi pro ratione voluntas; et fecit se glossatorem legum quae faciunt pro Io. et Az.* Cfr. C. VI, 50, 10, p. 81A. *Sed ego opinionem eius non approbo* (X, III, 26, 17 Inn. III a. 1207), *nec est vera iure nostro.* D. XLI, 2, 35, p. 63B, a proposito della X, II, 15, 5.

[2] C. I, 2, 5, p. 8B. *Leges nostre faciunt mentionem de excommunicatione et penam excommunicationis approbant hic.*

[3] C. V, 9. *De sec. nuptis*, p. 869A. *Titulus iste prima facie iur. can. nullius utilitatis esse videtur, tamen ut dicam circa literam et hoc apud italicos, ius can. non servatur* ecc. Però egli, come Azzone tratta del matrimonio avendo riguardo al diritto canonico: quindi parla degli sponsali *de praes.* e *de futuro,* della consumazione del matrimonio ecc. C. V, 1, 1; p. 262A. C. V, 5, 8, p. 268A. Cfr. Az. *Summa,* p. 466 e Lect. *ib.*

[4] C. IV, 32, 1, p. 234. Perchè il papa le vieta e perchè per la legge *cunctos populos* (C. I, 1, 1) l' imperatore vuole che al papa tutti obbediscano. Cfr. Az. *Summa* h. t. p. 375, che ammette invece che la proibizione sia *lege Dei — cum et Imperator dicat sacros canones pro legibus observandos.* Però, soggiunge il Nostro, *hanc petitionem usurarum bene permittit vicarius Christi .i. papa in ecclesia romana, nam tota die concedit literas suas campsoribus et mercatoribus super debito, ut petant accessiones ratione damni et interesse, non ratione lucri:* vedi W. Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre,* 1874, I, p. 9 e segg. § 1 § 2. Gli eretici ammettevano la legalità del mutuo ad interesse, Moneta, *op. cit.* p. 546-8 (V, 14 §. 3).

[5] A proposito del modo di allegare i testi e le rubriche: *alii fecerunt textum — alii rubricas, ut magister Gratianus, qui stabat ad monasterium sancti Felicis.* D. XII, 1, 1, p. 2B. Cfr. Az. *Lect.* C. V, 20, 2, p. 610. *Et ita ex auctoritate rubricae procedo, quod in legibus permissum est — non in decretis, cum non fuerint factae a s. patribus, sed a magistro Gratiano.* Degli altri canonisti citati da Odofredo parlammo già nel cap. I.

Della vita e de' costumi degli ecclesiastici non è molto edificato. Spesso i monaci, ripete, sono *lupi rapaces*, frase come vedremo eretica [1], i vescovi cattivi e rissosi [2], i prelati, non potendo ingannar Dio, ingannano gli uomini donando, sotto forma di vendite simulate, a' parenti le proprietà della Chiesa [3]; e ricorda al clero l' obbligo suo di fare elemosine invece di donare a giocolieri, o di giocare d' azzardo, o di consumare i suoi guadagni in costruzioni di castelli [4]. Le nostre leggi, osserva, non parlano di decime, ma sì di tributi [5]; e a proposito di decime, che i cittadini omai negavano al clero, preferendo largirle direttamente a' poveri, per evitare che esse, in mano del clero corrotto, servissero alle dissolutezze punto cristiane di questo, espone gli argomenti pro e contro tranquillamente; e sì che Innocenzo III fulminava con la scomu-

[1] C. I, 1, 8, p. 6A. Come la glossa Acc. ed AZZONE, *Lect.* I, 1, 8, p. 8. *Sicut et saepe contingit in monachis, qui male faciunt.*

[2] C. I, 3, 14, p. 23B. *Or Signori, hec lex est bona et utilis, si bene servaretur, sed tanta est hominum malitia, quod non servatur hodie temporibus nostris: pacifici episcopi non habent locum, sed mali et rixosi.*

[3] C. IV, 38, 3. *Prelati ecclesiarum sciunt quod non possunt deum decipere, sed decipiunt homines, nam dicit prelatus, si donarem illud predium fratri meo, totus populus clamaret, unde vendit ei, cum in veritate donat.* p. 244B.

[4] C. I, 3, 2, p. 21B. *Si clerici honeste vivendo etc. vel ex aliqua mercatura querunt aliquid, illud debent in usum pauperum consumere, non autem debent consumere in ioculatoribus vel ludere ad azardum — vel facere fieri castra de eo quod superest eis, imo debent dare pauperibus.* — Notevole è che Odofredo prende di mira i prelati, cioè quegli ecclesiastici che nuotavano nelle ricchezze, a dispetto della povertà predicata da Cristo. Gli eretici dicevano: *Praelatus ecclesiae caput eius est. Quomodo ergo membra sana erunt si caput est languidum?* MONETA, V, 5, § 1, p. 431. Lamentava ancora il Nostro che i prelati non si astenessero dagli affari secolari: C, XII, 36 *De re mil.* p. 73B. *Canonicos et clericos qui debent esse infecti officio divino unde aluntur, non autem debent secularibus se immiscere, quod male servant multi.*

[5] C. VIII, 57 (58), p. 183B. *Sed de decimis prestandis deo non habemus, sed tamen bene habemus de tributis.*

nica una massima tanto eretica, che colpiva la Chiesa sul vivo [1].

Tutto questo però non tocca l' ortodossia perfetta dogmatica del Nostro, come la fede purissima di Dante non appare scossa per le tremende invettive, ch' egli fa lanciare a Pietro contro la politica mondana del suo successore. Infatti, Odofredo ripete i soliti luoghi comuni intorno alla Trinità, al divieto di discutere in pubblico di fede, al gran merito di chi dona alla Chiesa, alla sanzione divina che coglie le città le quali non esentano la Chiesa dalle gravezze fiscali, e ad altre simili cose [2]. In Odofredo, e in generale nella sua

[1] D. III, 5, 35 (36) p. 142B. *Bene scitis quod secundum ius divinum et canonicum tenemur prestare decimas deo seu clericis maioris ecclesie, ut X de dec. per totum. Dico ego, qui debeo prestare decimam, nolo eam prestare canonicis maioris ecclesie, nam ibi sunt multi canonici qui vadunt ut laici, et qui tenent palafredos et accipitres et* ASSECINOS, *et iste decime debent dari pauperibus. Si darem eis decimas, ipsi (clerici) non darent pauperibus, unde volo dare pauperibus et liberor arg. hujus l. in fine. — Sed si vultis defendere partem ecclesie et clericos quos defendere tenemur, allegabitis ita pro eis* etc. — *Sed, Signori, cives quasi omnes huius civitatis sunt in hac opinione ut melius sit solvere decimas pauperibus, et rustici ut clericis solvantur.* Cfr. D. XLIV, 4, 6, p. 113A. *Quidam laici dicunt: ego (!) video quod clerici baptismalis ecclesie sunt lascivi, unde dicunt quod potius luderent (clerici) ad asardum quam darent pauperibus* etc. Innocenzo III (X, III, 30, 26: *Epist. Inn. III ed. Balutius,* Paris 1682, I, p. 565) minaccia la scomunica a coloro che *clericorum vitam tanquam abominabitem detestantes, decimas eis ab hoc subtrahere non verentur.* TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theol.* Patav. 1693 *Sec. Sec.* qu. 87, art. I, p. 485 e segg. afferma il diritto alle decime degli ecclesiastici e *per eos debent in usum pauperum dispensari.* Non può essere dubbia la fonte di una dottrina che minacciava e contestava i diritti della Chiesa. La corruzione del clero del secolo X e XI (Cfr. DRESDNER, *Kultur und Sittengeschicte der italien. Geistlichkeit in 10 und 11 Iahrh.* 1890) non pare ancora sanata nel XII.

[2] C. I, 2 p. 5B. Prova della Trinità co' tre lumi; C. I, 1, 4, p. 5B. *Aliquis non debet de fide christiana publice disputare, quia cito moventur rustici et mulieres ad fidem subvertendam. — Sed in scholis bene licet — causa veritatis ostendende* etc. Cfr. Az. *Lect.* ib. p. 8. HOSTIENSIS, *Summa pr.* etc. e *Glossa Acc.* etc. D. Cost. *Omnem rei p.* V. *Augustus* p. 2A. (Imp. Const.) *donavit ecclesie — sed illud non fuit deminuere, quia nullum est immensum bonum, sicut est donare ecclesie.* A proposito delle immunità

Scuola, notasi pur tuttavia un riflesso di quella profonda agitazione eretica, che anche in Italia, e specialmente in Lombardia. combatteva contro Roma papale e l'alto clero [1]. Chiamando *lupi rapaces* i frati e gli ecclesiastici, il Nostro e la Scuola bolognese si appropriano un'espressione eretica, che Dante ripeterà: gli eretici così chiamavano gli ecclesiastici ortodossi, i quali non pascevano, ma facevano strage delle loro pecore, con le persecuzioni, le sevizie ed i roghi dell'Inquisizione [2].

ecclesiastiche (C. I, 2, 5, p. 9B). Odofredo nota: *Ad predicta concordant duo concilia lateranensia facta ab antiquo Alexandro bone memorie* (X, III, 49, 4), *qui mortuus est iam sunt C anni (!), quibus cavetur quod ecclesie non prestant collectas, nisi cum evidens utilitas emerserit — Tamen civitates Lombardie et Tuscie,* EXCEPTA ISTA, *nollunt hec verba audire, imo cogunt ecclesias et clericos solvere collectas, sed interdum, post facto dolent, quia male accidit civitatibus hoc facientibus et maxime in partibus Tuscie.* Forse pel Nostro la battaglia di Monteaperti (4 Sett. 1260 cfr. il citato passo C. *Haec.* p. 4A) rappresentava il gastigo divino? O non piuttosto le continue lotte intestine delle turbolenti città toscane? Però gli Statuti bolognesi non accoglievano sempre le pretese ecclesiastiche, cfr. *Stat.* IV, 51 (I, p. 421) contro l'usurpazione degli ecclesiastici della giurisdizione secolare a danno de' laici, non ostante che si concedesse l'esenzione delle imposte alla proprietà ecclesiastica.

[1] Osservammo già che il papa lagnavasi del gran numero d'infedeli in Italia (SALIMBENE, *Cron. cit.* a. 1247, p. 88). E l'imperatore pure lagnavasi di Milano *mater atque nutrix haereticorum* (MATTH. PARIS, *Angl. hist. maior,* Paris 1644, p. 236, 296 a. 1236). Cfr. le leggi fridericiane *Inconsutibilem. Hist. dipl.* Frid. II T. IV, 1, p. 5 e T. II, 1 p. 5 e T. II, 1, p. 421-3. *Perpendimus quod hostilis invaleat heresis, proh pudor! in partibus Lombardie* etc. I Lombardi eretici, secondo lo storico citato (MATT. PARIS, p. 421-3) avevano per canone « *quod in fide Petri neminem contigeret salvari* ». Essi inviavano a Parigi, ove le eresie del resto erano pure penetrate (*Cartularium Paris.* cit. I, p. 272-5 a. 1254) i giovani perchè nella città delle scienze acuissero armi e ingegno *ad professionem apostolicae fidei confutandam.*

[2] *Lupi rapaces* (cfr. *Matth. VII, 15*) è frase evangelica, che gli eretici volgevano agli ecclesiastici i quali, poichè facevano mal governo delle pecore, erano lupi e non pastori; vedi MONETA, *op. c.* p. 514. *Hoc esse mirabile* (dicono gli eretici), *cum non inveniatur, quod oves persequantur vel occidant lupos.* Anche Federico II lanciò la parola contro Gregorio IX (MATTH. PARIS, p. 240). Nel processo contro il Pongilupi ferrarese (1270-1288) riferito dal MURATORI (*Antiq. It. m. aevi,* diss. LX, p. 120 e segg.) i

Le varie sette eretiche nate sotto il nome di *boni homines*, *Catari*, *Patarini* ecc. sono menzionate dal Nostro e come costituite di fatto, se non di diritto, in *universitates*, alle quali i Lombardi non temevano di lasciar per testamento [1]. Anche della gerarchia eretica è memoria nel Nostro, giacchè egli parla d' un *Pietro Gallo vescovo degli eretici*, personaggio di cui v' ha notizia in altra fonte [2].

testimoni depongono d' avere udito gli eretici chiamare i ministri della Chiesa *lupos rapaces, persequentes haereticos* cfr. p. 124 *deceptores animarum, — lupi rapaces;* p. 126 *lupi rapaces — prevedones* etc. p. 134. *Lupi rapaces qui faciunt comburi bonos homines* etc. cfr. *Carmina burana* ed. SCHMELLER 1883. *Custodes sunt raptores — et lupi praedatores;* p. 14.

[1] C. I, 2, 1, p. 7B. *Collegium illicitum ratione secte — si aliquis relinqueret bonis hominibus X sicut faciunt lombardi, quia vocant hereticos bonos homines, non valet relictum —. ibid... bonis hominibus — in quibusdam civitatibus intelligerentur paterrini* etc. AZZONE ricordava (*Lect.* I, 1, 1, p. 7) il loro studio sulle fonti evangeliche; ROFFREDO, che facevano seppellire i morti con vesti splendide, per risorgere con queste addosso, *op. c.* p. 49B. *De act. in fact. fun. qui dicunt cum quibus vestibus sepelitur aliquis cum talibus resurget in die iudicii.* Cfr. per questi nomi MANSI, *Concilia* XII, p. 158. *Conc. Lumbariense* e XXXIII, p. 364. MONETA, *op. c.* p. 431. Per l' organizzazione in *universitates* degli eretici, p. 397, 402 etc. e per le dottrine filosofiche e politiche, F. TOCCO, *L' eresia nel medio evo,* 1884, p. 73, 137, 139-40.

[2] C. I, 4, p. 6B. *Licet disputare cum hereticis* (cfr. *Gloss. Acc. ib.*) *et cum domino* PETRO GALLO *de Vicen(t)ia, qui est episcopus hereticorum.* È riferita in MATTH. PARIS, *op. c.* p. 412-3 a. 1243 una lunga lettera d' una spia inviata a scoprire i segreti degli eretici. Il tristo arnese si finge eretico, così con la parola d' ordine degli eretici è accolto sempre da essi come fratello, finchè giunge a Gemona (non Cremona, come molti hanno scritto senza correggere il testo) nel Friuli « *oppido in Foro Iulii celeberrimum, nobilissimum Paterinorum, ubi* (lasciamolo dire) *bibi vina, rabiolas et ceratica et alia illecebrosa comedens, deceptores decipiens, Paterinumque me profitens, Cremonaeque* (l. *Gemonae*) *per triduum commoratus, accepta licentia a complicibus, sed malidictione a quodam ipsorum Episcopo, cui suspectus eram, postmodum, ut audivi, pro quodam fornicatione ab eis reiecto,* PETRO GALLO, *unde* etc. Col citato processo del Pungilupi (MURATORI, *Antiq. It.* V, diss. 60) si può ricostruire la gerarchia eretica (*filius maior — visitator — episcopus* p. 121, 136, ecc.). In Vicenza vi erano molti eretici, e altresì molti luoghi di ritrovo *ib.* p. 122, Pietro Gallo *de Vicentia* doveva appartenere alla comunità eretica vicentina, prima di passare nel Friuli. Dagli esami de' testi risulta perfino la località ove in Vicenza si radunavano gli eretici « *in strata S. Petri* ».

Così anche nella storia della giurisprudenza è rimasto qualche ricordo di quel tentativo di riforma religiosa, che voleva ritornare alla parola di Cristo, e che il Papato annientò con l'aiuto de' nuovi ordini monastici, figli essi pure di quelle tendenze contro cui poi poderosamente essi lottarono.

CAPITOLO V.

Vita pubblica e privata.

§ 1. Alla scuola de' legisti bolognesi si ascrivono dottrine e teorie politiche quasi repugnanti all'indole e alla tendenza di quella età memoranda, che, secondo molti, la Scuola stessa avrebbe attraversato con la faccia rivolta al dispotismo imperiale antico, osteggiando le idee nuove di libertà [1]. I rapporti fra la curia del primo Federigo e i quattro dottori e forse altri maestri bolognesi, meno illustri de' primi e però dimenticati; la famosa decisione della dieta di Roncaglia, della quale anche i contemporanei fecero risponsabili soltanto quei quattro dottori; la grazia imperiale che la tradizione accolta dal Nostro voleva godessero questi antichi maestri, e da ultimo le teorie della Scuola che sembravano adulatrici della podestà imperiale, contribuirono a far credere che i glossatori disconoscessero i tempi e cercassero nelle leggi romane il fondamento giuridico delle pretese dell'imperatore, mentre i Lombardi cercavano nelle armi l'ultimo presidio delle libertà minacciate.

Poichè nel Nostro v'hanno importanti notizie che riguardano la lotta fra l'impero e i comuni, lotta rinnovatasi a' tempi stessi d'Odofredo, e osservazioni sulle condizioni giuridiche de' comuni, è dover nostro considerare con la maggiore brevità il valore delle parole dal nostro antico dottore, ristabilendo l'ambiente in cui il grave dissenso si svolse, e l'autonomia comunale ebbe il suo giuridico riconoscimento.

[1] Vedi in Savigny, IV, p. 171 e segg., le giuste osservazioni contro il Sismondi.

Il vescovo Luitprando s' era già accorto che gl' Italiani volevano non uno, ma due padroni, per giovarsi della rivalità di questi, non obbedendo ad alcuno [1]; altri storici nazionali e stranieri avevano notato il desiderio di completa libertà delle città lombarde [2], le quali consideravano sempre come una molestia gravissima, e talora anche come un' offesa a vetusti (quanto imaginari) privilegi, la presenza dell' imperatore in città [3]. Profonda era l' avversione al dominio germanico e alla barbarie teutonica stolta e spietata, che urtava la gentilezza de' costumi italiani [4]. Eppure nemmeno i Consoli milanesi, che calpestavano nel fango le lettere imperiali [5], non discutevano un momento la legittimità de' diritti del sovrano tedesco. Questi diritti si volevano bene ridotti a poco o a nulla, a tutti i costi, anche con le armi in pugno; ma le armi che diedero a Legnano ragione a' Lombardi, le trattative di Venezia e la pace di Costanza non furono, giuridicamente parlando, che atti di ribellione e riconciliazione de' sudditi col principe [6].

Il primo Federigo, che traeva dalle vecchie storie imperiali le sue idee di governo [7], volle por fine al disordine e all' anarchia sanguinosa italiana, ristabilendo i diritti imperiali,

[1] *Antapopod.* I, 37. *Semper Italienses geminis uti dominis volunt, quatinus alterum alterius terrore coherceant.*

[2] Rahewini, *Gesta Frid.* III, 37. Cfr. Anonymi Laud, M. G. H. § XVIII, p. 644, *cum ipsi bene et large et sine districto alicuius in sui libertate vivere ac manere soliti fuerant et res ipsorum, secundum eorum libitum et voluntatem disponere* etc.

[3] Landulfi, *Hist. mediol.* II, 16 (M. G. H. § VIII, p. 53). *Ignorans* (l' imperatore) *ut ipse postea simulabat, quod nullus rex a tempore b. Ambrosii, in cuius praesidii civitas Mediol. super omnes Italiae urbes ab ingressu imperatoris libertatem acquisivit, urbem hanc introisset.*

[4] Landulfi, *op. c.* II, 25, p. 65. *Theutonicis, gens sine conscilio, sine misericordia, Gesta Archiep. medial.* V, 8, p. 36. *Gens Theutonum illa barbarica* etc.

[5] Otto Morena, M. G. H. SS. XVIII, n. 590, a. 1153.

[6] L' imperatore parla sempre di *crimen perduellionis, scelus lesae maiestatis* etc. Cfr. Rahewini, *op. c.* IV, 22.

[7] Rahewini, *op. c.* IV, 86. *Scripturas et antiquorum regum gesta sedulo perquirebat.*

usurpati dalle città, per così gran tempo abbandonate a sè [1]. Si trattava di pacificare l'Italia afflitta da guerre e odii cittadini, e di stabilire precisamente la *iusticia regni*, cioè l'insieme de' diritti del supremo imperante sui sudditi.

Tosto che l'imperatore entrava in Italia, i messi imperiali esigevano il *fodro* dalle città e questa era la prima molestia [2]: la *gualdana* non esimeva alcuno, e le milizie che ne profittavano certo non avevano soverchi riguardi per chi doveva subirla [3]. Quest'usanza doveva subito indisporre gli animi degli Italiani, svezzati da cotali visite importune. Non basta: presente l'Imperatore, in Italia, cessava ogni altra giurisdizione, e tutto era giudicato *ad ipsius nutum secundum scita legum iurisque peritorum iudicium* [4]. Infatti, convocata la

[1] Cfr. Rahewini, *op. c.* III, 37 ecc. ecc. Ottonis, *Gesta*, II, 13.

[2] Ottonis, *op. c.* II, 15. *Mos enim antiquus ex quo imperium Romanum ad Francos derivatum est*, etc. *ut quotiescumque reges Italiam ingredi destinaverint, gnaros quoslibet de familiaribus suis premittant, qui singulas civitates seu oppida peragrando, ea quae ad fiscum regalem spectant, quae ab accolis fodrum dicuntur, exquirant* etc.

[3] Odofredo rammenta quella in occasione dell'incoronazione del secondo Federigo (22 Nov. 1220) C. 1, 2, 11. *Dom. Io. et Az. et etiam dom. Columbus in commento suo formavit* (sic) *hic talem gestionem* etc. *Sed quid erit de gualdana? Ut fuit illa Imperatoris Frederici iunioris, dum ibat Romam pro corona accipienda hospitatus fuit ultra rhenum* (cfr. *Hist. diplom. cit.* I, 2, p. 862 e segg. i decreti sono datati 4-5 ottobre 1220 *in castris prope Renum Bononie*), *dum ibi staret, Theutonici nolebant venire vel mittere ad civitatem istam emendum fenum, vel aliquid. Unde quid fecerunt? Ascendebant equos et ibant per villas et ubi inveniebant fenum vel aliquid accipiebant. Rustici multum dolebant, sed nihil dicebant eis, quia potestas* (era Guglielmo da Pusterla) *huius civitatis preceperat eis, quod nihil dicerent.*

[4] Ottonis, *Gesta cit.* II, 15. *Alia itidem ex antiqua consuetudine manasse traditur iusticia, ut, principe Italiam intrante, cunctae vacare debeant dignitates et magistratus, ac ad ipsius nutum secundum scita legum iurisque peritorum iudicium universa tractari.* Ecco forse la questione proposta da Arrigo VI ad Azzone ed a Lotario, Odofr. D. II, 1, 3, p. 38AB; cfr. Savigny, IV, p. 385-6 *Signori dicatis mihi cui competit merum imperium — et licet dom. Lotarius esset melior miles tamen dom. Azo fuit melior in jure nostro. — Dixit dom. Lotarius — vobis soli competit merum imperium* etc. *Dixit dom. Azo in legibus nostris dicitur quod alii judices*

dieta, sedendo *pro tribunali* l' Imperatore assistito da' grandi del regno, da' giudici della sua curia, da quelli della città, talvolta (se non sempre) Consoli, rendeva giustizia [1]. Le città inviavano al campo imperiale i loro giudici, che così le rappresentavano nel conspetto dell' imperatore e le difendevano, se le circostanze lo richiedevano. Erano, come bene acutamente osserva il Ficker, organi intermediari fra l' Imperatore e i singoli governi cittadini [2]. Bologna già dal 1128 al 1146 aveva dato alla curia imperiale un Walfredo *iudex, legis doctor et magister* [3], e similmente altre città de' *sapientes* che illuminavano il tribunale regio per la decisione delle controversie portate davanti ad esso. Quando nella famosissima dieta del 1158 non si trattò soltanto di render giustizia alla moltitudine de' reclamanti contro le prepotenze specialmente de' Milanesi [4], ma anche di definire i diritti dell' impero (regalie) di fronte alle città usurpatrici di essi, i quattro dottori bolognesi con altri giureconsulti, meno chiari e perciò non nominati dallo storiografo di Federigo [5], si avvidero della

habent gladii potestatem sed vos habetis per excellentiam. E perdette il cavallo, che fu donato a Lotario. Cfr. Az. *Summa,* C. III, 13, p. 179. *Licet eb hoc amiserim equum, sed non fuit aequum*: il grande maestro se ne consolava con un bisticcio. Forse Lotario si riferiva alla consuetudine del regno. Azzone invece la trascurava per attenersi al diritto romano. Nelle *Lecturae* C. VIII, 53 (54), 30, p. 1001, Azzone si avvicina ancor più alla questione: *Et ita propter praesentiam maioris non diminuitur iurisdictio minoris, et facit ad quaestionem illam, utrum iudices Lombardiae vel consules possint exercere iurisdictionem suam praesente domino imperatore. Videtur quod sic inter subiectos suos — aliud tamen de iure canonum.*

[1] Ficker, *Forschungen*, III, p. 168; I, p. 294 e segg.; III, p. 345, 602.

[2] Ficker, III, p. 167-9.

[3] Ficker, III, p. 157-8, a. 1128-1146.

[4] Rahewini, IV, 6. *Videns (imperator) autem multitudinem eorum qui cruces baiularent — is enim Italorum mos est, ut habentes querelas crucem manibus preferant — misertus illorum* et. Lo stesso era avvenuto nella dieta del 1154 Ottonis, II, 16.

[5] Rahewini, *l. c. Sequentibus diebus plena atque sellempni curia iudicio et iusticiae a mane usque ad vesperam intentus, querimonias et proclamationes tam divitum quam pauperum diligentia audiebat; habensque quatuor iudices, videlicet Bulgarum, Martinum, Iacobum, Hugonem, viros

gravissima risponsabilità che pesava sui giudici d' una controversia, la soluzione della quale poteva annientare l' autonomia comunale. Infatti le regalie erano i diritti sovrani, i quali esercitati da gran tempo dalle città, permettevano loro di reggersi a loro senno e di percepire l' insieme de' redditi pubblici, trasformazioni feudali dell' antico sistema fiscale. I dottori vollero avere colleghi nell' opera grave ed incresciosa, quanto impopolare, i ventotto giudici delle città rappresentate alla dieta [1], e la decisione collegiale fu accettata dai rappresentanti della città e dai signori laici ed ecclesiastici [2].

Incolpare il diritto romano e la sua efficacia sugli animi de' giudici è cosa ingiusta, giacchè quel diritto non conosceva regalie; riconosceva la maestà imperiale, come anche i più riottosi nella dieta riconoscevano senza discussione [3].

La decisione però, e forse anche il modo energico con cui lo Svevo cominciava a farla eseguire [4], spiacque acremente, e contro i dottori bolognesi, che con la loro scienza avevano cooperato a dar ragione all' imperatore, si levarono accuse e vituperi. Il Placentino, spirito aspro come sempre, chiama *miserabili* quei quattro dottori, perchè non invocarono a tutela delle città quell' *ius italicum*, che era una memoria storica,

disertos, relligiosos et in lege doctissimos legumque in civitate Bononiensi doctores et multorum auditorum preceptores cum his aliisque legis peritis, qui diversi ex diversis civitatibas aderanit, audiebat, discutiebat et terminabat negotia, IV, 7. *Deinde super iusticia regni et de regalibus, quae longo iam tempore seu temeritate pervadentium seu neglectu imperio deperierant, studiose disserens* etc.

[1] Otto Morena, *l. c.* p. 607. *Qui (Bon. magistri) respondentes imperatori dixerunt se nolle hoc facere sine consilio aliarum iudicum universarum Lombardie civitatum, ibi tunc existentium* etc.

[2] Rahewini, IV, 7. *Tam episcopi quam primates et civitates uno ore, uno assensu in manum principis regalia reddidere, primique resignantium Mediolanenses extitere* etc.

[3] Cfr. nota prec. e Hegel, *Storia de' municipi italiani cit.* p. 507-8: il quale autore però sorvola troppo sopra un punto così fondamentale della storia municipale lombarda.

[4] Cfr. Hegel, *op.* e *l. c.*

da lunga pezza sepolto [1]; un giudice milanese a Venezia disse quella decisione non retto e imparziale giudizio, ma comando imperiale imposto a' dottori [2].

Si comprende bene che il malumore doveva essere forte: le città erano colpite sul vivo, ricondotte all' obbedienza imperiale, e bisognava che qualcuno fosse incolpato d' un fatto di cui non gli uomini, ma le malaugurate condizioni storiche e politiche di Lombardia erano cagione principale.

Nel Nostro ed in Accursio notansi sicuri indizi del biasimo toccato a' dottori bolognesi. I due glossatori debbono avere attinte le parole che riferiremo da qualche più ampia notizia oggi smarrita. A proposito d' una certa legge posta nel titolo della quadriennale prescrizione fiscale, secondo Odofredo e l' Accursio, Martino avrebbe voluto provare che l' imperatore era *dominus rerum singularium quoad proprietatem:* tale era l' avviso suo manifestato a richiesta di Federigo, *dum esset apud Ronchaliam*, TIMORE VEL AMORE. Gli si sarebbe opposto Bulgaro, come di consueto [3]. Che vuol dire ciò?

[1] *Summa in tres libros* (X, 16). *In summa illud tenendum est, quod Italia, utpote privilegiata, non debet tributa. — Sed nec illud obstabit, quod impie et falsissime, et contra proprias conscientias, a miseris Bononiensibu Federico imp. Placentiae suasum est.* SAVIGNY, IV, p. 176 nota k.

[2] ROMOALDI, *Annales* M. G. H. § XIX, p. 446. — MURATORI, SS. VII, p. 222-3. *Gerardus Pesta Mediolanensis judex respondit: — Quod autem dixisti apud Roncaliam a Bononiensibus iudicibus contra nos sententiam fuisse probatam, plane inficiamur, cum non fuisse sententiam sed imperatoris iussionem.*

[3] ACCURS. C. VII, 37, 3 *Omnia principis*] *Etiam quoad proprietatem, ut dixit Martinus principi apud Roncalium timore vel amore — sed Bulg. contra.* ODOFR. *ib.* p. 111B. *Hic voluit colligere dominus Mar. quod imperator sit dominus omnium rerum singularium* etc. *et ita respondit imp. Frederico, dum esset apud Ronchaliam timore vel amore. Sed Bulg. dixit contra eodem loco. Sed nos dicimus contra — Bulg. intelligebat quod omnia sunt principis quoad protectionem vel iurisdictionem.* D. *Omnem rei publ.* p. 2B-3A. *Dixit dom. Mar. quod imperator non solum est dominus eorum que sunt imperii* (cioè le regalie = *iusticia regni*), *imo est dominus proprietatis omnium rerum singulorum hominum, et hunc suum errorem nisus est probare per divinam scripturam, quia in lib. Reg. dicitur: hoc ius regis erit* etc. (dunque il fondamento giuridico della sua teoria è tutt' altro che

Quale ragione avrebbe avuto Federigo imperatore di fare una domanda proprio a Martino, intorno ad un punto così teorico? [1] E se anche la questione teorica come tante altre strane de' glossatori era stata fatta e si faceva, non era certo quello il momento di proporla in una dieta [2].

La questione ha molti punti di analogia col diritto del fodro, che Ottone di Frisinga così descrive: *Tantam (imperatori) quoque iudices terrae recognoscere dicuntur iurisdictionem, ut ex omnibus quae terra producere solet usui necessariis, exceptis vix bobus et seminibus — de caeteris quantum necesse fuerit militi profuturis ad regios usus suppeditare aequum arbitrentur* [3]. Si consideri che la legge su cui si fonda Martino riguarda la prescrizione quadriennale applicata alle donazioni imperiali, e che alla dieta di Roncaglia l'imperatore mise fuori di contestazione la validità delle donazioni regie anteriori, se corroborate da documenti [4]. Può

romano!) D. L. 17, 66, p. 193A. *Nec obstant quod omnia sunt principis, quia intelligimus quoad protectionem. Item omnia sunt principis, scilicet* FISCALIA. Pel SALICETO, il BELLAPERTICA ed il NOVELLINO cfr. SAVIGNY, IV, p. 181 note a, b, c.

[1] La frase *dominus mundi* del famoso luogo D. XIV, 2, 9 ha significazione del tutto speciale, s'intende, ed è in opposizione alla *lex maris:* vedi GOLDSCHMIDT, *Handbuch des Handelsrechts*, I, 1891, p. 78 nota 91.

[2] D. I, 8, 1, p. 24B. *Dominus Azo formavit hic quasdam questiones que non pertinent ad nos legistas; et querit ipse quid de fumo videri* (se sia cosa corporale). La questione pare abbia qualche attinenza col racconto del NOVELLINO (n. 7 ed. SONZOGNO, p. 23). « *Il povero rispose: io non ho preso della tua cucina altro che fumo. Di ciò c' hai preso del mio, mi paga, dicea Fabrac* ». Del resto, la questione sulla proprietà d'ogni cosa spettante all'imperatore (vedine lo svolgimento in FULGOSIO, *In prima partem Pandect., Lugduni, 1544.* Cost. *Omnem*, p. 3B-4A) era pur sempre a sproposito collegata alla dieta di Roncaglia. Era una *quaestio* teoretica affatto, che poteva stare da sè.

[3] *Gesta Frid.* II, 15.

[4] RAHEWINI, *Gesta cit.* IV, 8. *Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut, quicumque donatione regum aliquid horum se possidere instrumentis legittimis edocere poterant, is etiam nunc imperiali beneficio et regni nomine id ipsum perpetuo possideret.*

darsi quindi che qualche vecchia glossa si riferisse a questo fatto: non è perciò difficile che la discussione toccasse sempre lo spinoso argomento delle regalie, e fosse unita poi all'altra questione teorica in quel brano di glossa. E l'opinione di Martino non sarebbe stata frutto di convincimento coscienzioso, ma suggerita dal timore o dalla riconoscenza per la provata liberalità del principe, ma non imparziale in tutti i casi. Ecco, a nostro avviso, riapparire in questo passo monco l'accusa di parzialità di giudizio lanciata contro Martino, che secondo la Scuola di Bulgaro non ne indovinava mai una: ma l'accusa forse doveva colpire tutti i dottori, come altrove si disse.

Ma non è qui tutto. Odofredo e i suoi predecessori rammentano la parte presa dai dottori bolognesi nel conflitto giuridico fra le città e l'imperatore [1]: di fronte a' giudici della curia, e quindi tedeschi, essi fanno valere i principii romani e non certo a svantaggio de' connazionali [2]. Tuttavia la parte-

[1] Odofr. C. III, 11, 5, p. 145A. *Et sic dicitur fuisse allegata hec lex tempore domini Federici senioris, dum imperator in Italia in causa nobilium Brixensium cognosceret, quia quidam milites principi accusati erant de crimine capitali et ipsi petebant dilationem sibi dari; ex adverso dicebatur: domine Imperator non debetis eis dare per legem cod. de dilat. — Unde imperator voluit habere consilium, utrum deberet dare dilationem, vel non, et habuit consilium cum domino Bulg. et Martino, et eorum consilio dedit illis militibus dilationem et illi milites — ab eo fugerunt.* Azzone, *Lect. ib.* p. 280 parla invece di Parmensi: *Dominus tamen M. et B. responderunt cuidam iudici imperatoris, cum quidam Parmenses accusati essent de crimine et iudex ille Berco nomine per l. istam denegabat eis tempus deliberandi* etc. Il giudice era Bezo, *iudex ordinarius s. palatii* e legato imperiale a Bologna dal 1159 al 1163 (Ficker, *op. c.* III, p. 160-1). Il racconto si riferisce invece al procedimento contro i Milanesi, Rahewini, *Gesta cit.* III, 29. *At sapientes et legum periti persuadent, Mediolanenses, licet improbos et infames, iudicis tamen officio per legittimas inducias citandos esse.* Cfr. IV, 27, 33.

[2] Il procedimento contro i Milanesi è rigorosamente legale: i termini assegnati (proposti?) da Bezo (cfr. Az. *l. c.*) non erano secondo il diritto romano: *at ille iudex, nec secundum auth. nec secundum ll. dedit eis tempus, sed X dies tantum.* Altri accenni a consigli dati da Bulgaro a Bezo trovansi in Roffredo, nella Glossa accursiana ed in Azzone: vedi Savigny, IV, p. 179 nota b.

cipazione a così gravi dibattiti, ed il trovarsi il loro nome sempre o spesso confuso in quelle controversie hanno fatto nascere e svolgere la leggenda di rapporti di dimestichezza fra lo Svevo ed i quattro dottori.

Odofredo e gli altri glossatori ci dicono che l'imperatore si consigliava sempre con Martino e con Bulgaro e ne li compensava largamente — cosa non onorevole per de' giudici — [1], che Martino *cavalcando con l'imperatore* gli espose la sua dottrina, contraria a quella di Bulgaro, sui *sacramenta puberum*, e che seppe con bel modo farsi dar ragione dall'imperatore, tanto da ottenere che l'opinione sua fosse sanzionata dalla legge [2].

Federigo primo, che parlava malamente il latino e l'italiano, doveva trovarsi a disagio discutendo con maestro Martino di testi romani! [3] La frase odofrediana *equitare cum imperatore*, che forse altro non vuol dire se non accompagnare l'imperatore pel servizio di giustizia, non fare una passeggiata a cavallo insieme con l'imperatore [4], è raccolta

[1] Cfr. Savigny, IV, p. 178 e segg. (Gunst des Kaisers). Odofr. C. II (27), 28, 1, p. 105A. *Quando imperator Fredericus Senior regnabat in Italia, domini Mar. et Bulg. legebant in civitate ista, et dominus Fredericus utebatur consilio dom. Mar. et Bulg. et unusquisque multa a principe habuit, et in arduis questionibus recurrebat ad ipsos. Et Mar. plus quam Bulg. erat gratiosus, quia sciebat melius applaudere* etc.

[2] Cfr. nota precedente: *Et dominus Mar. sciens esse discordiam inter do. Bulg. et ipsum et videbat quod opinio do. Bulg. magis placuit scholaribus, una die cum equitaret cum imperatore dixit: domine, quedam opinio est inter me et Bulg. quia dicit quod venditio facta* etc. L'imperatore accede all'opinione martiniana e la sanziona con l'autentica famosa *Sacramenta puberum*: cfr. Az. *Lect. l. c. Gloss. Acc.* Roffredi, *Lect.* ms. parig. 4546. Savigny, IV, p. 185-6. Federigo I emanò la legge nella dieta di Roncaglia nel 1158 (Rahewini, *pp*, *c.* IV, 10). La glossa del Guizzardini che la dà come emanata *in insula Reni* è sorta probabilmente dalla tradizione bolognese che collegava quella legge malaugurata al nome di Martino.

[3] Rahewini, *op. c.* IV, cap. ultimo. *Latinam (linguam) melius intelligere potest quam pronuntiare.*

[4] Odofredo ripete la frase anche in D. II, 1, 3, p. 38A *Dum una die (imp. Henricus) equitaret cum eis* (Azzone e Lotario). Vedi nel Ducange la parola *equitare*.

ed ampliata da Baldo, studiosissimo, come sappiamo, del Nostro, e finalmente dal buon Diplovataccio, che narra senz' altro che l' imperatore si degnava di cavalcare in mezzo a' suoi fidi amici bolognesi [1].

Ma di quella memoranda lotta contro il Barbarossa il Nostro ci ha trasmesso altri ricordi importanti. Egli rammenta la legazione milanese all' imperatore greco per ottenere aiuto contro il Tedesco; i doni, che in quell' occasione ebbero i legati imperiali dalla munificenza bizantina, diventarono un tema scolastico, in quanto si discuteva se quelli fossero fatti alla città ovvero alle persone degl' inviati da questa [2]. La vittoria di Legnano, che i miopi storici odierni hanno ridotto ad un episodio di poco conto, è magnificata dal Nostro più volte: l' imperatore, egli dice, tenne per sei mesi l' Italia ed in un giorno la perdette e ne fu cacciato [3]. A lungo discorre Odofredo delle trattative di pace fra i comuni e l' imperatore, mostrando questo tutto propenso a conchiudere il pacifico accordo, giurato poi a Costanza [4]. E il trattato

[1] Il DIPLOVATACCIO, parlando di Martino, trae dall' opera perduta di Baldo la peregrina notizia che l' imperatore *cum eorum tempore* (di B e di M.) *esset Bononiae, quando equitabat, mittebat se in medio eorum*: SAVIGNY, IV, p. 179 nota a.

[2] C. VI, 1, 22, p. 13B. *Tempore quo Fredericus subiugavit totam Lombardiam, excepto Mediolano, contingit hoc de facto. Nam civitas Mediol. cum obsideretur a Frederico Imperatore, imploravit auxilium imp. Manuelis et misit ei ambasciatores. Imperator Manuel misit eis dicendo, quod veniret et videret imp. Fredericum et accusavit eum et donavit eis multa xenia et confortavit eos* etc. Cfr. ROFFREDO, *Quaest. sabb. R. An denaria a principe nuntiis seu legatis concessa, civitas que eos misit possit ab eis petere* p. 2B. Di questi rapporti di Milano con l' impero greco è memoria anche negli storici bizantini vedi NIC. CHONIATAE, ed. Bonn. 1835. Lib. VII, 1, p. 560-1.

[3] D. II, 1, 12, p. 40B. *Cum imperator Fredericus vicisset totam Italiam et una die amisisset eam, misit ambasiatores suos* etc. D. XXXVI, 1, 13, § 4 p. 88B. *Cum dominus imperator Fredericus guerram habuisset cum Lombardis et subjugasset totam Italiam et non tenuit nisi per sex menses.*

[4] (Continua nota preced.) — *petivit a lombardis pacem. Ipsi dixerunt: bonum est habere pacem, dum tamen non severe nos tractaret. Et ita missi fuerunt lombardi in Constanciam, in Alemaniam, et ideo dicitur pax Constantie. Iverunt L. Et de omni eo concordaverunt nisi de uno. Vos estis*

di Costanza, che egli glossò, gli offre modo di considerare la condizione curiosa del sovrano che viene a patti co' sudditi [1], (ciò che non poteva essere inteso dalla ortodossia giuridica di Azzone) [2] e quella delle città comprese in quella

superior, quomodo fiet istud? Vel per modum pacis vel sententie, qui tulit eam? Dicit ipse: volo me subicere societati rectorum lombardie et volo quod procuratores sacri palatii ferant sententiam inter vos et insuper volo promittere per (i)st-os (?) et contra non venire. Più diffuso è l'altro passo D. II, I, 14, p. 41A. *Quando dominus imp. Fredericus eiectus fuit de Italia, cepit tractare concordiam cum lombardis et misit ad eos ut mitterent sibi ambasciatores. Isti miserunt ei, et dominus imp. Fredericus congregavit magnum colloquium et tractavit cum eis de iurisdictione quam habebat in lombardia; et dum ambasciatores lombardorum vellent recedere, quia non poterant concordare, dixit imperator: Domini, vos non vultis mecum concordare, volo quod sciatur per totum mundum, quod stat per vos et non per me. Unde dico quod paratus sum me subicere iurisdictioni rectorum societatis lombardie; et ipsi dicant quicquid volunt pro me et contra me. Dixerunt ambasciatores: nobis hoc placet. Ita imperator tunc subiecit se iurisdictioni rectorum societatis lombardie, et ipsi ordinaverunt ita et sepe iam legi in illa pace, quod ipse deberet habere a qualibet civitate pro moneta quam faceret IIII marchas argenti, — quod de causis ultra L libras deberet appellari apud eum* etc. etc. TAMEN HODIE NIHIL HABET. Così pure non si mantiene il giuramento al principe; *Ms. lucchese cit.* f. 62A, col. I.

Leggendaria è questa soggezione di Federigo alla società lombarda, per quanto veri siano stati i dissensi fra le due parti prima di conchiudere la pace. Il plenipotenziario di Federigo (Guglielmo vescovo d'Asti) trattava infatti con rettori della lega, SAVIOLI, II, 2, p. 116-7 n. 270 a 1183; e le condizioni di pace proposte dai Lombardi differivano da quelle pretese dall'imperatore ib. p. 120 e segg. n. 272, 273.

L'imperatore si rimetteva completamente a quello che Guglielmo d'Asti avrebbe conchiuso con la lega: *quecumque vos acceptaveritis nos quoque acceptemus, et que promissione vel juramento fermaveritis nos rata habebimus* (doc. cit. n. 270) Odofredo malamente pare ritenga le parole imperiali del mandato rivolte direttamente a' rettori lombardi.

[1] *Ms. lucchese cit.* f. 60A, col. II, *Volumus*] *Ex hoc patet hanc esse veram legem, quia 'quicquid principi plac'.* etc. *item probatur ex eo quod imp. vult eam per universos populos divulgari — illud tamen concedo, quod generalis non est.* Cfr. nota seguente.

[2] Az. *Lect.* C. V, 16, 26, p. 603. *Nota quod cum d. imperator contraxit, licet contra legem, obtinere debet vicem legis, et facit ad ea quae statuit imperator inter Lombardos pro bono pacis. Licet enim esset contra ius, cum ipse sic constituit ex consensu subiectorum videtur valere.*

pace, per le quale, salvo i diritti rimasti all' imperatore, diventava in parte oziosa la questione, se esse dovessero essere paragonate alla vecchia *respublica romanorum*, cioè godessero di dignità di Stato [1]. Del resto, come già accennammo, Odofredo non era tutta tenerezza per l'imperatore ed i principi in generale, che secondo lui talvolta tentavano la pazienza di Dio [2], e niente contento delle abitudini più che guerresche, rissose degl' Italiani d' allora [3]. Rimpiangeva il perduto seggio di

[1] C. I, 50, 1, p. 52B, II, 55 (54) 4, p. 122A. Egli in tesi generale però sta col Bassiano e con Azzone, contro il Balduini, perchè *civitates alie* (cioè fatta eccezione della respublica romanorum) *loco privatorum habentur.* Cfr. Az., *Lect.* C. VI, 1, 5 p. 671. *Respublica videtur referri ad tempus Romanorum* — e quindi i privilegi dello Stato romano non si estendono ai Comuni.

Odofredo commentando la l. 12 D, II, 1, p. 49B, osserva tuttavia: *ex ista lege collig. quod omnes potestates civitatum sunt homicide, quia tota die condemnant ad ultimum supplicium delinquentes — tamen quedam civitates sunt in Lombardia, que pacem habuerunt cum domino imperatore* etc. Cfr. C. IX, 24. 2, p. 204A, pel diritto di moneta: *omnes civitates que ibi continentur* (nella pace di Costanza) *habent privilegium hoc, ut possint facere monetam.* In C. III, 3, 1, p. 135A equipàra i podestà a' giudici pedanei: *Unde vocamus pedaneos iudices potestates lombardie — quia olim non poterant cognoscere usque ad L aureos, hodie usque ad CCC —; sed per pacem Constantie habent merum et mixtum imperium.*

Intorno alla facoltà di fare leggi, Odofredo ammette, contro il Placentino, che il popolo può sempre legiferare tanto a'suoi tempi, quanto una volta, quindi al principe solo non ispetta *condere legem.* C. VIII, 52 (53), 2, p. 177B. *Sicut olim populus poterat condere legem sic et hodie potest,* però D. I, 1, 9, p. 8B. *Civitas potest facere legem, qui liget tantum cives suos — solus princeps potest facere legem generalem, que liget cives suos, subiectos romano imperio.*

[2] D. XII, 2, 13, § 6, p. 24B. *Per genium principis - i. - per deum principis, quia deus in principes et in alios homines patientiam suam exercet, quando vult . . . .*

[3] C. IX, 12. *Ad legem Iuliam de vi publica seu privata;* p. 195B. *Et si ita esset hodie in Italia, esset in magis pacifico statu quam sit.* Cfr. X, 12, p. 31A. *Sicut videmus contingere in* BREVIARIIS, *quando una terra habet guerram cum alia, equites earum in vulgari Bon. vocantur* BREVIARII, *et currunt de districtu unius in districtum alterius et rapiunt quicquid possunt.* Non si tratta che d' un' estensione delle rappresaglie, vere forme di guerre fra comune e comune. *Breviarius* è nome che deriva da *brevis* o lettere di marca, concesse a' cittadini contro il nemico. Vedi PERTILE, *Storia del diritto italiano*, I, p. 255.

domina provinciarum della patria e trovava la ragione della decadenza nel principio elettivo sostituito all' ereditario pel passaggio della corona imperiale, omai diventata tedesca e in balìa de' grandi della Germania [1].

§ 2. Le condizioni politiche e sociali de' tempi si riflettono nei frequenti cenni che il Nostro sa intercalare nelle lezioni fra una glossa e l' altra. Ed è opportuno raccoglierle, perchè non è senza importanza conoscere l' impressione che sull' animo d' un contemporaneo facevano gli avvenimenti e le consuetudini di quell' età, così interessante per lo storico.

I popoli, anche al di là delle Alpi, aspiravano a vivere *more Lombardorum,* cioè a vita autonoma comunale, alla quale per gloriosa antonomasia ben conveniva il nome di lombarda [2]. I tre ceti nobili, plebei e rustici, lasciando fuori il clero di cui già si disse, sono abbastanza bene delineati dal Nostro. Degno di nota è il movimento delle classi rusticane, alle quali giungeva finalmente l' aura di libertà. Esse ci apappaiono già costituite in comunità, col loro massaro e con proprii statuti, e provviste di pascoli, e terre comuni, prima e vetusta cagione del loro organismo attuale [3]. Una di queste

[1] C. VII, 31, p. 102B. *Res omnes italice sunt allodium, id est, quia italici non habent recognoscere nisi a Deo ea que habent. Res provinciales sunt serve et non sunt allodium. — Italia non est provincia, sed provinciarum domina, et olim quando fuerunt scripte leges, Italia erat domina provinciarum; et si imperium fuisset per successionem, adhuc domina provinciarum esset* . . . Con ciò egli pare ritornare alla dottrina del Placentino.

[2] C. I, 2, 1, p. 7B. *Et fuit de facto hec questio in civitate cabradensi, coram iudice delegato; nam ibi de iure ab imperio (?) est dominus temporalis (?) episcopus. Ibi laici fecerunt commune suam campanam* (l. *sono campane) et volebant vivere* MORE LOMBARDORUM *et corpus non erat approbatum a principe.* Non so se precisamente si tratti di Cabredo città della Navarra (Pamplona).

[3] D. III, 4, 1, p. 123A. *Universitates — ut videmus in singulis villis huius diocesis. Nam habent pascua communia et habent suum massarium, qui tenet rem communem.* Debbono però essere sottoposte alla città e allo statuto di questa: C. V, 27, 3, p. 289B. D. I, 1, 6, p. 8A. *Ius civile. In civitate ista vocamus statutum populi, quod fit a nobilibus et ignobilibus, sed quod fit a rusticis vocamus ordinamentum populi.* La Città è quella ove risiede il vescovo. D. III, 4, 2, p. 123A. *Municipia dicuntur que non habent episcopum, sicunt est Provinum.*

comunità già a tempi del Bassiano aveva cominciato le ostilità contro l'arcivescovo ravennate, a cagione d'una selva arcivescovile sulla quale esse voleva avere diritto di legna [1]. L'opinione del Bassiano sulla responsabilità collettiva de' rustici, ove questi si fossero congregati a suon di corno, dimostra l'organizzazione politica di questi elementi sociali, dianzi legati alla terra, senza speranza di redenzione [2].

Odofredo, come l'aristocratica epica francese [3], non ha, in verità, molta simpatia pe' villani: egli dice e ripete che sono falsi e valorosi a tavola, un per uno sono innocui e miti, ma guai se sono uniti, *confuderent Karolum* allora, mentre soli sono altrettante galline [4]. Un *miles*, cioè un nobile po-

[1] D. III, 4, 7 p. 124A. *Questio ista antiquis temporibus fuit agitata bononie, inter archiepiscopum ravennatem et quandam terram. Dominus archiepiscopus habebat quandam silvam, et quedam terra curabat male illam silvam; tandem contingit quod illa terra promisit domino archiepiscopo quod in illa silva damnum non inferret sub pena M marcharum argenti. His ita factis, venit quidam rusticus de illa terra ad silvam, et silvani verberaverunt illum egregie. Post dominus rusticus venit ad terram, et incipit clamare et dicere: silvani domini archiepiscopi invenerunt me circa silvam et percusserunt me, ut videtis. Rustici armaverunt se omnes, et iverunt ad silvam et dederunt ei magnum damnum. Unde dominus archiepiscopus cepit eos convenire ad penam.*

[2] Il vescovo era incerto sul modo di citare i villani come *universitas* o persone singole; *Ioannes cui commissa fuit de facto* la lite distinse così: *aut illud maleficium fuit factum ad sonum campane, vel tube, vel cornu, vel ad tabulam pulsatam, quo casu universitas videtur fecisse maleficium* — se non avvenne così, *soli singuli possunt conveniri.* Un'altra questione, pure per una selva, fu agitata fra comunità e nobili. Si udirono cento testimoni da ambe le parti, patrocinate da Ugolino e dal Balduini C. III, 8 in *Auth. Offeratur* p. 142B.

[3] *Romans don chevalier au lyon,* ed. HOLLAND, 1880, v. 20-1. *Molt valt mialz || Uns cortois morz c'uns vilains vis.* Cfr. il nostro *Diritto nell'epica francese,* p. 14, nota 58.

[4] C. I, 2, 1, p. 7A. *Hec est natura rusticorum: quando sunt simul faciunt omne malum, et coadunati confunderent Karolum. Sed quando sunt soli, non valent tot gallinas, et singuli separatim honorant militem* etc. — *Rustici et mulieres — ignorant virtutes vocabulorum; quia sciunt comedere et non loqui.* C. II, 3, 10, p. 61B. *Rustici plus edunt minus bibunt.* Cfr. C. I, 3, 7, p. 22B.

trebbe, trovandosi a tu per tu con un villano, anche minacciarlo di volergli cavare un occhio, e il povero villano non fiaterebbe; ma se un nobile osasse gridare un po' forte un villano in mezzo agli altri, tutti insieme, come un solo uomo, lo getterebbero giù di cavallo; tanto era forte l'odio di classe! [1] Odofredo infatti cita questo esempio per provare che siffatte associazioni disturbano il quieto vivere cittadino, e finiscono sempre per commettere violenze [2].

Ma gl' inconvenienti che derivavano da quello spirito di associazione così prepotente non cessavano alle porte delle città. Già Azzone aveva notato che in queste era ormai quasi dovunque tramontato il dominio vescovile [3]: un curioso ricordo di tale potere ci è conservato dal Nostro: a Bologna, il vescovo, quando prendeva possesso del palazzo vescovile, donava il suo cavallo a' donzelli del comune [4]. Bologna, signora del proprio comitato e d' Imola [5], si reggeva a governo plebeo-

[1] D. III, 4, I, p. 122B. *Si miles est solus cum rustico et diceret ei quod creparet sibi oculus, rusticus non mutiret; sed si plures rustici sunt simul, rusticus clamaret contra militem et interdum deponeret cum aliis de equo.*

[2] (Continua nota precedente). — *Unde vix videbitis de aliquibus societatibus que fiunt in civitatibus, quod fiant ad tranquillum civitatis.* Infatti C. I, 2, 1, p. 7A. *Secundum Guillielmum — per locum a communiter accidentibus, collegia laicorum fiunt ad mala — ideo sunt prohibita, nisi approbentur a principe vel a senatu.*

[3] *Lect.* C. I, 4, 17, p. 49. *Hodie non interest episcopus in electione potestatis, nisi forte in quibusdam civitatibus.*

[4] D. III, 5, 44, (45), p. 145A. *Ut in episcopo bon. qui solitus est in prima die qua ascendit palatium episcopatus dare equum suum in comestionem omnibus nunciis huius civitatis.*

[5] C. *Summa rei publ.* p. 4A. *Sicut Bononia dominatur in suo comitatu* etc. Imola si era sottomessa a Bologna nel 1181: Savioli, II, 2, p. 112-3, n. 269. È pure menzionata dal Nostro la presa di Castelleone e di *Roste* (Rocca Pediglani degli *Statuti* II, p. 502 *homines — Roche pidiglani* o Russi, I, p. 175?) D. c. *Omnem* p. 3B. C. X, I, 4, p. 5B. *Ut fecit populus bon. quando subiugaverunt castrum Rostem, nam miserunt homines illius castri ad s. Ioannem in persiceto.*

I confini fra Bologna e Modena sono così determinati: C. VI, 30, 21, p. 55A. *Vadunt duo bononienses et contrahunt cum duobus mutinensibus ultra pontem s. Ambrosii et dicunt actum in diocesi bononiensi; et e contra, duo mutinenses veniunt et contrahunt ad s. Mariam in strata et dicunt actum in dioc. mutinensi.*

democratico, ultima conseguenza di quel movimento corporatizio, così malvisto da Odofredo. Egli diceva pessimi aringatori i plebei [1]; sediziosi per indole, quando volevano insorgere si radunavano nelle chiese [2]; chiamavano degli asini a compilare gli Statuti senza capo nè coda [3], e sì che in Bologna v' erano sapienti di leggi in abbondanza [4].

I due mila consiglieri del comune non gli garbavano, quando pensava al numero de' Senatori di Roma, che aveva almeno decupla popolazione di Bologna [5]. Nè l' appartenere al consiglio di diritto, come dottore, pare mitigasse la sua disapprovazione [6]. Anche quelle corporazioni d' arti e mestieri non parevano, secondo lui, aumentare il pubblico benessere. Esse si radunavano anticamente ogni mese nelle scuole di s. Ambrogio, a' suoi tempi però in altri luoghi; erano rette da *ministrales*, toscanamente detti *priores*, e dovevano far ciò che meglio conveniva al bene della società e della città [7];

[1] C. *Haec quae necess.* p. 2A. *Quod male observant plebeii huius civitatis, nam quando ipse arengant volant per aera.*

[2] C. I, 12, 5, p. 33A. *Quando (plebeii) volunt facere aliquam seditionem, vadunt in ecclesiam* etc. Però le società delle arti e delle armi si riunivano nelle chiese: *Statuti,* III, p. 447 e II, p. 168. Le adunanze popolari tenevansi *in ecclesia b. Marie porte ravennatis.*

[3] D. I, 3, 1, p. 10A cit. Anche nell' epica francese i borghesi erano oggetto di scherni sanguinosi; cfr. *op. c.* p. 15 note 65, 66, 67.

[4] D. XXXVII, 1, 10, p. 101B. *Quia ibi (Bon.) sunt sapientes, potuisti eos consulere* etc.

[5] D. I, 1, 6, p. 8A cit. *Sed civitas Bon. habet duo milia consiliariorum exceptis doctoribus.*

[6] D. III, 1, 10, p. 99B cit. Guglielmo da Pusterla rimprovera il Balduini consigliere e avvocato contro il comune.

[7] D. II, 14, 10, § 2, p. 80A. *Secundum vulgare nostrum dicuntur magistri societatum ministrales, et secundum Tuscos appellamus eos priores artium. Sed lex vocat eos magistri, quia, sicut magistri in docendo, debent regere discipulos, ita isti ministrales debent regere societatem suam, et facere que expediunt civitati. Unde olim in civitate ista erant quedam schole que dicebantur schole s. Ambrosii, quia omnes artes huius civitatis habebant suos ministrales, et certis diebus in mense conveniebant ibi. Unde tamen non conveniunt simul in scholis que sunt hic iuxta curiam s. Ambrosii, sed quidam conveniunt in istis, quidam in certis capellis et ad locum*

pistores e *scriptores* non erano costituiti legalmente in corporazioni [1]. Però la città non aveva gran vantaggio da queste società, che costituivano un monopolio rigoroso a danno de' cittadini privati [2]; quando gli operai, invece, lavoravano pel comune, erano felicissimi se il ponte od altra opera ruinava, dopo un mese: e chi si sa che non lavorassero in modo da prepararsi questa lieta sorpresa [3].

Odofredo, se così pensava di queste classi sociali, si guardava bene di risparmiare i *milites*, cioè i nobili signori feudali, con quella libertà di dir male del prossimo che gli con-

s. Proculi. Anche le Società delle armi *delle Traverse* di Porta s. Procolo radunavasi *apud s. Proculum:* Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna — Società delle armi,* 1889, p. 135, c. 2. Notevole è l'espressione romana-orientale di *schola* per corporazione (Mommsen, *Das röm. Militärwesen; Hermes*, 24, p. 221 e segg.) Ne' *documenti ravennati* la parola ritorna frequentissima, I, p. 133, n. 25 a. 953. *B. Capitulario Scole Negociatorum*, *ib.* p. 385, n. 186, a. 954, p. 254 a. 1021 (*P. Scholasticus*) II, p. 60, 69, IV, p. 174-5, n. 10, a. 943. *Consortes nostros scole piscatorum* etc.

[1] D. III, 4, 1, p. 122B. *Licet istud collegium pistorum sit Rome approbatum, tamen Bon. est damnatum.* E questo certo per evitare i danni del monopolio. C. I, 2, 1, p. 7B fra i non approvati *ut collegium scriptorum, qui faciunt quod nullus scriptor scribat quaternum text. vel glo. nisi pro tanto.*

[2] Cfr. nota preced. e cit. D. III, 4, 1. *Ecce si scriptores conveniant, quod nullus scribat quaternum de tali litera, nisi pro tanto et idem faciunt macellatores* etc. Cfr. Az. *Lect.* C. IV, 59, 2. *De monopol. Contra hanc legem artifices Bononiae faciunt.* Odofr. C. IV, 59, 1, p. 255B. *Et ista lex est bona si bene servaretur, sed non bene servatur in civitate ista nec alibi, quia tanta est potentia regum et subditorum quod istas leges servant tantum verbis, sed non factis. Et de hoc benedictus sit dominus Deus noster. Nam ita ordinaverunt muratores in civitate ista, quod si aliquis inchoat opus meum et non facit mihi quod promisit, et expellam eum, non invenirem aliquem, qui ibi poneret manus. — Notate quod contra legem istam faciunt omnes falarelii et tricoli et muratores et magistri de lignamine, et quasi omnes artifices, quod graviter Bononie potestati et suis iudicibus est ferendum; nec velit Deus quod mihi contingat!* Il Comune di Bologna aveva *molendina* e *salinas apud Cherinam* (Cerviam) C. X, 2, 1, p. 11A. Erano pel monopolio del sale e della macinazione del grano?

[3] C. VIII, 11 (12), 8, p. 149B. *Quando muratores faciunt aliquod opus publicum, puta si faciunt unum pontem, isti gaudent si in alio mense ruat.*

sentiva la cattedra: e neppur qui egli era originale, giacchè bastava che risalisse all'esempio de' suoi predecessori. Per essere veri *milites*, i signori non dovevano poltrire, in guerra, nè posare su coltre [1]; Azzone aveva già deriso la pompa delle vesti punto militari de' cavalieri, che guerreggiavano stando in casa [2]; ed il Nostro schernisce i nobili della Marca che hanno abiti adorni d'ermellino e più muliebri che virili [3]; le loro armi sono cani e falchi, chè fuor che cacciare ad altro non sono buoni [4]. In Francia, a corto di quattrini, ricattavano bravamente i ricchi borghesi [5]. Molti di essi erano analfabeti o poco meno

[1] C. VI, 21. *De testam. mil.* p. 37A. *Cum sunt in exercitu non debent habere culcitram sub se.*

[2] *Lect.* C. II, 50 (51), 8, p. 229. *Milites vestes expeditas debent habere, quod quidam non habent Bononiae, sed in Provincia omnes.* (Sull'insegnamento di Azzone a Montpellier (?) vedi FOURNIER, *Les Universités françaises* etc.. 1893, p. 351-2. È il secondo accenno che in Azzone troviamo della Provenza). *Lect.* C. III, 28, 9, p. 303. *Aliud in nostris militibus qui existunt in domibus suis.*

[3] D. XXXIV, 2, 23, p. 58A. *In Marchia — milites portant tales pelles, quod uxores possunt portare.* Per questi abiti della nobiltà cf. V. CRESCINI, *Manualetto provenzale*, 1894, p. 9. Guglielmo di Poitiers (1071-1127). *Aissi gurpisc joy e deport || e vair e gris e sembeli.* BOCCACCIO, *Corbaccio*, ed. Sonzogno, 1879, p. 289. *Estimano i bestiali, tra' quali ella è maggior bestia che il leofante, che ne' vestimenti foderati di raso e nello spadone e negli sproni dorati — consiste la cavalleria.* Cfr. MURATORI, *Antiquitates*, II, diss. 23. p. 310-11 (PIER DAMIANO, *Opusc.*, 31, c. 6). *Ermelini, gebellini, martores exquiruntur.*

[4] D. XXXI, 2, p, 22A. *Instrumenta militis sunt canes et aves.* Cfr. D. IV, 6, 45, p. 190B. *Ut aliquis sit miles multa sunt necessaria — quod sit nobilis sanguine, hoc habent ultramontani, unde negociatores non possunt militare, nisi a principe impetrent —. Item requiritur — debet ei cingi ensis; debet esse miles bagnatus, ut dicunt tusci. Non debet sibi mittere pelles ad collum ut faciunt lombardi —. Item debet iurare ad s. Dei evangelia quod non recedet a signis suis. Ista loquerentur de militibus, qui eliguntur ut vadant ad expeditionem, sed isti milites, qui hodie fiunt non talia faciunt.*

[5] D. IV, 2, 22, p. 158A. *Ista lex bona est et maxime in Burgundia consuevit multum habere locum; aliquis nobilis invenit aliquem burgensem divitem euntem per viam:* lo afferra, lo rinchiude in casa *et dat ei modicum panis. Dicit burgensis: quare facis hoc? Dicit nobilis: nescis tu? — Scias quod tu es dives, ego pauper; volo quod des mihi C. lib. vel M.* etc.

e superstiziosi [1], e traendosi i podestà da' nobili o esercitando i signori qualche giurisdizione feudale, per l' ignoranza loro, avevano troppo bisogno di assessori dotti che li assistessero [2]. Gran vanto menavano di costruire torri, vere fortezze, contro cui combattevano i borghesi con armi e con leggi [3], e de' con-

[1] Az,, *Lect.* C. VII, 44, 2, p. 869. *Si immineat necessitas iudicandi, ipse iudicet, nisi sit imperitus literarum, sicut contigit in* MARCHIONE ASTENSI, *qui sicut potuit pronuntiavit cum domino meo* (Azzone) *et quodam alio.* Poichè Azzone appare ne' doc. fra il 1190 ed il 1220 (SAVIGNY, V, p. 1) questo Marchese d'Asti analfabeta, probabilmente, è Bonifazio II (1192-1207) in guerra contro gli Astigiani, ormai indipendenti dal Monferrato. Cfr. *Art der vérifier les dates,* Paris, 1819, T. XVII, p. 219. Se si tratta di Bonifafazio II, magnificato da Rambaut de Vacqueiras, la cosa è strana molto.

Parlando dell' aruspex, C. IX, 18, 3, p. 198B, Odofredo lo identifica con l' astrologo che *portat instrumentum suum et intuetur horas, quando esset hora congrua equitandi* etc. *et barones et magni comites incidunt in istum laqueum.* Astrologhi e indovini erano alla corte di Federigo II e di Ezzelino, VERCI, *Storia cit.*, II, p. 121-2. *Salionus* era l' astrologo di Ezzelino. G. BONATI, *De Astronomia Tractatus*, Basil. 1550, p. 144. Per Federigo II vedi M. PARIS, *Hist. cit.*, a, 1235, p. 285. Riteneva però il nostro dabbene Odofredo che la negromanzia fosse permessa, se diretta a scopo buono *si quis scientia sua sciat procurare quod grandines non caderent:* C. VIII, 18, 4, p. 198 B.

[2] L' ignoranza de' podestà e de' giudici nobili è un luogo comune della letteratura medievale. Cfr. BONIZ. SUTRINI EPISCOPI, *Notitia de diversis iudicum generibus.* M. G. H. *Leg.* IV, p. 664, prima del 1059. *Comes enim inliteratus ac barbarus nescit vera a falsis discernere, et ideo fallitur.* Az., *Lect.* C. III, 1, 18, p. 263. *Hic loquitur de illis qui habent peritiam legum, tales enim oportet esse iudices — tamen in consuetudine aliter est hodie, vel si dentur a principe, quamvis illiterati sint, possunt esse iudices* etc. E il Nostro C. I, 46 *de off. iud.* p. 52A. *Domini mei, vos debetis scire quod quidam erant viri literati et quidem non erant literati, sed erant viri militares, ut videtis bene in Italia. Quia isti qui eliguntur in potestates civitatum et terrarum sunt viri illiterati, tamen secum ducunt iudices literatos, quia multum indigent eis.* È vero però che Odofredo soggiungeva che, a Bologna, i giudici curavansi solo di mangiare: D. XLIII, 4, 3, p. 97B. *Principium huius legis male servant iudices huius civitatis, quia non curant nisi comedere* etc. Accusava pure di essere perfidi e venali i donzelli del Comune: C. IX. 47, 21, p. 213B, che dicevansi *castaldiones*, C. X, 77 un. p, 50B.

[3] MURATORI, *Antiquitates*, II, diss. 29, p. 310 (Ricobaldo da Ferrara ad a. 1234). *Nobilium locupletum erat gloria turres habere.*

tratti per la costruzione e l' uso di torri comuni son rimaste tracce nella giurisprudenza da Pillio in poi [1], Correvano i nobili ed i borghesi insieme anche in cerca di onori, e avverte il Nostro che quando l' imperatore entrava in Italia, molti gli si facevano incontro per avere la nomina di *giudice ordinario*; l' imperatore metteva a contribuzione la loro vanità, concedendo la dignità più onorifica che reale, a suon di denari; e il popolo chiamava cotali dignitari *iudices cartularii*, dalla carta bollata [2].

I ricchi borghesi poi, per accostarsi e partecipare in qualche modo allo splendore della classe de' nobili, volevano *ingentilire per moglie*, sposando cioè una donna nobile ma povera [3].

[1] D. IV, 5. 17 (18), p. 137B. *Dabo tibi M. pro turri facienda;* D. IV, 7. 1, p. 191A ecc. Cfr. C. VIII, 10, 1, p. 148B. *ex lege ista colligitur si statutum est in civitate ista (Florentiis et in civitate Perusii in turribus) quod nulla domus possit ultra talem formam elevare, quod standum est illi forme.* C. VIII, 52 (53), I. p. 177A. *Ita est Bononie (consuetudo) quod aliquis non possit turrim vel domum altius elevare, quam sit turris vel domus vicini. Et hoc sepe et frequenter servatum est in turribus et palaciis.* Cfr. Savioli, II, 2. N. 224. a. 1177. Costruzione di torre a difesa comune de' comproprietari. D. XXXI, 67, p. 30A. *Tota die homines instituunt heredem et rogant ut turrim restituat uni ex familia sua* etc. (*Ques. Io. Az. et Hu.*)

[2] C. II, 46 (37), 3, § 1, p. 115A e D. V, 1, 1, p. 200B. (*Iudices cartularii) sunt tales, quando imperatores intrant Italiam primo, omnes currunt, sicut quando dominus papa constituitur, omnes volunt esse capellani, quando venit imperator in Italiam currunt infiniti et vadunt ad imperatorem et procurant ita quod faciunt (l. faciat) eos iudices ordinarios. Quid habent isti? Ut possit mancipari et manumitti coram eis et dicuntur cartularii, quia eorum iurisdictio pendet ex carta bullata.* Vedi Ficker, III, § 442-444, p. 26 e segg. Forse originariamente ne era esclusa la borghesia, ma Federico II ammise anche questo ceto alla dignità, purchè pagasse tre lire di Lucca pel titolo di giudice ordinario e una per quella di notaro. *Hist. Diplom.* VI, 1, p. 431-2, a. 1246; e IV, p. 164. Ficker, p. 28.

[3] C. V, 11, 4, p. 273A *Tota die contingit illud: est homo ignobilis et dives multum, vult ducere uxorem aliquam nobilem et pauperem.* Cfr. *Decamerone.* Giornata VII, Nov. 7. *Il quale scioccamente sì come ancora oggi fanno tutto 'l dì i mercanti, pensò di volere ingentilire per moglie.* I dissoluti (*lecatores*, vedi Ducange, *h. v.* e J. de Vitry, *ed. cit.* p. 84) come i *papallardi*, ipocriti, a qualunque ceto appartenessero, sono flagellati dal

In quanto alle condizioni economiche in generale, gioverà ricordare che Odofredo, in un esempio di contratto, assegna ad una *corba* di grano il valore massimo di 12 soldi e minimo di 8, e a quella di vino 5 soldi [1]; per quanto egli non riferisca i prezzi correnti, è evidente che il suo esempio non doveva essere molto discosto dalla realtà, giacchè verso il 1257 e 1284 l' abbondanza del raccolto aveva fatto scendere il grano a 5 soldi la corba, e il vino a 6 [2], prezzi non molto remoti da quelli accennati dal Nostro. Non osiamo fermarci troppo su questo punto, memori del '*sutor ne ultra crepidam*', nè sull' altro delle monete, oggetto di ricerche recentissime [3]. Ci si permetta però di accennare ad alcuni luoghi odofrediani che meritano qualche attenzione. Premettiamo che in Roffredo v' ha un ragguaglio interessante delle monete per rispetto all' intrinseco del metallo prezioso [4]. A base del ragguaglio roffrediano sta la lira pisana; infatti anche il Nostro avverte che la moneta cittadina risale a sessant' anni circa: prima correva quella pisana', che 'con la ravennate divideva il vanto di essere la più vetusta moneta d' Italia [5]. In un altor

Nostro C.. I, 24. *De stat. et imag.* p. 50B. *Notate quod nati ante nativitatem Xsti credebant quod credunt hodie lecatores* etc., cfr. D. II, 1, 15, p. 41A. Il passo odofrediano si collega ad AZZONE, *Summa Cod. tit. cit.* p. 40. Degli altri ODOFREDO dice: *Ut nituntur facere papallardi, ut sunt ypocrite, qui fingunt se orare in conspectu hominum, et non in conspectu Dei, imo faciunt plura mala quam alia.* C. IX, 26, 1, p. 204B.

[1] D XXVI, 8, 25, p. 41B.

[2] Cfr. SALVIONI, *Popolazione di Bologna*, p. 37. Una corba bolognese corrispondeva circa a 79 litri, *ib.* p. 45.

[3] SALVIONI, *op. c.*, p. 35 e segg. Cfr. SAVIGNY, III, *Anh.* I, p. 611 e segg.

[4] *Libell. iud.* R. *Si quis iud. non obtemp.* p. 42B.

VI *unciae auri* = XXXVI *aurei*
XXXVI *aurei* = XXXIV *lib. pis.*
Libra auri = XII *unciae*
I *uncia* = IV *lib. et dimid.* VEL C. *sol. ad plus.*

[5] D. XII, 1, 3, p. 5A. *Olim in civitate bononie currebant pysani — et non sunt adhuc LX anni quod currebat illa moneta in civitate bon. postea quum cepit moneta nostra currere.* Bologna ebbe il privilegio di battere moneta dall' imperatore Arrigo VI nel 1191, quindi il calcolo del Nostro è abbastanza esatto: vedi SAVIOLI, II, 1, p. 169, 173 e segg.

C. IX, 24, 2, p. 204A. *Pisane et ravennates monete sunt antiquiores monete quam alique.*

passo, Odofredo ragguaglia la lira bolognese all' *aureus* [1], e questo al bizante e al fiorino [2]. Egli ricorda pure monete venete e tornesi [3].

Dalla moneta all' usura è breve il passo. Il Nostro, già l' abbiamo notato, descrive con un certo brio sarcastico l' usuraio arricchito, col falcone in mano, di cui non sa servirsi perchè solo i nobili sanno cacciare con esso, regalmente vestito e tanto impudente da presentarsi all' imperatore [4]. Ora, di questi arnesacci pare vi fosse abbondanza a Bologna e pur troppo dovunque. Lo Statuto della città limitava l' usura al 20 $^0/_0$ [5], ma gli usurai locali trovavano il modo di frodare la legge [6] e, a buon conto, non prestavano che a sei mesi [7]: frequentemente le loro vittime dovevano essere gli scolari; ma talora le grandi ricchezze ammassate esponevano gli usurai al pericolo de' ricatti, e qualche usuraio dovette riscattare il proprio figlio a caro prezzo [8]. Alcune

[1] D. XLV, 1, 65, p. 125B. *Ego ita dixi: Promittis dare decem libras bononienses ex causa donationis? Tu dixisti: Promitto dare decem aureos Hic mutas rem, tamen quia eadem est estimatio, valet stipulatio.*

[2] *Ms. Parig.* 4545. C. I, 3, 32 (33) §, 5 p. 12B, col. II, *Aureum* VEL *bisantium.* D. XLV, 1, 126, § 2, p. 135A. *Denaria vel damnaria vocamus byzantinos — quia fiscus quando condemnabat, condemnabat in mille aureos* ID EST *in mille florenos.* Az., *Lect.*, III, 2, 3, p. 264. *Solidus-sumitur pro aureo; non intellige ergo de VI sol. Bononinorum sed de VI aureis.*

[3] D. L, 17, 35, p. 190A. *Aliqui in hac civitate utuntur Bononinis et aliqui Veronensibus;* parlasi anche delle *libre Venetorum parvulorum;* cfr. D. L, 17, 144, p. 197A.

D. XII, 1, 17, p. 12A. *Volo singulis diebus XII Turonenses* etc. etc.

[4] C. I, 16, un. p. 39B.

[5] D. XXII, 2, 4, § 1, p. 159A. *Statutum est in civitate ista quod non possunt accipere ultra IIII denar. de libra:* D. XXII, 1, 1, p. 149A a Modena 5, a Reggio 6 ecc. Cfr. *Statuti,* II, p. 202. A Padova il Toscano poteva prendere il 30 $^0/_0$ con chirografo, il 20 su pegno, GLORIA, *Statuti repubblicani,* a. 1263, p. 292, p. 864.

[6] D. XXII, 2, 4, § 1 *cit. Dicunt ipsi: nolo quod des mihi ultra IIII denarios, sed volo quod des XX sol. pro una tunica. (!!)*

[7] D. XII, 1, 30, p. 15B. *Feneratores huius civitatis non dant nisi ad VI menses.*

[8] D. IX, 12, 3, p. 196A. *Non est diu quod accidit in civitate ista, nam inclusus fuit filius cuiusdam usurarii, et factum fuit quod ipse redemit m C libris bon.*

parole di Azzone dimostrano che i Lombardi, che non isprecavano denaro, dovevano godere della fama d' usurai, come appare da altre fonti [1]: Odofredo però li dice spesso *fatui* e aringatori per eccellenza e non va più in là [2]. Corsari o ladroni chiama invece i Genovesi [3], e come i Veneti, commercianti di reliquie di santi, che da Costantinopoli portavano in Occidente per venderli a' creduli principi [4]. Questi ed i Pisani, non curanti dell' antico divieto di commerciare con barbari, comperavano sete da essi [5]; e per barbari il Nostro intende i Saraceni, a' quali la Cristianità indisse guerra perpetua per l' occupazione del s. Sepolcro [6]. A Venezia pure fioriva il tri-

[1] *Lect.* C. III, 35, 22, p. 496. *Non est enim praesumendum de aliquo Lombardo — quod pecuniam effundat.* Cfr. *Diritto nell' epica francese*, p. 15 nota 67. Cfr. *Carmen historicum occulti auctoris saec. XI.* (Höfler, *Sitzungsberichte der k. Akad. der Wiss. Phil. Hist. Classe,* 37, 1, 1865, p. 207). *Tum expers decoris lombardica gens etc.* e Novati, *op. c.*, p. 336-7. Cfr. Salimbene, *op. c.*, p. 163. *Obliqui enim sunt valde et lubrici, dum aliud locuntur et aliud agunt.*

[2] D. XXX, 92, p. 17B. *Arg. — contra fatuos Lombardos;* e così spesso. C. VI, 23, 26, p. 41B. *Olim ita erat, sicunt servant hodie Lombardi, qui nesciunt lavare sibi manus, etc.* Concedeva però il Nostro che i Lombardi, come i Francesi, erano *curiales* con le donne, mentre gelosi erano i Toscani e specialmente i Pisani. C. IV, 42, 2, p. 245A.

[3] D. IV, 3, 1, § 1, p. 158B. *Captus a latronibus civitatis Ianuensis — aufugit ac si esset capriolus.* La tradizione appare anche nel *Novellino* (ed. Biagi *cit.*, n. 122, p. 120). *In Genova — si trovava sempre più rubaldi che 'nulla terra.*

[4] C. I, 2, 3, p. 8A. *Nonne tota die videmus contra fieri? Quia — mercatores veneti et Ianue — vadunt per mare, et in urbe Costantinop. emunt reliquias apostolorum et martirum et aliorum sanctorum et portant et vendunt regibus — ut ponant in ecclesiis eorum.*

[5] C. IV, 40, 2, p. 245A. *Ista lex non valet unam festucam, quia non servatur in marinis partibus, et maxime domini Veneti, domini Ianuenses, domini Pisani non servant legem istam; ipsi bene emunt sericum a Barbaris.* Lo stesso dice Az., *Lect.* C. IX, 24, 2. p. 1042.

[6] D. XLI, 1, 7, § 8, p. 41B. *Proprie dicuntur hostes Pagani, Saraceni, quia ipsi retinent sepulcrum domini I. Christi et ideo perpetuo eis indiximus bellum.* C. VI, 1, 3, p. 4B. *Barbari = Saraceni.* Ancora Azzone spiega (*Lect.* C. IV, 33, 3 (2), p. 486) *in sacra urbe: Ierusalem vel Roma.* Il Nostro pone un esempio che ricorda il pellegrinaggio a Gerusalemme. C.

sto traffico degli schiavi [1], e i Francesi emigravano numerosi nella Morea [2].

Non ostante quella maledizione delle guerre cittadine, per dirla col Salimbene, ne' radi momenti di pace, pubblici giochi rallegravano i cittadini e di questi parla volontieri (e di che cosa non parla Odofredo?) il Nostro. Egli descrive benissimo la festa del Maggio in Bologna, con esattissimi particolari [3], e il gioco de' *balastelli* [4]; rammenta quello del Ponte

II, 53 (54), 5, p. 122A. *Pater meus et mater mea, assumpto signo venerabilis crucis, iverunt trans mare et me filium duxerunt, dum essemus in pugna* etc. Ricordi pure delle crociate ha il D. II, 4, 2, p. 45B. *Domini Theutonici, quando moriuntur trans mare faciunt portare reliquias in partibus suis, et ita faciunt magni domini Gallici portare cor suum, quando moriuntur in alienis partibus, ad suas partes.* Per quest'uso vedi JEAN SIRE DE JOINVILLE, *Hist. de s. Louys*, Paris, 1668, p. 118, *ibid.* GUIART, *Hist. de s. Louys* p. 118; e DANTE, *Inf.*, XII, 120.

[1] C. IV, 55, 4, p. 254A. Fa quest' esempio: *Portaverunt me Venetias et ibi vendiderunt me tanquam servus.* Notiamo, di passaggio, che la chiesa di. S. Marco attirava già molti ammiratori, che si recavano a Venezia per vederla: D. L, 17, 72, p. 194A. *Deposuit apud socium suum libros suos, dum visitaret limina s. Marci de Venetiis.*

[2] C. VIII, 4, 7, p. 141B. *(Galli) possunt etiam ire in la Morea* (sic) — *stant ibi longo tempore* etc.

[3] C. XI, 46 (45), *un.* p. 56B. *Scias quod consuetum erat fieri Rome quidam ludus et Bononie, in mense maii, hoc modo: ponitur quedam puella compta et ornata et bene parata in curru, qui intus plenus est frondibus et floribus, et inferius habet cum ea illa puellas alias, que stant in platea, et accipiunt homines transeuntes et petunt denarios regine, quia regina que est hic precipit. Et quocunque vadunt dilectores earum et dant magna premia et gaudent de ludo isto, tum quia habent colloquium cum eis, tum quia tangunt eas. Iste ludus olim fiebat Rome, et postea stetit quod non fiebat.* — Gli Statuti di Bologna l'avevano vietato (II, p. 283-4) ma il popolo continuava a celebrare il Maggio, come più gli piaceva. Su questo gioco, vedi l'opera magistrale di A. D'ANCONA, *Origine del Teatro italiano*, Torino, 1891, I, p. 241 e segg. e le nostre note sulla *Contessa di Maggio*, Revere, 1893.

[4] D. III, 2, 2, § 5, p. 100B. *Exemplificamus — in ludis di (l. dei) balastelli qui fiunt, quando fit aliqua curia. Nam veniunt ioculatores et ponunt cortinas in aliquo loco et habent equos ligneos et stant intus — cortinas et faciunt ire caballos ligneos per chordam.*

di Pisa e della graticola in Lombardia [1], e non si dimentica di accennare alle corse ippiche di Costantinopoli, ancora in uso a' suoi tempi [2]. *In curia communis* i ciechi cantavano le gesta di Rolando e di Olivieri [3], diffuse nel popolo per le *cantilene* importate dalla Provenza [4]. E l'epopea romanzesca penetrava perfino nelle severe aule dello Studio bolognese, giacchè il Nostro ricorda la liberalità di Alessandro Magno, divenuto nella tradizione un eroe cavalleresco [5].

§ 3. Accanto a' giochi pubblici poniamo il gioco privato, di cui abbiamo avuto occasione di parlare nel capitolo degli studenti. Non v'ha dubbio che anche nel secolo XIII il gioco era sempre una gran passione de' tempi: statuti e giureconsulti, storici, teologi e poeti fanno ad esso numerosissimi ac-

[1] C. III, 12, 6 (7), p. 146B. *Homines in festivitate apostolorum non debent ire ad spectacula, quod est contra homines Lombardie, qui faciunt ludum de gradicolis in predictis diebus (29 Giugno) et maximus ludus fit in civitate pisana.* Il *ludus graticulorum* era vietato a Bologna (*Statuti*, II, p. 271) nè si sa in che cosa consistesse. Azzone lo ricorda in italiano *Lect.* I, 3, 17, p. 30. *Publicum spectaculum alagradicola* (sic). Pel gioco pisano, vedi F. Tribolati, *Il gioco del Ponte*, 1877.

Il Nostro mette spesso insieme i giocolieri co' ribaldi. C. I, 2, 1, p. 6B. *Ioculatores et ribaldi — utuntur hyperbolica locutione.* — Vestivano stoffe argentee e bizzarramente tagliate. D. L, 16, 13, § 1, p. 173A; cfr. Ruffini *Summa*, p. 85 *fractae vestes sicut ioculatores* etc. Ma i giocolieri erano tenuti in qualche conto, e intervenivano a feste pubbliche e private, Buoncompagni, *Cedrus (Quellen zur bay. Gesch.*, IX, 1, p. 164).

[2] C. III, 2, 2, § 5 *cit.*

[3] C. III, 2, 2, § 5 *cit. Unde domini ioculatores qui ludunt in publico causa mercedis, et domini orbi qui vadunt in curia communis bon. et cantant de domino Rolando et Oliverio, si pro precio faciunt sunt infames.* Cfr. Buoncompagni, *Cedrus (Quellen zur bay. Gesch.*, IX, 1, p. 163). *De inventore cancionum.*

[4] D. XXVI, 5, 19 *cit.* I cantastorie si vollero sfrattare nel 1288, cfr. Muratori, *Antiquitates*, II, diss. 29, p. 844, (dal Ghirardacci): *Ut cantatores Francigenorum in plateis Communis ad cantandum omnino morari non possint.*

[5] C. I, 57. *De off. iurid. Alex.* p. 53B. *Ab illo puero Alexandro Magno, qui fuit largior homo qui esset sub sole:* D. I, 20, *Rubr.* p. 34B. D. L, 17, 34, p. 190A. *Tu es largior Alexandro.* Alessandro Magno ne' Romanzi è

cenni [1]. Forse l'azione dell'elemento germanico ha avuto la sua parte in queste abitudini del nuovo popolo italiano [2].

La teoria del gioco è svolta dal Nostro in relazione con le note leggi del *Corpus iuris* [3]. Molte novità Odofredo non dice qui pure, e fa capo, come sempre, ad Azzone e a Placentino in opposizione fra loro circa l'ammissibilità della *repetitio soluti*, per vincita fatta in gioco illecito [4].

A proposito dell'antico divieto fatto al clero di giocare [5], il Nostro fa la solita questione, se gli ecclesiastici potevano giocare a scacchi [6]. Distingue anch'egli il gioco di pura sorte e quello d'ingegno, e trova che la bestemmia, compagna indivisibile del gioco, tenta specialmente il giocatore deluso nel primo caso, giacchè esso non potendo prendersela con se stesso, si sfoga imprecando contro Dio [7]. Il *ribaldo*, che è il gioca-

magnificato appunto per la sua liberalità inesauribile e diventa il tipo del sovrano feudale: vedi P. MEYER, *Alexandre le Grand dans la littérature française du moyen age, Paris, 1866.* II, p. 372-3. Cfr. II, p. 375

Et menbre vos d'Alexandre le roi
Celi d'Ailier, qui tant fu prous et lairges.

La stessa tradizione c'è nel *Novellino,* Nov. 3, e nel BOCCACCIO, *Ameto.* ed Sonzogno. p. 143.

[1] Vedi ZDEKAUER, *Del gioco in Italia nei sec. XIII e XIV e specialmente in Firenze (Archivio storico italiano,* t. XVIII, disp. 4, 1886, p. 20 e segg.)

[2] TAC., *Germania.* c. 24. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschickte,* I, 2.ª ediz. p. 38-9.

[3] C. I, 3, *Auth. Interdicimus;* p. 24A. C. III, 43 e 44; p. 186A-B. D, XI, 5, p. 292B.

[4] Az., *Summa,* C. *tit. cit.* p. 267-8; e *Glossa* Acc. D. *cit. Si autem paterfam. in ludo amiserit ait Plac. non dari repetitionem eius quod in ludo est amissum — quia turpitudo videtur obstare agenti,* ragione che Odofredo, pure combattendola, collega a D. XII, 5, 4, § 1 *(versatur turpitudo utriusque),* ma forse in Placentino era un cavillo per legalizzare ciò che avveniva sempre.

[5] *Decret. Gratiani* D. XXXV, 1, *(Canon. Apost.* 43, 42). Innocenzo III in X. III, 1, 15 ecc. Cfr. DRESDNER, *op. c.*, p. 368.

[6] *Auth. Interdicimus cit.*

[7] *Ibid. Ludus scachorum consistit in virtute animi et non pendet ex insidiis fortunae — qui perdit non adscribit divino numini, sed sibiipsi, quia se ipsum blasphemat, sed qui ad tabulas ludit, adscribit divino numini.* ZDEKAUER, *op. c.*, p. 38.

tore di professione, per avere questo sfogo brutale, disegnava in terra una croce, per calpestarla poi rabbiosamente [1].

Si giocava nelle taverne o in luoghi peggiori [2]; ed i giocatori erano spinti al rischio più sfrenato con gli eccitamenti dell' ebbrezza [3], e ingannati dai soliti truffatori che fornivano dadi e denari falsi in cambio di buoni, pronti allo spergiuro e a testimoniare il falso [4]. Frequentemente il tristo dramma finiva in tragedia, poichè le risse non mancavano e con le risse gli omicidii [5]. Il Nostro dottore timorato e dabbene chiamò senz' altro l' *aleator* « *hostis publicus* », espressione che ebbe un certo successo e che si trova citata ne' trattatisti del gioco [6]. Il circolo de' soliti spettatori del gioco, poi, gli suggerì un esempio, che ha qualche punto di rassomiglianza coi famosi versi danteschi sulla zara [7].

[1] Sul *ribaldo* cfr. ZDEKAUER, *op. c.*, p. 74. È parola tedesca (rad. hrô?) C. I, 8, p. 32A. *Nemini lic. Dominus ribaldus, quando amiserat pecuniam suam ad azardo, cum cultello facit crucem in terra et percutit eam cum calce.* Cfr. SALIMBENE, *op. c.*, p. 112. *Ribaldi iverunt et luserunt ad taxillos et* — BLASFEMAVERUNT DEUM VIVENTEM. Paride del Pozzo († 1493) condannò alla forca un giocatore che, disperato d' aver perduto tutto al gioco, aveva cavato gli occhi al Crocifisso! *Tractatus univers. iuris,* Ven., 1584, t. VII, p. 155A. (P. DE PUTEO, *De Ludo*).

[2] D. XXIV. 3, 22, § 1, p. 9A. *Qui tota die vel tota nocte vult esse in caupona vel lupanari — Qui mutuat sedenti in ludo perditionis* etc. etc

[3] D. XI, 5 *cit.*

[4] *Ibid.* Cfr. BUONCOMPAGNI, *Cedrus, l. c.*, p. 153. *De Statuto contra zaratores et fautores eorum.*

[5] D. XXIX, 2, 20, § 4, p. 81A. *Faciunt sicut illi qui ludunt ad azardum, unde pauper occisus est, eo mortuo veniunt filii eius, accepta magna quantitate pecunie, componunt cum occisore* etc.

[6] D. XI, 5 *cit.* l. 1. *Iste aleator est hostis reipublicae, vult quod homines ludant suum et efficiantur pauperes, per consequens fures et falsarii.* Si vede che il considerare la povertà come causa di criminalità è dottrina un po' più antica della odierna sociologia criminale. Le parole d' Odofredo sono ripetute dal DEL POZZO, dal CACCIALUPI, dal COSTA, *De ludo. Tractatus univ. iur.*, VII, p. 151A, 156B, 167A.

[7] C. X, 12. *De pet. bon. subl.* p. 31A. *Item sicut videmus in lusoribus ad taxillos vel similem ludum, nam multi stare solent ad videndum ludum, et quando unus lusorum obtinet in ludo, illi instantes solent petere aliquid*

Avvertimmo già che i titoli 43 e 44 del libro quinto del Codice, negli antichi manoscritti, erano fusi insieme, cosicchè l'unico titolo riguardava il gioco *(de aleae lusu)* e l'altro lugubre argomento *de religiosis et sumptibus funerum* [1]. Rogerio, nella sua Summa, spiega la connessione: *quia sepe post tristitiam sequitur ludus* [2], ma il Nostro, la spiega con parole che ci rammentano un luogo dell'Aquinate [3].

In quanto alla terminologia, distingue Odofredo il gioco *ad tabulas* da quello *ad azardum* [4], e fa corrispondere il *ludus ad magidem* a quello *biscazerie* [5]. Ma veniamo a più sereno argomento.

sibi dari de lucro illo in ludo habito, et illi lusores dare solent, et si de suo patrimonio aliquis ab eis peteret alias si in ludo, reputarent eum fatuum. Cfr. *Purgatorio,* VI, 1-6 e la nostra *Nota Dantesca,* nel *Giornale storico della letter. italiana,* vol XXII.

[1] E così nelle vecchie edizioni del Codice.

[2] *Biblioth. Iurid. cit.*, I, p. 53.

[3] C. *l. c.* p. 186A-B. *Verum quia ut dicit Salomon: extrema gaudii luctus occupat* (Prov. 14, 13) *et e contra extremitas luctus eius consuevit esse gaudii, iuxta id « grata superveniet quod non sperabitur aura », unde de his videamus i. de lucto qui est gaudii extremitas. — Luctus accidit duobus modis: per mortem; item qui ludit totum suum finis illius ludi est, quod decapilat se et ideo dicit Rub. de rel. et sumpt. fun.* etc.

Cfr. S. Thomae Aquin., *Summa Theol. Sec. sec. Quaest. 168, art. III. Sed contra est, quod super illud. Prov.* (14, 13) — *in superfluitate ludi est inordinatus risus, ergo est ibi peccatum mortale, cui soli debetur luctus perpetuus.* La seconda parte della *Summa* di Tommaso si crede pubblicata dopo il 1267, quindi Odofredo non avrebbe potuto conoscerla. Ma poichè la data non è certissima, abbiamo accostato i due passi, senza per questo ritenere *certo* che il Nostro conoscesse le opere del grande teologo. Già nel primo capitolo abbiamo detto « forse ».

[4] *Auth. Interdicimus cit. Clerici non debent ludere ad tabulas, multo forcius nec ad azardum.*

[5] D. IV, 4, 24, § 4, p. 178A. *Debetis scire quod in nostro vulgari, baraterii dicunt ludum biscazerie; sed antiquo tempore dicebatur ludus mayne, unde isto vulgari usus est dominus Plac. (lud. ad magidem).* Vedi Du Cange, *h. v, magides = vasorum genus, franc. pétrin, it. madia. Mayna* dicono gli *Statuti di Padova,* n. 393, 784-5, per gioco d'azzardo. Cfr. *Stat. Bolognesi,* I, p. 300-1, divieto di giocare *absconse* e pena per chi bestemmia *ad ludum biscaçarie;* p. 302, *ludum taxillorum seu besscaçarie, seu murbiole ad açardum* etc. Vedi Diez, *Etym. Wörterbuch der rom. Spr.* V. *Azzardo.* E per le diverse maniere di giochi, Zdekauer, p. 23-8.

Parlando dell' indole del nostro dottore, abbiamo già avuto occasione di osservare che, in fatto d' arte, egli non era barbaro del tutto, e solo almeno per la sua lingua maccheronica. Egli ricordava d' aver veduto, a pagamento, un certo quadro a Spoleto [1] ove molti erano i pittori: si trattava forse di qualche mosaico del famoso Solsterno? [2]. Però, in due passi già citati, parlando dell' accessione, Odofredo mostra di tenere in pochissimo conto i pittori dell' età sua. *Ita sciebant* (egli sentenzia) *antiqui pingere, vix moderni attingerent pedem eorum; hodie — vilissimi sunt pictores* [3]. Bene o male eseguiti, i soggetti de' pittori erano, Cristo, Maria e gli Apostoli, ed i colori predominanti, azzurro ed oro: non dubbi contrassegni della vecchia scuola bizantina, cui doveva succedere la virginale freschezza dell' arte di Giotto [4].

[1] D. VII, 1, 41, p. 251. *Quod consuevit esse Verone, quia habebat unum leonem, et quicumque volebat videre leonem dabat unum denarium. Ita posuerunt quidam exemplum in vulto lucano, quia multi vadunt et offerunt ibi. Et vidi apud Spoteum (Spoletum), ubi mult sunt pictores, qui unam tabulam pictam tenebant in loco secreto, et non permittebant videri nisi daretur unus denarius.* — Secondo il Salimbene (p. 17) le *bestiae ultramarinae*, esposte a Pisa nel 1229 erano ammirate *quia libenter inusitata et pulcra videntur;* vuol dire che leoni o leopardi e altre fiere, nel XIII, non si vedevano con gran frequenza. In quanto al Volto Santo di Lucca, il culto suo risale all' XI secolo; certo nei doc. del XII v' ha di esso ricordo: cfr. Barsocchini, *Del culto prestato al Volto Santo,* in *Mem. e doc. per la storia di Lucca*, t. V, p. I, p.11-19.

[2] Cfr. Lafenestre. *La peinture italienne*, p. 52. I mosaici della cattedrale sono del Solsterno (1207) e l'iscrizione dice: *Haec est pictura quam fecit sat placitura | Doctor Solsternus hac sumus* (sic) *in arte modernus* etc. Il Nostro dice *tabula picta*, e *pictura* è pur detto il mosaico dall' iscrizione: si trattava di qualche altra cosa del Solsterno che naturalmente non era esposta nella facciata della cattedrale? Resta però sempre degna di menzione la notizia odofrediana che a Spoleto il Solsterno avesse lasciata una scuola.

[3] D. VI, 1, 23, § 3, p. 238B. *Sed optimi fuerunt pictores, ut in regiis urbibus potest videri.* D. XLI, 1, 9, § 1. p. 43A. *Olim summi erant pictores, quod potestis videre in statuis* (!!) *antiquis positis Rome et Costantinopoli, quia hodie non invenirentur tales pictores.*

[4] D. XLI, 1, 9, § 1 cit. *Unde si pinxit figuram domini nostro I. Xsti, vel figuram s. Marie, vel Apostolorum, et facit optimus coloribus;* Cfr. D. VI, 1, 23, § 3 cit. *Si in tabula pingitur homo, vel imago b. Marie virginis et de bono colore de auro vel azurio...*

Odofredo spiegava la decadenza della pittura dell' età sua con l' alternarsi delle inclinazioni artistiche: una volta, egli osserva, si scriveva male e si dipingeva bene; ora avviene l' opposto. I nostri scrittori sono pittori, e se un tempo la membrana valeva più della scrittura ch' essa conteneva, oggi la scrittura è un lavoro artistico e la materia non costa nulla; quindi si invertono i criteri romani dell' accessione [1].

Il Nostro è dunque un ammiratore dell' arte « che *alluminare* è chiamata in Parisi » [2], e il grande favore e il lusso delle miniature apparisce da altre sue parole: molti studenti, infatti, si rovinavano per avere i libri *babuinati* in oro [3].

[1] La nuova dottrina è di Azzone, contro Placentino: D. XLI etc. cit. *Sed dd. Io. et Az. inviti sequebantur opinionem Ploc. nec poterant ab eo deviare, unde invidens dominus Azo domino Plac. scripsit talem doctrinam: duo sunt tempora — Antiquum et.... novum. Secundum antiquum tempus hoc est verum, quod litera cedit chartis — sed tabula cedit picture. Et est ratio, quia antiquo tempore homines non scripserunt vel male seu pessime scripserunt — sed tempore presenti inspecto, in quo sumus nunc, dicimus oppositum, scilicet, quod charte cedant scripture. Et quod istud sit verum potestis videre in his libris pandectarum —. In pictura e contra; quia olim summi erant pictores etc.* D. VI cit. etc. *Olim tempore harum legum, homines nesciebant scribere, unde scriptura cedebat cartis, sive essent s. scripture de incausto vel de auro. Unde si videatis pandectam, que est pisis, que pandecta quando constitutiones nostre fuerunt facte fuit deportata de Constantinopoli pisis* (sic) *est de mala litera. Si videatis literas aureas, que olim fiebant quasi vilissime sunt etc. Scriptores temporis effecti sunt pictores, pictores — facti sunt scriptores, propter alternatum ingenium hominum etc.*

[2] *Purgatorio* XI, 81. Cfr. SALIMBENE, p. 64. *Sciebat scribere, miniare, quod aliqui illuminare dicunt.*

[3] C. IV, 28, 5, p. 226A. *Ivit Parisios et fecit libros suos babuinare de literis aureis etc.* I Francesi adoperavano ancora le tavolette cerate C. I, 2, 1, p. 6B *Gallici omnia sua negocia familiaria faciunt scribi stylo . i . in tabulis cereis.* Cfr. Romanzo di *Floire et Banceflor*, ed. DU MÉRIL, *Paris 1886*, p. 12, versi 251 e segg. *Et quant a l' escole venoient | lor tables d' yvoir prenoient | Adont lor véissiez escrire | letres et vers d' amors en cire | Lor graffes sont d' or et d argent | Dont il escrivent soutiument.*

CAPITOLO VI.

Personaggi e fatti storici.

§ 1. Di non pochi personaggi e fatti storici ci ha dato occasione di parlare Odofredo; in quest' ultimo capitolo però non ci occuperemo che di quelli de' quali non si è precedentemente discorso, o che meritano più diligente menzione. Premettiamo, in ordine cronologico, quelli che riguardano la storia generale, e facciamo seguire poi alcune note intorno a personaggi di maggiore importanza per la storia bolognese.

I. Frequentissimamente, e per disteso, Odofredo narra la fine miseranda di Seneca [1]: talvolta le sue parole coincidono con quelle del Novellino [2]: e questo prova ancora una volta la diffusione del racconto, così caro a' novellatori del medio evo.

II. Odofredo raccolse pure una vetustissima glossa della costituz. 16 C. I. 2 di Zenone, nella quale si parla di Odoacre, e che trascriviamo in parte.

Lex ista est imp. Leonis (invece di *Zenonis*) *et non valet aliquid —. Imperator Leo — volebat esse leo corpore et operibus; dum esset in parte Constantinop. dixit militibus suis: quid facimus hic? Certe nihil; eamus versus partes orientales, contra Tartaros et devincamus eos —. Dominus imp. Odeacer quid fecit? Venit et usurpavit urbem Constantinop.; facta usurpatione dixit: volo facere legem de manu mea et omnia privilegia que habeat civitas Constantinop. abstulit* etc. etc. [3].

[1] C. I, 1, p. 5A. C. V, 4, 23, p. 266B. C. VI, 49. *Ad S. C. Trebell.* p. 77A. etc.

[2] ODOFR. *l. c. Faciam tibi talem gratiam, quod eligas qua morte velis pati; et ipse elegit mori in aqua calida — sed de tali gratia liberet nos Deus!* Cfr. BIAGI, *Novelle antiche* etc. p. 79 *Novellino,* n. 59. *Cotanto li fece di grazia, che li disse che eleggesse di qual morte elli volesse morire. Il* BELLOVACENSE, *Spec. historiale,* VIII, 8, p. 102A rammenta pure la crudeltà di Nerone.

[3] p. 18A.

Accursio chiama pure *Odocus* (*Odoacer*) il tiranno, che *multas leges et statuta contra ecclesias et earum privilegia statuerat, quae omnia cassat Leo* [1], ed un' altra vecchia glossa attribuita ad Irnerio spiega la parola *tyrannidis* della costituzione così: *.i. est Odoacri qui italiam ceperat, cum iste profectus esset in expeditionem qui et leges scribere cepit contrarias et privilegia mutare* [2].

Questa glossa ci sembra un indizio d'un commento bene antico del Codice. V' ha certo una serie di errori, cioè si scambia Leone con Zenone, e invece dell' usurpatore a cui la legge allude, cioè Basilisco, si menziona Odoacre [3]. Ma è questo proprio il punto importante, giacchè Odoacre, che le vecchie fonti chiamano tiranno [4], assunse il regno ed il dominio d'Italia imperante Zenone, ed è altresì noto che Odoacre, essendo papa Semplicio (468-83), impose alla chiesa romana certe restrizioni concernenti l'elezione del pontefice e l'alienazione della proprietà ecclesiastica, restrizioni che furono poi dal concilio romano del 502 dichiarate irrite e nulle, perchè imposte da un laico [5]. La glossa sembra alludere a tutto questo e non è difficile ravvisare in essa, per quanto sfigurata, un complesso di notizie attestanti una remota elaborazione delle fonti romane.

III. Un altro notevole passo di Odofredo, che nel corrispondente luogo del Codice, trova la sua connessione con la

[1] *Glossa* h. l.

[2] Pescatore, *Die Glosse des Irnerius*, p. 56 e p. 89. Ma dubito che gran parte di queste glosse siano preirneriane!

[3] Gibbon, *Decl. and Fall of the rom. Empire. Ch.* XXXIX.

[4] Dahn, *Die Könige der Germanen.* II Abth. 1861, p. 49. *Hist. misc.* XV, *ibid. Odoacer Romam capit, et Augustulo imp. exiliato, ipse Romae tyrannice regnat* etc. Anche l'arianesimo del primo dominatore tedesco d'Italia dovette contribuire a ritenerlo tiranno.

[5] Hinschius, *Kirchenrecht,* I, 1869, p. 218 nota 5: Mansi, *Concil. Coll.* VIII, p. 265 e *Decr. Grat.* D. XCVI, 1, § 1. Cfr. Dahn, *op. cit.* III, p. 202-3. Rufino (*Summa cit.*) nel corrispondente luogo del decreto soggiunge solo: *In hoc concilio, constitutio cuiusdam Basilii, quam de immunitate ecclesiasticarum rerum fecit, reprobatur etc.* p. 167.

glossa dell' Accursio, riguarda Magister *Petrus Baiardi.* Ecco quel che dice il Nostro [1]:

In lege ista sicut scriptum invenitur per dominum Ioa. sive per Nic. Furiosum, qui scripsit post eum, fuit deceptus quidam, qui magnus philosophus putabatur, et dicitur quod fuit qui vocabatur MAGISTER PETRUS BAIARDI; *et fertur de eo quod in nocte Nativitatis domini dum esset in curia romana, ivit ad civitatem Parisiorum et cantavit ibi unam lectionem matutinarum, et in mane tempestive rediit ad curiam romanam, coram domino papa. Et multa alia mirabilia feruntur de eo et valde deridebat legistas, et iactabat se quod nulla lex esset in corpore iuris, quantumcunque esset difficilis in litera, quod non in ea poneret casum, et de ea traheret sanum intellectum; unde una die fuit ostensa a quodam ista lex unde derisus fuit.*

La glossa collima con Odofredo:

Sed Petrus Baylardus, qui se iactavit quod ex qualibet quantuncunque difficili litera traheret aliquem sanum intellectum, hic dicit: nescio.

Una rigogliosa letteratura sorse intorno a questi due importanti luoghi, che veramente costituiscono una sola notizia proveniente dal Bassiano [2].

[1] C. III, 39, 5, p. 184B. È la famosa legge ' *Quinque pedum* '.

[2] ALCIATI, *Opera*, Basil. 1571. T. III, p. 596. *Extimata est* (*lex*) *adeo difficilis, ut Petrus Bailardus, non incelebris tempestate sua professor fassus sit, eam a se non intelligi.* PETRI CRINITI, *De honesta disciplina, Lugd. 1554*, XXV, 4, p. 375. SAVIGNY, IV, p. 422. (SARTI, I, 1, p. 49). A. D'ANCONA, *Varietà storiche e letterarie,* Serie I, 1883, p. 15 e segg. L. CHIAPPELLI, *Studio bolognese*, p. 81-4. FITTING, *Le Scuole di diritto in Francia (Bullettino dell' Istituto di diritto romano,* A. IV, fasc. III e IV, 1891, p. 180-2). E ancora L. CHIAPPELLI, *Recensione dell' opera di* G. PERIÈS, *La faculté de droit dans l'ancienne Université (Archivio Storico Italiano* Serie V, T. XII) ecc. ecc.

È universalmente ammesso che questo *Baiardus*, o *Baylardus* altro non sia che il famosissimo Pietro Abelardo. Nulla v'ha di strano che il gran nome d'Abelardo, cioè del redivivo Aristotele del secolo XII [1], per i tanti rapporti intellettuali tra la Francia e l'Italia, fosse giunto anche a Bologna e che il Bassiano lo rammentasse [2].

Ma nel racconto Odofrediano la personalità storica di Abelardo è trasfigurata ed è già diventata leggendaria. I vescovi di Francia scrivevano al pontefice:

« *Petrus Abailardus — dum totum, quod Deus est, humana ratione arbitratus comprehendere, ascendit usque ad caelos ed descendit usque ad abyssos; nihil est quod lateat eum, sive in profundum inferni sive in excelsum supra* » [3].

Non ci vuol molta fantasia (e il popolo non ne ha poca), dopo ciò, per fare d'un filosofo un mago: colui che volava dalla terra al cielo, per tutto comprendere col sovrano intelletto, diventa un mago che materialmente corre pel mondo in un attimo, e come tale erra ancora oggi in un ciclo di leggende non puranco spente in Italia [4].

La miracolosa peregrinazione di Abelardo da Parigi a Roma forse deriva de un fatto storico: dall'appello cioè interposto da Pietro a Roma, contro la decisione del concilio di Sens, e dal suo pensiero di recarsi colà, per purgarsi delle imputazioni eretiche a lui fatte. Ma quale relazione storica v'ha fra Abelardo e la legge *quinque pedum?*

[1] La sua iscrizione sepolcrale diceva:

Gallorum Socrates, Plato maximus Hesperiarum
Noster Aristoteles, Logicis quicumque fuerunt
Aut par, aut melior, studiorum cognitus Orbi
Princeps etc.

Vedi anche H. Ritter, *Geschichte der Philosophie,* 1844 III, p. 401 e segg.

[2] Abelardo morì nel 1142, il Bassiano nel 1197.

[3] Ottonis, *Gesta Frid. imp.* c. 50.

[4] D'Ancona, *op. cit.,* p. 22 e segg. Comparetti, *Virgilio nel Medio Evo,* II, p. 285 e segg.

Fu il gran dialettico anche romanista? Il Chiappelli lo ammette, corroborando la sua opinione con una citazione d'un passo antico, nel quale si parla d' Abelardo come interprete d' un canone [1]. Dalla teologia al diritto canonico il passaggio non è difficile, ma (ammesso pure che sicura sia la sigla, che vien riferita ad Abelardo), la cosa è ben diversa, quando si tratta di diritto romano. Forse la notizia di Odofredo si collega all' altro fatto storico ben noto. Abelardo a Laon, quasi sfidando Anselmo, aveva solennemente dichiarato di esser pronto, pel dì appresso, a spiegare in pubblica lezione qualunque luogo della Scrittura, senz' altro aiuto che il commento de' Santi Padri. E l' audacia sua fu coronata da clamoroso successo [2]. Il Fitting che accenna pure a questo avvenimento, vede nel racconto del Nostro la prova che Abelardo dovette occuparsi in iscuola anche di diritto romano, mentre è più probabile che i vecchi glossatori, con un po' di aggiunte, alludessero sempre a quella sfida fatta a Laon, riferendosi, invece che a' testi sacri, a' romani [3]. E la cosa può essere andata così. Abelardo, già omai personaggio leggendario, era il tipo ideale della più robusta forza d' ingegno: non v' erano difficoltà per lui. Davanti a quella enigmatica legge *quinque pedum,* il Bassiano ed altri ancor prima di lui potevano benissimo aver detto: neppure Abelardo, se si mettesse a commentare questa legge, riuscirebbe a farlo e non avrebbe il successo ottenuto spiegando la Scrittura, ma si dichiarerebbe vinto. In una parola, i glossatori forse dichiaravano che la legge era difficile anche per un uomo come Abelardo, l'uomo più acuto del secolo. Coloro che *notabant post eos* è probabile che abbiano su queste parole costruito il racconto giunto fino a noi. Dalle opere di Abelardo e dall' indole del suo intelletto non ci pare che, con relativa probabilità, si possano trarre argomenti, per dare alla narrazione del Nostro quella significazione che ci siamo ingegnati di combattere.

[1] *Studio Bolognese,* p. 83-4. *Quaestiones incerti auctoris* in Thaner, *Summa Mag. Rolandi,* 1874, p. 274. *Quaest.,* 25.

[2] L. Tosti, *Storia di Abelardo,* 1851, p. 60.

[3] Fitting, *l. c.,* p. 181.

IV. Da Pietro Abelardo, Odofredo ci trasporta in Ungheria; ed ecco come:

Commentando la parola *ambiguam* d'un frammento del Digesto [1], egli narra un fatto storico che si attaglia bene al caso suo: *Erat quedam regina in ungaria*, egli dice, *que volebat habere omnes barones sub se tanquam servos; isti nolebant, unde omnes, excepto quodam archiepiscopo, qui erat absens, conspiraverunt contra eam, unde ipsi miserunt ad eum literas suas, ut quod ei placeret responderet, qui ita respondit:* REGINAM INTERFICERE NOLITE TIMERE BONUM EST ET SI OMNES CONSENTIANT EGO AUTEM NON CONTRADICO. *Hec litera potest legi ut archiepiscopus consentiat, et potest legi ut archiepiscopus non consentiat etc. Unde cum postea barones interfecissent reginam, et ipsi fuissent vocati ab apostolico, venit archiepiscopus. Iste dominus papa petiit ab eo utrum misisset talem literam, et ipsi dixit: ostendatis mihi eam; qua sibi ostensa respondit quod sic. Unde dominus papa tunc dixit ei: legatis eam; qui legit et punctavit eam ut dixi, et ita purgavit innocentiam suam septima manu* [2].

Il racconto è assolutamente esatto: la regina uccisa è Gertrude moglie di Stefano II, e l'avvenimento menzionato dalle fonti storiche ungheresi cade nel 1213 [3].

V. I grandi debiti contratti da *Aldobrandino d'Este* hanno pure eccitata la *vis comica* odofrediana. Il Nostro così parla del famoso Marchese [4]:

[1] D. II, 14, 39, p. 87A.

[2] È la *purgatio canonica*, derivata dal diritto germanico.

[3] *Rerum Hungaric. Scriptores*, 1746. *Chron.* DE THWCROZ, p. 72, c 148; Cfr. H. STERONIS ALT. *Annales*, in H. CANISII, *Ant. Lectiones*, I, Ingolstad. 1601, a. 1213, p. 245. *Regina Gertruda Hungarorum, mater sanctae Elisabet, sponso expeditionem contra Ruthenos movente, a comite quodam Petro trucidatur, qui et ipse subsequenti nocte, in ultionem sceleris cum aliis jugulatur. Cui episcopus de Gran, misit in epistola amphibologica:* REGINAM OCCIDERE NOLITE TIMERE BONUM EST SI OMNES CONSENTIUNT EGO NON CONTRADICO. Vedi anche FESSLER, *Geschichte der Ungern, Leipzig 1815*, IV, p. 404 e segg. Il SALIMBENE rammenta pure il tragico fatto, *Chr. cit.* p. 53.

[4] C. II, 30 (31), 3, p. 111B.

Ut fuit in marchione Alberici (sic) *patre huius marchionis, qui habebat multos creditores. Cum occupavit marchiam anchonitanam sibi et apuliam, dabat creditoribus venientibus vestes et equos, vel assurgebat eis et ponebat eos ad sedendum iuxta latus suum, isti verecundabantur denunciare, vel si denunciabant, non insistebant vel dicebat eis marchio: ego scio quod tu venisti ob talem causam, ego usque ad octo dies, solvam tibi; et ita mittebat eis caudam anguille in manu et ipsi recedebant.*

Il testo dice *Alberico padre di questo Marchese*, ma l'errore, forse tipografico, va così corretto: *Aldebrandino fratre huius Marchionis.* Si sa, infatti, che ad Azzo VI succedette nel 1212 Aldobrandino: questi nel 1213 fu investito del feudo della Marca d'Ancona da Innocenzo III [1] e nominato nel 1214 « *totius Regni Apuliae regalis Aulae Vicarium et legatum* » [2]. Egli morì nel 1215 e gli successe Azzolino (Azzo VII, morto nel 1264) suo fratello, quindi ancor vivo quando Odofredo parlava dell'indebitato Aldobrandino [3]. Per le grandi spese di guerra che dovette sostenere per l'occupazione della Marca anconitana, questi fu costretto a dare in pegno « *florentinis foeneratoribus* » perfino suo fratello Azzolino, allora bambino [4]; Alice sua madre, più tardi, con la vendita di molte

[1] MURATORI, *Antichità Estensi;* I, pag. 409, cap. 41. Cfr. THEINER, *Codex Dipl. dom. temp. S. Sedis. Roma 1861.* I, p. 44, n. LVI, a 1213; Cfr. MURATORI, *op. cit.* p. 417. *Concil. Rom.* a 1214: *Marchio Estensis de nostro consilio et mandato cum exercitu Marchiam Anconitanam intravit.* (Innoc. III). GREGOROVIUS, *op. c.* IV, p. 103.

[2] MURATORI, *op. c.* p. 418. a. 1214.

[3] MURATORI, *op. c.* p. 428

[4] MURATORI, *op. c.* p. 419; (e *Rerum ital.* SS. XVIII, p. 669. MONACH. PATAV. I, 19 ecc.) Azzo VII narra: *In tantum* (Aldobrandino) *se ac sua exposuit pro domus nostrae gloria dilatanda, quod etiam* ME IPSUM *adhuc infantulum de brachiis rapuit Genitricis, eius pias lacrymas parvipendens, et me simul cum toto patrimonio florentinis feneratoribus obligavit, a quibus accepit ad exercitum conducendum pecuniam, ut rebelles Ecclesiae Romanae in Marchia Anconitana et in Apulia expugnaret.*

terre alla Badia di Vadagnizza lo riscattò dalle mani usuraie [1]. Aldobrandino non ebbe che una figlia, Beatrice, la quale sposò poi Stefano II d'Ungheria, vedovo di Gertrude pure menzionata dal Nostro [2]. È probabile che Azzone, quando parla del triste costume degli ottimati di dare in pegno a' creditori i proprii figli, alluda anche ad Aldobrandino [3]. Odofredo descrive costui, con un certo brio, come abilissimo nell'arte di schermirsi dagli assalti e dalle molestie de' creditori, e aggiunge così una nuova linea alla figura di questo famoso personaggio.

VI. Due altri luoghi odofrediani spettano a *Pier Delle Vigne*.

Patricius est qui loco patris assidit principi, et cui in omnibus negociis credit princeps, ut filius patri et talis erat quocunque (?) *magister Petrus de Vineis* [4].

Altrove il Nostro osserva, non senza ironia: *Unde volentes obscure loqui et in supremo stilo, ut faciunt summi doctores et sicut faciebat Petrus de Vineis* etc. [5].

La completa fiducia imperiale goduta dall' infelice consigliere dello Svevo, e la sua reboante retorica parvero a Odofredo le note più rilevanti di quell'avventurosa esistenza. Per la prima notizia, il Nostro si accorda con Dante e con altri [6]. Non è forse arrischiato ammettere che anche Odofredo, come gran parte de' contemporanei. doveva credere all'innocenza di Piero. Poichè fra questo e il principe v' era stato quasi un rapporto di padre a figlio, il tradimento sembra implicitamente escluso anche dal nostro dottore.

[1] Mittarelli, *Annales Camaldulenses, Venetiis 1759*, IV, *App.* p. 348. N. 214. A. 1216. *Et confessa fuit* (dice il pietoso doc.) *quod ista pecunia fuit data pro redemptione filii sui, pro qua fuerat impignoratus apud Florentinos.*

[2] Muratori. *op.* e *l. c.*

[3] *Lect.* C. VIII, 16 (17), 6.

[4] C. III, 24, 3, p. 153B, 154A.

[5] D. XII, 1, 1, p. 2A.

[6] *Inferno* XIII, 58 e segg. Cfr. Guidonis Bonati Math. *De astronomia ed. cit.* p. 210. *Ascendit ad tantam dignitatem* etc.

VII. A proposito poi di Federigo II, soggiungeremo che Odofredo pure raccoglie la voce, a' suoi tempi diffusa, che Federigo non fosse morto, come ufficialmente (ci si perdoni l'espressione) si voleva far credere al mondo.

Lazarus — resurrexit, egli scrive, *miraculose, sicut aliqui referebant, non est diu, de domino imperatore Frederico* [1]. La quale leggenda appare anche altrove [2].

§ 2. I personaggi che hanno attinenze più dirette con la storia di Bologna e che Odofredo ricorda sono: Guglielmo da Pusterla, un Nicolò podestà di Lucca e un Castellano podestà di Milano, e finalmente Rolandino de Romancis.

Il Pusterla fu podestà tre volte a Bologna, nel 1203, nel 1211 e nel 1220 e lasciò fama di energico e di dotto [3]. Il giudizio del Nostro si accorda completamente in queste lodi al nome dell'insigne Milanese [4].

Il podestà di Lucca, Nicolò, di cui parla Odofredo [5], non può essere che quel Nicolò Baccellieri bolognese, del quale è ancora menzione nello Statuto di Lucca del 1308, per una serie di contratti compiuti durante la sua podesteria e ancora osservati [6]. L'identità ne par sicura, giacchè una celebre cro-

[1] D. I, 3, 2, p. 11.

[2] Salimbene, *Chron.* c. p. 57. *Tertium exemplum patet in Friderico* Imperatore *deposito, post cuius mortem repertus est quidam heremita reclusus, qui quantum ad effigiem corporis, Imperatoris similis in omnibus videbatur. — Hunc quidam principes et barones Sicilie et Apulie — de heremitorio extraxerunt, divulgantes quod viveret Imperator.*

[3] Savioli, II, 1, p. 261, a. 1263, p. 266 cita la testimonianza del Nostro; p. 316, a. 1211; p. 392, a. 1220 e p. 398. Cfr. *Statuti di Bologna*, I, p. 351, II, p. 23, 197. *Hist. Diplom. Frid. II.* T. II, 1, p. 31. Giulini, *Memorie spettanti alla storia e al governo di Milano,* VII, p. 269, 253.

[4] D. III, 1, 10, p. 99B, *cit. Dominus G. de Postilla* (l. Posterla), *qui fuit peritissimus laicorum....* Ms. P. C. IV, 19, 25, col. 67A. *De his qui ponuntur in bampus — quamvis dominus G. de Posterla aliter servaverit.*

[5] C. I, 26, 3, d. 51A. *Hanc legem bene servavit dominus Nicolaus, cum erat Potestas Luche, in quodam suo assessore qui deliquerat, et bene fecit.*

[6] *Memorie e Doc. per servire alla storia di Lucca*, III, 3. *Statutum Lucani communis*, a. 1308, p. 322, Lib. V, 45. *Et teneatur maius lucanum Regimen et lucanum comune* etc. *habere, observare — singulas vendictiones,*

naca bolognese narra che la morte di *Gisela moglie di Nicolò de' Baccellieri* diede luogo ad un processo e quindi ad un rogo, cui furono condannate due sventurate donne, supposte autrici di quella morte per istregoneria [1].

Il Castellano citato da Odofredo era pure esso il Bolognese Castellano de' Carboni, podestà di Milano nel 1243 [2], mentre Azzone da Pirovano Milanese reggeva Bologna [3]. Rolandino de' Romanzi, poi accusato da Odofredo di avere con altri usurpato le fosse presso alle porte cittadine [4], era certo il *doctor legum* ben noto [5], il quale possedeva case *ad seralium porte Steri* [6].

NINO TAMASSIA

---

dactiones etc. *factas per dominum Nicolaum de Bacelleriis luc. Potest. pro lucano comuni.* Alcune parti dello Statuto del 1308 possono risalire al 1254, vedi *prefazione ib.* p. XI.

[1] MATTH. DE GRIFFONIBUS, *Chr.* in MURATORI, SS. XVIII, p. 114, a. 1251. *Quaedam duae malae mulieres-fuerunt combustae, eo qui affacturaverant et cum affacturamentis interfecerant dominam Ghixelam, uxorem domini Nicolai de Baccelleriis.*

[2] C. III, 15, 2, p. 150A. *In causa domini Cathelani, dum esset potestas Mediolani* etc. Cfr. GIULINI, VIII, p. 9-10, a. 1243.

[3] Anche nel 1208 Bologna e Milano si scambiarono i podestà, GIULINI, VII, p. 219.

[4] C. VIII, 11 (12), 6 p. 149B. *Ex ista lege coll. arg. contra eos qui occupaverunt fossata communis iuxta serralia, ut fecit dominus Rolandinus de Romancis, dominus Ia. Spelca* (Spelta?) *et multi alii.*

[5] SAVIOLI, III, 1, p. 69, 284, 463 a. 1229-1272. In quanto allo Spelta (?), una famiglia popolana di questo nome è nel catalogo de' cognomi del SAVIOLI, III, l. p. 62 e 444; e un Gerardo Spelta abitava appunto *juxta seralium portestari.* STATUTI, II, p. 423.

[6] *Statuti di Bologna*, II, p. 129. *Ad seralium porte Steri — ubi sunt domus domini Rolandini de Romancis.*

LE SCUOLE DELL' ANTICO STUDIO
DI BOLOGNA

(Continuazione e fine — Vedi vol. XI, a pag. 241 e seg.).

PARTE IV.

Le scuole degli artisti dal secolo XIII al XVI.

CAP. I.

1. Perchè le scuole d'arti si fissassero in Porta Nova — 2. Luoghi e strade fissate dagli statuti dell' Università per le scuole di medicina — 3. Le parrocchie ricordate nei documenti — 4. La *statio medicorum* e le *stationes bidellorum* — 5. Alcune case destinate per le scuole e le spezierie in Porta Nova — 6. Le scuole di filosofia, di astrologia e di matematiche — 7. Quelle dei grammatici o retori parimenti in Porta Nova. (I maestri di grammatica nei diversi quartieri della città) — 8. Due sole eccezioni alla regola — 9. Denominazione volgare di *scuole di Porta Nova.* — Le scuole d'arti annesse agli ospizi, o luoghi di dozzina per gli scolari — 10. Fondazione dello Studio teologico, e cattedre di teologia appartenenti all' Università degli artisti — 11. Le scuole di teologia presso la cattedrale e nei conventi.

1. Il p. Sarti a proposito delle scuole di medicina aveva già osservato che nel quartiere di Porta Nova solevano abitare in maggior numero gli antichi lettori e studiosi di quell'arte accanto ai botanici o semplicisti, i quali parimenti in quella parte della città solevano dimorare [1]. Il che, per altro, il chiaro scrittore

[1] SARTI, *op. cit.*, p. I, pag. 438, 439.

avrebbe potuto dire più genericamente di tutti gli studiosi delle arti.

La vera causa di questo fatto a me pare debba attribuirsi a ciò, che, sorto in Bologna lo Studio della medicina e delle arti, quando già quello del diritto vi era fiorente e numerosissimi vi affluivano gli studenti, le scuole per gli artisti dovettero aprirsi di preferenza nella parte della città che appunto era prevalentemente abitata dagli scolari nei molti ospizi di Porta Nova, ricordati fino dai primi anni del XIII secolo; e dove pure in quegli antichi tempi solevano leggere parecchi dottori di diritto, prima che la lotta, insorta di poi fra legisti ed artisti, li inducesse a ritrarsi con disprezzo da quel quartiere, lasciandovi soli i medici e gli artisti che non l'abbandonarono fino al sedicesimo secolo.

Per *Porta Nova,* gioverà qui chiarirlo esattamente, solevasi in antico indicare quel quartiere di Bologna che si stendeva per buon tratto ai due lati della contrada appunto così denominata, contrada che, incominciando dall'odierna piazza maggiore (o Vittorio Emanuele), andava fino all'antica porta, che dicevasi *Porta Stiera.* Presentemente per altro la prima parte della stessa strada che giunge alla via Imperiale, si intitola via delle Asse; e soltanto all'altro breve tratto, che conserva ancora tutta la strettezza e la severità delle antiche vie medioevali, è rimasto il vecchio nome di *Porta Nova.*

Questa contrada fu il centro principale delle predette scuole degli artisti, le quali però non si estesero mai oltre la chiesa di San Salvatore.

2. Che la parte poi della città che ho testè indicata fosse nel medio evo sede costante delle scuole dei medici lo attestano, senza necessità d'altri documenti e come ebbi ad accennare fin da principio, gli statuti dell'Università di medicina e d'arti del 1405; poichè alla rubrica, che porta il titolo « *De loco* » *ubi debent esse scholae et de scolis reparandis* » [1], sta scritto infatti: « *Statuerunt quod aliquis doctor legens in* » *medicina non possit habere, seu retinere, scolas suas alibi*

[1] *Statuti delle Università cit.*, pag. 268.

» *quam in loco et contratis hactenus consuetis. Loca autem*
» *et contratas consuetas declaraverunt fore a latere sero*
» *platea Comunis bononiae ex una parte, usque ad puteum*
» *Thebaldorum ex alia, inter voltas Ramisinorum ex alia,*
» *et intra ecclesiam Sancti Salvatoris ex alia; nec ultra*
» *ipsos terminos possint esse scolae aliquae in scientia su-*
» *pradicta* ».

Si notino le parole « *in loco et contratis hactenus con-*
» *suetis* », le quali provano appunto come da lungo tempo, e forse immemorabile, le scuole di medicina si trovassero entro quei limiti, nei quali dovevano poi rimanere ancora per oltre due secoli.

Il ch. Malagola nella citata pubblicazione degli Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio, coll' aiuto degli scrittori di memorie cittadine e di documenti, curò di determinare dove fossero e il ricordato pozzo dei Tebaldi e le menzionate volte dei Ramisini.

Con acute argomentazioni il Malagola dimostra che il pozzo predetto era o presso la chiesa di Sant' Antonino nella via delle Banzole, la quale anche tuttora porta quel nome, o più probabilmente dove ora è la piazza detta dei Caprara [1], sul suolo della quale fino al principio di questo secolo sorgevano antichi caseggiati. Quanto alle volte de' Ramisini, famiglia anch' essa al pari di quella dei Tebaldi molto nobile e molto antica, lo stesso autore potè solo indicarle come poste poco lungi dalla via Belfiore, che costeggia il collegio di Spagna [2]. Le scuole adunque dei medici furono, da prima per consuetudine, e poscia per disposizione degli statuti dell' Università, nella parte di Bologna compresa fra i quattro punti già indicati, e cioè, a levante la piazza del Comune, questa esclusa, a ponente la chiesa di San Salvatore, a mezzodì le volte dei Ramisini presso via Belfiore, ed a settentrione il pozzo de' Tebaldi presso l' odierna piazza dei Caprara.

[1] *Statuti delle Università cit.*, *l. c.*

[2] V. *Carta top.* n. 29.

3. E di quanto si è detto fin qui si ha sicura conferma nelle memorie e nei documenti, quantunque piuttosto scarsi, che ricordano antiche scuole di medicina, poichè tutti le indicano siccome poste entro i descritti confini.

La parrocchia che per prima vien ricordata nei documenti è quella di San Martino dei Caccianemici o di Porta Nova, che si ergeva nel largo del primo tratto di detta via (ora chiamata delle Asse), e precisamente presso la via de' Fusari [1]. Quella chiesa, che più tardi assunse anche il nome di S. Martino delle Bollette, poi di S. Maria dell' Aurora, fu destinata ad uso profano nell' anno 1798 [2].

In appresso si menziona Sant'Arcangelo, che era vicino alla piazzetta ora denominata di Santa Margherita, dove volge appunto il vicolo che serba ancora l' antica denominazione da quella chiesa [3]. E la giurisdizione della parrocchia, lo noto per quanto dovrò dire in appresso, si estendeva sulle case della vicina via de' Gargiolari e su quelle della via degli Agresti. Il vano dell' antica chiesa, soppressa nel 1808 [4], serve ora ad uso di magazzino. A queste parrocchie va aggiunta quella antichissima di Sant'Antonino delle Banzole, che aveva la chiesa nel vicolo che ancora ne conserva il nome [5]; la quale chiesa, convertita pure ad uso profano sul finire del secolo decorso, è presentemente ridotta a magazzino di vetture. La giurisdizione parrocchiale di Sant' Antonino si estendeva su parte di Porta Nova, e più precisamente sul breve tratto della via detta ora delle Asse, fra la piazza dei Caprara e la via del Carbone.

Per altro la parrocchia, nella cui giurisdizione si raccoglieva il maggior numero di scuole di medici e di artisti, e che anzi poteva dirsene il centro, fu quella di S. Salvatore. La chiesa di tal nome anche anticamente esisteva nello stesso luogo

[1] V. *Carta top.*, n. 25.

[2] Guidicini, *op. cit.*, vol. I, pag. 73, 74.

[3] V. *Carta top.*, n. 30.

[4] Guidicini, *op. cit.*, vol. I, pag. 67.

[5] V. *Carta top.*, n. 28. — Guidicini, *op. cit.*, vol. I, pag. 85. — Masini, *op. cit.*, pag. 440.

dove ora sorge il grandioso edificio innalzato sui primi del XVII secolo sotto il pontificato di Paolo V; e sul suolo che oggidì forma il piazzale, che si stende a fianco della chiesa, sorgevano nel medio evo molte case [1], le quali anche in quel punto rendevano non men severa che angusta la strada di Porta Nova.

Soltanto il breve spazio di questa, fra la piazza più volte ricordata dei Caprara e la via detta Imperiale, era anticamente sottoposto alla parrocchia di San Salvatore; e in quel luogo appunto esistettero moltissime scuole di grammatici e di medici, e la stessa residenza di questi ultimi. Tal che è a ritenersi che le poche case fiancheggianti quel breve tratto di Porta Nova fossero quasi tutte destinate ad uso di scuole e di ospizi per gli scolari. Nella chiesa poi di San Salvatore si davano da antichissimo tempo gli esami di chirurgia [2].

4. Un' accusa del 1368 ci serba notizia delle ingiurie proferite da un certo Giovanni da Gubbio, scolare di medicina, contro maestro Giovanni da Genova, dottore di quell' arte, nella pubblica contrada di Porta Nova in parrocchia di San Salvatore « *coram statione medicorum, in qua redditur jus per* » *Rectorem medicorum in dicta capella* » [3].

Già altrove ebbi a considerare la grandissima importanza di quel documento rispetto alla giurisdizione dei rettori [4]; ora debbo qui soggiungere che « *statio medicorum* » parmi si debba interpretare il luogo di convegno dei professori e degli scolari di medicina, ossia propriamente la residenza o il centro dell' Università dei medici.

Negli antichi documenti la parola *statio* è usata generalmente per indicare una bottega, ma particolarmente anche un ufficio: e *statio* precisamente si chiama sempre dal XIII al XV

[1] V. *Carta top.*, n. 31. — Gio. Grisostomo Trombelli, *Memorie istoriche concernenti le canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore, Bologna 1752,* pag. 65 e 73. — Guidicini, *op. cit.*, vol. I, pag. 115.

[2] *Statuti dell' Università cit.*, pag. 470.

[3] V. Documento n. 36.

[4] V. *Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr. ecc.,* vol. XI, fasc, I-III, pag. 72.

secolo l'ufficio di abituale residenza del notaio nelle formole di sottoscrizione dei rogiti. E però, evidentemente, questo vocabolo nei documenti che riguardano le Università, e negli statuti significa ufficio, o residenza; così, a mo' d' esempio, le *stationes bidellorum* altro non erano che gli uffici dei bidelli, dove si prestavano i libri agli studenti dagli *stationarii* e dove si vendevano, dove dai *petiarii* si esaminavano ed approvavano, e dove pagavansi certe collette scolastiche. E la *statio generalium bidellorum* poi (quale residenza dei bidelli le cui funzioni riguardavano non solo una o più scuole determinate, ma tutte le scuole dell' Università) aveva una speciale importanza, e in essa talvolta radunavansi i delegati della stessa Università [1], e vi dovevano tenere le loro riunioni gli *statutari*, ossia gli incaricati di compilare o riformare gli statuti [2]. Ora, si può supporre che tali uffici, e così nel caso nostro la ricordata *statio medicorum,* avessero adito direttamente sulla pubblica via a guisa di botteghe, da ciò forse traendo la denominazione di *stationes.*

E poichè ho accennato alle residenze dei bidelli aggiungerò che, pur non avendo trovato alcun documento che precisi il luogo dove esse esistevano, risulta evidente da qualche frase di antiche carte che le medesime si trovavano in un luogo centrale dei due quartieri, dirò così, scolastici della città, circondate dalle botteghe dei legatori, dei miniatori e dei copiatori di libri, tante volte ricordate negli statuti.

Come vi era una *statio medicorum* parrebbe a ugual ragione che vi dovesse essere ancora un luogo di convegno dei legisti ma nessun documento, nessuna memoria, a quanto so, ne ha serbato testimonianza.

5. Ma, ritornando alle scuole dei medici in generale, debbo accennare ad un rogito del 1428, col quale certo ser Bartolomeo di Nicolò de' Garatoni, o degli Oxelli, dona, in espiazione dei proprii falli, case e terreni ai poveri dell' ospedale della Morte [3]. Fra le case una ve ne ha descritta come

[1] Arch. di St. di Bol. — Com. — Riformatori delle Studio — *Carte riguardanti lettori e scolari dello Studio, ad annum.*

[2] *Statuti delle Università cit.*, pag. 301.

[3] V. Documento n. 37.

posta nella parrocchia di San Salvatore e come avente alle estremità due alloggi (*mansiones*), l'uno dei quali dalla parte della chiesa di San Francesco, cioè a ponente, destinato ad uso di scuole. Di questo il rogito non dice di più; mentre aggiunge che l'alloggio posto dal lato della piazza del Comune (s'intende a levante) era destinato ad uso di scuole pei medici e di abitazione del bidello del rettore.

Così un altro rogito del 29 ottobre 1460 si riferisce alla compera di certa casa, posta in parrocchia di Sant'Arcangelo, la terza parte della quale era destinata ad uso di scuole di medicina, di filosofia e d' altre arti [1]. Dalla descrizione, alquanto oscura, dei suoi confini può tuttavia rilevarsi come la casa menzionata sorgesse dal lato di ponente della via de' Gargiolari e verso Sant'Arcangelo.

Nella medesima descrizione è poi detto che da una parte del fabbricato venduto erano le case degli scolari; e forse intendevasi con questa locuzione, uno dei tanti ospizi che si trovavavano in quella parte della città [2].

[1] GUIDICINI, *op. cit.*, vol. II, pag. 225.

[2] In parecchi documenti del secolo XIV si nota che essi furono rogati nelle scuole dell'ospedale della Vita o di quello della Morte; « *Actum Bononiae in scholis hospitalis de vita* » ovvero « *in scholis hospitalis battutorum de morte* ». (Arch. di St. di Bol. — Arch. demaniale — *Collegio di Spagna,* Busta $\frac{2}{7871}$ n. 43 A. — Arch. del monastero di S. Mattia, *Istrum. dall' anno 1310 al 1395*, cart. $\frac{21}{5788}$). A prima giunta credetti si trattasse di scuole di medicina annesse ai due principali ospedali della città; ma poi riflettendo che anche altrove fu usato il termine *scuola* ad indicare il luogo dove si esercitavano in opere di pietà e carità i novizi di una congregazione religiosa, come a Venezia la famosa scuola di S. Rocco, stimai necessario fare alcune ricerche negli archivi degli antichi ospedali ed oratorii dei Battuti della Vita e della Morte. Ed ivi infatti potei facilmente constatare che le scuole anzidette non erano altrimenti che il luogo dove dai *maestri* si istruivano i novizi delle due congregazioni annesse agli ospedali. (Archivio della Amministrazione degli ospedali di Bologna. — Arch. dell'ospedale ed oratorio della Vita — *Statuti dell' oratorio del 1454,* v. Cap. « *Del modo de ricevere li novici per fradelli* » — *Statuti dell' oratorio del 1488*, v. Cap. « *Del modo de ricevere i omini in dicta Congregatione* »).

Si ricordano poi in documenti e memorie del XIV e XV secolo parecchie spezierie poste presso le scuole dei medici in Porta Nova, e più particolarmente presso la ricordata chiesa di S. Martino dei Caccianemici, nel luogo comunemente detto Piazza dell' Aurora. Quivi, fra le altre, nel secolo XIV fu la spezieria de' Luzzi, alla quale famiglia appartenne Mondino lettore famosissimo di anatomia, il quale, mortogli il padre, non disdegnò di condurre la spezieria dei suoi maggiori [1].

6. Ma ormai mi sono troppo dilungato intorno alle scuole destinate all' insegnamento della medicina, mentre mi resta ancora a dire di quelle delle altre arti, poichè dell' Università degli artisti partecipavano, oltre i medici, i cultori della filosofia. dell' astrologia, delle matematiche, della grammatica, della retorica e per lungo tempo quelli pure dell' arte notaria, che poi del 1458, come appare dai Rotuli, passò, nobilitata, all'Università e fra le scienze di leggi [2].

Ora se non sono copiose le notizie che si riferiscono a scuole di medicina, sono veramente scarse quelle che appartengono a scuole di altre arti; genericamente poi si può affermare che assai più povere sono le notizie che si hanno delle scuole che appartennero a lettori artisti, di quelle che si riferiscono alle scuole dei legisti. Del che però avrà facile spiegazione chi consideri che queste ultime furono di gran lunga più numerose delle prime.

Incominciando a dire delle scuole che appartennero a lettori di filosofia, noterò come, oltre quelle menzionate nel rogito già citato del 1460, solamente altre tre si ricordino in diversi anni del XIV secolo; se pure non si voglia tener conto del documento che ci è pervenuto intorno alle case (*ospitia*) in cui due lettori di filosofia dello Studio, maestro Gentile da Cingoli e maestro Guglielmo da Dezara, nel 1295 tenevano a dozzina i propri scolari, il primo nella parrocchia di

[1] GUIDICINI, vol. I, pag. 74, 75.

[2] *I Rotuli dello Studio cit.*, pag. XI e 48. — LUCIANO SCARABELLI, *Delle costituzioni, discipline e riforme dell' antico Studio bolognese, Bologna 1876*, pag. 97.

Sant'Arcangelo, il secondo in quella di Sant'Antonino [1]. Nel documento, è vero, non è detto esplicitamente che le scuole loro fossero annesse alla dimora degli scolari, ma si può arguirlo con certezza considerando la costumanza del tempo, di cui fra breve dovrò intrattenermi.

Nondimeno si può affermare che comunemente le scuole di filosofia erano presso quelle di medicina, lo studio della quale scienza nel medio evo, e per qualche altro secolo appresso, fu appunto colla filosofia intimamente, anzi direi, indissolubilmente collegato.

Di scuole poi indicate con precisione come assegnate a lettori di astrologia [2] o di scienze matematiche, non trovansi che due sole memorie, sebbene in Bologna fino da antico lo studio di queste non vi fosse trascurato, e l' insegnamento della astrologia già vi fiorisse assai nell' ultimo scorcio del XIII secolo per opera specialmente di quel Francesco, volgarmente detto Cecco d' Ascoli, che si crede avere pel primo divulgato dalla

[1] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Memoriali di Pietro di Floriano, an. 1295*, c. 47. Il documento, che fu già pubblicato dal Sarti (*op. cit.*, p. II, pag. 501), riguarda un contratto fra i due prenominati maestri di filosofia pel quale stipulavasi che per un triennio Guglielmo leggerebbe logica, dando a Gentile 30 soldi per ciascuno de' propri scolari che fossero alla sua dozzina, e che Gentile alla sua volta insegnerebbe filosofia, rilasciando a Guglielmo il quarto de' suoi proventi.

[2] Gli antichi per *astrologia* intendevano in genere la scienza degli astri, la quale però dividevasi in naturale e giudiziale. Spettava alla prima, cui fu dato di poi il nome di *astronomia*, lo studio dei corpi celesti e dei loro movimenti e il predire effetti naturali, quali ad esempio le mutazioni del tempo e gli ecclissi; alla seconda, arte chimerica e superstiziosa cui è rimasto l'appellativo di *astrologia*, attribuivasi la conoscenza e la predizione degli eventi morali mediante l' osservazione degli astri. L' astrologia giudiziaria nella ignoranza dei tempi era tenuta in gran conto anche dai governanti; così che il Comune di Bologna nel 1303 assegnava 6 corbe di frumento all'anno a maestro Giovanni di Luna, astrologo e professore di fisica, in ricompensa dei molti servigi resi al pubblico (Arch. di St. di Bol. — Com. — *Provv.*, lib. E, c. 53 r.). Egli è però certo che non poteva esservi astrologia (preso il vocabolo nel senso odierno) senza la conoscenza dei principi della astronomia.

cattedra nelle nostre scuole i precetti di quell' arte [1], fino a che nel 1324, sotto l' imputazione di avere bandito cose contrarie alla fede, ricevette dall' inquisitore intimazione di cessare dall' insegnamento. Il che fu principio di ben peggiori guai pel nostro astrologo che di poi a Firenze, nel 1327, sotto uguale imputazione, finiva miseramente sul rogo [2].

Se non che è qui necessario considerare come l'astrologia, per le superstizioni provenute dagli Arabi insieme colla studio della medicina, fosse a quei tempi ritenuta scienza più che necessaria agli studiosi di quella; anzi il predetto Cecco d'Ascoli, che fu pur medico insigne [3], lasciò scritto che un medico senza la conoscenza della astrologia è come un occhio privo della potenza visiva [4]. Così che, non appena prese sviluppo in Bologna lo studio della medicina, fu istituita una cattedra di astrologia, per solito occupata da qualche medico, lettore novizio, desideroso di passare di poi a qualche più importante insegnamento della medicina [5].

Può dirsi pertanto che a quei tempi non vi era astrologo che non fosse medico, nè medico che non fosse astrologo.

È certo perciò che le scuole di astrologia, o di astronomia, dovettero essere annesse alle scuole di medicina, come è pure da ritenersi che la disposizione, più volte citata, degli statuti dei medici intorno ai luoghi destinati alle scuole, riguardasse anche quelle degli astrologi.

Nè deve dirsi diversamente per quanto concerne le scuole dei matematici, alle discipline dei quali connettevasi intimamente l' astrologia, che insieme con quelle faceva capo alla filosofia.

[1] Sarti, *op. cit.*, p. I, pag. 494. — L' Alidosi (*I dott. for. d' arte cit.*, pag. 16) lo indica lettore dal 1322 al 1325; ma da quanto riferisce il Sarti (*op. cit.*, p. I, pag. 435) riesce manifesto che l'astrologo ascolano fu eletto dagli scolari in sul finire del 1200; così che l'Alidosi erra tutte e due le date.

[2] Giovanni Villani, *Cronica*, lib. X, cap. XL.

[3] Tiraboschi, *op. cit.*, vol. V, pag. 270 — Fu anche medico di Giovanni XXII in Avignone.

[4] Ciccus Asculanus, *in Proemio astrologiae.*

[5] Sarti, *op. cit.*, p. I., pag. 523.

Negli stessi libri inviati da Federico II agli studiosi della filosofia in Bologna, stando alla lettera dell' imperatore, trattavasi *de sermoncinalibus et mathematicis disciplinis* [1]. Ed i professori di filosofia, come giustamente osserva il Sarti [2], nelle scuole si intrattenevano non solo di questioni puramente filosofiche, ma, all' occasione, istruivano eziandio i loro scolari nelle discipline delle altre arti; così che spesso erano designati quali *philosophiae et aliarum artium doctores*.

7. Ma se non sono abbondanti le notizie intorno alle scuole dei filosofi e ancor più scarse quelle che riguardano le scuole degli astrologi e dei matematici, sono invece copiose le memorie che si riferiscono alle scuole dei grammatici e dei retori.

Prima però di proseguire conviene considerare la differenza che correva fra i maestri di grammatica lettori dello Studio ed i maestri di grammatica nei quartieri.

Quantunque anche i nomi di questi ultimi siano talvolta ricordati nei Rotuli dello Studio, pure essi non appartenevano all' Università, ma erano soltanto incaricati della istruzione elementare e preparatoria alle scuole di quella, e perciò collocati dal governo cittadino nei quattro quartieri della città [3]; da cui la denominazione di « *magistri pro quarteriis* ». Qualche volta di tali maestri ve ne erano due ed anche tre per quartiere [4], e parecchi documenti ricordano le loro scuole siccome poste in diverse parti della città, e fanno cenno dei fanciulli che le frequentavano. Così, ad esempio, si ricordano del 1282 le scuole di certo maestro Michele situate presso San Biagio (in via Santo Stefano), nelle quali certo Graziano sedotto un fanciullo, lo trasse nei boschi per farlo poi riscattare dal padre [5]. Parimenti un processo del 1313 fa menzione della

[1] Petri De Vineis, *Epistolarum* lib. III, cap. LXVII. — Tiraboschi, vol. IV, pag. 217.

[2] V. *Carta top.*, n. 24. — Sarti, *op. cit.*, p. I., pag. 501.

[3] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. III, pag. 180.

[4] Augusto Corradi, *Notizie sui professori di latinità nello Studio di Bologna*, nel vol. II dei *Documenti e studi pubb. dalla R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne*, pag. 356.

[5] Mazzoni-Toselli, *Racc. cit.*, vol. III, pag. 8

scuola di un maestro Guido da Argelato, posta in parrocchia di Santa Maria Maggiore, dove furono di notte rubati i libri dei fanciulli ai quali Guido insegnava [1]. E così pure il celebre canonista Giovanni d' Andrea ricorda la scuola di suo padre (*qui fuit magister grammaticae, sed non doctor*) posta di fronte a San Benedetto di Porta Nova, e nella quale egli di otto anni aveva appresi gli elementi del leggere [2].

Ma se le scuole di questi maestri di grammatica erano sparse in diversi luoghi della città, non così accadde delle scuole dei lettori di grammatica dello Studio, chè esse pure furono in Porta Nova o nelle vicinanze. I numerosi documenti che ho rinvenuti del secolo XIV, dove sono appunto indicate le ricordate parrocchie di San Salvatore, di Sant'Antonino e di Sant'Arcangelo, indiscutibilmente lo affermano. Che se però anche non ci soccorressero queste testimonianze, basterebbe ad indicarlo ciò che è scritto nel più antico Rotulo dello Studio che si conserva, e che risale all' anno scolastico 1384-85; in cui, premessi i nomi di tre professori di grammatica, si soggiunge « *et debeant isti tres suprascripti legere dictam gramaticham* » *in Porta nova* ». A ciò fa seguito l' indicazione di altri due nomi, evidentemente di maestri per quartieri; perchè del primo sta scritto che dovrà leggere nel quartiere di Porta Stiera e del secondo in quella di Porta Ravennate [3].

8. È però utile notare fin d' ora che trovasi ricordo delle scuole di due professori, di retorica l' uno, e di grammatica e di logica insieme l' altro, come situate alquanto fuori dei termini indicati per le scuole dei medici. Lo storico Ghirardacci infatti riferisce, sotto la data dell' anno 1321, che, « *ritrovandosi per la morte di Giovanni Bonandrea, inclito* » *dottore, lo studio della Retorica alquanto abbandonato,* » *il Consiglio elesse, in luogo del defunto, Bertolino figliolo*

[1] Arch. di St. di Bol. — Com. — Podestà — *Atti giudiziali*, vol. del 1313 n.° 343 c. 332.

[2] Joannis Andreae, v. in *Add. ad Durantis Specul.,* lib. IV, tit. *de filiis presbyt.*

[3] *Rotuli cit.*, pag. 5.

» *di Benincasa da Canulo. . . . La quale lettura fu as-*
» *signata di leggerla sopra il Palazzo dei Notari* » [1].

A determinare il luogo in cui trovavasi a quel tempo il Palazzo dei Notari, ricordo che dal Ghirardacci [2] e dall' Alidosi [3], i quali soltanto differiscono fra loro nell' indicarne la data, risulta che la Compagnia dei Notari nella seconda metà del secolo XIII fissò la sua residenza dove la mantenne sempre di poi fino alla sua soppressione; cioè nello stesso luogo ove del 1384 essa faceva costruire quel palazzo merlato, che sulla Piazza Maggiore ancora conserva, colla antica denominazione, gran parte delle antiche ed eleganti sue forme [4].

Da un processo del 1322 [5], di cui dovrò nuovamente valermi, si apprende poi che certo Galvano, dottore di grammatica e di logica, aveva le scuole annesse alla propria abitazione sotto la parrocchia, anzi presso la chiesa, di Santa Tecla (detta ancora talvolta di San Michele) dei Lambertazzi.

Dalla descrizione dei fabbricati circostanti alla Piazza Maggiore, fatta del 1294 per riscontrare i termini ivi posti nel 1286 [6], e dalle misure in essa indicate, risulta che detta chiesa era sul lato di mezzogiorno della piazza dove oggi è la gradinata della basilica di San Petronio verso il portico dei Banchi [7].

[1] Di questo Bertolino si hanno ben scarse notizie. Il Ghirardacci (*op. cit.*, p. II, pag. 17 e 18) scrive di lui che era già stato ripetitore del prenominato Giovanni Buonandrea, e che mantenne in grande onore la retorica nello Studio, ricavandone profitto e molta fama. Il Fantuzzi (*op. cit.*, vol. II, pag. 152-153) a proposito di un suo commento alla *Retorica* di Cicerone, afferma che in esso Bertolino è detto bolognese e dottore eccellentissimo. Del medesimo si conserva poi ancora memoria in un documento del 1328 (Corradi, *op. cit.*, pag. 401).

[2] Ghirardacci, *op. cit.*, p. I, pag. 306.

[3] Alidosi, *Istrutt. cit.*, pag. 110.

[4] Corrado Ricci, *Guida di Bologna., Bologna 1886,* pag. 15.

[5] V. Documento n. 43.

[6] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Registro Grosso*, lib. II, c. 127 r. e v., e c. 128 r.

[7] Dalle misure indicate nella descrizione anzicitata parrebbe che l' antica via, che conduceva alla corte di Sant' Ambrogio, non dovesse corri-

Non tralascio qui di notare che tanto il palazzo dei Notai, quanto la chiesa di Santa Tecla, furono, se non dentro gli stretti limiti del quartiere di Porta Nova, in luogo però ad esso immediato e contiguo [1], e che il trovare nei luoghi sopra indicati le due scuole ricordate, nulla toglie a quanto maggiormente mi premeva di provare, la separazione, cioè, costante delle scuole d'arti da quelle di leggi, le quali, come vedemmo, avevano già portata a quei tempi la loro sede in una parte della città separata dalla Piazza Maggiore e da buon tratto disgiunta.

Salvo queste due scuole, nessun'altra si trova menzionata in luoghi che non fossero entro i limiti voluti dagli statuti dei medici.

E ciò affermo anche per quanto riguarda le scuole di notaria durante il tempo in cui fecero parte dello Studio delle arti, non parendomi che meriti di essere tenuto in conto quanto scrive il Mazzoni Toselli in un suo articolo intitolato « *Domenico di Azzo medico* », che cioè: « *le scuole di questo dottore di notaria* (si noti la contraddizione) *erano in San Mamolo presso la Chiesa* » [2].

Quale anzitutto era questa chiesa? Per quante ricerche m'abbia fatte, non mi è riuscito di rinvenire il documento citato da questo scrittore; ho bensì trovata memoria del nominato Domenico d' Azzo notaio e delle sue scuole, situate per

spondere alla odierna via dei Pignattari, ma fosse alquanto più a levante. Probabilmente essa era una continuazione della via detta ora della Canepa, che passa sotto il palazzo del Podestà. Questo mi induce a credere anche la direzione delle antiche vie della parte romana della città, quasi tutte rette e parallele.

Dopo la menzionata strada sorgeva a levante la chiesa di S. Maria de' Rustigani, circa dove è la navata minore di ponente della basilica di San Petronio; seguiva poscia una casa (forse la canonica) di essa chiesa, e subito appresso Santa Tecla dei Lambertazzi.

[1] Pare certo, per accenni di documenti e di scrittori, che prima che fosse aperta l'intera Piazza Maggiore verso la fine del XII secolo, un tratto di via, facendo seguito alla contrada di Porta Nuova, quasi ne fosse un prolungamento, congiungesse quest'ultima all'altra antica strada, che ancora si conserva, e che si intitola delle Clavature.

[2] Mazzoni Toselli, *Racconti cit.*, vol. III, pag. 85.

altro, come avrò a ripetere a suo luogo, nel quartiere di Porta Nova.

Questa notizia, sia per la patente contraddizione che contiene, sia per la poca chiarezza del racconto, autorizza a ritenere che il Mazzoni sia caduto in equivoco, quantunque io abbia creduto doveroso ricordare una tale asserzione di un raccoglitore di antiche memorie cittadine che, se vestì le sue memorie di forme romanzesche, e se ebbe una cura inopportuna di nasconderne le fonti, pure le ricercò con lungo studio nei documenti dei nostri archivi.

9. Dal quartiere della città che era divenuto la loro sede le scuole degli artisti furono comunemente denominate senz'altro *le Scuole di Porta Nova*, come ce lo attesta, a conferma, anche la cronaca di Pietro di Mattiolo là dove il cronista riferisce una profezia, la quale, essendo egli scolaro, «*fu lietta divul-* » *gada e pubblicada infra li maistri e repetteduri e sco-* » *lari dele scole de portanova de bologna in* MCCCLXXI »[1]. E parimenti in un antico manoscritto si vede segnalato colla denominazione di *via delle scole* quel tratto della antica via di Porta Nova che fiancheggia il Palazzo Pubblico; giacchè frà Bartolomeo della Pugliola nella sua cronaca, afferma che: « *in* » *lo dicto anno (1404) del Mese d' Aprile, la chiavega che* » *va per la via delle scole, zoè per la piazza apresso al* » *palazzo de Signuri, fu fatta sotto terra, et comenzà la* » *coverta in piazza maore*[2] ».

Ed ora finalmente riassumendo, si può con certezza confermare che le scuole degli artisti si trovarono costantemente, dal loro cominciamento fino al secolo XVI, nel più volte ricordato quartiere, estendendosi solamente poche scuole di lettere e di filosofia, in sui primi del 1300, anche nella parte meridionale della Piazza Maggiore.

[1] PIETRO DI MATTIOLO, *Cronaca bolognese* pubbl. da CORRADO RICCI, *Bologna 1885*, pag. 7.

[2] *Cronaca di Bartolomeo delle Pugliole.* — Continuazione. — Ms. Ramponi nella Biblioteca della Università di Bologna, all'anno 1404.

Prima però di passare oltre è mio debito il notare una importantissima caratteristica delle scuole d' arti e più specialmente di quelle che appartennero a lettori di grammatica.

Fino da tempo antichissimo furono in Porta Nova più che in altre parti della città molti ospizi, o luoghi di alloggio e di dozzina per gli scolari; e così in questo medesimo quartiere anche nei secoli XIII, XIV e XV gli scolari, specialmente artisti, solevano abitare in alcune case il più sovente annesse alle scuole delle arti; dove, per mercede pattuita, ricevevano, talvolta dagli stessi professori, l'alloggio ed il vitto. Non è punto raro il trovare memoria in antichi documenti della dozzina o dell' alloggio prestato agli scolari da alcuni professori; così fra questi ricordansi, a mo' d'esempio, nel secolo XIII i lettori di filosofia, già sopra nominati, Gentile da Cingoli e Guglielmo da Dezzara, e Gerardo cremonese, dottore in grammatica che per l' annua corrisposta di 20 lire bolognesi [1] prestava agli scolari, oltre l' insegnamento, la stanza, la dozzina e l' uso dei libri necessari alla scuola [2] e, finalmente il famoso medico Bartolomeo da Varignana, che per aver dato alloggio in casa propria ad uno scolare di medicina, ne otteneva in ricambio di essere dal medesimo derubato di oggetti preziosi, di indumenti, di armi e di molti pregevoli libri [3].

Ma quanto si è detto non basterebbe a dimostrare che le scuole fossero annesse agli ospizi, o negli ospizi, se la maggior parte dei documenti che a quelle si riferiscono non ce ne rendessero certi. Egli è così che sovente in contratti d' affitto si concede in locazione ad un lettore artista una casa « *ad scolas et hospicium tenendum pro se vel alium quem voluerit* », oppure si indica la stessa casa colle parole: *hospicium seu scola;* od anche con queste altre: « *hospicium cum scolis, quae sunt in dicto hospicio* ». Spesso poi nei documenti, riferendosi il testo a scolari artisti, si ricorda che essi abitano in questa o in quella scuola; e così

[1] Cioè, lire it. 111, 40, secondo i recenti accurati studi del prof. G. B. Salvioni (*La moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny*, *Bologna, 1894,* pag. 55).

[2] Il documento fu già in parte pubblicato dal Sarti, *op. cit.*, p. I, pag. 616, nota 2.

[3] Mazzoni Toselli. *Racconti cit.,* vol. III, pag. 351.

finalmente le case dove erano scuole ed ospizi insieme solevano dirsi senz' altro destinate *ad usum scolarium* [1].

Dissi già che specialmente i lettori di grammatica usavano di tenere le scuole unite agli ospizi. Infatti, mentre si ha una sola memoria che riguarda un lettore di medicina e di astrologia, e scarse sono quelle di lettori di filosofia che tenessero scuole negli ospizi degli scolari, non si rinviene poi invece notizia alcuna, per quanto mi consta, di scuole di grammatica che non fossero congiunte ad un ospizio. E che la costumanza diventasse più tardi esclusiva dei professori di grammatica, lo affermano gli statuti di medicina e d'arti del 1405, dove sotto la rubrica « .... *de modo observando in conductione camerarum* » è stabilito che, essendo i maestri di grammatica costretti a pagare *magnas pensiones pro suis hospitiis*, fosse tenuto il forestiero che avesse dormito tre notti in casa di alcuno di quei maestri, a pagare l'intera pensione senza poter addurre alcun pretesto [2]. L'essere indicati dagli statuti i soli maestri di grammatica esclude affatto che i professori di altre arti usassero più a quel tempo di condurre in affitto alcun ospizio; la quale usanza perdurò invece nei grammatici certamente oltre la metà del secolo XV. Del che fa fede una transazione, avvenuta fra certo Tantini lardajuolo e maestro Lancelotto da Carniana, grammatico e retore, per l'affitto di un appartamento in parrocchia di Sant' Antonino, dove abitavano gli scolari di esso maestro [3].

L'usanza di prestare l'alloggio o la dozzina per parte dei professori agli scolari, sembrerebbe che fosse seguita soltanto dai lettori d' arti, giacchè nessun documento ci presta indizio per credere che i professori di legge facessero altrettanto; se pure non voglia tenersi conto della menzione che si fa in un

[1] V. Documenti n. 42, 44, 47, 48.

[2] *Statuti delle Università cit.*, pag. 249. — SCARABELLI, *op. cit.*, pag. 84.

[3] Arch. di St. di Bol. — Arch. Demaniale. — *Convento di San Salvatore*, busta $\frac{26}{2473}$, n. 30.

memoriale del 1268 [1], dell' ospizio di messer Francesco, dottore di legge [2]. La quale indicaziore nulla di certo prova, a mio avviso, se non che la casa ad uso di ospizio appartenesse al celebre giurista, e non già che questi vi tenesse per proprio conto gli scolari a dozzina [3].

Così pure ritengo di potere affermare, e ciò ancora con maggior sicurezza, che la costumanza di avere le scuole annesse alle abitazioni degli scolari, fu propria dei lettori d' arti; infatti nessuna delle molte scuole di legisti, di cui sin qui è pervenuta memoria, ci è indicata come unita ad un ospizio, il che invece risulta che fosse di una gran parte delle scuole degli artisti.

10. Compiuta così la rassegna delle scuole dei medici, dei filosofi, degli astrologi, dei matematici e dei notai resta a dirsi delle scuole di teologia.

Già fin dal principio di questo mio studio [4] accennai che in Bologna sino oltre la metà del secolo XIV, pure esistendo da antichissimo tempo scuole di sacre lettere, non si ebbe un vero e proprio Studio di teologia colla relativa facoltà di conferire gli onori e i gradi consueti. Papa Innocenzo VI, ad istanza del Comune e del popolo di Bologna [5], ne decretò l' istituzione nel 1362 colle parole, « *quod in dicta civitate deinceps Studium generale in eadem theologica facultate existat* » [6]; ma sopravvenuta la morte di quel pontefice, soltanto dal suo successore Urbano V, nel 1364 fu data esecuzione alla bolla di Innocenzo; per cui furono mandati in quell' anno a Bologna non pochi ecclesiastici veramente celebri e quasi tutti appartenenti

[1] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Memoriali di Giacomino di Paolino Fabro, 1268,* vol. 4, c. 6 r.

[2] Il famoso Francesco d' Accursio (V. vol. XI, fasc. IV-VI, pag. 255 e 256).

[3] Parecchi altri ospizi a quel tempo appartenevano in proprietà ad alcuni ricchi cittadini.

[4] V. vol. XI, fasc. I-III, pag. 94.

[5] Ghirardacci, *op. cit.,* p. II, pag. 262.

[6] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Registro grosso*, vol. II, c. 237 v. La bolla può vedersi pubblicata dal Ghirardacci (op. cit., l. c.).

ai principali ordini monastici [1], « *ad fundandum et inchoan-* » *dum Studium theologicae falcultatis* », come si rileva da un antico codice [2].

La quale espressione rese ancora più ostinati i fautori dell' opinione che Bologna, prima di quel tempo, non possedesse affatto scuole di teologia, non avendo essi voluto comprendere che altro doveva intendersi per uno Studio o per facoltà di teologia, che come tale prima non esisteva, e altro per iscuole di sacre lettere, le quali già si disse che da tempo antichissimo erano state presso la cattedrale e nei conventi.

Ora nel Rotulo dello Studio del 1384-85 non trovasi annotata fra le letture poste in elenco quella della teologia; la troviamo bensì ricordata, senza l' indicazione però dei nomi dei lettori, nell' altro rotulo che di quel secolo si conserva, senza data, ma probabilmente dell' anno scolastico 1388-89 [3].

I Rotuli degli anni che passarono fra il 1388-89 ed il 1438-39, come è noto, sono andati perduti ad eccezione di quello che riguarda l' anno 1407-08. Ma nè in questo, nè in alcuno degli altri che si hanno del XV secolo e dei primi del XVI si rinviene più indicazione della lettura di sacra teologia fino all' anno 1507-08, in cui essa ricompare di nuovo annotata. E in quell'anno sono designati « *ad theologiam* » un « *D. M. Eustachius de Bononia, ordinis Praedicatorum* » e un « *D. M. Hieronymus* » pure « *de Bononia, ordinis Minorum* » [4].

[1] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 278.

[2] Tiraboschi, *op. cit.*, vol. IV, pag. 149, e seg. — Lo studio teologico fondato da Innocenzo VI ed iniziato da Urbano V, fu poi confermato da Bonifacio IX nel 1392. — Arch. di St. di Bol. — Com. — *Bolle ed altro*, vol. X, n. 12.

[3] *Rotuli cit.*, pag. VI e 7.

[4] *Rotuli cit.*, pag. 198. — Di detto frate Eustachio nessuno scrittore di cose attinenti allo Studio ha fatto menzione, non ricordandosi che un frate Eustachio Dallai morto di soli 33 anni nel 1600, e un fr. Eustachio Locatelli morto vescovo di Reggio nel 1575 nell'età di 57 anni. (Fantuzzi, *op. cit.*, vol. III, pag. 247 e vol. V, pag. 70. — Alidosi, *I dott. bol. d' arti cit.*, pag. 209). Quanto al ricordato frate Girolamo da Bologna di cognome Capacelli Gadio, sappiamo che egli per oltre vent'anni fu lettore

Egli è però certo che sugli ultimi anni del mille e trecento il Comune stipendiava professori per la lettura della teologia e del Salterio; lo attestano i libri di entrata e spese del 1394 e del 1395 [1], nonchè il fatto che frate Michele Aiguani, carmelitano e bolognese, dopo essere stato scolare, poi professore allo Studio parigino, resosi celebre non meno pel sapere, che per la parte importantissima che in Italia e fuori ebbe nella storia del suo ordine ed in quella deplorevole dello scisma che a quei tempi dilaniò la Chiesa, ridottosi nuovamente in patria, fu stipendiato dal pubblico erario per l'insegnamento della sacra teologia e del Salterio; il quale insegnamento egli impartì nelle pubbliche scuole del suo convento di San Martino dal 1394 al 1400, nel qual anno morì [2].

Tutto ciò prova che una o più cattedre di teologia alla fine del XIV secolo, come fu di poi nel XVI, appartenevano all' Università delle arti. Come poi ne avvenisse la soppressione nel secolo XV non è chiaro; probabilmente fu causato dall' avere il Reggimento soppresso l' assegno, forse soltanto per eccezione e in modo non duraturo conceduto ad uomini eminenti come l' Aiguani, anche perchè la copia di insigni lettori di teologia nei conventi e presso la cattedrale rendeva forse superflua quella cattedra nello Studio.

Ho detto come le cattedre di teologia che appartennero al nostro Studio fossero annotate fra quelle dell' Università degli artisti; infatti del 1507-08 la lettura di teologia è posta nel Rotulo di medicina e d'arti, e nel citato elenco, o Rotulo del 1388-89, che contiene letture dell' una e dell' altra Università, la lettura

nel nostro Studio di teologia, di filosofia morale e di metafisica, e che morì del 1529 lasciando alcune opere a stampa. (Fantuzzi, *op. cit.* vol. III, pag. 84 e vol. IV, pag. 12 e seg. — Malagola, *Della vita e delle opere di Antonio Urceo, cit.*, pag. 112).

[1] Arch. di Stato di Bol. — Com. — *Libri delle entrate e spese del 1394 e 1395.*

[2] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. I., pag. 76 e seg. — Tiraboschi, *op. cit.*, vol. V, pag. 197.

stessa immediatamente sussegue a quelle di leggi. e può dirsi la prima di quelle d' arti [1].

11. Delle scuole di teologia però anche nel secolo XIV come nel XVI, solamente una o due appartenevano all' Università delle arti; le altre scuole dipendevano dal Collegio teologico, che presiedeva al nuovo Studio di teologia, il quale era separato e distinto e da quello di leggi e da quello d' arti, per quanto con quest'ultimo dovesse pur avere qualche rapporto, almeno nel tempo in cui il medesimo possedette cattedre di sacra teologia, per l' affinità che era fra le scienze filosofiche e la teologia, a cui quelle erano avviamento.

Lo Studio teologico fu fondato, come si disse, per disposizione pontificia accanto agli altri due, sorti *ab antiquo,* dirò così, per forza propria. Questi si ressero con una loro propria costituzione e si mantennero liberi, siccome i tempi comportavano; il teologico invece fu retto da una costituzione alla foggia di quella, certo non libera, dello Studio di Parigi, e fu alla dipendenza del Vescovo [2].

Egli è bensì vero che lo Studio teologico non ebbe nè comuni, nè simili cogli altri due le origini, nè la costituzione pur tuttavia, e per la sua naturale importanza, e pei preziosi privilegi di cui fu rivestito, non meno che per l' insegnamento che impartiva, non può considerarsi come una istituzione estranea a quel complesso di insegnamenti e di scuole che nei secoli di mezzo formarono di Bologna uno dei centri scientifici più importanti nel mondo civile.

Ho creduto di trattare delle scuole di teologia separatamente da quelle delle altre arti, perchè le accennate scuole non sempre e non tutte si trovarono in rapporto colle Università, e più particolarmente perchè le medesime, quando pure appartennero all'Università delle arti, ebbero la loro sede non già presso le scuole degli artisti, ma presso le chiese ed i conventi.

[1] *Rotuli cit.*, pag. 7 e 198.

[2] Malagola, *Il più antico statuto dello Studio teologico di Bologna.* Nota letta alla Deputazione di Storia Patria per le Romagne nella tornata del 6 gennaio 1889 — V. *Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr. ecc.,* III serie, vol. VII. pag. 157).

Lo statuto del Collegio teologico, che ancora conservasi nell' archivio arcivescovile di Bologna, redatto come ha provato il Malagola [1] fra il 1362 e il 1371, alla rubrica VI, riferendosi ai lettori di teologia così si esprime: « *et quisque legit in scolis* » *sui magistrerii*, *vel sui collegii seu et sui ordinis* » [2]. Secondo questa disposizione, o meglio, secondo l' uso ed ordinariamente secondo il commodo, la teologia, perchè insegnata da regolari, si leggeva nei conventi.

Per ciò vedemmo frate Michele Aiguani tener cattedra in sulla fine del 1300 nel suo convento di San Martino, pur essendo stipendiato dal pubblico erario; ed è per ciò parimenti che il Rotulo, già citato del 1507-08, riferendosi ai lettori di teologia, nota: « *quam legere possunt in scholis monasteriorum suorum* ».

Ora, si può accertare che una tale espressione del Rotulo non faceva che confermare la facoltà già per l' addietro concessa ai lettori di teologia; della quale si ha facile ragione, se si considera che la massima parte degli studiosi di quella scienza era composta di chierici secolari e regolari.

Quanto ai luoghi presso cui si tennero le scuole di teologia dal secolo XIII in poi, alla indicazione dei conventi dei Domenicani e dei Francescani che possedettero fino dalla loro fondazione scuole assai rinomate, che continuarono di poi a fiorire col fiorire di quei due importantissimi ordini, debbonsi aggiungere altri conventi che parimenti furono sede gloriosa di scuole di teologia. E, per non dire singolarmente di tutti, citerò soltanto quello di San Giacomo degli Agostiniani, al quale ordine appartennero, fra gli altri, due dei primi maestri che qui si recarono quando nel 1364 fu fondato lo Studio teologico, e cioè Ugolino Malabranchi da Orvieto e Bonaventura De' Peragini padovano [3], e l'altro di San Martino dei Carmelitani, al quale appartennero il celebre Pietro Tomaso

[1] Malagola, *l. c.*

[2] Archivio Arcivescovile di Bologna. — *Acta Collegi teologici, 1362-1824,* m. s.

[3] Così il Ghirardacci (*op. cit.,* p. II, pag. 278); altri invece lo dice da Peraga, ed altri infine gli attribuisce il cognome di Badoaro (Tiraboschi, *op. cit.,* vol. V, pag. 215).

di Aquitania, di poi patriarca costantinopolitano e martire, e Tomaso da Padova [1], anch'essi di quei primi professori, oltre al nominato Michele Aiguani ed al fratello di lui Bernardo, che fu pure scolare allo Studio di Parigi [2]. Eziandio l'ordine de' Serviti contò molti e non incelebrati lettori.

E così finalmente l'insegnamento della teologia continuò a fiorire presso la nostra cattedrale, dove una scuola di quella scienza doveva esistere anche per disposizione del III.° Concilio lateranense. L'Alidosi infatti, fra i lettori bolognesi di sacra teologia ricorda ancora un frate Cristoforo da Bologna, teologo e predicatore, che insegnava quella facoltà in San Pietro nel 1414 [3].

Cap. II.

1. La scuola di Taddeo di Alderotto, medico — 2. Di Parisio di Benvenuto da Altedo e di Gerardo dottore di grammatica — 3. Di Giovanni da Parma, medico — 4. Di Domenico Azzoni, notaio — 5. Di Alberto de' Zancari, medico. (Lo studio dell'anatomia — Le difficoltà che vi si opponevano — Risse e tumulti per ottenere i cadaveri per l'anatomia — Le esperienze anatomiche regolate negli statuti dei medici) — 6. La scuola di Galvano di Raniero, lettore di grammatica e di logica — 7. Di Giuliano de' Preonti, medico, filosofo ed astrologo, e di Matteo da Gubbio, lettore di logica — 8. La scuola di Giovanni da Soncino, di Benvenuto da Imola e di Dino della Valle — 9. Dimora di Benvenuto in Bologna meglio precisata dai docucumenti che si riferiscono alla sua scuola. Come ne risulti che Benvenuto commentasse in Bologna la Divina Commedia prima che Firenze istituisse la cattedra alla quale fu chiamato il Boccaccio — 10. Giovanni di Piemonte, Antonio di Lunigiana, Antonio da Orvieto, Giovanni da Siena e Pietro da Muglio, grammatici e retori, insegnano nelle scuole del Soncino — 11. Dove fossero quelle scuole — 12. Di una rissa fra professori e scolari nelle scuole di Giovanni da Camerino, lettore di logica.

1. Il più antico documento che ricordi una scuola di medicina, enunciando insieme il nome del maestro che vi leggeva, si

[1] Ghirardacci, *op. cit.*, *l. c.*

[2] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. I, pag. 73. — Alidosi, *I dottori bol. d' arti cit.*, pag. 27.

[3] Alidosi, *I dott. bol. d' arti cit.*, pag. 40. — Fantuzzi, *op. cit.*, vol. III, pag. 231.

riferisce alla scuola di Taddeo di Alderotto, il famosissimo medico fiorentino che in Bologna insegnò dal 1240 circa fino al 1295, in cui passò di vita. Oltre che medico celebre, egli fu filosofo insigne, e primo a commentare le opere di Ippocrate e di Galeno servendosi degli scritti dei filosofi. Da lui ebbe origine nello Studio di Bologna quell' insegnamento della medicina (se così è lecito dire) filosofica, che in breve si estese in tutta Europa, e che vantò innumerevoli scrittori [1].

Lasciò Taddeo molte opere di medicina e di filosofia, e fra queste ultime una traduzione dell' Etica di Aristotele che Dante però nel suo Convito [2] biasima come sconcia e deforme.

La fama di Taddeo come medico fu tanto grande che signori, principi e, al dire di Filippo Villani che ne scrisse la vita [3], anche pontefici, ricorrevano alle sue cure, le quali soltanto ad altissimo prezzo concedeva, raccogliendo così grandissime ricchezze [4]. Il Reggimento di Bologna poi riconosceva a lui ed a' suoi discepoli gli stessi privilegi che fino a quel tempo i soli lettori e scolari di diritto avevano goduto [5]; il che aggravò maggiormente i dissensi fra artisti e legisti.

Delle scuole dell' insigne dottore, nel nome del quale Dante nel XII canto del Paradiso, a giudizio di Benvenuto da Imola [6] e di quasi tutti i commentatori, personifica lo studio della medicina, ci è pervenuta memoria in un' accusa del 1285 promossa dallo scolare Simone di Marchione da Spoleto contro certo maestro di Paolo, esso pure da Spoleto, che nella casa da lui abitata in parrocchia di San Martino e presso le scuole

[1] Sarti, *op. cit.*, p. I. pag. 468.

[2] Dante Alighieri, *Opere Minori*, *Convito*, t. I., cap. X., *Pubblicazione con note del Fraticelli, Napoli 1855,* pag. 245 nota 19 e pag. 247.

[3] Villani Filippo, *Le vite di uomini illustri fiorentini, con annotazioni del Co. Giammaria Mazzucchelli, Venezia 1747,* pag. XLIV.

[4] Tiraboschi, *op. cit.*, vol. IV, pag. 295.

[5] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Statuti di Bologna*, vol. del 1289, c. 105.

[6] Benvenutus de Rambaldis de Imola, *Commentum super Dantis Comoediam, curante J. P. Lacaita, Typis G. Barbera, Florentiae 1887,* vol. V, pag. 81.

di maestro Taddeo, gli aveva involato « *unum librum loyca-* » *lem* (così il documento) *scilicet raciones Roberti, scilicet* » *librum priorum et posteriorum* » [1], ed alcuni indumenti e panni di lino [2].

Che Taddeo, nominato nel predetto atto di accusa, fosse il celebre medico fiorentino, a me pare evidente; il titolo di maestro esclude già per sè stesso che egli fosse lettore di leggi, e fra i lettori di arti di quel tempo non si ha ricordo di altro Taddeo. La semplice enunciazione poi del nome, senz' altra aggiunta, è dessa pure una prova che volevasi indicare il grande maestro; il quale infatti è pure così semplicemente ricordato in un altro documento del 1286 [3].

Che per la ricordata parrocchia poi di San Martino sia da intendere quella già menzionata di San Martino dei Caccianemici o delle bollette in Porta Nova, sembra certo, perchè nei *Memoriali* degli ultimi anni del mille e duecento si ricordano appunto alcune case appartenute al famoso Taddeo sotto l' anzidetta parrocchia [4], e perchè questi nel suo testamento [5], dopo avere disposto di

[1] Parecchi sono i Roberti che hanno commentato Aristotile; i più celebri sono per altro Roberto vescovo lincolniense, denominato Grostead, morto nel 1253. I suoi commentari ai libri *Posteriorum* di Aristotile furono anche pubblicati sotto il titolo di *Commentaria, Interpretatio* ed anche *Illustraciones.* Altri fu Roberto Kilwarbio o Kilwardebio, del qual cognome il P. Quetif cita più di quindici varianti. Egli pure era inglese; fu domenicano e professore a Parigi, arcivescovo di Canterbury e cardinale portuense, e morì del 1280. Commentò Aristotile nella logica, ma aveva anche illustrati i libri grammaticali di Prisciano; e siccome in documenti sincroni dell'archivio pubblico di Bologna son ricordate le *Roberti raciones in Priscianum*, così parrebbe probabile che nello Studio bolognese corressero per le mani degli scolari i libri di questo secondo Roberto cardinale, anzichè i libri del vescovo di Lincoln.

[2] V. Documento n. 38.

[3] MAZZONI-TOSELLI, *Racconti cit.*, vol. III, pag. 352.

[4] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Memoriali del 1293 di Azzolino di Pietro Malgerini*, c. 95.

[5] Arch. di Stat. di Bol. — Enti Autonomi — *Convento di San Francesco,* lib. rosso H, n. $\frac{342}{5085}$, doc. 80. — Fu già pubblicato dal SARTI, *op. cit.*, p. II, pag. 155).

ingenti somme in pro' dei poveri e di un numero grandissimo di conventi, lasciava un legato a favore dei restauri della chiesa di San Martino dei Caccianemici, unica chiesa beneficata nel testamento, per essere assai probabilmente la parrocchia del testatore.

2. Un contratto di locazione del 1293 del notaio Zaccarello di Rolando Zaccarelli, il più antico a me noto, riguarda una casa che certo messer Ostesano del fu Dinzolino affitta per ventidue lire all'anno a maestro Parisio di Benvenuto da Altedo perchè vi abiti e vi tenga le scuole ed un ospizio. La casa dicesi posta presso la pubblica via e presso le case di messer Bonifacio de' Bonconsigli [1].

Del menzionato maestro Parisio nessuno degli scrittori che illustrarono di qualche guisa lo Studio ha ricordato più che il nome, e solo incidentalmente, ricordando il figlio suo Paolo, dottore di Notaria [2]. Appare per altro che Parisio era lettore in arti col titolo di maestro; e che poi non fosse un semplice maestro di grammatica pei quartieri, è provato dal tenere un ospizio per gli scolari forestieri.

Quanto al sito delle scuole di maestro Parisio, è detto nel documento che la casa affittata confinava colla pubblica via e colla proprietà di messer Bonifacio de' Bonconsigli. Ora si sa che le case e la torre dei Bonconsigli [3] erano in parrocchia di Sant' Antonino e presso l'Aposa.

Si sa ancora che il corso dell'Aposa, già abbandonato a quel tempo, [4] attraversava la via di Porta Nova (ora delle Asse) all'incirca nel tratto che va dalla via odierna del Carbone alla piazzetta dei Caprara; così che si può esser certi che le scuole e l'ospizio ricordato erano pure in quel tratto della via di Porta Nova.

[1] V. Documento n. 39.

[2] Alidosi, *I dottori bol. d'arti cit.*, pag. 153. — Ghirardacci, *op. cit.*, p. I, pag. 504.

[3] Gozzadini, *Le torri cit.*, pag. 168.

[4] V. vol. XI, fasc. I-III, pag. 102, nota 1. — Ghirardacci, *op. cit.*, p. I, pag. 52.

In una casa parimenti ad uso di ospizio e nella stessa via presso l' Aposa, la quale potrebbe essere anche quella medesima in cui teneva le scuole maestro Parisio (giacchè frequente è il caso, come si è veduto, che più professori insegnassero nelle stesse scuole o nello stesso fabbricato) leggeva nel 1294 certo maestro Gerardo, dottore di grammatica. Ne ricavo la notizia da una denuncia che questo stesso maestro presentava nel marzo di quell' anno contro certo Primirano, figlio di Bianco, fornaio, per furto di tre libri di Ovidio e di alcuni indumenti, commesso a danno di detto maestro nella scuola od ospizio, in cui esso dimorava [1].

Il Sarti ricorda due professori di grammatica di nome Gerardo, vissuti nella seconda metà del secolo decimoterzo [2]. Il primo è il citato Gerardo cremonese nominato anche in un memoriale del 1267 e in altro del 1268, contenente il contratto di quel professore con uno scolare per prestare a questi, come altrove accennai, l' insegnamento, i libri, l' alloggio e la dozzina. Il secondo Gerardo, ricordato dal Sarti, ha lasciato il suo nome in un memoriale del 1279, ed era nativo di Amandola in quel di Fossombrone; nel documento, che si riferisce al suo matrimonio, è semplicemente indicato quale « *magister Gerardus de gramatica* ».

A quale di quei due grammatici appartenessero l' ospizio e le scuole ricordati nella citata denuncia, non può affermarsi con certezza. È per altro da osservare che di Gerardo cremonese non si ha più notizia dopo il 1268, cioè da 26 anni prima della denuncia stessa, laddove l' altro Gerardo è ricordato nel 1279, nel qual anno è a ritenersi che non fosse troppo vecchio, se allora prendeva moglie. Quanto poi al titolo di dottore, potrebbe il medesimo averlo conseguito dopo quel tempo.

3. Un' interessante accusa mossa da certo Puccio di Boncompagno contro Giovanni da Parma, dottore in medicina, ricorda le scuole di quest' ultimo e insieme il carattere irascibile di lui e la poca sua dignità.

[1] V. Documento 40.

[2] Sarti, *op. cit.*, p. I. pag. 511 e 512.

Si narra infatti come, essendosi il nominato Puccio per incarico di Cino da Spello, rettore dell' Università dei medici, recato alle scuole del detto Giovanni da Parma, poste nella parrocchia di Sant'Arcangelo « *ad facciendum* (così nel testo) *certas ambasatas* », ed ivi avendole lette, maestro Giovanni, adiratosi scese di cattedra, e fattosi incontro a Puccio e percossolo con schiaffi, toltogli di testa il capuccio, lo prese pei cappelli, gridandogli: *ladro, ruffiano* e simili altre ingiurie. Ciò accadeva nel mese di luglio del 1301 [1].

Di quel medico di spiriti così bollenti non si hanno che scarse notizie, bastanti però a dimostrare in quale grande conto egli fosse tenuto.

Il Girardacci ricorda [2] infatti soltanto che del 1311 egli leggeva medicina in Brescia collo stipendio di 40 lire l'anno, e che il governo bolognese, ad istanza del Rettore dell' Università di medicina, inviò ambasciatori ai Bresciani, affinchè permettessero che il detto Giovanni si recasse a leggere in Bologna, e aggiunge che, ottenuto ciò, il governo stesso assegnava a Giovanni da Parma l' annuo stipendio di 100 lire.

L'Alidosi poi, confermando bensì il racconto del Ghirardacci, ne fissa la data all' anno 1309 [3]. Se non che il detto Giovanni era stato lettore allo Studio di Bologna altra volta, come è dimostrato dal documento cui mi sono testè riferito.

4. In un processo del 1310 trovo memoria delle scuole di maestro Domenico, dottore di notaria, il nome del quale ho già altrove avuto occasione di ricordare. Il processo è fatto contro tre scolari di notaria che abitavano nelle scuole di maestro Domenico, poste presso la casa dei Pavanesi, per avere bastonato un tal Domenico di Guascone. Negli atti è pur ricordato che il banditore si recò a quelle scuole, dove detti scolari « *consueti sunt habitare* », e, presente il maestro e gli scolari,

[1] V. Documento 41.

[2] GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. I, pag. 52.

[3] ALIDOSI, *Li dottori forestieri che in Bologna hanno letto arti liberali, Bologna, 1623,* pag. 28.

a suono di tromba e ad alta voce citò i tre accusati a comparire dinanzi al giudice deputato ai malefici [1].

Quanto al menzionato Domenico dottore di notaria, che, come si è veduto, dava anche alloggio nella propria casa a suoi scolari, ritengo per certo che altri non possa essere che quel Domenico di Giovanni Azzoni ricordato dall' Alidosi, colla data del 1320, [2] quale dottore in grammatica poi in notaria; il che è uno dei tanti esempi dell' accoppiamento delle due scienze, cui si deve se lo stile dei formulari notarili bolognesi nel XIII e XIV secolo fu migliore che nei contemporanei.

Quanto al luogo delle scuole e dell' ospizio dell'Azzoni, dirò soltanto che l' antica casa dei Pavanesi, che ricordasi del 1269 come appartenente al medico Orso, e che nell' indicato documento si dice prossima a quelle, era in parrocchia di San Martino dei Caccianemici; e pare sorgesse dove oggi è la casa che fa angolo colla via delle Asse (anticamente Porta Nova) e la via de' Gargiolari dalla parte della Piazza Maggiore. In quella stessa casa esiste infatti un' antica torre che si ritiene esser quella già appartenuta ai Pavanesi [3].

5. Una scuola di medicina è pur ricordata in un importantissimo processo del 1319, già da altri pubblicato o citato, perchè rivela da un lato le grandi difficoltà che a quei tempi, e per la superstizione e per le leggi, incontrava lo studio dell' anatomia, dall'altro il vivo desiderio di apprenderla degli scolari di medicina, che per ciò si avventurarono talvolta anche al rischio di incorrere in gravi pene.

Due erano gli ostacoli grandissini che si opponevano alle esperienze anatomiche: i pregiudizi generali, sostenuti dalle leggi, intorno alla inviolabilità dei cadaveri, e la cieca fede negli

[1] V. Documento 42.

[2] ALIDOSI, *I dottori bol. d' arti cit.*, pag. 46.

[3] GOZZADINI, *Le Torri cit.*, pag. 402. — L' autore ricorda ancora nel l. c. che del 1290 alcuni dei Pavanesi acquistarono le case dei Prendiparte fra via Altabella e il Mercato di mezzo. Ma a pag. 431 soggiunge che i medesimi la vendettero ai Ramponi nel 1298. Non può pertanto sorgere equivoco.

scritti di Galeno. È ben vero che nelle scuole di Salerno fino dal principio del XIII secolo non solo era stata permessa, ma ordinata la sezione dei cadaveri; senonchè nessuna influenza avea avuto una simile disposizione sul rimanente d' Italia. Solo trovasi memoria di un documento del Maggior Consiglio di Venezia del 1308, con cui ordinasi al collegio medico di quella città di fare ogni anno la sezione di qualche cadavere. Ma chi veramente diede efficace impulso allo studio ed ai progressi dell' anatomia in Italia fu, in sul principio del 1300, il bolognese Mondino de' Luzzi. E ho detto in Italia, poichè presso le altre nazioni soltanto assai più tardi incominciò questo nuovo e pratico movimento scientifico [1].

È facile comprendere come più specialmente dopo le scoperte e gl' insegnamenti di Mondino, il desiderio nei giovani di apprendere e far pratica di anatomia si facesse vivissimo, però le difficoltà di avere cadaveri erano pure grandissime.

Ora il processo citato ricorda appunto che del 1319, cioè soltanto quattro anni dopo le prime autopsie di Mondino, e questi ancora vivente, tre scolari di Milano ed un altro di Piacenza furono accusati di essersi recati di nottetempo al cimitero della chiesa di San Barnaba fuori porta San Felice, [2] e di avere sacrilegamente violata la fossa dove era stato sepolto il corpo di certo Pasio, o Pasino, appiccato il dì innanzi alle forche presso il vicino ponte di Reno, e di averne estratto il cadavere, e trasportato alla casa delle scuole in parrocchia di San Salvatore, poste presso Giacomo di Guido speziale, dove leggeva maestro Alberto. Alcuni testimoni asserivano infatti di avere veduto il corpo di detto Pasino nella scuola, e i nominati scolari ed altri molti intenti a farne l' anatomia.

È altresì noto che nel giorno 6 decembre i quattro scolari processati furono consegnati al custode delle carceri, ma

[1] Salvatore De' Renzi, *Storia della medicina in Italia, Napoli 1845*, vol. II, pag. 246 e seg.

[2] La chiesetta di San Barnaba, rimodernata, sussiste ancora sulla via Emilia e a destra di chi esce dalla porta San Felice, da cui dista poco più di un chilometro.

non si conosce la fine di così interessante processo, perchè la assoluzione o la condanna non potè fin qui rinvenirsi [1].

Fatti consimili, e risse e tumulti da parte di scolari ed anche di dottori per chiedere o per ricercare cadaveri, andarono sempre rinnovandosi per tutto il secolo XIV; e gli statuti della Università di medicina del 1405, ricordandoli, procurano di impedirli con disposizioni che riguardano appunto l' assistenza degli scolari alle sezioni anatomiche [2]. E così, dopo un secolo dalle prime sezioni cadaveriche, si concedeva, sotto vincolo di moltissime cautele, che gli scolari del terzo anno di medicina potessero assistere una sola volta all' anno all' anatomia del corpo virile, e che, se vi avessero già assistito due volte, non potessero più intervenire se non all' anatomia del cadavere di donna, che parimenti due volte soltanto era permesso di vedere. Era poi proibito nel modo più assoluto, così ai maestri come agli scolari, di ricercare cadaveri senza licenza del Rettore. Più tardi, nel 1442, fu aggiunto l' obbligo al Podestà di fornire due cadaveri all' anno alle scuole dei medici ad istanza del Rettore, ma purchè di persone native di luogo distante da Bologna almeno 30 miglia [3].

Quanto al nominato maestro Alberto bolognese, nominato nel riferito processo, il Mazzoni-Toselli non dubita trattarsi di maestro Alberto de' Zancari, che ricordasi come celebre medico [4], e del quale conservansi ancora non pochi manoscritti [5]. Lo stesso autore aggiunge, con buone argomentazioni, che al medesimo si riferisce il Boccaccio nella X. novella della prima giornata, là dove scrive: « *Egli non sono ancora molt' anni*

[1] Questo processo fu pubblicato per intero nell' originale latino, ed anche tradotto in italiano, nei *Racconti* del Mazzoni Toselli, vol. III, pag. 118.

[2] *Statuti delle Università cit. — Statuti di medicina e d'arti del 1405,* rub. 86, pag. LXXXVI.

[3] *Statuti cit. — Riforme agli Statuti dell' Università di medicina d'arti,* Rub. 19, pag. 318. — Scarabelli, *op. cit.*, pag. 82.

[4] Alidosi, *I dottori bol. d' arti cit.*, pag. 2. — Cavazza, *Catalogus omnium doct. collegiatorum* ecc., *Bononiae, 1664,* pag. 11.

[5] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. VIII, pag. 236.

» *passati che in Bologna fu un profondissimo medico e*
» *di chiara fama quasi a tutto 'l mondo, e forse ancora*
» *vivo, il cui nome fu maestro Alberto....* ». Altri [1] invece ha ritenuto che l'Alberto del processo possa essere certo Alberto Ferri o dal Ferro, esso pure bolognese, laureato in medicina, secondo l'Alidosi, nel 1310 [2], e che si ricorda fra gli anziani nel 1313 e nel 1314. Il citato Mazzoni reca in proposito varii argomenti che però non tolgono interamente l'incertezza; sembrerebbe per altro che la semplice indicazione di maestro Alberto bolognese meglio convenisse al Zancari che fu molto più rinomato, che al dal Ferro, tanto più che con quella semplice denominazione lo stesso Zancari viene pure indicato nel titolo di un antico suo manoscritto [3].

6. Altrove ebbi occasione di ricordare un processo del 1322, da cui risulta che le scuole di certo Galvano, dottore di grammatica e di logica, erano poste nella parrocchia di Santa Tecla o di San Michele dei Lambertazzi. Il processo è indetto contro certo Lisio, figlio di Ottonello oste, per avere aggredito, insultato e percosso certo Pietro di Borgogna domestico di messer Martino spagnuolo scolare di diritto, nelle vicinanze della casa di detto Galvano, che, a quanto sembra, aveva la dimora e le scuole nella stessa casa [4].

L'anzidetto lettore è certamente quel medesimo Galvano di maestro Ranieri, ricordato dall' Alidosi [5] come dottore di grammatica e di logica, e di cui ricorre il nome in altri processi per ferite ed ingiurie da lui patite. Il primo è del 1316 [6], e vi si mostra accusatore il padre suo maestro Ranieri dottore di grammatica [7], anch' esso abitante, forse col figlio, nella ricordata parrocchia di Santa Tecla o di S. Michele dei

[1] De Renzi, *op. cit.*, vol. II, pag. 249.

[2] Alidosi, *op. cit.*, pag. 2.

[3] Esiste nella Biblioteca Vaticana (v. Fantuzzi, *op. cit.*, l. c.).

[4] V. Documento 43.

[5] Alidosi, *I dott. bol. d'arti cit.*, pag. 79.

[6] Arch. di Stat. di Bol. — Com. — *Processi e sentenze del 1316*, n. 46, c. 13 r.

[7] Alidosi, *op. cit.*, pag. 166.

Lambertazzi; l' altro non porta data [1], ma è certamente posteriore al primo, risultandone già morto il nominato Ranieri. In quest' ultimo ricordasi che Paolo di Sinibaldo da Firenze, scolaro di Galvano, aggredì il maestro dicendogli: « *axeno, merdoxo, cachato* », e percuotendolo fortemente sul capo. Tanto era il rispetto verso il malcapitato professore!

Il grave fatto accadde sotto il portico della abitazione del ricordato maestro Galvano, posta in parrocchia di San Martino dei Caccianemici.

7. Un memoriale del notaio Giovanni da Pietrobuono dell' anno 1327 ci ha tramandato memoria di un contratto di affitto di un ospizio con scuole, che confinava precisamente colla chiesa stessa di Sant' Arcangelo [2].

Maestro Giuliano de' Preonti, insieme col padre suo Giacomo, concedevano in affitto a Matteo da Gubbio dottore in logica, l'ospizio e le anzidette scuole, nelle quali, è lo stesso documento che lo ricorda, era stato solito di leggere fino allora il nominato maestro Giuliano.

Questi, menzionato dal Ghirardacci [3] fra i dottori bolognesi in medicina sotto la data del 1321, lesse, stando all' Alidosi [4], medicina e astrologia fino all' anno 1342; l' altro lettore di cui fa parola il memoriale, Matteo da Gubbio, insegnò filosofia, sempre secondo l' Alidosi, dal 1334 al 1347 [5]. Il documento però dimostra come egli fosse già professore fino dal 1327.

Un altro accenno alla scuola del ricordato Giuliano de' Preonti, lo si trova in un atto giudiziario del 1338. In esso il cognome di maestro Giuliano non è annotato, ma la qualifica di dottore in fisica e l'essere menzionata la sua scuola come posta

[1] Arch. di Stat. di Bol. — Com. — *Riformatori dello Studio. — Carta appartenenti a lettori e scolari.* — Il Mazzoni (*Racc. cit.*, vol. III, pag. 83) indica questo processo sotto la data del 1307, data evidentemente errata, perchè maestro Ranieri visse, come si è detto, fino al 1316, e nel processo in parola figura come già morto.

[2] V. Documento n. 44.

[3] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 18.

[4] Alidosi, *I dott. bol. d' arti cit.*, pag. 80.

[5] *I dott. forestieri d' arti cit.*, pag. 52.

in parrocchia di Sant'Arcangelo, ci fanno certi che alle scuole del medesimo professore si riferisce il citato documento. Il quale reca una lunga nota di scolari in arti, che, abitando tutti nello stesso ospizio e nelle scuole di maestro Giuliano, furono interrogati intorno ad un furto che era stato commesso nella stanza di uno di essi, certo Pietro di Giovanni d' Ungheria. La nota incomincia coll'indicazione di « *Magister Petrus de Farumvio* [1] *repetitor in medicinis* » [2], per continuare con altri nomi di scolari italiani di diverse regioni ed anche di tedeschi e di ungheresi.

8. Un esempio notevolissimo della riunione di più scuole in un ospizio per gli scolari, si ha da alcuni documenti della seconda metà del trecento, che, ricordando le scuole di maestro Giovanni da Soncino, ricordano pure i nomi di ben otto professori che vi tennero cattedra, quattro dei quali contemporaneamente.

Il primo accenno a quelle scuole si trova in un memoriale del notaio Giacomo degli Orazi del 1339 [3]. Ivi nell' inventario dei beni del figlio di maestro Guglielmo da Varignana, sono menzionate le scuole di maestro Giovanni da Soncino, dottore di grammatica, ove era un letto, in cui dormiva il predetto Guglielmo.

Dove fossero le scuole si apprende da un memoriale del maggio del 1369 [4], nel quale Andrea, figlio del fu maestro Giovanni da Soncino e scolare in diritto canonico, ad istanza di maestro

[1] V. Documento n. 45 — In quest'atto si trovano alcune indicazioni di luoghi con vocaboli per certo errati o così corrotti, che non mi è stato possibile tradurli: fra questi la citata parola « *Farumvio* ».

[2] I ripetitori solevano essere scolari che si esercitavano a tenere dispute, o meglio a far ripetizioni, nei giorni festivi o di vacanza. I rotuli del 1458-59 prescrissero poi che niun scolare potesse concorrere ad una lettura, se prima non avesse disputato almeno una volta, oppure avesse fatta una ripetizione intorno alla materia che voleva leggere (v. *Rotuli cit.*, pag. XIII).

[3] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Memoriali di Giacomo degli Orazi del 1339*, c. 32: « . . . . *in primis unum lectum quem . . . habet in scolis magistri Johannis de Suncino doctoris grammatice, in quo iacet in dictis scolis* ».

[4] V. Documento n. 46.

Dino Dalla Valle di Reggio, dichiara di essere stato dal medesimo interamente soddisfatto delle corrisposte che l' altro gli doveva per fitto di più case da lui occupate, e che s' indicano nel documento, come *la scola de maestro Zoane de Suncino*, poste in parrocchia di San Salvatore e di Sant' Antonino [1] presso la pubblica via.

Ma intanto altri due memoriali ci attestano che il predetto Andrea di Giovanni da Soncino fin dal gennaio dello stesso anno 1369 [2], e per due anni, cominciando dal 29 settembre (giorno del tradizionale *San Michele*), aveva affittate a Benvenuto del fu maestro Boncompagno d' Imola, maestro in grammatica, una casa grande ed altre due a quella congiunte [3], una delle quali *deputata ad usum scolarium*. Queste case sono additate come poste in parrocchia di San Salvatore nella pubblica strada di Porta Nova. Il rogito dimostra che esse avevano alcuni confini, non però tutti, comuni colle altre ricordate, cedute in affitto a Dino Dalla Valle; così che deve arguirsi che i tre documenti citati non riguardano la medesima casa, ma bensì case fra loro unite, e tutte insieme formanti il gruppo di fabbricati destinato ad uso di scuole e conosciuto appunto sotto la denominazione di *scuole del Soncino*. Nelle

[1] Si ricorda qui quanto fu scritto nel vol. XVI, fasc. IV-VI, pag. 260, nota 3, intorno ad una simile incertezza nella designazione delle parrocchie in alcuni antichi documenti.

[2] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Memoriali di Giovanni di Filippo Alberghi, primo semestre del 1369*, c. 1. v. — V. Documento n. 47.

[3] Il documento ricorda che queste case furono affittate dal Soncino, oltre che al prenominato maestro Buoncompagno, anche a certo Giovanni di Lodovico Ludovisi banchiere. Di lui non ci è pervenuto altro ricordo che il nome insieme con quello della moglie Lucia Malabresca di Lucca (DOLFI, *Cronologia delle famiglie di Bologna, Bologna 1610, presso Gio. Batt. Ferroni*, pag. 463); tuttavia è da escludersi che egli fosse lettore, chè altrimenti ne avrebbero fatto cenno i documenti di cui ci occupiamo, come è a ritenersi che il medesimo prendesse in affitto quelle case ad uso della sua professione di cambiatore, appunto per la loro vicinanza alle scuole ed alle abitazioni degli scolari, che, per essere nella grande maggioranza forestieri, di continuo dovevano ricorrere ai cambiatori.

quali case egli è certo che i predetti maestri Dino e Benvenuto non solo insegnarono, ma eziandio abitarono; poichè è a credersi che essi non avrebbero preso in affitto parrecchi fabbricati solo per avervi le scuole, ma altresì, all' usanza del Soncino e di molti altri, per abitarvi e per tenervi scolari a dozzina. E i documenti confortano questa opinione, mostrando che tanto Dino Dalla Valle quanto Benvenuto da Imola abitavano appunto nella parrocchia di San Salvatore.

9. Ed ora conviene determinare esattamente chi fossero e il Soncino e gli altri maestri che insegnavano in quel luogo.

Incominciando dal ricordato Giovanni, osserverò che di lui non avevasi fin qui altra notizia fuori di quella dataci dall' Alidosi [1] con questa semplice enunciazione: « *Giovanni di Bono da Soncino, 1344, cittadino bolognese, dottore in grammatica* ». Figlio di lui fu quell' Andrea, già più volte menzionato, che ereditò dal padre la scuola e le case; e che, licenziato più tardi in diritto canonico, divenne vicario generale del Vescovo di Bologna e morì di peste nel 1399 [2].

Quanto a Dino Dalla Valle, l'Alidosi [3] così lo annovera fra i dottori forestieri in arti: « *Dino di Giacomino dalle Valle da Reggio, del 1373* ». E ciò proverebbe che il medesimo, menzionato nel citato rogito del 1369, era ancora in Bologna in quell' anno. Come si vede il ricordato autore non fa cenno dell' arte che Dino insegnava; è per altro da osservare che nelle case del Soncino, come vi aveva avuto scuola Giovanni, che era grammatico, ve l' ebbero in appresso il ricordato Benvenuto ed altri cinque lettori, parimenti tutti grammatici. Parrebbe pertanto che le case e scuole sopraddette fossero destinate esclusivamente ad uso dei professori e degli scolari di lettere, e che conseguentemente maestro Dino Della Valle, che in quelle scuole insegnava nel 1369, fosse egli pure grammatico.

[1] Alidosi, *I dott. bol. d' arti cit.*, pag. 83.

[2] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 504.

[3] Alidosi, *I dott. forestieri d' arte cit.*, pag. 19.

Ma il personaggio veramente celebre tra i ricordati maestri fu Benvenuto, detto nel documento *Benvenuto di Buoncompagno*, da Imola, notissimo commentatore di Dante, conosciuto anche sotto il cognome di Rambaldi, cognome che si presenta però soltanto al cominciare del secolo XV, attribuito forse a quel ramo della famiglia che discese da Rambaldo [1] bisavolo di Benvenuto.

Padre di lui, fu, secondo il codice Estense, Magno Compagno, notaio, giudice ed anche lettore di legge in Imola come risulta dai suoi atti che, in gran parte, si conservano nell'archivio comunale d'Imola, e siccome attesta lo stesso suo figlio [2].

Non ci è nota la ragione per cui nel citato codice Estense è premesso al semplice nome di *Compagno* l'addiettivo *Magnus*, nè quella per cui il notaio bolognese Giovanni di Filippo Alberghi, premise al nome, nel citato contratto d'affitto, l'aggettivo di *Bonus;* ciò per altro evidentemente non può produrre incertezza sulla identità del nostro Benvenuto da Imola figlio sempre di Compagno, sia questi pur detto *bonus* o *magnus*.

Dallo stesso Benvenuto nel suo comento apprendiamo che dimorò in Bologna per un decennio, là dove egli afferma dei Bolognesi: « *Bononienses sunt homines carnales, dulcis san-* » *guinis et suavis naturae; qui super caeteros Italicos fami-* » *liarius tractant forenses, et benignius fovent et honorant* », asserendo di dir ciò di sua scienza colle parole: « *quia fui ibi* » *per decennium* » [3]. E pel decennio sembra che debba considerarsi il periodo che corse fra il 1366 (nel qual anno si sarebbe recato da Imola a Bologna) ed il 1376.

Rilevasi infatti dai citati rogiti che vi dimorava certamente nel 1369, giacchè allora prendeva in affitto per due anni le case del Soncino; nel 1375 poi vi era certamente, ed egli stesso ce lo narra nel comento al XV canto dell' inferno, dove ricorda che di quell' anno, mentre appunto stava

[1] G. F. LACAITA, *Della vita e delle opere di Benvenuto,* nel cit. *Com. di Benvenuto*, vol. I, pag. XXII e seg.

[2] *Comentum cit.*, vol. V, Par. c. XV, pag. 151.

[3] *Comentum cit.*, vol. II, Inf. c. XVIII, pag. 16.

leggendo in Bologna quel suo libro del comento, avendo trovato (userò le parole latine del testo per maggiore decenza) « *aliquos* » *vermes natos de cineribus sodomorum, inficientes totum* » *illud studium: nec valens diutius ferre foetorem tantum,* » *cuius fumus jam fuscabat astra* [1]. . . . . » esso Benvenuto, non senza incorrere in gravi pericoli, denunziò tanto disordine al Legato Pietro cardinale di Bourges, il quale ordinò tosto che fossero processati i principali rei di quel nefando delitto, alcuni dei quali furono infatti imprigionati, ma i più fuggirono. Il qual zelo procacciò a Benvenuto tanto odio e così grandi inimicizie, che furono certamente non ultima causa della sua partenza da Bologna, avvenuta nell'anno seguente. Nel 1377 infatti egli era già lontano dalla nostra città, e lo attesta un libro dell'archivio di Stato, ove si notano i debitori delle imposte, fra i quali si legge il nome di Benvenuto da Imola coll' aggiunta: *habitator Ferrariae* [2]. Il periodo della dimora di Benvenuto in Bologna fu il più operoso della sua vita, giacchè in questa città scrisse le principali sue opere e fra esse la più celebre, il comento alla Divina Commedia, mentre da Bologna teneva corrispondenza coi più grandi letterati del suo tempo, quali Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, Coluccio Salutato, Antonio da San Miniato ed altri.

Il Tiraboschi, [3] ricordando che la città di Firenze istituiva nel 1373 una cattedra per le spiegazioni di Dante chiamandovi il Boccaccio, soggiunge che ben presto Bologna ne imitò l' esempio invitando a leggervi il Divino Poema Benvenuto da Imola, che poi vi si intrattenne per un decennio.

Evidentemente il ch. scrittore mostra di credere che questo decennio incominciasse dopo il 1373, al che invero contraddicono tutte le cose fin qui esposte, non meno che i rogiti che servono di base a questa mia narrazione. E infatti nel 1373 Benvenuto non solo trovavasi in Bologna da parecchi anni, ma da parecchi anni certamente leggeva qui l'opera di Dante, se del

[1] *Comentum cit.*, vol. I, Inf. c. XV, pag. 523.
[2] Mazzoni Toselli, *Racc. cit.*, vol. III, pag. 176.
[3] Tiraboschi, *op. cit.*, vol. V, pag. 667.

1373 egli aveva finito il suo comento, che sui primi del 1374, come risulta da una sua lettera, offriva a Francesco Petrarca [1]. Benvenuto portò poi correzioni ed aggiunte al commento; e fu ciò che fece ritenere a taluno che egli lo avesse scritto assai più tardi. Per queste ragioni mi è parso opportuno fermarmi intorno alla dimora di Benvenuto in Bologna per osservare di quanta importanza siano i documenti citati, che tanto contribuiscono a fissare il tempo di questa dimora e a stabilire la priorità di quella celebre cattedra nella nostra Bologna.

10. Ed ora esaminiamo un documento del 1376 [2] che parimenti si riferisce alle case del Soncino. Il 16 agosto di quell'anno Andrea, figlio di Giovanni Soncino, concedeva in affitto per un anno ai maestri in grammatica Giovanni del fu Bartolomeo di Piemonte, Antonio del fu Franceschino di Lunigiana ed Antonio del fu Ugolino da Orvieto alcune case « *cum curiis, puteo et* » *aliis superstantibus, deputatis ad usum scolarum* »; le quali case, secondo il rogito, confinavano, oltre che colle proprietà già negli altri documenti ricordate, con una certa strada ad oriente, denominata *ursaria*, e dal lato di sopra con altre case dello stesso Andrea.

Nel medesimo rogito è detto che si eccettuavano dall' affitto alcune stanze che il proprietario riteneva per sè nella parte posteriore di quelle case, e nella parte di esse che allora teneva in affitto maestro Giovanni da Siena; e finalmente si aggiunge che le case che formavano oggetto del contratto erano allora affittate a maestro Pietro da Muglio.

Soltanto di tre dei cinque maestri qui ricordati era pervenuta qualche notizia; di altri due, cioè di Giovanni di Piemonte e di Antonio da Orvieto era ignoto perfino il nome; nè, per quante indagini io abbia praticate, ho potuto conoscere se da alcuno sia mai stata fatta di essi menzione.

Quanto al nominato Antonio da Lunigiana, credo che si possa ritenere essere egli quell' Antonio da Pontremoli, che il Ghirardacci ricorda quale pubblico lettore nel 1418, e che, se-

[1] G. F. Lacaita, *op. cit.*, nel *Com. cit.*, vol. I, pag. XXIX.
[2] V. Documento n. 48.

condo l'Alidosi [1], continuò ad insegnare grammatica e retorica fino al 1420. I nomi degli altri due, Giovanni da Siena e Pietro da Muglio, vanno spesso, al pari che nel citato documento, uniti nella storia della letteratura di quel tempo; e se, poca, o quasi nulla fu la rinomanza degli altri grammatici ora ricordati, fu invece grandissima quella che godettero questi ultimi e particolarmente Pietro da Muglio.

Questi fu bolognese; ed è certo che, anche molti anni prima del tempo cui si riferisce il citato documento, insegnava in Bologna, poichè ebbe a scolaro il celebre Coluccio Salutato, che ancora giovanetto fu condotto nel 1337 a Bologna dal padre suo, qui recatosi ai servizi di Taddeo Pepoli.

Più tardi Pietro fu a Padova, come lo attestano due lettere colà direttegli, l'una da Francesco Petrarca, l'altra da Giovanni Boccaccio, ma non si ha però memoria che egli leggesse pubblicamente in quello Studio, e così tanto meno è provato che egli leggesse in Venezia come pensa l' ab. Sade [2], con opinione dimostrata erronea dal Tiraboschi [3] e dal Fantuzzi [4].

Come appare dalla lettera del Boccaccio, Pietro da Muglio fu con lui scolaro del Petrarca.

Pare che il detto Pietro fosse già ritornato da parecchi anni in Bologna quando era nominato nel citato rogito del 1376 ; in quell' anno stesso fu dei cinquecento per la tribù di Porta Stiera, e morì nel 1382 [5]. Nessuna opera di lui è rimasta a darci saggio del suo sapere e ragione della sua fama, la quale è però raccomandata dalle lettere del Petrarca, del Boccaccio e di Coluccio Salutato , il quale ultimo lo chiama *perpetuum Bononiae decus;* esse mostrano l' altissima stima in cui quei grandi tenevano il retore bolognese, la cui grande rinomanza, in specie dalla lettera del Boccaccio appare come fosse estesa in tutta Italia.

[1] Alidosi, *I dottori forest., d'arti cit.* pag. 4.

[2] Sade, *Memoires pour la vie de F. Petrarque; Amsterdam, 1767*, vol. III, pag. 631.

[3] Tiraboschi, *op. cit.*, vol. V, pag. 842 e seg.

[4] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. VI, pag. 127 e seg. — Ghirardacci , *op. cit.* p. II, pag. 354.

[5] *Rerum it. script.* vol. 18, pag. 24.

Chi fosse il nominato Giovanni da Siena si apprende da quest' ultima lettera che il Boccaccio scriveva a Pietro da Muglio ancora a Padova: « *Alcuni giovani scolari* (così l' il- » lustre fiorentino) *sì ardentemente bramano di vederti e* » *di udirti, che, abbandonata la patria, gli amici e i* » *parenti, già si son posti, per quanto io odo, in viaggio* » *per venire costà. Un d'essi è Giovanni da Siena, che già* » *da lungo tempo tenea presso noi scuola di grammatica;* » *che in quest'arte è assai bene istruito, come tu stesso* » *potrai conoscere. Egli è giovane modesto, piacevole, di* » *egregi costumi e sommamente inclinato allo studio della* » *retorica ed alla lettura dei buoni autori* . . . . . » [1].

Giovanni da Siena seguì poscia Pietro da Muglio da Padova a Bologna dove coadiuvò questo nelle fatiche dell' insegnamento. Una lettera di Coluccio Salutato diretta al da Muglio per condolersi seco lui della morte di Giovanni, che chiama « *doctor egregius tuorumque laborum sublevator et socius* . . . . » [2], ci fa noto che anche questo retore era stato vittima della pestilenza che da parecchi anni flagellava Bologna.

L' abate Tiraboschi [3] crede che tale morte accadesse poco dopo il ritorno in Bologna di Pietro da Muglio, ed il Fantuzzi ritiene che Giovanni da Siena morisse nella pestilenza che colpì la città nel 1374 [4]. Ora, il citato documento del 1376 ed un altro dell'agosto 1382, che pure si riferisce alle scuole di Giovanni da Siena, documenti fin qui sconosciuti, dimostrano che il detto Giovanni visse certamente fino a quel tempo, e che egli dovette passare di vita soltanto pochi mesi prima di Pietro da Muglio che, come già si disse, morì egli pure di peste nello stesso anno 1382 [5].

[1] L. Mehus, *Vita Ambrosii Gen. Camal.* (v. *Amb. Traversarii Epistolae, Florentiae, 1769,* pag. CCL.

[2] Colucii Pierii Salutati, *Epistolae, Florentiae 1741*, vol. I, pag. 167.

[3] Tiraboschi, *op. cit.* vol. V, pag. 844.

[4] Fantuzzi, *op. cit.* vol. VI, pag. 129.

[5] Il Tiraboschi giustamente osserva che non si deve confondere Giovanni da Siena, grammatico, con l'altro Giovanni da Siena, che fu medico ed egli pure lettore allo Studio di Bologna. L' Alidosi (*I dott. for. d'arti cit.*) scrivendo, a pag. 28, che: « *Giovanni da Siena del 1384 leggeva pratica in*

11. Ed ora procurerò di indicare, per quanto sia possibile, il luogo su cui sorgeva il gruppo di case del Soncino. Quelle affittate a Benvenuto da Imola erano poste, giova ripeterlo, nella contrada di Porta Nova in parrocchia di San Salvatore presso messer Nanne da' Battagliuzzi, maestro Venanzio di maestro Riguccio medico, ed i successori di Egidio dei Tebaldi [1]. Pure presso questi ultimi e presso il ricordato Venanzio, e nella contrada stessa, erano le scuole affittate nel 1376 ai diversi maestri di grammatica più sopra menzionati. Per altro il rogito aggiunge che queste ultime confinavano ancora dalla parte di levante con certa via detta *Ursaria* (della quale non mi è stato possibile rinvenire alcun' altra notizia), e dal lato superiore con altre case dello stesso proprietario Andrea da Soncino [2].

Quanto alla casa occupata da Dino Dalla Valle, essa è descritta come posta presso una pubblica via, che non si denomina, i ricordati Venanzio e i successori del Tebaldi e presso certa Gesia del fu Godega, in parrocchia di San Salvatore o di Sant' Antonino [3].

Da queste descrizioni di confini riesce adunque provato che la parte principale di quel gruppo di case prospettava la via di Porta Nova in parrocchia di S. Salvatore, e che conseguentemente essa era nel tratto di strada che va dalla piazza detta dei Caprara alla via Imperiale; tratto di Porta Nova che, come altrove fu detto, era sotto San Salvatore, chiuso fra la parrocchia di Sant' Antonino a levante, e di San Marino a ponente.

Ma da qual parte della contrada sorgevano le scuole del Soncino? Dal lato di mezzodì o da quello di settentrione?

Senza volerlo asserire in modo assoluto, parmi doversi ritenere con sufficente ragione che esse sorgessero sul lato di mezzogiorno di Porta Nova, appartenendo così a quel gruppo di case

filosofia», ed alla seguente pag. 29 che: «*Giovanni da Siena del 1380 era medico e lettore di grammatica fino al 1393*», pur mostrando di conoscere l'esistenza dei due professori, sbaglia evidentemente nell' enunciare gli insegnamenti e le date ad essi relative.

[1] V. Documento n. 47.

[2] V. Documento n. 48.

[3] V. Documento n. 46

che, parte intorno al 1476, e parte nel 1622[1] circa, fu atterrato per lasciar posto alla riedificazione ed all'ingrandimento della chiesa di San Salvatore e della piazza che ora la fiancheggia.

Lo fanno credere alcuni indizi. Si sa infatti che un Giovanni di Tebaldo ottenne nel 1208 del terreno presso la chiesa di San Salvatore dai canonici per fabbricare case nelle quali abitare[2], e che un Giovanni figlio del prenominato Godega teneva in enfiteusi nel 1358 dai canonici una casa sul suolo di San Salvatore[3]. Ma ciò che mi conferma con maggior sicurezza nell' espressa opinione si è, che le case, di cui trattasi, confinassero dal lato di sopra con altre del Soncino. Ora dal « lato superiore » significa dalla parte del monte, e per Bologna dalla parte di mezzodì, e case poste in Porta Nova che avessero per confini a mezzogiorno altri fabbricati non potevano trovarsi che sul lato australe della strada stessa; chè se fossero state dalla parte opposta avrebbero avuto per limite a mezzogiorno non delle case, ma la stessa strada di Porta Nova.

L' incertezza poi colla quale il notaio indica la parrocchia della casa abitata da Dino Dalla Valle dimostra chiaramente che le scuole del Soncino erano all' estremità orientale della parrocchia di San Salvatore ed in confine appunto con quelle di Sant' Antonino; e, tenuto calcolo degli altri dati, può aggiungersi, con quasi certezza, che fossero presso la via detta oggi del Volto Santo, occupando così parte della piazzetta di San Salvatore e l'area dove sorge il coro odierno della chiesa.

Ho già esposto come Giovanni da Siena insegnasse nelle case del Soncino. Ora delle scuole di questo grammatico, abbiamo un ulteriore ricordo in un'accusa del 1382[4], diretta contro due scolari di Borgogna, per avere aggredito, insultato e percosso certo maestro Gregorio da Feltre nella scuola in cui Giovanni da Siena leggeva grammatica; le quali, stando al documento,

[1] TROMBELLI, *op. cit.*, pag. 73 e 78. — GUIDICINI, *op. cit.*, vol. I, pag. 116.

[2] GUIDICINI, *op. cit.*, vol. I, pag. 114.

[3] Arch. di St. di Bol. — Enti autonomi — *Arch. di S. Salvatore*, Busta $\frac{26}{2173}$ n. 3.

[4] Arch. di St. di Bol. — Curia del Podestà — *Accuse del 1382.*

erano anche allora poste sotto S. Salvatore, ma in confine di certo maestro Paolo Martino medico.

E l'aggressione, avvenuta di notte tempo, dimostra chiaramente che anche quella scuola era annessa ad un ospizio per gli scolari.

12. Finalmente un ultimo documento[1] della fine del secolo XIV menziona una scuola d'arti in parrocchia di Sant'Arcangelo, e serve egregiamente a dare un'idea sempre più esatta delle abitudini non solo degli studenti, ma eziandio dei professori di quei tempi. Giacchè, se altri documenti ci hanno narrato i tumulti della scolaresca ed i litigi degli studenti fra loro od anche con professori, quest'ultimo doveva serbarci la sorpresa di un'aggressione commessa nella scuola contro uno scolare per parte non solo di alcuni suoi compagni, ma eziandio di un professore, che come i discepoli non si trattenne dal metter le mani sul malcapitato scolaro senza preoccuparsi affatto della presenza di un suo collega che teneva nello stesso tempo dalla cattedra lezione di filosofia.

Il fatto accadeva sullo scorcio del secolo XIV, come indicano le notizie che si hanno intorno ai lettori ricordati nel documento (giacchè non vi è segnato l'anno), ed accadeva nelle scuole di maestro Giovanni di Luca da Camerino, mentre questi vi leggeva logica.

Maestro Filippo da Fossombrone, che nel documento è indicato quale dottore in arti e dall'Alidosi si annovera fra i lettori di logica[2], fu il manesco professore che prese parte alla aggressione di due scolari di Reggio e d'un altro di Pesaro contro il condiscepolo Giovanni da Pistoia.

Circa il luogo della scuola, l'atto ricordato lo indica sotto la parrocchia di Sant'Arcangelo, presso la pubblica via da due lati, e presso Zappino da Zappolino da una parte, e l'inglese Antonio Congloton dall'altra. E se questi confini non ci offrono dati sufficenti ad indicare con precisione il luogo di quelle scuole, è tuttavia degno di nota il ricordo, che si conserva, di

[1] V. Documento n. 50.

[2] Alidosi, *I dott. forest. d'arti, cit.*, pag. 22.

un' enfiteusi convenuta nel 1390 [1] fra un Piatesi ed uno della famiglia da Zappolino, di una casa, che, a quanto sembra, occupava il suolo su cui oggi si erge il palazzo già dei Caprara ed ora della Casa d'Orleans. Posta nella parrocchia di Sant'Antonino, essa confinava certamente a mezzodì con altre case della parrocchia di Sant' Arcangelo nella via denominata del Volto Santo.

Riguardo poi a Giovanni da Camerino, il professore che dalla cattedra dovette assistere alla ricordata aggressione, aggiungerò che egli lesse, sempre secondo l'Alidosi, da prima rettorica, poi logica e finalmente astrologia dall' anno 1391 al 1398 [2].

PARTE V.

Le scuole dello Studio fuori della città e dei luoghi consueti. Riunione delle scuole delle due Università. La fabbrica dell' Archiginnasio.

Cap. I

1. Il primo interdetto ecclesiastico che colpì lo Studio di Bologna — 2. Gli interdetti di Gregorio IX e di Alessandro IV — 3. L'interdetto lanciato dal card. Napoleone degli Orsini nel 1308 — Alcune scuole portate fuori della città e a Castel San Pietro dell'Emilia — 4. L'interdetto che colpì Bologna e lo Studio sotto la signoria di Taddeo Pepoli — Le scuole recate di nuovo a Castel San Pietro — Tristi condizioni degli scolari in quel castello — 5. I professori che fossero Anziani del Comune leggevano nel Palazzo pubblico.

1. Mi sono fin qui intrattenuto intorno alla separazione costante che si osservava fra le scuole di leggi e quelle d'arti, ed ho dimostrato come ciascuna Università avesse scelto per sede propria una determinata parte della città. Ma poichè ogni regola ha le

[1] Guidicini, *op. cit.*, vol. I, pag. 70.

[2] Alidosi, *I dott. forest. d'arti, cit.*, pag. 30.

sue eccezioni, così, dopo avere esposto quella, conviene che io dica di queste, prima di porre termine al mio scritto.

Ricordasi infatti che le scuole del nostro Studio furono talvolta portate fuori delle mura delle città, e che di ciò furono causa gl' interdetti pontifici, che a volta a volta colpirono Bologna dichiarandola privata del suo Studio. Noto per altro che occorre non confondere le scuole che, sebbene portate fuori dell' ambito della città, continuarono pur sempre a far parte dello Studio bolognese, colle molte emigrazioni di scolari, o di professori dalla nostra ad altre città o ad altri Studi. Delle quali emigrazioni furono cagione talvolta gli accennati interdetti papali od i guerreschi tumulti, che tanto funestarono in varii tempi Bologna, talvolta i gravissimi dissensi nati fra gli scolari e le Università tra loro, tal' altra infine le discordie, sorte fra gli scolari ed il Comune, sia per leggi di questo troppo spesso offensive alla professata libertà di quelli, sia per alcun severo atto di giustizia dal Comune stesso esercitato contro qualche scolaro.

Ma ritornando ora agli interdetti che privarono, o meglio vollero privata, Bologna dello Studio, noterò che il primo che si ricordi ci è riferito da Buoncompagno nella sua « *Rethorica antiqua* », in cui cita una lettera di Guido, Cardinale di Santa Maria in Trastevere, legato apostolico, che intima agli scolari sotto pena di scomunica, « *ne hospitia pro futuro anno conducerent neque properarent aliquatenus ad studendum* » [1]. La lettera non porta data, ma trattando Buoncompagno di cosa del suo tempo, e sapendosi che egli terminò di scrivere l' opera citata nel 1215, è a supporsi che tale interdetto fosse di poco anteriore a quell' anno.

E come giustamente osservava il chiarissimo prof. Gaudenzi, lo stesso interdetto ci dà ragione dell'emigrazione di scolari alla città d' Arezzo avvenuta appunto a quel tempo.

2. Un altro interdetto colpiva ancora la città di Bologna, dichiarandola priva dello Studio, nell' anno 1232, sotto il ponti-

[1] Lettura del prof. AUGUSTO GAUDENZI alla R. Deputazione di storia patria per le Romagne, tornata dell' 11 gen. 1891 (V. *Atti e Mem. della Dep.*, III ser., vol. IX, p. 72).

ficato di Gregorio IX, in uno di quei periodi della lunga lotta fra il Comune e l' irrequieto vescovo Enrico della Fratta. Aveva ricorso il vescovo al papa contro il Comune, ed il papa aveva citato questo a comparire; ma non essendo il Comune comparso, fece il Papa dichiarare dai vescovi di Mantova e di Padova interdetta e privata dello Studio la città di Bologna [1].

Un terzo interdetto veniva a colpire lo Studio per ordine di papa Alessandro IV. Avevano i Bolognesi, per ottenere la liberazione del concittadino Castellano degli Andalò, senatore di Roma e dai romani imprigionato insieme con tutta la sua famiglia, carcerati alla lor volta per rappresaglia, tutti i Romani, laici e chierici, che si trovavano in Bologna. Scrisse il Papa invitando i Bolognesi a liberarli; ma esigendo questi che fosse prima posto in libertà Castellano, il Papa, adirato, lanciò l'interdetto sulla città e dichiarolla privata dello Studio.

In quale anno precisamente ciò accadesse non è ben fissato: il Muratori lo assegna al 1260 [2], il Ghirardacci al 1261 [3], infine Matteo Griffoni, il più antico di questi scrittori, lo nota nella sua cronaca sotto il 1255 [4]. Se fosse esatta quest' ultima data, sarebbe a ritenersi che l'interdetto di papa Alessandro IV recasse molto danno allo Studio di Bologna e conseguentemente molto utile a quello di Padova, che in quell'anno notevolmente si accrebbe [5].

Checchè ne sia, l' interdetto fu di breve durata, poichè i Bolognesi, accortisi del danno che ne risentivano, mandarono tosto al Pontefice ambasciatori che ottennero la liberazione di Castellano e la remozione dell' interdetto. Lo stesso Odofredo, allora professore, ci attesta che furono soltanto sospese per breve tempo le lezioni , essendosi ritardata la riapertura delle scuole

[1] Savioli, *op. cit.*, vol. V, pag. 92. — Gozzadini, *Le Torri cit.*, pag. 249-250, e Lazzari, *Diss. int. la prigionia di Br. d' Andalò, Bologna, 1783.*

[2] Muratori, *Annali d' Italia, cit.* vol. VII, p. II, pag. 126.

[3] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 201.

[4] Mattheus de Griffonibus, *Chronica p. Muratori, Rer. Ital. Script.*, vol. XVIII, pag. 114.

[5] Colle Francesco Maria, *Storia Scientifico-Letteraria dello Studio di Padova, Padova 1824,* vol. I, pag. 66.

al primo di novembre [1]; il qual ritardo lo stesso Odofredo ricorda essere altra volta avvenuto in segno di lutto per la morte di Azzone.

3. Ma se poco si sa intorno agli effetti dell' interdetto, di cui si è ora particolarmente discorso, e nulla intorno alle conseguenze degli altri anteriori (perchè nessun scrittore ci ha riferito se le scuole fossero allora chiuse o trasportate fuori della città, come avvenne di poi), molte notizie si hanno invece intorno ad altri due interdetti che colpirono Bologna e il suo Studio, l' uno nel 1306, l' altro nel 1338. Aveva nel 1306 papa Clemente V mandato quale legato in Italia, a pacificare le tumultuanti e discordi città, il cardinale Napoleone degli Orsini. Vivissimo era a quei tempi in Bologna l' odio fra Guelfi e Ghibellini, i quali ultimi erano stati dai primi sopraffatti; e l' Orsini, da prima accolto con feste dai cittadini ed alloggiato nell' episcopio, ben presto cadde in sospetto di voler favorire i Ghibellini (al che pare non fosse estranea l' opera de' Fiorentini); onde nacque grandissimo tumulto. Potè il legato aver salva la vita mercè la fuga dall' episcopio alle case dei Zambeccari e di là ad Imola, non senza però soffrire ingiurie e danni nella persona propria e in quelle dei suoi famigliari; ma colà giunto, addì 21 giugno lanciò su Bologna e sullo Studio l' ecclesiastico interdetto [2].

Non sembra veramente che per ciò si desistesse mai dall' insegnare in Bologna; pure parecchi lettori più scrupolosi, procurando di conciliare l' esercizio della loro professione colle esigenze della coscienza, e cercando di dare all' interdetto una materiale interpretazione di parole, portarono le loro scuole fuori delle mura della città, nei borghi o in qualche vicina terra del contado.

[1] ODOFREDO, in fin. *Commentar. in* II Cod. *partem.*

Le scuole di leggi riaprivansi, stando allo statuto dei Leggisti del 1317, il giorno 10 ottobre, e quelle di medicina ed arti, secondo lo statuto del 1405, il giorno appresso a quello di S. Luca, cioè il 19 dello stesso mese. (V. MALAGOLA, *Statuti dello Studio, cit.*, pag. 40 e 267).

[2] MURATORI, *Annali d' Italia cit.*, vol. VIII, p. I, pag. 35-36. — GHIRARDACCI, *op. cit.*, p. I, pag. 486-488.

Negli atti del Comune troviamo sotto la data del 20 settembre 1308 un'istanza [1] di Pietro Cernitti, reputato dottore di leggi, che si era da prima recato colla propria scuola a Castel San Pietro [2]. Con quell' istanza il medesimo rivolgevasi al Capitano, agli Anziani ed ai Consoli del popolo esponendo che egli durante l'anno in corso, e non ostante che perdurasse l'interdetto, aveva dato lezioni entro la cerchia stessa della città, e che molti altri professori, seguendo l' ardito suo esempio, erano rientrati colle loro scuole in Bologna. Prosegue il Cernitti chiedendo che in benemerenza di questo suo procedere, tanto utile allo Studio, gli sia accordato il salario per le letture già compiute e da compiersi, il qual salario chiede anche per gli altri lettori che insegnano entro le mura. Egli è certo però che lo Studio non rinfiorì interamente fino a che non fu tolto l'interdetto, per essersene tenuti lontani, finchè quello perdurò, molti scolari, specialmente chierici; il che fu nuova e favorevolissima occasione allo Studio di Padova di avvantaggiarsi grandemente, avendo i Padovani, con larghe offerte, richiamati da Bologna non pochi lettori, fra i quali il celebre giureconsulto Jacopo Belvisi, seguito da stuolo numerosissimo di scolari [3]. Finalmente l'interdetto fu levato nell' ottobre del 1308 in benemerenza dell'avere i Bolognesi validamente soccorsa la Santa Sede nel riacquisto della città di Ferrara, che dopo la morte del marchese Azzo d'Este era stata occupata dai Veneziani [4].

4. Ma nuovi fulmini ecclesiastici dovevano ancora colpire la città e lo Studio di Bologna; il che avvenne nel 1338.

Già fino dal 1334 i Bolognesi, ribellatisi contro il pessimo governo del superbo cardinale Bertrando del Poggetto, legato pontificio, l'avevano scacciato, ed avevano atterrato fino alle fondamenta il castello di Galliera dallo stesso cardinale fortificato e munito di presidio per tenere in soggezione la città ed

[1] Fantuzzi, *op. cit.*, vol. II, pag. 50. vol. III, pag. 166.

[2] V. Documento n. 51. — Castel S. Pietro dell' Emilia, in provincia di Bologna, presso Imola.

[3] Colle, *op. cit.*, vol. I, pag. 68.

[4] Ghirardacci, *op. cit.*, p. I, pag. 523.

il contado [1]. A tali atti di ribellione alla signoria della Chiesa i Bolognesi aggiungevano poi nel 1337 l'elezione di Taddeo Pepoli a loro signore.

Il Papa, che fino a quel tempo aveva tenuto pazienza anche pei fatti antecedenti, temendo allora che i Bolognesi si sottraessero alla signoria della Chiesa, addì 2 di giugno del 1338 li citò a comparire in Avignone, ingiungendo loro che entro due mesi restituissero alla Chiesa la città ed il contado. Inviò tosto Taddeo Pepoli ambasciatori al Pontefice per placarlo; ma, essendo trascorsi i due mesi senza che si fosse conclusa cosa veruna, Bologna fu scomunicata e dal Papa dichiarata priva dello Studio [2].

Narra il Ghirardacci [3] che il saggio Taddeo Pepoli, vedendo in pericolo lo Studio e temendo che gli scolari si dipartissero da Bologna, si recò tosto alle scuole; dove, radunati gli scolari, li esortò a perseverare di buon animo negli studi e loro propose di recarsi insieme coi professori nel vicino Castel San Pietro. Prosegue lo stesso storico narrando che gli scolari e i professori tutti volontieri acconsentirono alla proposta di Taddeo; ma poi soggiunge: « *vi andarono adunque Rainiero da » Forlì, famosissimo dottore di legge, et Ugo da Parma, » dottore decretale, dagli scolari grandemente amati* ». E

[1] Narra Matteo Griffoni nella sua cronaca (pag. 338) che del 1325 fu giustiziato in Bologna uno scolaro per avere ucciso un cittadino, e che perciò lo Studio fu interdetto, e gli scolari si trasferirono ad Imola. Il Ghirardacci (*op. cit.*, p. II, pag. 63), dopo avere riferito come lo studente omicida fosse decapitato, aggiunge che da ciò sdegnati gli scolari, con grave nocumento dello Studio, emigrarono ad Imola.

Come si vede il Ghirardacci non fa cenno d' alcun interdetto; ed io lo credo più veritiero in questo caso del citato cronista, poichè non si vede nei fatti narrati, ragione alcuna di interdetto, mentre dell' emigrazione degli scolari si ha egualmente ragione nello sdegno in loro prodotto dalla decapitazione del compagno; del quale sdegno, pochi anni innanzi, essi avevano dato pur fiero esempio in altra consimile circostanza. (V. anche Tiraboschi, *op. cit.*, vol. V, pag. 71).

[2] Sarti, *op. cit.*, (II ediz. in corso di stampa) vol. II, da pag. 98 a 157.

[3] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 112.

tutti gli altri lettori? Matteo Griffoni nella sua cronaca [1], tacendo il nome del prenominato Ugo da Parma, riferisce soltanto che il detto Rainiero da Forlì, nel mese di aprile, insieme con sei scolari eletti « *ad legendum et tenendum studium in Castro S. Petri propter interdictum* », vi si recarono, e che molti scolari ve li seguirono [2].

Per tal modo Castel S. Pietro divenne per breve tempo vera e propria sede dello Studio bolognese; sembra però, dalla designazione di sei scolari eletti insieme con uno o due professori per mantenervelo, che gli altri lettori, pure aderendo, come narra il Ghirardacci, alla prudente proposta del Pepoli circa il trasferimento dello Studio da Bologna, si astenessero dalle lezioni.

Nè in Castel San Pietro sarebbe stato certamente spazio per molte scuole. Comunque sia, in detto castello, o borgata, si lesse durante la primavera del 1338; e ricordasi che gli scolari ebbero le loro abitazioni nel borgo dello stesso castello, da ogni intorno fortificato ed ornato di due porte, e che i dottori leggevano e disputavano secondo il costume dello Studio di Bologna nelle case di certo Pietro di Bittino de' Fabbri, dove più tardi, e cioè ai tempi del Ghirardacci, trovavansi le osterie pei viandanti [3].

Un curioso documento ci dà idea delle condizioni ristrette in cui versavano e lettori e scolari a Castel San Pietro e ci ricorda che fra questi ultimi trovavansi un figlio ed un nipote dello stesso Taddeo Pepoli.

Il documento [4] consiste in una lettera del notaio degli scolari, certo Francesco Marchi da Moglio, che si firma in questo modo assai espressivo delle sue condizioni economiche « *notarius scolarium, olim cum lucro, hodie absque lucro* ». La lettera è diretta a Nicolò di Brandano da Saliceto, che era il cancelliere del Pepoli, e in essa il notaio scrivente ricorda che

[1] Ghirardacci, *op. cit.*, p. II, pag. 139.
[2] Mattheus de Griffonibus, *Cron. cit.*, pag. 163.
[3] Ghirardacci, *op. cit.*, *l. c.*
[4] V. Documento n. 52.

erasi recato a Castel San Pietro con Bornio Pepoli figlio di esso Taddeo suo Signore [1], e col nipote di lui Zerra [2], dove non percependo mercede alcuna nè dagli scolari nè da altri, non avrebbe potuto campare la vita se i predetti signori non l' avessero accolto nella casa loro ed alla loro mensa. Aggiunge che egli serve agli scolari ed ai professori che leggono senza speranza di alcun guadagno; perchè, così si esprime: « *inanis est accio quam excludit inopia creditoris* » [3]. Per le quali cose chiede che gli si voglia accordare un impiego, anche modestissimo, in città; e da buon servitore aggiunge che, sapendosi ben amato dal suo Signore, se così vuolsi, resterà ove trovasi, senza guadagno e scomunicato, piuttosto che recarsi altrove, fosse pure con proprio vantaggio.

Si noti che quest' ultimo periodo della lettera, oltre che riconfermare la lamentata povertà del notaio, conseguenza di quella dei lettori e degli scolari che erano a Castel San Pietro, dimostra come si ritenesse che la scomunica lanciata dall' interdetto che aveva colpito lo Studio, non si fosse evitata da coloro che contribuivano alla sua continuazione, non ostante la finzione di averlo trasportato lungi dalla città.

Le angustie però del povero notaio, comunque fosse accolta la sua lettera, non dovettero durare a lungo, perchè l' interdetto fu di breve durata: incominciato il 4 marzo 1338 ebbe termine il 19 ottobre del medesimo anno. e fu l' ultimo da cui fosse colpito lo Studio bolognese.

[1] Di Bornio di Taddeo Pepoli, v. Ghirardacci, p. II, pag. 155 e 173.

[2] Di Giovanni di Zerra Pepoli, v. Ghirardacci, p. II, pag. 119 e 190.

[3] Le quali condizioni sue poverissime il notaio scrivente aggiunge essere note, oltre che ai detti Bornio e Giovanni Pepoli, a messer Maccagnano. Certamente deve intendersi Maccagnano degli Azzoguidi, figlio di Bibliobarisio, che sposò del 1334 Zana, ossia Giovanna, di Taddeo Pepoli. (Fantuzzi, *op. cit.*, vol. I, pag. 305). Egli era dottore in legge (Alidosi, *I dott. bol. di legge cit.*, pag. 167), e dallo stesso Taddeo fu mandato insieme con altri ambasciatore a Benedetto XII in Avignone, per ottenere la pace da quel pontefice e la remozione dell' interdetto (Ghirardacci *op. cit.*, p. II, pag. 138).

5. Un' altra eccezione alle consuetudini ed alle prescrizioni di insegnare nei luoghi più volte ricordati, si ha in una disposizione dei sedici Riformatori dello Stato del gennaio del 1467. Con essa i medesimi proibivano ad Antonio Sampieri, lettore di diritto canonico [1], ed a Giovanni Garzoni, medico e filosofo [2], che a quel tempo erano del magistrato degli Anziani, e così pure a quanti altri lettori avessero in avvenire appartenuto a quel magistrato, di recarsi alle scuole durante il loro ufficio, dando per altro ad essi licenza di ingegnare, quando fosse loro piaciuto, nel Pubblico Palazzo [3].

Gli Anziani nell' antico Comune rappresentavano essenzialmente il potere esecutivo, e perchè si conservasse il massimo segreto intorno alle loro deliberazioni il Consiglio dei Seicento aveva nel 1336 statuito che i medesimi stessero rinchiusi nella loro residenza per tutto il bimestre in cui duravano in carica [4].

Per altro è a credersi che una tale rigorosa disposizione cadesse in tutto o in parte in disuso, e non avvenisse quindi per effetto di essa che si proibì nel 1467 agli Anziazi lettori di recarsi alle scuole. Ciò è attestato dallo stesso documento, che motiva la deliberazione dei Riformatori dal doversi gli anzidetti professori, per

[1] Antonio Sampieri, figlio di Giovanni, pure giurista e nipote dell'insigne Floriano, si laureò in ambo le leggi nel 1409 (Alidosi, *I dottori bol. di leggi cit.*, pag. 10); fu lettore di decretali nello Studio di Bologna, e morì nel 1476 (Fantuzzi, *op. cit.*, t. VII, pag. 297).

[2] Giovanni Garzoni fu uomo di grandissima fama, perchè egregio filosofo, medico illustre e valentissimo letterato e storico del suo tempo. Da giovanetto fu col padre a Roma, donde ritornato in patria, si diede allo studio delle belle lettere sotto il celebre Codro Urceo. Occupò poscia una cattedra di filosofia e poi di medicina nelle pubbliche scuole di Bologna (dal 1466, e non dal 1468 come vuole il Fantuzzi), e privatamente insegnò belle lettere, ond' ebbe molti illustri scolari, fra i quali Girolamo Savonarola. Fu medico ed amicissimo di Giovanni II Bentivoglio, ed in rapporti con molti altri principi, e con moltissimi personaggi illustri del suo tempo. Morì nel 1505. (Alidosi, *I dott. bol. d' arti, cit.*, pag. 82. — Fantuzzi, *op. cit.*, vol. IV. pag. 78 e seg. e Malagola, *A. Urceo cit.*, pag. 63, 223-225).

[3] V. Documento n. 53.

[4] Umberto Dallari, *Dell' Anzianato nell' antico comune di Bologna, Bologna 1887*, pag. 6.

le regole del cerimoniale, tanto nell' andare dal pubblico palazzo alle scuole quanto nel ritornare farsi accompagnare dal numeroso stuolo dei famigliari addetti alle persone degli Anziani, donde derivava gravissimo incomodo specialmente agli altri Anziani che restavano in palazzo privi della loro corte.

Il Senato dei Quaranta occupavasi esso pure del medesimo oggetto in un'adunanza del marzo del 1508. Dagli atti della quale appare che la ricordata proibizione non era più osservata, talchè sorgevano gravi questioni di precedenza fra i Rettori dello Studio, che pretendevano di non cedere il posto neppure a quei lettori che fossero del magistrato degli Anziani, e questi ultimi, che stimavano spettare alla loro dignità il precedere ogni altro. Laonde il Senato decretava alcuni provvedimenti intesi ad ovviare le questioni insorte, e fra gli altri rinnovava la proibizione ai lettori che fossero degli Anziani di recarsi a leggere fuori del pubblico palazzo sotto pena di 25 lire di multa ogni volta che tale proibizione trasgredissero [1].

Finalmente un' altra deliberazione dei Riformatori, dell' aprile del 1468, ci apprende che talvolta veniva concessa licenza ai lettori, in caso di malattia, di insegnare nella propria abitazione.

Il citato decreto [2] concede infatti a Floriano Dolfi, insigne lettore di gius canonico [3], il permesso di leggere nella propria casa affinchè (così il documento) « *se domi in pedibus curari facere velit, et hoc donec curatus fuerit* » [4]. Il qual male dovette affliggere assai il Dolfi, se ce ne è stato tramandato il ricordo anche in alcuni versi del cavaliere Casio che scrisse:

« *Al Dolfo che ne i piè mancò natura*
» *Supplì poi nella lingua, e ne l' ingegno,*
» *Atto a salvar e a rovinar un Regno;*
» *Magno fu in Studio, e massimo in lettura* » [5].

[1] V. Documento n. 54.

[2] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Partitorum*, vol. VI (1466-70), c. 120 v.

[3] Floriano Dolfi fu lettore di diritto canonico nello Studio bolognese dal 1466 al 1473, nel qual anno fu chiamato a leggere a Pisa; donde poi ritornato in patria, vi lesse ancora fino al 1506, e, cioè, sino alla sua morte (Fantuzzi, *op. cit.*, t. III, pag. 256).

[4] Arch. di St. di Bol. — Com. — *Partitorum*, vol. 6 (1466-70) c. 120 v.

[5] Dolfi, *Famiglie nobili bolognesi cit.*, pag. 281.

Cap. II.

1. Le condizioni dello Studio e delle Università alla fine del XV e nel XVI secolo — Le scuole degli artisti accanto a quelle dei legisti — 2. Breve di Pio IV per l' erezione del palazzo per le scuole dello Studio — Opposizioni del Senato e dei lettori — Fabbrica ed inaugurazione delle *Scuole nuove* — 3. Lo Studio nelle *Scuole nuove*, ossia nell' *Archiginnasio* — Mutazioni nello Studio alla fine del secolo scorso — Trasferimento delle scuole dell' Università al palazzo dell' Istituto delle Scienze.

1. Ho narrato fin qui le vicende delle scuole dello Studio dal suo inizio e durante quei secoli, nei quali esso fu maggiormente glorioso, e nei quali le Corporazioni universitarie, piene di vita e di energia, furono gelose custodi della loro indipendenza e dei loro privilegi, e rigide conservatrici delle antiche costumanze.

Fra queste ultime mantenevasi sempre, sin verso il secolo XV, la separazione delle scuole dell' una da quelle dell' altra università.

Ma la lotta, sorta nel tredicesimo secolo e continuata ardente di poi, era terminata da lungo tempo, e di sè non lasciava che qualche lievissima traccia nel desiderio di maggiori onori o di precedenze per parte dei legisti. Le cangiate condizioni ed altri fatti sopraggiunti contribuivano pertanto ad avvicinare fra loro le due Università, e a fare sparire quella caratteristica delle loro scuole, su cui tanto lungamente mi sono intrattenuto.

Lo Studio infatti sorto da prima sul mutuo patto di maestri e di scolari, fu (e per lungo tempo, anche lottando, si mantenne) libero e indipendente dall'ingerenza dello stesso governo cittadino. Se non che questo andò di mano in mano acquistando influenza su di quello col contribuire lo stipendio per alcune cattedre da prima, e per tutte più tardi. Per altro, pur essendo lo Studio legato di qualche guisa al governo bolognese, che soleva intervenire nella scelta dei lettori, o che, come sovente accadeva, esso direttamente chiamava; e, pur andando lo Studio

[1] V. Vol. XI, fasc. I-III, pag. 71.

ognor più perdendo dell' antica vigoria e dell' antica indipendenza, le Corporazioni universitarie godettero per tutto il XV secolo una certa libertà, specialmente nei rapporti fra l' una e l' altra. A ciò, senza dubbio, dovette non poco contribuire il ricordo, non pure spento, della passata rivalità, e la separazione, che ancora ciascuna università desiderava in tutto serbata, dalle cose dell' altra.

Nel secolo seguente le mutate condizioni politiche della città, che si ripercuotono su tutte le libere istituzioni in essa vigenti, colpiscono anche lo Studio e le Università, le quali cadendo sotto il diretto dominio di chi rappresenta l' autorità sovrana, nulla più conservano dell' antica indipendenza fuori di qualche vana forma.

Ora ritornando all' oggetto che fu argomento di questo mio studio, debbo osservare che per tutto il secolo decimoquinto i professori, pur essendo stipendiati dal pubblico, conservarono la libertà di scegliersi le scuole senza che il Reggimento si ingerisse a regolarne l' uso. Non fu così invece di poi, chè anche alle scuole provvidero i pubblici reggitori.

Dissi altrove come già fino dagli ultimi anni del 1400, la separazione delle scuole delle due Università non fosse più rigidamente osservata, così che il celebre umanista Beroaldo insegnava fra i giuristi nelle scuole di San Petronio [1]. Ma ogni traccia dell' antica divisione spariva soltanto nel 1520, quando i Sindaci di gabella (alcuni redditi della quale, fino dal 1433, erano stati assegnati in perpetuo ai lettori da una bolla di Eugenio IV [2]) prendevano in affitto per le scuole degli artisti alcune stanze sopra il portico dell' ospedale della Morte [3], e per quelle dei legisti alcuni locali di San Petronio, in antecedenza già destinati ad uso di scuole, e posti all' angolo della via oggi detta Farini e dell' odierna piazza Galvani [4], presso, cioè, alle nuove scuole dell' Università degli artisti.

[1] V. Vol. XI, fasc. IV-VI, pag. 252.

[2] L' originale della bolla, inedito e già posseduto dal rag. Pietro Spagnoli erudito bibliografo bolognese, è ora presso gli eredi di lui.

[3] V. *Carta top.*, n. 21.

[4] V. *Carta top.*, n. 17.

Il Guidicini[1] ricorda ciò riferendosi a due rogiti del not. Pini; dei quali io ho trovato solamente quello che regolava il contratto dei Sindaci di gabella coll' ospedale di S. Maria della Morte[2]; ma è a ritenersi veritiera l'asserzione del predetto scrittore, poichè è a credere che, come per le scuole degli artisti il governo pagasse il fitto anche per quelle dei legisti.

Comunque per altro andassero le cose, a me preme far notare l'intervento affatto nuovo di un' amministrazione estranea alle corporazioni universitarie, diretta a regolare la scelta e l'uso dei locali per le scuole dello Studio, e insieme l'assoluta scomparsa della secolare caratteristica delle scuole bolognesi.

2. Nel frattanto sia per le condizioni calamitose dei tempi, sia per essere molte altre Università divenute fiorenti mercè il favore di governi e di principi, sia per la renitenza delle famiglie tedesche a mandare i giovani in Italia dopo la Riforma, sia infine per la grande scarsità di lettori di grido, lo Studio bolognese era andato ognora più decadendo, quando, salito al soglio pontificio papa Pio IV, fu mandato legato a Bologna il cardinale Carlo Borromeo, nipote del pontefice, insieme col vice governatore Pier Donato Cesi, vescovo di Narni, e che più tardi fu esso pure legato e cardinale.

Quest' ultimo, che nell' assenza quasi continua del Borromeo reggeva la legazione, e che era prelato assai dotto e profondo specialmente nel diritto civile e canonico, seguì anche verso lo Studio il metodo di governo dei legati, di avocare di mano in mano a sè ed alla Corte di Roma ogni ingerenza ed autorità sulle cose e sugli istituti cittadini. Frattanto intese con quella sua volontà, che più volte ebbe a dimostrare veramente ferrea, a provvedere le scuole dello Studio di una sede che fosse degna della loro rinomanza, erroneamente pensando di potere, con quel provvedimento, iniziare il rinnovamento dell' antica loro fama. E persuasi dell' opportunità del provvedimento il legato Borromeo ed il pontefice, il Cesi otteneva da Pio IV un breve in data dell' 8 marzo 1561, nel quale il papa, dopo avere mani-

[1] Guidicini, *op. cit.* vol. IV, , pag. 57.

[2] V. Documento n. 54.

festata la propria predilezione per gli studi e per le buone lettere, e il vivo suo interesse pel celebre Studio di Bologna, in cui ricordava di essersi addottorato, decretava che si erigesse una decorosa residenza per le scuole del nostro Studio [1].

Il papa destinava poi per la spesa necessaria alla fabbrica gli avanzi delle rendite della Gabella, prelevato quanto ordinariamente occorreva per gli stipendi dei lettori e per gli onorari di quelle cattedre che successivamente rimanessero vacanti, e delle quali non fosse riconosciuta strettamente necessaria l'esistenza.

Sarebbe qui fuori di luogo narrare per disteso le lunghe ed insistenti opposizioni che mossero il Senato bolognese, i Sindaci della gabella e gli stessi professori contro le disposizioni del Breve pontificio, preoccupati i primi della spesa ingente che si poneva a carico delle rendite della gabella, gli altri mossi dalla opinione che si sarebbe scemata la rinomanza dello Studio colla soppressione di non pochi insegnamenti [2]. Tutti poi si mostravano malcontenti per la interpretazione che il Vicelegato dava al Breve col richiedere e pretendere ad ogni istante danaro per la designata fabbrica.

Nè il Senato mancò di esporre come si rendesse impossibile l'ideato compimento della grande basilica di San Petronio col fabbricare le nuove scuole dove il Cesi le aveva destinate e dove sorsero; ma a quella osservazione il papa rispondeva come, dovendosi, per dare compimento alla chiesa di San Petronio secondo il primo disegno, guastare la via che correva, come anche oggidì, lungo il fianco della chiesa e lungo il portico che gli stava di fronte, « *era cosa che non farìa mai; e che però non si poteva mancare di far questa fabbrica* » [3].

Dovette pertanto il Senato, come era ormai suo destino, cambiare l'opposizione in rassegnazione; e la fabbrica sorse, condotta con celerità veramente meravigliosa. Incominciata in sui primi del febbraio del 1562, il palazzo delle *nuove scuole,*

[1] V. Documento n. 55.

[2] Arch. di St. di Bol. — Pontificio — Lettere del Senato all'Ambasciatore, degli anni 1561, 62, 63.

[3] Arch. di St. — Pont. — Lettere dell'Ambasciatore al Senato del 14 gennaio 1562.

come allora fu chiamato, aveva compimento prima dell' ottobre dell' anno successivo, nel qual mese potè essere solennemente inaugurato, raccogliendosi in esso le scuole tutte dei legisti e degli artisti per tanti secoli tenute disgiunte.

Tanta celerità faceva esclamare a Sebastiano Regoli [1] in una sua orazione inaugurale, riguardo all' opera del Cesi, le enfatiche parole: « *dixit et factum est* » [2].

3. In quel grandioso edificio, costruito sopra disegno di Francesco Terribilia, e che poi ha acquistato un'originalità tutta propria per la ricchissima decorazione di oltre cinquemila stemmi e di numerossimi epitafi e memorie di principi, di cardinali, di lettori e di scolari, ebbe la sua sede per oltre due secoli lo Studio di Bologna. Ma quanto diversa fu la sua esistenza in quelle spaziose e nobili aule, da quella che aveva avuto nelle povere ed anguste scuole dei quartieri di *Porta Procula* e di *Porta Nova*, dalle quali veramente, come è scritto con motto glorioso nei Rotuli, « *resonavit fama per orbem* ».

Risorto alcun poco, per esservi stati chiamati uomini insigni sotto la legazione del card. Cesi, che non ommise cure per ravvivarlo, lo Studio ricadde ben tosto, e condusse nelle *Scuole nuove,* dette anche l' *Archiginnasio,* una esistenza ben modesta; sebbene però a quando a quando uomini veramenti sommi ne onorassero le cattedre, e specialmente quelle della facoltà di medicina e di lettere, ed anco donne illustri vi spandessero la fama del loro sapere.

Lo Studio per altro serbò, fino agli ultimi anni del secolo scorso, le antiche forme; ma nel 1797, abolite le Corporazioni universitarie, esso perdette anche nella forma quanto dell' an-

[1] Il Regoli fu per oltre trent' anni lettore rinomato di grammatica e di umanità nel nostro Studio. Nativo di Brisighella, morì in Bologna nel 1570. (FANTUZZI, *op. cit*, vol. VII, pag. 180, e *Cenni biografici di Sebastiano Regoli estratti dalla Storia di Brisighella e Val d' Amone di* ANT. METELLI *e ristampati dal Municipio di Brisighella in occasione dell' VIII.° Centenn. dell' Ateneo Bolognese. — Faenza, St. Conti, 1888,* 1 op. in 4.°).

[2] REGOLI SEBASTIANO — *Oratio habita in Academia Bononiensi III Non. Nov. 1563, Bononiae, typ. Rossi, 1563.*

tico gli rimaneva, che riacquistato per pochi mesi durante la occupazione austriaca, perdette poi per sempre nel 1799 [1].

Le scuole dell' Università restarono per qualche tempo ancora nell' Archiginnasio, cioè fino all' anno 1803, in cui furono trasferite nell' antico palazzo Poggi in via San Donato (ora via Zamboni), che fino dal 1711 era sede rinomata dell' Istituto delle Scienze.

In quel palazzo l' Università risiede anche oggi, anelando al riacquisto dell' antica rinomanza, con nobile desiderio condiviso da ogni cittadino che abbia il culto del sapere e delle patrie memorie.

FRANCESCO CAVAZZA.

---

[1] V. vol. XI. fasc. I-III, pag. 71 nota 1 e 2.

DOCUMENTI

XXXVI.

[1368].

Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur . . . . contra, et adversus magistrum Iohannem de Eugubio scolarem in medicina, cuius quidem jnquisitionis vel denumptiationis tenor talis est, videlicet:

Notifficatur vobis domino, vestrisque judicibus ad malleficia per Bartolomeum Iohannem calzolarem, ministralem capelle sancti Salvatoris quod magister Iohannes de Eugubio scolaris in medicina dixit infrascripta verba jniuriosa magistro Laurentio de Janua doctori in artibus . . . . Et predicta fuerunt de anno presenti et die xviij presentis mensis julij jn contrata porte nove in strata publica, coram statione medicorum, in qua redditur jus per Rectorem medicorum in dicta capella . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Atti giudiziari*, Vol. *del 1368*, N. 411 a c. 35).

XXXVII.

Die quinto decimo mensis mai [1428]

Discretus vir ser Bertolomeus quondam Nicolai de Garatonibus sive de Oxellis, Bononie civis, de capella sancti Salvatoris . . . .
. . . .
. . . .
dedit, tradidit et donavit pro anima sua et suorum defuntorum pauperibus hospitalis de morte de Bononia et ipsi hospitali . . . .
. . . .
. . . .

Imprimis unam domum magnam cupatam et balchionatam a latere interiori, cum curia, puteo et pergolariis in dicta curia et cum una mansione deputata a scholis, sita prope et a latere dicte domus prope porticum anteriorem versus ecclesiam sancti Francisci, et cum una alia mansione iuxta et ab alio latere dicte domus versus plateam publicam Comunis Bononie, deputata a scholis medicorum et a mansione bidelii Rectoris dictorum medicorum et cum aliis superextantibus sitam ac sitas Bononie in capella s. Salvatoris, iuxta magistrum Mafeum de Laude medicum Bononie comorantem, iuxta dominum Petrum de Aristotilis utriusque iuris doctorem, iuxta viam et seu stratam publicam, iuxta dictum Bartolomeum a latere posteriori et iuxta alios suos plures seu veriores confines. In qua domo prefatus ser Bartolomeus cum sua familia habitat de presenti.

Item unam aliam domum cupatam . . . .

. . . .

. . . .

Nota et rogatio mei Frigerini de sancto Venantio notarii, una pariter cum Francischo filio ser Iohannis de Malvaxia notario.

(Archivio Notarile di Bologna — *Rogiti* di Frigerino da San Venanzio).

XXXVIII.

Die lune secundo julij [1285].

D. Simon d. Marchionis de Spoleto, scolaris Bononie, qui moratur in capella sancti Martini juratus denonciat et accusat Magistrum Paulum de Spoleto capelle sancti Petri in Manzolino, quem dicit furtive et malo modo furasse et abstulisse dicto domino Simoni de quodam domo ubi abitat dictus Simon in capella sancti Martini iusta scolas magistri Thadei et iuxta viam publicam, silicet unum librum loychalem, silicet raciones Roberti, silicet librum priorum et posteriorum et unum duplum de liney et unum par pannorum de lino . . . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Processi e Sentenze del 1285*, a c. 1 r.°).

XXXIX.

Die ultimo mensis julij [1293].

. . . .

D. Ostexanus quondam Durrolimi locavit magistro Parixio d. Benvenuti de Altedo ad abitandum scolas et ospicium tenendum per se vel alium quem voluerit ad festum sancti Michaelis futuro (*sic*) ad unum annum proximum, quoddam ospicium sive domum positam Bononie in capella s. Martini de Cazanimizis juxta heredes quondam Cursini et juxta dominum Bonifacium de Bonconsiliis et juxta viam publicam scilicet totum ilut ospizium de supra et desubtus, excepta canopa, que est de subtus, jn qua dictus Ostexanus tenet vinum sive vendit. Et hec ideo quia dictus conductor promisit dicto locatori dare nomine pensionis viginti duas libras bon. hoc modo: medietas jn festo nativitatis, alia medietas jn pasquate resuresionis ex jnstrumento Francisci fratris Guillielmi de Panzonibus hodie facto . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Ufficio dei Memoriali — *Memoriale* di Zaccarello di Rolando Zaccarelli, num.° 85 a c. 10 v.°).

XL.

[1294].

Magister Guirardus doctor gramatice iurat denunciat et accusat:

Primuranum filium Blanchi fornarii capelle sancti Tome strate maioris, quem dicit furtive et malo modo accepisse et portasse de ospitio sive scolis, in quibus habitat dictus magister Guirardus, unam pellem de vario copertam cum uno mantello de viridi ab homine, frisatam cum uno frisio, pretij et extimationis quatuordecim librarum bon., et tres libros ovidianos pretij et extimationis quinque librarum bon. et unum gubonem de buchirano pretij et extimationis trium librarum bon.; et dictas res deportasse contra voluntatem dicti magistri Guirardi et contratavit et contractat et predicta dicit fuisse de mense presente martij in dicta domo seu ospicio posita in porta nova iuxta Appossam et iuxta Egidium Araldini et iuxta viam publicam . .

. . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Accuse e Documenti giudiziari del 1294*).

XLI.

[1301]

Puzius filius quondam Boncompagni de capella sancte Tecle de Portanova, juratus denuntiat et accusat:

D. magistrum Johannem de Parma, doctorem in medicina, de capella predicta, quem dicit quod, cum dictus Pucius ivisset per scolas medicorum de mandato d. Zini de Spello rectoris universitatis medicorum, ad faciendum certas ambasatas, ut ipse Pucius tenetur et debet, et ivisset in scolis dicti magistri Johannis posite (*sic*) in capella Sancti Archangelli justa illorum de Savignano et justa Ugolinum Malzerinum et justa viam publicam, dictus magister Johannes, lecta dicta ambasata facta per dictum Pucium, et cum eam legebat in scolis suis, dictus magister Johannes desendit de chatreda irato animo et ex proposito, et venit contra dictum Puzium, amenando de manibus contra eum et dando eidem Puzio in vultu allapas, et traendo eidem capuzium de capite et eciam eum decapillando, et clamando contra eum alta voce, et dicendo eidem verba iniuriosa, quod erat latro et scutifer; et predicta fuise (*sic*) de mense Julii prossime preteriti in dicta domo et loco, quare pecit eum puniri, condempnari secundum formam juris statutorum comunis Bononie et reformationum populi Bononie et bonum regimen domini potestatis.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Accuse e Documenti giudiziari dell'anno 1301*).

XLII.

[1310].

Hec est inquisitio . . . .

contra et adversus

Bertulum, Simonem, Chalchum } omnes de Tasignano scolares in arte notarie, qui habitant prope domum de Pavanensibus, in scolis magistri Dominici doctoris notarie in eo et super eo quod ad aures et notitiam dicti domini Potestatis, fama publica referente, pervenit quod ipse Bertulus, Simon et Chalchus de presenti anno et mense may, in quo sumus, tractate, ordinate, iniuriose et malo modo fecerunt insultum in personam Dominici quon-

dam Guasconis cappelle S. Michaelis cum armis defensibilibus et offensibilibus, et dictum Dominicum percusserunt in spatulis et persona pluribus percussionibus cum bastonibus; et predicta fuerunt de dictis anno et mense in via publica ante domum notariorum, in qua habitat Michael Bonaventure magnanus, ex una parte vie, et ex alia parte vie est ecclesia Sancte Tecle de Lambertaciis.

. . . .

. . . .

Antianus Oliverij publicus bannitor et preco Comunis Bononie retulit dicto d. Johanni iudici malleficiorum ad banchum iuris Comunis Bononie sedenti pro tribunali, et mihi Thomasio notario, se mandato et ex parte dicti domini Johannis iudicis malleficiorum alta et preconia voce, magno sono tube premisso, gridasse et requisisse predictos Bertulum, Simonem, et Calchum scolares superius inquisitos ad scolas ubi consueti sunt habitare, magistro existente [in] scolis cum scolaribus, ita quod publice auditus fuit ab eis . . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Atti giudiziari del 1310,* senza indicazione, c. 51 n. n.).

XLIII.

Die primo marcii [1322]

. . . .

Notifficatur vobis domino Potestati, et domino Malpileo vestro iudici ad maleficia deputato, per ser Gerardinum quondam Petri ministralem capelle sancti Michaelis de Lambertacius, quod Philipus, cui dicitur Lipus, filius Otonelli tabernarii capelle sancte Tecle de Lambertaciis sive sancti Michaelis de Lambertaciis, dolose fecit insultum et agressuram contra et adversus Petrum quondam Iohannis de Hosta de Borgondia familiarem domini Martini de Yspania scolaris Bononie et scripti in matricula universitatis scolarium Civitatis Bononie in iure canonico et civilli, et ipsum Petrum percussit pluribus percussionibus, ...

. . . .

Bononie in capella sancte Tecle de Lambertaciis seu sancti Michaelis

de Lambertaciis sub portico habitationis Bertoline [1] et iuxta viam publicam et iuxta Albertum de Vallis, via mediante. Quare placeat vobis de predictis inquirere . . . .

. . . .

Die quarto marcii

Magister Nicolaus qui fuit de Mutina et habitat Bononie [in capella] sancti Michaelis, testis eodem modo iuratus et examinatus super ultrascripta inquesitione suo sacramento testificando, dixit quod cum exivisset scolas magistri Galvani, vidit rumorem inceptum inter Lipum et Petrum in inquisitione contentos, et vidit dictum Lipum percutere cum pede dictum Petrum ita quod dictus Petrus cecidit in terram, sed non vidit nec audivit quod sanguis exiverit dicto Petro, quibus visis statim intravit scolas et nichil aliud vidit nec scit de contentis in dicta inquisitione . . . .

. . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà *Atti giudiziari*, vol. del 1322, n.° 484, c. 13 r° e 16 r°).

XLIV.

Die undecimo mai [1327]

Iacobus quondam Bombologni de Preuntis et magister Iulianus doctor fixice, eius filius, de consensu et voluntate dicti sui patris huic contractui intervenientis, ambo de capella sancti Damiani, dederunt et locaverunt ad pensionem magistro Matheo filio Mei de Heugubio doctori in logicha et moranti Bononie in capella sancti Arcangeli pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti unum hospicium in balcone quod olim consuerit esse duo hospicia cum scolis que sunt in dicto hospitio, in quibus consuerit legere dictus magister Iulianus, cum omnibus camaris et caminatis que sunt in dicto hospicio seu hospiciis locatis et cum camaris sex novis, que sunt a parte hospicii superiori, quas consueverat tenere dictus magister Matheus, positis super quodam solario, quod hospicium est a parte antheriori dicti hospicii locati; quod hospicium seu duo hospicia locata positum et

[1] *Lacuna.*

posita sunt Bononie in capella sancti Arcangeli iuxta viam publicam a duobus lateribus, iuxta domos dicte ecclesie sancti Arcangeli, iuxta hospicium predictum anterius dicti magistri Iuliani quod consueverat tenere dictus magister Matheus, inchoando dictam locationem in festo sancti Michaelis mensis setembris millesimi trecentesimi vigesimi octavi proxime venturi, deinde ad unum annum nunc proxime venturum . . .

. . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Ufficio dei Memoriali — *Memoriali* dell' anno 1327 di Giovanni di Pietrobuono, c. 32 r°).

XLV.

[1338]

Nota quod isti sunt scolares qui stant in illo hospicio in quo fuit factum furtum de camara Petri Iohannis de Ungaria, videlicet in primis:

magister Petrus de Furlivio repetitor in medicinis.

Item magister Martinus de Marchia.

Item magister Petrus hungarus de Alba regali.

Item magister Donatus de Regno.

Item magister Grassus de Rovermio.

Item magister Pichinus de Cremona.

Item magister Vivianus de Vincencia.

Item magister Perucius de Vincencia.

Item magister Henricus de Allamania.

Item magister Federicus de Allamania.

Item magister Guglielmus de Novara.

Item Iohannes ungarus de Syrinia.

Item Demetrius famulus domini Stephani qui moratur in domo domine Beatrisie de capella sancti Arcangeli; quos omnes personaliter quesivi ego Petrus eadem die si vidissent aliquem hominem externum in domo vel audivissent sonum in camera vel aperire hostium, quod ipsi dixerunt non vidisse, nec audivisset.

Item isti omnes morantur in scolis magistri Iuliani doctoris fisice preter ultimum hominem et ille etiam prope moratur.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Accuse e Documenti giudiziari*, busta dell' anno 1338).

XLVI.

1369.

Millesimo iij[c] lxviiij[or], indictione vij[a] , die decimonono mensis maij, tempore etc. Dominus Andreas filius quondam magistri Iohannis de Suncino, studens in jure canonico, civis Bononie de capella s. Caterine de Saragocia, ad petitionem, instantiam et requisitionem magistri Dinj quondam Iacobinj de Valle de Regio habitatoris Bononie in capella sancti, Salvatoris, ibidem presentis et hoc petentis, et pro se et suis heredibus stipulantis, sponte et ex certa scientia dixit asseruit recognovit et expresse confessus [fuit] quod de omnj et qualibet quantitate pecunie ad quam sibi tenetur, tenebatur et teneri reperiretur et posset pro pensionibus seu occasione pensionum unius seu plurium domorum, que dicuntur *la scola de maestro Zoane da Suncino*, posite Bononie in capella sancti Salvatoris et sancti Antolini seu altero earum iuxta viam publicam, juxta Venancium quondam magistri Rigutij medicj, iuxta d. Gexiam quondam Godega et iuxta successores Egidij de Tebaldis vel allios veriores confines, est et fuit sibi integre et plenale (*sic*) satisfactum debitis et congruis temporibus a dicto magistro Dino, et hoc pro omni tempore preterito presenti et futuro usque ad festum sancti Micaelis menssis septembris prosime futuri, quam domum dictus dominus Andreas locavit dicto magistro Dino pro pensione anno quolibet centum librarum bononinorum . . . .

. . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Ufficio dei Memoriali — *Memoriale* di Giovanni di Filippo Alberghi pei primi sei mesi dell'anno 1369, a. c. 102 v.°).

XLVII.

Die quarto decimo mensis januarii [1369].

. . . .

Dominus Andreas filius quondam magistrj Iohannis de Suncino scolaris in jure canonico de capella sancte Katerine de Saragocia civitatis Bononie . . . .

. . . .

sponte [et] ex certa scientia, animo deliberato et nullo errore ductus per se et suos heredes dedit concessit et locavit ad pensionem ad utendum, fruendum pactis, modis et convencionibus infrascriptis Magistro Benvenuto quondam Boncompagni de Imola, magistro in gramatichalibus, habitatori ad presens in civitate Bononie in capella sancti Michaelis de Lebroxeto et Iohanni filio Lodoici de Lodoixijs campsori, civi Bononie de capella sancti Laurencij de Guarinis . . . .

. . . .

. . . .

a festo sancti Michaelis mensis septembris prosime venturi de inde ad duos annos proxime secuturos unam domum magnam balchionatam cum curia, puteo et allia domo, positam post dictam curiam et cum quadam allia domo balchionata contigua et coniuncta dicte domuj magne a latere superiorj et juxta ipsam domum magnam a latere de subtus, mediante quadam via, deputata[m] ad usum scolarium, que domus omnes posite sunt Bononie in capella sancti Salvatoris in contracta porte nove juxta stratam publicam porte nove juxta ser Nanem de Bataglucijs a duobus lateribus, juxta magistrum Venancium quondam magistri Rigucij et juxta successores quondam Egidij de Tebaldis, promitens dictus d. Andreas locator solempui stipulatione et pacto per se et suos heredes, cum auctoritate et consentu predictis, predictis magistro Benvenuto et Iohani conductoribus pro se et eorum heredibus stipulantibus et recipientibus, dictam locationem firmam et ratam habere hinc ad terminum supradictum . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Ufficio dei Memoriali — *Memoriale* di Giovanni di Filippo Alberghi pei primi sei mesi del 1369, a c. 2 r.° — Per la data veggasi il memoriale dello stesso notaio a c. 1 v.°).

XLVIII.

Die sesto decimo mensis augusti [1376].

Sapiens vir dominus Andreas quondam magistri Iohannis de Suncino, licentiatus in jure canonico, civis Bononie de capella sancti Antholinj, sponte et ex certa scientia, animo deliberato et nullo errore

ductus, per se et suos heredes dedit, concessit et locavit ad pensionem et ad utendum et fruendum, magistro Iohanni de Pedemontium, filio quondam Bertolomei, magistro Anthonio de Lulixana filio quondam Francischini et magistro Antonio de Urbeveteri, filio quondam Ugolini, omnibus magistris in gramaticalibus comorantibus Bononie et cuilibet eorum omnium predictorum, ibidem presentibus pro se et suis heredibus recipientibus et conducentibus a festo sancti Michaelis mensis septembris proxime venturi deinde ad unuum annum proximum secuturum, quasdam domos balchionatas cum curijs, puteo et alijs superstantibus, deputatis ad usum scolarum, retentis ex ipsis domibus penes ipsum dominum Andream locatorem a latere posteriori dictarum domorum locatorum versus viam ursariam quinque cameris contiguijs in tereno et tasello, et etiam illa parte domus predicte quam tenebat, et prout ad presens tenet, magistor Iohannes de Senis que domus posite sunt Bononie in capella sancti Salvatoris in contrata porte nove juxta stratam publicam de porta nova, iuxta quamdam aliam viam a latere mane que vocatur via ursaria, juxta allias domos dicti domini Andree locatoris a latere superiori supra dictam viam ursariam, iuxta Venancium magistri Rigutij a latere sero et juxta heredes seu successores quondam Egidij de Tebaldis, quas domos ad presens conducit magister Petrus de Muglo.

(Archivio Notarile di Bologna — 1376 — Prot. N. 24 di Giovanni Angelelli, a c. 20 r.° e v.°).

XLIX.

[1382].

De quarterio porte Sterij
De cappella sancti Salvatoris

Denumptiatur vobis domino potestati vestrisque iudicibus ad malleficia deputatis per Ghidinum quondam Comacini de Castro francho ministralem dicte cappelle quod

Johanes filius Guidonis de Mandoria }
Henrichus filiun Bellini de Fiormont } de Borgondia

ambo habitatores Bononie cappelle predicte; in eo de eo et super eo quod predicti Johannes et Henricus fecerunt impetum insultum et

agressuram contra et adversus personam magistri Gregorii de Feltro scolarem in rethorica et habitatorem Bononie in dicta cappella sancti Salvatoris . . . .

. . . .

Et predicta fuerunt de anno presenti et mense augusti proxime elapsi in civitate Bononie in cappella sancti Salvatoris noctis tempore post tercium sonum campane in scolis in quibus magister Johannes de Senis legit grammaticam quibus scolis a duobus lateribus sunt vie publice ab alio magister Paulus Martinus medicus et aliis suis confinibus . . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Curia del Podestà — *Accuse e Documenti giudiziari dell'anno 1382*).

L.

(Fine sec. XIV)

De quarterio porte Sterii et
de capella sancti Arcangelli

Vobis domino potestati ed capitaneo populi civitati Bononie, vestrisque iudicibus ad maleficia deputatis denuntiatur per Matheum Benni[n]caxie magnanum, ministralem dicte capelle ad protestationem magistri Johannis magistri Anthoni de Pistorio scolaris in artibus studentis Bononie in capella sancti Proculi, quod infrascripti, videlicet:

Magister Silvester Vite de Pensauro, scolaris in artibus
Magister Philipus magistri Petri de Forosimphlonio (*etc*) doctor artium
} habitantes Bononie in capella sancti Cervaxii.

Magister Guaspar magistri Martini de Regio scolaris in artibus habitator Bononie in capella sancti Fabiani.

Ser Thomas de Regio scolaris in notaria, habitator Bononie in capella sancti Salvatoris,

et quilibet eorum, dum magister Johannes de Camerino doctor artium esset in scolis in cathedra in quadam disputatione in logica, pervenerunt ad rissam et rumorem cum magistro Johanne magistri Anthoni de Pistorio in qua rissa et rumore dictus magister Silvester de Pensauro percussit dictum magistrum Johannem de Pistorio una percussione in facie ipsius cum manu vacua sine sanguinis efuxione, ac

etiam percussit et vulneravit dictum magistrum Johannem in fatie ipsius magistri Johannis cum uno zipello de ligno, quod tenebat in manibus, duobus percussionibus et vulneribus, una videlicet super oculo sinistro et alia super naso ipsius magistri Johannis cum sanguinis efuxione; et predicti magister Silvester, magister Philipus, magister Guaspar et ser Thomas et quilibet ipsorum percusserunt eundem magistrum Johannem manibus vacuis et cum zipellis eorundem et cuiusque eorum pluribus pluribus (*sic*) et pluribus et diversis percusionibus tam in fatie et super fatiem ipsius magistri Johannis quam in alliis partibus corporis ipsius magistri Johannis sine sanguinis efuxione, tamen cum livore et tumefatione in fatie et alliis partibus persone ipsius magistri Johannis. Ac etiam ceperunt ipsum magistrum Johannem per personam et ipsum traxerunt et proicerunt in terram, dantes prefati magister Silvester, magister Philipus, magister Guaspar et ser Thomas et quilibet eorum sibi invicem ad predicta omnia et singula comitenda, exequenda, et perpetranda auxilium, conscilium et favorem cohoperationem et dictis malefitiis semper asistendo. Et predicta fuerunt comissa et perpetrata per predictos et quemlibet eorum modo et forma suprascriptis Bononie in dicta cappella in scolis generalibus residentie magistri Johannis de Camerino, ipso disputante et in cathedra existente in publico, iuxta vias publicas a duobus lateribus, iuxta Zapinum de Zapolino, iuxta Anthonium Congloton anglicum de anno presenti et presenti mense decembris.

Testes qui de predictis scire debent veritatem sunt hii, videlicet:

Magister Angelus Milancii de Forosimplonio, scolaris Bononie in medicinalibus, habitator Bononie in capella s. Christophori de Saragotia.

Magister Nicolaus magistri Gilfredi de Ferraria arcium doctor, habitator Bononie in dicta capella.

Magister Rainerius magistri Roberti de Naso de Sicilia arcium doctor habitator Bononie in dicta capella.

Magister Angelus Petri de Norsia scolaris in artibus, habitator Bononie in capella s. Mathei de Acarixiis.

Magister Johannes Maglioli de Forlivio scolaris in artibus, habitator Bononie in capella sancti Fabiani.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Riformatori dello Studio — *Carte riguardanti scolari e lettori*).

LI.

Die vigesimo septimo septembris [1308].

. . . .

Item cum hoc sit quod dominus Petrus de Cernitis legum doctor legerit et in anno presenti, rexerit in civitate Bononie et intra muros civitatis eiusdem, et suo facto et opera et alios legentes extra civitatem ad legendum in ipsa civitate traduxerit et in ipsa civitate continue legat ordinarie et quod tempore futuro legere intendat in honorem et statum civitatis Bononie, et dicta de causa quia legerit in civitate Bononie multi scolares sunt venturi ad civitatem Bononie legalem scientiam audituri, quod est et erit maximus honor civitatis Bononie, et de tanto labore nondum sit ipsi domino Petro provisum in aliquo et omnibus aliis legentibus nedum ipsa scientia scilicet etiam legentibus in scientia notarie sit eis de competenti sallario provisum et satisfactum, id circo dictus dominus Petrus suplicat vobis d. Capitaneo, Anzianis et Consulibus populi Bononie quatenus vobis placeat in honorem civitatis eiusdem, et ut honor etiam et status dicte civitatis in dicta legali scientia augeantur de bene in melius, in Conscilio populi proponere et in eo facere reformari quod libere remaneat et remanere debeat in provisione et dispositione dictorum dominorum Capitanei et Anzianorum et Consulum populi Bononie providere disponere et tractare et taxare eidem domino Petro sallarium pro dicta lectura, secundum quod aliis legentibus ordinarie fuit et est provisum. Et quod quicquid pro dicto tempore, quo legit in dicta legali scientia, fuerit provisum per dictos dominum Capitaneum Anzianos et Consules presentes vel futuros, valeat, teneat et auctoritate presentis reformationis habeat plenum robur. Et secundum quod provisum fuerit quillibet massarius et depositarius de omni pecunia dicti Comunis que est vel erit penes eum quacunque de causa, impune possit dare et solvere eidem domino Petro; et quod in aliis legentibus ordinarie provisum fuerit, intelligatur in eo provisum et reformatum, non obstantibus etc.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Consiglio del Popolo — *Riformagioni*, vol. G. c. 429 v.°).

LII.

[1338]

Domine Nicolae, quia cum domino impeditus fuistis, vobis loqui non potuj. Sciatis quod immemor non sum quod michi pridie servivistis et me vobis reputo obligatum. Attamen, licet ex mei parte nulla precesserint servicia, ad vos iterato recuro, fidutia suaxiva ac spe dubitationis ignara, sperans indubie quod michi servietis pro virium facultate. Credo quod bene recolitis de verbis in facto officii per me vobis et michi dictis per dominum. Rogo quod verba illa, vestro opere qui in hoc potestis et scitis, sortiantur effectum Sciatis etiam quod dominus noster bene scit, quod cum domino Bornio et domino Johanne eius nepote ivi ad Castrum sancti Petri et ibi cum eis steti absque scolarium vel alterius salario atque lucro, nisi quod prefati duo domini, scilicet Bornius et Johannes me continuo, si volebam, in eorum mensis et domibus gratanter videbant. Item scolaribus et doctoribus extra legentibus gratis pro studii illius conservatione servivi et servio absque spe vel perceptione eorum salarii vel mercedis, quoniam inanis est accio quam excludit inopia debitoris; que noverunt bene domini prefati ac domino Machagnanus et multi alii, immo omnes intrantes. Sciatis etiam quod indigeo lucro aliquali, et ideo omne officium in Civitate libenter assumerem, non renuendo laborem scribendi, seu parvum lucrum, dum modo officium michi obrobriosum non esset, quod etiam libenter assumerem, id per substitutum idoneum fieri faciendo.

¶ Dominus Bornius, filius Domini nostri, et ¶ dominus Johannes Zerre compater meus michi libenter servient, sed ignoro qualiter vel quo petam. Ea propter amicitiam vestram instantissime deprecor et exoro quatinus quod facere debeo michi ordinare et consulere velitis ad presens per vos etiam laborando ut officium aliquod valleam obtinere. Scio quod dominus noster me diligit, quod alias didici ab experto; et ideo libencius donec potero hic etiam stabo sine lucro, excomunicatus, quam alibi ubi salarium habere potuj. Cessavi quod multe pecie non fuerunt portate Pisas, meo opere mediante, et exinde fui hodium consecutus ab illo Petro qui alias portavit Pisas.

¶ Multa vobis scribo ut de facto meo sitis plenissime informatus. Rogo quod prolixa scriptura mea vos multifariam ocupatum non atediet nec fatiget.

Sciatis quod ex huius petitionis obtentu me vestrum vobis arcius obligatis, qui erga vos taliter me habebo, quod poteritis merito contentari etc.

Vester Franciscus Marchi de Muglio, notarius scolarium olim cum lucrò, hodie absque lucro, cui semper mandetis ad votum.

(*Fuori*) Discreto viro domino Nicolao Brandani de Saliceto.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — Signoria Pepoli — *Carte sciolte dell' anno 1338*).

LIII.

die xiij Januarij 1467.

Congregatis M.cis Dominis etc. Sedecim Reformatoribus status etc. in Camera eorum solite residentie in sufficienti numero et 'considerantibus doctores qui sunt pro tempore de numero magnificorum dominorum Antianorum commode non posse ire ad legendum ad scholas extra palatium propter familiam magnificorum dominorum Antianorum, que necesse est ut dictos doctores associet tam in eundo quam in redeundo pro honore ipsorum, propter quod sepe contingit ut reliqui, M.ci domini Antiani familia ipsa indigeant, quod esse non potest sine eorum magna incommoditate, idcirco huic rei providere volentes per omnes fabas albas statuerunt ac deliberaverunt et sic inter eos obtentum fuit, quod de cetero, inchoando tamen in doctoribus presentis Antianatus, videlicet d. Antonio de Sancto Petro et d. magistro Johanni de Garzonibus ad presens de numero prefatorum dominorum Antianorum, et doctores qui erunt de numero ipsorum dominorum Antianorum, non teneantur durante eorum magistratu ire ad legendum ad scholas extra palatium, sed, si volunt legere, possint in dicto palatio, non obstante aliquibus in contrarium facientibus et ob hoc apunctari non debeant.

. . . .

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio del Comune — *Partitorum* vol. 6 (1466-70) a c. 70 v.°).

LIV.

De quinto decimo mensis novembris [1520].

Egregii viri ser Iohanes Baptista quondam Iacobi a Peregrino, civis et notarius Bononie, sindicus et unus ex sindicis pauperum hospitalis sancte Marie de Morte de Bononia, nec non Guaspar quondam Bornorii Dini, prior dicti hospitalis et Iohannes Baptista quondam Iacobi de Recordatis massarius dicti hospitalis, habentes, ut ipsi asseruerunt, ad infrascripta et alia ab hominibus Societatis dicti hospitalis, ut asseruerunt, [speciale mandatum] per publicum notarium rogatum, sponte et protestatione tamen prius per eos premissa et in qualibet pro re presentis instrumenti repettita, quod non intendunt se nec bona sua obligare sed tantummodo bona dicti hospitalis, dictis modis et nominibus, dederunt concesserunt et locaverunt ad pensionem ad tempus et terminum trium annorum proxime venturorum iam inchoatorum in festo sancti Michaelis mensis septembris preteriti et ut sequitur finiendorum et illis finitis de trienio in trienium usque ad novem annos, spectabilibus et egregiis artium et medicine doctoribus, videlicet magistro Ludovico quondam Philippi de Vitalibus priori utriusque Collegii tam artistarum quam artistarum (*sic*) pro datio gabelle grosse, nec non Magistro Ludovico quondam Iohanis de Arengheria et magistro . . . . . . [1] quondam . . . . . . [2] prioribus Collegii artistorum omnibus ibidem presentibus et vice et nominibus omnium aliorum doctorum artistarum publice legentium in Civitate Bononie conducentibus a dictis hominibus et officialibus dicti hospitalis, scollas existentes supra voltas dicti hospitalis et mansiones earumdem que fuerunt et sunt numero septem et promiserunt ipsi conductores dictis scollis et mansionibus earumdem ut supra locatis uti et frui bene diligenter et arbitrio boni viri.

Et pro pensione et nomine pensionis danda et solvenda de introytibus datii gabelle grosse civitatis Bononie singulo et quolibet anno dicta locacione durante, libras centum bononenorum monette currentis

[1] Lacuna.
[2] Id.

solvendas terminis consuettis. . . . .

. . . .

Sumpta ex notis et rogationibus olim spectabilis causarum patroni domini Iohannis de Pinu, civis, notarii et causidici Bononie per Iohannem Mariam de Panzacchis, notarium et civem Bononie, vigore comissionis etc.

(Archivio dell' Amministrazione degli Ospedali — Archivio dell' Ospedale di S. Maria della Morte — *Istrumenti,* Libro 20 n. 77).

LV.

[1561].

Pius papa IIII.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Cupientes pro perpetua ac propensissima nostra erga bonarum litterarum studia voluntate proque eximio eo amore quo semper illa libentissime complexi sumus, scholas et ginnasia Universitatis studii civitatis nostre Bononie, quod totius fere Italiae frequentissimum est et celeberrimum, et in quo, dum in minoribus eramus, doctoratus insignia accepimus, in suis aedificiis atque structuris debite ac congrue reparari, in decentioremque et ornatiorem formam reddigi, Tibi tenore presentium mandamus ut quicquid annuatim supererit de redditibus vectigalium seu gabellarum dictae civitatis tam veterum quam nuper impositarum et pro impensis predicti gimnasii assignatorum, solutis prius quae iuxta observatas eiusdem Studii ordinationes solvenda erunt, nec non quicquid supererit ex stipendiis nunc vacantibus seu vocativis ob mortem aliquorum professorum in quorum tamen locum alii pro necessitate studii predicti non sint subrogandi, id omne quod quidem huic fabricae applicamus in reparandis et exornandis scholis predictis exponi et errogari, nostra auctoritate, mandes et facias, sicque negocium hoc pro tua solertia ac diligentia tractare et procurare studebis, ut sumptus et impensae quae ea in re faciendae erunt recte et apte posita esse intelligamus, quod profecto te omni studïo ac so-

licitudine facturum non dubitamus. Nos enim tibi super hoc plenam, amplam facultatem et potestatem per easdem presentes concedimus, mandantes omnibus et singulis ad quos spectat ut tibi circa premissam executionem omnino pareant et obediantur, tuaque mandata efficaciter exequuantur, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Datum Romae apud s. Petrum sub annulo Piscatoris die viij Martii 1561, Pontificatus nostri anno secundo.

Venerabili fratri Petro Donato, Episcopo narniensi, Civitatis nostrae Bononiae Vicelegato.

(Archivio di Stato di Bologna — Archivio Pontificio — Assunteria di Camera, Vol. intitolato: *Campioni de conti e spese della Fabrica delle Schole di Bologna,* c. 1 r.°).

ATTI

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA.

Anno accademico 1893-94

TORNATA V — 25 febbraio 1894.

Continuando la lettura della monografia sulle *Scuole dello Studio bolognese,* il socio corr. conte cav. Francesco Cavazza tratta di quelle dei giuristi dalla fine del XIII secolo a tutto il XV, e illustra segnatamente le scuole di Marsilio Mantighelli, di Francesco d' Accursio, di Francesco Sassolini e di Orandino da Pisa, fioriti tutti nel dugento, toccando altresì dei disordini e dei tumulti che funestaron lo Studio in quel tempo.

Del trecento, poi, illustra le Scuole del Sullimani, di Bartolomeo de' Preti e di Giovanni da Montemurlo, del Belvisi, di Andrea Zaffi, di Paolo Liazari e di Azone Ramenghi, non che dei famosi dottori Giacomo Bottrigari, Nicolò Spinelli e Giovanni da Legnano, togliendone occasione a parlar del locale che serviva di residenza ai bidelli, ai legatori di libri e ai preziarii dello Studio avanti che le scuole si radunassero in un solo fabbricato.

E finalmente, venendo al secolo XV, in cui vediamo che varii professori insegnavano nella medesima aula, ricorda le scuole di Bartolomeo da Saliceto, di Floriano Sampieri, di Bernardino Zambeccari, di Francesco Ramponi e di Giovanni Canetoli, alla vita dei quali il nostro Socio intreccia opportunamente non solo molti ricordi dello Studio, ma altresì le vicende politiche della città.

Si legge anche una memoria *sulla Pieve di Ottavo nella valle del Lamone,* nella quale il socio corr. cav. Achille Lega, raccolte da

autori e documenti notizie storiche, e aggiunte altre illustrative, invoca le cure dell' Autorità per la conservazione di questo monumento insigne dei bassi tempi nella nostra Romagna [1].

TORNATA VII — 8 aprile 1894.

Il Segretario legge una nota storica del socio corrispondente cav. Anselmo Anselmi, R. Ispettore degli Scavi e dei Monumenti in Arcevia, intorno al pittore trecentista Pietro da Rimini, sull' esistenza del quale esposero contrarii pareri il Browe e il Cavalcaselle, e il dott. Corrado Ricci. Il quale ultimo la negava, sostenendo non doversi in un crocifisso del XIV secolo della chiesa di S. Giovanni Decollato di Urbania, leggere *Petrus*, ma bensì *Julianus de Arimino*, come altri aveva letto e altri pubblicamente attestato, e come pure sta scritto in una tavola della Cattedrale di Urbania.

Il cav. Anselmi ha raccolto, e reca nel suo cenno, memoria di due altre opere di Pietro da Rimini. L' una, conservata fino a pochi anni fa, era un' imagine a fresco di S. Marco, con quella di un altro santo, nella chiesa rurale omonima presso Cupra Montana, colle parole : *PETRUS . . . . . . MCCCIX;* l' altra consisteva nell' effigie di S. Francesco, già dipinta su una colonna della chiesa di S. Nicolò in Jesi, e conservata ora presso un privato, colla data *MCCCXXXIII* e col nome: *Petrus de Arimino.*

Per queste testimonianze e per nuove verifiche ottenute della pittura di S. Giovanni decollato di Urbania, opina l' Anselmi non potersi più sostenere che un pittore trecentista Pietro da Rimini non sia mai esistito, e si riserba di comunicare alla Deputaziane ulteriori notizie di questo dipinto dopo una visita che si propone di farvi.

TORNATA VIII — 29 aprile 1894.

Il Segretario dà lettura di una Memoria del ch. prof. Egidio Calzini: *L' Arte in Forlì al tempo di Pino III.° Ordelaffi* (1466-1480), la quale è preceduta da un breve preambolo riferente le vicende del-

[1] Nella VI Tornata, tenuta l' 11 marzo 1894, non fu letta alcuna Memoria.

l' arte nella città degli Ordelaffi, poco floride avanti a Pino, che per un quarto di secolo vi diede impulso costante e generoso, non continuato sotto il successivo dominio dei Riario.

Pino III ebbe veramente spirito innovatore e virtù di mecenate fra vizi di principe malvagio. Delle opere dovute alla sua munificenza si accennano e si illustrano dal professore Calzini il portico del Palazzo di città (1459), il grande arco e la porta maggiore della Cattedrale, allogati a m.° Citrino da Venezia (1460-65), un altare in S. Francesco con quadro di S. Antonio, forse del Melozzo (1465), il sepolcro magnifico di Barbara Manfredi in S. Biagio, commesso al fiesolano Francesco Ferrucci, che dà occasione all' A. di discorrere di altri celebri scultori che innanzi il dominio di Pino lavorarono in Forlì e nelle contigue città. E, richiamate le memorie del magnifico sepolcro del beato Marcolino, conservato ora nel Museo Civico, ricorda la ricostruzione e l' ampliamento della Rocca, costati ingente spesa ed eseguìti da m.° Giorgio fiorentino dal 1471 al 1481, e i portici del Palazzo Grande di piazza, colle volte dipinte a oro e a colori e fregiate di sculture, e tanto belli da essere detti dai contemporanei cosa di paradiso. Ricordato ancora dal Calzini il forlivese Pace di Maso Bombaci, architetto celebre che servì molte Corti d' Italia e fu singolarmente amato da Sisto IV, e fatta altresì menzione degli artefici di varie arti minori che operarono sotto Pino III, rimanda ad altra Memoria le notizie degl' intagliatori, ebanisti, doratori, decoratori e tapezzieri alla Corte di questo principe, pressocchè ignoti fin qui.

TORNATA IX — 13 maggio 1894.

Il socio effettivo prof. G. B. Salvioni in una sua memoria su « *la moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny* », ripresi in esame i computi, già espressi in altro suo lavoro, sui prezzi e sul bilancio di Bologna a proposito della notissima Relazione del cardinale Anglico, considera quanto il Savigny ebbe a scrivere sulla moneta della nostra città nella classica *Storia del diritto romano*, che con quella di Bologna ha così stretta e così continua connessione.

Dichiarato che i calcoli dell' illustre alemanno sono corretti, dimostra il disserente che essi non furono invece rifatti a dovere dal-

l' autore della traduzione italiana, il barone E. Bollati; e però, reintegrato e completato su altre fonti il testo del Savigny, propone una tavola con nuovi ragguagli fra la moneta bolognese e l' attuale italiana. Espone poi come il Bollati sia caduto in errore e perchè, fissato il valore del bolognino o denaro, ne trascurò la concordanza col soldo e colla lira, e perchè, mentre il Savigny riduce la moneta bolognese in *talleri di convenzione,* il Bollati li scambia coi talleri prussiani, variandone la valutazione e rimpicciolendone la rispettiva quantità per tallero, e finalmente perchè errava il calcolo diretto sul grano bolognese quasi dimezzando il valore dell' oncia d' argento. Così che, mentre tutti i computi del Bollati riescono di necessità contraddittorii, col sistema addottato dal prof. Salvioni si ottiene la perfetta corrispondenza (salve le piccole differenze d' approssimazione maggiore e minore) del bolognino col soldo e colla lira sia di *piccoli,* sia di *grossi*, tornando equivalente il valore delle monete tanto nel confronto con quelle citate nell' originale tedesco, quanto prendendo a base la valutazione del *grano* bolognese, oppure il grammo metrico.

TORNATA X — 27 maggio 1894.

Il socio effettivo dottor Umberto Dallari legge una sua Memoria che s' intitola: *Un' antica costumanza bolognese,* e che riguarda la festa di San Bartolomeo, detta anche della *Porchetta;* sull' origine della quale espone le varie opinioni degli scrittori, indicando per attendibile la sola del Savioli che ne attribuisce il principio all' ingresso in Bologna di re Enzo e degli altri prigionieri della battaglia di Fossalta, il 24 agosto 1249.

Già dal 1254, come provano documenti trovati dal Dallari, era in uso per San Bartolomeo, e continuò dopo, una corsa che aveva per premio un cavallo, uno sparviere, due guanti e una porchetta arrostita; e il premio della porchetta, dato anche in altre città, deriverebbe dall' esser permessa da quel giorno la macellazione dei suini.

E qui il disserente, venendo a descrivere la corsa del palio di San Bartolomeo, indica le vie lungo le quali, col variar dei tempi, essa ebbe luogo, e riassume le norme principali che la regolarono dal secolo XIII al XVI; notando come, nella seconda metà di quest' ultimo secolo, la porchetta, in luogo di esser data in premio al vincitore,

fosse gettata al popolo raccolto avanti la porta del pubblico palazzo. Gli Anziani, a rendere più suntuosa e popolare la festa, vi aggiunsero altri divertimenti nel recinto della fiera dell' Assunta, costruito nella Piazza Maggiore, e cioè corse di cavalli, spettacoli teatrali, cacce, giuochi di funambulismo e giostre, col gettito, fatto dalla ringhiera di palazzo, di pavoni e di altri volatili e della porchetta arrostita, cui seguiva talvolta una caldaia di brodo tiepido che pioveva sulla plebaglia affannata a contendersi la preda nel sottoposto steccato. Infine si gettavano danari e la borsa che li aveva contenuti. Un ricevimento della nobiltà in palazzo, con rinfreschi e ballo, terminava la lieta giornata. D' allora in poi la festa di San Bartolomeo prese propriamente nome di festa della *Porchetta*.

Delle norme ond' era regolata nei secoli XVII e XVIII, dell' ordine e delle cerimonie, degli anni in cui essa non potè aver luogo, delle controversie cui fu causa nel secolo passato, della competenza circa le spese, delle descrizioni fatte per le stampe e delle riproduzioni nelle miniature della *Insignia*, si tratta pure particolarmente nella Memoria. E, a proposito dell' ultima di queste feste, che ebbe luogo nel 1796, si dimostra quanto fosse radicato ancora dopo cinque secoli e mezzo di esistenza il tradizionale divertimento popolare, che, per testimonianza d' una poesia inedita del secolo XVII, era persino penetrato nei chiostri, ove quel giorno veniva solennizzato.

CARLO MALAGOLA Segretario

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

PERVENUTE ALLA R. DEPUTAZIONE

DAL 1.° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1894

CLASSE I.ª **Opere.**

1. Annuario della Nobiltà Italiana. Anno XVI-1894, Bari, 1894. *(In 12.°)*
2. Notizie storiche, bibliografiche e statistiche sulle Biblioteche governative del Regno d' Italia. Roma, 1893. *(In 8.°)*
3. Spicilegium Casinense complectens Analecta sacra et profana. Typis Archicoenobii Montis Casini, 1888. *(Tom. I, in 8.°)*
4. Statuti delle Arti dei Merciai e della Lana di Roma. Roma, 1893. *(In 4.°)*
5. Upsala Universitets Arsskrift 1893. Upsala, 1893. *(In 8.°)*

CLASSE II.ª **Opuscoli.**

1. BOSSI VALERIO. — Nel terzo trigesimo dalla morte di Giacomo Pietrogrande. Este, 1893. *(In 4.°)*
2. CALZINI EGIDIO. — Il palazzo del Podestà in Forlì. Forlì, 1894. *(In 8.°)*
3. » — Francesco Menzocchi (detto il vecchio di S. Bernardo). Forlì, 1894. *(In 8.°)*
4. Camera (La) del Lavoro di Bologna nel suo primo anno di vita (Relazione). Bologna, 1894. *(In 8.°)*
5. CASTELLANI GIUSEPPE. — Quattrino inedito di Francesco d' Este per Massalombarda. Milano, 1894. (*In 4.°*)
6. » — La dominazione veneta a Santarcangelo. Santarcangelo, 1894. *(In 8.°)*
7. CONTARINI ETTORE. — Le mura che cingevano Bagnacavallo. Imola, 1894. *(In 8.°)*
8. CROCE BENEDETTO. — Giacomo Lignana (Commemorazione). Napoli, 1892. *(In 4.°)*

9. Dahlberg Herman. — Bidrag till Svenska Fattiglagstiftuingens historia intill [midten af Ädertonde Ärhundradct. Upsala, 1893. *(In 8.°)*
10. Filelfo Francesco. — Carme a Felice Ferretti, edito per la prima volta da Gio. Benadduci. Tolentino, 1894. *(In 8.°)*
11. Hedquist Vilhelm. — Den Kristna Kärlcksverksaucheten I, Sverige under Medeltiden. Strengnäs, 1893. *(In 8.°)*
12. Ingman Santeri. — Kaarlo IXnen Jäämerenpolitiikka. Helsingissa, 1894. *(In 8.°)*
13. Invito e Stato della Società per la fabbrica della nuova Chiesa Cattedrale in Spalato. Splitu, 1893. *(In 8.°)*
14. Key Helmer. — Alessandro Manzoni. Litteraturhistorisk Studie. Stockholm, 1894. *(In 8.°)*
15. La Corte Giorgio. — La cacciata di un Vicerè (Saggio di critica storica). Giarre, 1894. *(In 8.°)*
16. Lanzoni Fr. — Alcune memorie dei maestri di belle lettere del Seminario di Faenza. Faenza, 1894. *(In 8.°)*
17. Lundquist Karl Gustaf. — Sveriges Krig und Staden Bramen och politik i sambaud Därmed, änn 1665-1666. Stockholm, 1893. *(In 8.°)*
18. Malaguzzi Valeri Franc. — La collezione delle miniature nell'Archivio di Stato di Bologna. Roma, 1894. *(In 8.° con tav.)*
19. Marinelli Giovanni. — Saggio di cartografia italiana. Firenze, 1894. *(In 8.°)*
20. Musatti Eugenio. — Cronografia veneta. Padova, 1894. *(In 8.°)*
21. Nadiani Pompeo. — Interpretazione dei versi di Dante sul fiume Montone. Con altri due scritterelli. Milano, 1894. *(In 8.°)*
22. Norclius Charles. — Knugl. Statsutredningen St. bidrag till Finansernas Historia, under Gustavianska Tiden. Upsala, 1894. *(In 8.°)*
23. Pico Giovanni. — Introduzione dell' Apologia, tradotta da un notaro Mirandolese (Ricordo del IV Centenario, 17 novembre 1894). Mirandola, 1894. *(In 8.°)*
24. Poggi Vittorio. — Il Santuario della Pace in Albisola Superiore. Genova, 1893. *(In 8.°)*
25. Registri di Lettere di Ferrante Gonzaga, Vicerè di Sicilia. Parma, 1889. *(Vol. I, in 4.°)*
26. Rubbiani Alfonso. — Il sepolcro di Papa Alessandro V in S. Francesco a Bologna. Bologna, 1894. *(In fol.)*
27. » — La facciata dello « Spirito Santo » in Val d' Aposa (Bologna). Opera del secolo XV restaurata l' anno 1893. Bologna, 1894. *(In 4.° fig.)*

Classe III.ª **Pubblicazioni periodiche e serie di istituti storici.**

ITALIA

Genova. — Società ligure di Storia Patria:
Atti, Ser. II, vol. XXXVII (1894).

Torino. — R. Deputazione di Storia Patria per le provincie piemontesi e lombarde:
Miscellanea di storia italiana, Vol. XXXI (1894).
» *Rivista storica italiana,* Vol. XI (1894).

Milano. — Società storica lombarda:
Archivio storico lombardo, anno XXI (1894).

Lodi. — *Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi.* Anno XIII (1894).

Brescia. — Ateneo: *Commentarii,* Vol. dell'anno 1893.

Pavia. — *Bollettino storico pavese,* Anno II (1894).

Venezia.
» *Ateneo Veneto, rivista mensile di scienze, lett. ed arti,* Serie XVIII vol. I, fasc. 1-6 e vol II, fasc. 1-3.
» R. Istituto veneto di Sc. lett. ed arti:
Atti, tom. LII, disp. 1, a. 9 (1894).

Modena. — R. Deput. di Storia Patria per le prov. modenesi e parmensi:
Atti e memorie, Serie IV, vol. IV e V.

Bologna. — R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna:
Atti e Memorie, Serie III, vol. XII (1894).

Ferrara. — Deputazione provinciale di Storia Patria:
Atti, Vol. VI.

Ravenna. — Accademia Provinciale di Belle Arti:
Atti, Anni 1891-93 (1894).

Arcevia. — *Nuova rivista misena, periodico marchigiano di erudizione storico-artistica,* Vol. VII (1894).

Firenze. — R. Deputazione di Storia Patria per le provincie della Toscana:
Archivio storico italiano, Ser. V, tomi XII e XIII (1894).
» Sezione fiorentina della Società africana d'Italia:
Bullettino, Vol. X (1894).
» Biblioteca nazionale centrale:
Bullettino delle pubblicazioni italiane (1894).

Pisa. — R. Accademia araldica:
Giornale araldico-genealogico-diplomatico, Nuova serie, anno III (XXII) Bari, (1894).

ROMA. — Ministero di Pubblica Istruzione:
Bollettino ufficiale, Anno XXI (1894).
» R. Istituto storico italiano:
Bullettino, N. 12 e 13 (1894).
» R. Accademia dei Lincei:
Atti, Serie IV, Vol. X (Notiz. degli scavi) e *Rend. dell' adun. solenne 3 giugno 1894.*
Rendiconti, Serie V, Vol. III (1894).
» R. Società Romana di Storia Patria:
Archivio, Vol. XVII (1894)
» Accademia di conferenze storico-giuriche:
Studi e documenti di Storia e di Diritto, Anno XV (1894)
» *La cultura,* rivista di scienze, lett. ed arti. Nuova serie, anno IV (1894).
» *Rivista italiana per le scienze giuridiche.* 1894, disp. 47-51.
NAPOLI. — Società napolitana di Storia Patria:
Archivio storico per le provincie napolitane, Vol. XIX (1894).
» Società africana d' Italia:
Bollettino, Anno XIII (1893).
AQUILA. — Società di Storia Patria A. L. Antinori negli Abruzzi:
Bullettino, Anno VI (1894).
PALERMO. — Società siciliana per la Storia Patria:
Archivio storico siciliano, Nuova serie, Anno XIX (1894).
Serie I. Diplomatica, Vol. XIII, fasc. IV.
CATANIA. — Istituto di Storia di Diritto Romano:
Annuario, Vol. IV (1893-94).

ESTERO

SPAGNA — VALENZA. *El Archivio,* revista de ciencias historicas. Tom. IX, quad. VII-VIII (1894).
FRANCIA — SENLIS. Comité Archéologique: *Bulletin,* a. 1894.
LA TOUR. Société historique vaudoise: *Bulletin,* N. XI (1894).
PARIGI. *Revue historique,* Vol. LIV, LV e LVI (1894).
» *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* (1894).
» Société Nat. des Antiquaires de France: *Bulletin,* (1891-92) vol. 10.
SVIZZERA — BELLINZONA. *Bollettino storico della Svizzera Italiana,* a. 1894.
IMPERO AUSTRO-UNGARICO — VIENNA. K. Accad. der Wiss. — *Sitzungberichte der Phil. - Hist. Classe.* 1893, vol. I.
TRENTO. *Archivio Trentino,* pubblicato per cura della Direzione della Biblioteca e del Museo Comunale di Trento. Anno XI, fascicolo 2.° (1893)

TRIESTE. *Archeografo triestino,* Nuova serie, vol. XIX luglio-dic. 1893.
PARENZO. Società istriana di archeol. e st. patr. *Atti e Mem.* vol. IX, fasc. 1 a 4 e vol. X, fasc. 1 e 2.
SPALATO. *Bullettino di archeologia e storia dalmata,* pubblicato per cura di Fr. prof. Bulic. Anno XVII (1894).
GRATZ. Historischen Vereins für Steiermark: *Mittheilungen.* (1894). *Beiträge zur kunde steiermarkischer Geschichtsquellen;* fasc. 26.
CRACOVIA. Académie des sciences: *Bulletin* (1894).
INNSBRUCK. Inst. für oest. Geschichtsforschung: *Mittheillungen,* vol. XV, fasc. 1-4 (1894).
GRECIA — ATENE. *Bulletin de corresp. hellenique.* Anno XVIII (1894).
SVEZIA E NORVEGIA — UPSALA. R. Università: *Upsala Universitets Arsskrift* (1894).
STATI UNITI D'AMERICA — WASHINGTON. Smithsonian institution: *Annual report.,* 2 vol. (1891-92).
BALTIMORE. Johas Kopins University studies in historical and political Science, fasc. I a XII e XIII. f. I. a VII.

Totale delle pubblicazioni ricevute nel 1894:

Classe	I.	*Opere*		N. 5
»	II.	*Opuscoli*		» 27
»	III.	*Pubblicazioni period., e serie d' istituti storici*	italiani	» 32
			stranieri	» 19
			Totale	N. 83

INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME XII.°

DEGLI ATTI E MEMORIE [1].

[1] M. A. significa: *Membro Attivo;* S. C.: *Socio Corr.* I num. ad esponente indicano le note

G

H

Q

R

S

495

INDICE

DEGLI ATTI E MEMORIE

contenuti nel vol. XII.° della serie III.ª